FUNZIONE PUBBLICA

RIVISTA QUADRIMESTRALE

ANNO VIII - N. 3 / 2002

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA
FUNZIONE PUBBLICA
per l'efficienza delle
amministrazioni

FUNZIONE PUBBLICA

RIVISTA QUADRIMESTRALE

ANNO VIII - N. 3 / 2002

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Foto di copertina: Palazzo Vidoni.
Elaborazione grafica di Romualdo Chiesa

FUNZIONE PUBBLICA

Periodico della Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento della Funzione pubblica

Anno VIII – N. 3/2002 – Nuova serie

Proprietà	- Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione pubblica, in persona del ministro per la Funzione pubblica, LUIGI MAZZELLA
Direttore responsabile	- MARIA CASTRIANNI – Capo Ufficio stampa
Comitato scientifico	- ENRICO ARENA - Avvocato dello Stato - Capo dell'Ufficio legislativo - FEDERICO BASILICA - Avvocato dello Stato - Consigliere giuridico - ANTONIO BETTANINI - Direttore della Struttura di missione per la comunicazione - ORSOLA BIAGINI - Avvocato dello Stato – Consigliere giuridico - FRANCO CARINCI - Ordinario di diritto del lavoro - ANTONIO CATRICALA' - Consigliere di Stato - CARLO D'ORTA - Consigliere della Camera dei deputati - Capo del Dipartimento - MASSIMO MASSELLA DUCCI TERI - Avvocato dello Stato - Capo di Gabinetto - FRANCESCO RICCIO - Consigliere TAR – Consigliere giuridico - ROSARIO SCALIA - Consigliere della Corte dei conti – Consigliere giuridico
Comitato tecnico di redazione	- RUGGERO FERRARA - Direttore dell'Ufficio per la semplificazione delle norme e delle procedure - ANTONIO NADDEO - Direttore dell' Ufficio del ruolo unico della dirigenza - FRANCESCA RUSSO - Direttore dell'Ufficio per la formazione del personale delle pubbliche amministrazioni - PIA MARCONI - Direttore dell'Ufficio per l'innovazione delle pubbliche amministrazioni - FERRUCCIO SEPE - Direttore dell'Ufficio per gli affari generali e per il personale - RAFFAELE TORTORA - Direttore dell'Ufficio per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni - FRANCESCO VERBARO – Direttore dell'Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni
Coordinatore	- ANTONIO BIGI - Dirigente dell'Ufficio legislativo
Coordinatore della segreteria di redazione	- ROMUALDO CHIESA - Funzionario Ufficio stampa, documentazione e biblioteca
Ricerca giuridica ed elaborazione informatica	- ROSSELLA BOCCI, ROMUALDO CHIESA, GIUSY VOLUCELLO - Funzionari dell'Ufficio stampa, documentazione e biblioteca
Direzione e redazione	- Corso Vittorio Emanuele, 116 - 00186 Roma - Tel. 06.6899.7565 Fax 06.6899.7196
Stampa e distribuzione	- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Registrazione presso il Tribunale civile di Roma n. 263/86 del 18 maggio 1995.

Si autorizzano riproduzioni complete o parziali degli elaborati con citazione della fonte, con esclusione del caso in cui l'articolo contenga la clausola "riproduzione riservata" richiesta dall'autore.
La responsabilità delle opinioni espresse negli articoli firmati è assunta dagli autori.

SOMMARIO

Pag.

- Editoriale, *di Maria Castrianni* 7
- Per un dialogo con il cittadino, *di Luigi Mazzella* 9
- La riforma dei ministeri, un nuovo passo avanti per migliorare la pubblica amministrazione*, di Franco Frattini* 13
- Il completamento di un disegno strategico: la riforma dei ministeri nel contesto della legge costituzionale n. 3/2001, *di Learco Saporito* 15

CONTRIBUTI ED INTERVENTI 19

- E-government: un'occasione per creare un nuovo modello di Amministrazione, *di Federico Basilica* 21
- Gli incarichi dirigenziali nello Stato dopo la legge 145/2002, *di Carlo D'Orta* 25
- Ipotesi per una ridefinizione del ruolo della presidenza del Consiglio dei Ministri. Uno sguardo ai sistemi amministrativi dei Paesi occidentali, *di Rosario Scalia* 36
- La struttura del "punto più alto" dell'Esecutivo nazionale: organizzazione, risorse umane, funzioni. Un quadro d'insieme, *di Salvatore Vasta* 42

DOCUMENTI 45

- Legge 6 luglio 2002, n. 137 recante *"Delega per la riforma del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici"* 47
  - L'iter legislativo 71
    - Atto Camera 1534 73
      - Disegno di legge 75
      - Relazione di presentazione 79
      - Scheda dei lavori preparatori 82
      - Scheda degli interventi 84
      - Lavori in Commissione 93
        - Sede referente 95
        - Sede consultiva 107
      - Relazione 1534 A della I Commissione 133
      - Testi comparati del disegno di legge presentato e di quello approvato dalla Commissione 138

- Lavori in Assemblea 149
- Testo del disegno di legge trasmesso al Senato 165
- Atto Senato 905 171
  - Scheda dei lavori preparatori 173
  - Scheda degli interventi 175
  - Lavori in Commissione 183
    - Sede referente 185
    - Sede consultiva 223
  - Relazione 905 A della I Commissione 245
  - Testi comparati del disegno di legge trasmesso dalla Camera e di quello proposto dalla Commissione 249
  - Lavori in Assemblea 259
  - Testo del disegno di legge approvato dal Senato 295
- Atto Camera 1534 B 301
  - Testi comparati dei disegni di legge approvati dalla Camera e dal Senato 305
  - Scheda dei lavori preparatori 317
  - Scheda degli interventi 321
  - Lavori in Commissione 329
    - Sede referente 331
    - Sede consultiva 345
  - Relazione 1534 C del Comitato per la legislazione 375
  - Lavori in Assemblea 379

ESPERIENZE AMMINISTRATIVE 391

- Il ruolo del Collegio sindacale nelle aziende sanitarie locali e nelle aziende ospedaliere, *di Aurelio Cristallo* 393
- L'Ufficio del Cancelliere tedesco: organizzazione, funzioni, risorse umane, *di Ferdinand Müller-Rommel* 402
- OCSE – Coinvolgere i cittadini nei processi decisionali politici: informazione, consultazione e partecipazione pubblica 411

EDITORIALE

di Maria Castrianni,
direttore responsabile

Nell'affrontare il tema del riordino degli apparati amministrativi centrali (dalla Presidenza del consiglio dei ministri ai ministeri, agli enti pubblici nazionali) il Governo ha inteso muovere i suoi passi con la massima attenzione, ispirandosi , infatti, in questa sua azione delicata e complessa, ai principi e criteri direttivi che avevano già assicurato un primo traguardo nel processo di adeguamento alla realtà istituzionale derivata dall'applicazione data alle leggi n. 59 e n. 127 del 1997.

Oggi, il legislatore delegato si ritrova impegnato a muoversi in un contesto ordinamentale diverso rispetto al passato: l'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3/2001 lo costringe a ricercare nuovi parametri di riferimento. Anche in considerazione del fatto che si sono andati recentemente consolidando orientamenti anche dottrinali che vedrebbero con crescente favore un ridisegno più nitido del sistema dei poteri normativi tra i diversi livelli di governo.

Il contesto, comunque, non risulta ancora chiaro. Dalla lettura degli atti parlamentari è, allora, possibile ricavare l'impressione che l'intervento di riadeguamento del "torso" centrale della Repubblica sia destinato a perseguire un dimagrimento, ferma restando la salvaguardia della posizione di interfaccia che esso deve necessariamente svolgere con il sistema amministrativo europeo.

E' noto come il provvedimento legislativo presentato al Parlamento dal ministro per la Funzione Pubblica in una struttura molto semplice sia risultato, nel corso della discussione parlamentare, arricchito da una serie di articoli che consentono di verificare quale sia la linea politica che il Governo intende seguire nell'approccio a un tema, quello delle riforme delle pubbliche istituzioni, che deve fare i conti con il nuovo assetto dei poteri regionali.

Azioni delicate e complesse, quindi, quelle su cui ci si dovrà esercitare, ponendo sullo sfondo il sistema dei diritti civili e sociali del cittadino italiano che è diventato anche cittadino europeo con l'entrata in vigore della legge che ha recepito nel nostro ordinamento il trattato di Maastricht.

E' opportuno sottolineare come questo provvedimento costituisca un'occasione felice per riadeguare il sistema degli apparati centrali nel segno di quel criterio che è ancora leggibile all'art. 1, 1° comma, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 165/2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

PER UN DIALOGO CON IL CITTADINO

di Luigi Mazzella,
Ministro per la Funzione pubblica

L'approvazione da parte del Parlamento della legge 6 luglio 2002, n. 137, costituisce una conferma esplicita del rilievo che rivestono le riforme istituzionali e il rinnovamento della pubblica amministrazione nella prospettiva di un miglioramento dei rapporti tra Stato-organizzazione e Stato-comunità.

Il tema non è nuovo: sin dagli anni Settanta il dibattito su una più efficiente e moderna pubblica amministrazione ha coinvolto i partiti, gli analisti politici e gli studiosi. Le carenze del nostro sistema istituzionale sono state denunciate ed analizzate in numerosi convegni, dibattiti e tavole rotonde. Rappresenta, invece, una novità il fatto che tali tematiche costituiscano ormai punti qualificanti dei vari programmi di governo; si registra, cioè un diverso atteggiamento delle forze politiche, in particolare dell'esecutivo, nel ruolo istituzionale che gli è proprio. Un ruolo positivo che intende far fronte alle esigenze di cambiamento avvertite nella società e tradurre le istanze provenienti dal mondo del lavoro, della cultura, dell'economia e della società civile in un sistema capace di adeguare le strutture istituzionali alle nuove richieste. Ciò nella considerazione che la realtà dei disservizi e delle inefficienze costituisce un fattore di freno allo sviluppo, tanto più evidente se proiettato nell'attuale contesto, caratterizzato dall'internazionalizzazione dell'economia.

La volontà del Governo di dare attuazione alle astratte enunciazioni di principio in tema di riforme istituzionali, attraverso l'elaborazione di progetti di legge da far discutere ed approvare in Parlamento, appare evidente se si guarda alle ultime riforme le quali stanno trasformando radicalmente il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione. Lo Stato perde il suo tradizionale connotato di "*produttore di atti e provvedimenti*" per divenire sempre più efficacemente un "*erogatore di servizi pubblici*".

Il più recente e nuovo panorama normativo sembra riallacciarsi ad un ben preciso antecedente storico: alcune proposte formulate, nel lontano 1983, dalla Commissione bicamerale per le riforme istituzionali, presieduta dall'onorevole Bozzi.

Nella relazione conclusiva dei propri lavori, la Commissione, nel capitolo dedicato alla Pubblica Amministrazione, elencava le priorità di intervento. Veniva, tra l'altro, segnalata come necessaria la riforma dei Ministeri, con la riduzione del numero e con l'accorpamento di quelli affini "*al fine di riaggregare le competenze, di garantire l'organicità delle funzioni e di assicurare le migliore produttività anche in relazione alla devoluzione di molte funzioni alle regioni*"; veniva proposto di rivedere la struttura interna dei Ministeri anche restituendo ai Gabinetti e alle Segreterie le loro funzioni di "*ausiliarietà al Ministro, senza ingerenza nelle competenze degli uffici amministrativi*"; veniva per la prima volta proposto di garantire l'attuabilità amministrativa delle leggi al fine di garantirne la fattibilità, prevedendo la c.d. "*copertura amministrativa*" delle medesime leggi prima della loro approvazione.

La legge n. 137/2002, oggetto del nostro esame, si muove sulla direttrice di queste intuizioni, con un contenuto chiaramente eterogeneo: vi sono disposizioni che conferiscono deleghe al governo in una pluralità di materie, disposizioni di immediata attuazione al fine di integrare o modificare normative precedenti e altre che disciplinano ex novo alcuni settori. Alcune considerazioni sulla parte del provvedimento che si occupa più direttamente della materia dell'organizzazione amministrativa appaiono necessarie.

Il Governo, subito dopo il suo insediamento, ha adottato, fra i suoi primi atti, il disegno di legge che poi è divenuto la legge n. 137, avvertendo l'esigenza di rivedere le norme dei decreti legislativi emanati in base alla delega conferita dall'articolo 11, comma 1, della legge n. 59/1997 per adeguarli alle specifiche e concrete esigenze nel frattempo emerse. L'esecutivo non avrebbe altrimenti potuto provvedere a "ritocchi" del sistema mediante il ricorso a decreti legislativi correttivi dei precedenti in quanto non vi era nella legge n. 59/1997 una previsione al riguardo, previsione la

cui mancanza era stata peraltro segnalata in Parlamento, nel corso dell'approvazione di quella legge delega.

In attuazione della predetta legge n. 59/1997, sono stati a suo tempo emanati, tra l'altro, il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dei Ministeri con la riduzione del numero degli stessi e il loro conseguente accorpamento e il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, riguardante la riforma della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'entrata in vigore della riforma scaturita dai suddetti provvedimenti, fissata all'inizio della XIV legislatura, aveva fatto emergere alcuni problemi organizzativi.

In tale contesto il Governo è intervenuto con due provvedimenti d'urgenza: dapprima con il decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, che ha previsto la costituzione del Ministero delle comunicazioni e del Ministero della salute e, successivamente, con il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, che ha previsto una diversa organizzazione delle strutture preposte alle attività di coordinamento della protezione civile.

Sono stati questi i provvedimenti che hanno preceduto e, in qualche modo accelerato, la presentazione di un disegno di legge. Questo provvedimento, riaprendo sostanzialmente la delega di cui alla legge n. 59/1997, continua il processo di graduale rinnovamento del nostro assetto istituzionale.

La delega contenuta nell'articolo 1 della legge n. 137/2002, che costituisce il tema fondamentale della legge tale da determinarne il titolo, consente di apportare - entro il termine di diciotto mesi dall'entrata in vigore della stessa - ai decreti legislativi già emanati tutte le modifiche necessarie al fine di corrispondere alle esigenze operative emerse nel periodo di transizione dalla XIII alla XIV legislatura, prima fra tutte quella di dare attuazione al riassetto delle competenze delineate dalla riforma del Titolo V della parte II della Costituzione.

La delega, in particolare, riguarda:

a) la riorganizzazione dell'articolazione e delle competenze dei ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art.11, comma 1, lett. *a)* della legge n. 59/1997);

b) il riordino degli enti pubblici nazionali operanti nei settori diversi dall'assistenza e dalla previdenza, delle istituzioni di diritto privato e delle società per azioni, controllate dallo Stato, che operano nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale (art. 11, comma 1, lett. *b)* della legge n. 59/1997);

c) il riordino e il potenziamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalla amministrazioni pubbliche (art. 11, comma 1, lett. *c)* della legge n. 59/1997);

d) il riordino e la razionalizzazione degli interventi per la promozione e il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica e gli organismi operanti nel settore (art. 11, comma 1, lett. *d)* della legge n. 59/1997).

I decreti legislativi da emanare dovranno attenersi ai medesimi principi e criteri direttivi di cui agli articoli 12 (delega per il riordino della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei ministeri); 14 (delega per il riordino degli enti pubblici); 17 (delega per il riordino degli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche) e 18 (delega per il riordino degli interventi nel settore della ricerca scientifica e degli organismi operanti nel settore) della legge n. 59/1997.

Il rinvio ai medesimi principi e criteri direttivi contenuti nella legge non è senza significato. E' un segnale che l'intervento che si intende attuare non potrà essere di totale stravolgimento rispetto alla precedente attività delegata. Indica la volontà di adottare norme in grado di interpretare quei principi, a suo tempo condivisi da tutte le forze politiche, in modo rispondente alla ratio e alla filosofia originaria, rendendoli coerenti con il nuovo quadro normativo.

Per quanto riguarda la procedura per l'emanazione dei decreti legislativi, il comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 137/2002 prevede l'acquisizione del parere della Commissione parlamentare per la riforma amministrativa, già operante nella precedente legislatura e recentemente ricostituita, prevista dall'art. 5 della legge n. 59/1997. Il parere della Commissione deve essere reso entro 30 giorni dalla trasmissione degli schemi di atto normativo, trascorsi i quali il Governo può comunque procedere all'emanazione; la stessa previsione era, peraltro, già contenuta nell'art. 11, comma 2, della legge n. 59/1997.

E' di particolare interesse la disposizione che prevede, per l'emanazione dei decreti legislativi correttivi o modificativi, il rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. In sede di discussione parlamentare, è stata sottolineata l'importanza dell'inserimento di tale clausola di salvaguardia delle competenze regionali. Ciò a seguito della suddetta modifica costituzionale, evento politico-istituzionale destinato ad incidere profondamente sull'assetto dei pubblici poteri del nostro Paese, segnato, in passato, da quegli indirizzi centralistici prevalsi all'atto della formazione dello Stato unitario, non del tutto rispondenti ai principi di autonomia e di decentramento introdotti dalla Costituzione repubblicana.

I decreti legislativi da emanare, per effetto del mutato quadro costituzionale, si troveranno necessariamente ad operare in un ambito molto diverso da quello in cui furono emanati i decreti legislativi originari. Il Governo, nell'esercizio della delega dovrà quindi tenere conto, oltre che della nuova ripartizione di competenze legislative e regolamentari di cui al citato articolo 117 Cost. anche della diversa disciplina delle funzioni e dei compiti amministrativi contenuta nell'attuale articolo 118 Cost. Il complesso dei limiti derivanti da tali disposizioni rappresenterà una precisa linea di demarcazione nella definizione dei nuovi compiti dell'Amministrazione centrale.

In materia di riparto di competenze legislative è noto che il nuovo art. 117 Cost. prevede che la materia dell' "*ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali*" sia oggetto di legislazione esclusiva dello Stato, mentre quella della "*ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi*" sia oggetto di legislazione concorrente tra Stato e regioni. Pertanto, in tale ultima materia, i decreti legislativi dovranno determinare solo i principi fondamentali.

L'esame delle disposizioni della legge n. 137/2002 in materia di organizzazione deve soffermarsi sull'articolo 3 che riguarda gli uffici di diretta collaborazione dei vice ministri e sull'articolo 11 concernente l'istituzione dell'Ufficio per l'attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure. La prima disposizione, di carattere transitorio, corrisponde alla necessità di integrazione della disciplina - contenuta nella legge 26 luglio 2001, n. 81 - che aveva istituito la figura dei vice ministri e aveva previsto che essi dovessero operare sin dall'insediamento dell'attuale Governo, non disciplinando tuttavia uffici di diretta collaborazione degli stessi. Le norme introdotte consentono, invece, ai vice ministri di disporre degli strumenti e delle risorse umane per esercitare le proprie funzioni, fino all'adeguamento dei regolamenti di organizzazione alle disposizioni contenute nell'articolo 1 della citata legge n. 81/2001.

La norma sull'istituzione dell'Ufficio per l'attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure nasce invece dall'esigenza di procedere ad una ridistribuzione dei compiti attribuiti fino ad allora al Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure, struttura istituita dall'articolo 3 della legge n. 50/1999 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con il compito di fornire agli uffici legislativi della medesima Presidenza e della Funzione pubblica il supporto occorrente a dare attuazione ai processi di delegificazione, di semplificazione e di riordino.

La razionalizzazione delle norme e la semplificazione delle procedure erano infatti considerati, all'epoca dell'istituzione del Nucleo, obiettivi imprescindibili da raggiungere per garantire competitività al nostro sistema amministrativo anche in conseguenza delle modifiche allo stesso apportate dalle leggi susseguitesi negli ultimi anni.

Con la legge n. 137/2002, prendendo atto della notevole attività di semplificazione svolta dal Nucleo negli anni trascorsi dalla sua istituzione e tenendo altresì conto del mutato quadro costituzionale, si è ritenuto concluso il compito di tale struttura, che è stata conseguentemente

soppressa, e si è optato, anche per esigenze di razionalizzazione delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'attribuzione ad un ufficio di livello dirigenziale generale presso il Dipartimento della funzione pubblica, della competenza in materia di semplificazione di norme e di procedure. Il nuovo art. 117 Cost. prevede che la potestà regolamentare spetti allo Stato nelle materie devolute alla sua competenza esclusiva, salva delega alle regioni. Poiché, quindi, in materia regolamentare è prevalente la competenza regionale di ciò si dovrà tener conto nella futura attività di semplificazione.

LA RIFORMA DEI MINISTERI, UN NUOVO PASSO AVANTI PER MIGLIORARE LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

di Franco Frattini,
Ministro degli Affari esteri

Il tema dell'ammodernamento della pubblica amministrazione costituisce uno dei punti più qualificanti del programma dell'attuale Governo; nella dichiarazione programmatica esposta in Parlamento dal Presidente del Consiglio si legge, infatti: "l'obiettivo che il Governo si pone è trasformare la pubblica amministrazione da handicap a punto di forza per il nostro competere nell'economia mondiale … ridisegnando i processi amministrativi per renderli funzionali ai destinatari finali, decentrando responsabilità e attività, creando nuovi e più moderni servizi … ".

Al processo di riforma amministrativa è, altresì, dedicato un paragrafo nel Documento di Programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2003-2006 nel quale viene affermato che il Governo intende perseguire, tra l'altro, lo snellimento delle strutture organizzative, anche attraverso la riapertura della delega della legge 59/97.Ciò, nella considerazione che le "performance" di un sistema- paese discendono anche dalla capacità del settore pubblico di progettare interventi e di erogare servizi adeguati alle esigenze dei cittadini e delle imprese.

Il problema di rendere la pubblica amministrazione più adeguata alle moderne esigenze è posto da tempo all'attenzione del dibattito politico, della pubblicistica e dell'opinione pubblica ma i nuovi e più impegnativi appuntamenti derivanti dall'appartenenza all'Unione europea hanno impresso alla questione un'urgenza cui il Governo è chiamato a far fronte. A ciò si aggiunge che le trasformazioni sociali ed economiche che si susseguono con una rapidità sconosciuta nel passato pongono esigenze nuove e domande sempre più complesse che investono in primo luogo i pubblici poteri e le strutture organizzative alle loro dipendenze.

La persistenza dell'accentramento – scelta necessaria del nostro Stato unitario per meglio resistere alle forze ostili, sia interne che esterne - ha indubbiamente connotato di alcuni caratteri negativi il nostro impianto amministrativo: una gerarchia sovrabbondante rispetto ai risultati da realizzare; una pesantezza procedurale, un eccesso di cautela persino per il decentramento burocratico ad uffici periferici statali. Da non sottovalutare, inoltre, la persistente tradizione formalistica della nostra burocrazia costretta dalle procedure ad agire secondo canoni intesi in modo esasperatamente giuridico-formali, astraendo dai risultati che non venivano mai sottoposti a verifica.

La legge 6 luglio 2002, n. 137 recante "Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici" costituisce una tappa fondamentale del percorso di revisione dell'organizzazione amministrativa statale e risponde alla necessità di armonizzare quest'ultima con alcune esigenze sopravvenute. Le ragioni che hanno portato all'emanazione del provvedimento sono da collegare al sistema organizzativo delineato dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il quale ha previsto la riduzione dei Ministeri ed il loro conseguente accorpamento e che ha avuto attuazione con successivi decreti di organizzazione dei dicasteri medesimi. In sede di prima applicazione di tale nuova normativa, entrata in vigore con l'inizio della XIV legislatura, si sono verificati alcuni problemi dovuti oltre che alle difficoltà di adattamento delle strutture alle nuove modalità organizzative, anche alla mancanza nella disciplina di dettaglio delle modalità con le quali si sarebbe dovuto procedere al trasferimento di settori di attività - e delle relative strutture operative - da una amministrazione ad un'altra.

E' emersa, pertanto, la necessità di apportare a tale quadro normativo le modifiche per adeguarlo alle specifiche esigenze delle amministrazioni che sono state evidenziate nel periodo di transizione da un assetto ad un altro.

Si segnala che, comunque, un primo intervento era già stato avviato all'inizio dell'attuale legislatura con l'emanazione del decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2001, n. 317; tale normativa ha sancito la costituzione del Ministero delle

comunicazioni e del Ministero della sanità, i quali nel sistema scaturito dal decreto legislativo n.300/99 confluivano, rispettivamente, nel Ministero delle attività produttive e nel Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Successivamente è intervenuto il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.401, che ha definito una diversa organizzazione rispetto a quella delineata dal citato decreto legislativo n.300/99, in materia di coordinamento delle strutture preposte alle attività di protezione civile.

La legge n. 137/2002 è composta da 14 articoli. Il nucleo fondamentale è costituito dagli articoli 1, 5, 6, 7, 9 e 13 che conferiscono al Governo alcune deleghe in settori diversi. In particolare, le deleghe di cui agli articoli 1 e 7 si richiamano a quelle per il riordino amministrativo recate dall'articolo 11, comma 1, lett. *a), b)* e *d),* e dall'articolo 21, comma 15, della legge n. 59/97, attuate nel corso della XIII legislatura. Le deleghe di cui agli articoli 6 e 9 ripropongono quelle di cui, rispettivamente, all'articolo 24 della legge n.328/2000 (legge quadro sugli interventi e servizi sociali) ed all'articolo 6 della legge n. 38/2001 (legge sulla tutela della minoranza linguistica slovena), entrambe non esercitate. La delega di cui all'articolo 5 riguarda l'aggiornamento dell'organizzazione delle strutture e dei comandi del Ministero della difesa, mentre quella di cui all'articolo 13 concerne il riordino delle disposizioni in materia di parità e pari opportunità tra uomo e donna. Le predette deleghe richiamano i principi e i criteri direttivi contenuti nelle leggi citate.

Particolarmente significative, ai fini del perseguimento dell'obiettivo di creare un'amministrazione sempre più moderna ed efficiente, sono le deleghe di cui agli articoli 1 e 7 della legge che riguardano il riordino dell'organizzazione dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri; il riordino degli enti pubblici nazionali operanti nei settori diversi dall'assistenza e dalla previdenza; il riordino dei meccanismi di valutazione dei risultati dell'attività amministrativa; la razionalizzazione degli interventi in materia di ricerca scientifica e tecnologica e la riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico.

La legge n. 137/2002 contiene, poi, alcune disposizioni di immediata applicazione, fra le quali si segnalano quelle relative all'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei vice Ministri (art.3) e quelle concernenti la soppressione del Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure istituito dall'art. 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50 (art. 11).

Il quadro normativo che scaturirà dall'attuazione delle deleghe conferite al Governo, unito al nuovo assetto della dirigenza delineato dalla legge n. 145/2002, avrà riflessi certamente positivi sull'operato della pubblica amministrazione consentendole di essere sempre più efficiente, più snella e veloce, più accessibile, più trasparente e realmente al servizio dei cittadini e delle imprese.

IL COMPLETAMENTO DI UN DISEGNO STRATEGICO: LA RIFORMA DEI MINISTERI NEL CONTESTO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE N. 3/2001.

di Learco Saporito,
Sottosegretario di Stato alla Funzione Pubblica

Il dibattito in Parlamento sulla (ri)apertura di una linea di credito al Governo sul tema della riorganizzazione dei Ministeri risulta contrassegnato da un atteggiamento di profonda ostilità da parte dei rappresentanti dei partiti d'opposizione. E' difficile capire le ragioni di alcune delle osservazioni mosse: con molta probabilità ci si era abituati ad immaginare come immodificabile la trama organizzativa che era stata costruita attorno alla legge n. 59/97 e ai decreti delegati che essa ha generato.

Ma ad una generalizzata convinzione della immutabilità del sistema organizzativo del "torso" centrale della Repubblica quale era stato fino ad allora definito, si era aggiunta la preoccupazione che la riorganizzazione fatta, ove si fosse passato ad un sostanziale approfondimento, sarebbe apparsa per molti aspetti vuota di quello slancio che avrebbe dovuto possedere per la gestione dei nuovi problemi, dei nuovi rapporti istituzionali, quelli che derivavano, ormai, dall'applicazione da assicurare al nuovo testo costituzionale.

A meno che non ci si fosse convinti che la nuova Costituzione si dovesse limitare a suggellare le operazioni di conferimento effettuate con la legge n. 59/97 ora richiamata. Ma questo, ovviamente, non è stato mai detto da alcuno studioso della materia in maniera esplicita.

Ma la riorganizzazione, non gratuita certamente ai "vertici alti" della nomenklatura, che in ciascun dicastero si era insediata fino a svolgere una politica di occupazione dei livelli più bassi della gerarchia, avrebbe potuto significare un ulteriore conferimento di funzioni dal "centro" alla "periferia" della nuova Repubblica. E ulteriori conferimenti potrebbero far emergere anche la superfluità o la ridondanza di certi apparati, e la mancata individuazione di altri centri di governo che potrebbero richiedere, tra l'altro, una preparazione culturale, professionale diversa.

L'opposizione, quindi, ha inteso porre su un tavolo di discussione artatamente capzioso – e per questo, alla distanza, poco produttivo – il problema che il Governo, invece, intendeva porre: l'adeguatezza della riforma attuata quando allo Stato, con il nuovo art. 117 Cost., sarebbero rimasti da svolgere nuovi compiti, avrebbero potuto essere esercitate potestà più complesse di quelle tradizionali.

E il fatto che la nuova Costituzione assegna allo Stato potestà che sono da leggere in controluce non può che assicurarci nella convinzione che non si sarebbe dovuto aspettare più di tanto nel (ri)mettersi lo Stato stesso in discussione. Anche perché c'era da fornire risposta immediata alla stessa opposizione che avrebbe criticato la (inesistente) posizione di attendismo del Governo.

Fra il fare e il non fare, il Governo ha scelto la prima via, nella consapevolezza che la nuova/diversa impostazione organizzativa si sarebbe ben potuta realizzare entro i primi due anni della legislatura, lasciando i rimanenti quale spazio temporale per effettuare eventuali adattamenti e correzioni.

Se queste ultime misure si potessero evitare sarebbe un bene. Da qui la necessità di predefinire quali potestà sarebbe opportuno esercitare a livello ministeriale, una volta che si è scritto in Costituzione che l'esercizio delle potestà gestionali va affidato, sempre e comunque, a Province e Comuni/Città metropolitane.

Ma la potestà amministrativa si presenta articolata in compiti diversi (da quello consulenziale a quello ispettivo; da quello di coordinamento e di impulso a quello sostitutivo); e ad ogni compito occorre riferire le risorse umane e strumentali necessarie per esercitarlo con saggezza, con competenza.

Altro punto da considerare è il fatto che la cultura della programmazione così come quella del controllo (sia *ex ante* che *ex post*) non si improvvisano; esse richiedono il ricorso alla esperienza accumulata anche presso altri livelli di governo, ma soprattutto l'individuazione di sistemi di raccordo con le istituzioni che vanno coinvolte in tali attività amministrative.

Non può sfuggire ad alcuno come non sia sufficiente l'avere individuato uno o più organismi di contatto intergovernativo, come possono essere la Conferenza Stato-Regioni o quella Stato-Autonomie Locali; infatti, si avverte la mancanza di un sistema organizzato per far parlare tra loro le burocrazie operanti ai diversi livelli di governo.

D'altra parte, si sa che, sia pure con una certa difficoltà, nei "*corpora iuris*", nei codici di settore che si andranno ad elaborare, nelle materie di competenza dello Stato, non si potrà fare a meno di ricercare il contatto permanente con il sistema delle "istituzioni periferiche": l'individuazione di comitati o di consigli permanenti dovrebbe essere la caratteristica di una Repubblica fondata sul policentrismo normativo.

Ancora: ci sarebbe da curare, presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, l'apertura di un centro-studi in grado di seguire l'evoluzione normativa nazionale, settore per settore, in rapporto a quella di portata comunitaria e internazionale, al quale i diversi Uffici Legislativi delle Regioni dovrebbero auspicabilmente fare capo. Tale misura di natura istituzionale potrebbe essere completata dalla istituzione di una sezione di formazione permanente, in forma di laboratorio, nella quale circuitare coloro che si trovano, per le più diverse ragioni, impegnati nell'attività di elaborazione normativa. Si aprirebbe, così, uno spiraglio, che è da socchiudere lentamente nei riguardi degli operatori della "periferia" delle istituzioni che sono ormai titolari esclusivi della potestà regolamentare.

In questo modo lo Stato ridefinisce il suo ruolo nei riguardi del "resto" del sistema: lo fa ponendosi al servizio di quanti dimostrano interesse ad assolvere al primario obiettivo di mantenere coeso il sistema normativo, in modo che, poi, si possa meglio, a livello di Presidenza del Consiglio, valutare l'impatto della legislazione sulle comunità locali.

Abbiamo fatto cenno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; c'è, anche in questa occasione, da non perdere il momento storico che può portare alla corretta innovazione.

Alla domanda "che cosa vuole essere la Presidenza del Consiglio dei Ministri in rapporto agli altri Ministeri?", se ne deve aggiungere un'altra: "che cosa vuole essere la Presidenza del Consiglio dei Ministri in rapporto al resto delle istituzioni pubbliche?".

Ad un ripensamento approfondito del ruolo di ciascun dicastero, sia in termini funzionali che in termini organizzativi (e, in questo caso, non è auspicabile assolutamente, per ogni dicastero, una "organizzazione-fotocopia"), deve corrispondere un riposizionamento energico delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Già nel 1988, con la legge n. 400, si sarebbe potuto verificare quello snellimento che gli studiosi fin da prima di quell'anno auspicavano.

Ora che il lavoro della riorganizzazione è nelle mani dello stesso Presidente del Consiglio quel progetto potrebbe anche realizzarsi. Si tratta, solo, di svolgere un esame comparato tra le strutture analoghe degli altri Paesi d'Europa o fuori d'Europa.

Comparazioni, naturalmente, che devono rimanere nello sfondo, anche perché la "testa" del sistema amministrativo può essere ridefinita solo in una certa quale continuità storico-istituzionale propria della Nazione interessata.

In merito, il problema non è il numero dei dipendenti che servono ma la qualità di essi in relazione alle funzioni che si ritengono degne di essere mantenute alla "testa": la guida della politica estera, la guida della difesa, la guida dell'attuazione del Programma di governo sono da ricondurre sotto un'unica regìa. Ne dovrebbe conseguire un riposizionamento di professionalità e di culture amministrative e tecniche.

In questa analisi dei temi di maggiore interesse si riesce a cogliere la rilevanza che il Governo annetteva, e continua ad annettere, alla proposta legislativa contenuta in questo provvedimento.

Un testo che sembra presentare una certa anomalia strutturale: quella di intestare, in capo al Governo, la responsabilità di dover procedere, una volta per tutte, sulla strada della codificazione per materie/per settori. E codificare significa anche produrre "*ius novum*":

Eppure un nesso c'è tra i primi articoli che si propongono di ridefinire gli apparati amministrativi centrali e i secondi che disciplinano la funzione normativa delegata al Governo: si vuole sostenere la tesi che il "torso centrale" deve dedicare tutte le sue risorse alla riscrittura della normativa nazionale.

Si tratta di una normativa che vuole dimostrare la sua originalità, evitando di essere meramente compilatoria.

Solo ricorrendo alla codificazione, infatti, si potrebbe perseguire l'obiettivo di eliminare procedure/procedimenti obsoleti o superflui.

Per svolgere quest'opera meritoria non si dovrebbe ricorrere solo al giurista, ma sottoporre le norme che egli abbia avuto cura alla prova di resistenza: che cosa succederebbe se la norma fosse scritta in maniera diversa, e, se possibile, più semplice?

Si rivelerebbe questa un'occasione interessante per aprire, nel momento compilatorio, alla discussione con il "resto" del sistema istituzionale, con la società civile.

Perché a quest'ultima si rivolge il messaggio culturale che è dato di leggere in questo provvedimento: non è più sufficiente ripensare all'organizzazione se prima non si ha il coraggio di ridefinire le fondamenta dell'attività amministrativa. Anche in questo caso linguaggio e forma avvertono la necessità di trovare una loro ricomposizione nuova, originale, tenuto conto della riforma costituzionale da attuare nel rispetto del principio della leale collaborazione.

CONTRIBUTI ED INTERVENTI

E-GOVERNMENT: UN'OCCASIONE PER CREARE UN NUOVO MODELLO DI AMMINISTRAZIONE

di Federico Basilica,
Avvocato delloStato

In questi ultimi anni si è assistito alla nascita di un nuovo modello di società, la cd. Società dell'Informazione, caratterizzata da una continua e rapida evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, le quali costituiscono un importante strumento di innovazione, capace di incidere sulle attività e sui comportamenti degli individui e delle imprese, nonché sugli eventi sociali, economici e politici della società stessa.

Eppure quando negli anni Sessanta cominciò a diffondersi l'informatica ci fu nei suoi confronti un'istintiva reazione negativa, una diffidenza generalmente motivata dall'intento di proteggere la persona dalle intromissioni della macchina (cfr. V. FROSINI, *Cibernetica, diritto e società,* Milano, 1968). Non a caso in un convegno organizzato nel 1970 dalla Fondazione Agnelli, dedicato al tema "*L'informatica, la cultura e la società italiana*", un acuto ed autorevole giurista mise in guardia dai pericoli dell'informatica per la dignità dei singoli e segnalò l'esigenza di vigilare costantemente "*sulla genuinità dei dati e sulla fedeltà della macchina*" (G. CONSO, *L'informatica e la libertà del cittadino*, in Temi, 1971).

Né le cose andavano meglio all'estero. Basti ricordare l'esperienza francese: sotto l'impulso del "*Plan Calcul*" del 1966, l'Amministrazione progettò un archivio centralizzato nazionale, una grande banca dati centrale che fu chiamata *Safari* ("*Système automatisè pour les fichiers administratifs et le rèpertoire des individus"*). L'idea era quella di attribuire a ciascun cittadino francese un numero individuale di identificazione, cui poi collegare i dati provenienti dai singoli archivi dell'amministrazione. Ma il nome non poteva essere più infelice, poichè "Safari" evocava la caccia e la schedatura, tanto che "Le Monde" pubblicò un articolo intitolato significativamente "*Safari ou la chasse aux francais*", decretando il fallimento dell'iniziativa.

Il pericolo di un "*Grande Fratello*" (la cd. Sindrome di Orwell) fu però presto superato anche in Europa, dove sulla scia dell'esperienza statunitense (dove si sviluppò un'attenta legislazione federale a tutela della riservatezza culminata nell'adozione del *Privacy act* del 1974), fu adottata, prima, la Convenzione di Strasburgo del 1981 (per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati personali) e, poi, la Direttiva CE n. 46/1995 (relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali).

Con queste importanti acquisizioni veniva definitivamente superato il pregiudizio negativo dell' "*informatica come pericolo*" e si fece rapidamente strada l'idea dell' "*informatica come opportunità*", come strumento al servizio del cittadino, delle imprese e della Pubblica amministrazione. E' apparso cioè sempre più chiaro che la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione può essere uno strumento formidabile per la modernizzazione dello Stato, per renderlo veramente "casa di vetro" e quindi per il definitivo abbandono della vecchia concezione autoreferenziale della Pubblica Amministrazione che diventa concreto ed efficace erogatore di servizi.

L'affermarsi di un nuovo modello di società (la cd. Società dell'Informazione) con i notevoli vantaggi che ne derivano ai cittadini, alle imprese ed alle istituzioni, rappresenta, senza dubbio, un importante traguardo, e, al contempo, il punto di partenza per quel cambiamento organizzativo e gestionale della pubblica amministrazione che costituisce un obiettivo preciso del programma di Governo, rivolto a migliorare i servizi per il cittadino, a rendere trasparente l'azione amministrativa, nonché consentire quel processo di crescita economica che, in un contesto caratterizzato dalla globalizzazione e dalla competitività dei mercati transnazionali, non può mancare.

E' proprio tale fenomeno di globalizzazione dei mercati e delle istituzioni che ha spinto le amministrazioni pubbliche dei maggiori paesi industrializzati a sfruttare al meglio le possibilità offerte dalla nuove tecnologie ed esaltate dalla crescita esponenziale di Internet al fine di modernizzarsi e raggiungere una posizione che permettesse loro di essere competitive sul mercato.

Conseguenza di questa evoluzione è stata l'accentuarsi dell'attenzione dei governi per l'Information Technology (IT) e per la sua valenza strategica come fattore di ammodernamento delle strutture pubbliche. Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono infatti strumento chiave per la trasformazione e l'integrazione delle amministrazioni degli Stati dell'Unione Europea, in quanto fattore abilitante del cambiamento. La dimensione sopranazionale della definizione delle regole e degli standard sta assumendo importanza crescente.

Ciò trova conferma nella circostanza che il tema dell'IT ha assunto una rilevanza tale da indurre i Paesi dell'Unione Europea a predisporre dei mezzi di definizione e di armonizzazione delle politiche di innovazione tecnologica, nonché ad investire enti appositamente istituiti, ovvero direttamente organi di Governo, della responsabilità in ordine alla promozione ed allo sviluppo dell'informatica pubblica nel territorio di competenza.

Il nostro Paese è stato tra i più pronti ad avvertire l'importanza dell'IT per l'informatizzazione pubblica e ad impostare un'adeguata politica in proposito, dovendo, tuttavia, confrontarsi con una pubblica amministrazione più orientata verso fini giuridico-istituzionali piuttosto che funzionale-organizzativi.

L'esigenza di assicurare all'IT della pubblica amministrazione uno sviluppo ordinato in termini istituzionali si è manifestata sin dalla prima metà degli anni novanta, quando, nel 1993, è stato istituito un apposito organismo centrale, con il rango di Autorità, che, possedendo capacità di indirizzo tecnico-organizzativo, aveva la funzione di coordinare e pianificare le iniziative e gli investimenti statali nell'ambito del generale processo di informatizzazione delle pubbliche amministrazioni, al fine di garantire la razionale utilizzazione e l'interconnessione dei sistemi informatici delle amministrazioni.

Fino ad allora, infatti, queste ultime erano state carenti, nell'approccio all'informatizzazione, di quella visione strategica di sistema, necessaria nell'ambito di progetti che, per loro natura, si fondano sulla cooperazione tra le amministrazioni e tra i sistemi informativi ad esse riconducibili.
Negli anni Novanta, il ruolo esercitato dai suddetti sistemi informativi è andato sempre più modificandosi: essi, infatti, da mero strumento di ausilio per le singole amministrazioni pubbliche, si sono trasformati in vere e proprie strutture informative decentrate di settore, poste al servizio di una pluralità di utenti, a livello centrale e locale, coinvolti nelle varie politiche.

In questo scenario, si è radicata, anche in Italia, la convinzione che il governo dell'IT pubblica costituisce, in realtà, un importante strumento di sviluppo non solo per la pubblica amministrazione, ma anche per l'economia dell'intera società.

Il programma del Governo Berlusconi, riconfermato negli indirizzi strategici dei documenti di programmazione economica e finanziaria e nelle direttive del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, ha dato grande importanza allo sviluppo del cosiddetto governo elettronico attraverso:

- la progettazione di servizi on-line, sia accedendo ad applicazioni esistenti che a nuove applicazioni che integrino i dati di diverse amministrazioni;
- l'analisi della capacità delle organizzazioni pubbliche a imbarcarsi in un piano di trasformazione basato sulle tecnologie informatiche;
- la definizione dei criteri di interoperabilità tra le amministrazioni;
- la creazione delle strutture di governo e di indirizzo strategico;
- le modalità di comunicazione e coinvolgimento degli utenti (cittadini, imprese, terzo settore, etc.).

Il governo elettronico, infatti, essendo un complemento naturale dello sviluppo della Società dell'Informazione, contribuisce al miglioramento del livello dei servizi creando creare grandi benefici anche alle parti "non digitali" della società, rendendo più efficienti ed efficaci le interazioni tra amministrazioni e utenti sui canali tradizionali.
Nel contempo gli investimenti sul fronte del governo elettronico possono aiutare lo sviluppo della Società dell'Informazione: si pensi, ad esempio, alle piccole e medie imprese che saranno

incoraggiate ad interagire con le amministrazioni in maniera elettronica per ottemperare agli obblighi di legge, portando indubbi vantaggi complessivi al sistema, o, piuttosto, all'alfabetizzazione informatica dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

In questo quadro il ruolo del Dipartimento della funzione pubblica e la decisa e convinta azione del nuovo Ministro Luigi Mazzella sono orientati a migliorare la capacità delle amministrazioni nel cogliere le opportunità offerte dalle tecnologie, tenendo conto di due delicati equilibri:

- quello tra innovazione tecnologica e innovazione organizzativa, sempre necessario per ottenere miglioramenti;
- quello tra canali innovativi e tradizionali di erogazione dei servizi. Il giusto peso al ruolo delle ICT non deve farci dimenticare che i canali tradizionali (sportello, intermediari) da un lato necessitano comunque dell'apporto dell'informatica e dall'altro che saranno quelli maggiormente utilizzati dagli utenti nel breve/medio periodo.

A tal fine, con l'obiettivo di garantire standard avanzati di accesso ai servizi offerti della amministrazioni a tutti i possibili utenti, il Ministro Mazzella ha dato ulteriore impulso ad una serie di iniziative volte a:

- semplificare e migliorare la qualità del linguaggio utilizzato dagli uffici attraverso il *Progetto Chiaro!* che ha riscontrato notevole adesione e attenzione da parte delle amministrazioni
- porre in evidenza l'importanza dell'*Ufficio ideale* – anche sulla base delle esigenze manifestate dai cittadini e rilevate con appositi sondaggi – non solo in termini di spazi, strutture di accoglienza e qualità dei servizi, ma anche rispetto alla dimensione del benessere di chi vi lavora: *Ufficio ideale*, quindi, non solo per gli utenti ma anche per il personale pubblico
- mettere al centro delle attività dell'amministrazione il cittadino e quindi la necessità di comunicare cosa l'amministrazione fa per lui. L'attenzione rispetto alle modalità di comunicazione agli utenti, attraverso l'elaborazione del nuovo Piano di Comunicazione del Dipartimento, presentato il 4 dicembre 2002 in ottemperanza alla Direttiva 7 febbraio 2002, nel quale il Dipartimento ha definito strumenti, destinatari delle iniziative di comunicazione e modalità di coinvolgimento, non tralasciando le nuove tecnologie e i nuovi media (media on-line e web-tv).

L'obiettivo del Governo è quello di assicurare la trasformazione di documenti e moduli in documenti elettronici legalmente validi che consentano di accrescere il numero di "pratiche" lavorate a parità di tempo e riducano drasticamente i tempi ed i costi necessari per lo svolgimento delle quotidiane attività lavorative. Tempi e costi non solo, naturalmente, degli apparati amministrativi ma principalmente degli utenti, siano essi cittadini, imprese o altre amministrazioni.

Tale processo, che nella sua completa realizzazione porterà a una amministrazione digitale e cablata, viene descritto da alcuni analisti come un "salto", ovvero come una profonda e irreversibile trasformazione delle amministrazioni.
Come un atleta che si alleni per una competizione, il nostro paese, che storicamente sta vivendo la fase di preparazione al "salto", ha svolto tutti gli allenamenti necessari per ben figurare in questa competizione.
Si tratta della predisposizione degli strumenti normativi di base (firma digitale, documento elettronico, protocollo informatico), che in alcuni casi ci hanno visto precedere i nostri tradizionali partner comunitari, e nella individuazione a livello di Governo della cabina di regia dell'intero processo attraverso la creazione del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e la conseguente armonizzazione dell'informatica pubblica.

Gli indicatori tradizionali sulla attuazione del governo elettronico già rilevano un cambio di marcia delle amministrazioni, pur nelle difficoltà dell'attuale congiuntura.
E gli ultimi passaggi – recepimento della direttiva comunitaria sulle firme elettroniche e la direttiva su protocollo e trasparenza – inducono ad un certo ottimismo per il futuro.

A partire dal 1° gennaio 2004, data dalla quale le amministrazioni dovranno attivare sistemi di protocollo informatico, come richiamato dalla Direttiva sul protocollo e la trasparenza emanata dal Ministro Stanca d'intesa con il Ministro Mazzella, lo scambio di documenti tra cittadini e amministrazioni sarà certificato da strumenti elettronici e il cittadino potrà da casa, collegandosi ad internet, verificare lo stato della sua domanda, seguirne l'iter e vedere assicurata concretamente la trasparenza dell'azione amministrativa.

GLI INCARICHI DIRIGENZIALI NELLO STATO DOPO LA LEGGE 145/2002 [1]

di Carlo D'Orta,
Capo dipartimento della Funzione Pubblica

SOMMARIO: 1. Conferimento, definizione del contenuto e durata degli incarichi dirigenziali. – 2. Due notazioni e qualche dato sul cosiddetto spoils system all'italiana. – 3. L'altra faccia della riforma: i poteri di indirizzo politico-amministrativo e il controllo sui risultati. – 4. Conclusioni.

1. Conferimento, definizione del contenuto e durata degli incarichi dirigenziali.

La disciplina in tema di conferimento e definizione degli incarichi dirigenziali nelle amministrazioni statali ha attraversato, dalla prima versione del d.lgs. 29 del 1993 (poi d.lgs. 165/2001) ad oggi, sostanzialmente tre fasi.

In una prima fase (1993-98) – nella quale tra l'altro la dirigenza generale non era ancora stata coinvolta nella cosiddetta "privatizzazione" del rapporto di lavoro – tanto la preposizione alle funzioni (conferimento) che l'oggetto dell'incarico dirigenziale sono stati rimessi a provvedimenti ministeriali, mentre la retribuzione risultava da norme legislative (dirigenti generali) o dai contratti collettivi (dirigenza di base).

Nella seconda fase (1998-2002) – in cui "privatizzazione" e "contrattualizzazione" del rapporto di lavoro sono state estese anche ai dirigenti generali, eccezion fatta per le particolari carriere dei prefetti, dei diplomatici e poche altre – è invece prevalso un modello incentrato sul contratto individuale tra amministrazione e dirigente. In particolare, per i dirigenti di base il contratto individuale ha svolto sia il ruolo sia di atto di conferimento dell'incarico (ovvero di preposizione alle funzioni), sia quello di negozio deputato a definire oggetto, obiettivi, durata e trattamento economico individuale del dirigente. Per i dirigenti con funzioni di livello generale, invece, il conferimento dell'incarico è rimasto affidato ad un provvedimento amministrativo (a seconda dei casi, dPR o dPCM), mentre al contratto individuale è stata rimessa la definizione di oggetto, obiettivi, durata e trattamento economico individuale[2].

Oggi infine, con la riscrittura dell'art. 19 del d.lgs. 165/2001 ad opera della legge n. 145/2002, si apre la terza fase, caratterizzata da un sistema binario comune a tutti i livelli dirigenziali. Infatti, sia per i dirigenti chiamati a svolgere funzioni di livello generale, sia per quelli chiamati a svolgere funzioni dirigenziali subordinate, opera la coppia "provvedimento più contratto individuale". Muta anche, rispetto a prima, la ripartizione dei ruoli fra provvedimento e contratto. Il primo è, infatti, atto unilaterale pubblicistico (a seconda dei casi, dPR, dPCM o decreto direttoriale) che sia attribuisce le funzioni (atto di preposizione), sia definisce oggetto, obiettivi e durata dell'incarico dirigenziale. Il secondo è, invece, negozio bilaterale per la determinazione del trattamento economico individuale, sia fisso che accessorio, naturalmente tenendo conto di quanto stabilito dai contratti collettivi.

La estensione del sistema binario provvedimento-contratto a tutti gli incarichi dirigenziali, di qualsiasi livello, e il contestuale spostamento dal contratto individuale al provvedimento della competenza a definire oggetto, obiettivi e durata dell'incarico dirigenziale sono stati oggetto, in

[1] Intervento al Convegno su "La dirigenza pubblica rivisitata" svolto a Napoli, presso la Facoltà di Giurisprudenza-Dipartimento di diritto dei rapporti civili ed economico-sociali dell'Università Federico II, il 25 ottobre 2002.

[2] A dire il vero, nel primo periodo dopo l'approvazione delle novelle del 1998 al d.lgs. 29/1993 alcuni autori hanno tentato di sostenere l'interpretazione per cui non solo (come era indiscutibile in base al dettato normativo) per gli incarichi dirigenziali di livello generale, ma anche per gli incarichi dirigenziali subordinati l'atto di conferimento avrebbe dovuto essere un provvedimento (del dirigente generale) coordinato con il contratto individuale: cfr. L.Torchia, *La responsabilità dirigenziale*, Cedam, 2000, 42 ss; S.Battini, Il rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni, Cedam, 2000, 654 ss.; sia consentito anche rinviare a C.D'Orta, *Il potere organizzativo delle pubbliche amministrazioni tra diritto pubblico e diritto privato*, in F.Carinci e M.D'Antona (diretto da), *Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Commentario*, II° ed., Giuffrè, 2000, I, 144 ss. La prassi, però, non ha confortato questa lettura.

dottrina, di forti critiche sin dall'avvio dell'iter parlamentare della legge n. 145. Si è vista, in questa scelta, la volontà di un ritorno al tradizionale assetto "pubblicistico" della dirigenza, la frattura del sistema privatistico-contrattuale del lavoro pubblico avviato nel 1993, la negazione del ruolo di datore di lavoro in senso privatistico che sempre più dovrebbe contrassegnare le pubbliche amministrazioni nei rapporti con il proprio personale nonché, da ultimo, il rischio di un ritorno in forze della giurisdizione amministrativa su una materia ormai attratta, dal 1998, nell'orbita del diritto del lavoro.

Credo che, almeno in questi termini estremi, si tratti di critiche affette da una impostazione "ideologica", nel senso di ideologia "panlavorista". Infatti, la scelta del legislatore del 2002 va ricostruita in modo completamente diverso, ossia come semplice ripristino della corrispondenza tra assetto normativo generale delle funzioni pubbliche e strumenti e modalità per il relativo esercizio, tra architetture teoriche e funzionamento reale delle amministrazioni, tra forma e sostanza nell'attribuzione e definizione delle funzioni dirigenziali. Cerco di spiegare perché.

Cominciamo dal conferimento dell'incarico dirigenziale, ovvero dall'atto con il quale il dipendente è preposto ad un certo ufficio o ad una determinata funzione dirigenziale ispettiva o di studio. Ebbene, appare ben difficile poter attribuire all'atto di conferimento-preposizione alle funzioni dirigenziali forma e sostanza diverse da quelle del provvedimento amministrativo, come invece il legislatore ha cercato di fare - invero, non senza ambiguità e incertezze lessicali - quando nel 1998, sia pure per i soli dirigenti di base, ha fatto confluire tale momento nel contratto individuale tra amministrazione e dirigente.

Il conferimento dell'incarico dirigenziale è, infatti, l'atto con cui si crea la connessione organica tra un dipendente e l'ufficio (o le funzioni) cui questi viene preposto; è l'atto con cui si attribuisce al dipendente la potestà di esercitare le funzioni pubbliche proprie dell'ufficio agendo in nome e per conto dell'amministrazione. Quindi, il conferimento dell'incarico presenta gli stessi caratteri del potere di organizzazione, essendo anch'esso partecipe ed espressione della finalità di distribuire e articolare le funzioni pubbliche. Ne consegue che, così come il potere di organizzazione ha natura pubblicistica quando attiene alla macro-organizzazione (o organizzazione alta), ossia quando concerne l'articolazione dell'amministrazione in uffici dirigenziali, così ha natura pubblicistica il potere di conferire gli incarichi dirigenziali.

Tale necessario carattere pubblicistico deriva, d'altronde, dai princìpi costituzionali di legalità/garanzia (97, comma 1) e di competenza/certezza (97, comma 2): princìpi che impongono di riservare alla legge e ad atti suscettibili di controllo in punto di legalità/legittimità (quali sono gli atti pubblicistici) sia la identificazione delle funzioni e delle potestà pubbliche idonee ad incidere autoritativamente sulle situazioni dei singoli, sia la distribuzione di queste funzioni e potestà tra le diverse articolazioni dell'organizzazione, ossia tra gli uffici dirigenziali e, quindi, anche tra i relativi titolari [3]. Pertanto, attribuire al contratto individuale anche la funzione – la "causa", si direbbe nel diritto civile - di atto con cui si conferisce al dirigente l'incarico e lo si prepone alla funzione significa o sottrarre il conferimento dell'incarico alla controllabilità alla stregua dei principi pubblicistici di legalità e competenza, oppure fingere che sia negoziabile bilateralmente e paritariamente ciò che negoziabile non è né può essere.

Non meno perplessi lasciava la scelta del legislatore del 1998 di rimettere al contratto individuale la definizione dell'oggetto dell'incarico dirigenziale. Definizione che opportunamente perciò – a mio avviso - la legge 145 ha invece rimesso al provvedimento di incarico. Cos'è, infatti, l'oggetto dell'incarico dirigenziale se non la elencazione delle diverse competenze, poteri e attività che il dirigente deve esercitare in quanto preposto ad un certo ufficio o ad una certa funzione? Ma se questo è vero – se, cioè, l'oggetto dell'incarico dirigenziale coincide con le funzioni cui il dirigente viene preposto, come conferma in modo univoco la prassi dei contratti dirigenziali stipulati in questi anni[4] – che senso ha scindere il conferimento dell'incarico dalla definizione del suo oggetto, come la normativa del 1998 faceva per gli incarichi di livello dirigenziale generale, rimettendo il primo ad

[3] Sia consentito, ancora, rinviare al mio *Il potere di organizzazione*, cit., in particolare 98 ss. e 152 ss., e alla bibliografia e giurisprudenza ivi richiamata.

[4] La formule tipiche utilizzate nei contratti per definire l'oggetto dell'incarico sono state, in questi anni, del seguente tipo: "Il presente contratto riguarda lo svolgimento, da parte del dr…, dell'incarico di direzione dell'Ufficio…"; "Il dr… assume le funzioni di responsabile dell'Ufficio…".

un provvedimento amministrativo e la seconda al contratto individuale? E ancora, in organizzazioni pubbliche dove le competenze, i poteri e le attività (cioè le funzioni) degli uffici sono necessariamente definite da norme (di legge, del regolamento di organizzazione, ecc.), che senso ha pretendere di porre l'elencazione di tali competenze e attività ad oggetto di un negozio bilaterale qual è il contratto individuale del dirigente? Forse che sarebbe possibile negoziare l'attribuzione al dirigente non di tutte, ma soltanto di una parte delle funzioni che l'ordinamento riconduce all'ufficio cui si riferisce l'incarico dirigenziale? E non sarebbe, questo, un negozio viziato da illiceità della causa per contrasto con norme imperative e non derogabili?

Non ha risposto a queste domande quella pur interessante dottrina[5] secondo la quale il contratto individuale del dirigente pubblico, così come configurato nella normativa del 1998, avrebbe avuto ad oggetto - analogamente a quanto avviene nel settore privato - l'attribuzione dei poteri "organizzativo-gestionali" (cioè di quei poteri dirigenziali che nell'attuale ordinamento delle pubbliche amministrazioni hanno carattere tipicamente datoriale e quindi "privatistico"), mentre i poteri del dirigente afferenti alle funzioni pubbliche dell'ufficio sarebbero rimasti fuori del contratto, essendo derivazione diretta dell'atto di incarico. Questa tesi – forse sostenibile, almeno su un piano formale, nel caso degli incarichi dirigenziali di livello generale, per i quali coesistevano provvedimento di conferimento e definizione contrattuale dell'oggetto dell'incarico - appariva però priva di qualsiasi aggancio nel caso degli incarichi dirigenziali di base ove, come detto, secondo le norme del 1998 non solo l'oggetto dell'incarico, ma anche il suo stesso conferimento erano operati col contratto individuale [6].

E ancora, assai poco convincente appariva – a mio avviso – la scelta del legislatore del 1998 di rimettere al contratto individuale col dirigente la definizione degli obiettivi dell'incarico dirigenziale. Infatti, tutto l'insieme delle norme sulla dirigenza e sul rapporto politica-amministrazione che il legislatore ha dettato a partire dal 1993 ruota intorno alla previsione di periodici atti di indirizzo degli organi politici, volti a definire priorità ed obiettivi per l'attività delle amministrazioni e, quindi, dei dirigenti. Principale ed emblematico fra questi atti di indirizzo è la direttiva generale sull'attività amministrativa e sulla gestione che ciascun ministro è chiamato ad adottare ogni anno a gennaio (art. 14 del d.lgs. 29/1993 e ora del d.lgs. 165/2001, art. 8 del d.lgs.286/1999).

Ebbene, come potrebbe conciliarsi tale annuale definizione - con atto unilaterale, pubblicistico e tipicamente espressione di discrezionalità politico-amminisrativa! - degli obiettivi dell'azione amministrativa e gestionale dei dirigenti con la parallela definizione degli obiettivi dell'incarico dirigenziale mediante un contratto che, secondo le norme del 1998, poteva arrivare fino a sette anni di durata? *Quid iuris* se, di fronte ad un nuovo atto di indirizzo e a nuovi obiettivi stabiliti da Parlamento e/o Governo nei settori di competenza del proprio ufficio, il dirigente avesse obiettato che tali nuovi indirizzi e obiettivi erano incompatibili con gli obiettivi definiti nel contratto individuale già sottoscritto? Forse che l'esercizio della funzione di governo avrebbe dovuto piegarsi ai limiti del contratto individuale del dirigente, oppure adeguarsi agli esiti di una eventuale rinegoziazione (bilaterale e paritetica!) del contratto individuale col dirigente?

L'evidente paradosso di un simile esito ha indotto gran parte dei commentatori delle norme del 1998 ad immaginare che gli obiettivi definiti col contratto individuale fossero soltanto obiettivi generalissimi, in grado di assorbire senza scosse le novità derivanti dall'ordinario esercizio dei poteri di indirizzo degli organi politici. Sennonché, non può a questo punto sfuggire che la definizione degli obiettivi dell'incarico dirigenziale nella sede del contratto individuale si sarebbe tradotta in una pantomima in ossequio a un dettato normativo irrealistico, senza alcun reale impatto sulle vicende del rapporto di lavoro del dirigente. E infatti, la prassi dei contratti mostra formule del tipo "conseguire gli obiettivi stabiliti dagli atti di indirizzo del ministro"!

Bene pertanto ha fatto, anche qui, la legge n. 145 a riportare la materia nell'orbita del provvedimento di incarico. E, forse, sarebbe stato ancor meglio rinunciare a definire gli obiettivi in

[5] A.Zoppoli, Dirigenza, contratto di lavoro e organizzazione, Edizioni Scientifiche Italiane, 2000, 293 ss.

[6] L'unico caso in cui riesce possibile immaginare una effettiva distinguibilità tra oggetto dell'incarico dirigenziale e funzioni conferite con l'incarico è il caso delle funzioni dirigenziali di studio. Qui, infatti, le singole attività in cui si sostanzia la funzione non sono definite dalle norme che regolano l'organizzazione e le competenze degli uffici. Quindi, la definizione delle "cose da studiare" resta rimessa ad un atto volitivo che può assumere qualsiasi forma e natura: provvedimentale e pubblicistica o negoziale e privatistica.

sede di conferimento dell'incarico. Infatti, nemmeno il provvedimento di incarico può pretendere di precisare più di tanto gli obiettivi che il dirigente è tenuto a perseguire. Altrimenti detto, la questione non è se la definizione degli obiettivi dell'incarico dirigenziale debba essere operata con contratto o con provvedimento unilaterale dell'amministrazione, ma che la definizione degli obiettivi dell'incarico non può essere irrigidita in atti (unilaterali o bilaterali) destinati a durare per un tempo medio-lungo senza pagare un prezzo in termini di genericità degli stessi obiettivi: tanto più gli obiettivi sono dettagliati, tanto più breve è destinata ad essere la loro vita; se si dettano obiettivi di durata medio-lunga, essi devono inevitabilmente essere generali, perché altrimenti saranno per forza in tutto o in parte modificati sotto la pressione degli eventi e per adeguare flessibilmente – come è giusto che sia – l'azione della pubblica amministrazione al mutare delle esigenze.

D'altra parte, per impegnare il dirigente a conseguire gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo o per consentirgli di partecipare alla definizione di questi medesimi obiettivi, non vi è alcun bisogno di definire gli obiettivi nel contratto di lavoro individuale o nel provvedimento di incarico. L'ordinamento già oggi predispone, a tal fine, altri ben più efficaci strumenti.

Per esempio, la partecipazione dei dirigenti alla formulazione degli obiettivi e degli atti di indirizzo politico-amministrativo - oltre ad essere prevista dall'art. 16, comma 1, lett. a) del d.lgs. 165/2001 e dall'art. 8 del d.lgs. 286/1999 – è stata esplicitamente raccomandata dalla cosiddetta "direttiva-madre" che il Presidente del Consiglio ha adottato, il 15 novembre 2001, per orientare sul piano metodologico l'emanazione delle direttive dei Ministri sull'attività amministrativa e sulla gestione dei rispettivi ministeri nel 2002. E tale raccomandazione si è in molti casi tradotta - secondo l'audit presso tutti i ministeri compiuto negli scorsi mesi dal Dipartimento della Funzione pubblica e dal Comitato tecnico-scientifico sulla valutazione e controllo strategico della Presidenza del Consiglio[7] - nell'effettivo coinvolgimento dei dirigenti di livello generale nella elaborazione delle direttive annuali dei ministri e nella definizione degli obiettivi e priorità di azione ivi previsti.

D'altra parte, l'impegno dei dirigenti a perseguire gli obiettivi stabiliti dagli atti di indirizzo e dalle direttive del ministro, oltre che dai generali principi dell'ordinamento, deriva dall'art. 21 del d.lgs. 165/2001 e, soprattutto e concretamente, dalle previsioni dei sistemi di valutazione dei dirigenti; sistemi che, finalmente, cominciano ad essere attivati in alcune amministrazioni statali e legano l'erogazione di parte della retribuzione accessoria al grado di effettivo conseguimento degli obiettivi e dei risultati prestabiliti in sede di direttiva annuale del ministro o concordati all'inizio del ciclo di valutazione.

Un ultimo ordine di considerazioni riguarda la durata degli incarichi dirigenziali secondo la nuova legge n. 145/2002. E' noto che la normativa del 1998 aveva previsto incarichi dirigenziali di durata compresa tra due anni (periodo minimo ritenuto allora necessario per una attività e una valutazione serene e obiettive) e sette anni (periodo un po' superiore alla fisiologica durata delle legislature parlamentari). Ed è noto che la riforma del 2002 ha eliminato ogni vincolo di durata minima ed ha ridotto a tre anni (per gli incarichi dirigenziali generali) e a cinque anni (per gli incarichi dirigenziali di base) la durata massima. Da qui è derivata la critica, all'ultima riforma, di aver voluto "precarizzare" e, di conseguenza, in qualche modo asservire alla politica i dirigenti, soprattutto di livello più elevato.

Si tratta di una preoccupazione a mio avviso non fondata, anche se meritevole di attenta e pacata riflessione. Non bisogna dimenticare, infatti, che la normativa del 1998 e le sue garanzie sulla durata degli incarichi dirigenziali si sono inserite in un contesto in cui erano ancora del tutto assenti, in materia, altre garanzie, quali principalmente quelle poi assicurate dal contratto collettivo nazionale della dirigenza dell'area I per il quadriennio 1998-2001 (stipulato il 5 aprile 2001). Questo contratto ha previsto (art. 13, comma 4) l'obbligo di assicurare al dirigente un nuovo incarico dirigenziale almeno equivalente qualora, alla scadenza dell'incarico ricoperto, non si intenda in esso confermarlo né vi sia una espressa valutazione negativa sulla sua gestione, formulata nel rispetto delle prescritte procedure e regole di contraddittorio.

Di conseguenza, nel 1998 la durata minima biennale degli incarichi dirigenziali valeva ad evitare situazioni di totale esposizione dei dirigenti alla discrezionalità e all'eventuale arbitrio della

[7] Questo Comitato è stato previsto, come organo di alta consulenza ai fini della attuazione della normativa sui nuovi controlli interni nelle pubbliche amministrazioni, dall'art. 7 del d.lgs 286/1999.

politica. Oggi tale meccanismo di garanzia – statico, rigido e, di conseguenza, contraddittorio con le esigenze di flessibilità organizzativa e gestionale continuamente riaffermate da legislazione e contratti collettivi - non è più necessario: altre garanzie, più efficaci e più razionali, sono state istituite dalla contrattazione collettiva. E questo è vero anche se, naturalmente, la prossima tornata contrattuale dovrà verificare la persistente coerenza o meno delle norme dei contratti collettivi 1998-2001 con il nuovo impianto legislativo (basti pensare all'evidente contrasto tra i commi 2 e 3 dell'art. 13 del già citato contratto collettivo per la dirigenza con il novellato art. 19 del d.lgs. 165/2001) e anche se, naturalmente, diversi potrebbero essere l'approccio e l'intensità delle garanzie a seconda che il dirigente titolare di incarico dirigenziale di livello generale in scadenza appartenga alla I ovvero alla II fascia dirigenziale.

In sintesi – e ferma la perfettibilità del sistema, per esempio ipotizzando una maggiore stabilità per talune posizioni dirigenziali non legate alle singole politiche pubbliche ed espressive, invece, di funzioni di garanzia, quale ad esempio quella di Ragioniere generale dello Stato – si può perciò affermare che le recenti novelle sulla durata degli incarichi dirigenziali rispondono a esigenze di flessibilità e mobilità e non a logiche di precarizzazione. E credo che sarebbe difficile argomentare, tanto più in una prospettiva di avvicinamento ai modelli privatistici del lavoro, che l'amministrazione-datrice di lavoro non debba godere, una volta fatte salve certe garanzie di livello funzional-economico per i dirigenti, di adeguati margini per gestire al meglio le risorse umane dirigenziali, anche attraverso la mobilità e la rotazione degli incarichi.

2. Due notazioni e qualche dato sul cosiddetto *spoils system* all'italiana.

La prima notazione è in punto di diritto. Durante questi mesi di discussione parlamentare sulla legge 145/2002 si è spesso parlato di ampliamento della platea degli incarichi soggetti al cosiddetto *spoils system* all'italiana, ossia alla cessazione di taluni incarichi dirigenziali in corrispondenza con la formazione di un nuovo Governo.

E' appena il caso, qui, di rilevare che così non è. Tanto in base alla normativa introdotta nel 1998 che oggi in base alla nuova legge, sono soggetti a cessazione in corrispondenza con la formazione di un nuovo Governo soltanto gli incarichi apicali di Segretario generale, Capo dipartimento e altre strutture articolate, al proprio interno, in uffici dirigenziali generali. Non sono soggetti a cessazione, cioè, gli ordinari incarichi di livello dirigenziale generale.

Ciò che, rispetto alla disciplina precedente, è oggi mutato è il meccanismo della cessazione. Fino ad oggi, gli incarichi di vertice presso i ministeri potevano essere revocati, entro novanta giorni dal voto sulla fiducia al governo, con un atto espresso del ministro. Il nuovo comma 8 dell'art. 19 del d.lgs. 165 prevede invece, sempre al novantesimo giorno dalla fiducia al governo, la cessazione automatica – ossia *ope legis* e senza necessità di atti o motivazioni particolari - di tutti gli incarichi in questione, salva naturalmente la possibilità di conferma. Non vi è dubbio che questo meccanismo sia, nella sua meccanicità, più snello e diretto. D'altra parte, non si tratta di una novità: è stato semplicemente esteso, a tutti i ministeri, il sistema da 15 anni già vigente (in base all'art. 18 della legge n. 400/1988) presso la Presidenza del Consiglio.

Tutt'altra norma – che, però, non riguarda i dirigenti statali, ma gli organi di vertice (presidenti) e i componenti dei consigli di amministrazione e di altri organi "politici" degli enti pubblici – è quella dell'art. 6 della legge 145/2002. Il legislatore ha previsto che le nomine a tali cariche effettuate dal governo o dai ministri nell'ultimo periodo della legislatura (nei sei mesi antecedenti alla scadenza naturale o nel mese antecedente allo scioglimento anticipato) possano essere confermate, revocate, modificate o rinnovate dal nuovo governo entro i sei mesi successivi al voto di fiducia, decorsi i quali esse si intendono confermate fino alla naturale scadenza. Come è intuitivo, il fine della norma non è di "precarizzare" i titolari degli organi di vertice degli enti pubblici, giacché, se questa fosse stata l'intenzione, non avrebbe avuto senso limitarsi ai soli soggetti nominati nello scorcio finale della legislatura precedente. Si tratta, piuttosto, di una clausola di garanzia contro il rischio di nomine "di comodo" eventualmente effettuate, in fine legislatura, ad opera di un esecutivo in scadenza.

La seconda notazione sullo *spoils system* all'italiana è in punto di merito. Un dibattito molto acceso è stato provocato, in questi mesi, dalla previsione – nell'art. 3, comma 7, della legge n. 145/2002 – di una normativa sulla cessazione automatica "*una tantum*" di tutti gli incarichi dirigenziali di livello generale in essere alla data di entrata in vigore della legge. Qui, soprattutto, i critici della riforma hanno visto una prova della volontà del nuovo governo di "precarizzare" e asservire l'alta burocrazia dello Stato.

Io non voglio misconoscere che questa norma abbia determinato – durante tutti i mesi del dibattito parlamentare sulla legge 145 e, poi, durante i sessanta giorni della sua operatività – un qualche senso di insicurezza e di attesa in diversi dirigenti statali di livello generale. Molti dirigenti di livello generale si sono sentiti in qualche modo sotto valutazione e, soprattutto, esposti ad una decisione di conferma o non conferma per la quale erano previsti obblighi di motivazione (carenza di disponibilità di idonei posti di funzione o mancanza di specifiche qualità professionali per i posti disponibili) attenuati rispetto a quelli previsti dai meccanismi ordinari (mancato raggiungimento degli obiettivi o inosservanza delle direttive imputabile al dirigente).

Dunque, si è trattato di una norma senz'altro delicata e sulla quale è più che legittima e comprensibile una discussione anche intensa. Tuttavia, ciò che appare singolare è la tendenza a dimenticare come questa normativa sullo "azzeramento degli incarichi dirigenziali" sia assolutamente speculare – e anzi, meno drastica – rispetto a quella adottata senza alcun clamore e con discussioni molto meno accese nel 1999, in relazione alla entrata in vigore del ruolo unico della dirigenza statale.

E allora ricordiamo bene. Nel 1999, l'art. 8 del dPR 150 (norma transitoria per il primo inquadramento dei dirigenti dei ministeri nel ruolo unico della dirigenza statale) previde per l'appunto la cessazione di tutti gli incarichi dirigenziali in essere, sia di livello generale che di base. In proposito, così si esprimeva un atto ufficiale del Governo, ossia la prima relazione sull'attuazione della riforma predisposta dall'Ufficio del ruolo unico presso il Dipartimento della Funzione pubblica: <<il legislatore del dPR n. 150/1999 ha, per così dire, azzerato tutti gli incarichi in essere alla data della nuova disciplina, mantenendo in capo ai dirigenti una mera aspettativa di proposta di incarico da parte dell'autorità politica>>[8]. Per parte sua, poi, la circolare del Ministro della Funzione pubblica n. 7 del 5 agosto 1999 precisava che, dopo l'azzeramento, il conferimento degli incarichi ai dirigenti di seconda fascia avrebbe dovuto essere realizzato <<nel rispetto delle risorse e dei criteri predeterminati dall'autorità politica>>.

Quindi, a voler tutto considerare, si può rilevare che, tra lo "azzeramento degli incarichi dirigenziali" del 1999 e quello di oggi vi sono tre fondamentali differenze. La prima è che mentre quello di oggi è stato deciso dal Parlamento nell'esercizio della funzione legislativa e dopo lungo dibattito e discussione nelle aule di Montecitorio e di Palazzo Madama, quello del 1999 fu deciso dal Governo nell'esercizio di un mero potere regolamentare.

La seconda differenza è che mentre oggi l'azzeramento degli incarichi ha riguardato soltanto i circa 440 dirigenti di livello generale dei ministeri (per i dirigenti di base è prevista una semplice eventualità di rotazione con assegnazione di incarico equivalente, esclusa ogni ipotesi di rimozione secca), l'azzeramento del 1999 e le eventuali rimozioni senza nuovo incarico che potevano conseguirne riguardavano allo stesso modo tutti i circa 4500 dirigenti di livello generale e di base dei ministeri.

La terza differenza è che l'azzeramento odierno degli incarichi dirigenziali di livello generale fa seguito – e ne ha dato recentemente atto Sabino Cassese, pur nel quadro di un giudizio complessivo sin dal primo momento fortemente critico sulle norme del periodo 1998-2002 in materia di incarichi dirigenziali – all'azzeramento di ieri, cioè ha un precedente. Forse, il secondo azzeramento di incarichi dirigenziali non ci sarebbe stato senza il primo. E, forse, ci sono ora le condizioni per considerare esaurita una fase di transizione che si è sviluppata in due tempi, parte nel 1999 e parte oggi, e possibile l'avvio di un periodo di maggiore stabilità per le norme in tema di dirigenza pubblica.

[8] Presentata, il 30 giugno 2000, al Presidente del Consiglio e al Ministro della Funzione pubblica e, quindi, inviata al Parlamento.

Ma veniamo alle cifre. Si è detto e scritto, in questi mesi, che la norma sull'azzeramento degli incarichi dirigenziali avrebbe portato all'epurazione di buona parte dei dirigenti statali. Anche su una rivista scientifica come "Il lavoro nelle Pubbliche amministrazioni" uno studioso per solito assai sobrio nei giudizi ha ipotizzato una applicazione della norma sull'azzeramento degli incarichi del 2002 tale da portare ad un *turn over* decuplicato rispetto a quello del 1999 e persino, in estrema ipotesi, moltiplicato per quasi cento volte (sic!).

Ebbene oggi - terminata la fase di applicazione relativa alla dirigenza di livello generale con l'adozione di tutti i provvedimenti di conferma, spostamento ad altro incarico di funzione equivalente, attribuzione di nuovi incarichi e conferimento di incarichi di studio - si può invece constatare che nessuna drammatica epurazione si è verificata e che, in particolare, il numero delle vere e proprie rimozioni – per tali intendendo le revoche di incarico senza attribuzione di un nuovo incarico equivalente sotto il profilo del livello delle funzioni e della retribuzione – è stato appena di 29 fra tutti i ministeri, pari appena al 7% del totale.

Si tratta di una cifra curiosamente simile a quella delle rimozioni di dirigenti generali effettuate nel 1999 in applicazione del primo azzeramento, quando furono rimossi 40 dirigenti. Allora, 29 dei dirigenti "rimossi" furono poi utilizzati con incarichi di studio, mentre 11 rimasero senza alcun incarico a disposizione del ruolo unico; oggi i 29 dirigenti "rimossi" hanno – così come previsto dalla legge - ricevuto un incarico di studio annuale con pieno trattamento economico, che vale a dar loro tempo di trovare con serenità un nuovo posto di funzione.

I dati analitici, ministero per ministero, dell'applicazione della legge 145 sono riportati nelle tabella che segue.

Nel complesso, su 387 incarichi dirigenziali di livello generale:

- in 273 casi (70% circa del totale) vi è stata sostanzialmente conferma in una funzione dirigenziale di pari livello a quella già rivestita; in particolare, si sono avuti 232 rinnovi nella stessa posizione già rivestita e 41 assegnazioni a incarichi di funzione diversi ma equivalenti (o superiori);
- in 85 casi, si sono avute assegnazioni di nuovi incarichi in corrispondenza di posizioni dirigenziali precedentemente non coperte o rimaste scoperte;
- in 29 casi (7% circa del totale), infine, si è avuta la rimozione con assegnazione di un incarico di studio e con corresponsione, per un anno, di un trattamento economico equivalente a quello già percepito.

Si tratta – anche nell'insieme – di dati assolutamente omogenei con quelli dell'ultimo periodo della passata legislatura, quando tra il gennaio 2000 e il 31 maggio 2001 furono conferiti 262 incarichi dirigenziali di livello generale (ben 97 nei primi cinque mesi del 2001, cioè alla vigilia delle elezioni!).

Ministero	Nuovo incarico	Spostamento	Conferma	Incarichi di studio
Beni culturali	5		9	5
Esteri			6	
Lavoro	6	2	5	1
Difesa	1		9	
Politiche agricole	3		5	
Giustizia	4	0	5	
Attività produttive	9	5	5	1
Infrastrutture e Trasporti	7	13	32	2
Economia e Finanze	10	9	52	
Salute	4		10	
Istruzione	15	2	19	13
Ambiente			5	4
Interno			4	
PCM Dipartimenti vari	8	1	29	
PCM	11	9	33	2
Comunicazioni	2		4	1
TOTALE	**85**	**41**	**232**	**29**

3. L'altra faccia della riforma: i poteri di indirizzo politico-amministrativo e il controllo sui risultati.

Mi si consenta, ora, una digressione, per altro soltanto apparente. Oggi, così come negli anni scorsi, l'attenzione e il dibattito tendono a concentrarsi su un aspetto – quello delle modalità di attribuzione delle funzioni ai dirigenti – che è sì importante, ma assai meno di un'altra questione la quale, invece, rappresenta il vero nodo della riforma.

Mi riferisco al tentativo – in atto dal 1993, dalla prima versione del d.lgs. 29! – di dare sistematicità al modo in cui gli organi di governo esercitano il potere di indirizzo politico-amministrativo, al tentativo di guidare per questa via la transizione delle pubbliche amministrazioni verso modalità operative ispirate agli obiettivi e ai risultati, al tentativo di introdurre nelle amministrazioni la cultura della misurazione dei servizi resi e della valutazione.

Circa due anni or sono, in occasione di un convegno presso la Camera dei deputati sul tema "La riforma della dirigenza pubblica: attuazione e problemi applicativi", posi l'accento, nella mia relazione, sul grave ritardo che caratterizzava questa parte della riforma [9]. Sebbene le prime indicazioni normative in materia risalissero al 1993, nulla o assai poco era stato fatto, fino a quel momento, per dare seguito, nella concreta azione degli organi di governo e delle amministrazioni, al sistema delle direttive annuali dei ministri sull'attività amministrativa e sulla gestione, alla introduzione di metodi di monitoraggio e alla elaborazione di standards e parametri di misurazione delle attività e dei servizi amministrativi, alla valutazione delle prestazioni e dei comportamenti organizzativi dei dirigenti. E questo significava stravolgere - ancora una volta come tante altre nei decenni precedenti - il senso di una importante intuizione riformatrice: significava privilegiare, ancora una volta, le norme sullo status del personale (in questo caso, dei dirigenti) rispetto a quelle sul funzionamento e sulla cultura dell'organizzazione.

Ebbene, oggi poco se ne parla e pochi lo notano - perché il lavoro di attuazione sollecita l'attenzione assai meno dell'attività legislativa e perché le tematiche gestionali e organizzative raccolgono poco interesse in un popolo di giuristi - eppure, nel biennio 2001-2002, sono stati compiuti alcuni passi molto importanti per realizzare il vero spirito della riforma del rapporto tra politica e amministrazione e della dirigenza pubblica avviate nel 1993.

Primo passo. Sul finire del 2001, il Presidente del Consiglio ha adottato una importante "direttiva-madre", recante criteri e indicazioni di metodo a tutti i ministri per l'adozione, in avvio del 2002, delle direttive annuali sull'attività amministrativa e sulla gestione dei rispettivi ministeri. Questo atto d'impulso, affiancato da una linea di assistenza tecnica ai ministeri contestualmente avviata dal Dipartimento della Funzione pubblica, ha fatto sì che nel 2002: per la prima volta, pressoché tutti i ministri abbiano adottato già entro marzo la direttiva annuale sulla gestione del proprio dicastero [10]; per la prima volta, pressoché tutte le direttive dei ministri non si siano limitate ad indicazioni generiche ma abbiano individuato concreti obiettivi e priorità e concreti piani di azione da realizzare; per la prima volta, quasi tutte le direttive ministeriali abbiano dettato anche parametri temporali, quantitativi e talora qualitativi per misurare il grado di realizzazione degli obiettivi stabiliti [11].

Secondo passo. Nel gennaio 2002 il Dipartimento della Funzione pubblica, potenziando la linea di assistenza sopra menzionata, ha lanciato un importante programma di assistenza tecnica per le amministrazioni non solo statali, ma anche regionali e locali, concernente la introduzione e attuazione di sistemi di programmazione, pianificazione, bilancio e controllo. Si tratta delle metodologie e delle tecniche necessarie ad accompagnare una reale e progressiva transizione delle amministrazioni dalla cultura della mera regolarità procedurale alla cultura degli obiettivi e dei

[9] *La nuova disciplina della dirigenza pubblica alla prova dei fatti: una attuazione strabica*, pubblicata in "Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni", 2001, 103 ss. Paradossalmente, ma non troppo, tale ritardo si manifestava soprattutto nei ministeri, mentre ben più avanzate – sebbene assolutamente non uniformi - apparivano le esperienze a livello di enti locali e in alcune regioni.

[10] Cioè, in ritardo di un paio di mesi sul termine legale di "dieci giorni dopo la pubblicazione della legge di bilancio", ma in largo anticipo sulla prassi degli anni precedenti, che aveva mostrato anche direttive annuali sulla gestione adottate alla fine dell'anno di riferimento.

[11] Una direttiva-madre era stata adottata, a fine 2000, anche dal precedente Capo del governo, ma non aveva avuto pressoché alcun seguito concreto ad opera dei singoli ministri.

risultati. Questo programma, denominato "*Governance*", è stato finanziato con circa 20 milioni di Euro nel biennio 2001-2002, è in fase di attuazione (anche sulla base di appositi protocolli con Conferenza dei presidenti regionali, Anci, Upi e Uncem) e, alla luce dei primi risultati, sarà ulteriormente focalizzato e, se necessario, rifinanziato per il prossimo biennio. Credo che si tratti di un esempio importante di riforme non soltanto scritte sulle Gazzette Ufficiali, ma attuate (o che si cerca di attuare).

Terzo passo. Già nella primavera del 2002 si è cominciato a pensare agli ulteriori progressi da realizzare nei ministeri in materia di programmazione degli obiettivi e di valutazione dei risultati. Per cominciare, si è avviato – d'intesa tra il Comitato tecnico-scientifico sulla valutazione ed il controllo strategico della Presidenza del Consiglio e il Dipartimento della Funzione pubblica – un audit sulle direttive emanate dai ministri sull'attività amministrativa e sulla gestione dei rispettivi dicasteri nel 2002. Questo audit ha evidenziato i miglioramenti intervenuti in materia di cui ho detto sopra, ma ha anche consentito di mettere a fuoco i non pochi punti deboli ancora esistenti e gli interventi correttivi necessari. Delle sue osservazioni – concernenti, ad esempio, il grado e le modalità di coinvolgimento dei dirigenti nella elaborazione della direttiva annuale del ministro, la composizione e l'organizzazione dei servizi di controllo interno, la tipologia degli standards e dei parametri di misurazione dei risultati, il grado di attenzione per politiche trasversali come quelle sulla digitalizzazione o sul contenimento dei costi – si è fatto tesoro nella elaborazione dello schema di "direttiva-madre" per il 2003, trasmesso in questi giorni al Presidente del Consiglio.

Quarto passo. Nel 2001-2002 hanno finalmente cominciato ad operare, in alcune amministrazioni, sistemi pilota per il controllo di gestione, per la valutazione dei dirigenti e per la corresponsione ai dirigenti della retribuzione di risultato: uno dei punti di maggior ritardo nella attuazione della legislazione degli anni passati, come anche la Corte dei conti ha più volte e ancora di recente denunciato. Credo che un esempio di particolare interesse sia proprio quello offerto dalla Presidenza del Consiglio. Qui, portando a termine e perfezionando un lavoro di progettazione meritoriamente avviato nel 1999 dall'allora Segretario generale De Ioanna, è stato implementato, nel 2001, un importante sistema per il monitoraggio costante della gestione e dei flussi di spesa. E qui, da questo anno 2002, è sperimentalmente applicato uno dei primi sistemi in ambito ministeriale per la valutazione annuale delle prestazioni e dei comportamenti organizzativi dei dirigenti ai fini della erogazione della quota di retribuzione legata ai risultati.

Credo che queste azioni molto concrete intraprese, negli ultimi diciotto mesi, per attuare lo spirito più vero del *new public management* italiano, siano molto importanti anche per sdrammatizzare e dare razionalità alla dibattito sugli incarichi e sullo status dei dirigenti pubblici.

Infatti, se fino ad oggi la "questione dirigenza" è stata ricostruita e discussa soprattutto alla luce di una contrapposizione tra stabilità e precarietà, tra neutralità e politicizzazione, tra garanzie di status e asservimento, ciò è anche dovuto al grave ritardo nella messa in opera dei sistemi di programmazione degli obiettivi, di misurazione dei risultati e di valutazione tecnica della gestione che la legislazione aveva previsto sin dal 1993. Sono questi sistemi la premessa e la condizione indispensabile per scelte in materia di incarichi dirigenziali compiute (dagli organi di governo e dai dirigenti sopraordinati) e vissute (dai dirigenti interessati) come razionali e motivate.

Quindi, nel valutare il senso della legge 145 del 2002 e nell'interpretarne le finalità, occorre guardare sì al testo della legge, ma anche al contesto delle politiche pubbliche e delle azioni amministrative intraprese da questo Governo per l'attuazione del nuovo modello ispirato alla distinzione tra indirizzo e gestione, alla gestione per obiettivi e alla verifica dei risultati. Politiche che tendono a realizzare davvero – in modo concreto, operativo e organico come non mai in questi dieci anni – gli obiettivi di modernizzazione della pubblica amministrazione italiana propri del d.lgs. 29/1993.

4. Conclusioni.

Per concludere, due spunti di riflessione.

Il primo è che nel nostro dibattito giuridico e sociologico-organizzativo sulla riforma della dirigenza dovremmo tenere sempre orientato lo sguardo anche a ciò che succede oltre i nostri

confini, a partire dagli altri Paesi europei. La ricerca di un accettabile equilibrio tra garanzie di status e flessibilità nella gestione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni è problema diffuso, anzi comune a tutti, e proprio per questo il relativo dibattito dovrebbe essere condotto nel modo più pacato e meno ideologico possibile.

Proprio lunedì scorso, a Montecitorio, in un seminario del Consiglio d'Europa sulle riforme amministrative in Europa, lo svizzero Frey, autore di un rapporto sulla convergenza delle politiche di gestione delle risorse umane nei Paesi Ocse [12], ha osservato come dappertutto il *new public management* – ossia la introduzione di logiche di gestione manageriale e per obiettivi nelle pubbliche amministrazioni – ha portato con sé la almeno parziale rottura dei tradizionali sistemi di statuto e di garanzia dei pubblici dipendenti e, in particolare, dei dirigenti. Un po' ovunque, managerialità e orientamento della gestione ai risultati hanno comportato l'attribuzione, agli organi di governo, di maggiore flessibilità nella scelta dei dirigenti. E il caso emblematico non è quello del Regno Unito (ove pure il new public management ha avuto sino ad ora la sua più profonda applicazione), bensì quello della Francia: paese di grandi e solide tradizioni di garanzie statutarie per i dipendenti pubblici che, però, per quanto riguarda gli alti dirigenti, conosce forme di flessibilità ben più intense di quelle che noi stiamo sperimentando.

Il secondo spunto di riflessione riguarda il rapporto tra riforma amministrativa e riforma istituzionale. Non vi è dubbio che l'applicazione dei principi del *new public management* - e, quindi, lo sforzo di ricondurre la responsabilità dei dirigenti pubblici ai risultati conseguiti nell'attuazione delle politiche pubbliche e nella gestione – risente fortemente del modo in cui funziona il sistema istituzionale e, in particolare, del buono o cattivo funzionamento del meccanismo della responsabilità politica.

Là dove i cittadini/utenti sono effettivamente in grado – grazie ad un sistema istituzionale efficiente e ben congegnato - di far valere la responsabilità politica dei propri governanti, là l'efficienza e l'efficacia dell'amministrazione e la bontà dei servizi che essa eroga assurgono al rango di obiettivo politico e, di conseguenza, anche la scelta dei dirigenti da parte degli organi di governo tende ad essere ispirata da valutazioni effettive di merito e di competenza. Viceversa, quando il sistema istituzionale è carente e il meccanismo democratico della responsabilità politica tende ad incepparsi, quando il successo del governo (nazionale, regionale o locale che sia) non dipende o non risente del livello dei servizi resi alla collettività tramite l'amministrazione, lì c'è il rischio che la scelta dei dirigenti sia effettuata, dagli organi di governo, sulla base non dei criteri della competenza e delle capacità, ma in base ad altri criteri, ivi inclusa la mera affinità politica.

Ecco, perciò, che le discussioni sulla riforma amministrativa rischiano di avere una prospettiva limitata se non raccordate con il quadro istituzionale di sfondo. Altrimenti detto - e per restare al nostro argomento odierno – non esiste un unico, ideale e astratto punto di equilibrio fra garanzie statutarie e flessibilità della dirigenza pubblica. Esiste, invece, una gamma di equilibri possibili. E la scelta del modello di dirigenza pubblica da adottare in concreto – più pubblicistico e statutariamente garantito, ovvero più privatistico, manageriale e flessibile – non può non tener conto del sistema istituzionale e politico concretamente operante nel momento dato: ieri basato su un sistema elettorale proporzionale e su meccanismi fluidi di composizione delle maggioranze parlamentari e degli schieramenti di opposizione; oggi fondato su un sistema elettorale maggioritario, tendente al bipolarismo e con una più forte distinzione tra maggioranza e opposizione.

[12] Cfr. Claude Frey, *L'evolution des Fonctions Publiques en Europe*, dattiloscritto. Il rapporto è stato predisposto nell'ambito della Sottocommissione per le questioni di bilancio, costituita in seno alla Commissione per le questioni economiche e lo sviluppo dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

IPOTESI PER UNA RIDEFINIZIONE DEL RUOLO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. UNO SGUARDO AI SISTEMI AMMINISTRATIVI DEI PAESI OCCIDENTALI.

di Rosario Scalia *

1. Una premessa al tema

Dalla fine degli anni ’80, nella maggior parte dei Paesi che si qualificano ad economia avanzata, è stato possibile cogliere alcune tendenze che, pur apparendo tendenzialmente contraddittorie, hanno portato dopo un certo tempo – quello necessario – alla (ri)definizione del ruolo che deve avere lo Stato-Nazione.

L’influenza dello Stato sulla vita dei cittadini, oltre che su quella delle imprese, si è certamente attenuata in quanto esso si è trovato chiuso, da una parte, tra una economia mondiale liberalizzata e sempre più privatizzata e, dall’altra, si sono realizzate forme di decentramento di una buona parte delle sue funzioni tradizionali sul territorio.

Questi movimenti ideologico-culturali che riducono la capacità d’iniziativa e, quindi, d’intervento dello Stato, sono particolarmente evidenti nell’Europa occidentale dove l’appartenenza all’Unione Europea ha, in una certa quale misura, ancora limitato l’autonomia decisionale degli Stati di cui essi sono membri.

Naturalmente non bisogna sopravvalutare il fenomeno che è stato indicato dagli studiosi dei pubblici poteri come “il rinculo della P.A.”: è opportuno, piuttosto, fare un’analisi che ne faccia comprendere il suo riadeguamento nel contesto politico di livello europeo e anche in quello propriamente nazionale.

Questo processo racchiude una situazione che può sembrare paradossale: a livello nazionale, la generalizzata erosione della capacità decisionale s’accompagna a un rafforzamento dell’Esecutivo centrale.

C’è una diffusa concordanza d’opinione nel dire che, negli ultimi trenta o quaranta anni, si è assistito a un rafforzamento progressivo del “nocciolo” politico costituito dal Governo nazionale nei Paesi industriali più sviluppati e che nel seno stesso di questo “nocciolo” il potere è risultato concentrato sul responsabile dell’Esecutivo – il Presidente della Repubblica/il Capo del Governo – o in ambedue…

Quest’ultimo fenomeno, la rilevanza di un governo della “*res publica*” centrato sulla figura del Presidente della Repubblica o su quella del Capo del Governo (o Presidente del Consiglio), costituisce la misura ultima di numerosi fattori strutturali e contingenti.

2. L’insieme dei fattori strutturali: un accenno che richiede specifici approfondimenti

Il primo fattore è da rinvenire nella “presidenzializzazione” e nella “personalizzazione” della gestione delle politiche pubbliche che si esplicano in maniera preponderante attraverso gli avvenimenti internazionali e l’attenzione particolare che i media accordano alle personalità che compongono la classe politica dirigente di un Paese.

Le competizioni elettorali rafforzano le attese nei riguardi dei Governi nazionali, che vengono ad essere considerati responsabili della realizzazione delle promesse fatte durante le campagne elettorali.

(*) Rosario Scalia, Consigliere della Corte dei conti, è fondatore dell’Istituto “Max Weber”, associazione *non profit* per lo sviluppo dell’innovazione e della cultura manageriale delle pubbliche istituzioni. Idee e riflessioni sono tratte dallo studio sul tema curato dalla “Revue française d’Administration Publique”, n. 83 del 1997.

C'è da sottolineare, poi, il fatto che i comportamenti dell'elettorato sono mutati. Esso si dimostra, al momento, influenzato dalle identità tradizionali dei partiti, e più sensibile ai "risultati"; di conseguenza è più portato a punire i suoi dirigenti politici in caso di insuccesso.

I mandati elettorali si sono essi stessi modificati per diventare più dettagliati nei loro contenuti e più attenti agli interessi particolari dei differenti gruppi.

Questi due fattori si combinano e accentuano il bisogno di controllo e di coordinamento delle politiche pubbliche che, alla fine, vanno lette con atteggiamento sistemico.

Le esigenze delle politiche pubbliche della sicurezza, della difesa e della diplomazia giocano, in definitiva, un ruolo determinante…

Nei settori suindicati un Governo deve sempre esprimersi con una sola voce, attraverso le parole del suo Capo che determina una linea comune con i ministri incaricati di settore.

Da una certa data, le esigenze di coordinamento sono diventate ancora più forti in questi tre settori perché il loro impatto sulla politica interna è diventato più evidente: i problemi della sicurezza sono stati l'occasione di gravi scandali che hanno evidenziato le anomalie dei servizi di controllo del territorio quando essi sono mal coordinati; l'industria della difesa non serve semplicemente ad alimentare le guerre, molte delle quali sono civili, ma essa crea un gran numero di occupati: oggi, un Capo dell'Esecutivo in visita ufficiale all'estero si trasforma in un rappresentante diplomatico incaricato di promuovere l'industria d'armamento del proprio Paese, quando naturalmente fa parte del sistema industriale nazionale.

Le relazioni diplomatiche sono in gran parte dedicate alla discussione di accordi commerciali internazionali o alla liberalizzazione degli scambi, tutti problemi che producono un impatto diretto sull'economia nazionale, sulla stessa congiuntura economica.

In seno ai blocchi regionali, poi, i problemi di coordinamento delle diverse politiche pubbliche sono particolarmente avvertiti, come è nel caso dell'Unione Europea che sollecita gli Stati membri a un processo continuo di coordinamento riguardo ai problemi che si presentano o politicamente rilevanti o delicati.

In tutti i Paesi dell'Unione Europea sono ben evidenti gli sforzi tendenti a un rafforzamento della funzione del coordinamento.

In Danimarca, per esempio, il Primo Ministro, tradizionalmente debole, ha dovuto rafforzare i suoi servizi per fare fronte alle esigenze di coordinamento politico che gli derivavano dall'Unione Europea.

Una delle questioni che presenta difficoltà è costituita dalla interazione che sussiste tra i diversi settori e, quindi, tra le diverse politiche pubbliche.

Infine, le esigenze di coordinamento in politica interna sono diventate sempre più importanti: la crescita dello Stato ha comportato l'aumento dei budget e ha esteso le responsabilità programmatiche degli uomini politici che di essi sono responsabili.

Tale crescita ha ugualmente contribuito ad accrescere la complessità, la differenziazione organizzativa, la specializzazione funzionale così come l'autonomia, e ha determinato la nascita di organismi organizzati secondo una identità professionale o settoriale funzionanti in maniera autonoma in seno all'apparato statale.

Il coordinamento diventa una preoccupazione costante dopo che sono stati messi in evidenza gli effetti che derivano dall'inefficienza e dall'inefficacia, così come dalla duplicazione, degli interventi pubblici.

La mancanza di coordinamento è sempre mal vista dai responsabili della gestione e dai burocrati che si sforzano continuamente di mettere a punto dei sistemi in grado di risolvere questo problema.

Tutto ciò assume una dimensione particolarmente preoccupante in tempo di guerra o quando viene richiesta alla popolazione una mobilitazione generale; il che pone in evidenza la tendenza, durante questi periodi, a rafforzare il coordinamento intorno ad un "nocciolo" centrale.

La mancanza di coordinamento, poi, è percepita negativamente da chi si occupa di pianificazione razionale e con finalità direzionale.

Non deve, quindi, sorprendere che gli anni sessanta e l'inizio degli anni '70, che corrispondono al periodo d'oro della pianificazione, sono stati l'occasione per creare o, comunque, rafforzare il coordinamento centrale, in modo da pervenire alla coerenza, alla globalizzazione e all'armonizzazione dei processi decisionali.

Durante tale periodo il coordinamento, in quanto attività amministrativa, è stato valutato come una funzione positiva e strategica: piani e programmi-quadro sono stati portati all'attenzione della classe politica.

La crescita dello Stato, i periodi di guerra e gli impegni dei pianificatori si sono combinati per soddisfare le esigenze di coordinamento, assai spesso positivamente, intorno al "nocciolo" centrale.

Tre nuove situazioni sono da considerare maggiormente significative.

La prima di esse è la settorializzazione, accresciuta dal processo di assunzione di una decisione di natura politica, che affievolisce l'azione collegiale del Governo e determina la proliferazione di accordi bilaterali tra i ministri interessati e il Capo dell'Esecutivo.

Nei quindici Stati membri dell'Unione Europea, questa situazione si è accentuata.

In secondo luogo, le restrizioni di bilancio si fanno sentire sempre di più.

L'austerità richiesta alle diverse burocrazie spinge alla definizione delle priorità: la tendenza all'aumento continuo dei livelli dei bilanci, che risultano contraddistinti da improvvisazione nella elaborazione e da inefficacia nei risultati conseguiti, ha ceduto il passo a un forzato "dimagrimento" di essi negli anni '80 e '90.

I programmi di austerità, spesso determinati dall'appartenenza all'Unione Europea, aumentano l'incertezza e le tensioni all'interno dell'apparato dello Stato; al contempo cresce la diffidenza tra i ministri interessati dai tagli apportati al budget.

Ne consegue, dunque, in seno alla gerarchia politico-amministrativa, l'insorgenza di una "situazione di crisi" che fa considerare utile il bisogno di arbitraggio e, al tempo stesso, di imposizione delle decisioni al punto più alto del sistema di governo in modo da trovare una soluzione soddisfacente dei conflitti insorti.

Il terzo elemento di riflessione è costituito dall'evoluzione delle priorità politiche che assegnano uno spazio più ampio a questioni "nuove" quali l'eguaglianza tra i sessi, l'ambiente, la legge e l'ordine pubblico, alcune delle quali richiedono un aumento della spesa pubblica. Esse implicano tutte la presa in considerazione di un numero crescente di interdipendenze (interconnessioni) e, in quanto tali, sono capaci di generare un bisogno sempre più forte di coordinamento.

3. Le funzioni che sono assicurate dal "centro" del Governo

Possiamo verificare come le "équipes" operanti al livello più alto del sistema amministrativo di un Paese, cioè, per fare qualche esempio, al livello della Casa Bianca, o di Matignon o di Palazzo

Chigi, svolgano funzioni differenti dato che la storia di tali istituzioni è frutto dell'evoluzione politico-amministrativa di ciascun Paese.

Tuttavia, vi sono alcune funzioni che potremmo identificare come "comuni" ai sistemi di governo dei diversi Paesi. Di esse si avrà cura di far cenno qui di seguito.

A. La gestione sistemica

Essa comprende il controllo generale e, in generale, l'intervento diretto su ciò che riguarda gli interessi internazionali del Paese attraverso la sorveglianza stretta di tutto ciò che si riferisce alla difesa, alla sicurezza, agli accordi commerciali internazionali (comprese le questioni relative all'Unione Europea), tutti settori che sono sempre più interconnessi e che incidono profondamente sugli affari interni.

Questa gestione sistemica implica una vigilanza attenta sui problemi intergovernativi che presentano aspetti delicati.

Negli Stati federali come lo sono il Canada, l'Australia e la Germania, così come nei Paesi dove le questioni territoriali sono di una certa quale importanza, come in Spagna o nel Regno Unito, la gestione del territorio costituisce una costante preoccupazione della Presidenza del Consiglio.

B. L'assicurazione del "buon governo"

Si tratta di assicurare al pubblico, attraverso lo svolgimento di tale funzione, una immagine di competenza e di coerenza facilitando, al contempo, il funzionamento della "macchina governativa".

Questo comprende un'ampia gamma di attività:

a) la raccolta delle informazioni sulle politiche pubbliche progettate;

b) la predisposizione di consulenze giuridiche e politiche ai ministri incaricati di mettere a punto i progetti di legge;

c) l'organizzazione della circolazione dei documenti governativi;

d) la preparazione e la distribuzione delle direttive del Governo e dei resoconti delle riunioni dei ministri;

e) la tenuta dell'agenda del Primo ministro;

f) la trasmissione delle decisioni governative ai diversi ministri;

g) e, spesso, la vigilanza in ordine all'applicazione pratica e giuridica delle misure quando esse siano state assunte.

Questi aspetti puramente giuridici o tecnici del funzionamento governativo costituiscono, e di molto, la maggior parte del lavoro svolto al "punto più alto" dello Stato (Presidenza del Consiglio, in Italia).

C. La gestione dell'apparato amministrativo dello Stato

I gruppi di lavoro, che sono al "punto più alto" dello Stato, si occupano spesso della gestione del personale e delle nomine (in particolare, dei "vertici").

In effetti, in questi ultimi anni, in diversi Paesi si sono avviati dei programmi radicali di riforma dell'amministrazione pubblica.

D. Il coordinamento delle politiche governative

La caratteristica principale in questo campo è quella di contribuire per tale via ad evitare situazioni critiche.

Questa è una funzione particolarmente importante nei Paesi che, come gli Stati Uniti, non conoscono il metodo della collegialità.

Bisogna, infatti, evitare che le misure assunte dai diversi ministeri siano incoerenti le une rispetto alle altre.

Questo lavoro richiede una adeguata capacità di mediazione e di arbitraggio, soprattutto se le questioni di finanza pubblica presentano una loro importanza, finendo per influenzare le scelte politiche da effettuare.

Sono essenziali, comunque, rapporti stretti, se non amichevoli, con il ministro del tesoro e, in maniera particolare, con la struttura che si occupa della gestione del bilancio.

Il coordinamento che si effettua "al negativo" (secondo la formula "sarebbe opportuno non fare così…") implica, poi, anche una certa attenzione all'armonizzazione delle politiche che costituiscono opzioni ideologiche del governo, o al rispetto dei patti/degli accordi della coalizione quando vi sono più partiti politici coinvolti nella gestione dell'azione di governo.

E. La funzione di consulenza nell'elaborazione delle politiche pubbliche

Uno dei ruoli tradizionali del "punto più alto" dell'Esecutivo è quello di essere sempre impegnato nel "dire la verità al potere".

Bisogna consigliare e mettere in guardia il Capo dell'Esecutivo dagli effetti indesiderabili o potenzialmente pregiudizievoli delle misure che vengono proposte (*rectius,* che si intendono proporre), da parte dei titolari dei Ministeri.

Ad esso si aggiunge un'altra funzione di "coordinamento positivo" che acquista una importanza crescente.

Essa consiste nel proporre alcune politiche, nel definire le priorità che servano a costituire il quadro alla politica governativa, nell'assicurarsi del loro rispetto da parte del resto del governo.

Per fare qualche esempio, Valery Giscard d'Estaing, durante il suo mandato, ha inviato 29 lettere di orientamento dell'Eliseo al Primo ministro, di cui 17 riguardavano dei problemi specifici e 12 affrontavano temi di politica generale.

Per promuovere gli obiettivi strategici del suo governo, Margareth Thatcher mise a punto una "unità di riflessione" sulle politiche il cui ruolo è stato d'importanza fondamentale nella elaborazione delle riforme della funzione pubblica e del sistema sanitario, e che ha giocato una parte essenziale nella politica delle privatizzazioni che essa volle effettuare.

Dei tentativi sporadici sono stati fatti in parecchi Paesi per incoraggiare la riflessione e la pianificazione strategica di lungo termine.

Gli esempi, a tal riguardo, sono numerosi.

Così, in Gran Bretagna, il governo Heath mise in piedi, nel 1970, il *Central Policy Review Staff* per procedere a una riflessione approfondita e di lungo periodo.

Nel gennaio del 1997, il Gabinetto svedese è stato riformato in modo da stimolare la riflessione sulla politica generale di lungo periodo. Questa misura si inscrive in una riforma più ampia, concepita per migliorare la capacità di coordinamento di un sistema che ha già avuto dei buoni successi in questo campo.

Tuttavia, bisogna sottolineare che la storia dei tentativi di pianificazione strategica di lungo periodo non è stata particolarmente felice: Margareth Thatcher ha posto fine all'attività del *Central Policy Review Staff* nel 1983.

Nella Repubblica Federale di Germania, l'ufficio di pianificazione, messo a punto da Kiesinger nel 1966, è stato rapidamente abbandonato prima di essere ripreso sotto Willy Brandt nel 1969 e di avere, poi, un suo sviluppo anche se senza un grande successo.

F. La gestione politica

Questa funzione istituzionale ricomprende la gestione delle relazioni con il Parlamento (questo lavoro richiede un enorme impegno di tempo e di energia nei Paesi come gli Stati Uniti e l'Italia), con il partito di maggioranza o con i partiti della coalizione così come con i gruppi di pressione più importanti.

Nei Paesi scandinavi, ad esempio, le relazioni tra i governi socialdemocratici e i sindacati sono molto frequenti ed essi necessitano di un colloquio permanente.

Una parte considerevole della gestione politica consiste nell' "ascoltare" l'opinione pubblica (specialmente ricorrendo a sondaggi d'opinione) e nel mantenere contatti costanti con i media.

4. Le questioni alle quali dover assicurare una risposta intelligente

Come occuparsi delle diverse politiche pubbliche conservando la capacità di prevenire i rischi che esse generano?

Come mantenere delle buone relazioni con l'amministrazione (per tutelare gli interessi di carriera degli operatori e garantire l'efficacia della messa in opera delle diverse politiche pubbliche) senza diventare troppo accomodante e, dunque, incapace di combattere le resistenze?

Come aumentare gli organici per rispondere ai bisogni senza trasformare l'istituzione in un campo dove gli interessi contrapposti (del Ministro del tesoro e degli "altri" Ministri) entrano in conflitto fra loro?

Come perseguire una strategia d'intervento in modo da convogliare le informazioni e coordinare la politica governativa (e prevenire il rischio di scandali) senza provocare l'ostilità e la resistenza dei ministri e dei loro consiglieri la cui collaborazione è essenziale per l'esercizio della funzione di coordinamento?

A queste domande occorre, sicuramente, fornire delle risposte intelligenti ove si tenga, tra l'altro, conto dello scenario in cui esse sono poste: da un lato, il consolidamento dello Stato weberiano fondato sulla professionalità, la gerarchia, il rispetto delle procedure, il ruolo crescente del diritto, nello stesso tempo in cui si avvia lo sviluppo di una logica delle decisioni fondata sul perseguimento di risultati; dall'altro lato, gli impegni di uno Stato democratico sotto pressione che si fonda sulla responsabilità, sulla sana gestione delle risorse e sulla trasparenza dei processi decisionali.

LA STRUTTURA DEL “PUNTO PIÙ ALTO” DELL’ESECUTIVO NAZIONALE: ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE, FUNZIONI. UN QUADRO D’INSIEME.

*di Salvatore Vasta**

Nel rileggere le vicende che hanno toccato lo sviluppo organizzativo, in altri Paesi, di strutture come la Presidenza del Consiglio nel nostro Paese, è possibile cogliere alcuni elementi comuni, così come alcune differenze.

Gli elementi comuni sono dati dallo “status” speciale, cioè differente rispetto al resto del sistema amministrativo centrale (Ministeri), di cui è normativamente dotato il “punto più alto” dell’Esecutivo; e, naturalmente, del prestigio che si è sempre più accresciuto nel tempo.

Nonostante che la maggior parte di questi apparati siano stati creati prima della seconda guerra mondiale (con l’eccezione della Svezia, dove il posto di Primo Ministro è stato creato solo nel 1966), un buon numero di essi sono rimasti nell’ombra fino agli anni ’70.

Basta ricordare come, nel 1930, il personale della Casa Bianca, ai tempi di Herbert Hoover, comprendeva tre segretarie private, uno stenografo e un pugno d’impiegati.

La Casa Bianca ha conosciuto un certo sviluppo ai tempi di Roosevelt dopo la sua vittoria nel 1932, ma si deve aspettare il 1939 e la legge di riorganizzazione perché si metta a punto l’Ufficio esecutivo del Presidente.

Sessanta anni più tardi, il fabbisogno di personale della Presidenza degli U.S.A. si è consolidato nell’equivalente della popolazione di un Comune medio italiano.

In Svezia, i servizi del Primo Ministro comprendevano, al momento della loro creazione nel 1966, una segretaria a tempo parziale e un maggiordomo; nel 1969, gli impiegati erano una decina. E’ successo che, negli anni ’70, il personale è cresciuto improvvisamente, e senza alcuna soluzione di continuità.

In Italia, gli effettivi del “cuore” dell’Esecutivo nazionale sono passati da 300 persone nel 1963, a 800 nel 1980 e a 4.000 nel 1997 (di cui 1.450 direttamente al servizio del Presidente del Consiglio).

Si osserva, riguardo agli altri Paesi, lo stesso fenomeno: il fabbisogno di personale cresce anche se non con lo stesso tasso di accelerazione numerica.

La stessa tendenza si ritrova al livello di tali strutture.

Dappertutto, queste si organizzano per fare fronte alle esigenze della gestione politica, del coordinamento delle politiche pubbliche, dei rapporti con i media.

La crescita e l’istituzionalizzazione sono stati accompagnati da una politicizzazione crescente dell’amministrazione anche se tale processo si è prodotto in momenti differenti secondo la storia amministrativa di ciascun Paese: relativamente presto negli Stati Uniti e in Francia, relativamente tardi nel Regno Unito e in Danimarca dove le prime nomine politiche hanno formato oggetto di dibattito politico.

Questo fenomeno assume delle dimensioni diverse: si realizza sia attraverso il reclutamento di responsabili del partito o di gruppi d’interesse (che producono la c.d. “ibridazione del personale”), sia attraverso la nomina dei funzionari in funzione della loro affiliazione politica; sotto un diverso profilo, esso prende la forma di una accentuazione della subordinazione dei funzionari, che erano in principio neutrali, alle politiche proprie del partito (o della coalizione) al governo.

---

* Salvatore Vasta è esperto di gestione delle pubbliche istituzioni e, in particolare, di temi attinenti alla formazione delle risorse umane.

Ci si trova di fronte, quindi, alla combinazione di diversi aspetti.

La crescita, la istituzionalizzazione, la politicizzazione e l'ibridazione sono le caratteristiche ricorrenti ormai dell'apparato amministrativo che costituisce il "cuore" dell'Esecutivo.

Tuttavia, tali caratteristiche nascondono l'esistenza di differenziazioni nazionali persistenti e profonde.

Esse appaiono a diversi livelli (la struttura, la grandezza, la composizione, l'organizzazione e la cultura), e sono il risultato del fatto che diverse sono le funzioni che vengono svolte dalla struttura all'esame.

1. La struttura

Le differenze che si riscontrano nell'analizzare il "punto più alto" dell'Esecutivo nazionale meritano, in effetti, di essere evidenziate.

In alcuni Paesi (Australia o Spagna, per esempio) l'amministrazione del "punto più alto" è individuabile nel contesto di un ministero distinto dagli altri; ed esso recluta una quota rilevante del suo personale, talvolta a tempo indeterminato.

Al contrario, in Paesi come il Canada, il Regno Unito l'amministrazione del "punto più alto" si ripartisce tra coloro che sono al servizio del Primo Ministro e coloro che lavorano per il governo (anche se la separazione è più teorica che reale); in Francia, i dipendenti dell'Eliseo e di Matignon sono del tutto distinti tra loro, e anche rivali.

Tutto ciò non si riscontra in Paesi come gli Stati Uniti o la Germania.

Ma ancor di più, la Casa Bianca, Matignon e l'ufficio del Primo Ministro giapponese costituiscono degli "imperi tentacolari"; essi, infatti, raggruppano un grande numero di agenzie, alcune delle quali godono di una sostanziale autonomia.

Questo ci porta ad introdurre il tema della "grandezza" che il "punto più alto" dell'Amministrazione statale può assumere.

I Paesi dotati di effettivi consistenti sono gli Stati Uniti (quasi 2.000 dipendenti sono impiegati nei servizi dedicati all'ufficio della Presidenza); in Francia, a Matignon, vi sono 5.000 funzionari.

In altri Paesi, i servizi presentano una grandezza di medie dimensioni: in Canada, ad esempio, 85 persone lavorano nell'ufficio del Primo Ministro, mentre altre 600 nell'ufficio del consiglio privato.

Mentre in Germania vi sono 433 impiegati al servizio diretto del Cancelliere, il Primo Ministro britannico può contare sui servizi di poco più di 100 persone al n. 10 di Downing Street, mentre un altro centinaio lavora nel Segretariato di Gabinetto.

2. Il reclutamento del personale si dimostra diversificato

Affrontando lo studio della tipologia di personale che lavora nel "punto più alto" dell'Esecutivo nazionale, è possibile in questo caso individuare differenze anche rilevanti.

L'Esecutivo centrale ha, in genere, bisogno di ricorrere a tre tipologie di collaboratori: i generalisti, gli specialisti e i politici.

Quasi tutti i Paesi utilizzano sia funzionari di professione sia operatori che provengono dall'esterno. In ogni caso, le combinazioni variano all'infinito.

Un certo quale numero di impiegati è scelto, esclusivamente o in maggioranza, in seno agli operatori di professione appartenenti alla funzione pubblica: ad esempio, i servizi dei Primi Ministri danese e britannico, oppure l'ufficio del Cancelliere tedesco che conta solo dieci nomine politiche su un totale di 430 impiegati.

All'altro estremo, i gruppi che supportano i Primi Ministri francese, canadese e svedese sono, dopo gli anni '90, essenzialmente politici, comportando ogni cambiamento di governo anche un cambiamento radicale del personale di supporto.

Esiste, poi, una profonda differenza tra le diverse Nazioni circa i centri di responsabilità ricopribili da amministratori generalisti, da politici e da tecnici.

I posti più elevati, sia negli Stati Uniti che in Germania e in Svezia, sono ricopribili con personalità dei partiti politici, quando, invece, gli stessi posti sono occupati da funzionari nei Paesi come il Regno Unito.

Inoltre, ed è questa una differenza significativa, alcune amministrazioni (ad esempio, in Francia, in Italia e in Spagna) ricorrono deliberatamente ai membri dei grandi corpi generalisti o tecnici, le cui competenze facilitano il coordinamento interministeriale.

Tali utilizzi sono sconosciuti nella maggior parte degli altri Paesi, benché la presenza frequente di almeno un rappresentante del Ministero delle finanze (o dell'economia) al "punto più alto" dell'Esecutivo compensi sia pure in parte questa differenziazione.

Infine, ultimo punto, alcune amministrazioni procedono al reclutamento diretto come in Spagna o in Australia, mentre altre reclutano le risorse necessarie tra i funzionari dei Ministeri su base temporanea (generalmente da 2 a 3 anni).

3. L'organizzazione e il funzionamento interno

Delle differenziazioni si possono avere ugualmente nell'organizzazione e nelle modalità del funzionamento interno.

In alcuni casi, le modalità di funzionamento sono rigide e di tipo gerarchico, mentre in altre il lavoro si presenta espresso in modo informale e collegiale.

Alcune permettono l'azione e l'intervento del "punto più alto" in tutti i settori del processo decisionale, altre non lo rendono possibile che in maniera sporadica in alcuni campi predefiniti (politicamente delicati o sensibili sotto il piano finanziario e di bilancio).

In altri casi, infine, il "punto più alto" si limita a intervenire sulla gestione delle politiche pubbliche *ex-post* e consente, quindi, una ampia autonomia a ciascun Ministero.

Alla stessa maniera, le modalità decisionali differiscono largamente da un Paese all'altro poiché esse possono essere di stampo autoritario o accomodante, politicizzato o tecnocratico.

Bisogna insistere, tuttavia, sul fatto che l'organizzazione e lo stile del processo decisionale risultano sostanzialmente influenzati dalle inclinazioni personali del Capo dell'Esecutivo oltre che dalla cultura politica di cui egli è portatore.

DOCUMENTI

LEGGE 6 luglio 2002, n. 137

Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici

(*pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'8 luglio 2002)*

Legge 6 luglio 2002, n. 137

Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici

Art. 1.
(Deleghe di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi già emanati, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'articolo 2 della presente legge.
2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai princípi e criteri direttivi indicati negli articoli 12, 14, 17 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Commissione di cui all'articolo 5 della citata legge n. 59 del 1997, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
4. Al comma 6 dell'articolo 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora ricorrano specifiche e motivate esigenze, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, può, con proprio decreto, differire o gradualizzare temporalmente singoli adempimenti od atti, relativi ai procedimenti di riorganizzazione dei Ministeri".

Art. 2.
(Procedure per la trasformazione e la soppressione di enti pubblici).

1. All'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: "legge 23 agosto 1988, n. 400," le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi";
   b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
   "2-bis. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze può avvalersi della struttura interdisciplinare prevista dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300".

Art. 3.
(Disposizioni transitorie per gli uffici di diretta collaborazione).

1. Sino all'adeguamento dei regolamenti emanati ai sensi degli articoli 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle disposizioni introdotte dall'articolo 1 della legge 26 marzo 2001, n. 81, ai vice Ministri è riservato un contingente di personale fino al triplo di quello previsto per le segreterie dei sottosegretari di Stato. Tale contingente, per la parte eccedente quello spettante ai sottosegretari di Stato, si intende compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione stabilito per ciascun Ministro.
2. Nell'ambito del contingente di personale riservato ai vice Ministri ai sensi del comma 1, il vice Ministro può nominare un capo della segreteria, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica, un addetto stampa nonché, ove necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari internazionali. Nell'ambito del medesimo contingente il vice Ministro, d'intesa con il Ministro, nomina un responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli uffici di diretta collaborazione inerenti le funzioni delegate e un responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 4.

(Modifica all'articolo 60 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di ineleggibilità).

1. All'articolo 60, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il numero 1) è sostituito dal seguente:
   "1) il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori;".

Art. 5.

(Delega per l'aggiornamento dell'organizzazione delle strutture e dei comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa in seguito all'istituzione del servizio militare volontario).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi dei decreti legislativi 16 luglio 1997, n. 264, 16 luglio 1997, n. 265, 28 novembre 1997, n. 459, e 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, anche al fine di adeguarne le previsioni alle riduzioni organiche previste dalla legge 14 novembre 2000, n. 331, e dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1 il Governo riorganizza, anche mediante soppressione, accorpamento, razionalizzazione ovvero ridefinizione dei compiti anche in chiave interforze, le strutture e i comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa, adeguandone l'assetto alla riconfigurazione delle Forze armate, favorendo l'ottimizzazione delle risorse ed assicurando, altresí, il rispetto di quanto previsto dalla legge 18 febbraio 1997, n. 25.
3. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, al fine di acquisire il parere delle competenti Commissioni permanenti, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.
4. Il Governo è altresí autorizzato, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, le modifiche necessarie al fine di adeguarlo a quanto previsto dal presente articolo.

Art. 6.

(Delega per il riordino di emolumenti di natura assistenziale).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni, uno o più decreti legislativi, ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 novembre 2000, n. 328, secondo le procedure, i princípi e i criteri direttivi contenuti nel citato articolo, nonché, ai fini della definizione e classificazione degli emolumenti riservati a soggetti affetti da minorazioni visive, secondo i parametri per la classificazione delle minorazioni visive di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 138.

Art. 7.

(Delega per la riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi già emanati, ai sensi dell'articolo 21, comma 15, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, attenendosi ai princípi e criteri direttivi contenuti nel citato comma 15.

Art. 8.
(Fondo di perequazione).

1. Il segretariato generale della giustizia amministrativa gestisce il fondo perequativo e previdenziale previsto dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1993, n. 418, in conformità ai criteri fissati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. Il fondo è alimentato dagli emolumenti indicati dal citato articolo 8, nonché dalle somme dovute a titolo di compenso per lo svolgimento di incarichi conferiti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.
2. I soggetti tenuti al pagamento degli importi di cui al comma 1 versano quanto dovuto, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, alla competente struttura del segretariato generale della giustizia amministrativa, secondo le modalità definite dal regolamento di contabilità adottato dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.
3. Il segretariato generale della giustizia amministrativa, sulla base dei criteri predeterminati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, corrisponde a ciascun magistrato che ha svolto uno degli incarichi di cui al comma 1, una somma compresa tra il 50 per cento e l'80 per cento dell'importo versato al fondo, quale compenso per il predetto incarico, nonché l'intera somma versata al fondo a titolo di rimborso spese.
4. La residua consistenza del fondo è periodicamente ripartita fra i magistrati amministrativi, secondo le modalità e i criteri definiti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, eventualmente anche per finalità di carattere assistenziale e previdenziale.
5. Le somme di cui ai commi 3 e 4 sono soggette al trattamento fiscale e previdenziale previsto per le retribuzioni dei magistrati amministrativi.

Art. 9.
(Delega per l'emanazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato istituzionale di cui all'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, riunendole e coordinandole fra loro e con le norme della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

Art. 10.
(Delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore).

1. Ferma restando la delega di cui all'articolo 1, per quanto concerne il Ministero per i beni e le attività culturali il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e, limitatamente alla lettera *a)*, la codificazione delle disposizioni legislative in materia di:
   a) beni culturali e ambientali;
   b) cinematografia;
   c) teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo;
   d) sport;
   e) proprietà letteraria e diritto d'autore.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, si attengono ai seguenti princípi e criteri direttivi:
   a) adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione;
   b) adeguamento alla normativa comunitaria e agli accordi internazionali;
   c) miglioramento dell'efficacia degli interventi concernenti i beni e le attività culturali, anche allo scopo di conseguire l'ottimizzazione delle risorse assegnate e l'incremento delle entrate; chiara indicazione delle politiche pubbliche di settore, anche ai fini di una

significativa e trasparente impostazione del bilancio; snellimento e abbreviazione dei procedimenti; adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche;

d) quanto alla materia di cui alla lettera *a)* del comma 1: aggiornare gli strumenti di individuazione, conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali, anche attraverso la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati, senza determinare ulteriori restrizioni alla proprietà privata, né l'abrogazione degli strumenti attuali e, comunque, conformandosi al puntuale rispetto degli accordi internazionali, soprattutto in materia di circolazione dei beni culturali; riorganizzare i servizi offerti anche attraverso la concessione a soggetti diversi dallo Stato mediante la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati, in linea con le disposizioni di cui alla lettera *b-bis*) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni; adeguare la disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali, modificando le soglie per il ricorso alle diverse procedure di individuazione del contraente in maniera da consentire anche la partecipazione di imprese artigiane di comprovata specializzazione ed esperienza, ridefinendo i livelli di progettazione necessari per l'affidamento dei lavori, definendo i criteri di aggiudicazione e prevedendo la possibilità di varianti oltre i limiti percentuali ordinariamente previsti, in relazione alle caratteristiche oggettive e alle esigenze di tutela e conservazione dei beni; ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi consultivi che intervengono nelle procedure per la concessione di contributi e agevolazioni in favore di enti ed istituti culturali, al fine di una precisa definizione delle responsabilità degli organi tecnici, secondo princípi di separazione fra amministrazione e politica e con particolare attenzione ai profili di incompatibilità; individuare forme di collaborazione, in sede procedimentale, tra le amministrazioni per i beni e le attività culturali e della difesa, per la realizzazione di opere destinate alla difesa militare;

e) quanto alle materie di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1: razionalizzare gli organismi consultivi e le relative funzioni, anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero e dei componenti; snellire le procedure di liquidazione dei contributi e ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi che intervengono nelle procedure di individuazione dei soggetti legittimati a ricevere contributi e di quantificazione degli stessi; adeguare l'assetto organizzativo degli organismi e degli enti di settore; rivedere il sistema dei controlli sull'impiego delle risorse assegnate e sugli effetti prodotti dagli interventi;

f) quanto alla materia di cui alla lettera *d)* del comma 1: armonizzare la legislazione ai princípi generali a cui si ispirano gli Stati dell'Unione europea in materia di *doping*; riordinare i compiti dell'Istituto per il credito sportivo, assicurando negli organi anche la rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali; garantire strumenti di finanziamento anche a soggetti privati;

g) quanto alla materia di cui alla lettera *e)* del comma 1: riordinare, anche nel rispetto dei princípi e criteri direttivi indicati all'articolo 14, comma 1, lettera *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), il cui statuto dovrà assicurare un'adeguata presenza degli autori, degli editori e degli altri soggetti creativi negli organi dell'ente e la massima trasparenza nella ripartizione dei proventi derivanti dall'esazione dei diritti d'autore tra gli aventi diritto; armonizzare la legislazione relativa alla produzione e diffusione di contenuti digitali e multimediali e di *software* ai princípi generali a cui si ispira l'Unione europea in materia di diritto d'autore e diritti connessi.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 indicano esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previi pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, resi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
4. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi princípi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro due anni dalla data della loro entrata in vigore.

Art. 11.

(Ufficio per l'attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure).

1. Il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure di cui all'articolo 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, è soppresso a decorrere dal 30 giugno 2002. Dalla stessa data è abrogato l'articolo 3 della citata legge n. 50 del 1999.
2. Presso il Dipartimento della funzione pubblica è istituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un ufficio dirigenziale di livello generale, alle dirette dipendenze del Ministro per la funzione pubblica e composto da non più di due servizi, con il compito di coadiuvare il Ministro nell'attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono istituiti non più di due servizi con il compito di provvedere all'applicazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione di cui all'articolo 5 della citata legge n. 50 del 1999, nonché alla predisposizione di sistemi informatici di documentazione giuridica a beneficio delle pubbliche amministrazioni e dei cittadini.
3. A fini di collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Dipartimento della funzione pubblica nelle attività di cui al comma 2, sono nominati diciotto esperti, anche nell'ambito di quelli assegnati al Nucleo per la semplificazione alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli esperti, nominati con le modalità di cui all'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per un periodo non superiore a tre anni, rinnovabile, sono scelti fra soggetti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità nei settori della redazione di testi normativi, dell'analisi economica, della valutazione di impatto delle norme, della analisi costi-benefici, del diritto comunitario, del diritto pubblico comparato, della linguistica, delle scienze e tecniche dell'organizzazione, dell'analisi organizzativa, dell'analisi delle politiche pubbliche. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti sono collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita, anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; se appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali, si provvede secondo le norme dei rispettivi ordinamenti. In ogni caso gli esperti collocati fuori ruolo non possono superare il limite di nove unità. Agli esperti è corrisposto un compenso determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, della citata legge n. 400 del 1988.
4. Con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, sono stabiliti i contingenti di personale della segreteria del soppresso Nucleo e degli esperti di cui al comma 3 da assegnare rispettivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della funzione pubblica.
5. Ai dirigenti ai quali, in conseguenza della riorganizzazione di cui al presente articolo, non sia confermato l'incarico svolto in precedenza, è attribuito altro incarico secondo le disposizioni della contrattazione collettiva. Il personale non dirigenziale di supporto assegnato al soppresso Nucleo per la semplificazione alla data di entrata in vigore della presente legge è mantenuto nella posizione giuridica ivi rivestita ed assegnato agli uffici di cui al comma 2, in relazione ai compiti rispettivamente attribuiti.
6. Gli stanziamenti ed ogni altra risorsa già di competenza del soppresso Nucleo sono attribuiti al Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, che li assegna in conformità delle esigenze per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2; ogni riferimento normativo alle competenze del soppresso Nucleo si intende effettuato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della funzione pubblica, secondo le rispettive competenze di cui al comma 2.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 12.

(Trasferimento di uffici all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici).

1. All'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono trasferiti, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, gli Uffici biblioteca e documentazione già assegnati, ai

sensi dell'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nell'ambito dell'Ufficio per il sistema informativo unico, al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 13.

(Delega per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità tra uomo e donna.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, si attengono ai seguenti princípi e criteri direttivi:
   a) razionalizzare gli organismi titolari di competenze generali in materia di parità e di pari opportunità tra uomo e donna che operano a livello nazionale e le relative funzioni anche mediante accorpamento e riduzione del numero dei componenti;
   b) ricondurre alla Presidenza del Consiglio dei ministri la funzione di coordinamento delle attività svolte da tutti gli organismi titolari di competenze generali in materia di parità e di pari opportunità tra uomo e donna che operano a livello nazionale.

Art. 14.

(Interventi correttivi all'organizzazione del settore della ricerca in agricoltura).

1. Al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4, comma 1, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:
   "*c)* il consiglio dei dipartimenti;";
   b) all'articolo 4, comma 3, secondo periodo, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "sette"; al medesimo comma 3, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: "e uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca";
   c) all'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:
   "4. Il consiglio dei dipartimenti è l'organo di indirizzo e di coordinamento dell'attività scientifica del Consiglio ed elabora il piano triennale e gli aggiornamenti annuali di cui all'articolo 2. Il numero e la natura disciplinare dei dipartimenti e la composizione dell'organo sono determinati con lo statuto di cui all'articolo 7";
   d) all'articolo 14, comma 1, dopo la lettera *b)*, è inserita la seguente:
   "*b*-bis) il consiglio scientifico;";
   e) all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: "scientifica" sono inserite le seguenti: "nelle discipline oggetto delle attività di ricerca degli enti";
   f) all'articolo 14, comma 3, terzo periodo, le parole: "ed un rappresentante della categoria dei sementieri" sono sostituite dalle seguenti: ", un rappresentante per ciascuna delle due associazioni maggiormente rappresentative della categoria dei sementieri e un rappresentante della categoria dei moltiplicatori";
   g) all'articolo 14, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
   "*3*-bis. Il consiglio scientifico è l'organo di indirizzo, di coordinamento e di controllo delle attività di ricerca degli istituti ed è costituito dal presidente e da due membri nominati dal Ministro, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli organi del Consiglio e degli istituti di cui, rispettivamente, all'articolo 4 e agli articoli 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, sono disciolti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Avvertenza: il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

-- Il testo dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 *(Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa)* è il seguente:
"Art. 11. - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;

b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;

c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso.

2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della commissione di cui all'art. 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti principi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;

c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;

d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;

e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;

f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;

g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo:

misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso;
procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato;
infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti;

h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;

i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.

4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riaperto fino al 31 luglio 1997.

6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le parole: "ai dirigenti generali ed equiparati sono soppresse; alla lettera i) le parole: "prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia nazionale e decentrata sono sostituite dalle seguenti: "prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato ; la lettera q) è abrogata; alla lettera t) dopo le parole: "concorsi unici per profilo professionale sono inserite le seguenti: ", da espletarsi a livello regionale,.

7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso".

-- Si riporta il testo dell'art. 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 *(Disposizioni per formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2002)*, come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 28 *(Trasformazione e soppressione di enti pubblici)*. - 1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, incrementarne l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro interessato, individua gli enti pubblici, le amministrazioni, le agenzie e gli altri organismi ai quali non siano affidati compiti di garanzia di diritti di rilevanza costituzionale, finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato o di altri enti pubblici, disponendone la trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto privato, la fusione o l'accorpamento con enti od organismi che svolgono attività analoghe o complementari, ovvero la soppressione e messa in liquidazione, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale.

2. Dalle trasformazioni o soppressioni di cui al comma 1 sono esclusi gli enti, gli istituti, le agenzie e gli altri organismi pubblici che:

a) gestiscono a livello di primario interesse nazionale la previdenza sociale;

b) sono essenziali per le esigenze della difesa o la cui natura pubblica è garanzia per la sicurezza;

c) svolgono funzioni di prevenzione e vigilanza per la salute pubblica.

2-bis. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze può avvalersi della struttura interdisciplinare prevista dall'art. 73, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

3. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo, al comma 5 dell'art. 29 e all'art. 33 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni. Quest'ultimo è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di regolamento. Le commissioni possono richiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi di regolamento trasmessi nello stesso periodo all'esame delle commissioni.

4. Qualora sia richiesta, ai sensi del comma 3, la proroga per l'adozione del parere, e limitatamente alle materie per cui essa sia concessa, i termini per l'emanazione dei regolamenti previsti dal comma 1 sono prorogati di venti giorni. Trascorso il termine di cui al comma 3, secondo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del terzo periodo del medesimo comma 3, i regolamenti possono comunque essere emanati.

5. La trasformazione di cui al comma 1 è subordinata alla verifica che i servizi siano più proficuamente erogabili al di fuori del settore pubblico.

6. Alla soppressione e messa in liquidazione di cui al comma 1 si provvede con le modalità stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni.

7. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione non rilevano ai fini fiscali.

8. La disposizione di cui al comma 1 si applica in via sperimentale, sentite le regioni interessate, anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ferma restando la natura pubblica degli istituti medesimi, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269.

9. I bilanci consuntivi delle autorità indipendenti sono annualmente pubblicati in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

10. La disposizione di cui al comma 7 si applica anche agli atti connessi alle operazioni di trasformazione effettuate dalle regioni e dalle province autonome.

11. Gli enti competenti, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di approvvigionamento idrico primario per uso plurimo e per la gestione delle relative infrastrutture, opere ed impianti, possono avvalersi degli enti preposti al prevalente uso irriguo della risorsa idrica attraverso apposite convenzioni e disciplinari tecnici.".

-- Si riporta il testo degli articoli 12, 14, 17 e 18 della citata legge n. 59 del 1997:
"Art. 12. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterrà, oltreché ai principi generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare il collegamento funzionale e operativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri con le amministrazioni interessate e potenziare, ai sensi dell'art. 95 della Costituzione, le autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri, con eliminazione, riallocazione e trasferimento delle funzioni e delle risorse concernenti, compiti operativi o gestionali in determinati settori, anche in relazione al conferimento di funzioni di cui agli articoli 3 e seguenti;

b) trasferire a Ministeri o ad enti ed organismi autonomi i compiti non direttamente riconducibili alle predette funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri secondo criteri di omogeneità e di efficienza gestionale, ed anche ai fini della riduzione dei costi amministrativi;

c) garantire al personale inquadrato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, il diritto di opzione tra il permanere nei ruoli della Presidenza de1 Consiglio dei Ministri e il transitare nei ruoli dell'amministrazione cui saranno trasferite le competenze;

d) trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'eventuale affidamento alla responsabilità dei Ministri senza portafoglio, anche funzioni attribuite a questi ultimi direttamente dalla legge;

e) garantire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri autonomia organizzativa, regolamentare e finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto ed approvato con le leggi finanziaria e di bilancio dell'anno in corso;

f) procedere alla razionalizzazione e redistribuzione delle competenze tra i Ministeri, tenuto conto delle esigenze derivanti dall'appartenenza dello Stato all'Unione europea, dei conferimenti di cui agli articoli 3 e seguenti e dei principi e dei criteri direttivi indicati dall'art. 4 e dal presente articolo, in ogni caso riducendone il numero, anche con decorrenza differita all'inizio della nuova legislatura;

g) eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra di esse, sia tra organi amministrativi e organi tecnici, con eventuale trasferimento, riallocazione o unificazione delle funzioni e degli uffici esistenti, e ridisegnare le strutture di primo livello, anche mediante istituzione di dipartimenti o di amministrazioni ad ordinamento autonomo o di agenzie e aziende, anche risultanti dalla aggregazione di uffici di diverse amministrazioni, sulla base di criteri di omogeneità, di complementarietà e di organicità;

h) riorganizzare e razionalizzare, sulla base dei medesimi criteri e in coerenza con quanto previsto dal capo I della presente legge, gli organi di rappresentanza periferica dello Stato con funzioni di raccordo, supporto e collaborazione con le regioni e gli enti locali;

i) procedere, d'intesa con le regioni interessate, all'articolazione delle attività decentrate e dei servizi pubblici, in qualunque forma essi siano gestiti o sottoposti al controllo dell'amministrazione centrale dello Stato, in modo che, se organizzati a livello sovraregionale, ne sia assicurata la fruibilità alle comunità, considerate unitariamente dal punto di vista regionale. Qualora esigenze organizzative o il rispetto di standard dimensionali impongano l'accorpamento di funzioni amministrative statali con riferimento a dimensioni sovraregionali, deve essere comunque fatta salva l'unita' di ciascuna regione;

l) riordinare le residue strutture periferiche dei Ministeri, dislocate presso ciascuna provincia, in modo da realizzare l'accorpamento e la concentrazione, sotto il profilo funzionale, organizzativo e logistico, di tutte quelle presso le quali i cittadini effettuano operazioni o pratiche di versamento di debiti o di riscossione di crediti a favore o a carico dell'erario dello Stato;

m) istituire, anche in parallelo all'evolversi della struttura del bilancio dello Stato ed alla attuazione dell'art. 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, un più razionale collegamento tra gestione finanziaria ed azione amministrativa, organizzando le strutture per funzioni omogenee e per centri di imputazione delle responsabilità;

n) rivedere, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici di diretta collaborazione dei Ministri, prevedendo, a fronte delle responsabilità e degli obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, un unico emolumento, sostitutivo delle ore di lavoro straordinario autorizzabili in via aggiuntiva e dei compensi di incentivazione o similari;

o) diversificare le funzioni di staff e di line, e fornire criteri generali e principi uniformi per la disciplina degli uffici posti alle dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di direzione politica e amministrazione e della necessità di impedire, agli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, lo svolgimento di attività amministrative rientranti nelle competenze dei dirigenti ministeriali;

p) garantire la speditezza dell'azione amministrativa e il superamento della frammentazione delle procedure, anche attraverso opportune modalità e idonei strumenti di coordinamento tra uffici, anche istituendo i centri interservizi, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra le diverse amministrazioni; razionalizzare gli organi collegiali esistenti anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero dei componenti;

q) istituire servizi centrali per la cura delle funzioni di controllo interno, che dispongano di adeguati servizi di supporto ed operino in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, prevedendo interventi sostitutivi nei confronti delle singole amministrazioni che non provvedano alla istituzione dei servizi di controllo interno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

r) organizzare le strutture secondo criteri di flessibilità, per consentire sia lo svolgimento dei compiti permanenti, sia il perseguimento di specifici obiettivi e missioni;

s) realizzare gli eventuali processi di mobilità ricorrendo, in via prioritaria, ad accordi di mobilità su base territoriale, ai sensi dell'art. 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, prevedendo anche per tutte le amministrazioni centrali interessate dai processi di trasferimento di cui all'art. 1 della presente legge, nonché di razionalizzazione, riordino e fusione di cui all'art. 11, comma 1, lettera *a),* procedure finalizzate alla

riqualificazione professionale per il personale di tutte le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti disponibili a seguito della definizione delle piante organiche e con le modalità previste dall'art. 3, commi 205 e 206, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fermo restando che le singole amministrazioni provvedono alla copertura degli oneri finanziari attraverso i risparmi di gestione sui propri capitoli di bilancio;

t) prevedere che i processi di riordinamento e razionalizzazione sopra indicati siano accompagnati da adeguati processi formativi che ne agevolino l'attuazione, all'uopo anche rivedendo le attribuzioni e l'organizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione e delle altre scuole delle amministrazioni centrali.

2. Nell'ambito dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativamente alle rubriche non affidate alla responsabilità di Ministri, il Presidente del Consiglio dei Ministri può disporre variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, da adottare con decreto del Ministro del tesoro.

3. Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, comunque in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge presso altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici non economici ed autorità indipendenti, è, a domanda, inquadrato nei ruoli delle amministrazioni, autorità ed enti pubblici presso i quali presta servizio, ove occorra in soprannumero; le dotazioni organiche di cui alle tabelle A, B e C allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, sono corrispondentemente ridotte.".

"Art. 14. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 11, il Governo perseguirà l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi e si atterrà, oltreché ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) fusione o soppressione di enti con finalità omologhe o complementari, trasformazione di enti per i quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica, ovvero in struttura di università, con il consenso della medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;

b) trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonché di altri enti per il cui funzionamento non è necessaria la personalità di diritto pubblico; trasformazione in ente pubblico economico o in società di diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera s) in carico ai suddetti enti;

c) omogeneità di organizzazione per enti omologhi di comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli organi statutari, e riduzione funzionale del numero di componenti degli organi collegiali;

d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento degli enti;

e) contenimento delle spese di funzionamento. Anche attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo di contraenti ovvero di organi, in analogia a quanto previsto dall'art. 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) programmazione atta a favorire la mobilità e l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche".

"Art. 17. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterrà, oltreché ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che ciascuna amministrazione organizzi un sistema informativo-statistico di supporto al controllo interno di gestione, alimentato da rilevazioni periodiche, al massimo annuali, dei costi, delle attività e dei prodotti;

b) prevedere e istituire sistemi per la valutazione, sulla base di parametri oggettivi, dei risultati dell'attività amministrativa e dei servizi pubblici favorendo ulteriormente l'adozione di carte dei servizi e assicurando in ogni caso sanzioni per la loro violazione, e di altri strumenti per la tutela dei diritti dell'utente e per la sua partecipazione, anche in forme associate, alla definizione delle carte dei servizi ed alla valutazione dei risultati;

c) prevedere che ciascuna amministrazione provveda periodicamente e comunque annualmente alla elaborazione di specifici indicatori di efficacia, efficienza ed economicita' ed alla valutazione comparativa dei costi, rendimenti e risultati;

d) collegare l'esito dell'attività di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati alla allocazione annuale delle risorse;

e) costituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una banca dati sull'attività di valutazione, collegata con tutte le amministrazioni attraverso i sistemi di cui alla lettera a) ed il sistema informatico del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato e accessibile al pubblico, con modalità da definire con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

f) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica amministrazione, di forme di indennizzo automatico e forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento; contestuale individuazione delle modalità di pagamento e degli uffici che assolvono all'obbligo di corrispondere l'indennizzo, assicurando la massima pubblicità e conoscenza da parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerita' nella corresponsione dell'indennizzo stesso.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta annualmente una relazione al Parlamento circa gli esiti delle attività di cui al comma 1".

"Art. 18. - 1. Nell'attuazione della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera *a),* il Governo, oltre a quanto previsto dall'art. 14 della presente legge, si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) individuazione di una sede di indirizzo strategico e di coordinamento della politica nazionale della ricerca, anche con riferimento alla dimensione europea e internazionale della ricerca;

b) riordino, secondo criteri di programmazione, degli enti operanti nel settore, della loro struttura, del loro funzionamento e delle procedure di assunzione del personale, nell'intento di evitare duplicazioni per i medesimi

obiettivi, di promuovere e di collegare realtà operative di eccellenza, di assicurare il massimo livello di flessibilità, di autonomia e di efficienza, nonché una più agevole stipula di intese, accordi di programma e consorzi;

c) ridefinire la disciplina e lo snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica, tecnologica e spaziale e per la promozione del trasferimento e della diffusione della tecnologia nell'industria, in particolare piccola e media, individuando un momento decisionale unitario al fine di evitare, anche con il riordino degli organi consultivi esistenti, sovrapposizioni di interventi da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riordinando gli enti operanti nel settore secondo criteri di programmazione e di valutazione, in aggiunta a quelli previsti dall'art. 14 della presente legge, favorendo inoltre la mobilità del personale e prevedendo anche forme di partecipazione dello Stato ad organismi costituiti dalle organizzazioni imprenditoriali e dagli enti di settore o di convenzionamento con essi;

d) previsione di organismi, strumenti e procedure per la valutazione dei risultati dell'attività di ricerca e dell'impatto dell'innovazione tecnologica sulla vita economica e sociale;

e) riordino degli organi consultivi, assicurando una rappresentanza, oltre che alle componenti universitarie e degli enti di ricerca, anche al mondo della produzione e dei servizi;

f) programmazione e coordinamento dei flussi finanziari in ordine agli obiettivi generali della politica di ricerca;

g) adozione di misure che valorizzino la professionalità e l'autonomia dei ricercatori e ne favoriscano la mobilità interna ed esterna tra enti di ricerca, università, scuola e imprese.

2. In sede di prima attuazione e ai fini dell'adeguamento alla vigente normativa comunitaria in materia, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato ad aggiornare, con propri decreti, i limiti, le forme e le modalità di intervento e di finanziamento previsti dalle disposizioni di cui al n. 41 dell'allegato 1, previsto dall'art. 20, comma 8, della presente legge, ferma restando l'applicazione dell'art. 11, secondo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, ai programmi di ricerca finanziati a totale carico dello Stato.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette alle Camere una relazione sulle linee di riordino del sistema della ricerca, nella quale:

a) siano censiti e individuati i soggetti già operanti nel settore o da istituire, articolati per tipologie e funzioni;

b) sia indicata la natura della loro autonomia e dei rispettivi meccanismi di governo e di funzionamento;

c) sia delineata la tipologia degli interventi per la programmazione e la valutazione, nonché di quelli riguardanti la professionalità e la mobilità dei ricercatori".

-- Il testo dell'art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:
"Art. 5. - 1. È istituita una commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari.

2. La commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti commissioni parlamentari.

3. Alle spese necessarie per il funzionamento della commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

4. La commissione:

a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;

b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere".

-- Si riporta il testo dell'art. 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. *30 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59)*, come modificato dalla legge qui pubblicata.
"Art. 55 *(Procedura di attuazione ed entrata in vigore).* - 1. A decorrere dalla data del decreto di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del presente decreto legislativo e salvo che non sia diversamente disposto dalle norme del presente decreto:

a) sono istituiti:
il Ministero dell'economia e delle finanze;
il Ministero delle attività produttive;
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
il Ministero della salute;

b) sono soppressi:
il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
il Ministero delle finanze;
il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
il Ministero del commercio con l'estero;
il Dipartimento per il turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
il Ministero dell'ambiente;
il Ministero dei lavori pubblici;
il Ministero dei trasporti e della navigazione;
il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
il Ministero della sanità;
il Dipartimento per le politiche sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
il Ministero della pubblica istruzione;
il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il Ministro e il Ministero di grazia e giustizia assumono rispettivamente la denominazione di Ministro della giustizia e Ministero della giustizia e il Ministro e il Ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione di Ministro delle politiche agricole e forestali e Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Sino all'attuazione del comma 1, con regolamento adottato ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si può provvedere al riassetto dell'organizzazione dei singoli Ministeri, in conformità con la riorganizzazione del governo e secondo i criteri ed i principi previsti dal presente decreto legislativo.

4. Sono, comunque, fatti salvi i regolamenti di organizzazione già adottati ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e della legge 3 aprile 1997, n. 94.

5. Le disposizioni contenute all'art. 11, commi 1, 2 e 3, trovano applicazione a decorrere dalla data indicata al comma 1.

6. Salvo disposizione contraria, la decorrenza dell'operatività delle disposizioni del presente decreto è distribuita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro l'arco temporale intercorrente tra l'entrata in vigore del presente decreto e la data di cui al comma 1. *Qualora ricorrano specifiche e motivate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministro competente, può, con proprio decreto, differire o gradualizzare temporalmente singoli adempimenti od atti, relativi ai procedimenti di riorganizzazione dei Ministeri.*

7. Al riordino del Magistrato delle acque di Venezia e del Magistrato per il Po si provvede, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con i decreti previsti dall'art. 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

8. A far data dal 1 gennaio 2000, le funzioni relative al settore agroindustriale esercitate dal Ministero per le politiche agricole sono trasferite, con le inerenti risorse, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del presente decreto legislativo il Ministero dell'ambiente si avvale del Corpo forestale dello Stato. Il trasferimento del Corpo forestale dello Stato al Ministero dell'ambiente è disposto ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 contestualmente alla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 143 del 1997.

9. All'art. 46, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole "per le amministrazioni e le aziende autonome sono sostituite dalle parole "per le amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome .".

Art. 2. *(Procedure per la trasformazione e la soppressione di enti pubblici)* - 1. All'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "legge 23 agosto 1988, n. 400," le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi";
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze può avvalersi della struttura interdisciplinare prevista dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300".

Nota all'art. 2:

- Per il testo dell'art. 28 della legge n. 448 del 2001 si veda nelle note all'art. 1.

Note all'art. 3:

Comma 1:

-- Il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è il seguente:
"Art. 7 *(Uffici di diretta collaborazione con il Ministro)*. - 1. La costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato, sono regolati dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attività di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
b) assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in funzione della verifica della gestione effettuata dagli apposi-ti uffici, nonché del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi;
c) organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di diretta collaborazione con il Ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali;
d) organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare: il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato;
e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di cui al comma 1 ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità".

-- Il testo dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *(Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)*, è il seguente:
"2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segretarie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consiste in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segretarie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato".

-- Il testo dell'art. 1 della legge 26 marzo 2001, n. 81 *(Norme in materia di disciplina dell'attività di Governo)*, è il seguente:
"Art. 1. - 1. All'art. 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "fermi restando la responsabilità politica e i poteri di indirizzo politico dei Ministri ai sensi dell'art. 95 della Costituzione, a non più di dieci Sottosegretari può essere attribuito il titolo di viceministro, se ad essi sono conferite deleghe relative all'intera area di competenza di una o più strutture dipartimentali ovvero di più direzioni generali. In tale caso la delega, conferita dal Ministro competente, è approvata dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri .".

Nota all'art. 4:

- Si riporta il testo dell'art. 60 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dalla legge qui pubblicata:

"Art. 60 *(Ineleggibilità)*. - 1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale:

1) *il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori*;
2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;
3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;
4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace;
7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;
8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;
9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate;
10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente del comune o della provincia;
11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia;
12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altro comune, provincia o circoscrizione.

2. Le cause di ineleggibilità di cui al numero 8) non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati. In caso di scioglimento anticipato delle rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali e ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

3. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

4. Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

7. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai sensi dell'art. 81.

8. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

9. Le cause di ineleggibilità previste dal numero 9) del comma 1 non si applicano per la carica di consigliere provinciale".

Art. 5. *(Delega per l'aggiornamento dell'organizzazione delle strutture e dei comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa in seguito all'istituzione del servizio militare volontario)* - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi dei decreti legislativi 16 luglio 1997, n. 264, 16 luglio 1997, n. 265, 28 novembre 1997, n. 459, e 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, anche al fine di adeguarne le previsioni alle riduzioni organiche previste dalla legge 14 novembre 2000, n. 331, e dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1 il Governo riorganizza, anche mediante soppressione, accorpamento, razionalizzazione ovvero ridefinizione dei compiti anche in chiave interforze, le strutture e i comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa, adeguandone l'assetto alla riconfigurazione delle Forze armate, favorendo l'ottimizzazione delle risorse ed assicurando, altresì, il rispetto di quanto previsto dalla legge 18 febbraio 1997, n. 25.

3. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, al fine di acquisire il parere delle competenti Commissioni permanenti, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.

4. Il Governo è altresì autorizzato, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, le modifiche necessarie al fine di adeguarlo a quanto previsto dal presente articolo.

Note all'art. 5:

-- Il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, reca: "Riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *b),* della legge 28 dicembre 1995, n. 549".

-- Il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, reca: "Disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g),* della legge 28 dicembre 1995, n. 549".

-- Il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, reca: "Riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *c),* della legge 28 dicembre 1995, n. 549".

- Il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, reca: "Riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere *a), d)* ed *h),* della legge 28 dicembre 1995, n. 549".

-- La legge 14 novembre 2000, n. 331, reca: "Norme per l'istituzione del servizio militare professionale".

-- Il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, reca: "Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331".

-- La legge 18 febbraio 1997, n. 25, reca: "Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'amministrazione della difesa".

-- Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, reca: "Regolamento di attuazione dell'art. 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari".

Note all'art. 6:

- Il testo dell'art. 24 della legge 8 novembre 2000, n. 328 *(Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)*, è il seguente:
"Art. 24 *(Delega al Governo per il riordino degli emolumenti derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo)*. - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del principio della separazione tra spesa assistenziale e spesa previdenziale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un decreto legislativo recante norme per il riordino degli assegni e delle indennità spettanti ai sensi delle leggi 10 febbraio 1962, n. 66, legge 26 maggio 1970, n. 381, legge 27 maggio 1970, n. 382, legge 30 marzo 1971, n. 118, e legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riclassificazione delle indennità e degli assegni e dei relativi importi, che non determini una riduzione degli attuali trattamenti e, nel complesso, oneri aggiuntivi rispetto a quelli determinati dall'andamento tendenziale degli attuali trattamenti previsti dalle disposizioni richiamate dal presente comma. La riclassificazione tiene inoltre conto delle funzioni a cui gli emolumenti assolvono, come misure di contrasto alla poverta' o come incentivi per la rimozione delle limitazioni personali, familiari e sociali dei portatori di handicap, per la valorizzazione delle capacita' funzionali del disabile e della sua potenziale autonomia psico-fisica, prevedendo le seguenti forme di sostegno economico:
    1) reddito minimo per la disabilità totale a cui fare afferire pensioni e assegni che hanno la funzione di integrare, a seguito della minorazione, la mancata produzione di reddito. Il reddito minimo, nel caso di grave disabilità, è cumulabile con l'indennità di cui al numero 3.1) della presente lettera;

2) reddito minimo per la disabilità parziale, a cui fare afferire indennità e assegni concessi alle persone con diversi gradi di minorazione fisica e psichica per favorire percorsi formativi, l'accesso ai contratti di formazione e lavoro di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, alla legge 29 dicembre 1990, n. 407, e al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, ed a borse di lavoro di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, da utilizzare anche temporaneamente nella fase di avvio al lavoro e da revocare al momento dell'inserimento definitivo;
3) indennità per favorire la vita autonoma e la comunicazione, commisurata alla gravità, nonché per consentire assistenza e sorveglianza continue a soggetti con gravi limitazioni dell'autonomia. A tale indennità afferiscono gli emolumenti concessi, alla data di entrata in vigore della presente legge, per gravi disabilità, totale non autosufficienza e non deambulazione, con lo scopo di rimuovere l'esclusione sociale, favorire la comunicazione e la permanenza delle persone con disabilità grave o totale non autosufficienza a domicilio, anche in presenza di spese personali aggiuntive. L'indennità può essere concessa secondo le seguenti modalità tra loro non cumulabili:
3.1)indennità per l'autonomia di disabili gravi o pluriminorati, concessa a titolo della minorazione;
3.2)indennità di cura e di assistenza per ultrasessantacinquenni totalmente dipendenti;

b) cumulabilità dell'indennità di cura e di assistenza di cui alla lettera a), numero 3.2), con il reddito minimo di inserimento di cui all'art. 23;

c) fissazione dei requisiti psico-fisici e reddituali individuali che danno luogo alla concessione degli emolumenti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera a) del presente comma secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;

d) corresponsione dei nuovi trattamenti per coloro che non sono titolari di pensioni e indennità dopo centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, prevedendo nello stesso la equiparazione tra gli emolumenti richiesti nella domanda presentata alle sedi competenti ed i nuovi trattamenti;

e) equiparazione e ricollocazione delle indennità già percepite e in atto nel termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

f) disciplina del regime transitorio, fatti salvi i diritti acquisiti per coloro che già fruiscono di assegni e indennità;

g) riconoscimento degli emolumenti anche ai disabili o agli anziani ospitati in strutture residenziali, in termini di pari opportunità con i soggetti non ricoverati, prevedendo l'utilizzo di parte degli emolumenti come partecipazione alla spesa per l'assistenza fornita, ferma restando la conservazione di una quota, pari al 50 per cento del reddito minimo di inserimento di cui all'art. 23, a diretto beneficio dell'assistito;

h) revisione e snellimento delle procedure relative all'accertamento dell'invalidità civile e alla concessione delle prestazioni spettanti, secondo il principio della unificazione delle competenze, anche prevedendo l'istituzione di uno sportello unico; revisione dei criteri e dei requisiti che danno titolo alle prestazioni di cui al presente articolo, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, nonché dalla classificazione internazionale dei disturbi, disabilità ed handicap - *International classification of impairments, disabilities and handicaps (ICIDH)*, adottata dall'Organizzazione mondiale della sanità; definizione delle modalità per la verifica della sussistenza dei requisiti medesimi.

2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 sono acquisiti l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché i pareri degli enti e delle associazioni nazionali di promozione sociale di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b),* della legge 19 novembre 1987, n. 476, e successive modificazioni, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni di tutela degli utenti. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione".

-- La legge 3 aprile 2001, n. 138, reca: "Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici".

Nota all'art. 7:

- Il testo dell'art. 21, comma 15, della citata legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, è il seguente:
"15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico che tenga conto della specificità del settore scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute, nonché delle specifiche professionalità e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri".

Nota all'art. 8:

-- Il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1993, n. 418 *(Regolamento recante norme sugli incarichi dei magistrati amministrativi, ai sensi dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29),* è il seguente:
"Art. 8 *(Fondo di perequazione)* - 1. Al fine di assicurare l'equa ripartizione dei compensi spettanti ai magistrati amministrativi, il Consiglio di presidenza promuove le iniziative occorrenti alla costituzione di un fondo di perequazione, ed eventualmente con finalità previdenziali, costituito da quote degli emolumenti percepiti per la partecipazione a collegi arbitrali".

Nota all'art. 9:

- Il testo dell'art. 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 *(Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia)*, è il seguente:

"Art. 3 *(Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena)* - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, è istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, di seguito denominato "Comitato , composto da venti membri, di cui dieci cittadini italiani di lingua slovena.

2. Fanno parte del comitato:

a) quattro membri nominati dal Consiglio dei ministri, dei quali uno di lingua slovena;

b) sei membri nominati dalla giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, di cui quattro di lingua slovena designati dalle associazioni più rappresentative della minoranza;

c) tre membri nominati dall'assemblea degli eletti di lingua slovena nei consigli degli enti locali del territorio di cui all'art. 1; l'assemblea viene convocata dal presidente del consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

d) sette membri, di cui due appartenenti alla minoranza di lingua slovena, nominati dal consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia con voto limitato.

3. Con il decreto istitutivo di cui al comma 1 sono stabilite le norme per il funzionamento del comitato. Il comitato ha sede a Trieste.

4. Per la partecipazione al lavori del comitato è riconosciuto ai componenti solo il rimborso delle spese di viaggio.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 98,5 milioni annue a decorrere dall'anno 2001".

Note all'art. 10:

-- Il testo degli articoli 117 e 118 della Costituzione è il seguente:
"Art. 117. - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione può concludere accordi con Stati e intese, con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato".

"Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I comuni, le province e le città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e regioni nelle materie di cui alle lettere *b)* e *h)* del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà".

-- Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. *368 (Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59)*, è il seguente:
"Art. 10 *(Accordi e forme associative)* - 1. Il Ministero ai fini del più efficace esercizio delle sue funzioni e, in particolare, per la valorizzazione dei beni culturali e ambientali può:

a) stipulare accordi con amministrazioni pubbliche e con soggetti privati;

b) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni o società secondo modalità e criteri definiti con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

b-bis) dare in concessione a soggetti diversi da quelli statali la gestione di servizi finalizzati al miglioramento della fruizione pubblica e della valorizzazione del patrimonio artistico come definiti dall'art. 152, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo modalità, criteri e garanzie definiti con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il suddetto regolamento dovrà stabilire, tra l'altro: le procedure di affidamento dei servizi, che dovranno avvenire mediante licitazione privata, con i criteri concorrenti dell'offerta economica più vantaggiosa e della proposta di offerta di servizi qualitativamente più favorevole dal punto di vista della crescita culturale degli utenti e della tutela e valorizzazione dei beni, e comunque nel rispetto della normativa nazionale ed europea; i rispettivi compiti dello Stato e dei concessionari riguardo alle questioni relative ai restauri e all'ordinaria manutenzione dei beni oggetto del servizio, ferma restando la riserva statali e sulla tutela dei beni; i criteri, le regole e le garanzie per il reclutamento del personale, le professionalità necessarie rispetto ai diversi compiti, i livelli retributivi minimi per il personale, a prescindere dal contratto di impiego; i parametri di offerta al pubblico e di gestione dei siti culturali. Tali parametri dovranno attenersi ai principi stabiliti all'art. 2, comma 1, dello statuto dell'*International Council of Museums*. Con lo stesso regolamento sono fissati i meccanismi per la determinazione della durata della concessione per un periodo non inferiore a cinque anni e del canone complessivo da corrispondere allo Stato per tutta la durata stabilita, da versare anticipatamente all'atto della stipulazione della relativa convenzione nella misura di almeno il 50 per cento; la stessa convenzione deve prevedere che, all'atto della cessazione per qualsiasi causa della concessione, i beni culturali conferiti in gestione dal Ministero ritornino nella disponibilità di quest'ultimo. La presentazione, da parte dei soggetti concorrenti, di progetti di gestione e valorizzazione complessi e plurimi che includano accanto a beni e siti di maggiore rilevanza anche beni e siti cosiddetti "minori collocati in centri urbani con popolazione pari o inferiore a 30.000 abitanti, verrà considerata titolo di preferenza a condizione che sia sempre e comunque salvaguardata l'autonomia scientifica e di immagine individuale propria del museo minore.

2. Al patrimonio delle associazioni, delle fondazioni e delle società il Ministero può partecipare anche con il conferimento in uso di beni culturali che ha in consegna. L'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni, delle fondazioni e delle società debbono prevedere che, in caso di estinzione o di scioglimento, i beni culturali ad esse conferiti in uso dal Ministero ritornano nella disponibilità di quest'ultimo.

3. Il Ministro presenta annualmente alle Camere una relazione sulle iniziative adottate ai sensi del comma 1".

-- Per il testo dell'art. 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si veda nelle note all'art. 1

-- Il testo dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile è il seguente:
"Art. 15 *(Abrogazione delle leggi)* - Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore".

-- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 *(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali)*, è il seguente:
"Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e conferenza unificata)* - 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno".

Note all'art. 11:

-- L'art. 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50 *(Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998)* abrogato dalla legge qui pubblicata recava: "(Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure).".

-- Il testo dell'art. 5 della legge 8 marzo 1999, n. 50, è il seguente:
"Art. 5 *(Analisi dell'impatto della regolamentazione).* - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e a titolo sperimentale, tempi e modalità di effettuazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull'attività dei cittadini e delle imprese in relazione agli schemi di atti normativi adottati dal Governo e di regolamenti ministeriali o interministeriali.

2. Le commissioni parlamentari competenti possono richiedere una relazione contenente l'AIR per schemi di atti normativi e progetti di legge al loro esame, ai fini dello svolgimento dell'istruttoria legislativa".

-- Il testo dell'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400 *(Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri)*, è il seguente:
"Art. 31 *(Consiglieri ed esperti)* - 1. (Abrogato)

2. (Abrogato).

3. (Abrogato).

4. I decreti di conferimento di incarico ad esperti nonché quelli relativi a dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o di enti pubblici, con qualifica dirigenziale o equiparata, in posizione di fuori ruolo o di comando, ove non siano confermati entro tre mesi dal giuramento del Governo, cessano di avere effetto.

5. (Abrogato)".

-- Il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è il seguente:
"Art. 3 *(Personale in regime di diritto pubblico)* - (Art. 2, comma 4 e 5 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituiti dall'art. 2 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e successivamente modificati dall'art. 2, comma 2 del decreto legislativo n. 80 del 1998) - 1. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.

2. Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai principi della autonomia universitaria di cui all'art. 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421".

-- Il testo dell'art. 32 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:
"Art. 32 *(Trattamento economico del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri)* - 1. L'indennità di cui all'art. 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455, spetta al personale in ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. I dipendenti da amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in servizio presso di essa in posizione di comando o fuori ruolo conservano il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza e ad essi viene attribuita una indennità mensile non pensionabile stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro del tesoro ai fini di perequazione del rispettivo trattamento economico complessivo con quello spettante al personale di qualifica pari od equiparata di cui al comma 1. Tale indennità, spettante anche al personale dei gabinetti e delle segreterie particolari dei Ministri senza portafoglio e dei Sottosegretari di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, non può comunque superare il limite massimo previsto dall'art. 8, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 455, e ad essa si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri determina con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, gli uffici ed i dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri cui si applicano i criteri di attribuzione di ore di lavoro straordinario di cui all'art. 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

4. Il compenso degli esperti, dei consiglieri a tempo parziale e del personale incaricato di cui alle tabelle A e B, allegate alla presente legge, nonché dei componenti del comitato di cui all'art. 21, comma 1, è determinato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro del tesoro".

Note all'art. 12:

-- Il testo dell'art. 38 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è il seguente:
"Art. 38 *(Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici)* - 1. È istituita l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.

2. L'Agenzia svolge i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo, ivi compresi l'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali.

3. All'Agenzia sono trasferite le attribuzioni dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad eccezione di quelle del servizio sismico nazionale.

4. Lo statuto dell'Agenzia, emanato ai sensi dell'art. 8, comma 4, prevede l'istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, con funzioni consultive nei confronti del direttore generale e del comitato direttivo. Lo statuto prevede altresì che il comitato direttivo sia composto di quattro membri, di cui due designati dal Ministero dell'ambiente e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo statuto disciplina inoltre le funzioni e le competenze degli organismi sopra indicati e la loro durata nell'ambito delle finalità indicate dagli articoli 3, comma 5, e 1, comma 1, lettera *b),* del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

5. Sono soppressi l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnate all'Agenzia".

-- Il testo dell'art. 10, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 *(Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 5),* è il seguente:
"Art. 10 *(Riordino dei compiti operativi e gestionali)* - 6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri, sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, le funzioni del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatta eccezione per le funzioni del Servizio sismico nazionale, fermo restando quanto previsto dall'art. 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni. Sono escluse dal suddetto trasferimento le funzioni già attribuite all'Ufficio per il sistema informativo unico, che restano assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e sono affidate al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie".

Note all'art. 14:

-- Si riporta il testo degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 *(Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59),* come modificati dalla legge qui pubblicata:
"Art. 4 *(Organi)* - 1. Sono organi del consiglio:
- *a)* il presidente;
- *b)* il consiglio di amministrazione;
- *c)* il consiglio dei dipartimenti;
- *d)* il collegio dei revisori dei conti.

2. Il presidente ha la rappresentanza del consiglio, ne sovrintende l'andamento, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il consiglio scientifico. Il presidente, scelto tra personalità di alta qualificazione scientifica e professionale, nei settori in cui opera l'ente, è nominato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. 3. Il consiglio di amministrazione ha compiti in materia amministrativa e finanziaria, di deliberazione dello statuto e dei regolamenti, dei bilanci, di riparto delle risorse finanziarie, di determinazione del fabbisogno di risorse umane e organizzative degli istituti e di verifica della compatibilità finanziaria dei piani e progetti di ricerca. È composto dal presidente e da sette esperti di alta qualificazione amministrativa, contabile o scientifica, nominati dal Ministro. Tre dei componenti sono designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano *e uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. Il consiglio non può interferire sulle scelte di programmazione scientifica della ricerca. Alle sedute del consiglio partecipa, con funzioni consultive, il direttore generale di cui al comma 7.

4. *Il consiglio dei dipartimenti è l'organo di indirizzo e di coordinamento dell'attività scientifica del consiglio ed elabora il piano triennale e gli aggiornamenti annuali di cui all'art. 2. Il numero e la natura disciplinare dei dipartimenti e la composizione dell'organo sono determinati con lo statuto di cui all'art. 7.*

5. Il collegio dei revisori dei conti svolge i compiti previsti dall'art. 2403 del codice civile. Il collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Ministro, di cui uno su designazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che assume le funzioni di presidente. I revisori devono essere iscritti nel registro di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni.

6. Il presidente e i componenti degli organi durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta. I relativi compensi e quello del direttore generale sono determinati con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

7. Il direttore generale è nominato dal presidente, su conforme parere del consiglio di amministrazione, tra esperti di elevata qualificazione professionale. Il rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato di durata massima quadriennale, rinnovabile una sola volta. Se dipendente pubblico, con esclusione dei professori e ricercatori universitari, è collocato nella posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza o, in mancanza, si applica l'art. 19, comma 6, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Se ricercatore o professore universitario è collocato in aspettativa senza assegni. Il direttore generale è responsabile della gestione del consiglio".

--"Art. 14 *(Organi dell'I.N.E.A., dell'INRAN, dell'ENSE e del Centro di Portici)* - 1. Sono organi degli enti di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13:
- *a)* il presidente;
- *b)* il consiglio di amministrazione;
- *b bis) il consiglio scientifico;*
- *c)* il collegio dei revisori dei conti.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, sovrintende al suo funzionamento e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. Il presidente, scelto tra personalità di alta qualificazione scientifica *nelle discipline oggetto delle attività di ricerca degli enti*, è nominato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

3. Il consiglio di amministrazione esercita tutte le competenze per l'amministrazione dell'ente che non sono espressamente riservate ad altri organi. Esso, per gli istituti di cui agli articoli 10 e 11, è composto dal presidente e da quattro membri,

nominati con decreto del Ministro, di cui due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Del consiglio di amministrazione dell'ENSE fanno parte, oltre al presidente ed i quattro membri nominati con le procedure suindicate, anche un rappresentante della categoria dei costitutari, *un rappresentante per ciascuna delle due associazioni maggiormente rappresentative della categoria dei sementieri e un rappresentante della categoria dei moltiplicatori.* Del consiglio di amministrazione del Centro fanno parte, oltre al presidente, quattro membri nominati con decreto del Ministro, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno designato dalla Società italiana degli economisti agrari e uno designato dall'Università degli studi "Federico II" di Napoli. Il consiglio di amministrazione può delegare ad uno o più componenti funzioni specifiche. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa, con funzioni consultive, il direttore generale dell'ente, di cui al comma 6.

3-bis. Il consiglio scientifico è l'organo di indirizzo, di coordinamento e di controllo delle attività di ricerca degli istituti ed è costituito dal presidente e da due membri nominati dal Ministro, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Il collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sull'attività dell'ente ai sensi della normativa vigente. È composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministro. Il presidente e un membro supplente sono designati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I revisori devono essere iscritti nel registro di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni.

5. I componenti degli organi dell'ente durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta. I relativi compensi e quelli del direttore generale sono determinati con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

6. Il direttore generale è nominato da consiglio di amministrazione su proposta del presidente tra esperti di elevata qualificazione professionale in campo scientifico, amministrativo o aziendale. Il rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato di durata massima quadriennale, rinnovabile una sola volta. Se dipendente pubblico, con esclusione dei professori e ricercatori universitari, è collocato nella posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza o, in mancanza, si applica l'art. 19, comma 6, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Se ricercatore o professore universitario è collocato in aspettativa senza assegni. Il direttore generale è responsabile della gestione dell'ente".

-- Il testo degli articoli 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, è il seguente:
"Art. 10 *(Riordino dell'I.N.E.A)* - 1. L'Istituto nazionale di economia agraria (I.N.E.A.), con sede legale in Roma, di seguito denominato Istituto, di cui al regio decreto 10 maggio 1928, n. 1418, è ente di ricerca di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero.

2. L'Istituto è dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria.

3. L'Istituto fa parte del sistema statistico nazionale (SISTAN), ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

4. L'Istituto, nel rispetto degli obiettivi del Programma nazionale per la ricerca (PNR), di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, svolge attività di ricerca socio-economica in campo agricolo, agro-industriale, forestale e della pesca, in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, al fine di concorrere all'elaborazione delle linee di politica agricola, agro-industriale e forestale nazionali. L'Istituto presenta annualmente al Ministro un rapporto sullo stato dell'agricoltura.

5. L'Istituto, inoltre realizza indagini ed analisi finalizzate all'impatto delle politiche agricole, agroalimentari e del mondo rurale; svolge i compiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708, sulla rete di informazione contabile agricola (RICA); promuove, attraverso borse di studio da assegnare a centri di ricerca universitari, ad organismi scientifici e ad altri enti, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, la formazione post-laurea di giovani nel campo della ricerca economica applicata al settore agricolo, agro-alimentare ed alle relative politiche; diffonde i risultati della propria attività. L'Istituto svolge funzioni di supporto all'applicazione delle politiche agro-alimentari, agro-industriali e di sviluppo rurale, nell'interesse delle regioni e delle province autonome, degli enti locali e delle altre pubbliche amministrazioni.

6. Per il raggiungimento delle sue finalità l'Istituto promuove attività di ricerca in collaborazione con le università e altre istituzioni scientifiche, nazionali, comunitarie e internazionali, anche istituendo borse di studio.

7. L'Istituto, in coerenza con gli obiettivi del programma nazionale della ricerca (PNR), di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, predispone un piano triennale di attività aggiornabile annualmente con cui determina obiettivi, priorità e risorse e lo trasmette per l'approvazione al Ministero, che provvede a sentire la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Decorsi sessanta giorni, senza osservazioni, il piano diventa esecutivo".

"Art. 11 *(Riordino dell'Istituto nazionale della nutrizione)* - 1. L'Istituto nazionale della nutrizione, di cui alla legge 6 marzo 1958, n. 199, è trasformato in Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN), con sede in Roma, di seguito denominato Istituto. L'Istituto è ente di ricerca di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero.

2. L'Istituto è dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria.

3. L'Istituto subentra in tutti i diritti, gli oneri, il patrimonio, le azioni, le obbligazioni e comunque in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Istituto nazionale della nutrizione.

4. L'istituto svolge attività di ricerca, informazione e promozione nel campo degli alimenti e della nutrizione, ai fini della tutela del consumatore e del miglioramento qualitativo delle produzioni agro-alimentari. In particolare, l'Istituto promuove e sviluppa attività di ricerca sulla qualità, nonché sulla sicurezza degli alimenti in collaborazione con l'Istituto superiore della sanità, finalizzate alla certificazione, etichettatura nutrizionale e valorizzazione delle specificità dei prodotti nazionali, nonché allo sviluppo delle applicazioni biotecnologiche nel settore agro-alimentare.

5. L'Istituto promuove inoltre l'educazione nutrizionale ed alimentare, anche mediante la preparazione e diffusione periodica di linee guida, di raccomandazioni nutrizionali e di tabelle di composizione degli alimenti.

6. Per il raggiungimento delle sue finalità l'Istituto promuove attività di ricerca in collaborazione con le università e altre istituzioni scientifiche, nazionali, comunitarie e internazionali, anche istituendo borse di studio.

7. L'Istituto, in coerenza con gli obiettivi del programma nazionale della ricerca (PNR), di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, predispone un piano triennale di attività aggiornabile annualmente con cui determina obiettivi, priorità e risorse e lo trasmette per l'approvazione al Ministero, che provvede a sentire la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Decorsi sessanta giorni, senza osservazioni, il piano diventa esecutivo".

"Art. 12 *(Riordino dell'ENSE)* - 1. L'Ente nazionale delle sementi elette (ENSE), di cui all'art. 23 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e al decreto del Presidente della Repubblica 1 aprile 1978, n. 247, di seguito denominato Ente, con sede in Milano, è ente di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero.

2. L'Ente ha autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria. 3. L'Ente, avvalendosi di sezioni o laboratori periferici, svolge i compiti derivanti dall'applicazione delle norme che disciplinano la produzione e la commercializzazione dei prodotti sementieri ed in particolare quelli di:

a) certificazione ufficiale dei prodotti sementieri, anche in conformità delle normative regolanti le certificazioni;
b) analisi e controlli qualitativi delle piantine di ortaggi e dei relativi materiali di moltiplicazione, su richiesta dei servizi fitosanitari regionali ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 698;
c) esami tecnici per il riconoscimento varietale e brevettuale delle novita' vegetali di specie agrarie e ortive, prove di controllo, anche previste dalle norme comunitarie e per l'iscrizione nel registro nazionale delle varietà vegetali;
d) studi e ricerche di nuove varietà e messa a punto di nuove metodologie per la valutazione tecnologica e varietale delle sementi".

"Art. 13 *(Riordino del Centro di specializzazione e ricerche economiche-agrarie per il Mezzogiorno)* - 1. Il Centro di specializzazione e ricerche economico-agrarie per il Mezzogiorno, di cui alla legge 4 giugno 1984, n. 194, è trasformato in Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale, di seguito denominato Centro, con sede in Portici (Napoli). Il Centro è ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero.

2. Il Centro svolge attività di formazione specialistica nell'economia e politica dell'agricoltura. L'attività è diretta in particolare alla formazione tecnica superiore, di cui all'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; alla qualificazione e all'aggiornamento, a richiesta, dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche e dei loro rappresentanti negli organismi e nelle istituzioni nazionali e internazionali; alla formazione post-laurea, anche attraverso la collaborazione a dottorati di ricerca universitari, italiani e internazionali.

3. Il Centro può partecipare a progetti di ricerca con altre istituzioni italiane ed internazionali, al fine di assicurare il livello delle attività formative e il necessario aggiornamento del personale scientifico e tecnico.

4. Ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, viene definito il compatto di appartenenza del personale del Centro".

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.

L’ITER LEGISLATIVO

ATTI PARLAMENTARI XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

ATTO CAMERA N. 1534

DISEGNO DI LEGGE

Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici

presentato il 6 settembre 2001

dal presidente del Consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro per la Funzione pubblica
(FRATTINI)

di concerto con il ministro della Difesa
(MARTINO)

con il ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca
(MORATTI)

e con il ministro per gli Affari regionali
(LA LOGGIA)

XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 1534

Art. 1.
(Deleghe di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, anche correttivi o modificativi di provvedimenti gia emanati, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere *a), b)* e *d),* della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai princìpi e criteri direttivi indicati negli articoli 12, 14 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati previo parere della Commissione di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
4. Al comma 6 dell'articolo 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora ricorrano specifiche e motivate esigenze, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, può, con proprio decreto, differire o gradualizzare temporalmente singoli adempimenti od atti, relativi ai procedimenti di riorganizzazione dei Ministeri".

Art. 2.
(Delega per la riorganizzazione delle strutture operative della Difesa).

1. Il Governo, anche al fine di adeguare gli ordinamenti militari alle riduzioni organiche previste dalla legge 14 novembre 2000, n. 331, è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a riorganizzare, anche mediante soppressioni, le strutture ed i comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa.
2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) riformulare le competenze di vertice, al fine di ottimizzare l'utilizzazione delle risorse in campo interforze;
   b) razionalizzare i comandi operativi e territoriali, le strutture operative, logistiche, scolastiche-addestrative e sanitarie anche in chiave interforze, garantendone un'articolazione, composizione, ubicazione ed attribuzione di competenze più efficaci;
   c) riorganizzare, anche mediante accorpamenti, gli arsenali, gli stabilimenti e i centri, favorendo l'ottimizzazione delle risorse e la concentrazione dei procedimenti produttivi;
   d) adeguare l'assetto delle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale alla nuova configurazione delle Forze armate, anche mediante la ridefinizione di compiti.
3. Il Governo è, altresì, delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive con l'osservanza dei princìpi e criteri direttivi indicati nel comma 2.
4. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.

Art. 3.
(Delega per il riordino di emolumenti di natura assistenziale).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 novembre 2000, n. 328, secondo le procedure, i princìpi e i criteri direttivi contenuti nel citato articolo.

Art. 4.
(Delega per la riforma degli organi collegiali della scuola).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, anche correttivi o modificativi di provvedimenti già emanati, ai sensi dell'articolo 21, comma 15, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, attenendosi ai princìpi e criteri direttivi contenuti nel citato comma 15.

Art. 5.
(Delega per l'emanazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, riunendole e coordinandole fra loro e con le norme della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

Relazione all’atto Camera n. 1534

Onorevoli deputati, il disegno di legge che si esamina conferisce alcune deleghe già attribuite al Governo durante la scorsa legislatura, attinenti la modifica delle strutture del Governo medesimo (articoli 1 e 2), peraltro già avviata con il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, il riordino degli emolumenti di natura assistenziale (articolo 3), la riforma degli organi collegiali della scuola (articolo 4) e l'emanazione di un testo unico delle disposizioni concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia (articolo 5).

Le ragioni giustificative del conferimento di ciascuna delega sono, evidentemente, di diversa natura (per esse si rinvia all'illustrazione svolta articolo per articolo) in ragione della diversità della materia, ma, comunque, alcune esigenze di fondo che sottostanno al conferimento delle deleghe sono comuni.

Per quanto riguarda le deleghe concernenti le strutture di governo, va segnalato che queste ultime sono state in primo luogo modificate con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 - il quale ha previsto la riduzione dei Ministeri ed il loro conseguente accorpamento - che ha in seguito ricevuto attuazione con successivi decreti di organizzazione dei Dicasteri medesimi.

Va in proposito segnalato che, in alcuni casi, al momento di prima applicazione dei detti provvedimenti di fusione, si sono verificati alcuni problemi, legati, oltre che alle consuete difficoltà di adattamento a nuove strutture e nuove modalità organizzative, anche, a volte, alla non del tutto esauriente disciplina di dettaglio delle modalità concrete con le quali si sarebbe dovuto procedere al trasferimento di settori di attività (e delle relative strutture operative) da un'amministrazione ad un'altra.

La delega di cui al presente disegno di legge consente, pertanto, di apportare tutte le modifiche che risultino necessarie ad adeguare le norme di attuazione del decreto legislativo n. 300 del 1999 alle specifiche e concrete esigenze (peraltro non del tutto prevedibili *ex ante)* delle amministrazioni, così come sono emerse nel corso del periodo di transizione da un assetto ad un altro. D'altro canto, la delega consente, altresì, di modificare le strutture di governo secondo gli schemi che si ritengono più idonei allo svolgimento delle funzioni amministrative tipiche di ciascun Ministero, e, inoltre, di conformare l'ordinamento a quanto già disposto con il decreto-legge n. 217 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 317 del 2001, che ha previsto la costituzione del Ministero delle comunicazioni e del Ministero della sanità i quali, nel sistema delineato dal decreto legislativo n. 300 del 1999 confluivano, rispettivamente, nel Ministero delle attività produttive e nel Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Nel contesto del quadro generale appena delineato, si inserisce anche la delega per la riforma delle strutture della Difesa, che costituisce un intervento di razionalizzazione organizzativa ed amministrativa di parte del Ministero, in ordine alla riduzione degli effettivi delle Forze armate, che non può non riverberarsi anche sui relativi apparati di supporto. Si tratta, dunque, anche in questo caso, di una norma ordinamentale che concorre alla ridefinizione, in chiave di razionalizzazione, di modernizzazione e di adeguamento al nuovo assetto delle Forze armate, di strutture amministrative, quali, appunto, quelle di supporto, necessarie alla gestione dei corpi militari.

In merito alle restanti deleghe si rinvia a quanto esposto con riferimento a ciascun articolo, sebbene valga segnalare che la delega sul riordino degli emolumenti di natura assistenziale e quella relativa al testo unico delle disposizioni in materia di minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia non sono state esercitate dal precedente esecutivo e che, pertanto, sono ancora vive e sentite le esigenze che avevano spinto il legislatore a conferire dette deleghe.

Articolo 1. La norma che si propone conferisce una delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi, anche correttivi o modificativi di provvedimenti già emanati, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere *a), b)* e *d),* della legge 15 marzo 1997, n. 59.Il conferimento di tale delega appare, in primo luogo, necessario in conseguenza della scelta effettuata con il decreto-legge n. 217 del 2001 che ha previsto la costituzione di due Ministeri - Ministero delle comunicazioni e Ministero della sanità - i quali, nel sistema delineato dal decreto legislativo n.

300 del 1999, confluivano, rispettivamente, nel Ministero delle attività produttive e nel Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
La scelta predetta, effettuata per garantire una maggiore funzionalità dell'articolazione dei Ministeri, comporta, pertanto, la conseguente necessità di adattare, nella opportuna sede delegata, gli assetti e le competenze dei Ministeri suddetti.
La norma prevede che, nell'esercizio della delega, il Governo si attenga ai princìpi e ai criteri direttivi già contenuti negli articoli 12, 14 e 18 della legge n. 59 del 1997.
I decreti legislativi saranno emanati previo parere della Commissione prevista dall'articolo 5 della legge n. 59 del 1997 e, quindi, con la procedura già prevista dalla medesima legge.
La norma prevede, infine, la possibilità di effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, gli adattamenti necessari affinché i singoli e specifici adempimenti od atti correlati ai procedimenti di accorpamento dei Ministeri siano maggiormente rispondenti alla concreta realtà operativa delle amministrazioni della cui fusione si tratta.
Tale delega, quindi, è strumentale ad una migliore attuazione degli accorpamenti, considerato che, anche in conseguenza di alcuni concreti problemi sorti in sede di prima applicazione dei detti provvedimenti di fusione, è necessario disporre opportune correzioni alla disciplina di dettaglio delle modalità concrete da adottare per rendere effettivamente operativi, in maniera efficace, gli accorpamenti dei Ministeri.

Articolo 2. La recente approvazione della legge 14 novembre 2000, n. 331, oltre a professionalizzare le Forze armate, ha ridotto sensibilmente i volumi organici dello strumento militare quantificandoli in 190.000 unità complessive, con la conseguente necessità di pervenire a nuovi adeguamenti strutturali.
La citata norma ha anche statuito l'impiego del personale militare in mansioni ed incarichi spiccatamente operativi, prevedendone la sostituzione con personale civile e con imprese private "di servizi" per lo svolgimento di attività di natura non operativa.
La riduzione degli effettivi delle Forze armate comporta, quindi, sia una riorganizzazione delle strutture, centrale e periferica, sia una diversa configurazione sul territorio nazionale delle componenti operative e di sostegno.
In tale ottica, la riorganizzazione non può afferire alla sola area tecnico-operativa, ma dovrà necessariamente estendersi alle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale. In entrambe sarà necessario prevedere prioritariamente l'impiego di personale civile e il "recupero" di quello militare da destinare ad incarichi operativi.
Inoltre, l'ottimizzazione in ambito interforze delle risorse disponibili - umane, finanziarie e logistiche - è presupposto indispensabile per l'efficienza delle Forze armate e perché le stesse siano operativamente pronte ad assolvere i compiti loro demandati anche in ambito internazionale in ragione degli impegni assunti dal nostro Paese.
Lo strumento normativo che si propone consente gli opportuni adeguamenti per il conseguimento degli obiettivi esposti.
Per quanto attiene al procedimento per l'emanazione dei decreti legislativi, si segnala che non è stato previsto il parere della Commissione istituita dall'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in ragione della specificità della materia e dell'atipicità degli ordinamenti militari oggetto della delega, sì che, in virtù di tali caratteristiche, si ritiene preferibile chiedere l'esame del testo ad organi con competenza specialistica, quali, appunto, le competenti Commissioni permanenti dei due rami del Parlamento.

Articolo 3. La disposizione che si propone consente al Governo di esercitare una delega, già prevista da una precedente disposizione legislativa, rimasta non esercitata dal precedente esecutivo.
La delega in questione concerne il riordino degli emolumenti derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo, ed è diretta alla rivisitazione del sistema di classificazione delle indennità e degli assegni spettanti nei casi derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo, definendo, altresì, le modalità ed i requisiti per la concessione degli stessi, individuati dall'articolo 24 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
La riforma che deriverebbe dall'esercizio della delega proposta è particolarmente attesa e delicata; l'esigenza di una sua riproposizione, pertanto, con i medesimi princìpi e criteri direttivi di cui alla precedente legge di delega, ne conferma la persistente attualità.

Articolo 4. La delega di cui all'articolo 21, comma 15, della legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, è già stata esercitata dal Governo durante la scorsa legislatura, con il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233.
Tuttavia, l'esigenza di una complessiva riconsiderazione della materia oggetto del citato decreto legislativo, rende necessario esercitare una nuova delega di cui al citato articolo 21, onde consentire una più ampia ed attenta riflessione sul tema degli organi collegiali della scuola.

Articolo 5. La norma in esame contiene una delega al Governo ad emanare un testo unico delle disposizioni vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, delega già prevista dall'articolo 6 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia) il cui termine (quattro mesi) è scaduto il 21 luglio 2001.
La necessità di tale delega è determinata dalla esigenza di armonizzazione con il termine (sei mesi) previsto dall'articolo 3, comma 1, della stessa legge, relativo all'istituzione del Comitato istituzionale paritetico, consentendo, nel contempo, con la previsione di un nuovo termine più ampio di quello originario, un esercizio più efficace ed esaustivo della delega legislativa.
Considerando, infatti, i differenti termini di cui sopra, appare evidente la loro disarmonia, in quanto l'istituzione del Comitato, che costituisce condizione necessaria ed indispensabile per il corretto *iter* procedurale relativo alla emanazione del testo unico, può avvenire in data successiva alla scadenza della delega legislativa per l'emanazione del testo unico.
Oltre alla necessità di rimediare a tale inconveniente, di natura sostanzialmente formale, che pure riveste rilevanza ai fini della applicazione concreta della misura prevista dal Parlamento, altre ragioni inducono a considerare opportuna e necessaria la riproposizione della delega contenuta nell'articolo 6 della citata legge n. 38 del 2001.
Infatti, l'emanazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia comporta, per un efficace coordinamento (come previsto, peraltro, dall'articolo 6) l' analisi della natura e della origine delle norme medesime. Esse infatti, numerosissime e di oggetto assai vario, sono individuabili in un arco temporale che dalla fine della seconda guerra mondiale giunge fino ai giorni nostri. Secondo la previsione dell'articolo 28, comma 1, della legge n. 38 del 2001, sono infatti da ritenersi vigenti, oltre alle norme direttamente emanate dal Parlamento, anche quelle recepite nell'ordinamento italiano a seguito di accordi internazionali, e specificamente le misure adottate in attuazione dello Statuto speciale allegato al *Memorandum* di intesa di Londra del 5 ottobre 1954, richiamato dall'articolo 8 del Trattato di Osimo tra l'Italia e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia - oggi per successione la Repubblica di Slovenia - ratificato ai sensi della legge 14 marzo 1977, n. 73; alcune di dette misure furono a suo tempo adottate con ordinanze emesse dal Governo militare alleato a Trieste.
Ne deriva che l'emanazione del decreto legislativo concernente il testo unico delle disposizioni vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia presuppone una attività di raccolta delle norme, di corretta valutazione della relativa vigenza e di coordinamento delle medesime, necessariamente lunga e complessa, in considerazione soprattutto della delicatezza della materia. Per l'espletamento di tale complessa attività, la durata originaria della delega - il cui termine, come si è detto, è ormai scaduto - appare inadeguata.
In considerazione di tutto quanto sopra espresso, e valutate adeguatamente tutte le relative necessità operative, con l'articolo in esame viene riproposta la delega legislativa di cui all'articolo 6 della legge n. 38 del 2001 con la previsione della scadenza del termine dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Non si provvede a redigere la relazione tecnica del presente disegno di legge, in quanto dal medesimo non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate per il bilancio dello Stato.

XIV Legislatura

Atto Camera 1534

Scheda lavori preparatori

Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici

Lavori in Commissione:

Sede	Commissione	Seduta del
Referente	I Affari costituzionali	9.10.2001
	I Affari costituzionali	10.10.2001
	I Affari costituzionali	16.10.2001
	I Affari costituzionali	8.11.2001
	I Affari costituzionali	13.11.2001
	I Affari costituzionali - Comitato dei nove	27.11.2001
Consultiva	Comitato Legislazione art. 16 bis	18.10.2001
	IV Difesa	16.10.2001
	IV Difesa	23.10.2001
	V Bilancio	6.11.2001
	V Bilancio	27.11.2001
	VII Cultura	24.10.2001
	VII Cultura	6.11.2001
	XII Affari sociali	23.10.2001
	Bicamerale questioni regionali	24.10.2001

Lavori in Assemblea

Seduta	Fase procedimento
58 dell’8 novembre 2001	Deliberata richiesta di procedura.
66 del 21 novembre 2001	Esame di una questione sospensiva.
68 del 26 novembre 2001	Discussione sulle linee generali; repliche del relatore e del governo.
69 del 27 novembre 2001	Esame degli articoli 1, 2, 3, 4 a.c. 1534, 5, 6, 7; esame di un ordine del giorno; dichiarazioni di voto finale; coordinamento; votazione finale e approvazione. Discussione.

XIV Legislatura

Atto Camera 1534

Delega per la riforma dell' organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici

Iter	C. 1534	Iniziativa governativa : 6 settembre 2001. Approvato : 27 novembre 2001. Trasmesso all'altro ramo : 29 novembre 2001.

Iniziativa governativa	:	presidente del Consiglio dei ministri, Silvio Berlusconi (governo Berlusconi II), ministro senza portafoglio per la Funzione pubblica, Franco Frattini (governo Berlusconi II), di concerto con i ministri della Difesa, Antonio Martino, dell'Istruzione, università e ricerca, Letizia Moratti e del ministro senza portafoglio per gli Affari regionali, Enrico La Loggia.
Natura	:	ordinaria (contiene deleghe al governo).
Presentazione	:	presentato in data 6 settembre 2001; annunciato nella seduta n. 31 del 12 settembre 2001.
Classificazione TESEO	:	legge delega, governo, presidente del Consiglio dei ministri, enti pubblici.
Articoli	:	regione Friuli-Venezia Giulia *(art. 5)*, lingua slovena *(art. 5)*, decreti legislativi delegati *(art. 4)*, difesa nazionale *(art. 2)*, assistenza sociale *(art. 3)*, consigli scolastici *(art. 4)*, testi unici *(art. 5)*, minoranze linguistiche *(art. 5).*
Relatori	:	nominato alla Commissione il 9 ottobre 2001 e all'Assemblea di maggioranza il 13 novembre 2001 l'onorevole Nuccio Carrara (AN). In data 20 novembre 2001 presentata la relazione.
Assegnazione	:	assegnato alla 1ª Affari costituzionali in sede referente il 18 settembre 2001. Assegnazione annunciata nella seduta n. 32 dello stesso giorno. Pareri della 4ª Difesa (ai sensi dell'art. 73 reg. Camera); 5ª Bilancio, tesoro e programmazione; 7ª Cultura, scienza e istruzione; 12ª Affari sociali; Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Procedura regolamentare:		richiesta procedura ex art. 69 comma 1 (Camera) in data 8 novembre 2001. Procedura deliberata annunciata nella seduta n. 58 dell'8 novembre 2001.

TRATTAZIONE IN COMMISSIONE

Sede referente

SEDUTA	ATTIVITA' (ESITO)	INTERVENUTI
1ª Affari costituzionali		
9 ottobre 2001		On. Nuccio Carrara (AN) (interv. come relatore) Ministro senza portafoglio per la Funzione pubblica, Franco Frattini (governo Berlusconi II)
10 ottobre 2001	Fissato al 15 ottobre 2001 alle ore 12:00 il termine per la presentazione degli emendamenti.	On. Donato Bruno (Forza Italia) (come presidente) On. Gianclaudio Bressa (Margherita, DL-Ulivo) On. Graziella Mascia (Rif. Comunista) On. Sergio Sabattini (Dem. Sin.-Ulivo)
16 ottobre 2001		On. Donato Bruno (Forza Italia) (come presidente) On. Graziella Mascia (Rif. Comunista) On. Nuccio Carrara (AN) (interv. come relatore) Ministro senza portafoglio per la Funzione pubblica, Franco Frattini (governo Berlusconi II) On. Sergio Sabattini (Dem. Sin.-Ulivo)
8 novembre 2001		On. Donato Bruno (Forza Italia) (come presidente)
13 novembre 2001	Esito: concluso l'esame	On. Donato Bruno (Forza Italia) (come presidente) On. Nuccio Carrara (AN) (illustra emendamenti) (interv. come relatore)

SEDUTA	ATTIVITA' (ESITO)	INTERVENUTI
1ª Affari costituzionali		
13 novembre 2001 *(segue)*		Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Funzione pubblica, Learco Saporito (governo Berlusconi II) On. Gianclaudio Bressa (Margherita, DL-Ulivo) On. Vannino Chiti (Dem. Sin.-Ulivo) On. Graziella Mascia (Rif. Comunista)
1ª Affari costituzionali – Comitato dei nove		
27 novembre 2001		

Sede consultiva

SEDUTA	ATTIVITA' (ESITO)	INTERVENUTI
Comitato per la legislazione		
18 ottobre 2001	Esito favorevole con osservazioni e condizioni. Parere destinato alla commissione 1ª Affari costituzionali	On. Enzo Trantino (AN) (come presidente) On. Sergio Mattarella (Margherita, DL-Ulivo) Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Funzione pubblica, Learco Saporito (governo Berlusconi II)
4ª Difesa		
16 ottobre 2001	Esito: esame e rinvio. Parere destinato alla commissione 1ª Affari costituzionali	On. Luigi Ramponi (AN) (come presidente) On. Elettra Deiana (Rif. Comunista) On. Roberto Lavagnini (Forza Italia) Sottosegretario di Stato per la Difesa, Salvatore Cicu (governo Berlusconi II)

SEDUTA	ATTIVITA' (ESITO)	INTERVENUTI
4ª Difesa		
23 ottobre 2001	Esito favorevole con condizioni	On. Luigi Ramponi (AN) (come presidente) On. Elettra Deiana (Rif. Comunista) On. Massimo Ostillio (Margherita, DL-Ulivo) On. Roberto Lavagnini (Forza Italia) On. Giuseppe Molinari (Margherita, DL-Ulivo) Sottosegretario di Stato per la Difesa, Filippo Berselli (governo Berlusconi II)
5ª Bilancio, tesoro e programmazione		
6 novembre 2001	Esito favorevole con condizioni. Parere su nuovo testo. Costituz. art. 81. Parere destinato alla commissione 1ª Affari costituzionali.	On. Giancarlo Giorgetti (Lega Nord Padania) (come presidente) Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Funzione pubblica, Learco Saporito (governo Berlusconi II) Sottosegretario di Stato per l'economia e finanze, Vito Tanzi (governo Berlusconi II) On. Gianfranco Morgando (Margherita, DL-Ulivo)
27 novembre 2001	Esito favorevole con condizioni. Parere su nuovo testo. Costituz. art. 81. Parere destinato all'Aula. Esito parte favorevole con condizioni, parte contrario. Parere su emendamenti. Costituz. art. 81 Esito non ostativo.	On. Giancarlo Giorgetti (Lega Nord Padania) (come presidente) Sottosegretario di Stato per l'economia e finanze, Giuseppe Vegas (governo Berlusconi II)

SEDUTA	ATTIVITA' (ESITO)	INTERVENUTI
7ª Cultura, scienza e istruzione		
24 ottobre 2001	Esito esame e rinvio. Parere su nuovo testo. Parere destinato alla commissione 1ª Affari costituzionali.	On. Giovanna Grignaffini (Dem. Sin.-Ulivo) (sull'ordine dei lavori) On. Ferdinando Adornato (Forza Italia) (come presidente) On. Fabio Garagnani (Forza Italia) On. Franca Chiaromonte (Dem. Sin.-Ulivo) On. Piera Capitelli (Dem. Sin.-Ulivo) On. Andrea Colasio (Margherita, DL-Ulivo) On. Alba Sasso (Dem. Sin.-Ulivo) Sottosegretario di Stato per i Beni e attività culturali, Nicola Bono (governo Berlusconi II)
6 novembre 2001	Esito favorevole con condizioni. Parere su nuovo testo.	On. Fabio Garagnani (Forza Italia) On. Franca Bimbi (Margherita, DL-Ulivo) On. Ferdinando Adornato (Forza Italia) (come presidente) On. Andrea Colasio (Margherita, DL-Ulivo) On. Andrea Martella (Dem. Sin.-Ulivo) Sottosegretario di Stato per l'istruzione, università e ricerca Valentina Aprea (governo Berlusconi II) Sottosegretario di Stato per i Beni e attività culturali, Nicola Bono (governo Berlusconi II) On. Giovanna Grignaffini (Dem. Sin.-Ulivo) On. Giovanna Bianchi Clerici (Lega Nord Padania) On. Guglielmo Rositani (AN) On. Michele Ranieli (CCD-CDU Biancofiore)

SEDUTA	ATTIVITA' (ESITO)	INTERVENUTI
12ª Affari sociali		
23 ottobre 2001	Esito favorevole con osservazioni. Parere destinato alla commissione 1ª Affari costituzionali.	On. Carmelo Porcu (AN)
Commissione parlamentare per le questioni regionali		
Seduta n. 9 24 ottobre 2001	Esito favorevole. Parere destinato alla commissione 1ª Affari costituzionali.	Sen. Gabriele Boscetto (FI) On. Karl Zeller (Misto, Min. linguist) On. Riccardo Migliori (AN) Sen. Giuseppe Bongiorno (AN) Sen. Antonio Iovene (DS-U) Sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati (FI) (come presidente)

TRATTAZIONE IN ASSEMBLEA

SEDUTA	ATTIVITA' (ESITO)	INTERVENUTI
Seduta n. 58 8 novembre 2001	deliberata richiesta di procedura ex art. 69 comma 1 (Camera)	
Seduta n. 66 21 novembre 2001	Eventi procedurali. Respinta questione sospensiva	On. Alfredo Biondi (Forza Italia) (come presidente) On. Titti De Simone (Rif. Comunista) (propone questione sospensiva) On. Antonio Soda (Dem. Sin.-Ulivo) On. Nuccio Carrara (AN)

SEDUTA	ATTIVITA' (ESITO)	INTERVENUTI
Seduta n. 68 26 novembre 2001	Conclusa discussione generale.	On. Mario Clemente Mastella (Margherita, DL-Ulivo) (come presidente) On. Nuccio Carrara (AN) (introduzione del relatore) (conclusione del relatore) Ministro senza portafoglio per la Funzione pubblica, Franco Frattini (governo Berlusconi II) (conclusione del rappr. del governo) On. Gianclaudio Bressa (Margherita, DL-Ulivo) On. Michele Saponara (Forza Italia) On. Giuseppe Caldarola (Dem. Sin.-Ulivo) On. Lorenzo Acquarone (Margherita, DL-Ulivo) On. Giovanna Grignaffini (Dem. Sin.-Ulivo) On. Erminia Mazzoni (CCD-CDU Biancofiore)
Seduta n. 69 27 novembre 2001	Esaminati gli articoli da 1 a 7; accolto odg. Esito: approvato. Dichiarazione di voto e votazione finale. Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 264, contrari 204, astenuti 2 (modificato rispetto al testo proposto). Effettuato coordinamento.	On. Mario Clemente Mastella (Margherita, DL-Ulivo) (come presidente) (sull'ordine dei lavori) On. Nuccio Carrara (AN) Ministro senza portafoglio per la Funzione pubblica, Franco Frattini (governo Berlusconi II) (OdG) On. Graziella Mascia (Rif. Comunista) (illustra emendamenti) On. Gianclaudio Bressa (Margherita, DL-Ulivo) (OdG) (illustra emendamenti) On. Marco Boato (Misto, verdi-l'Ulivo) On. Sergio Sabattini (Dem. Sin.-Ulivo) On. Giovanna Grignaffini (Dem. Sin.-Ulivo) (illustra emendamenti) On. Elettra Deiana (Rif. Comunista) On. Piera Capitelli (Dem. Sin.-Ulivo)

SEDUTA	ATTIVITA' (ESITO)	INTERVENUTI
Seduta n. 69 27 novembre 2001 *(segue)*		On. Titti De Simone (Rif. Comunista) (illustra emendamenti) On. Lorenzo Acquarone (Margherita, DL-Ulivo) On. Franca Chiaromonte (Dem. Sin.-Ulivo) On. Pierluigi Mantini (Margherita, DL-Ulivo) On. Giovanna Melandri (Dem. Sin.-Ulivo) Sottosegretario di Stato per i Beni e attività culturali, Mario Pescante (governo Berlusconi II) On. Gerardo Bianco (Margherita, DL-Ulivo) On. Andrea Colasio (Margherita, DL-Ulivo) (illustra emendamenti) On. Carlo Carli (Dem. Sin.-Ulivo) On. Antonio Soda (Dem. Sin.-Ulivo) On. Gabriella Pistone (Misto, Comunisti italiani) On. Roberto Giachetti (Margherita, DL-Ulivo) On. Mario Lettieri (Margherita, DL-Ulivo) On. Pier Ferdinando Casini (Misto) (come presidente) On. Pier Ferdinando Casini (Misto) (come presidente) On. Antonio Soda (Dem. Sin.-Ulivo) contrario a nome del gruppo On. Gianclaudio Bressa (Margherita, DL-Ulivo) contrario a nome del gruppo On. Graziella Mascia (Rif. Comunista) contrario a nome del gruppo On. Michele Saponara (Forza Italia) favorevole a nome del gruppo On. Nicolò Cristaldi (AN) favorevole a nome del gruppo

SEDUTA	ATTIVITA' (ESITO)	INTERVENUTI
Seduta n. 69 27 novembre 2001 *(segue)*		On. Pietro Fontanini (Lega Nord Padania) favorevole a nome del gruppo On. Erminia Mazzoni (CCD-CDU Biancofiore) favorevole a nome del gruppo

LAVORI IN COMMISSIONE

SEDE REFERENTE

CAMERA DEI DEPUTATI – XIV LEGISLATURA

Resoconto della I Commissione permanente
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni).

Martedì 9 ottobre 2001.

La seduta comincia alle 9:50.

Presidenza del presidente Donato BRUNO.

Atto Camera 1534:

Riforma dell'organizzazione del Governo.

Interviene il ministro per la Funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, Franco Frattini.

omissis

Esame e rinvio.

La Commissione inizia l'esame.

Nuccio CARRARA (AN), relatore, illustra il contenuto del disegno di legge che conferisce talune deleghe, già attribuite al Governo durante la scorsa legislatura, riguardanti alcune modifiche delle strutture del Governo, il riordino degli emolumenti di natura assistenziale, la riforma degli organi collegiali della scuola e l'emanazione di un testo unico delle disposizioni concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia.
In merito alle deleghe previste dall'articolo 1, ricorda che le strutture di Governo sono state modificate con decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha previsto la riduzione dei ministeri ed il loro conseguente accorpamento ed ha ricevuto attuazione con successivi decreti di organizzazione dei dicasteri medesimi. Segnala al riguardo la necessità di apportare tutte le modifiche che risultino necessarie ad adeguare le norme di attuazione del decreto legislativo n. 300 alle specifiche esigenze delle amministrazioni emerse nel corso del periodo di transizione da un assetto all'altro. La delega inoltre consente di adeguare le strutture di Governo alle funzioni amministrative tipiche di ciascun ministero e di conformare l'ordinamento a quanto già disposto dal decreto-legge n. 217 del 2001, che ha previsto la costituzione del Ministero delle comunicazioni e del Ministero della sanità.
Evidenzia che il comma 2 dell'articolo 1 prevede il rinvio nell'esercizio della delega ai principi e criteri direttivi già contenuti negli articoli 12, 14 e 18 della legge n. 59 del 1997; richiama quindi il contenuto del comma 4, che prevede la possibilità di effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro competente, gli adattamenti necessari affinché gli specifici adempimenti correlati ai procedimenti di accorpamento dei ministeri siano maggiormente rispondenti alla concreta realtà operativa delle amministrazioni interessate.
Con riferimento all'articolo 2 del provvedimento in esame, osserva che la riduzione degli effettivi delle Forze armate, prevista dalla legge 14 novembre 2000, n. 331, comporta la necessità di una riorganizzazione delle strutture nelle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale, nonché una diversa configurazione sul territorio nazionale delle componenti operative e di sostegno.
Precisa inoltre che, diversamente da quanto previsto per le restanti deleghe, già conferite al Governo durante la scorsa legislatura, l'articolo 2 fissa i principi e i criteri direttivi cui l'esecutivo si deve attenere nell'attuazione della delega per la riorganizzazione delle strutture operative della difesa. Ricorda in particolare che il Governo deve: riformulare le competenze di vertice, al fine di ottimizzare l'utilizzazione delle risorse in campo interforze; razionalizzare i comandi operativi e territoriali, le strutture operative, logistiche, scolastiche-addestrative e sanitarie, anche in chiave interforze, garantendone un'articolazione, composizione, ubicazione ed attribuzione di competenze

più efficaci; riorganizzare, anche mediante accorpamenti, gli arsenali, gli stabilimenti e i centri, favorendo l'ottimizzazione delle risorse e la concentrazione dei procedimenti produttivi; adeguare l'assetto delle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale alla nuova configurazione delle Forze armate, anche mediante la ridefinizione di compiti.
Con riferimento all'articolo 3, osserva che la delega concernente il riordino degli emolumenti derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo è già prevista da una precedente disposizione legislativa, ma non è stata esercitata dal precedente esecutivo.
In merito all'articolo 4, ricorda che la delega di cui all'articolo 21, comma 15, della legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, è già stata esercitata dal Governo durante la scorsa legislatura. Tuttavia, l'esigenza di una complessiva riconsiderazione della materia, rende necessario esercitare una nuova delega sulla base dei principi e criteri direttivi contenuti nel citato comma 15.
Quanto all'articolo 5, riguardante la delega per l'emanazione del testo unico delle disposizioni vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, sottolinea la necessità di procedere ad un coordinamento delle norme in materia, numerose e di diversa natura, individuabili in un arco temporale molto ampio.

Il ministro Franco FRATTINI sottolinea che il disegno di legge in esame risponde all'esigenza di armonizzare l'attuazione del percorso di riforma della pubblica amministrazione con alcune norme ed alcune esigenze sopravvenute; in particolare, è emersa la necessità di assicurare una graduazione temporale dell'attuazione della riforma. L'impossibilità di realizzare alcuni accorpamenti nei tempi e nei modi prefissati, nonché l'esigenza di introdurre alcune modifiche a seguito della sperimentazione intercorsa, ha comportato la necessità di prevedere il conferimento di un'ulteriore delega, cui per altro verso non sarebbe stato necessario ricorrere qualora fosse stata prevista fin dall'inizio la possibilità di emanare disposizioni integrative e correttive.
Sottolinea infine l'urgenza del provvedimento da ricondurre all'incidenza negativa sul funzionamento dell'apparato amministrativo dell'incertezza dell'assetto organizzativo.

Donato BRUNO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 10.

CAMERA DEI DEPUTATI – XIV LEGISLATURA

Resoconto della I Commissione permanente
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni).

Mercoledì 10 ottobre 2001.

La seduta comincia alle 15:15.

Atto Camera 1534:

Riforma dell'organizzazione del Governo.

Presidenza del presidente Donato BRUNO.

Interviene il sottosegretario per la funzione pubblica, Learco Saporito.

Seguito dell'esame e rinvio.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione introduttiva.

Gianclaudio BRESSA (MARGH-U) osserva che il disegno di legge rappresenta un atto dovuto a fronte della dichiarata intenzione del Governo di proseguire il processo riformatore avviato nella precedente legislatura. Esprime tuttavia perplessità sulla reale volontà riformatrice dell'esecutivo,

che sembrerebbe essere contraddetta da una serie di atti quali la recente costituzione del Ministero delle comunicazioni e del Ministero della sanità, la soppressione dell'Agenzia per la protezione civile attuata con decreto-legge, nonché talune anticipazioni riguardanti il sistema della dirigenza nel settore della pubblica amministrazione.
Nel merito, evidenzia la necessità di rivedere il testo alla luce dell'esito del referendum costituzionale recentemente svolto, con particolare riferimento alle materie degli organi collegiali e degli emolumenti di natura assistenziale.
Con riferimento all'articolo 5, rileva che la delega in esso prevista, già contenuta nella legge n. 38 del 2001 sebbene non esercitata, non prevede espressamente che sullo schema di testo unico esprima parere il Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, previsto dall'articolo 3 della stessa legge. Ricordato come nella precedente legislatura l'istituzione di tale comitato fosse fortemente avversata dall'opposizione, sottolinea l'importanza di un equilibrato rapporto tra i soggetti interessati e le istituzioni.
Preannuncia infine la presentazione di emendamenti in tal senso.

Graziella MASCIA (RC) considera inopportuno un ricorso continuativo allo strumento della delega in materie che richiederebbero un maggiore coinvolgimento del Parlamento.
In merito all'articolo 2, richiama la contrarietà espressa dal suo gruppo sulla legge n. 331 del 2000, sulla quale a suo avviso occorrerebbe procedere ad una verifica. Ritiene che nell'attuale contesto nazionale ed internazionale sia inopportuno il conferimento di deleghe al Governo in materia di difesa.
Con riferimento all'articolo 3, ricorda come il gruppo di Rifondazione comunista si sia espresso contro la legge quadro n. 328 del 2000, riguardante la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, proprio per l'ampio ricorso allo strumento della delega.
Si sofferma quindi sull'articolo 4 esprimendo dubbi sull'oggetto della delega; in particolare non appare chiaro se questa abbia ad oggetto unicamente gli organi collegiali a carattere territoriale o anche gli organi collegiali a livello di singole istituzioni scolastiche.

Sergio SABATTINI (DS-U) evidenzia la necessità di verificare la congruenza dell'articolo 1 con la nuova ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni recata dall'articolo 117 della Costituzione nel testo riformulato dalla legge costituzionale confermata a seguito dello svolgimento del referendum.
In merito all'articolo 2, ritiene che i principali atti normativi interessati dalla delega dovrebbero essere meglio specificati, mentre, con riferimento all'articolo 4, occorrerebbe specificare gli organi collegiali cui si fa riferimento.
Dichiara infine di condividere le considerazioni del deputato Bressa sull'articolo 5, considerando particolarmente opportuna la previsione del parere del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena.

Donato BRUNO, presidente, dichiara concluso l'esame preliminare ed avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per lunedì 15 ottobre 2001 alle ore 12.

La seduta termina alle 15:40.

CAMERA DEI DEPUTATI – XIV LEGISLATURA

Resoconto della I Commissione permanente
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni).

Mercoledì 10 ottobre 2001.

La seduta comincia alle 15:15.

Atto Camera 1534:

Riforma dell’organizzazione del Governo.

Presidenza del presidente Donato BRUNO.

Interviene il sottosegretario per la funzione pubblica, Learco Saporito.

Seguito dell'esame e rinvio.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione introduttiva.

Gianclaudio BRESSA (MARGH-U) osserva che il disegno di legge rappresenta un atto dovuto a fronte della dichiarata intenzione del Governo di proseguire il processo riformatore avviato nella precedente legislatura. Esprime tuttavia perplessità sulla reale volontà riformatrice dell'esecutivo, che sembrerebbe essere contraddetta da una serie di atti quali la recente costituzione del Ministero delle comunicazioni e del Ministero della sanità, la soppressione dell'Agenzia per la protezione civile attuata con decreto-legge, nonché talune anticipazioni riguardanti il sistema della dirigenza nel settore della pubblica amministrazione.
Nel merito, evidenzia la necessità di rivedere il testo alla luce dell'esito del referendum costituzionale recentemente svolto, con particolare riferimento alle materie degli organi collegiali e degli emolumenti di natura assistenziale.
Con riferimento all'articolo 5, rileva che la delega in esso prevista, già contenuta nella legge n. 38 del 2001 sebbene non esercitata, non prevede espressamente che sullo schema di testo unico esprima parere il Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, previsto dall'articolo 3 della stessa legge. Ricordato come nella precedente legislatura l'istituzione di tale comitato fosse fortemente avversata dall'opposizione, sottolinea l'importanza di un equilibrato rapporto tra i soggetti interessati e le istituzioni.
Preannuncia infine la presentazione di emendamenti in tal senso.

Graziella MASCIA (RC) considera inopportuno un ricorso continuativo allo strumento della delega in materie che richiederebbero un maggiore coinvolgimento del Parlamento.
In merito all'articolo 2, richiama la contrarietà espressa dal suo gruppo sulla legge n. 331 del 2000, sulla quale a suo avviso occorrerebbe procedere ad una verifica. Ritiene che nell'attuale contesto nazionale ed internazionale sia inopportuno il conferimento di deleghe al Governo in materia di difesa.
Con riferimento all'articolo 3, ricorda come il gruppo di Rifondazione comunista si sia espresso contro la legge quadro n. 328 del 2000, riguardante la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, proprio per l'ampio ricorso allo strumento della delega.
Si sofferma quindi sull'articolo 4 esprimendo dubbi sull'oggetto della delega; in particolare non appare chiaro se questa abbia ad oggetto unicamente gli organi collegiali a carattere territoriale o anche gli organi collegiali a livello di singole istituzioni scolastiche.

Sergio SABATTINI (DS-U) evidenzia la necessità di verificare la congruenza dell'articolo 1 con la nuova ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni recata dall'articolo 117 della Costituzione nel testo riformulato dalla legge costituzionale confermata a seguito dello svolgimento del referendum.
In merito all'articolo 2, ritiene che i principali atti normativi interessati dalla delega dovrebbero essere meglio specificati, mentre, con riferimento all'articolo 4, occorrerebbe specificare gli organi collegiali cui si fa riferimento.
Dichiara infine di condividere le considerazioni del deputato Bressa sull'articolo 5, considerando particolarmente opportuna la previsione del parere del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena.

Donato BRUNO, presidente, dichiara concluso l'esame preliminare ed avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per lunedì 15 ottobre 2001 alle ore 12.

La seduta termina alle 15:40.

CAMERA DEI DEPUTATI – XIV LEGISLATURA

Resoconto della I Commissione permanente
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni).

Giovedì 8 novembre 2001.

La seduta comincia alle 17:05.

omissis

Atto Camera 1534:

Riforma dell'organizzazione del Governo.

Presidenza del presidente Donato BRUNO.

Seguito dell'esame e rinvio.

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 ottobre 2001.

Donato BRUNO, presidente, avverte che sono pervenuti i prescritti pareri dalle altre Commissioni.
Preso atto della richiesta avanzata dal relatore di procedere ad un ulteriore approfondimento del contenuto di tali pareri, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17:20.

CAMERA DEI DEPUTATI – XIV LEGISLATURA

Resoconto della I Commissione permanente
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni).

Martedì 13 novembre 2001.

La seduta comincia alle 11:30.

Atto Camera 1534:

Riforma dell'organizzazione del Governo.

Presidenza del presidente Donato BRUNO.

Interviene il sottosegretario di Stato per la Funzione pubblica, Learco SAPORITO.

Seguito dell'esame e conclusione.

La Commissione prosegue l'esame rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 novembre 2001.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che nella precedente seduta il relatore aveva chiesto di rinviare l'esame del disegno di legge al fine di approfondire le questioni sollevate dalle Commissioni in sede consultiva nell'espressione del prescritto parere.
Avverte quindi che il relatore ha presentato alcuni emendamenti volti a recepire i rilievi contenuti nei pareri trasmessi (vedi allegato).

Nuccio CARRARA (AN), relatore, illustra il contenuto degli emendamenti presentati.
Rileva che gli emendamenti 1.4 e 1.5 sono volti a recepire il contenuto di due osservazioni espresse dal Comitato per la legislazione. In particolare la soppressione, al comma 1, della parola «anche» proposta dall'emendamento 1.4 tende ad escludere l'emanazione di decreti legislativi interamente innovativi, mentre la sostituzione della parola «provvedimenti» con le parole «decreti legislativi» proposta dall'emendamento 1.5 nasce dalla considerazione per cui la norma potrebbe essere interpretata come una generica autorizzazione al Governo ad intervenire con decreto legislativo anche su materie attualmente disciplinate dai regolamenti, mentre per procedere alla modifica di norme di rango subprimario non occorre autorizzazione legislativa.
Quanto all'emendamento 1-bis.1, ricorda che l'articolo 1-bis prevede l'attribuzione ai vice ministri di un contingente di personale ed evidenzia che l'emendamento proposto è volto ad individuare nell'ambito di tale contingente un assetto più definito, senza determinare costi aggiuntivi e senza alterare l'articolazione degli uffici di diretta collaborazione.
Precisato che l'emendamento 2.6 propone una formulazione più chiara e fa espresso riferimento alla legge n. 25 del 1997, secondo quanto richiesto dalla IV Commissione, rileva che l'emendamento 3.4 introduce il riferimento ai parametri per la classificazione delle minorazioni visive di cui alla legge n. 138 del 2001.
Con riferimento agli emendamenti 4.5 e 4.4, rinvia alle considerazioni espresse in merito agli emendamenti 1.4 e 1.5.
Illustra infine il contenuto dell'emendamento 5-bis.1, che propone una formulazione più chiara, recependo la condizione espressa dalla VII Commissione.

Il sottosegretario Learco SAPORITO dichiara di concordare con il relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.4 e 1.5 del relatore.

Gianclaudio BRESSA (MARGH-U) dichiara di astenersi sull'emendamento 1-bis.1 del relatore.

Vannino CHITI (DS-U) chiede chiarimenti sull'emendamento 1-bis.1, in relazione alla dichiarata invarianza di spesa, con particolare riferimento alla possibilità di ricorrere allo strumento del comando per la formazione del contingente previsto.

Nuccio CARRARA (AN), relatore, premesso che la norma riveste carattere transitorio ed ha la finalità di sopperire all'assenza della definizione della struttura a disposizione dei vice ministri, ricorda che il contingente previsto si intende compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione stabilito per ciascun ministero.

Graziella MASCIA (RC) dichiara voto favorevole sugli emendamenti volti a recepire le osservazioni del Comitato per la legislazione. Esprime, viceversa, voto contrario sui restanti emendamenti, che, pur essendo migliorativi del testo, non modificano sostanzialmente l'impianto del provvedimento. In riferimento all'articolo 5-bis, esprime contrarietà al ricorso allo strumento della delega legislativa, in particolar modo quando non circoscritto ad un provvedimento specifico.

Vannino CHITI (DS-U) dichiara l'astensione sull'emendamento 1-bis.1 in quanto, pur concordando sulla necessità di intervenire in materia, ritiene non risultino chiare le conseguenze della norma sull'organizzazione dei ministeri interessati.

La Commissione approva l'emendamento 1-bis.1 del relatore.

Gianclaudio BRESSA (MARGH-U) dichiara voto contrario sull'emendamento 2.6 del relatore, considerando inopportuno un intervento volto a modificare un decreto legislativo che non ha ancora pienamente dispiegato i suoi effetti.

La Commissione approva l'emendamento 2.6 del relatore.

Gianclaudio BRESSA (MARGH-U) chiede chiarimenti sul significato dell'emendamento 3.4 del relatore.

Nuccio CARRARA (AN), relatore, precisa che l'emendamento 3.4 non introduce innovazioni rispetto alla normativa vigente. Si è ritenuto tuttavia di fare esplicito riferimento ai parametri per la classificazione delle minorazioni visive di cui alla legge n. 138 del 2001 come richiesto dalla XII Commissione.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 3.4, 4.5 e 4.4 del relatore.

Nuccio CARRARA (AN), relatore, ritiene di riformulare l'emendamento 5-bis.1 nel senso di prevedere un termine di diciotto mesi per l'emanazione dei decreti legislativi previsti per un'esigenza di uniformità con le restanti norme di delega.

Gianclaudio BRESSA (MARGH-U) dichiara voto contrario.

La Commissione approva l'emendamento 5-bis.1 del relatore, nel testo riformulato.

La Commissione delibera di dare mandato al relatore Carrara a riferire favorevolmente sul testo da essa approvato.

Donato BRUNO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

omissis

La seduta termina alle 11:50.

ALLEGATO

Ulteriori emendamenti del relatore.

ART. 1
Al comma 1 sopprimere la parola: anche.
1. 4. Il relatore.

Al comma 1, sostituire la parola: provvedimenti *con le seguenti:* decreti legislativi.
1. 5. Il relatore.

ART. 1-*bis.*
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Nell'ambito del contingente di personale assegnato ai sensi del comma 1, il vice ministro nomina un capo della segreteria, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica, un addetto stampa nonché, ove necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari internazionali. Nell'ambito del medesimo contingente il vice ministro, d'intesa con il ministro, nomina un responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli uffici di diretta collaborazione inerenti le funzioni delegate e un responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate.
1-*bis.* 1. Il relatore.

ART. 2.
Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Delega per l'aggiornamento dell'organizzazione delle strutture e dei comandi delle aree tecnico operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa in seguito all'istituzione del servizio militare volontario).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi dei decreti legislativi 16 1uglio 1997, n. 264, 16 luglio 1997, n. 265, 28 novembre 1997, n. 459 e 28 novembre l997, n. 464, come modificato dal decreto legislativo 27 giugno 2000, n. 214, anche al fine di adeguarne le previsioni alle riduzioni organiche previste dalla legge 14 novembre 2000, n. 331, e dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1 il Governo riorganizza, anche mediante soppressione, accorpamento, razionalizzazione ovvero ridefinizione dei compiti anche in chiave interforze, le strutture e i comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico industriale della Difesa adeguandone l'assetto alla riconfigurazione delle forze armate, favorendo l'ottimizzazione delle risorse ed assicurando, altrèsì, il rispetto di quanto previsto dalla legge 18 febbraio 1997, n. 25.
3. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, al fine di acquisire il parere delle competenti Commissioni permanenti, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione.
4. Il Governo è altresì autorizzato, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare al regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999 le modifiche necessarie al fine di adeguarlo a quanto previsto nel presente articolo.
2. 6. Il relatore.

ART. 3.
Al comma i aggiungere infine le seguenti parole: , nonché, ai fini della definizione e classificazione degli emolumenti riservati a soggetti affetti da minorazioni visive, secondo i parametri per la classificazione delle minorazioni visive di cui alla legge 3 aprile del 2001, n. 138.
3. 4. Il Relatore.

ART. 4.
Al comma 1 opprimere la parola: anche.
4. 5. Il relatore.

Al comma 1 sostituire la parola: provvedimenti *con le seguenti:* decreti legislativi.
4. 4. Il relatore.

ART. 5-*bis.*
Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
1. Ferma restando la delega di cui all'articolo 1, per quanto concerne il Ministero per i beni e le attività culturali il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la codificazione delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di:
a) beni culturali e ambientali;
b) cinematografia;
c) teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo;
d) sport;
e) proprietà letteraria e diritto d'autore.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguamento all'articolo 117 della Costituzione;
b) adeguamento alla normativa comunitaria e agli accordi internazionali;
c) miglioramento dell'efficacia degli interventi concernenti i beni e le attività culturali attraverso il riordino e la semplificazione della normativa anche allo scopo di conseguire l'ottimizzazione delle risorse assegnate e l'incremento delle entrate;

d) quanto alla lettera *a)* del comma 1: identificare nuovi strumenti di individuazione, conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali; riorganizzare i servizi offerti anche attraverso la concessione a privati; provvedere alla revisione del sistema sanzionatorio in materia di tutela; adeguare la disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali; ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi consultivi che intervengono nelle procedure per la concessione di contributi e agevolazioni in favore di enti ed istituti culturali; individuare forme di collaborazione, in sede procedimentale, tra le amministrazioni per i beni e le attività culturali e della difesa, per la realizzazione di opere destinate alla difesa militare;

e) quanto alle lettere *b)* e *c)* del comma 1: razionalizzare gli organismi consultivi e le relative funzioni, anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero dei componenti; snellire le procedure di liquidazione dei contributi, e ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi che intervengono nelle procedure di individuazione dei soggetti legittimati a ricevere contributi e di quantificazione degli stessi; rivedere il sistema dei controlli sull'impiego delle risorse assegnate e sugli effetti prodotti dagli interventi;

f) quanto alla lettera *d)* del comma 1: armonizzare la legislazione ai principi generali a cui si ispirano i Paesi dell'Unione europea in materia di doping; riordinare i compiti dell'Istituto per il credito sportivo, assicurando negli organi anche la rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali; garantire strumenti di finanziamento anche a soggetti privati;

g) quanto alla lettera *e)* del comma 1: riordinare la Società Italiana Autori ed Editori (SIAE), il cui statuto dovrà assicurare un'adeguata presenza degli autori, degli editori e degli altri soggetti creativi negli organi dell'Ente e la massima trasparenza nella ripartizione dei proventi dell'esazione dei diritti di autore tra gli aventi diritto.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore».

5-*bis.* 1. Il relatore.

CAMERA DEI DEPUTATI – XIV LEGISLATURA

Resoconto della I Commissione permanente
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni).

Martedì 27 novembre 2001.

Atto Camera 1534:

Riforma dell'organizzazione del Governo.

COMITATO DEI NOVE
Il Comitato dei nove si è riunito dalle 10:15 alle 10:40 e dalle 14:50 alle 14:55.

SEDE CONSULTIVA

CAMERA DEI DEPUTATI – XIV LEGISLATURA

Resoconto del Comitato per la legislazione.

Giovedì 18 ottobre 2001.

La seduta comincia alle 14:05.

Esame ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 6-*bis*, del regolamento.

Presidenza del presidente Enzo TRANTINO.

Interviene il sottosegretario di Stato per la Funzione pubblica, Learco SAPORITO.

Disegno di legge: **Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici** (C. 1534).

Parere alla I Commissione.

Esame e conclusione - Parere con condizioni e osservazioni.

Il Comitato inizia l'esame del disegno di legge.

Enzo TRANTINO, presidente, comunica al Comitato che in sostituzione del relatore designato, che non potrà prendere parte alla seduta odierna, riferirà sul disegno di legge il vicepresidente Mattarella.

Sergio MATTARELLA, relatore, rileva che il provvedimento in esame, trasmesso al Comitato ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 6-*bis*, in quanto contenente disposizioni di delega, presenta molteplici profili di interesse per l'esame del Comitato stesso.
Le sue disposizioni hanno contenuto assai eterogeneo, essendo accomunate solo dalla circostanza di essere volte a rinnovare o prevedere nuove deleghe legislative. Dell'ampiezza di contenuto del disegno di legge, peraltro, non dà conto il titolo dello stesso che si riferisce ai soli primi tre commi dell'articolo 1.
Le disposizioni relative alle deleghe contenute negli articoli 1 e 4 risultano formulate in termini impropri. Esse intervengono, senza nulla innovare quando ad oggetto ed a princìpi e criteri direttivi, su materie che hanno formato oggetto di precedenti deleghe già attuate con l'adozione di numerosi decreti legislativi e la conseguente attività regolamentare. Le disposizioni di delega, infatti, consentono l'emanazione di «uno o più decreti legislativi, anche correttivi o modificativi di provvedimenti già emanati». L'utilizzo della parola «anche» non consente di comprendere se si tratti di un rinnovo, nella loro interezza, delle deleghe già conferite e già attuate, oppure della previsione di una delega solo per le disposizioni correttive e modificative. Ritiene che soltanto nel caso in cui le previsioni fossero da intendere in questo ultimo modo, le stesse risulterebbero formulate in modo accettabile. Nel caso in cui esse fossero, invece, da interpretare nel senso di conferire nuovamente le deleghe già esercitate, le disposizioni risulterebbero carenti sia per quanto attiene all'individuazione dell'oggetto sia per quanto attiene all'indicazione di nuovi principi e criteri direttivi. Peraltro, ove l'intenzione del legislatore fosse quella di conferire una delega «piena» al Governo risulterebbe più opportuno individuare *ex novo* oggetto, principi e criteri senza far riferimento ad una delega precedentemente conferita ed esercitata. Al fine di evitare incertezze interpretative ritiene pertanto opportuno procedere alla soppressione della parola «anche» nelle due disposizioni.
Sempre riguardo alla formulazione delle menzionate disposizioni di delega, osserva che la parola «provvedimenti» dovrebbe essere sostituita con le parole: «decreti legislativi»; posto che, altrimenti, la norma potrebbe interpretata come volta ad autorizzare il Governo a compiere, con gli emanandi decreti legislativi, legificazioni o rilegificazioni di materie attualmente disciplinate da regolamenti.
Evidenzia che un effetto di rilegificazione discende dalle previsioni contenute nell'articolo 1-*bis*, che in via transitoria detta una disciplina di rango legislativo per gli uffici di diretta collaborazione, materia devoluta dalla legislazione vigente alla fonte regolamentare (ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988).

All'articolo 2, il ricorso al termine «Difesa», in luogo di «Ministero della difesa», così come il ricorso alla locuzione «ordinamenti militari», in luogo di «ordinamenti della difesa», risultano non appropriati e potenzialmente forieri di interpretazioni non univoche. Inoltre l'inciso contenuto all'inizio del comma 1 non ha valore prescrittivo, a meno che non si proceda alla sua trasformazione in uno specifico criterio per l'esercizio della delega, in aggiunta a quelli già indicati nel successivo comma 2. In merito all'oggetto della delega, rileva che esso attiene alla riorganizzazione delle strutture, mentre i princìpi e criteri per l'esercizio della delega stessa sembrano essere riconducibili a profili di tipo funzionale.
Sempre con riferimento all'articolo 2, la disposizione contenuta nel comma 4 dovrebbe essere riformulata secondo quanto precisato dalla circolare dei Presidenti delle Camere e del Presidente del Consiglio dei ministri sulla formulazione tecnica dei testi legislativi dell'aprile 2001: le disposizioni che prevedono una pronuncia parlamentare su atti o schemi di atti non devono individuare l'organo parlamentare competente, salva l'attribuzione per legge della predetta pronuncia ad un organismo bicamerale, dovendo limitarsi a prevedere la trasmissione dell'atto al Parlamento.
Per quanto riguarda la disposizione di cui all'articolo 3, essa dovrebbe essere riformulata nel senso di chiarire più puntualmente l'ambito della delega conferita al Governo per il riordino degli emolumenti in favore dei soggetti invalidi, ciechi e sordomuti.
Passando all'esame dell'articolo 5-*bis,* che discende dall'approvazione di un emendamento aggiuntivo presentato dal Governo, osserva che nella rubrica e nell'alinea vengono utilizzate nozioni alle quali non corrisponde, al momento, alcuna definizione normativa. Nell'articolo inoltre sono conferite deleghe di contenuto estremamente ampio, di cui si dà conto soltanto in modo parziale nella rubrica dello stesso. Nel comma 1 dell'articolo in esame non risulta chiaro il riferimento al riassetto e alla codificazione delle «disposizioni legislative e regolamentari», non evincedosi dallo stesso se prefiguri un testo unico misto oppure una autorizzazione espressa a procedere alla rilegificazione di norme contenute in fonti secondarie.

Enzo TRANTINO, presidente, ringraziando il relatore per l'ampia illustrazione, ritiene che in considerazione del fatto che il provvedimento in esame è un disegno di legge il cui esame parlamentare può svolgersi in tempi più ampi rispetto ai disegni di legge di conversione, il parere del Comitato e le indicazioni in esso contenute potranno contribuire all'approfondimento del dibattito e al miglioramento del testo.

Il sottosegretario Learco SAPORITO evidenzia preliminarmente che la questione delle deleghe di cui agli articoli 1 e 4 del disegno di legge in esame è stata oggetto di approfondita discussione anche presso la Commissione competente per il merito. Precisa che le disposizioni di delega contenute nei menzionati articoli sono funzionali alla realizzazione dell'indirizzo politico-amministrativo del Governo: ogni Governo definisce un proprio indirizzo e, conseguentemente, articola la struttura amministrativa e servente. Poiché le riforme amministrative realizzate negli anni passati rispondevano ad un diverso indirizzo politico e presentavano un accentuato carattere sperimentale, risulta pienamente giustificata la richiesta delle deleghe in questione. Esse mirano a correggere, integrare e modificare l'assetto amministrativo, secondo il parametro politico rappresentato dall'indirizzo politico-amministrativo del nuovo Governo; ricorda che già con il decreto-legge n. 217 del 2001, che ha istituito il Ministero della salute e il Ministero delle comunicazioni, si è proceduto ad un primo adeguamento della struttura ministeriale. Ritiene conclusivamente che, accogliendo la richiesta avanzata dal relatore, la parola «anche» possa essere soppressa poiché le deleghe conferite saranno utilizzate ai soli fini di procedere all'adeguamento della struttura amministrativa esistente.
Riguardo all'utilizzo del termine «provvedimento», esso si rende necessario poiché gli strumenti di attuazione delle precedenti riforme amministrative sono di diverso tipo (decreti legislativi, regolamenti, regolamenti ministeriali, decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, decreti ministeriali): l'utilizzo del termine in questione si giustifica per il suo carattere di sinteticità, essendo riassuntivo delle diverse tipologie.
Per quanto concerne l'articolo 2, si è optato per il termine «Difesa» al fine di indicare l'intero settore. Ritiene che il rilievo di indeterminatezza dell'oggetto della delega contenuta nell'articolo 3 sia superato dalla presenza di un preciso richiamo normativo nella disposizione.
Da ultimo osserva che la formulazione dell'articolo 5-*bis* deve essere precisata al fine di non incorrere nel rischio di genericità nell'individuazione di taluni principi e criteri di delega. La

formulazione della disposizione stessa risente della fase di transizione verso un nuovo assetto delle competenze tra Stato e regioni.

Sergio MATTARELLA, relatore, ritiene condivisibile l'affermazione secondo la quale ogni Governo può adottare specifici provvedimenti al fine di adeguare l'amministrazione al proprio indirizzo politico-amministrativo. Questa facoltà, del resto, non è messa in discussione in questa sede, nella quale si esaminano solo i profili di qualità e di adeguatezza delle norme che si introducono nell'ordinamento.
Ritiene di ribadire tutte le osservazioni svolte con riguardo all'articolo 2. Parimenti ritiene opportuno sottolineare che il provvedimento in esame dovrebbe autorizzare il Governo, attraverso il conferimento di specifica delega legislativa, ad intervenire solo su norme di rango primario: per quanto riguarda le norme di rango secondario, infatti, il Governo non necessita di alcuna autorizzazione, essendo la modifica delle stesse già nella sua disponibilità.
Illustra quindi la seguente proposta di parere:
«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 1534;
constatata la forte disomogeneità delle previsioni contenute nel disegno di legge in esame accomunate, ad eccezione dell'articolo 1-*bis*, dal fatto di rinnovare o conferire deleghe legislative;
rilevato che il titolo non risulta descrittivo del contenuto articolato e diversificato del disegno di legge;
rilevato che il disegno di legge non risulta corredato né dalla relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né da quella sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), disciplinate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2000;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
agli articoli 1 e 4, nei rispettivi commi 1, si sopprima la parola «anche» al fine di non ingenerare dubbi sulla portata della disposizione di delega: l'utilizzo della parola «anche», infatti, autorizza diverse interpretazioni: la prima secondo la quale le deleghe già conferite, e attuate, sono rinnovate nella loro interezza; la seconda secondo la quale il governo è delegato all'emanazione di decreti legislativi contenenti solo disposizioni correttive o modificative dei decreti legislativi già emanati;
agli articoli 1, comma 1 e 4, comma 1, si sostituisca la parola «provvedimenti» con la parola «decreti legislativi», posto che, altrimenti, la norma potrebbe interpretata come una generica autorizzazione al Governo a procedere, con gli emanandi decreti legislativi, a legificazioni o rilegificazioni di materie attualmente disciplinate da regolamenti. Peraltro per procedere alla modifica delle norme di rango sub-primario, il Governo non necessita di autorizzazione legislativa;
all'articolo 2, nella rubrica e al comma 1, la parola «Difesa» sia sostituita dalle seguenti parole «Ministero della difesa»; sempre al comma 1 le parole «ordinamenti militari» siano sostituite dalle seguenti «ordinamenti della difesa»;
all'articolo 2, comma 4, si riformuli la disposizione ai sensi di quanto previsto dal punto 2, lettera *g)*, della circolare dei Presidenti delle Camere e del Presidente del Consiglio dei ministri sulla formulazione tecnica dei testi legislativi dell'aprile 2001, secondo la quale «le disposizioni che prevedono una pronuncia parlamentare su atti o schemi di atti non individuano l'organo parlamentare competente (salva l'attribuzione per legge della predetta pronuncia ad un organismo bicamerale) e prevedono la trasmissione dell'atto 'al Parlamento'»;
all'articolo 3, si chiarisca più puntualmente l'ambito della delega legislativa conferita al Governo per il riordino degli emolumenti per i soggetti invalidi, ciechi e sordomuti;
all'articolo 5-*bis*, la rubrica sia adeguata al contenuto dell'articolo, che riguarda il riassetto non solo dei beni culturali e ambientali, ma anche delle materie indicate alle lettere da *b)* a *e)* del comma 1; la disposizione contenuta nel medesimo articolo, inoltre, dovrebbe essere modificata al fine di determinare in modo più compiuto tanto l'oggetto quanto i principi e criteri direttivi.
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 1-*bis*, la disposizione introdotta comporta, sebbene in via transitoria, la rilegificazione di una materia riservata alla fonte regolamentare;
all'articolo 5-*bis*, comma 1, dovrebbe chiarirsi se l'espresso riferimento al riassetto e alla codificazione delle «disposizioni legislative e regolamentari» vigenti prefiguri l'emanazione di un

testo unico misto, oppure se si intenda espressamente consentire che i decreti legislativi ivi previsti legifichino o rilegifichino la disciplina attualmente contenuta in fonti secondarie;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 2, dovrebbe valutarsi l'opportunità, anche in funzione di meglio definire e precisare l'oggetto e l'ampiezza della delega legislativa conferita, di indicare i principali atti normativi che disciplinano i settori oggetto dell'intervento e che possono essere modificati in seguito all'esercizio della delega da parte del Governo;
all'articolo 2, comma 1, dovrebbe valutarsi se l'inciso «anche al fine di adeguare gli ordinamenti militari alle riduzione organiche previste dalla legge 14 novembre 2000, n. 331» non sia da collocare più opportunamente tra i principi e i criteri direttivi di cui al comma 2;
all'articolo 2, comma 2, dovrebbe valutarsi la congruità tra i principi e i criteri per l'esercizio della delega, che attengono principalmente ai profili funzionali, e l'oggetto della stessa che, al comma 1, è individuato nella organizzazione;
Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
le previsioni volte al riordinamento della normativa vigente siano vagliate anche alla luce del principio di coerenza e non contraddittorietà delle opzioni e degli strumenti volti a tale scopo; in caso contrario la proliferazioni nei singoli interventi legislativi di strumenti di riordinamento, non adeguatamente coordinati, rischia di aumentare il grado di complessità della normativa rendendo l'accesso alle norme da parte dell'utente più faticoso e difficile».

Il Comitato approva la proposta di parere illustrata dal relatore.

omissis

La seduta termina alle 15.

CAMERA DEI DEPUTATI – XIV LEGISLATURA

Resoconto della IV Commissione permanente.
(Difesa)

Martedì 16 ottobre 2001.

La seduta comincia alle 14:40.

Atto Camera 1534:

Riforma dell'organizzazione del Governo.

Presidenza del presidente Luigi RAMPONI.

Interviene il sottosegretario di Stato per la Difesa, Salvatore CICU.

Parere alla I Commissione.

Deliberazione di un conflitto di competenza.

Luigi RAMPONI, presidente relatore, osserva che il disegno di legge C. 1534, recante «Delega per la riforma del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici», è stato assegnato alla I Commissione in sede referente, con il parere delle Commissioni IV, V, VII, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. La I Commissione ne ha definito l'esame nella seduta di oggi, 16 ottobre, chiedendo il parere delle ricordate Commissioni.

Il disegno di legge in oggetto presenta contenuto eterogeneo in quanto contiene all'articolo 1 una sostanziale proroga della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, concernenti la riforma del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici, come indicato nel titolo stesso, nonché agli articoli 3 e 4 disposizioni per il differimento o l'integrazione ai fini dell'attuazione delle deleghe di cui all'articolo 24 della legge 8 novembre 2000, n. 328, per il riordino di emolumenti di natura assistenziale, e all'articolo 21, comma 15, della legge 15 marzo 1997, n. 59, per la riforma degli organi collegiali della scuola, e all'articolo 5 una delega per l'emanazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia.
Invece, all'articolo 2, il disegno di legge reca una delega per la riorganizzazione delle strutture e dei comandi delle aree tecnicooperativa, tecnicoamministrativa e tecnicoindustriale della Difesa, allo scopo di adeguare gli ordinamenti militari alle riduzioni organiche previste dalla legge 14 novembre 2000, n. 331, poi attuata dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che ha sospeso la leva ed ha istituito il servizio militare volontario, ridimensionando altresì la consistenza numerica complessiva degli effettivi delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri.
Tale ultima disposizione di delega è costruita sulla base di una serie di principi e criteri direttivi di portata così ampia da rivelare l'intenzione di procedere ad una sostanziale riforma già compiuta in modo organico nell'arco della precedente legislatura.
Ricorda che la IV Commissione nel corso della XIII legislatura ha svolto una complessa ed ampia attività di approfondimento della materia ed ha concorso in modo determinante alla definizione dell'attuale complessivo assetto normativo.
In particolare, sulla base dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, sarebbero interessati dalla riforma i seguenti provvedimenti legislativi, già esaminati dalla Commissione difesa: legge 18 febbraio 1997, n. 25, poi attuata con decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2001, n. 172, in materia di vertici militari (la IV Commissione ha esaminato in sede referente la legge ed ha esaminato in sede consultiva gli schemi dei relativi regolamenti di attuazione); decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante riforma strutturale delle Forze armate, poi modificato dal decreto legislativo 27 giugno 2001, n. 214 (la IV Commissione ha esaminato in sede consultiva gli schemi di tali decreti legislativi); decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, per la riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, fatto salvo dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 300 del 1999, di generale riordino dei Ministeri (la IV Commissione ha esaminato in sede consultiva lo schema del decreto legislativo n. 264 del 1997); decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, per la riorganizzazione dell'area tecnicoindustriale della difesa, e regolamento di organizzazione dell'Agenzia industrie difesa emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2001, n. 172, in attuazione dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 300 del 1999 (la IV Commissione ha esaminato in sede consultiva lo schema del decreto legislativo n. 459 del 1997 e lo schema del regolamento emanato con decreto del presidente della Repubblica n. 172 del 2001).
Ritiene quindi indispensabile che nella corrente legislatura la stessa materia non sia sottratta al vaglio istruttorio della IV Commissione, soprattutto se si intende conferire al Governo una delega di così ampia portata, da attuare entro un periodo di riferimento di 18 mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, quindi sufficiente ad una accurata ponderazione della portata e dei limiti della riforma stessa.
Avendo verificato l'impossibilità di ottenere lo stralcio dell'articolo 2, al fine di farlo assegnare in sede primaria alla IV Commissione quale autonomo progetto, propone quindi alla Commissione di richiedere al Presidente della Camera di rivedere l'assegnazione del disegno di legge C. 1534, nel senso di prevedere che il parere della IV Commissione Difesa sia «rinforzato», ai sensi dell'articolo 73, comma 1*bis*, del regolamento.

Elettra DEIANA (RC) concorda con la proposta del presidente.

Il sottosegretario Salvatore CICU si rimette alle determinazioni della Commissione, ribadendo la necessità di non ritardare ulteriormente l'avvio della riforma.

Roberto LAVAGNINI (FI), sottolineato che a suo avviso il provvedimento avrebbe dovuto essere assegnato alle Commissioni riunite I e IV, per l'evidente prevalenza dei contenuti dell'articolo 2 rispetto alle restanti disposizioni, condivide la proposta del presidente, ritenendo altresì

indispensabile la presenza del rappresentante del Governo durante l'esame in sede consultiva del provvedimento, al fine di fornire alla Commissione ogni necessario elemento di conoscenza.

La Commissione approva quindi la proposta del presidente.

La seduta termina alle 14:50.

CAMERA DEI DEPUTATI – XIV LEGISLATURA

Resoconto della IV Commissione permanente.
(Difesa)

Martedì 23 ottobre 2001.

La seduta comincia alle 15:15.

Atto Camera 1534:

Riforma dell'organizzazione del Governo.

Presidenza del presidente Luigi RAMPONI.

Interviene il sottosegretario di Stato per la Difesa, Filippo BERSELLI.

Parere alla I Commissione.

Esame e conclusione.

Parere favorevole con condizioni.

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo del disegno di legge, trasmesso dalla I Commissione.

Luigi RAMPONI, presidente relatore, illustrando il contenuto del provvedimento, per quanto di competenza della Commissione si sofferma sull'articolo 2. Al riguardo rileva in primo luogo che la lettera *a)* del comma 1 reca una delega al Governo volta inopportunamente a rimettere in discussione la recente disciplina dei vertici militari. Osserva inoltre che il comma 3 contiene un'ulteriore delega al Governo per l'introduzione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi previsti al comma 1. Tale disposizione finirebbe per riservare al Governo per un tempo eccessivamente lungo la facoltà di emanare norme relative alla riorganizzazione delle strutture e dei comandi della difesa.
Dà quindi lettura della sua proposta di parere favorevole con una condizione *(vedi allegato 1).*

Il sottosegretario Filippo BERSELLI, nel dichiarare che il Governo si rimette alle decisioni della Commissione per quanto riguarda l'articolo 2, precisa che la finalità del comma 3 è quella di evitare che per l'introduzione di disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi previsti nel comma 1 sia necessario ricorrere all'emanazione di una nuova legge delega.
Con riferimento poi all'articolo 5-*bis*, che introduce una delega in materia di beni ed attività culturali, prospetta l'opportunità di inserire nel parere un riferimento alla necessità di individuare forme di collaborazione tra le amministrazioni per i beni e le attività culturali e della difesa per la realizzazione di opere destinate alla difesa militare, essendo sorti contrasti in merito alla necessità dell'autorizzazione di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, per le opere di questo tipo ricadenti in aree paesisticamente vincolate.

Luigi RAMPONI, presidente relatore, recependo il suggerimento del rappresentante del Governo, riformula corrispondentemente la sua proposta di parere.

Elettra DEIANA (RC), a nome del suo gruppo, dichiara voto contrario sulla proposta di parere come in ultimo riformulata dal relatore, ritenendo comunque troppo ampia la delega conferita al Governo dal provvedimento in esame.

Massimo OSTILLIO (MARGH-U), nel rilevare che il provvedimento contiene una delega di eccessiva ampiezza, auspica che la Commissione sia adeguatamente informata sull'attività normativa posta in essere dal Governo, al fine di operare un opportuno monitoraggio sulla congruità delle disposizioni dei futuri decreti legislativi.
Non ritiene inoltre che la modifica del parere suggerita dal rappresentante del Governo sia tale da ovviare alla problematica segnalata.

Roberto LAVAGNINI (FI), pur rilevando che la disposizione del comma 3 appare dettata da motivazioni logiche, condivide la proposta di parere come da ultimo riformulata dal relatore.

Giuseppe MOLINARI (MARGH-U), a nome del suo gruppo, dichiara l'astensione sulla proposta di parere riformulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, nel testo riformulato *(vedi allegato 2).*

La seduta termina alle 15:30.

ALLEGATO 1

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE.

La IV Commissione

esaminato il disegno di legge C. 1534 ed in particolare, per quanto di competenza, l'articolo 2;
rilevato che:

- tale articolo reca una delega per la riorganizzazione delle strutture e dei comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa, allo scopo di adeguare gli ordinamenti militari alle riduzioni organiche previste dalla legge 14 novembre 2000, n. 331, poi attuata dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che ha sospeso la leva ed ha istituito il servizio militare volontario, ridimensionando altresì la consistenza numerica complessiva degli effettivi delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri;
- tale delega è costruita sulla base di una serie di principi e criteri direttivi di portata così ampia da consentire una sostanziale nuova riforma di quella compiuta nell'arco della precedente legislatura;
- in particolare, sulla base dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, sarebbero interessati dalla riforma i seguenti provvedimenti, già esaminati dalla Commissione Difesa:
  - legge 18 febbraio 1997, n. 25, poi attuata con d.P.R. 25 ottobre 1999, n. 556, modificato con d.P.R. 21 marzo 2001, n. 172, in materia di vertici militari;
  - decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante riforma strutturale delle Forze armate, poi modificato dal decreto legislativo 27 giugno 2001, n. 214;
  - decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, per la riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della Difesa, fatto salvo dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 300 del 1999, di generale riordino dei Ministeri, nonché il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, concernente il personale civile della Difesa, non esaminato dalla IV Commissione;
  - decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, per la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale della Difesa, e regolamento di organizzazione dell'Agenzia industrie difesa emanato con d.P.R. 21 marzo 2001, n. 172, in attuazione dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 300 del 1999;

rilevata la necessità di consentire al Governo di procedere ad una revisione della struttura dell'ordinamento della Difesa a seguito delle previsioni della legge n. 331 del 2000 e del decreto legislativo n. 215 del 2001 e nel contempo di preservare la struttura complessiva delle riforme

definite nel corso della XIII legislatura, evitando di rimettere in discussione la disciplina dei vertici militari e rispettando comunque limiti di tempo convenientemente circoscritti;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
l'articolo 2 sia sostituito dal seguente:

Art. 2. *(Delega per l'aggiornamento dell'organizzazione delle strutture e dei comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa in seguito all'istituzione del servizio militare volontario)* - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi dei decreti legislativi 16 luglio 1997, n. 264, 16 luglio 1997, n. 265, 28 novembre 1997, n. 459, e 28 novembre 1997, n. 464, per l'aggiornamento dell'organizzazione delle strutture e dei comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa, al fine di adeguarne le previsioni alle riduzioni organiche previste dalla legge 14 novembre 2000, n. 331, e dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, assicurando altresì il rispetto di quanto previsto dalla legge 18 febbraio 1997, n. 25.

3. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine di acquisire il parere delle competenti Commissioni permanenti, che si esprimono entro sessanta giorni dall'assegnazione.

ALLEGATO 2

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione

esaminato il disegno di legge C. 1534 ed in particolare, per quanto di competenza, l'articolo 2;
rilevato che:

tale articolo reca una delega per la riorganizzazione delle strutture e dei comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa, allo scopo di adeguare gli ordinamenti militari alle riduzioni organiche previste dalla legge 14 novembre 2000, n. 331, poi attuata dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che ha sospeso la leva ed ha istituito il servizio militare volontario, ridimensionando altresì la consistenza numerica complessiva degli effettivi delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri;

tale delega è costruita sulla base di una serie di principi e criteri direttivi di portata così ampia da consentire una sostanziale nuova riforma di quella compiuta nell'arco della precedente legislatura;

in particolare, sulla base dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, sarebbero interessati dalla riforma i seguenti provvedimenti, già esaminati dalla Commissione Difesa:

legge 18 febbraio 1997, n. 25, poi attuata con d.P.R. 25 ottobre 1999, n. 556, modificato con d.P.R. 21 marzo 2001, n. 172, in materia di vertici militari;

decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante riforma strutturale delle Forze armate, poi modificato dal decreto legislativo 27 giugno 2001, n. 214;

decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, per la riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della Difesa, fatto salvo dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 300 del 1999, di generale riordino dei Ministeri, nonché il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, concernente il personale civile della Difesa, non esaminato dalla IV Commissione;

decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, per la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale della Difesa, e regolamento di organizzazione dell'Agenzia industrie difesa emanato con d.P.R. 21 marzo 2001, n. 172, in attuazione dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 300 del 1999;

rilevata la necessità di consentire al Governo di procedere ad una revisione della struttura dell'ordinamento della Difesa a seguito delle previsioni della legge n. 331 del 2000 e del decreto legislativo n. 215 del 2001 e nel contempo di preservare la struttura complessiva delle riforme definite nel corso della XIII legislatura, evitando di rimettere in discussione la disciplina dei vertici militari e rispettando comunque limiti di tempo convenientemente circoscritti;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
a) l'articolo 2 sia sostituito dal seguente:

Art. 2. *(Delega per l'aggiornamento dell'organizzazione delle strutture e dei comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa in seguito all'istituzione del servizio militare volontario)* - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi dei decreti legislativi 16 luglio 1997, n. 264, 16 luglio 1997, n. 265, 28 novembre 1997, n. 459, e 28 novembre 1997, n. 464, per l'aggiornamento dell'organizzazione delle strutture e dei comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa, al fine di adeguarne le previsioni alle riduzioni organiche previste dalla legge 14 novembre 2000, n. 331, e dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, assicurando altresì il rispetto di quanto previsto dalla legge 18 febbraio 1997, n. 25.

3. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine di acquisire il parere delle competenti Commissioni permanenti, che si esprimono entro sessanta giorni dall'assegnazione";

b) alla lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 5-bis, introdotto dalla I Commissione, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «individuare forme di collaborazione, in sede procedimentale, tra le Amministrazioni per i beni e le attività culturali e della difesa, per la realizzazione di opere destinate alla difesa militare;».

CAMERA DEI DEPUTATI – XIV LEGISLATURA

Resoconto della V Commissione permanente.
(Bilancio, tesoro e programmazione)

Martedì 6 novembre 2001.

La seduta comincia alle 15:15.

Atto Camera 1534:

Riforma dell'organizzazione del Governo (nuovo testo del governo).

Presidenza del Presidente Giancarlo GIORGETTI.

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'Economia e le finanze, Vito TANZI e per la Funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, Learco SAPORITO.

Parere alla I Commissione.

Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione.

La Commissione inizia l'esame.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, sostituendo il relatore, che ha comunicato di non poter essere presente questa mattina, osserva che il disegno di legge di iniziativa governativa, recante una serie di deleghe per la riforma e la riorganizzazione di strutture della pubblica amministrazione nonché per il riassetto normativo di alcuni settori, è privo di relazione tecnica.
Rileva che per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione bilancio non vi è nulla da osservare per quanto concerne gli articoli da 1 a 5, che costituiscono riapertura di deleghe in precedenza concesse ovvero definiscono obiettivi di contenimento della spesa. In particolare, l'articolo 1 prevede la razionalizzazione dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, il riordino degli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, il riordino e il potenziamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio, nonché degli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica, riaprendo a tal fine per 18 mesi la delega prevista all'articolo 11, comma 1, lettere da *a)* a *d)* della legge 15 marzo 1997, n. 59. Nell'ambito del riordino della organizzazione dei Ministeri, la Commissione di merito ha introdotto l'articolo 1-*bis* che detta disposizioni transitorie per gli uffici di diretta collaborazione con le quali si prevede l'assegnazione in via provvisoria, sino alla revisione dei regolamenti di organizzazione di detti uffici, di un contingente di personale ai vice ministri nell'ambito delle dotazioni già previste per gli uffici di diretta collaborazione. Gli articoli da 2 a 5 prevedono: l'adeguamento degli ordinamenti militari alle riduzioni di organico previste dalla legge 331/2000, il riordino delle strutture dei comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa (articolo 2); il riordino degli assegni e delle indennità di natura assistenziale, riaprendo per 18 mesi la delega già prevista dall'articolo 24 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (articolo 3); la riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico riaprendo, anche in questo caso, per 18 mesi la delega già prevista dall'articolo 21 comma 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (articolo 4); l'emanazione, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di un testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, riproponendo la delega già prevista dall'articolo 6 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, il cui termine è scaduto lo scorso 21 luglio (articolo 5).
Con riferimento all'articolo 5-*bis*, che dispone una delega della durata di 24 mesi per il riassetto e la codificazione della normativa vigente in materia di beni culturali e ambientali, cinematografia, teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore, e che al comma 4 prevede la possibilità di emanare disposizioni correttive ed integrative ai decreti legislativi da emanare entro due anni dalla loro entrata in vigore, segnala invece l'opportunità che venga inserita una clausola di invarianza degli oneri in virtù dell'ampiezza dei principi e dei criteri direttivi codificati nel comma 2 ed in considerazione del fatto che, per quanto riguarda il settore dei beni culturali, l'articolo 22 della finanziaria 2002 riconnette effetti economici a norme che possono essere ricomprese nell'oggetto della delega.

Il sottosegretario Learco SAPORITO, nel condividere l'osservazione del relatore circa l'opportunità di inserire una clausola di invarianza degli oneri considerati gli effetti economici che potrebbero derivare dalla materie oggetto della delega contenuta nell'articolo 5-*bis*, preannuncia che il Governo proporrà un emendamento in tal senso nel corso dell'esame in Commissione di merito.

Il sottosegretario Vito TANZI concorda sulla necessità di inserire una clausola di invarianza degli oneri con riferimento all'articolo 5-*bis*.

Gianfranco MORGANDO (MARGH-U) condividendo l'opportunità di prevedere esplicitamente una clausola di invarianza finanziaria con riferimento all'articolo 5-*bis*, rileva che l'attribuzione ai vice ministri di un contingente di personale pari al triplo di quello previsto per le segreterie dei sottosegretari di Stato prevista dall'articolo 1-*bis* introdotto dalla Commissione di merito pone alcuni problemi di natura sostanziale. Infatti una dotazione organica di tale consistenza, pur rimanendo nell'ambito del personale degli uffici di diretta collaborazione, rischia di determinare sovrapposizioni di ruoli soprattutto per quanto riguarda le posizioni dirigenziali.

Il sottosegretario Learco SAPORITO chiarisce che tale disposizione dota le strutture di collaborazione dei vice ministri del personale necessario al loro funzionamento, riproponendo per esse sostanzialmente lo schema organizzativo già adottato per ministri e sottosegretari, senza introdurre alcuna figura aggiuntiva.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, relatore, alla luce del dibattito, formula la seguente proposta di parere sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 5-*bis,* comma 2, all'alinea, dopo le parole: «comma 1», siano aggiunte le seguenti: «non dovranno determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e».

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA

Resoconto della V Commissione permanente
(Bilancio, tesoro e programmazione)

Martedì 27 novembre 2001

La seduta comincia alle 12:10.

Atto Camera 1534 A:

Riforma dell'organizzazione del Governo.

Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'Economia e le finanze, Giuseppe VEGAS.

Parere all'Assemblea.

Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni - Parere su emendamenti.

La Commissione inizia l'esame.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, sostituendo il relatore in ragione dell'esigenza di esprimere tempestivamente il parere richiesto, trovandosi il provvedimento all'ordine del giorno della seduta odierna dell'Assemblea, ricorda che la Commissione bilancio ha già esaminato il provvedimento recante la delega per la riforma dell'organizzazione del Governo nella seduta del 6 novembre 2001, esprimendo parere favorevole sul testo e formulando - ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione - una condizione volta ad escludere che dai decreti legislativi di cui all'attuale articolo 7, comma 1, possano discendere nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Nella seduta del 13 novembre 2001, la Commissione Affari costituzionali ha concluso l'esame in sede referente del provvedimento, recependo la suddetta condizione ed apportando alcune ulteriori modifiche; in particolare, ha introdotto l'articolo 2, comma 2, con il quale si prevede - in materia di uffici di diretta collaborazione dei viceministri - che «nell'ambito del contingente di personale assegnato ai sensi del comma 1», il viceministro nomini un capo della segreteria, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica, un addetto stampa nonché, ove necessario, un responsabile per gli affari internazionali», stabilendo altresì che «nell'ambito del medesimo contingente» il viceministro nomini un responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli uffici di diretta collaborazione inerenti le funzioni delegate e un responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate.
Premesso che il comma 1 dell'articolo 2 fa riferimento a ben tre diverse tipologie di contingente (quello «complessivo» previsto per gli uffici di diretta collaborazione dei ministeri, quello «riservato» ai viceministri e quello «previsto» per le segreterie dei sottosegretari di Stato), mentre l'ambito definito dal comma 2 rinvia al personale «assegnato» ai sensi del comma precedente, il quale non

fa riferimento alcuno a meccanismi di assegnazione del personale, limitandosi ad individuare in termini generali la misura del contingente complessivo di spettanza dei viceministri, sottolinea l'ooportunità di precisare che le nomine di cui al comma 2 dell'articolo 2 possono essere effettuate «nell'ambito del contingente di personale riservato ai viceministri ai sensi del comma 1».
In secondo luogo segnala che, nel disciplinare la composizione della segreteria dei sottosegretari di Stato (e quindi anche dei sottosegretari che rivestano l'incarico di viceministro) i vigenti regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione menzionano generalmente il solo «capo della segreteria» e non prevedono altre specifiche posizioni funzionali, rilevando che l'attribuzione degli incarichi ulteriori previsti dalla disposizione in esame (segretario particolare, responsabile della segreteria tecnica, addetto stampa, eventuale responsabile per gli affari internazionali, responsabile del coordinamento delle attività di supporto e responsabile del coordinamento legislativo) è suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, connessi alla corresponsione delle conseguenti indennità di funzione. Appare, pertanto, necessario introdurre una clausola di salvaguardia finanziaria, volta ad assicurare che i suddetti maggiori oneri trovino integrale compensazione nell'ambito delle risorse complessivamente destinate al contingente di personale previsto per gli uffici di diretta collaborazione di ciascun ministero. Osserva, infine, che le restanti modifiche introdotte dalla Commissione Affari costituzionali non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario.
Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, rileva che l'emendamento Volontè 2.5, che prevede, tra l'altro, l'attribuzione di specifici incarichi al personale del contingente riservato al viceministro, appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato sprovvisti di idonea quantificazione e copertura. Chiede quindi chiarimenti al Governo in ordine all'articolo aggiuntivo 7.01 (che apporta talune modifiche al decreto legislativo n. 545 del 1999 in materia di «riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura»), osservando che l'aumento del numero dei componenti degli organi del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, nonché di INEA, INRAN, ENSE e Centro di Portici in esso previsto potrebbe determinare effetti onerosi, in quanto l'articolo 4, comma 6, e l'articolo 14, comma 5, del suddetto decreto legislativo prevedono per tali incarichi la corresponsione di un compenso. Osserva, infine, che i restanti emendamenti trasmessi non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS, nel concordare circa l'inserimento di una clausola di salvaguardia finanziaria con riferimento all'assegnazione di personale ai viceministri, si impegna, a nome del Governo, a riformulare l'articolo aggiuntivo 7.01 precisando che le modifiche organizzative non devono in ogni caso configurare un aumento della spesa già prevista per gli organismi in questione. Esprime infine parere contrario sull'emendamento Volontè 2.5.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, relatore*,* formula quindi la seguente proposta di parere:

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 2, al comma 2, primo periodo, la parola «assegnato» sia sostituita dalle seguenti: «riservato ai vice Ministri»;

all'articolo 2, dopo il comma 2, sia aggiunto il seguente: «2-*bis.* Dall'attuazione del presente articolo non debbono derivare nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato»;

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 2.5 Volontè, in quanto suscettibile di determinare nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato privi di quantificazione e copertura;

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo aggiuntivo 7.01 del Governo;
con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

dopo il comma 2, sia aggiunto il seguente: «2-*bis*. Dall'attuazione del presente articolo non debbono derivare nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato»;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 e sui sub-emendamenti 0.7.01.4 e 0.7.01.5 Mascia.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 12:15.

CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA

Resoconto della VII Commissione permanente.
(Cultura, scienza e istruzione)

Mercoledì 24 ottobre 2001

La seduta comincia alle 15:15.

Atto Camera 1534:

Riforma organizzazione del Governo.

Presidenza del presidente Ferdinando ADORNATO.

Interviene il sottosegretario di Stato per i Beni e le attività culturali, Nicola BONO.

Parere alla I Commissione.

Esame e rinvio.

Giovanna GRIGNAFFINI (DS-U), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede chiarimenti sui tempi di esame del disegno di legge n. 1534.

Ferdinando ADORNATO, presidente, avverte che - stante la necessità di rendere il prescritto parere entro la mattina di domani - l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha deliberato, in via eccezionale ed ove non vi siano obiezioni, di procedere alla votazione nella giornata odierna. Ove ciò non fosse possibile, si potrebbe procedere alla votazione nella giornata di domani, prima della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo del disegno di legge, trasmesso dalla I Commissione.

Fabio GARAGNANI (FI), relatore, illustrando il contenuto del provvedimento, si dichiara favorevole al rinnovo della delega al Governo per la riforma degli organi collegiali e sottolinea l'opportunità di una migliore specificazione della delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni e attività culturali.
Dà quindi lettura della sua proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 4*).

Il sottosegretario Nicola BONO ritiene che la proposta di parere formulata dal relatore semplifichi il percorso delineato dal Governo, che si dichiara favorevole.
Entrando nel merito di tale proposta, ritiene opportuna una modifica dell'alinea del nuovo comma 1, nel senso di diminuire da 12 a 2 mesi il termine, «dalla data di entrata in vigore della presente legge», entro il quale il Governo è delegato ad emanare uno o più decreto legislativi per e la codificazione delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in determinate materie elencate. Ciò eviterebbe possibili equivoci in ordine ai termini per l'esercizio della delega.
In conclusione, dichiara l'avviso favorevole del Governo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Giovanna GRIGNAFFINI (DS-U), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea che l'ampiezza e la complessità del provvedimento richiedono un esame sufficientemente approfondito e che pertanto non ritiene opportuno procedere alla votazione del parere nella giornata odierna.
Entrando nel merito del provvedimento, sottolinea l'inadeguatezza del testo presentato alla I Commissione, in assenza di elementi fondamentali nella legge delega.
Dichiara la totale contrarietà del suo gruppo al provvedimento e sottolinea che la questione dei dodici mesi è del tutto secondaria. Rileva che il testo in esame esautora il Parlamento della possibilità di discutere e di legiferare in tutte le materie di competenza della VII Commissione. Si chiede, in particolare, come verrà preservata la continuità delle istituzioni e degli ordinamenti.
Pur dichiarandosi favorevole all'applicazione dello *spoil system* ai dirigenti, esprime la propria contrarietà sullo *spoil system* normativo e sottolinea che il Governo non ha il coraggio di affrontare la materia con un disegno di legge, come ha fatto il precedente Esecutivo. Pur comprendendo l'esigenza di accelerare le procedure, osserva che di fatto il Governo avoca a sé le competenze della Commissione cultura e propone la modifica di taluni criteri che il relatore ed il rappresentante del Governo avrebbero dovuto esplicare. Si chiede, ad esempio, che significato abbia la previsione, contenuta nella proposta di parere del relatore, di «riordinare la SIAE, il cui statuto dovrà assicurare una adeguata presenza degli autori, degli editori e degli altri soggetti creativi negli organi dell'Ente e la massima trasparenza nella ripartizione dei proventi dell'esazione dei diritti di autore tra gli aventi diritto». Sottolinea infatti che tale previsione è già contenuta nella legge Bassanini e nello statuto della SIAE.
Nel rilevare, in conclusione, la genericità dei criteri direttivi indicati, denuncia il tentativo del Governo di appropriarsi del settore e, di conseguenza, annuncia l'opposizione intransigente del suo gruppo sul provvedimento.

Franca CHIAROMONTE (DS-U) nel condividere le considerazioni espresse dal deputato Grignaffini, dichiara il voto contrario del suo gruppo.
Esprime il sospetto che la delega in bianco che viene chiesta dal Governo sia finalizzata a stravolgere la legge istitutiva del Ministero dei beni e delle attività culturali.
Esprime, inoltre, preoccupazione e inquietudine per la linea culturale e per l'impianto dirigistico e centralistico che intende seguire il Governo su tali materie; sottolinea, in particolare, che si tratta di una tendenza centralista e dirigistica da Minculpop.
Nel sottolineare l'inadeguatezza del confine tra pubblico e privato, chiede chiarimenti in merito ai contenuti del testo della lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 5-*bis.* Ricorda che il precedente Governo aveva favorito la collaborazione tra il settore pubblico e il settore privato e sottolinea la scarsa attitudine delle imprese italiane ad investire a favore della cultura. Esprime, poi, la ferma convinzione che i beni culturali siano un patrimonio di tutti e che lo Stato debba garantire il libero accesso agli stessi per tutti. Pur dichiarandosi favorevole a misure che incentivino la partecipazione dei privati, ritiene che al pubblico debba spettare il compito di garantire la tutela dei beni culturali.
Chiede inoltre chiarimenti sul sistema sanzionatorio e precisa che non è chiaro come il Governo intenda rispettare il dettato costituzionale in materia di beni culturali.
Riguardo alla lettera *e)* del comma 1 della proposta di parere formulata dal relatore, rileva la scarsa chiarezza del testo e chiede chiarimenti in merito alla razionalizzazione degli organismi consultivi ed alle relative funzioni. Dichiara la piena disponibilità del suo gruppo alla introduzione di ogni misura di razionalizzazione, a meno che non si tratti in realtà di una soppressione.
In conclusione, ribadisce il voto convintamente contrario del proprio gruppo sulla delega in bianco troppo estesa che viene richiesta con il provvedimento in esame.

Piera CAPITELLI (DS-U) esprime sconcerto per il provvedimento e per la relazione svolta, che non ha illustrato i contenuti del testo in esame. Nell'esprimere, inoltre, perplessità per la politica della delega del Governo in carica, ricorda che nella precedente legislatura i rappresentanti dell'attuale maggioranza in Commissione fecero ostruzionismo e si espressero continuamente contro il ricorso allo strumento della delega.
Sottolinea l'assurdità della delega richiesta per la riforma degli organi collegiali regionali e provinciali, prevista dall'articolo 4 del disegno di legge in esame, che non sono ancora stati sperimentati e rileva la contraddizione esistente tra la volontà del ministro Moratti, che aveva dichiarato di volersi riservare un arco di tempo per un'attenta riflessione sulle problematiche del settore, e la modifica degli organi collegiali che oggi si propone con il provvedimento.
Rileva, inoltre, che il ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca non ha fornito risposte sulla politica scolastica del Governo in ordine al rapporto tra amministrazioni centrali e periferiche. Non si comprende, pertanto, quale tipo di politica, federalista o centralista, il Governo intenda portare avanti.
In conclusione, ritiene quindi che il Governo chieda delle deleghe al Parlamento senza specificare le linee che intende seguire.

Ferdinando ADORNATO, presidente, alla luce delle considerazioni espresse dal deputato Grignaffini e in considerazione della imminente ripresa delle votazioni in Assemblea, propone che, dopo l'intervento del prossimo iscritto a parlare, il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato alla giornata di domani, prima dell'inizio della seduta antimeridiana dell'Assemblea, oppure - ove l'Assemblea non si riunisse - alle 9.30.

La Commissione consente.

Andrea COLASIO (MARGH-U) condivide la proposta del presidente, rilevando come la procedura ordinariamente adottata dalla Commissione per l'esame di provvedimenti in sede consultiva abbia fino ad ora sempre previsto lo svolgimento di almeno due sedute.

Alba SASSO (DS-U) si associa alle considerazioni del deputato Grignaffini sulla «controriforma», che il Governo sta tentando di portare avanti, su alcune riforme già avviate, come nel caso degli organi collegiali della scuola. Rileva che questi ultimi sono organismi di partecipazione e che la loro riforma ha coinvolto numerosi soggetti; a tale riguardo, richiama l'attività del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, che si è occupato per mesi della riforma del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
Considera sconcertante che nella relazione non siano state spiegate le motivazioni di tali riforme e che non ne siano stati precisati i criteri e i principi direttivi, nonché le motivazioni in base alle quali si intenda modificare organismi da poco modificati. Sottolinea, quindi, che si rimette in vigore la riforma e si rimettono in vigore gli organismi precedenti, con oggettive difficoltà di funzionamento. Sottolinea, inoltre, che tale organismi non sono di Governo ma di partecipazioni e si chiede perché non dovrebbero funzionare se la riforma federalista andrà avanti.

Ferdinando ADORNATO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15:55.

ALLEGATO 4

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VII Commissione

esaminato il testo del disegno di legge C. 1534, recante riforma dell'organizzazione del Governo, come risultante dall'esame degli emendamenti;

valutato favorevolmente il rinnovo della delega per la riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico;
ritenuto opportuno meglio specificare i termini della delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni e attività culturali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
i commi 1 e 2 dell'articolo 5-*bis* siano sostituiti dai seguenti:

«1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1 per quanto concerne il Ministero per i beni e le attività culturali, il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la codificazione delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di:
a) beni culturali e ambientali;
b) cinematografia;
c) teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo;
d) sport;
e) proprietà letteraria e diritto d'autore.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguamento all'articolo 117 della Costituzione;
b) adeguamento alla normativa comunitaria e agli accordi internazionali;
c) miglioramento dell'efficacia degli interventi concernenti i beni e le attività culturali attraverso il riordino e la semplificazione della normativa anche allo scopo di conseguire l'ottimizzazione delle risorse assegnate e l'incremento delle entrate;
d) quanto alla lettera *a)* del comma 1: identificare nuovi strumenti di individuazione, conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali nonché categorie di beni oggetto di tutela; valorizzare i beni culturali e ambientali e promuovere ed organizzare attività culturali anche attraverso il coinvolgimento dei privati nelle attività preordinate alla fruizione dei beni culturali; riorganizzare i servizi offerti anche attraverso la concessione a privati; provvedere al riordino del sistema sanzionatorio in materia di tutela; adeguare la disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali, modificando le soglie per il ricorso alla diverse procedure di individuazione del contraente, articolando il raccordo tra livelli di progettazione e affidamento dei lavori e prevedendo la possibilità di varianti oltre i limiti percentuali ordinariamente previsti, in relazione alle caratteristiche oggettive e alle esigenze di tutela e conservazione dei beni; riordinare la normativa in materia di contribuzione agli enti e agli istituti culturali, nonché di costituzione e partecipazione in società, associazioni e fondazioni;
e) quanto alle lettere *h)* e *c)* del comma 1: razionalizzare gli organismi consultivi e le relative funzioni, anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero e dei componenti; snellire le procedure di liquidazione dei contributi; sottoporre a revisione i criteri di individuazione dei soggetti legittimati a ricevere contributi e di quantificazione degli stessi; rivedere il sistema dei controlli sull'impiego delle risorse assegnate e sugli effetti prodotti dagli interventi;
f) quanto alla lettera *d)* del comma 1: armonizzare la legislazione ai principi generali a cui si ispirano i Paesi dell'Unione europea in materia di *doping*; riordinare i compiti dell'Istituto per il credito sportivo, assicurando negli organi anche la rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali; garantire strumenti di finanziamento anche a soggetti privati; riordinare la legislazione in materia di impiantistica sportiva e semplificare le relative procedure;
g) quanto alla lettera *e)* del comma 1: riordinare la Società Italiana Autori ed Editori (SIAE), il cui statuto dovrà assicurare una adeguata presenza degli autori, degli editori e degli altri soggetti creativi negli organi dell'Ente e la massima trasparenza nella ripartizione dei proventi dell'esazione dei diritti di autore tra gli aventi diritto».

CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA

Resoconto della VII Commissione permanente
(Cultura, scienza e istruzione)

Martedì 6 novembre 2001

La seduta comincia alle 13:35.

Atto Camera 1534:

Riforma organizzazione del Governo.

Presidenza del presidente Ferdinando ADORNATO.

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'Istruzione, l'università e la ricerca, Valentina APREA e per i Beni e le attività culturali, Nicola BONO.

omissis

Parere alla I Commissione.

Seguito dell'esame e conclusione

Parere favorevole con condizione.

La Commissione prosegue l'esame del nuovo testo del disegno di legge, trasmesso dalla I Commissione, rinviato nella seduta del 24 ottobre 2001.

Fabio GARAGNANI (FI), relatore, presenta una riformulazione della proposta di parere favorevole sottoposta all'attenzione della Commissione nella seduta precedente *(vedi allegato)*.

Franca BIMBI (MARGH-U) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere riformulata dal relatore, anche per la mancata specificazione dei criteri necessari per ricorrere ad una delega così ampia.
Giudica insufficiente il richiamo alle competenze delle regioni e ritiene che sarebbe stato necessario prevedere un'ampia consultazione dei rappresentanti delle regioni. Tali previsioni denotano un atteggiamento centralista che contrasta sia con le richieste provenienti dalle istituzioni territoriali, sia con la modifica costituzionale apportata in senso federale.
Ritiene che il testo dell'articolo 5-*bis* del disegno di legge n. 1534, introdotto dalla I Commissione, contribuisca a svuotare le competenze della Commissione e che, in particolare, venga ad incidere sul rapporto tra il Governo ed il Parlamento.
Esprime perplessità sull'articolo 4 del suddetto provvedimento, che prevede la delega per la riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico; precisa che si tratta di organi collegiali che non sono ancora stati sperimentati e che vengono sottoposti a riforma prima dell'inizio del loro funzionamento.

Ferdinando ADORNATO*,* presidente, ritiene che la nuova formulazione del parere, frutto di un costruttivo confronto tra Governo e forze parlamentari di maggioranza e di opposizione, consenta di ricondurre la delega entro confini chiari e delimitati, il cui nucleo politico è costituito dall'opportunità di permettere al Governo stesso di avvalersi di apporti tecnici e consultivi di sua piena fiducia, secondo il metodo dello *spoil system*. Essa non rappresenta perciò in alcun modo una delega in bianco all'Esecutivo, né comporta l'esautoramento delle prerogative del Parlamento.

Andrea COLASIO (MARGH-U), pur apprezzando lo sforzo di modificare la prima versione della proposta di parere, ritiene poco corretto che la I Commissione abbia introdotto nel testo del disegno di legge l'articolo 5-*bis*. Sarebbe stata, a suo avviso, più corretta una proposta palese di revisione

costituzionale delle competenze in materia di cultura, in modo da evitare il rischio di uno svuotamento del ruolo di indirizzo del Parlamento.
Ritiene, inoltre, che non vi sia una contrapposizione tra statalisti e non, come dimostra chiaramente l'esperienza del sistema museale veneziano e dei musei capitolini di Roma. Ricorda, infatti, che il comune di Venezia ha affidato a privati la gestione di alcuni servizi e che ciò ha comportato una ottimizzazione delle risorse a dimostrazione, a suo avviso, che il ruolo del privato nel settore dei beni culturali può essere strategico e vincente.
A tale riguardo, considera delirante la delega al Governo della definizione della categoria dei beni culturali e sottolinea che nella gestione privata degli archivi e delle biblioteche statali non si è registrata, invece, alcuna redditività.
Esprime il proprio apprezzamento per la seconda versione del parere formulato dal relatore, nella quale è stato definito in modo realistico e pragmatico l'ambito della delega.
In conclusione, nell'esprimere un giudizio assolutamente critico sul testo del disegno di legge, si riserva di esprimere, a nome del suo gruppo, una valutazione sul merito della proposta di parere riformulata dal relatore.

Andrea MARTELLA (DS-U) dichiara il parere assolutamente contrario del suo gruppo sul disegno di legge n. 1534, che limita i poteri del Parlamento, e giudica insufficiente la nuova formulazione del parere proposta dal relatore. Chiama quindi in causa il ruolo del presidente della Commissione per la difesa delle prerogative della Commissione, che verrebbero limitate qualora non venisse modificato il testo del provvedimento.
Sottolinea che anche la nuova formulazione della proposta di parere configura una delega in bianco al Governo, con una impostazione centralistica che rischia di modificare gli assetti del Ministero dei beni e delle attività culturali. Sottolinea, inoltre, che con la richiesta di deleghe non si chiariscono le linee programmatiche fondamentali dello stesso ministero; non si comprendono, ad esempio, quali siano i loro principi ispiratori.
Giudica del tutto incomprensibile la delega prevista dall'articolo 4 per la riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico.
Riguardo all'articolo 5-*bis*, condivide l'opinione espressa dal deputato Colasio che ha definito tali richieste di deleghe confuse e deliranti. Nel sottolineare la necessità di alcuni chiarimenti in materia, evidenzia l'assoluta genericità dei criteri adottati, che non può non destare ampie preoccupazioni sulla azione politica di questo Esecutivo.
In conclusione, ribadisce il parere contrario del suo gruppo sul disegno di legge n. 1534 ed auspica un ripensamento sulla proposta di parere formulata.

Ferdinando ADORNATO, presidente, nel ricostruire la vicenda che ha condotto dapprima all'inserimento della delega nel disegno di legge n.1534, poi all'elaborazione di un possibile nuovo testo, oggetto della proposta di parere in esame, sottolinea che il costruttivo confronto tra Governo, maggioranza e opposizioni, nel corso dell'esame in Commissione ed in sedi informali, ha consentito di definirne meglio i contenuti, in modo da evitare di mettere in alcun modo in discussione le prerogative legislative del Parlamento e della VII Commissione in particolare.
Ritiene che il testo originario e quello proposto dalla prima formulazione del parere si prestassero effettivamente a dubbi interpretativi sulla reale estensione materiale della delega conferita, ma che il testo da ultimo proposto sgomberi il campo da ogni possibile equivoco.
Precisa che con il termine strumenti si intende fare riferimento agli organismi e che lo *spoil system* si può non condividere, ma che in questo consiste la delega.

Il sottosegretario Valentina APREA precisa che la delega prevista all'articolo 4 riguarda esclusivamente gli organi collegiali territoriali, che necessitano di una revisione alla luce sia degli sviluppi e delle trasformazioni intervenuti nel sistema dell'istruzione sia della recente riforma costituzionale del titolo V della Costituzione.

Il sottosegretario Nicola BONO, pur condividendo le posizioni politiche espresse dal presidente della Commissione, osserva che la stesura iniziale della proposta di delega non avrebbe sconvolto le prerogative del Parlamento e della VII Commissione. Ritiene, tuttavia, che alcune previsioni contenute nel testo originario dell'articolo 5-*bis* potevano dare adito a diverse interpretazioni. Si è ritenuto pertanto opportuno modificare alcune parti di tale articolo, che non intacca assolutamente le prerogative parlamentari.

Rispondendo al deputato Colasio sul significato della lettera *a)* del comma 1 e della lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 5-bis, precisa che con tale previsione ci si propone di individuare nuovi strumenti per rendere più incisivo il ruolo dei beni culturali; la Commissione potrà valutare l'incisività dei nuovi strumenti nel momento in cui verrà predisposta la relativa norma delegata. Ritiene necessario l'adeguamento della disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali, visto che la modifica della legge Merloni ha stravolto la materia degli appalti.
Soffermandosi sulle previsioni delle lettere *b)*, c) ed e) del comma 2, precisa che si tratta di una razionalizzazione degli organismi consultivi che intervengono nelle procedure per la concessione di contributi e agevolazioni in favore di enti ed istituti culturali. Sottolinea che tale previsione non configura assolutamente l'intenzione del Governo di espropriare il Parlamento delle proprie prerogative.
Con le lettere *d)* e f) del suddetto comma 2, si intende sia intervenire sulla vigente normativa sul *doping*, che penalizza i nostri atleti, per armonizzarla ai principi generali a cui si ispirano i paesi dell'Unione europea, sia ridefinire i compiti dell'Istituto per il credito sportivo, assicurando nei relativi organi direttivi anche la rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali.
Riguardo alla questione della SIAE sollevata dal deputato Grignaffini, ricorda che la normativa vigente ha sollevato le contestazioni delle categorie degli autori e degli editori che non si sono sentite adeguatamente rappresentate.
In conclusione, invita la Commissione a votare a favore della proposta di parere formulata dal relatore, che risulta essere più chiara e razionale della precedente.

Fabio GARAGNANI (FI), relatore, nel sottolineare la sua particolare sensibilità alle prerogative del Parlamento, invita la Commissione a votare a favore della proposta di parere, nel testo riformulato.

Giovanna GRIGNAFFINI (DS-U), intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia l'intenzione di inviare al sottosegretario Aprea i testi degli interventi dalla stessa svolti nella precedente legislatura contro il ricorso allo strumento della delega, in particolare sul tema degli organi collegiali.
Dà atto al presidente Adornato dell'opera di mediazione da lui svolta, che ha consentito di superare l'indecente proposta iniziale, ma precisa però che tutto ciò non ha modificato l'assoluta contrarietà del suo gruppo sul testo del disegno di legge e sulla proposta di parere formulata dal relatore.
Propone quindi di limitare la delega del Governo agli organismi di vigilanza e di controllo.
Dopo aver espresso le proprie perplessità sul testo della lettera *d)* del comma 2, relativo alla identificazione di nuovi strumenti di individuazione, conservazione e protezione dei beni culturali ed ambientali, si sofferma criticamente sulle deleghe richieste in materia di cinema, teatro, musica e danza.
Sottolinea, inoltre, che, in realtà, attraverso il «grimaldello» della razionalizzazione degli organismi consultivi di intervento, il Governo vuole una delega in bianco su materie di competenza della VII Commissione, ignorando proposte di legge e disegni di legge che potrebbero essere abbinati.
Riguardo alla Società italiana autori ed editori (SIAE), ricorda che si tratta di un ente pubblico a base associativa e che i modi e le forme della rappresentanza concernono l'autonomia dei soggetti rappresentati. Il Governo può dare degli indirizzi e prevedere dei controlli, ma spetta alla base dei soggetti rappresentati stabilire i modi e le forme della rappresentanza.
In conclusione, ribadisce il parere fortemente contrario del suo gruppo sul disegno di legge n. 1534 e sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Ferdinando ADORNATO, presidente, sottolinea che le modifiche proposte dalla maggioranza, pur essendo in parte state sollecitate dalle osservazioni dei gruppi di opposizione, non sono certo finalizzate a giungere all'eliminazione di ogni contrasto tra le diverse posizioni politiche.

Andrea COLASIO (MARGH-U), intervenendo per dichiarazione di voto, rileva che le modifiche apportate in particolare all'articolo 5-*bis* hanno tenuto conto dei rilievi critici espressi nel corso del dibattito e richiama gli impegni assunti dal ministro Urbani nel corso delle dichiarazioni programmatiche del suo dicastero.
Sottolinea la necessità di una maggiore chiarezza sugli atti di indirizzo relativi alla tutela ed alla protezione dei beni culturali, che presuppongono un radicale mutamento di atteggiamento politico ed istituzionale.
Dopo aver richiamato la necessità di un'ampia discussione sui temi relativi alla politica museale, dichiara la contrarietà del suo gruppo al disegno di legge n. 1534 e annuncia l'intenzione di

astenersi sulla condizione recata dalla proposta di parere riformulata del relatore, qualora essa possa essere posta in votazione separatamente.

Ferdinando ADORNATO, presidente, ribadisce che il sottosegretario Bono si è preoccupato prioritariamente delle prerogative del Parlamento.

Giovanna BIANCHI CLERICI (LNP), intervenendo per dichiarazione di voto, dichiara il parere favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore e precisa la propria contrarietà alla stesura originaria dello stesso.
Dà atto della sensibilità dimostrata dal Governo nell'accogliere le preoccupazioni espresse dagli esponenti della maggioranza sull'articolo 5-*bis* e, dopo aver espresso la necessità di un intervento in alcuni settori come quello del cinema, sottolinea il carattere tecnico della delega e dichiara la soddisfazione del suo gruppo per l'inserimento tra gli organi dell'Istituto per il credito sportivo di una rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali.

Guglielmo ROSITANI (AN), intervenendo per dichiarazione di voto, esprime preliminarmente il proprio apprezzamento per l'operato del presidente Adornato, che si è reso interprete delle esigenze sollevate dagli esponenti della maggioranza, e per la sensibilità dimostrata dal Governo nell'accogliere alcune proposte di modifica.
Nel sottolineare l'atteggiamento coerente dei deputati del gruppo della Margherita-l'Ulivo, dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, nel testo riformulato.

Franca BIMBI (MARGH-U), intervenendo a titolo personale, propone di considerare la proposta del deputato Grignaffini di limitare la delega del Governo agli organi di indirizzo e di controllo, senza togliere all'Esecutivo la possibilità di muoversi nella direzione auspicata. Si tratterebbe, in sostanza, di dare contenuti restrittivi a questa delega, puntualizzando che ciò riguarda gli enti di controllo e non tutta la materia.

Ferdinando ADORNATO, presidente, non ritiene di poter accogliere tale proposta poiché si è in sede di dichiarazioni di voto. Non ritiene, inoltre, possibile votare per parti separate il testo della proposta di parere formulata dal relatore.

Michele RANIELI (CCD-CDU), intervenendo per dichiarazione di voto, prende atto con soddisfazione dell'accoglimento delle modifiche proposte in particolare in materia di controlli ed esprime l'auspicio che l'intera Commissione possa votare a favore della proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, nel testo riformulato.

La seduta termina alle 14:50.

ALLEGATO

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1534, recante riforma dell'organizzazione del Governo, nel testo risultante dall'approvazione degli emendamenti da parte della Commissione;
valutato favorevolmente il rinnovo della delega per la riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico;
ritenuto opportuno meglio specificare i termini della delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni e attività culturali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
i commi 1 e 2 dell'articolo 5-*bis* siano sostituiti dai seguenti:

«1. Ferma restando la delega di cui all'articolo 1, per quanto concerne il Ministero per i beni e le attività culturali il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la codificazione delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di:

a) beni culturali e ambientali;

b) cinematografia;

c) teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo;

d) sport;

e) proprietà letteraria e diritto d'autore.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 si attengono ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) adeguamento all'articolo 117 della Costituzione;

b) adeguamento alla normativa comunitaria e agli accordi internazionali;

c) miglioramento dell'efficacia degli interventi concernenti i beni e le attività culturali attraverso il riordino e la semplificazione della normativa anche allo scopo di conseguire l'ottimizzazione delle risorse assegnate e l'incremento delle entrate;

d) quanto alla lettera *a)* del comma 1: identificare nuovi strumenti di individuazione, conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali; riorganizzare i servizi offerti anche attraverso la concessione a privati; provvedere alla revisione del sistema sanzionatorio in materia di tutela; adeguare la disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali; ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi consultivi che intervengono nelle procedure per la concessione di contributi e agevolazioni in favore di enti ed istituti culturali;

e) quanto alle lettere *b)* e *c)* del comma 1: razionalizzare gli organismi consultivi e le relative funzioni, anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero e dei componenti; snellire le procedure di liquidazione dei contributi, e ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi che intervengono nelle procedure di individuazione dei soggetti legittimati a ricevere contributi e di quantificazione degli stessi; rivedere il sistema dei controlli sull'impiego delle risorse assegnate e sugli effetti prodotti dagli interventi;

f) quanto alla lettera *d)* del comma 1: armonizzare la legislazione ai princìpi generali a cui si ispirano i Paesi dell'Unione europea in materia di *doping*; riordinare i compiti dell'Istituto per il credito sportivo, assicurando negli organi anche la rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali; garantire strumenti di finanziamento anche a soggetti privati;

g) quanto alla lettera *e)* del comma 1: riordinare la Società Italiana Autori ed Editori (SIAE), il cui statuto dovrà assicurare una adeguata presenza degli autori, degli editori e degli altri soggetti creativi negli organi dell'Ente e la massima trasparenza nella ripartizione dei proventi dell'esazione dei diritti di autore tra gli aventi diritto.

CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA

Resoconto della XII Commissione permanente
(Affari sociali)

Martedì 23 ottobre 2001.

La seduta comincia alle 20:35.

Atto Camera 1534:

Riforma dell’organizzazione del Governo.

Presidenza del Presidente Giuseppe PALUMBO.

Interviene il sottosegretario.

Parere alla I Commissione - Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni.

La Commissione inizia l'esame.

Carmelo PORCU (AN), relatore, illustra il provvedimento e la proposta di parere favorevole con osservazioni da lui predisposta *(vedi allegato).*

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

omissis

La seduta termina alle 20:40.

ALLEGATO

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione

esaminato il disegno di legge n. 1534, recante delega al Governo per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici;
rilevato che, con riferimento all'articolo 3 del disegno di legge in oggetto:

- la normativa sugli emolumenti di natura assistenziale è caratterizzata dal susseguirsi nel tempo di numerosi e distinti provvedimenti, con i quali sono stati variati di volta in volta i criteri per identificare i soggetti beneficiari, l'entità degli emolumenti ed anche le tipologie degli emolumenti stessi dovuti a invalidità civile, cecità e sordomutismo;
- la sovrapposizione dei provvedimenti in materia ha impedito di disciplinare secondo una logica unitaria gli emolumenti relativi alle differenti forme di invalidità;
- la pluralità dei provvedimenti legislativi che regolano i medesimi istituti, senza che vengano talora specificati i casi di abrogazione espressa delle disposizioni precedentemente in vigore, rende difficile la ricostruzione della volontà del legislatore in ordine ai benefici previsti;
- occorre proseguire nella direzione di una più netta distinzione tra gli emolumenti di natura assistenziale e quelli di natura previdenziale e della definizione di un efficace sistema di verifica dei requisiti per l'accesso ai diversi emolumenti;
- appare necessario procedere in modo tempestivo al riordino della materia, anche in relazione al mancato esercizio, da parte del precedente Governo, della delega prevista dall'articolo 24 della legge n. 328 del 2000;

valutato l'articolo 5-*bis*, comma 2, lettera *g);*

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) è necessaria una più puntuale identificazione dell'oggetto della delega, anche attraverso la precisazione di tutti gli istituti interessati e, in particolare, dell'indennità di comunicazione a favore dei sordi prelinguali di cui alla legge n. 508 del 1988;

2) valuti la Commissione di merito l'opportunità di indicare espressamente nei principi e criteri direttivi il principio della separazione tra spesa previdenziale e assistenziale, richiamato dall'articolo 24 della legge n. 328 del 2000;
3) valuti, altresì, la Commissione di merito l'opportunità di rendere esplicito il riferimento, tra i principi ed i criteri direttivi, anche ai nuovi parametri per la classificazione delle minorazioni visive di cui alla legge n. 138 del 2001, ai fini della definizione e classificazione degli emolumenti riservati a soggetti affetti da *handicap* visivo;
4) valuti, infine, la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che l'armonizzazione della legislazione nazionale sul *doping* con quella dei Paesi membri dell'Unione europea avvenga nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite dalla legge n. 376 del 2000.

CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA

Resoconto della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Mercoledì 24 ottobre 2001.

La seduta comincia alle 15:10.

Atto camera 1534:

Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici.

Presidenza della presidente ALBERTI CASELLATI.

Parere alla I Commissione della Camera dei deputati.

Esame - Parere favorevole.

Il relatore, senatore BOSCETTO, illustra analiticamente il disegno di legge in titolo, sottolineando i profili di competenza della Commissione, con particolare riferimento al nuovo testo dell'articolo 5 bis, come integrato e modificato dalla I Commissione permanente. Richiama quindi l'opportunità che il Governo e il Parlamento prestino particolare attenzione alle materie di esclusiva competenza regionale e, quindi, alla ripartizione di competenze statali e regionali in materia di legislazione concorrente, specie per quanto concerne la esatta definizione dei principi e criteri entro i quali può essere esercitata la corrispondente potestà legislativa regionale. Propone infine di esprimere parere favorevole al testo del disegno di legge con gli emendamenti approvati dalla I Commissione.

Si apre il dibattito.

Il deputato ZELLER esprime perplessità sul reale ambito di applicazione del riparto di competenze in materia di legislazione esclusiva e legislazione concorrente, lamentando altresì che nella legge costituzionale approvata con il recente referendum non venga menzionata la tutela delle minoranze linguistiche. Sollecita infine l'attuazione dell'articolo 11 che, esaltando le funzioni rappresentative della Commissione con la partecipazione dei rappresentanti espressi dalle autonomie locali, sovviene opportunamente, ancorché parzialmente, alla mancanza di una Camera delle regioni.

Il deputato MIGLIORI esprime l'esigenza di una più ampia e approfondita riflessione sulla materia al fine di risolvere delicati problemi per l'assetto costituzionale del paese.

Si associa ai rilievi del relatore Boscetto e del deputato Migliori il senatore BONGIORNO: egli, inoltre, avverte i limiti e le contraddizioni della legge costituzionale di riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, appena promulgata. Rileva infine l'opportunità di adeguare il disegno complessivo delle autonomie con una nuova disciplina che, tra l'altro, eviti il rischio di esiti estremamente negativi per l'ordinamento, ove il contenzioso davanti alla Corte costituzionale

dovesse assumere proporzioni corrispondenti all'eccessiva produzione normativa statale e regionale.

Il senatore IOVENE non condivide talune riserve espresse in ordine alla menzionata legge costituzionale: ritiene infatti che, anche in virtù dell'articolo 11 della predetta legge, la Commissione abbia la concreta possibilità di fornire un qualificato contributo di carattere istituzionale per attuare al meglio la riforma delle autonomie locali.

Il relatore BOSCETTO, dopo aver fornito chiarimenti sul merito degli articoli 2 e 4, pur comprendendo le peculiari esigenze regionali di legiferare autonomamente sulle materie di propria competenza, ribadisce la particolare opportunità di una radicale semplificazione legislativa, ancorché riconosca che i relativi presupposti non siano facilmente rinvenibili.

Dopo che la presidente ha accertato la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

omissis

La seduta termina alle 16:25.

XIV LEGISLATURA – CAMERA DEI DEPUTATI

A.C. 1534

RELAZIONE 1534A DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del consiglio e Interni)

presentata alla Presidenza il 20 novembre 2001

(relatore: CARRARA)

sul

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro per la funzione pubblica
(FRATTINI)

di concerto con il ministro della difesa
(MARTINO)

con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(MORATTI)

e con il ministro per gli affari regionali
(LA LOGGIA)

Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici

presentato il 6 settembre 2001

Onorevoli colleghi, il disegno di legge approvato dalla Commissione affari costituzionali in sede referente è volto a conferire al Governo talune deleghe, già attribuite durante la scorsa legislatura, attinenti la modifica delle strutture del Governo medesimo (articoli 1, 2 e 3) il riordino degli emolumenti di natura assistenziale (articolo 4), la riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico (articolo 5), l'emanazione di un testo unico delle disposizioni concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia (articolo 6) nonché il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore (articolo 7).

Le ragioni giustificative del conferimento di ciascuna delega sono, evidentemente, di diversa natura, in ragione della diversità della materia oggetto delle deleghe medesime, ma sono comunque individuabili alcune esigenze di fondo comuni che sottostanno a tale conferimento.

In merito alle deleghe concernenti le strutture di governo, va ricordato che queste ultime sono state modificate con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 - il quale ha previsto la riduzione dei Ministeri ed il loro conseguente accorpamento - che ha ricevuto attuazione con successivi decreti di organizzazione dei dicasteri medesimi. In sede di prima applicazione della nuova normativa, che è entrata in vigore all'inizio della XIV legislatura, si sono verificati alcuni problemi legati, oltre che alle consuete difficoltà di adattamento delle strutture alle nuove modalità organizzative, anche, a volte, alla non del tutto esauriente disciplina di dettaglio delle modalità concrete con le quali si sarebbe dovuto procedere al trasferimento di settori di attività - e delle relative strutture operative - da un amministrazione ad un'altra. E' emersa, pertanto, l'esigenza di apportare a questo assetto normativo tutte le modifiche che risultino necessarie per adeguarlo alle specifiche esigenze delle amministrazioni emerse nel corso del periodo di transizione da un assetto all'altro.

Si tratta di un intervento peraltro già avviato all'inizio della legislatura con il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, che ha previsto la costituzione del Ministero delle comunicazioni e del Ministero della sanità, i quali, nel sistema delineato dal decreto legislativo n. 300 del 1999 confluivano, rispettivamente, nel Ministero delle attività produttive e nel Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nonché con il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, che ha definito una diversa organizzazione, rispetto a quella delineata dal decreto legislativo n. 300 del 1999, per il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile.

La delega recata dall'articolo 1 del disegno di legge consente, in particolare, al Governo di apportare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, tutte le modifiche e le correzioni che risultino necessarie ad adeguare le norme dei decreti legislativi emanati in base alla delega conferita dall'articolo 11, comma 1, della legge n. 59 del 1997 (legge "Bassanini") alle specifiche e concrete esigenze, peraltro non del tutto prevedibili *ex ante,* delle amministrazioni cosi come sono emerse sino ad oggi. D'altro canto, la delega consente, altresì, di modificare le strutture di governo secondo gli schemi che si ritengono più idonei allo svolgimento delle funzioni amministrative tipiche di ciascun Ministero.

La norma prevede che, nell'esercizio della delega, il Governo si attenga ai principi e ai criteri direttivi già contenuti negli articoli 12, 14 e 18 della legge n. 59 del 1997. I decreti legislativi correttivi e modificativi saranno emanati previo parere della Commissione bicamerale istituita dall'articolo 5 della legge n. 59 del 1997 e, quindi, con la procedura già prevista dalla medesima legge.

Il comma 4 dell'articolo 1 prevede, infine, che il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, possa con proprio decreto differire o articolare nel tempo specifici adempimenti od atti correlati ai procedimenti di accorpamento e di riorganizzazione dei ministeri, quando ciò sia ritenuto necessario al fine di rendere tali processi maggiormente rispondenti alla concreta realtà operativa delle amministrazioni.

La disposizione è, quindi, strumentale ad una migliore attuazione dei processi di accorpamento, considerato che, anche in conseguenza di alcuni concreti problemi sorti in sede di prima applicazione dei provvedimenti di fusione, è necessario disporre opportune correzioni alla disciplina di dettaglio per rendere effettivamente operativi gli accorpamenti dei ministeri.

L'articolo 2, introdotto dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente, reca alcune disposizioni transitorie per l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei vice ministri, che saranno applicabili sino all'adeguamento dei regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei diversi ministeri alle disposizioni della legge 26 marzo 2001, n. 81, che ha appunto istituito la figura dei vice ministri.

In particolare si è previsto che a ciascun vice ministro sia assegnato, nell'ambito del contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione stabilito per ciascun ministero, e dunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un contingente di personale pari al triplo di quello previsto per le segreterie dei sottosegretari di Stato. All'interno di tale contingente di personale il vice ministro nomina un capo della segreteria, un responsabile della segreteria tecnica, un addetto stampa, nonché, qualora lo ritenga necessario in ragione delle peculiari funzioni a lui delegate, un responsabile per gli affari internazionali. Resta ovviamente salvo il diritto del vice ministro di avvalersi del complesso degli uffici di diretta collaborazione per l'esercizio delle funzioni delegate. Per garantire un migliore coordinamento di tali funzioni si è previsto che, nell'ambito del contingente di personale assegnato, il vice ministro, d'intesa con il ministro, possa nominare un responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli uffici di diretta collaborazione nonché un responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate.

Nel contesto del quadro generale delineato in riferimento all'articolo 1, si inserisce anche la delega recata dall'articolo 3 per la riforma delle strutture della Difesa; essa costituisce un intervento di razionalizzazione organizzativa ed amministrativa collegata alla riduzione degli effettivi delle Forze armate prevista dalla legge 14 novembre 2000, n. 331, che non può non riverberarsi anche sui relativi apparati di supporto. La citata norma ha statuito infatti l'impiego del personale militare in mansioni ed incarichi spiccatamente operativi, prevedendone la sostituzione con personale civile e con imprese private "di servizi" per lo svolgimento di attività di natura non operativa. La riduzione degli effettivi delle Forze armate comporta, quindi, sia una riorganizzazione delle strutture, centrale e periferica, sia una diversa configurazione sul territorio nazionale delle componenti operative e di sostegno.

In tale ottica, la riorganizzazione non può afferire alla sola area tecnico-operativa, ma dovrà necessariamente estendersi alle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale. In entrambe sarà necessario prevedere prioritariamente l'impiego di personale civile e il "recupero" di quello militare da destinare ad incarichi operativi. Si tratta, dunque, anche in questo caso, di una norma ordinamentale che concorre alla ridefinizione, in chiave di razionalizzazione, di modernizzazione e di adeguamento al nuovo assetto delle Forze armate delle strutture amministrative funzionali alla gestione dei corpi militari.

Il comma 2, che è stato modificato nel corso dell'esame in sede referente, al fine di adeguarlo al parere espresso dalla Commissione difesa, fissa i principi e i criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega, mentre per quanto attiene al procedimento per l'emanazione dei decreti legislativi, si segnala che non è stato previsto il parere della Commissione istituita dall'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in ragione della specificità della materia e dell'atipicità degli ordinamenti militari oggetto della delega, che rende preferibile prevedere il parere sugli schemi di decreto di organi con competenza specialistica, quali, appunto, le competenti Commissioni permanenti dei due rami del Parlamento.

L'articolo 4 consente al Governo di esercitare una delega, già prevista da una precedente disposizione legislativa - l'articolo 24 della legge 8 novembre 2000, n. 328 - e non esercitata dal precedente esecutivo nei termini prescritti. Tale delega concerne il riordino degli emolumenti derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo, ed è diretta alla ridefinizione del sistema di classificazione delle indennità e degli assegni spettanti e delle modalità ed i requisiti per la concessione degli stessi.

Si tratta di una riforma particolarmente attesa e delicata, e per questo si è ritenuto necessario riaprire i termini della delega, mantenendo invariati i princìpi e criteri direttivi stabiliti nella precedente legge di delega; ad essi è stata apportata un'unica integrazione, suggerita nel parere espresso sul testo dalla Commissione affari sociali, concernente il riferimento alla legge 3 aprile

2001, n. 138, in materia di classificazione degli emolumenti riservati ai soggetti affetti da menomazioni visive, non ancora vigente al momento di approvazione della precedente delega.

Con l'articolo 5 si conferisce al governo la potestà di emanare decreti legislativi modificativi o correttivi di quelli già emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 21, comma 15, della legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la riforma degli organi della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico. La delega è già stata esercitata dal Governo durante la scorsa legislatura, con l'emanazione del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233. Tuttavia, l'esigenza di una complessiva riconsiderazione della materia oggetto del decreto legislativo, rende necessario riaprire i termini della delega di cui al citato articolo 21, onde consentire una più ampia ed attenta riflessione sul tema degli organi collegiali della scuola, pur mantenendo inalterati i principi e criteri direttivi già stabiliti.

L'articolo 6 contiene una delega al Governo ad emanare un testo unico delle disposizioni vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia. Si tratta, anche in questo caso, di una delega già prevista e non esercitata nei termini prescritti. La necessità della nuova delega deriva, fra l'altro, dalla esigenza di armonizzazione il termine inizialmente previsto per il suo esercizio (120 giorni dall'entrata in vigore delle legge) con quello, più lungo, previsto dall'articolo 3, comma 1, della medesima legge (sei mesi) relativo all'istituzione del Comitato istituzionale paritetico, il cui parere è obbligatorio ai fini dell'esercizio della delega. Oltre alla necessità di rimediare a questa disarmonia dei termini, altre ragioni inducono comunque a considerare opportuna e necessaria la riproposizione della delega contenuta nell'articolo 6 della legge n. 38 del 2001.

L'emanazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia richiede un'analisi particolarmente attenta della natura e della origine delle norme medesime. Esse sono infatti numerosissime e di oggetto assai vario, essendo individuabili in un arco temporale che dalla fine della seconda guerra mondiale giunge fino ai giorni nostri. Secondo la previsione dell'articolo 28, comma 1, della legge n. 38 del 2001, sono infatti da ritenersi vigenti, oltre alle norme direttamente emanate dal Parlamento, anche quelle recepite nell'ordinamento italiano a seguito di accordi internazionali, e specificamente le misure adottate in attuazione dello Statuto speciale allegato al Memorandum di intesa di Londra del 5 ottobre 1954, richiamato dall'articolo 8 del Trattato di Osimo tra l'Italia e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia - oggi per successione la Repubblica di Slovenia - ratificato ai sensi della legge 14 marzo 1977, n. 73; alcune di dette misure furono a suo tempo adottate con ordinanze emesse dal Governo militare alleato a Trieste.

Ne deriva che l'emanazione del decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia presuppone una attività di raccolta delle norme, di corretta valutazione della relativa vigenza e di coordinamento delle medesime, necessariamente lunga e complessa, in considerazione soprattutto della delicatezza della materia. Per l'espletamento di tale complessa attività, la durata originaria della delega - il cui termine, come si è detto, è ormai scaduto - appare inadeguata, e per tale motivo si propone di fissare una nuova scadenza entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 7, introdotto dalla Commissione, delega il Governo a emanare uno o più decreti legislativi per il riassetto e la codificazione delle disposizioni vigenti in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore. La delega, la cui stesura finale tiene conto delle osservazioni formulate dalla Commissione cultura, è finalizzata a riordinare settori normativi particolarmente caratterizzati da fenomeni di stratificazione delle norme e dovrà essere esercitata tenendo conto delle esigenze di adeguamento dell'attuale assetto normativo alla ripartizione delle competenze stabilite dal nuovo Titolo V della parte seconda della Costituzione nonché alla normativa comunitaria e agli accordi internazionali.

Concludendo, si intende ribadire la particolare urgenza del provvedimento, da ricondurre all'incidenza negativa che hanno sul funzionamento dell'apparato amministrativo l'incertezza e l'inadeguatezza di alcuni aspetti dell'attuale assetto organizzativo.

Nuccio CARRARA, relatore.

TESTO del disegno di legge	TESTO della Commissione
Art. 1. *(Deleghe di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).*	Art. 1. *(Deleghe di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).*
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, **anche** correttivi o modificativi di provvedimenti gia emanati, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere *a), b)* e *d),* della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.	1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, **nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni,** uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi di **decreti legislativi** già emanati, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere *a), b), **c)** e d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.*
2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai princìpi e criteri direttivi indicati negli articoli 12, 14 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.	2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai princìpi e criteri direttivi indicati negli articoli 12, 14, **17** e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati previo parere della Commissione di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.	3. *Identico.*
4. Al comma 6 dell'articolo 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora ricorrano specifiche e motivate esigenze, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, può, con proprio decreto, differire o gradualizzare temporalmente singoli adempimenti od atti, relativi ai procedimenti di riorganizzazione dei Ministeri".	4. *Identico.*
	Art. 2. ***(Disposizioni transitorie per gli uffici di diretta collaborazione).***
	1. Sino all'adeguamento dei regolamenti emanati ai sensi degli articoli 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
	14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle disposizioni introdotte dall'articolo 1 della legge 26 marzo 2001, n. 81, ai vice Ministri è riservato un contingente di personale pari al triplo di quello previsto per le segreterie dei sottosegretari di Stato. Tale contingente si intende compreso nel contingente

complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione stabilito per ciascun Ministero, fermo restando il diritto di ciascun vice Ministro di avvalersi del complesso di tali uffici per l'esercizio delle funzioni delegate.

2. Nell'ambito del contingente di personale assegnato ai sensi del comma 1, il vice Ministro nomina un capo della segreteria, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica, un addetto stampa nonché, ove necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari internazionali. Nell'ambito del medesimo contingente il vice Ministro, d'intesa con il Ministro, nomina un responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli uffici di diretta collaborazione inerenti le funzioni delegate e un responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate.

Art. 2.

(Delega per la riorganizzazione delle strutture operative della Difesa).

1. Il Governo, anche al fine di adeguare gli ordinamenti militari alle riduzioni organiche previste dalla legge 14 novembre 2000, n. 331, è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a riorganizzare, anche mediante soppressioni, le strutture ed i comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa.

2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) riformulare le competenze di vertice, al fine

Art. **3.**

(Delega per l'aggiornamento dell'organizzazione delle strutture e dei comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa in seguito all'istituzione del servizio militare volontario).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi dei decreti legislativi 16 luglio 1997, n. 264, 16 luglio 1997, n. 265, 28 novembre 1997, n. 459, e 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, anche al fine di adeguarne le previsioni alle riduzioni organiche previste dalla legge 14 novembre 2000, n. 331, e dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1 il Governo **riorganizza, anche mediante soppressione, accorpamento, razionalizzazione ovvero ridefinizione dei compiti anche in chiave interforze, le strutture e i comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico industriale della Difesa, adeguandone l'assetto alla riconfigurazione delle Forze armate, favorendo l'ottimizzazione delle risorse ed assicurando, altresì, il rispetto di quanto previsto dalla legge 18 febbraio 1997, n. 25.**

di ottimizzare l'utilizzazione delle risorse in campo interforze;
b) razionalizzare i comandi operativi e territoriali, le strutture operative, logistiche, scolastiche-addestrative e sanitarie anche in chiave interforze, garantendone un'articolazione, composizione, ubicazione ed attribuzione di competenze più efficaci;
c) riorganizzare, anche mediante accorpamenti, gli arsenali, gli stabilimenti e i centri, favorendo l'ottimizzazione delle risorse e la concentrazione dei procedimenti produttivi;
d) adeguare l'assetto delle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale alla nuova configurazione delle Forze armate, anche mediante la ridefinizione di compiti.

3. Il Governo è, altresì, delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive con l'osservanza dei princìpi e criteri direttivi indicati nel comma 2.

Soppresso.

4. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.

3. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al **comma 1, al fine di acquisire il parere** delle competenti Commissioni permanenti, **che si esprimono** entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.

4. Il Governo è altresì autorizzato, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, le modifiche necessarie al fine di adeguarlo a quanto previsto dal presente articolo.

Art. 3.
(Delega per il riordino di emolumenti di natura assistenziale).

Art. **4.**
(Delega per il riordino di emolumenti di natura assistenziale).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 novembre 2000, n. 328, secondo le procedure, i princìpi e i criteri direttivi contenuti nel citato articolo.

vigore della presente legge, **nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni,** uno o più decreti legislativi, ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 novembre 2000, n. 328, secondo le procedure, i princìpi e i criteri direttivi contenuti nel citato articolo, **nonché, ai fini della definizione e classificazione degli emolumenti riservati a soggetti affetti da minorazioni visive, secondo i parametri per la classificazione delle minorazioni visive di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 138.**

Art. 4.
(Delega per la riforma degli organi collegiali della scuola).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, **anche** correttivi o modificativi di provvedimenti già emanati, ai sensi dell'articolo 21, comma 15, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, attenendosi ai princìpi e criteri direttivi contenuti nel citato comma 15.

Art. **5.**
(Delega per la riforma degli organi collegiali ***della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico).***

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi di **decreti legislativi** già emanati, ai sensi dell'articolo 21, comma 15, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, attenendosi ai princìpi e criteri direttivi contenuti nel citato comma 15.

Art. 5.
(Delega per l'emanazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, riunendole e coordinandole fra loro e con le norme della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

Art. **6.**
(Delega per l'emanazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, **sentito il Comitato istituzionale di cui all'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,** un decreto legislativo e contenente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, riunendole e coordinandole fra loro e con le norme della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

Art. 7.
(Delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore).

1. Ferma restando la delega di cui all'articolo 1, per quanto concerne il Ministero per i beni e le attività culturali il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la codificazione delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di:
a) beni culturali e ambientali;
b) cinematografia;
c) teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo;
d) sport;
e) proprietà letteraria e diritto d'autore.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, si attengono ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) adeguamento all'articolo 117 della Costituzione;

b) adeguamento alla normativa comunitaria e agli accordi internazionali;

c) miglioramento dell'efficacia degli interventi concernenti i beni e le attività culturali attraverso il riordino e la semplificazione della normativa anche allo scopo di conseguire l'ottimizzazione delle risorse assegnate e l'incremento delle entrate;

d) quanto alla materia di cui alla lettera a) del comma 1: identificare nuovi strumenti di individuazione, conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali; riorganizzare i servizi offerti anche attraverso la concessione a privati; provvedere alla revisione del sistema sanzionatorio in materia di tutela; adeguare la disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali; ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi consultivi che intervengono nelle procedure per la concessione di contributi e agevolazioni in favore di enti ed istituti culturali; individuare forme di collaborazione, in sede procedimentale, tra le amministrazioni per i beni e le attività culturali e della difesa, per la realizzazione di opere destinate alla difesa militare;

e) quanto alle materie di cui alle lettere b) e c) del comma 1: razionalizzare gli organismi consultivi e le relative funzioni, anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero e dei componenti; snellire le procedure di liquidazione dei contributi e ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi che intervengono nelle procedure di individuazione dei soggetti legittimati a ricevere contributi e di quantificazione degli stessi; rivedere il sistema dei controlli sull'impiego delle risorse assegnate e sugli effetti prodotti dagli interventi;

f) quanto alla materia di cui alla lettera d) del comma 1: armonizzare la legislazione ai princìpi generali a cui si ispirano gli Stati dell'Unione europea in materia di doping; riordinare i compiti dell'Istituto per il credito sportivo, assicurando negli organi anche la rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali; garantire strumenti di finanziamento anche a soggetti privati;

g) quanto alla materia di cui alla lettera e) del comma 1: riordinare la Società italiana

degli autori ed editori (SIAE), il cui statuto dovrà assicurare un'adeguata presenza degli autori, degli editori e degli altri soggetti creativi negli organi dell'ente e la massima trasparenza nella ripartizione dei proventi derivanti dall'esazione dei diritti di autore tra gli aventi diritto.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro due anni dalla data della loro entrata in vigore.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione

esaminato il disegno di legge n. 1534;
constatata la forte disomogeneità delle previsioni contenute nel disegno di legge in esame accomunate, ad eccezione dell'articolo 1-*bis,* dal fatto di rinnovare o conferire deleghe legislative;
rilevato che il titolo non risulta descrittivo del contenuto articolato e diversificato del disegno di legge;
rilevato che il disegno di legge non risulta corredato né dalla relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né da quella sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), disciplinate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2000;

ritiene che

per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni;
- sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
  agli articoli 1 e 4, nei rispettivi commi 1, si sopprima la parola "anche" al fine di non ingenerare dubbi sulla portata della disposizione di delega: l'utilizzo della parola "anche", infatti, autorizza diverse interpretazioni: la prima secondo la quale le deleghe già conferite, e attuate, sono rinnovate nella loro interezza; la seconda secondo la quale il governo è delegato all'emanazione di decreti legislativi contenenti solo disposizioni correttive o modificative dei decreti legislativi già emanati;
  agli articoli 1, comma 1, e 4, comma 1, si sostituisca la parola "provvedimenti" con la parola "decreti legislativi", posto che, altrimenti, la norma potrebbe essere interpretata come una generica autorizzazione al Governo a procedere, con gli emanandi decreti legislativi, a legificazioni o rilegificazioni di materie attualmente disciplinate da regolamenti. Peraltro per procedere alla modifica delle norme di rango sub-primario, il Governo non necessita di autorizzazione legislativa;
  all'articolo 2, nella rubrica e al comma 1, la parola "Difesa" sia sostituita dalle seguenti parole "Ministero della difesa"; sempre al comma 1 le parole "ordinamenti militari" siano sostituite dalle seguenti "ordinamenti della difesa";
  all'articolo 2, comma 4, si riformuli la disposizione ai sensi di quanto previsto dal punto 2, lettera *g),* della circolare dei Presidenti delle Camere e del Presidente del Consiglio dei ministri sulla formulazione tecnica dei testi legislativi dell'aprile 2001, secondo la quale "le disposizioni che prevedono una pronuncia parlamentare su atti o schemi di atti non individuano l'organo parlamentare competente (salva l'attribuzione per legge della predetta pronuncia ad un organismo bicamerale) e prevedono la trasmissione dell'atto 'al Parlamento'";
  all'articolo 3, si chiarisca più puntualmente l'ambito della delega legislativa conferita al Governo per il riordino degli emolumenti per i soggetti invalidi, ciechi e sordomuti;
  all'articolo 5-*bis,* la rubrica sia adeguata al contenuto dell'articolo, che riguarda il riassetto non solo dei beni culturali e ambientali, ma anche delle materie indicate alle lettere da *b)* a *e)* del comma 1; la disposizione contenuta nel medesimo articolo, inoltre, dovrebbe essere modificata al fine di determinare in modo più compiuto tanto l'oggetto quanto i principi e criteri direttivi.

Il Comitato osserva altresì che

- sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
  all'articolo 1-*bis,* la disposizione introdotta comporta, sebbene in via transitoria, la rilegificazione di una materia riservata alla fonte regolamentare;
  all'articolo 5-*bis,* comma 1, dovrebbe chiarirsi se l'espresso riferimento al riassetto e alla codificazione delle "disposizioni legislative e regolamentari" vigenti prefiguri l'emanazione di un testo unico misto, oppure se si intenda espressamente consentire che i decreti legislativi ivi previsti legifichino o rilegifichino la disciplina attualmente contenuta in fonti secondarie;
- sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
  all'articolo 2, dovrebbe valutarsi l'opportunità, anche in funzione di meglio definire e precisare l'oggetto e l'ampiezza della delega legislativa conferita, di indicare i principali atti normativi che

disciplinano i settori oggetto dell'intervento e che possono essere modificati in seguito all'esercizio della delega da parte del Governo;
all'articolo 2, comma 1, dovrebbe valutarsi se l'inciso "anche al fine di adeguare gli ordinamenti militari alle riduzione organiche previste dalla legge 14 novembre 2000, n. 331" non sia da collocare più opportunamente tra i principi e i criteri direttivi di cui al comma 2;
all'articolo 2, comma 2, dovrebbe valutarsi la congruità tra i principi e i criteri per l'esercizio della delega, che attengono principalmente ai profili funzionali, e l'oggetto della stessa che, al comma 1, è individuato nella organizzazione;

Il Comitato raccomanda altresì quanto segue

- sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
le previsioni volte al riordinamento della normativa vigente siano vagliate anche alla luce del principio di coerenza e non contraddittorietà delle opzioni e degli strumenti volti a tale scopo; in caso contrario la proliferazione nei singoli interventi legislativi di strumenti di riordinamento, non adeguatamente coordinati, rischia di aumentare il grado di complessità della normativa rendendo l'accesso alle norme da parte dell'utente più faticoso e difficile.

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

La IV Commissione difesa

esaminato il disegno di legge C. 1534 ed in particolare, per quanto di competenza, l'articolo 2;
rilevato che:
tale articolo reca una delega per la riorganizzazione delle strutture e dei comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa, allo scopo di adeguare gli ordinamenti militari alle riduzioni organiche previste dalla legge 14 novembre 2000, n. 331, poi attuata dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che ha sospeso la leva ed ha istituito il servizio militare volontario, ridimensionando altresì la consistenza numerica complessiva degli effettivi delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri;
tale delega è costruita sulla base di una serie di principi e criteri direttivi di portata così ampia da consentire una sostanziale nuova riforma di quella compiuta nell'arco della precedente legislatura;
in particolare, sulla base dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, sarebbero interessati dalla riforma i seguenti provvedimenti, già esaminati dalla Commissione Difesa:
legge 18 febbraio 1997, n. 25, poi attuata con d.P.R. 25 ottobre 1999, n. 556, modificato con d.P.R. 21 marzo 2001, n. 172, in materia di vertici militari;
decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante riforma strutturale delle Forze armate, poi modificato dal decreto legislativo 27 giugno 2001, n. 214;
decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, per la riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della Difesa, fatto salvo dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 300 del 1999, di generale riordino dei Ministeri, nonché il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, concernente il personale civile della Difesa, non esaminato dalla IV Commissione;
decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, per la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale della Difesa, e regolamento di organizzazione dell'Agenzia industrie difesa emanato con d.P.R. 21 marzo 2001, n. 172, in attuazione dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 300 del 1999;
rilevata la necessità di consentire al Governo di procedere ad una revisione della struttura dell'ordinamento della Difesa a seguito delle previsioni della legge n. 331 del 2000 e del decreto legislativo n. 215 del 2001 e nel contempo di preservare la struttura complessiva delle riforme definite nel corso della XIII legislatura, evitando di rimettere in discussione la disciplina dei vertici militari e rispettando comunque limiti di tempo convenientemente circoscritti;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) l'articolo 2 sia sostituito dal seguente:

"Art. 2. *(Delega per l'aggiornamento dell'organizzazione delle strutture e dei comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa in seguito all'istituzione del servizio militare volontario)*- 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi dei decreti legislativi 16 luglio 1997, n. 264, 16 luglio 1997, n. 265, 28 novembre 1997, n. 459, e 28 novembre 1997, n. 464, per l'aggiornamento dell'organizzazione delle strutture e dei comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa, al fine di adeguarne le previsioni alle riduzioni organiche previste dalla legge 14 novembre 2000, n. 331, e dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, assicurando altresì il rispetto di quanto previsto dalla legge 18 febbraio 1997, n. 25.

3. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine di acquisire il parere delle competenti Commissioni permanenti, che si esprimono entro sessanta giorni dall'assegnazione";

b) alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 5-*bis,* introdotto dalla I Commissione, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: "individuare forme di collaborazione, in sede procedimentale, tra le Amministrazioni per i beni e le attività culturali e della difesa, per la realizzazione di opere destinate alla difesa militare;".

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

La V Commissione

esaminato il nuovo testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 5-*bis,* comma 2, all'alinea, dopo le parole: "comma 1", siano aggiunte le seguenti: "non dovranno determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e".

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

La VII Commissione

esaminato il disegno di legge C. 1534, recante riforma dell'organizzazione del Governo, nel testo risultante dall'approvazione degli emendamenti da parte della I Commissione;
valutato favorevolmente il rinnovo della delega per la riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico;

ritenuto opportuno meglio specificare i termini della delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni e attività culturali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

i commi 1 e 2 dell'articolo 5-*bis* siano sostituiti dai seguenti:

"1. Ferma restando la delega di cui all'articolo 1, per quanto concerne il Ministero per i beni e le attività culturali il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la codificazione delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di:

a) beni culturali e ambientali;

b) cinematografia;

c) teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo;

d) sport;

e) proprietà letteraria e diritto d'autore.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 si attengono ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) adeguamento all'articolo 117 della Costituzione;

b) adeguamento alla normativa comunitaria e agli accordi internazionali;

c) miglioramento dell'efficacia degli interventi concernenti i beni e le attività culturali attraverso il riordino e la semplificazione della normativa anche allo scopo di conseguire l'ottimizzazione delle risorse assegnate e l'incremento delle entrate;

d) quanto alla lettera *a)* del comma 1: identificare nuovi strumenti di individuazione, conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali; riorganizzare i servizi offerti anche attraverso la concessione a privati; provvedere alla revisione del sistema sanzionatorio in materia di tutela; adeguare la disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali; ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi consultivi che intervengono nelle procedure per la concessione di contributi e agevolazioni in favore di enti ed istituti culturali;

e) quanto alle lettere *b)* e *c)* del comma 1: razionalizzare gli organismi consultivi e le relative funzioni, anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero e dei componenti; snellire le procedure di liquidazione dei contributi, e ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi che intervengono nelle procedure di individuazione dei soggetti legittimati a ricevere contributi e di quantificazione degli stessi; rivedere il sistema dei controlli sull'impiego delle risorse assegnate e sugli effetti prodotti dagli interventi;

f) quanto alla lettera *d)* del comma 1: armonizzare la legislazione ai princìpi generali a cui si ispirano i Paesi dell'Unione europea in materia di *doping;* riordinare i compiti dell'Istituto per il credito sportivo, assicurando negli organi anche la rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali; garantire strumenti di finanziamento anche a soggetti privati;

g) quanto alla lettera *e)* del comma 1: riordinare la Società Italiana Autori ed Editori (SIAE), il cui statuto dovrà assicurare una adeguata presenza degli autori, degli editori e degli altri soggetti creativi negli organi dell'Ente e la massima trasparenza nella ripartizione dei proventi dell'esazione dei diritti di autore tra gli aventi diritto.

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

La XII Commissione

esaminato il disegno di legge n. 1534, recante delega al Governo per la riforma dell'organizzazione del Governo e della presidenza del consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici;
rilevato che, con riferimento all'articolo 3 del disegno di legge in oggetto:

la normativa sugli emolumenti di natura assistenziale è caratterizzata dal susseguirsi nel tempo di numerosi e distinti provvedimenti, con i quali sono stati variati di volta in volta i criteri per

identificare i soggetti beneficiari, l'entità degli emolumenti ed anche le tipologie degli emolumenti stessi dovuti a invalidità civile, cecità e sordomutismo;

la sovrapposizione dei provvedimenti in materia ha impedito di disciplinare secondo una logica unitaria gli emolumenti relativi alle differenti forme di invalidità;

la pluralità dei provvedimenti legislativi che regolano i medesimi istituti, senza che vengano talora specificati i casi di abrogazione espressa delle disposizioni precedentemente in vigore, rende difficile la ricostruzione della volontà del legislatore in ordine ai benefici previsti;

occorre proseguire nella direzione di una più netta distinzione tra gli emolumenti di natura assistenziale e quelli di natura previdenziale e della definizione di un efficace sistema di verifica dei requisiti per l'accesso ai diversi emolumenti;

appare necessario procedere in modo tempestivo al riordino della materia, anche in relazione al mancato esercizio, da parte del precedente Governo, della delega prevista dall'articolo 24 della legge 328 del 2000;

valutato l'articolo 5-*bis,* comma 2, lettera *g);*

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) è necessaria una più puntuale identificazione dell'oggetto della delega, anche attraverso la precisazione di tutti gli istituti interessati e, in particolare, dell'indennità di comunicazione a favore dei sordi prelinguali di cui alla legge n. 508 del 1988;

2) valuti la Commissione di merito l'opportunità di indicare espressamente nei principi e criteri direttivi il principio della separazione tra spesa previdenziale e assistenziale, richiamato dall'articolo 24 della legge 328/2000;

3) valuti, altresì, la Commissione di merito l'opportunità di rendere esplicito il riferimento, tra i principi ed i criteri direttivi, anche ai nuovi parametri per la classificazione delle minorazioni visive di cui alla legge n. 138 del 2001, ai fini della definizione e classificazione degli emolumenti riservati a soggetti affetti da handicap visivo;

4) valuti, infine, la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che l'armonizzazione della legislazione nazionale sul doping con quella dei Paesi membri dell'Unione europea avvenga nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite dalla legge n. 376 del 2000.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali

esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

LAVORI IN ASSEMBLEA

CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA

Seduta n. 58.

Giovedì 8 novembre 2001.

Presidenza del vicepresidente Fabio MUSSI.

La seduta comincia alle 9.

omissis

Dichiarazione di urgenza di progetti di legge.

PRESIDENTE: comunica che è stata richiesta la dichiarazione di urgenza per i progetti di legge nn. 1534, 1696 e 1186, su cui l'Assemblea sarà chiamata a deliberare a norma dell'articolo 69, comma 2, del regolamento.

Preavviso di votazioni elettroniche.

PRESIDENTE: avverte che decorrono da questo momento i termini regolamentari di preavviso per le votazioni elettroniche.

Sospende pertanto la seduta.

La seduta, sospesa alle 9:15, è ripresa alle 9:35.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE: passa ai voti.

La Camera, con votazioni nominali elettroniche, approva la dichiarazione d'urgenza dei disegni di legge nn. 1534 e 1696, respinge la dichiarazione d'urgenza della proposta di legge n. 1186.

omissis

La seduta termina alle 20:05.

CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA

Resoconto dell'Assemblea.

Mercoledì 21 novembre 2001.

Seduta n. 66.

La seduta comincia alle 9:45.

Presidenza del vicepresidente Alfredo BIONDI.

omissis

Discussione del disegno di legge: **Riforma dell'organizzazione del Governo, della Presidenza del Consiglio, nonché di enti pubblici** (Camera 1534).

PRESIDENTE avverte che è stata presentata la questione sospensiva Mascia n. 1, preannunziata in Conferenza dei presidenti di gruppo.

Titti De SIMONE illustra la questione sospensiva Mascia n. 1, di cui è cofirmataria, con la quale si propone di sospendere l'esame del disegno di legge fino al 30 novembre 2003, atteso che il Parlamento ha già avviato l'iter dei progetti di legge concernenti materie su cui il Governo chiede la delega legislativa: la loro approvazione, infatti, configurerebbe una revoca implicita. Per tale motivo, raccomanda l'approvazione della questione sospensiva.

Antonio SODA, nel preannunziare il voto favorevole del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo sulla questione sospensiva Mascia n. 1, ritiene che il disegno di legge, che ha un'impostazione decisamente centralista, sia in contrasto con le disposizioni contenute nel titolo V della parte II della Carta fondamentale, recentemente modificato con la legge costituzionale n. 3 del 2001.

Nuccio CARRARA ritiene che il disegno di legge non rechi alcun vulnus alla Costituzione e tanto meno alle prerogative del Parlamento. Ricorda peraltro l'ampio ricorso all'istituto della delega legislativa da parte dei Governi di centrosinistra.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge la questione sospensiva Mascia n. 1.

omissis

La seduta termina alle 18:45.

ALLEGATO A

A.C. 1534 - Sezione 1

QUESTIONE SOSPENSIVA

La Camera

considerato che:

in virtù dell'approvazione da parte delle Camere della legge delega al Governo è consentito l'esercizio della «funzione legislativa», attribuita alle Camere in linea preminente e generale dall'articolo 70 della Costituzione: l'articolo 76 stabilisce, infatti, una deroga al principio della divisione dei poteri;

l'articolo 76 della Costituzione circoscrive entro precisi limiti, direttamente indicati, il ricorso alla delega legislativa, impedendo che con una legge ordinaria di delegazione il Parlamento possa conferire una delega «in bianco», equiparabile alla concessione di pieni poteri su un numero illimitato di materie;

il Parlamento può procedere nelle stesse forme alla revoca della delega al Governo; è anche ammessa la cosiddetta «revoca implicita», che consiste nell'emanazione da parte del Parlamento di una legge che disciplina interamente la materia delegata, da intendere come la cessazione della causa della delega;

l'articolo 5-*bis*, introdotto attraverso l'approvazione di un emendamento del Governo in Commissione Affari costituzionali, concede la «delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni e attività culturali», con ampio mandato per il Governo stesso ad intervenire in settori quali beni culturali e ambientali, cinematografia, teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo, sport, proprietà letteraria;

il Parlamento ha già avviato nelle Commissioni cultura della Camera e del Senato l'*iter* di progetti di legge riguardanti materie su cui il Governo chiede la delega; si tratta di:

a) A.C. 1500 e abb. (A.C. 959) Disposizioni per l'inserimento di nuove opere d'arte in edifici pubblici e privati;

b) Atto Camera 1184 e abbinate (Atti Camera 587, 756, 835, 1184, 1213) Disciplina delle attività musicali;

c) A.C. 269 Disposizioni per incentivare la realizzazione di impianti sportivi;

d) A.C. 1687 Misure contro la violenza nello sport e il *doping*. Istituzione del Museo dello sport italiano (già approvato dal Senato);

risulta inoltre che ad oggi siano state assegnate all'esame delle Commissioni cultura della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica i seguenti provvedimenti:

a) A.C. 165 Norme per l'affidamento in concessione della gestione di beni artistici e archeologici in stato di degrado o di abbandono;

b) A.C. 263 Disposizioni concernenti l'istituzione dell'Agenzia per il patrimonio culturale euromediterraneo;

c) A.C. 397 Norme per favorire la collaborazione delle associazioni di volontariato e delle cooperative giovanili a sostegno dei servizi di fruizione dei beni culturali;

d) A.C. 467 Riforma dell'Istituto nazionale per il dramma antico;

e) A.C. 1341 Norme per l'ingresso temporaneo dei beni culturali in Italia e istituzione del registro nazionale dei beni culturali;

f) A.C. 1380 Disposizioni per la promozione della cultura urbanistica e architettonica;

g) A.C. 757 Norme per lo sviluppo del teatro di prosa;

h) A.C. 1185 Disposizioni in materia di circolazione delle opere cinematografiche;

i) A.C. 1229 Abrogazione dell'articolo 6 della legge 21 aprile 1962, n. 161, in materia di censura dei film e dei lavori teatrali;

j) A.C. 782 Disciplina e promozione delle società sportive dilettantistiche e norme in materia di gestione dell'impiantistica sportiva e di diffusione dello sporto nella scuola;

k) A.S. 86 Assunzione a tempo indeterminato delle unità di personale precario operanti come assistenti museali e addetti ai servizi di vigilanza nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali;

l) A.S. 169 Disposizioni in materia di rapporto di lavoro degli assistenti tecnici museali che espletano attività tecnico-scientifica o tecnica nel Ministero per i beni e le attività culturali;

m) A.S. 190 Norme per l'istituzione di musei italiani all'estero;

tutti i progetti di legge citati, al di là delle linee politiche che li hanno ispirati, dimostrano la ferma volontà del Parlamento di voler emanare leggi riguardanti parti importanti delle materie oggetto della delega prevista all'articolo 5-*bis*;

la ragione per la quale i provvedimenti non risultano ancora approvati o, nel caso dei progetti di legge assegnati alla Commissione competente, calendarizzati è da ricondurre al fatto che il tempo trascorso dall'inizio della legislatura ad oggi non lo ha reso tecnicamente possibile;

si può pertanto affermare che, a fronte di un lasso di tempo maggiore, si sarebbe verificato il caso della «revoca implicita» che, come detto, corrisponde alla cessazione della causa della delega;

il disegno di legge in esame, oltre a quella analizzata, conferisce al Governo anche deleghe su materie (Riorganizzazione dell'articolazione e delle competenze dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri, riordino di enti pubblici nazionali; disciplina degli assegni e delle indennità di natura assistenziale per invalidità civile, cecità e sordomutismo; riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico; riorganizzazione delle strutture e dei comandi delle aree operative, amministrative e industriali della difesa; emanazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia) che per il loro contenuto richiedono un intervento legislativo che coinvolga a pieno titolo il Parlamento nell'esercizio della sua «funzione legislativa»;

anche per quanto riguarda la riforma degli organi collegiali della scuola risultano presentate dall'opposizione le proposte di legge A.C. 1186 (Disposizioni in materia di organi collegiali della scuola dell'autonomia) e A.C. 1954, mentre si apprende da un lancio di agenzia (Adnkronos, 15 novembre 2001) che «la riforma del Governo arriverà alla Camera nelle prossime settimane, probabilmente non passando dal Consiglio dei Ministri, ma sotto forma di proposta di legge presentata con le firme dei capigruppo della maggioranza di centro destra»;

il Governo, ai sensi dell'articolo 5-*bis* in esame, «è delegato a emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e

la codificazione delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di beni culturali e ambientali, cinematografia, teatro, musica danza e altre forme di spettacolo dal vivo, sport, proprietà letteraria»;
fatta eccezione per la delega per l'emanazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, i decreti legislativi previsti negli articoli dell'A.C. 1534 devono essere emanati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega;
ventiquattro mesi si possono ritenere un lasso di tempo sufficiente per permettere al Parlamento di approvare i progetti di legge in esame sulle materie oggetto della delega e al Governo di presentare eventuali disegni di legge sulle stesse materie al fine di abbinarvi i progetti di legge affini per argomento;

delibera

di sospendere l'esame del disegno di legge A.C. 1534 fino al 30 novembre 2003.
n. 1. Mascia, Titti De Simone.

CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA

Resoconto dell'Assemblea.

Lunedì 26 novembre 2001

Seduta n. 68

La seduta comincia alle 16.

Presidenza del vicepresidente Mario Clemente MASTELLA.

omissis

Discussione del disegno di legge: **Riforma organizzazione Governo, Presidenza del Consiglio, enti pubblici** (Camera 1534).

PRESIDENTE avverte che lo schema recante la ripartizione dei tempi per il dibattito è riprodotto in calce al calendario dei lavori dell'Assemblea. Dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

Nuccio CARRARA, relatore, illustra il contenuto del disegno di legge in discussione, che conferisce al Governo talune deleghe legislative: in particolare, l'articolo 1 consente all'Esecutivo di apportare le modifiche e le correzioni necessarie ad adeguare i decreti legislativi emanati in conformità alla legge n. 59 del 1997 alle esigenze emerse, tra l'altro, a seguito della modifica dell'articolo 117 della Costituzione, nonché dei successivi provvedimenti di accorpamento e di riorganizzazione dei Ministeri. Ricorda quindi che le altre deleghe previste dal disegno di legge riguardano la riforma delle strutture della difesa, il riordino degli emolumenti di natura assistenziale, la riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione, l'emanazione di un testo unico delle disposizioni concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, nonché il riassetto e la codificazione delle norme in materia di beni culturali ed ambientali; sottolinea, infine, che il provvedimento in esame non introduce principi e criteri direttivi innovativi rispetto alle determinazioni assunte nella XIII legislatura e risponde all'esigenza di assicurare un migliore assetto organizzativo alla struttura del Governo.

Franco FRATTINI, ministro per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, avverte che il Governo si riserva di intervenire in replica.

Gianclaudio BRESSA esprime perplessità sulla reale volontà riformatrice del Governo, che sembrerebbe essere contraddetta da una serie di atti quali la recente istituzione dei Ministeri della comunicazione e della salute e la soppressione dell'Agenzia per la protezione civile, nonché da alcune anticipazioni concernenti il settore della dirigenza pubblica; giudica quindi non condivisibile il testo del disegno di legge, sottolineando la necessità di introdurvi correttivi che tengano conto della recente modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle disposizioni recate dalla legge n. 59 del 1997: preannunzia pertanto la presentazione di proposte emendative in tal senso.

Michele SAPONARA preannunzia il voto favorevole del gruppo di Forza Italia sul disegno di legge in discussione, che ritiene un atto dovuto a fronte della dichiarata volontà del Governo di proseguire il processo riformatore avviato con la legge n. 59 del 1997. Osserva inoltre che la I Commissione ha profondamente modificato il testo originario del provvedimento, recependo proposte emendative presentate dall'opposizione e tenendo conto delle osservazioni formulate dal Comitato per la legislazione; rileva quindi che la normativa in esame risulta coerente con la recente modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione, con particolare riferimento al rispetto della ripartizione di competenze tra Stato e regioni.

Giuseppe CALDAROLA, rilevato che l'indirizzo politico finora seguito dal Governo sembra ispirarsi ad una logica neocentralista, lesiva delle prerogative costituzionalmente riconosciute alle regioni, ritiene che l'Esecutivo stia inopinatamente procedendo ad una controriforma priva di progettualità , che giudica più deleteria di un progetto di controriforma.

Lorenzo ACQUARONE, nell'associarsi alle considerazioni svolte dal deputato Bressa, giudica inutile, inopportuno e soprattutto incostituzionale l'articolo 7 del disegno di legge, nel testo della Commissione, di cui auspica la soppressione. Osservato, infatti, che le vigenti disposizioni in materia di beni ed attività culturali sono pienamente rispettose dell'articolo 117 della Costituzione, della normativa comunitaria e degli accordi internazionali, ritiene che il comma 2, lettera d), del richiamato articolo 7 violi le disposizioni della Carta fondamentale concernenti la delega legislativa, non dettando principi e criteri direttivi né per l'individuazione dei beni culturali e ambientali né per la revisione del sistema sanzionatorio, che presenta anche risvolti di carattere penale.

Giovanna GRIGNAFFINI osserva che l'articolo 7 del disegno di legge non risponde alla proclamata esigenza di procedere al riassetto normativo ed alla codificazione legislativa del comparto dei beni culturali ed ambientali, né all'obiettivo di ridefinirne l'organizzazione istituzionale: ritiene infatti che tale norma conferisca all'Esecutivo una vera e propria delega in bianco per la ridefinizione dell'intero settore di competenza della VII Commissione, senza un confronto parlamentare. Osserva quindi che l'articolo 7 si ispira ad una logica schizofrenica, che si affianca ad una concezione centralistica della gestione dei beni culturali.

Erminia MAZZONI preannunzia il voto favorevole del gruppo del CCD-CDU Biancofiore sul disegno di legge in esame, che reca norme necessarie ed improcrastinabili al fine di porre rimedio a lacune e difficoltà emerse nell'esercizio delle deleghe conferite all'Esecutivo nella scorsa legislatura, in attuazione delle cosiddette leggi Bassanini. Ritiene quindi che le considerazioni critiche formulate dai deputati dell'opposizione siano improntate ad un dissenso pregiudiziale nei confronti di una presunta ed infondata impostazione centralistica del provvedimento.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

Nuccio CARRARA, relatore, manifesta disponibilità ad un'ulteriore collaborazione con l'opposizione nel prosieguo dell'iter del disegno di legge.

Franco FRATTINI, ministro per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, premesso che le riforme della pubblica amministrazione postulano l'apporto dell'intero Parlamento e che il disegno di legge si ispira a criteri parzialmente diversi da quelli individuati dai Governi di centrosinistra, osserva che l'Esecutivo non condivide una visione ipernormativa che comporti la stratificazione di norme a cascata; non condivide altresì la moltiplicazione di strutture ed

organi, che ha determinato il rallentamento dei processi decisionali. Occorre invece ovviare ad una scarsa attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, ridurre l'invadenza amministrativa nel tessuto sociale ed economico, favorendo un rapporto virtuoso tra mano pubblica ed autonomie, anche sociali; concentrare i processi decisionali delle pubbliche amministrazioni; far accompagnare al decentramento territoriale gli opportuni trasferimenti di risorse, previe le necessarie modifiche normative. Il disegno di legge non configura, pertanto, né un intervento minimalista né un totale stravolgimento della normativa vigente. Dichiara infine disponibilità a valutare le proposte costruttive che l'opposizione intenderà formulare nel prosieguo dell'iter del disegno di legge.

PRESIDENTE rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

omissis

La seduta termina alle 18:10.

Camera dei Deputati - XIV LEGISLATURA

Resoconto dell'Assemblea

Martedì 27 novembre 2001

Seduta n. 69

La seduta comincia alle 9:40.

Presidenza del vicepresidente Mario Clemente MASTELLA.

omissis

Seguito della discussione del disegno di legge: **Riforma organizzazione Governo, Presidenza del Consiglio, enti pubblici** (Camera 1534).

PRESIDENTE avverte che lo schema recante la ripartizione dei tempi per il seguito del dibattito è riprodotto in calce al calendario dei lavori dell'Assemblea. Passa all'esame degli articoli del disegno di legge e delle proposte emendative ad essi riferite, avvertendo che la V Commissione ha espresso il prescritto parere. Dichiara inammissibile, ai sensi degli articoli 86, comma 1, e 89 del regolamento, l'articolo aggiuntivo Maggi 7.02. Passa quindi all'esame dell'articolo 1 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Nuccio CARRARA, relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

Franco FRATTINI, ministro per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, concorda.

Preavviso di votazioni elettroniche.

PRESIDENTE avverte che decorrono da questo momento i termini regolamentari di preavviso per eventuali votazioni elettroniche.

Si riprende la discussione.

Graziella MASCIA, stigmatizzato l'eccessivo ricorso, da parte del Governo, all'istituto della delega legislativa, che preclude al Parlamento la possibilità di approfondire materie che richiederebbero un'adeguata riflessione, invita l'Assemblea a sopprimere l'articolo 1.

Gianclaudio BRESSA, rilevato che l'intento del Governo è quello di smantellare l'impianto della legge n. 59 del 1997, i cui principi ispiratori sono contraddetti dagli atti normativi finora emanati dall'Esecutivo, ritiene che il fatto di intervenire in questa fase sul processo di riforma della pubblica amministrazione sia fonte di incertezza e ne renda più difficile la gestione.

PRESIDENTE avverte che i gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo hanno chiesto la votazione nominale. Per consentire l'ulteriore decorso del regolamentare termine di preavviso, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 15:25, è ripresa alle 15:45.

PRESIDENTE passa ai voti.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge gli identici emendamenti Bressa 1.1 e Mascia 1.5.

Gianclaudio BRESSA, illustrate le finalità sottese al suo emendamento 1.2, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge, nel testo della Commissione, sottolinea la necessità che vengano rispettati il disposto normativo del titolo V della parte seconda della Costituzione e la centralità del Parlamento.

Marco BOATO sottolinea l'opportunità di introdurre nel testo del disegno di legge correttivi che tengano conto della recente modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione: invita pertanto l'Assemblea ad approvare l'emendamento Bressa 1.2, di cui è cofirmatario.

Sergio SABATTINI giudica incomprensibili le ragioni della contrarietà del Governo all'emendamento Bressa 1.2, che prevede la concessione all'Esecutivo della delega ad emanare i decreti legislativi necessari a dare attuazione al titolo V della parte seconda della Carta fondamentale, recentemente modificato con la legge costituzionale n. 3 del 2001.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento Bressa 1.2.

Giovanna GRIGNAFFINI illustra le finalità del suo emendamento 1.6.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento Grignaffini 1.6.

Gianclaudio BRESSA ricorda che il suo emendamento 1.3 è volto ad includere tra i principi e criteri direttivi della delega il riconoscimento di un ruolo significativo ai pubblici dipendenti e, segnatamente, alle loro organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Franco FRATTINI, ministro per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, precisa che il parere contrario sull'emendamento Bressa 1.3 è dovuto al convincimento che il confronto, la contrattazione o la concertazione con le parti sindacali non possano essere imposti per legge – come previsto dall'articolo 19 della legge n. 59 del 1997 – ma debbono essere modulati a seconda che un provvedimento legislativo riguardi, direttamente o indirettamente, i pubblici dipendenti.

Marco BOATO, osservato che l'articolo 19 della legge n. 59 del 1997 prevede il mero parere delle organizzazioni sindacali sui provvedimenti attuativi aventi riflessi sull'organizzazione del lavoro o sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti, auspica che il Governo modifichi l'avviso contrario precedentemente espresso sull'emendamento Bressa 1.3, che invita l'Assemblea ad approvare.

Sergio SABATTINI, nel dichiarare voto favorevole sull'emendamento Bressa 1.3, sottolinea la difficoltà di modificare la struttura amministrativa pubblica senza acquisire l'orientamento delle parti sindacali.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento Bressa 1.3.

Gianclaudio BRESSA illustra le finalità del suo emendamento 1.4, soppressivo del comma 4 dell'articolo 1 del disegno di legge, nel testo della Commissione.

Marco BOATO suggerisce una correzione formale del comma 4.

La Camera, con votazioni nominali elettroniche, respinge l'emendamento Bressa 1.4 ed approva l'articolo 1.

PRESIDENTE passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti, avvertendo che gli emendamenti Volonté 2.3 e 2.5 sono stati ritirati dai presentatori.

Nuccio CARRARA, relatore, esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.6 e 2.7 (ex articolo 86, comma 4-bis, del regolamento); invita al ritiro dell'emendamento Grignaffini 2.4 ed esprime parere contrario sugli identici emendamenti Bressa 2.1 e Mascia 2.2.

Franco FRATTINI, ministro per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, concorda.

Gianclaudio BRESSA illustra le finalità del suo emendamento 2.1, identico all'emendamento Mascia 2.2, soppressivo dell'articolo 2 del disegno di legge, che disciplina in maniera incompleta la materia relativa agli uffici di diretta collaborazione con i viceministri.

Franco FRATTINI, ministro per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, ricorda che l'articolo 2 del disegno di legge è volto ad introdurre una correzione – necessaria per assicurare l'operatività dei viceministri – ad una legge approvata in modo affrettato nella scorsa legislatura.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge gli identici emendamenti Bressa 2.1 e Mascia .2.

Giovanna GRIGNAFFINI ritira il suo emendamento 2.4.

La Camera, con votazioni nominali elettroniche, approva gli emendamenti 2.6 e 2 (ex articolo 86, comma 4-bis, del regolamento), nonché l'articolo 2, nel testo emendato.

PRESIDENTE passa all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Nuccio CARRARA, relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

Franco FRATTINI, ministro per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, concorda.

Gianclaudio BRESSA rileva che il suo emendamento 3.1, identico all'emendamento Mascia 3.3, è volto a sopprimere l'articolo 3 del disegno di legge, che fissa principi e criteri direttivi caratterizzati da un elevato livello di genericità ed è suscettibile di produrre effetti deleteri, atteso che il processo di riorganizzazione delle Forze armate, già avviato, non richiede un'ulteriore delega legislativa.

Elettra DEIANA auspica la soppressione dell'articolo 3 del disegno di legge, la cui formulazione non tiene conto della rilevanza che il settore della difesa sta assumendo alla luce della drammatica situazione internazionale.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge gli identici emendamenti Bressa 3.1 e Mascia 3.3.

Gianclaudio BRESSA ricorda che il suo emendamento 3.2 è volto a sopprimere il comma 4 dell'articolo 2 del disegno di legge, che ritiene assolutamente ultroneo.

La Camera, con votazioni nominali elettroniche, respinge l'emendamento Bressa 3.2 ed approva l'articolo 3.

PRESIDENTE passa all'esame dell'articolo 4 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Nuccio CARRARA, relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

Franco FRATTINI, ministro per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, concorda.

Graziella MASCIA illustra le finalità del suo emendamento 4.2, identico all'emendamento Bressa 4.1, volto a sopprimere l'articolo 4 del disegno di legge.

Gianclaudio BRESSA sottolinea che la delega prevista dall'articolo 4 del disegno di legge è riferita a materia di esclusiva competenza regionale.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge gli identici emendamenti Bressa 4.1 e Mascia 4.2.

Graziella MASCIA rileva che il suo emendamento 4.3 è volto a sopprimere l'ultima parte dell'articolo 4, comma 1, del disegno di legge, che ritiene sia stata inserita nel testo a seguito di pressioni lobbistiche.

La Camera, con votazioni nominali elettroniche, respinge l'emendamento Mascia 4.3 ed approva l'articolo 4.

PRESIDENTE passa all'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Nuccio CARRARA, relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

Franco FRATTINI, ministro per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, concorda.

Gianclaudio BRESSA illustra le finalità del suo emendamento 5.1, volto, al pari degli identici Mascia 5.3 e Grignaffini 5.4, a sopprimere l'articolo 5.

Piera CAPITELLI ritiene che l'articolo 5 del disegno di legge denoti la volontà dell'Esecutivo di smantellare un impianto normativo volto a garantire la qualità e l'efficienza del sistema scolastico: giudica quindi condivisibili le finalità degli emendamenti Bressa 5.2 e Grignaffini 5.5, che dichiara di voler sottoscrivere.

Titti DE SIMONE dichiara di condividere le finalità degli identici emendamenti in esame, ritenendo inaccettabile conferire al Governo una sorta di delega in bianco in materia di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge gli identici emendamenti Bressa 5.1, Mascia 5.3 e Grignaffini 5.4.

Gianclaudio BRESSA illustra le finalità del suo emendamento 5.2, interamente sostitutivo dell'articolo 5 del disegno di legge, che ritiene non tenga conto delle prerogative costituzionalmente riconosciute alle regioni, anche alla luce della recente modifica del titolo V della parte seconda della Carta fondamentale.

La Camera, con votazioni nominali elettroniche, respinge gli emendamenti Bressa 5.2 e Grignaffini 5.5; approva quindi l'articolo 5.

PRESIDENTE passa all'esame dell'articolo 6 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Nuccio CARRARA, relatore, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Bressa 6.1 e Mascia 6.2, interamente soppressivi dell'articolo 6.

Franco FRATTINI, ministro per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, concorda.

Gianclaudio BRESSA, ritira il suo emendamento 6.1.

La Camera, con votazione nominale elettronica, approva il mantenimento dell'articolo 6.

PRESIDENTE passa all'esame dell'articolo 7 e delle proposte emendative ad esso riferite.

Lorenzo ACQUARONE, giudicate inutili talune disposizioni contenute nell'articolo 7 del disegno di legge, nel testo della Commissione, che presenta peraltro profili di incostituzionalità , sottolinea la necessità che siano indicati precisi criteri direttivi per l'individuazione dei beni culturali; auspica quindi la soppressione dell'intero articolo 7 o, quanto meno, delle norme concernenti la disciplina dei richiamati beni.

Nuccio CARRARA, relatore, accetta l'emendamento 7.50 del Governo; esprime parere favorevole sull'emendamento Grignaffini 7.27 ed invita al ritiro dell'emendamento Titti De Simone 7.9; esprime infine parere contrario sui restanti emendamenti, ove non preclusi.

Franco FRATTINI, ministro per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, concorda.

Franca CHIAROMONTE ritiene che l'eventuale soppressione dell'articolo 7 del disegno di legge, nel testo della Commissione, rappresenterebbe una dimostrazione di saggezza e di doveroso rispetto verso la Costituzione e l'Istituzione parlamentare: invita pertanto l'Assemblea ad approvare gli identici emendamenti Grignaffini 7.22, di cui è cofirmataria, Bressa 7.1 e Mascia 7.7, soppressivi del richiamato articolo.

Pierluigi MANTINI, nell'associarsi alle considerazioni svolte dal deputato Acquarone, esprime perplessità sull'opportunità di conferire una delega al Governo per il riordino della disciplina concernente i beni culturali ed ambientali in assenza di principi e criteri direttivi ben definiti.

Titti DE SIMONE invita i deputati della maggioranza a votare a favore degli identici emendamenti Bressa 7.1, Mascia 7.7 e Grignaffini 7.22, soppressivi dell'articolo 7 del disegno di legge, nel testo della Commissione, che conferisce all'Esecutivo una vera e propria delega in bianco per la ridefinizione dell'intera materia concernente i beni e le attività culturali, peraltro oggetto di proposte di legge già all'esame della Camera.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge gli identici emendamenti Bressa 7.1, Mascia 7.7 e Grignaffini 7.22.

Lorenzo ACQUARONE invita il Governo a fornire chiarimenti in merito al disposto normativo dell'articolo 7 del disegno di legge, nel testo della Commissione, con particolare riferimento alla materia concernente i beni culturali.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento Bressa 7.2.

Giovanna MELANDRI chiede all'Esecutivo di chiarire il suo indirizzo politico in materia di beni culturali; ritiene inoltre che la soppressione dell'articolo 7 del disegno di legge sarebbe stato un atto di saggezza.

Mario PESCANTE, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, sottolineata l'utilità che il Governo attribuisce all'articolo 7 del disegno di legge, osserva che il mancato avvio di interventi di politica culturale è dovuto alla carenza di risorse finanziarie, imputabile ai precedenti Esecutivi.

Gerardo BIANCO ritiene che le dichiarazioni rese dal sottosegretario Pescante, che sembrerebbero celare un atteggiamento arrogante e decisionista, possano derivare dalla sua inesperienza nella vita parlamentare.

La Camera, con votazioni nominali elettroniche, respinge gli emendamenti Grignaffini 7.23, Titti De Simone 7.15, Bressa 7.3, Titti De Simone 7.16 e 7.17 e Colasio 7.5.

Andrea COLASIO illustra le finalità del suo emendamento 7.4, sottolineando il contributo fornito dagli enti locali alla gestione del settore dei beni culturali.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento Colasio 7.4.

Carlo CARLI, giudicate deleterie le norme recate dall'articolo 7 del disegno di legge, nel testo della Commissione, invita l'Assemblea ad approvare gli identici emendamenti Titti De Simone 7.8 e Grignaffini 7.24, soppressivi della disposizione che prevede la concessione a privati dell'erogazione di servizi relativi ai beni culturali.

Franco FRATTINI, ministro per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, rileva, nell'atteggiamento dell'opposizione, una contraddizione tra l'invito rivolto al Governo a procedere sollecitamente a talune forme di privatizzazione e le finalità perseguite con gli identici emendamenti in esame.

Presidenza del presidente Pier Ferdinando CASINI.

Franco FRATTINI, ministro per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, precisa inoltre che l'Esecutivo non intende procedere in direzione della privatizzazione in modo indiscriminato, ma soltanto nella misura in cui tale scelta è funzionale alla necessità di elevare la qualità, l'efficienza, la redditività e l'economicità dei servizi resi ai cittadini, nell'esclusivo interesse di questi ultimi.

Titti DE SIMONE ribadisce la netta contrarietà dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista all'indirizzo politico del Governo in materia di gestione dei beni culturali, ispirato alla logica della privatizzazione e del profitto.

Giovanna GRIGNAFFINI ricorda che gli identici emendamenti in esame perseguono l'obiettivo di impedire che il delicato tema dell'affidamento a privati della gestione di beni culturali sia sottratto al confronto parlamentare attraverso il conferimento di una delega legislativa al Governo.

Antonio SODA ricorda che l'articolo 118 della Costituzione riconosce ampia autonomia agli enti pubblici territoriali.

Giovanna MELANDRI rileva che con l'articolo 7 del disegno di legge si persegue lo smantellamento di un assetto normativo che prevede già specifici strumenti volti ad incentivare la compartecipazione di soggetti pubblici e privati nella gestione di beni culturali.

Gabriella PISTONE, nel dichiarare voto favorevole sugli identici emendamenti Titti De Simone 7.8 e Grignaffini 7.24, manifesta l'orientamento contrario dei deputati Comunisti italiani all'impostazione dell'articolo 7 del disegno di legge, che, tra l'altro, reca un grave vulnus alle prerogative del Parlamento.

Roberto GIACHETTI giudica singolare il richiamo alla coerenza rivolto all'opposizione dal ministro Frattini.

Mario LETTIERI contesta l'eccessivo ricorso, da parte del Governo, all'istituto della delega legislativa ed alla decretazione d'urgenza.

Sergio SABATTINI, ricordato che la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, nonché la promozione e l'organizzazione delle attività culturali sono materie oggetto di legislazione

concorrente, invita il Governo a non strumentalizzare il contenuto di proposte emendative per accreditare una presunta contrarietà dell'opposizione al processo di privatizzazione.

La Camera, con votazioni nominali elettroniche, respinge gli identici emendamenti Titti De Simone 7.8 e Grignaffini 7.24, nonché gli emendamenti Titti De Simone 7.12 e 7.9; approva quindi l'emendamento 7.50 del Governo.

Titti DE SIMONE illustra le finalità del suo emendamento 7.10.

La Camera, con votazioni nominali elettroniche, respinge gli emendamenti Titti De Simone 7.10 e 7.11.

Carlo CARLI esprime preoccupazione per la politica centralistica e dirigista del Governo.

La Camera, con votazioni nominali elettroniche, respinge gli emendamenti Grignaffini 7.25 e 7.26 e Titti De Simone 7.13, 7.18 e 7.19; approva quindi l'emendamento Grignaffini 7.27; respinge infine gli emendamenti Carra 7.6 e Titti De Simone 7.20 e 7.21.

Giovanna GRIGNAFFINI dichiara voto contrario sull'articolo 7, che sottrae al Parlamento l'intera materia dei beni culturali.

Lorenzo ACQUARONE, nell'osservare che l'articolo 7 non consente al Parlamento di esercitare le sue prerogative in un settore delicato quale quello dei beni culturali ed ambientali, ribadisce l'incostituzionalità di tale disposizione normativa, che conferisce una delega legislativa al Governo senza indicare i relativi principi e criteri direttivi.

Gabriella PISTONE dichiara il convinto voto contrario dei deputati Comunisti italiani sull'articolo 7, il cui contenuto ritiene funzionale ad un'operazione che definisce indecorosa e di sottocultura.

La Camera, con votazione nominale elettronica, approva l'articolo 7, nel testo emendato.

Nuccio CARRARA, relatore, raccomanda l'approvazione del subemendamento 0.7.01.6 della Commissione, accetta l'articolo aggiuntivo 7.01 del Governo ed esprime parere contrario sulle restanti proposte emendative.

Franco FRATTINI, Ministro per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, concorda.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge il subemendamento Bressa 0.7.01.1.

Graziella MASCIA illustra le finalità del suo subemendamento 0.7.01.4.

La Camera, con votazioni nominali elettroniche, respinge i subemendamenti Mascia 0.7.01.4 e Bressa 0.7.01.2.

Graziella MASCIA illustra le finalità del suo subemendamento 0.7.01.5, identico al subemendamento Bressa 0.7.01.3.

La Camera, con votazioni nominali elettroniche, respinge gli identici subemendamenti Bressa 0.7.01.3 e Mascia 0.7.01.5; approva quindi il subemendamento 0.7.01.6 della Commissione e l'articolo aggiuntivo 7.01 del Governo, come subemendato.

PRESIDENTE passa alla trattazione dell'unico ordine del giorno presentato.

Franco FRATTINI, ministro per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, accetta l'ordine del giorno Bressa n. 1 e si impegna riferire al Parlamento sull'andamento della riforma già nella prossima primavera, al fine di consentire un serio confronto parlamentare.

PRESIDENTE passa alle dichiarazioni di voto finale. Autorizza la pubblicazione della dichiarazione di voto finale del deputato Mazzoni, che ne ha fatto richiesta, in calce al resoconto della seduta odierna.

Antonio SODA, nel giudicare non convincenti le ragioni sostenute dal Governo in ordine all'opportunità di approvare il disegno di legge in esame, sottolinea che la Costituzione attribuisce la potestà regolamentare all'Esecutivo, anziché alle regioni, esclusivamente per le materie nelle quali si ravvisi un interesse nazionale: ritiene pertanto che anche sotto questo profilo l'articolo 7 del disegno di legge violi la Carta fondamentale.

Gianclaudio BRESSA pur esprimendo compiacimento per l'accoglimento da parte del Governo del suo ordine del giorno n. 1, ritiene che il disegno di legge sottragga al confronto parlamentare il processo di riforma della pubblica amministrazione e rappresenti un'occasione perduta per dare attuazione alla modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione.

Graziella MASCIA dichiara il voto contrario del gruppo di Rifondazione comunista su un disegno di legge che conferisce deleghe – spesso « in bianco » – al Governo in materie estremamente delicate ed eterogenee; esprime inoltre preoccupazione per la scarsa considerazione nella quale è tenuto il Parlamento, sempre più spesso espropriato della funzione legislativa.

Michele SAPONARA dichiara il voto favorevole del gruppo di Forza Italia.

Nicolò CRISTALDI dichiara il voto favorevole del gruppo di Alleanza nazionale.

Pietro FONTANINI dichiara il voto favorevole del gruppo della Lega nord Padania.

La Presidenza è autorizzata al coordinamento formale del testo approvato.

La Camera, con votazione finale elettronica, approva il disegno di legge n. 1534.

omissis

La seduta termina alle 19:20.

DISEGNO DI LEGGE

Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici

presentato il 6 settembre 2001

dal presidente del Consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro per la Funzione pubblica
(FRATTINI)

di concerto con il ministro della Difesa
(MARTINO)

con il ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca
(MORATTI)

e con il ministro per gli Affari regionali
(LA LOGGIA)

approvato dalla Camera dei deputati il 27 novembre 2001

trasmesso dal presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 29 novembre 2001

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Deleghe di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni, uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi già emanati, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere *a), b), c)* e *d),* della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai princìpi e criteri direttivi indicati negli articoli 12, 14, 17 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati previo parere della Commissione di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
4. Al comma 6 dell'articolo 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora ricorrano specifiche e motivate esigenze, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, può, con proprio decreto, differire o gradualizzare temporalmente singoli adempimenti od atti, relativi ai procedimenti di riorganizzazione dei Ministeri».

Art. 2.
(Disposizioni transitorie per gli ufficidi diretta collaborazione)

1. Sino all'adeguamento dei regolamenti emanati ai sensi degli articoli 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle disposizioni introdotte dall'articolo 1 della legge 26 marzo 2001, n. 81, ai vice ministri è riservato un contingente di personale pari al triplo di quello previsto per le segreterie dei sottosegretari di Stato. Tale contingente si intende compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione stabilito per ciascun Ministero, fermo restando il diritto di ciascun vice ministro di avvalersi del complesso di tali uffici per l'esercizio delle funzioni delegate.
2. Nell'ambito del contingente di personale riservato ai vice ministri ai sensi del comma 1, il vice ministro nomina un capo della segreteria, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica, un addetto stampa nonché, ove necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari internazionali. Nell'ambito del medesimo contingente il vice ministro, d'intesa con il ministro, nomina un responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli uffici di diretta collaborazione inerenti le funzioni delegate e un responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 3.
(Delega per l'aggiornamento dell'organizzazione delle strutture e dei comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa in seguito all'istituzione del servizio militare volontario)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi dei decreti legislativi 16 luglio 1997, n. 264, 16 luglio 1997, n. 265, 28 novembre 1997, n. 459, e 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, anche al fine di adeguarne le previsioni alle riduzioni organiche previste dalla legge 14 novembre 2000, n. 331, e dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1 il Governo riorganizza, anche mediante soppressione, accorpamento, razionalizzazione ovvero ridefinizione dei compiti anche in chiave interforze, le strutture e i comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa, adeguandone l'assetto alla riconfigurazione delle Forze armate, favorendo

l'ottimizzazione delle risorse ed assicurando, altresì, il rispetto di quanto previsto dalla legge 18 febbraio 1997, n. 25.
3. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, al fine di acquisire il parere delle competenti Commissioni permanenti, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.
4. Il Governo è altresì autorizzato, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, le modifiche necessarie al fine di adeguarlo a quanto previsto dal presente articolo.

Art. 4.
(Delega per il riordino di emolumenti di natura assistenziale)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni, uno o più decreti legislativi, ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 novembre 2000, n. 328, secondo le procedure, i princìpi e i criteri direttivi contenuti nel citato articolo, nonché, ai fini della definizione e classificazione degli emolumenti riservati a soggetti affetti da minorazioni visive, secondo i parametri per la classificazione delle minorazioni visive di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 138.

Art. 5.
(Delega per la riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi già emanati, ai sensi dell'articolo 21, comma 15, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, attenendosi ai princìpi e criteri direttivi contenuti nel citato comma 15.

Art. 6.
(Delega per l'emanazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato istituzionale di cui all'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, riunendole e coordinandole fra loro e con le norme della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

Art. 7.
(Delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore)

1. Ferma restando la delega di cui all'articolo 1, per quanto concerne il Ministero per i beni e le attività culturali il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la codificazione delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di:
a) beni culturali e ambientali;
b) cinematografia;
c) teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo;
d) sport;
e) proprietà letteraria e diritto d'autore.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, si attengono ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) adeguamento all'articolo 117 della Costituzione;
b) adeguamento alla normativa comunitaria e agli accordi internazionali;

c) miglioramento dell'efficacia degli interventi concernenti i beni e le attività culturali attraverso il riordino e la semplificazione della normativa anche allo scopo di conseguire l'ottimizzazione delle risorse assegnate e l'incremento delle entrate;

d) quanto alla materia di cui alla lettera *a)* del comma 1: identificare nuovi strumenti di individuazione, conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali; riorganizzare i servizi offerti anche attraverso la concessione a privati; provvedere alla revisione delle sanzioni diverse da quelle penali in materia di tutela; adeguare la disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali; ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi consultivi che intervengono nelle procedure per la concessione di contributi e agevolazioni in favore di enti ed istituti culturali; individuare forme di collaborazione, in sede procedimentale, tra le amministrazioni per i beni e le attività culturali e della difesa, per la realizzazione di opere destinate alla difesa militare;

e) quanto alle materie di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1: razionalizzare gli organismi consultivi e le relative funzioni, anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero e dei componenti; snellire le procedure di liquidazione dei contributi e ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi che intervengono nelle procedure di individuazione dei soggetti legittimati a ricevere contributi e di quantificazione degli stessi; rivedere il sistema dei controlli sull'impiego delle risorse assegnate e sugli effetti prodotti dagli interventi;

f) quanto alla materia di cui alla lettera *d)* del comma 1: armonizzare la legislazione ai princìpi generali a cui si ispirano gli Stati dell'Unione europea in materia di *doping;* riordinare i compiti dell'Istituto per il credito sportivo, assicurando negli organi anche la rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali; garantire strumenti di finanziamento anche a soggetti privati;

g) quanto alla materia di cui alla lettera *e)* del comma 1: riordinare la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), il cui statuto dovrà assicurare un'adeguata presenza degli autori, degli editori e degli altri soggetti creativi negli organi dell'ente e la massima trasparenza nella ripartizione dei proventi derivanti dall'esazione dei diritti di autore tra gli aventi diritto.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati, sentiti le regioni e gli enti locali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro due anni dalla data della loro entrata in vigore.

Art. 8.

(Interventi correttivi all'organizzazione del settore della ricerca in agricoltura)

1. Al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:
«*c)* il consiglio dei dipartimenti;»;

b) all'articolo 4, comma 3, secondo periodo, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sette»; al medesimo comma 3, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «e uno dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

c) all'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«*4.* Il consiglio dei dipartimenti è l'organo di indirizzo e di coordinamento dell'attività scientifica del Consiglio ed elabora il piano triennale e gli aggiornamenti annuali di cui all'articolo 2. Il numero e la natura disciplinare dei dipartimenti e la composizione dell'organo sono determinati con lo statuto di cui all'articolo 7»;

d) all'articolo 14, comma 1, dopo la lettera *b),* è inserita la seguente:
«*b*-bis) il consiglio scientifico;»;

e) all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «scientifica» sono inserite le seguenti: «nelle discipline oggetto delle attività di ricerca degli enti»;

f) all'articolo 14, comma 3, terzo periodo, le parole: «ed un rappresentante della categoria dei sementieri» sono sostituite dalle seguenti: «, un rappresentante per ciascuna delle due associazioni maggiormente rappresentative della categoria dei sementieri e un rappresentante della categoria dei moltiplicatori»;

g) all'articolo 14, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«*3*-bis. Il consiglio scientifico è l'organo di indirizzo, di coordinamento e di controllo delle attività di ricerca degli istituti ed è costituito dal presidente e da due membri nominati dal ministro».

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli organi del Consiglio e degli istituti di cui, rispettivamente, all'articolo 4 e agli articoli 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, sono disciolti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

ATTI PARLAMENTARI XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA

ATTO SENATO N. 905

XIV Legislatura

Atto Senato 905

Scheda lavori preparatori

Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici

Lavori in Commissione:

Sede	Commissione	Seduta del
Referente	I Affari costituzionali	19.12.2001
	I Affari costituzionali	16.01.2002
	I Affari costituzionali	22.01.2002
	I Affari costituzionali	29.01.2002
	I Affari costituzionali	30.01.2002
	I Affari costituzionali	31.01.2002
	I Affari costituzionali	7.02.002
Consultiva	IV Difesa	13.12.2001
	IV Difesa	19.12.2001
	V Bilancio	29.01.2002
	V Bilancio	12.03.2002
	VII Cultura	23.01.2002
	VII Cultura	24.01.2002
	IX Agricoltura	12.12.2001
	X Industria	22.01.2002

Lavori in Assemblea

Seduta	Fase procedimento
134 del 12 marzo 2002	Proposta questione pregiudiziale. Discussione generale.
137 del 14 marzo 2002	Respinta questione pregiudiziale. Respinta questione sospensiva. Discussione generale.
138 del 14 marzo 2002	Esaminati l’articolo 1 e relativi emendamenti.
141 del 19 marzo 2002	Esaminati gli articoli da 1 a 12 e o.d.g. Approvato con modificazioni. Dichiarazione di voto e votazione finale.

XIV Legislatura

Atto Senato 905

Delega per la riforma dell' organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici

Iter	C. 1534	Iniziativa governativa Approvato Trasmesso all'altro ramo	: 6 settembre 2001. : 27 novembre 2001. : 29 novembre 2001.
	S. 905	Approvato con modificazioni Trasmesso all'altro ramo:	: 19 marzo 2002. : 20 marzo 2002.

Presentazione : trasmesso in data 29 novembre 2001; annunciato nella seduta n. 81 del 29 novembre 2001.

Articoli : regione Friuli-Venezia Giulia *(art. 6)*, lingua slovena *(art. 6)*, Istituto per il credito sportivo *(art. 7)*, Società italiana autori ed editori (SIAE) *(art. 7)*, Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura *(art. 8)*, decreti legislativi delegati *(art.1, 3 e 7)*, proroga di termini *(art. 1)*, regolamenti *(art. 2)*, gabinetti e segreterie particolari *(art. 2)*, sottosegretari *(art. 2)*, ministri *(art. 2)*, servizio militare volontario *(art. 3)*, organizzazione territoriale militare *(art. 3)*, assegni di invalidità *(art. 4)*, pensione di invalidità *(art. 4)*, ciechi *(art. 4)*, invalidi civili *(art. 4)*, commissioni consigli e comitati amministrativi *(art. 5, 8)*, istruzione *(art. 5)*, testi unici *(art. 6, 7)*, minoranze linguistiche *(art. 6)*, tutela dei beni culturali e ambientali *(art. 7)*, cinema e cinematografia *(art. 7)*, teatro *(art. 7)*, spettacolo *(art. 7)*, musica ed attività musicali *(art. 7)*, danza *(art. 7)*, sport *(art. 7)*, diritto d' autore *(art. 7)*, imprese private *(art. 7)*, appalto *(art. 7)*, commissioni e organi consultivi *(art. 7)*, contributi pubblici *(art. 7)*, centri e istituti culturali e artistici *(art. 7)*, edifici ed impianti militari *(art. 7)*, controlli amministrativi *(art. 7)*, sanzioni amministrative *(art. 7)*, doping *(art. 7)*, ripartizione di somme *(art. 7)*, ricerca scientifica e tecnologica *(art. 8)*, agricoltura *(art. 8).*

Relatori : sen. Maria Claudia Ioannucci, (FI) nominata in data 19 dicembre 2001 alla Commissione e nella seduta n. 96 del 7 febbraio 2002 all'Assemblea di maggioranza; facente funzioni sen. Andrea Pastore (FI).
In data 14 febbraio 2002 presentata la relazione; annuncio nella seduta n. 122 del 14 febbraio 2002.
Alla Commissione nominato in data 12 marzo 2002 sen. Andrea Pastore (FI).

Assegnazione : assegnato alla 1ª Affari Costituzionali in sede referente in data 5 dicembre 2001. Assegnazione annunciata nella seduta n. 86 del 5 dicembre 2001.
Pareri della 2ª Giustizia; 4ª Difesa; 5ª Bilancio; 6ª Finanze e tesoro; 7ª Istruzione pubblica, beni culturali; 9ª Agricoltura e produzione agroalimentare; 10ª Industria, commercio, turismo; 12ª Igiene e sanità; Giunta per gli affari delle Comunità Europee; Commissione parlamentare per le questioni regionali.

TRATTAZIONE IN COMMISSIONE

Sede referente

SEDUTA	ATTIVITA' (ESITO)	INTERVENUTI
Commissione 1ª Affari Costituzionali in sede referente		
Seduta n. 73 19 dicembre 2001		Sen. Maria Claudia Ioannucci (FI) (interv. come relatore) Ministro senza portafoglio per la Funzione Pubblica, Franco Frattini (Governo Berlusconi II) Sen. Franco Bassanini (DS-U)
Seduta n. 79 16 gennaio 2002	Fissato al 24 gennaio 2002 per le ore 19:00 il termine per la presentazione degli emendamenti.	Sen. Andrea Pastore (FI) (come presidente)
Seduta n. 81 22 gennaio 2002		Sen. Franco Asciutti (FI) Sen. Massimo Villone (DS-U) Sen. Nicola Mancino (Mar-DL-U) Sen. Filadelfio Guido Basile (FI) Sen. Maria Claudia Ioannucci (FI) (interv. come relatore) Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Funzione pubblica, Learco Saporito (governo Berlusconi II)
Seduta n. 88 29 gennaio 2002	Fissato al 30 gennaio 2002 per le ore 13:00 il termine per la presentazione degli emendamenti.	
Seduta n. 90 30 gennaio 2002		Sen. Franco Bassanini (DS-U) (illustra emendamenti) Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Funzione pubblica, Learco Saporito (governo Berlusconi II) (illustra emendamenti)

SEDUTA	ATTIVITA' (ESITO)	INTERVENUTI
Commissione 1ª Affari Costituzionali in sede referente		
Seduta n. 90 30 gennaio 2002 *(segue)*		Sen. Piergiorgio Stiffoni (LNP) (illustra emendamenti) Sen. Stefano Passigli (DS-U) (illustra emendamenti) Sen. Franco Asciutti (FI) (illustra emendamenti)
Seduta n. 91 31 gennaio 2002		Sen. Sauro Turroni (Verdi-U) (illustra emendamenti) Sen. Alois Kofler (Aut) (illustra emendamenti) Sen. Sauro Turroni (Verdi-U) (illustra emendamenti) Sen. Filadelfio Guido Basile (FI) (illustra emendamenti) Sen. Nicola Mancino (Mar-DL-U) (illustra emendamenti) Sen. Andrea Pastore (FI) (come presidente) Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Funzione pubblica, Learco Saporito (governo Berlusconi II) Sen. Stefano Passigli (DS-U)
Seduta n. 96 7 febbraio 2002	Concluso l'esame.	Sen. Maria Claudia Ioannucci (FI) (OdG) (interv. come relatore) Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Funzione pubblica, Learco Saporito (governo Berlusconi II) Sen. Franco Bassanini (DS-U) (OdG) (interv. di merito) Sen. Massimo Villone (DS-U) Sen. Franco Asciutti (FI) (OdG) Sen. Alois Kofler (Aut) Sen. Filadelfio Guido Basile (FI) Sen. Graziano Maffioli (CCD-CDU:BF)

Sede consultiva

SEDUTA	ATTIVITA' (ESITO)	INTERVENUTI
Commissione 4ª Difesa		
Seduta n. 4 13 dicembre 2001 sottocommissione.	Rinvio. Parere destinato alla commissione 1ª Affari Costituzionali.	
Seduta n. 5 19 dicembre 2001 sottocommissione.	Esito favorevole.	
Commissione 5ª Bilancio		
Seduta n. 77 29 gennaio 2002	Esito favorevole subordinato a emendamenti. Costituz. art. 81. Parere destinato alla commissione 1ª Affari Costituzionali. Esito favorevole. Parere su emendamenti. Costituz. art. 81. Esito in parte favorevole con osservazioni e in parte contrario. Parere su emendamenti. Costituz. art. 81.	Sen. Francesco Moro (LNP) Sottosegretario di Stato per l'economia e finanze, Maria Teresa Armosino (governo Berlusconi II) Sen. Antonio Azzollini (FI) (come presidente) Sen. Mario Francesco Ferrara (FI)
Seduta. n. 92 12 marzo 2002	Esito favorevole. Costituz. art. 81. Parere destinato all'Aula. Esito favorevole subordinato a emendamenti. Costituz. art. 81. Esito in parte favorevole e in parte contrario. Parere su emendamenti. Costituz. art. 81.	Sen. Francesco Moro (LP) Ministro senza portafoglio per la Funzione Pubblica, Franco Frattini (governo Berlusconi II) Sen. Antonio Pizzinato (DS-U) Sen. Antonio Azzollini (FI) (come presidente) Sottosegretario di Stato per l'economia e finanze, Maria Teresa Armosino (governo Berlusconi II)

SEDUTA	ATTIVITA' (ESITO)	INTERVENUTI
Commissione 7ª Istruzione pubblica, beni culturali		
Seduta n. 47 23 gennaio 2002	Esame e rinvio. Parere destinato alla commissione 1ª Affari Costituzionali.	Sen. Franco Asciutti (FI) (come presidente) Sottosegretario di Stato per i Beni e attività culturali, Nicola Bono (governo Berlusconi II) Sen. Albertina Soliani (Mar-DL-U) Sen. Maria Chiara Acciarini (DS-U) Sen. Fulvio Tessitore (DS-U)
Seduta n. 48 24 gennaio 2002	Esito favorevole con osservazioni.	Sen. Luigi Compagna (CCD-CDU:BF) Sen. Giampaolo Vittorio D'Andrea (Mar-DL-U) Sottosegretario di Stato per i Beni e attività culturali, Nicola Bono (governo Berlusconi II) Sen. Franco Asciutti (FI) (come presidente) Sen. Maria Grazia Pagano (DS-U) Sen. Alberto Adalgisio Monticone (Mar-DL-U)
Commissione 9ª Agricoltura e produzione agroalimentare		
Seduta n. 25 12 dicembre 2001	Esito favorevole con osservazioni. Parere destinato alla commissione 1ª Affari Costituzionali.	Sen. Giuseppe Bongiorno (AN) Sen. Loredana De Petris (Verdi-U) Sen. Maurizio Ronconi (CCD-CDU:BF) (come presidente) Sen. Giancarlo Piatti (DS-U) Sen. Giorgio Malentacchi (Misto, RC) Sen. Tommaso Coletti (Mar-DL-U) Sottosegretario di Stato per le politiche agricole, Gianpaolo Dozzo (governo Berlusconi II)

SEDUTA	ATTIVITA' (ESITO)	INTERVENUTI
Commissione 10ª Industria, commercio, turismo		
Seduta n. 6 22 gennaio 2002 sottocommissione.	Esito favorevole con osservazioni. Parere destinato alla commissione 1ª Affari Costituzionali.	

TRATTAZIONE IN ASSEMBLEA

SEDUTA	ATTIVITA' (ESITO)	INTERVENUTI
Seduta n. 134 12 marzo 2002	Proposta questione pregiudiziale. Rinviata la discussione. Discussione generale. Il relatore integra la relazione scritta.	Sen. Franco Bassanini (DS-U) (propone questione pregiudiziale) Sen. Andrea Pastore (FI) (introduzione del relatore)
Seduta n. 137 14 marzo 2002	Respinta questione pregiudiziale. Respinta questione sospensiva. Discussione generale. Conclusa la discussione generale.	Sen. Roberto Calderoli (LP) (come presidente) Sen. Alessandro Battisti (Mar-DL-U) (propone questione sospensiva) Sen. Nicola Mancino (Mar-DL-U) Sen. Sauro Turroni (Verdi-U) Sen. Maria Claudia Ioannucci (FI) Sen. Maria Grazia Pagano (DS-U) (sull'ordine dei lavori)
Seduta n. 138 14 marzo 2002	Esaminati l'articolo 1 e relativi emendamenti.	Sen. Sauro Turroni (Verdi-U) (sull'ordine dei lavori) Sen. Cesare Salvi (DS-U) (come presidente) (sull'ordine dei lavori) Sen. Giorgio Malentacchi (Misto, RC) (illustra emendamenti)

SEDUTA	ATTIVITA' (ESITO)	INTERVENUTI
Seduta n. 138 14 marzo 2002 *(segue)*		Sen. Franco Bassanini (DS-U) Sen. Maria Claudia Ioannucci (FI) Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Funzione pubblica, Learco Saporito (governo Berlusconi II) Sen. Loredana De Petris (Verdi-U) (richiede numero legale)
Seduta n. 141 19 marzo 2002	Esaminati gli articoli da 1 a 12 ed odg. Approvato con modificazioni. Dichiarazione di voto e votazione finale. Votazione nominale a scrutinio simultaneo. Effettuato coordinamento.	Sen. Domenico Fisichella (AN) (come presidente) Sen. Maria Grazia Pagano (DS-U) (richiede numero legale) Sen. Maria Claudia Ioannucci (FI) (OdG) Ministro senza portafoglio per la Funzione Pubblica, Franco Frattini (governo Berlusconi II) (OdG) Sen. Loredana De Petris (Verdi-U) (richiede numero legale) (intervento di merito) Sen. Sauro Turroni (Verdi-U) (richiede numero legale) (intervento di merito) Sen. Stefano Passigli (DS-U) Sen. Renzo Michelini (Aut) Sen. Maria Chiara Acciarini (DS-U) Sen. Francesco Tirelli (LP) Sen. Franco Bassanini (DS-U) Sen. Giorgio Malentacchi (Misto, RC) Sen. Piergiorgio Stiffoni (LP) Sen. Alessandro Battisti (Mar-DL-U) Sen. Patrizia Toia (Mar-DL-U) Sen. Francesco Moro (LP)

SEDUTA	ATTIVITA' (ESITO)	INTERVENUTI
Seduta n. 141 19 marzo 2002 *(segue)*		Sen. Giancarlo Piatti (DS-U) (illustra emendamenti) Sen. Romualdo Coviello (Mar-DL-U) Sen. Filadelfio Guido Basile (FI) Sen. Luigi Marino (Misto, Com) contrario a nome del gruppo Sen. Giorgio Malentacchi (Misto, RC) contrario a nome del gruppo Sen. Sauro Turroni (Verdi-U) contrario a nome del gruppo Sen. Graziano Maffioli (UDC:CCD-CDU-DE) favorevole a nome del gruppo Sen. Giampaolo Vittorio D'Andrea (Mar-DL-U) contrario a nome del gruppo Sen. Piergiorgio Stiffoni (LP) favorevole a nome del gruppo Sen. Luciano Magnalbò (AN) favorevole a nome del gruppo Sen. Massimo Villone (DS-U) contrario a nome del gruppo Sen. Luciano Falcier (FI) favorevole a nome del gruppo Sen. Roberto Calderoli (LP) (come presidente) (per richiamo al regolamento)

LAVORI IN COMMISSIONE

SEDE REFERENTE

SENATO DELLA REPUBBLICA – XIV LEGISLATURA

Commissione I Affari costituzionali.

Mercoledì 19 dicembre 2001.

73ª seduta (antimeridiana)

Presidenza del presidente PASTORE.

Interviene il ministro per la Funzione pubblica, FRATTINI.

La seduta inizia alle ore 8:45.

Atto Senato 905:

Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici, approvato dalla Camera dei deputati.

Esame e rinvio.

La relatrice IOANNUCCI ricorda preliminarmente i contenuti della riforma dell'organizzazione del Governo introdotta con il decreto legislativo n. 300 del 1999. Questa riforma ha posto problemi nella sua prima applicazione, sin dall'inizio della legislatura, anche a causa dell'incompiutezza della disciplina dettata per il trasferimento delle funzioni alle nuove strutture create. A tali mancanze non si è potuto provvedere con lo strumento del decreto delegato non essendo stata prevista, a differenza di casi analoghi, nella legge n. 59 del 1997 un'apposita previsione che consentisse la adozione di decreti legislativi correttivi. Questa carenza di strumenti normativi ha reso necessaria l'adozione del provvedimento in titolo che si aggiunge quindi alle misure previste dal decreto-legge n. 217 del 2001 che ha inciso sulla organizzazione del Governo disciplinata dal decreto legislativo n. 300 con la creazione dei ministeri della comunicazione e della salute.
Passa quindi ad analizzare il contenuto del provvedimento in titolo ricordando quanto previsto dall'articolo 1 che riapre in sostanza i termini di alcune deleghe per la riforma dell'amministrazione centrale e degli enti pubblici nazionali contenute nell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997, riproponendo essenzialmente i princìpi previsti da tale legge.
L'articolo 2, colmando una lacuna nella normativa recata dalla legge n. 81 del 2001, disciplina, seppure in via transitoria, gli uffici di diretta collaborazione dei vice ministri. L'articolo 3 reca invece un'ampia delega per la ristrutturazione dell'organizzazione delle strutture della difesa, per renderle coerenti con le riforme degli ultimi anni. L'articolo 4 ripropone una delega non esercitata nella passata legislatura i cui princìpi vengono integrati con il riferimento ai parametri fissati dalla legge n. 138 del 2001. L'articolo 5 contiene una delega per la riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione; anche in questo caso viene sostanzialmente riaperta una delega prevista dalla legge n. 59 del 1997. L'articolo 6 ripropone invece la delega per la emanazione di un testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, delega scaduta inutilmente la cui attuazione si rende invece necessaria stante la complessità della normativa vigente in materia.
Soffermatasi quindi sulla delega prevista dall'articolo 7 (che si rende necessaria anche per adeguare la disciplina in materia di beni culturali alla legge di revisione del Titolo V della seconda parte della Costituzione) e su quanto disposto dall'articolo 8 auspica una sollecita definizione di questo provvedimento.

Prende quindi la parola il ministro FRATTINI il quale ricorda che già nel corso della discussione sulla conversione del decreto-legge n. 217 dell'anno in corso ha avuto modo di precisare come quel provvedimento si inseriva in una più ampia strategia di revisione degli assetti fissati dal decreto legislativo n. 300 il quale, pur condivisibile nel suo impianto, nella pratica attuazione ha posto e pone problemi applicativi che l'esercizio delle deleghe previste dal provvedimento in titolo mira a risolvere. A questi ritocchi alla vigente disciplina non si è potuto provvedere con il ricorso a decreti legislativi correttivi in assenza di una previsione al riguardo nella legge di delega, previsione la cui ingiustificata mancanza era stata peraltro segnalata nel corso dell'approvazione della legge n. 59

del 1997. Il provvedimento in esame prevede poi interventi in settori specifici: la difesa; gli organi collegiali della pubblica istruzione; i beni culturali. A quest'ultimo proposito segnala in particolare la necessità di provvedere a un riordino della SIAE, da tempo richiesta dagli operatori del settore. Si sofferma quindi sulle previsioni contenute nell'articolo 2 che mirano a colmare una lacuna. Quando infatti si costruì, con la legge n. 81 del 2001, la figura di vice ministri si omise di dettare una disciplina relativa agli uffici di diretta collaborazione degli stessi. L'esperienza ha mostrato invece l'insufficienza dell'applicazione in materia della disciplina relativa agli uffici di diretta collaborazione dei sottosegretari, spettando ai vice ministri attribuzioni che, pur non coinvolgendo l'indirizzo politico, richiedono un'adeguata struttura di supporto.
Auspica quindi un approfondito esame del provvedimento in titolo manifestando la piena apertura del Governo a contributi costruttivi che migliorino ed integrino la formulazione del testo.

Il senatore BASSANINI, nell'apprezzare queste dichiarazioni rese dal ministro, preannuncia un atteggiamento costruttivo della sua parte politica, auspicando che il ministro voglia seguire personalmente, compatibilmente con i suoi impegni, il seguito dell'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9:10.

SENATO DELLA REPUBBLICA – XIV LEGISLATURA

Commissione I Affari costituzionali

Mercoledì 16 gennaio 2002.

79ª seduta (pomeridiana).

Presidenza del presidente PASTORE.

Interviene, tra gli altri, il ministro per la Funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, FRATTINI.

La seduta inizia alle ore 14:35.

omissis

Atto Senato 905:

Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici, approvato dalla Camera dei deputati.

Seguito dell'esame e rinvio.

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 19 novembre 2001.

Non essendovi richieste di intervento immediato in discussione generale, il presidente informa che nelle sedute in calendario per la prossima settimana sarà comunque riservata la possibilità di intervento ai senatori Asciutti e Villone che si sono iscritti a parlare.

Propone che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti sia fissato alle ore 19 di giovedì 24 gennaio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

omissis

La seduta termina alle ore 19:15.

SENATO DELLA REPUBBLICA – XIV LEGISLATURA

Commissione I Affari costituzionali

Martedì 22 gennaio 2002.

81ª seduta (pomeridiana).

Presidenza del presidente PASTORE.

Intervengono i sottosegretari di Stato per il Lavoro e le politiche sociali, SACCONI e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, SAPORITO.

La seduta inizia alle ore 14:35.

Atto Senato 905:

Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici, approvato dalla Camera dei deputati.

Seguito dell'esame e rinvio.

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 16 gennaio.

Il senatore ASCIUTTI nota che alcune disposizioni del disegno di legge in titolo riguardano da vicino le competenze della 7ª Commissione permanente. Nell'esame presso la Commissione affari costituzionali dell'altro ramo del Parlamento, il Governo ha proposto una delega assai ampia in materia di beni culturali. La 7ª Commissione, tuttavia, ha espresso un parere critico, proponendo una riformulazione restrittiva dei poteri delegati, sostanzialmente accolta nel testo licenziato. La Commissione istruzione del Senato ritiene anzitutto che debba essere ulteriormente abbreviato il termine per l'esercizio della delega, che il Ministro aveva indicato in ventiquattro mesi e che nell'esame alla Camera è stato già ridotto a diciotto mesi. Quanto ai princìpi e criteri direttivi, essi dispongono una mera delimitazione della delega e non forniscono indicazioni per il suo esercizio. È necessaria una più puntuale specificazione, per consentire al Parlamento di pronunciarsi in maniera più incisiva ed evitare che la disciplina di questo importante settore sia totalmente rimessa alle deliberazioni dell'Esecutivo.

Il senatore VILLONE condivide il giudizio critico sulle disposizioni contenute nel disegno di legge in titolo, che finiscono per snaturare la funzione legislativa, recando, peraltro, evidenti tracce di un centralismo che reputa inaccettabile.
Richiama l'attenzione, in particolare, sull'articolo 8, concernente interventi correttivi all'organizzazione del settore della ricerca in agricoltura, che nella passata legislatura era stato disciplinato in modo ampio ed organico, con il consenso dei gruppi di opposizione e delle organizzazioni dei soggetti interessati. La delega in esame si ispira a una logica di rilegificazione e di centralismo, la cui ragione traspare dal comma 2 del medesimo articolo 8, che dispone lo scioglimento degli organi del Consiglio scientifico e degli altri istituti previsti dal decreto legislativo n. 454 del 1999, legittimando, in definitiva, una lettura di tali disposizioni in termini di «bassa cucina».

Il senatore MANCINO sottolinea come in materie appartenenti alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni sia necessario indicare nella delega criteri e princìpi direttivi più puntuali e dettagliati rispetto alla delega per materie di competenza esclusiva statale, anche in considerazione del fatto che i provvedimenti delegati saranno sottoposti per il parere non già alla Commissione affari costituzionali bensì alla sede di merito. In particolare, per quanto concerne l'articolo 8, è necessario distinguere fra interventi in materia riservata alle Regioni (agricoltura) e interventi rientranti fra le materie di competenza concorrente (disciplina degli istituti di ricerca). L'opzione di sciogliere una serie di organismi, per ricrearne altri sostanzialmente uguali determina una deprecabile instabilità del quadro normativo, in dipendenza dell'alternarsi delle maggioranze, e rischia di ritorcersi in danno del Parlamento.
Segnala infine la mancata previsione del parere della Conferenza unificata sui provvedimenti delegati, che pure era stata assicurata dai rappresentanti del Governo.

Il senatore VILLONE sottolinea la genericità dei princìpi e criteri direttivi della delega contenuta nell'articolo 7 e si chiede quale ambito risulti precluso al Governo in base a detta disposizione.

Il senatore BASILE ricorda che presso l'altro ramo del Parlamento l'articolo 8 è stato oggetto di approfondita discussione da parte di tutti i gruppi politici, che hanno rappresentato la necessità di incrementare le risorse a disposizione della ricerca al fine di colmare il ritardo in cui si trova l'Italia rispetto ad altri paesi. Anche per questo motivo si è deciso di ampliare la rappresentatività del Consiglio, includendo un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica.
Esprime quindi perplessità sulla soppressione del Consiglio scientifico e degli altri organi previsti dal comma 2, sottolineando che la ricerca scientifica e tecnologica e il sostegno all'innovazione per i settori produttivi rientra fra le materie di competenza concorrente, per cui è opportuno un approfondimento al fine di verificare la piena compatibilità costituzionale. Preannuncia quindi la presentazione di alcuni emendamenti.

La relatrice IOANNUCCI, intervenendo in replica, nota che le eccezioni sollevate durante la discussione hanno riguardato soprattutto i princìpi e i criteri di delega. Con riguardo all'articolo 8, l'intervento normativo in realtà non introduce particolari modifiche nell'ordinamento, salva l'istituzione di uno strumento più agile per consentire una migliore risposta alle esigenze della ricerca in agricoltura.
Il disegno di legge interviene su materie chiaramente riservate alla competenza statale, indicando princìpi e criteri direttivi che saranno attuati nei decreti delegati.
Ritiene, pertanto, che non sussistano elementi di incompatibilità con il dettato costituzionale.

Il sottosegretario SAPORITO osserva che la delega contiene chiari princìpi e criteri direttivi che definiscono gli obbiettivi posti al legislatore delegato. A proposito dell'articolo 8, come già assicurato dal ministro Frattini, il Governo si mostra aperto a considerare gli emendamenti che saranno presentati, rilevando tuttavia che la ristrutturazione e la diversa composizione degli organi del Consiglio risponde a esigenze concrete e non interferisce sulla ripartizione delle competenze legislative.
Quanto alla formulazione dell'articolo 7, segnala che questa recepisce quanto proposto dalla Commissione cultura dell'altro ramo del Parlamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

omissis

La seduta termina alle ore 16:25.

SENATO DELLA REPUBBLICA – XIV LEGISLATURA

Commissione I Affari costituzionali.

Martedì 29 gennaio 2002.

88ª seduta (pomeridiana).

Presidenza del Presidente PASTORE.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'Interno D'ALI'.

La seduta inizia alle ore 15:50.

Sui lavori della Commissione.

Il presidente PASTORE informa la Commissione delle determinazioni assunte dall'Ufficio di presidenza nella riunione appena conclusa: riguardo al disegno di legge n. 905 (delega sull'organizzazione del Governo), poiché è stato presentato un emendamento, da parte del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 7, per tale articolo è fissato un termine per subemendamenti alle ore 13 di domani, mercoledì 30 gennaio.

omissis

La seduta termina alle ore 16:10.

SENATO DELLA REPUBBLICA – XIV LEGISLATURA

Commissione I Affari costituzionali

Mercoledì 30 gennaio 2002.

90ª seduta

Presidenza del presidente PASTORE

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il ministro per la Funzione pubblica e per il coordinamento dei servizi di informazione e di sicurezza FRATTINI. Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, SAPORITO e per le Politiche agricole e forestali, SCARPA BONAZZA BUORA.

La seduta inizia alle ore 14:40.

omissis

Atto Senato 905:

Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici, approvato dalla Camera dei deputati.

Seguito dell'esame e rinvio.

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 22 gennaio, con l'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore BASSANINI illustra l'emendamento 1.1, interamente sostitutivo dell'articolo 1. La proposta intende includere nella delega al Governo la disciplina del trasferimento alle regioni e agli enti locali delle funzioni e dei compiti e delle corrispondenti risorse di personale, strumentali, patrimoniali e finanziarie a essi spettanti dopo la riforma del titolo V della parte II della Costituzione, che non siano stati già conferiti in applicazione della legge n. 59 del 1997. L'organizzazione del Governo e dell'amministrazione centrale, infatti, deve seguire logicamente la redistribuzione e devoluzione delle funzioni agli enti territoriali.
La proposta stabilisce, inoltre, che il Governo procede alla rilevazione dello stato di attuazione della riforma del Governo e dell'amministrazione centrale dello Stato realizzata in applicazione della legge n. 59, indicando le misure legislative, regolamentari e organizzative da adottare per adeguare l'organizzazione alla nuova forma dello Stato.
Sarebbe quanto mai inopportuno procedere alla riforma dell'amministrazione senza aver prima provveduto all'attuazione della nuova ripartizione di competenze, il che darebbe luogo fatalmente alla futura richiesta di ulteriori deleghe.

Il sottosegretario SAPORITO illustra gli emendamenti 1.3 e 1.0.1, volti a prorogare il termine della delega al Governo per la trasformazione e la soppressione di enti pubblici.

Il senatore BASSANINI illustra l'emendamento 2.2, che propone di ridurre il contingente di personale riservato ai vice Ministri. Ricorda che in occasione della istituzione di questa nuova figura i parlamentari del Gruppo Forza Italia insistettero sull'opportunità di evitare la costituzione di appositi uffici, distinti da quelli del Ministro, per scongiurare il rischio di un pericoloso bicefalismo.

Il sottosegretario SAPORITO illustra l'emendamento 2.3, che precisa che la quota di personale eccedente quello spettante ai sottosegretari di Stato deve intendersi compresa nel contingente complessivo degli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

Il senatore STIFFONI dà per illustrato l'emendamento 2.1.

Il senatore BASSANINI, illustrando l'emendamento che propone di stralciare l'articolo 7, nonché l'emendamento soppressivo dello stesso articolo, rileva che la delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore è del tutto estranea all'oggetto del disegno di legge. Si tratta di una delega generale a rivedere un intero settore della legislazione, rispetto al quale il Parlamento si spoglia completamente della potestà legislativa. Essa, pertanto, appare in contrasto con l'articolo 76 della Costituzione che, oltre a richiedere l'indicazione di princìpi e criteri direttivi, stabilisce che la delega abbia un oggetto definito.

Il sottosegretario SAPORITO dà per illustrato l'emendamento 7.6.

Il senatore PASSIGLI, associandosi alle osservazioni critiche svolte dal senatore Bassanini, illustra gli emendamenti subordinati alla proposta soppressiva e alla proposta di stralcio, tesi a correggere i contenuti della delega. Si sofferma, fra l'altro, sulla necessità di mantenere ferma per lo Stato la competenza di indirizzo scientifico, tutela e restauro in materia di beni culturali e ambientali (emendamento 7.6/4), anche attraverso la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati (emendamento 7.6/5), nonché sulla razionalizzazione degli organismi consultivi, che dovrebbe escludere l'ipotesi della loro soppressione (emendamento 7.6/8).

Il senatore ASCIUTTI, richiamando il parere della 7ª Commissione permanente sul disegno di legge in titolo, illustra l'emendamento 7.6/1 volto a integrare i princìpi della delega secondo quanto convenuto con il Governo in sede consultiva. Preannuncia che nel caso di accoglimento dell'emendamento ritirerà l'ordine del giorno sul medesimo argomento, che si riserva di illustrare.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

omissis

La seduta termina alle ore 16:25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 905

Art. 1

1.2 MALENTACCHI, SODANO, MALABARBA
Sopprimere l'articolo.

1.1 BASSANINI
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 1
(Deleghe di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59)
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per disciplinare il trasferimento alle regioni ed agli enti locali delle funzioni e dei compiti e delle corrispondenti risorse personali, strumentali, patrimoniali e finanziarie, ad essi spettanti ai sensi della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che non siano già ad essi conferiti in applicazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, o comunque siano ancora attribuiti o esercitati dalle amministrazioni dello Stato o da enti pubblici nazionali alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si atterrà, per quanto applicabili, ai principi e criteri direttivi contenuti negli articoli 3 e 4 della medesima legge 15 marzo 1997, n. 59. Si applica il disposto degli articoli 5, 6 e 7 della legge stessa.
3. All'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri per la puntuale individuazione dei beni e delle risorse umane, patrimoniali, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire a ciascuna regione e a ciascun ente locale, previsti dall'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede entro il termine di nove mesi dalla entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1.
4. Non prima di dodici mesi e non oltre quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenterà al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della riforma del Governo e dell'amministrazione centrale dello Stato realizzata in applicazione delle disposizioni degli articoli 11, comma 1, 12, 14 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Nella relazione saranno indicati analiticamente i risultati conseguiti, le difficoltà incontrate, i problemi da risolvere, le modifiche, le correzioni e le integrazioni da appontare alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore. Saranno inoltre indicate le misure legislative, regolamentari e organizzative adottate o da adottare per adeguare l'organizzazione del Governo e delle amministrazioni dello Stato alla nuova forma dello Stato definita dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e alla ridefinizione di compiti e funzioni statali conseguente all'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo.
5. Non oltre trenta giorni dalla presentazione della relazione di cui al comma 4, le Camere provvederanno ad adottare un apposito atto di indirizzo, indicante, sulla base degli elementi e delle proposte contenute nella relazione, le linee e i criteri direttivi da seguire per la definizione delle misure legislative, regolamentari ed organizzative di cui al comma 4, secondo e terzo periodo.
6. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla approvazione dell'atto parlamentare di indirizzo di cui al comma 5, uno o più decreti legislativi correttivi e modificativi dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 11, primo comma della legge 15 marzo 1997, n. 59, intesi ad apportare le modifiche, correzioni ed integrazioni all'organizzazione del Governo e delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 4 del presente articolo. Nell'esercizio della delega, il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi indicati negli articoli 12, 14, 17, 18 e 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e tiene conto degli indirizzi contenuti nell'atto parlamentare di cui al comma 5.

7. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono emanati previo parere della Commissione di cui all'articolo 5 della legge 1997, n. 59, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti potranno essere comunque emanati.

1.3 IL GOVERNO
Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Resta fermo quanto previsto dall'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dal successivo articolo 1-bis".

1.4 TURRONI
Al comma 2, sostituire le parole "e 18" con le seguenti: ",18 e 19"

1.5 TURRONI
Sopprimere il comma 4.

1.0.1 IL GOVERNO
Dopo l'articolo inserire il seguente:
"Art. 1-bis
(Procedure per la trasformazione e la soppressione di enti pubblici)
1. All'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole "legge 23 agosto 1988, n. 400" sono soppresse le seguenti parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge". Conseguentemente è soppresso il primo periodo del comma 4;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il ministro per l'economia e le finanze può avvalersi della struttura interdisciplinare prevista dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300".

1.0.2 TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Dopo l'articolo inserire il seguente:
"1-*ter*
(Interventi correttivi al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)
1. All'articolo 36, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: "aree urbane".

Art. 2

2.7 TURRONI
Sopprimere l'articolo.

2.2BASSANINI
2.4 TURRONI
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole "pari al triplo", *con le seguenti* "pari al doppio".

2.3 IL GOVERNO
Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Tale contingente, per la parte eccedente il contingente spettante ai Sottosegretari di Stato, s'intende compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione stabilito per ciascun Ministro.".

2.5 TURRONI
Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.

2.1 STIFFONI
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
"2-*bis*. All'articolo 60, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il numero 1) è sostituito dal seguente:"1) Il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori;"".

2.0.1 TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Dopo l'articolo inserire il seguente:
"Art. 2-bis
(Interventi correttivi al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)
1. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: " e) profili ambientali, sociali ed economici della sicurezza stradale""

Art. 3

3.1 TURRONI
3.2 MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA
Sopprimere l'articolo.

3.4 MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
"1. Il Governo, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sottopone al parere parlamentare un documento contenente le linee direttive di una ristrutturazione del Ministero della difesa e delle Forze armate, anche in relazione alle riduzioni organiche previste dalla legge 14 novembre 2000, n. 331.
2. In tale documento dovranno essere specificate, per ciascuna delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa, in una proiezione almeno quinquennale:
a) i compiti, le missioni e le attribuzioni delle diverse componenti della Difesa;
b) i livelli organici prevedibili in relazione alle missioni e i modi di copertura degli organici stessi;
c) le spese prevedibili nel medesimo arco di tempo in relazione agli oneri di personale, di funzionamento e di investimento;
d) i programmi di investimento più rilevanti nazionali ed internazionali;
e) l'incidenza degli impegni internazionali, europei, NATO ed ONU sulla struttura delle Forze armate.
Entro sessanta giorni dalla presentazione, le Commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica esprimono un loro parere motivato sul documento di cui al comma 2."
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: " Nell'attuazione della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi" *con le seguenti:* "Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di espressione del parere di cui al comma 3, uno o più decreti legislativi in conformità al parere espresso dalle Camere e attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi."
Conseguentemente al comma 3 sostituire le parole "indicati al comma 2" *con le seguenti:* "indicati al comma 4".

3.3 MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA
Sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. Il Governo, anche al fine di adeguare gli ordinamenti militari alle riduzioni organiche previste dalla legge 14 novembre 2000, n. 331, presenta un apposito disegno di legge entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge."

3.5 MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA
Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
"Il termine è sospeso durante la sessione di bilancio e durante i periodi di chiusura feriale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica"

3.6 TURRONI
Sopprimere il comma 4.

3.0.1 TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 3-*bis*
(Interventi correttivi al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)
1. All'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: "tutela e miglioramento dell'assetto idrogeologico"".

3.0.2 TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Dopo l'articolo inserire il seguente:
"Art. 3-*ter*
(Interventi correttivi nel settore del Corpo forestale dello Stato)
1. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie materiali ed umane, le funzioni e le competenze relative al Corpo forestale dello Stato."

Art. 4

4.1 TURRONI
4.2 MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA
Sopprimere l'articolo.

4.3 MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA
Al comma 1, sopprimere le parole da: "visive, secondo" *fino alla fine del comma.*

4.0.1 TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Dopo l'articolo inserire il seguente:
"Art. 4-*bis*
(Interventi correttivi al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)
1. All'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: "coordinamento degli uffici del Magristrato per il Po e del Magistrato alle acque di Venezia"."

4.0.2 TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Dopo l'articolo inserire il seguente:
"Art. 4-*ter*
(Interventi correttivi nel settore della difesa del mare)
1. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione generale per la difesa del mare, sono trasferite le funzioni e le competenze relative al demanio marittimo e la vigilanza sui porti.".

Art. 5

5.1 MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA
Sopprimere l'articolo.

5.2 MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 5
1. Il Governo presenta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un disegno di legge sulla riforma degli organi collegiali della scuola.".

5.3 TURRONI
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 5
1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta alle Camere, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di organi collegiali della scuola, indicando i problemi organizzativi e le possibili soluzioni.

2. Non oltre trenta giorni dalla data di presentazione della relazione di cui al comma 1, le Camere adottano un apposito atto di indirizzo indicante, sulla base degli elementi e delle proposte contenute nella relazione, le linee e i criteri direttivi da seguire per la definizione di eventuali misure correttive.
3. Entro sei mesi dalla data di approvazione della relazione di cui al comma 2, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi già emanati ai sensi dell'articolo 21, comma 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, attenendosi ai principi e criteri direttivi contenuti nel citato articolo 21, comma 15."

5.0.1 TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Dopo l'articolo inserire il seguente:
"Art. 5-*bis*
(Interventi correttivi al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)
1. All'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: "lotta all'abusivismo edilizio"."

5.0.2 TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Dopo l'articolo inserire il seguente:
"Art. 5-*ter*
(Interventi correttivi al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303)
1. All'articolo 10, comma 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come modificato dal decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito in legge il 9 novembre 2001, n. 401 le parole "all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e dei servizi tecnici" sono sostituite con le seguenti: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio"".

Art. 6

6.1 MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA
Sopprimere l'articolo.

6.0.1 TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 6-*bis*
(Interventi correttivi al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)
1. All'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: "programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio".".

6.0.2 TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 6-*bis*
(Interventi correttivi nel settore della protezione civile)
1. Al Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, le funzioni della Direzione centrale della protezione civile e dei servizi antincendio del Ministero dell'interno".

Art. 7

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 905, recante riforma dell'organizzazione di Governo,
con riferimento all'articolo 7, recante una delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore,

considerato che esso individua 5 campi di intervento, per ciascuno dei quali opera una delimitazione di area, più che indicare puntualmente, ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, principi e criteri direttivi cui conformarsi nell'esercizio della delega,
impegna il Governo ad esercitare la suddetta delega nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
1. l'identificazione di nuovi strumenti di individuazione, conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali non deve comportare ulteriori restrizioni alla proprietà privata, né l'abrogazione degli strumenti attuali (vincoli), e deve comunque conformarsi al puntuale rispetto degli accordi internazionali in particolare in materia di circolazione dei beni culturali;
2. la riorganizzazione dei servizi offerti anche attraverso la concessione a privati deve porsi in linea con l'articolo 33 della legge finanziaria 2002 facendo in particolare salvo il ruolo degli enti locali;
3. la revisione delle sanzioni amministrative in materia di tutela deve essere condotta secondo criteri di congruità e adeguatezza;
4. l'adeguamento della disciplina degli appalti di lavori pubblici deve tenere conto della specificità degli interventi di restauro dei beni culturali, con i quali non sono compatibili rallentamenti di carattere burocratico;
5. la ridefinizione delle modalità di costituzione e funzionamento degli organismi consultivi nelle procedure di concessione di contributi ed agevolazioni in favore di enti ed istituti culturali deve essere volta ad una precisa definizione delle responsabilità degli organi tecnici, secondo principi di separazione fra amministrazione e politica e con particolare attenzione ai profili di incompatibilità.

0/905/1/1 ASCIUTTI
7.5 BASSANINI
Stralciare l'articolo.

7.3 BASSANINI
7.4 PAGANO
7.37 TURRONI
7.38 MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA
Sopprimere l'articolo.

7.6/2 PASSIGLI
All'emendamento 7.6, comma 1, sopprimere la lettera a).

7.6/3 PASSIGLI
All'emendamento 7.6, comma 1, sopprimere la lettera c).

7.6/1 ASCIUTTI
All'emendamento 7.6, comma 2, lettera d) dopo le parole: "protezione dei beni culturali ed ambientali" *inserire le seguenti*: "senza determinare ulteriori restrizioni alla proprietà privata, né l'abrogazione degli strumenti attuali e comunque conformandosi al puntuale rispetto degli accordi internazionali in particolare in materia di circolazione dei beni culturali"; *dopo le parole*: "soggetti diversi dallo Stato" *inserire le seguenti*: "in linea con l'articolo 33 della legge 28 dicembre 2001, n. 448"; *dopo le parole*: "in favore di enti ed istituti culturali" *inserire le seguenti*: "al fine di una precisa definizione delle responsabilità degli organi tecnici, secondo princìpi di separazione fra amministrazione e politica e con particolare attenzione ai profili di incompatibilità".

7.6/4 PASSIGLI
All'emendamento 7.6, comma 2, lettera d), dopo le parole: "dallo Stato", *aggiungere le seguenti*: "ferma restando la competenza dello Stato in materia di indirizzo scientifico, tutela e restauro".

7.6/5 PASSIGLI
All'emendamento 7.6, comma 2, lettera d), dopo le parole: "dallo Stato", *aggiungere le seguenti*: "anche attraverso la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati".

7.6/6 PASSIGLI
All'emendamento 7.6, comma 2, lettera d), dopo le parole: "dei lavori", *aggiungere le seguenti*: "favorendo la partecipazione di imprese artigiane specializzate di comprovata qualità ed esperienza".

7.6/7 PASSIGLI
All'emendamento 7.6, comma 2, lettera d), dopo le parole: "di enti", *inserire la seguente*: "associazioni".

7.6/8 PASSIGLI
All'emendamento 7.6, comma 2, lettera e), sopprimere la parola: "soppressione".

7.6/9 PASSIGLI
All'emendamento 7.6, comma 2, lettera e), sopprimere le parole: "adeguare l'assetto organizzativo degli organismi e degli enti di settore".

7.6/10 PASSIGLI
All'emendamento 7.6, comma 2, lettera g), dopo le parole: "tra gli aventi diritto" *inserire le seguenti*: "armonizzare la legislazione su contenuti digitali, multimediali e *software* ai principi generali cui si ispira l'Unione europea in materia di diritto d'autore e diritti connessi".

7.6 IL GOVERNO
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 7
(*Delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore)*
1. Ferma restando la delega di cui all'articolo 1 per quanto concerne il Ministero per i beni e le attività culturali, il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e, limitatamente alla lettera a), la codificazione delle disposizioni legislative in materia di:
a) beni culturali e ambientali;
b) cinematografia;
c) teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo;
d) sport;
e) proprietà letteraria e diritto d'autore.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione;
b) adeguamento alla normativa comunitaria e agli accordi internazionali;
c) miglioramento dell'efficacia degli interventi concernenti i beni e le attività culturali, anche allo scopo di conseguire l'ottimizzazione delle risorse assegnate e l'incremento delle entrate: chiara indicazione delle politiche pubbliche di settore, anche ai fini di una significativa e trasparente impostazione del bilancio; snellimento e abbreviazione dei procedimenti; adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche;
d) quanto alla materia di cui alla lettera a) del comma 1: aggiornare gli strumenti di individuazione, conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali; riorganizzare i servizi offerti anche attraverso la concessione a soggetti diversi dallo Stato; adeguare la disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali, modificando le soglie per il ricorso alle diverse procedure di individuazione del contraente, ridefinendo i livelli di progettazione necessari per l'affidamento dei lavori, definendo i criteri di aggiudicazione e prevedendo la possibilità di varianti oltre i limiti percentuali ordinariamente previsti, in relazione alle caratteristiche oggettive e alle esigenze di tutela e conservazione dei beni: ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi consultivi che intervengono nelle procedure per la concessione di contributi e agevolazioni in favore di enti ed istituti culturali; individuare forme di collaborazione, in sede procedimentale, tra le amministrazioni per i beni e le attività culturali e della difesa, per la realizzazione di opere destinate alla difesa militare;
e) quanto alle materie di cui alla lettera b) e c) del comma 1: razionalizzare gli organismi consultivi e le relative funzioni, anche mediante soppressione accorpamento e riduzione del numero e dei componenti: snellire le procedure di liquidazione dei contributi e ridefinire le

modalità di costituzione e funzionamento degli organismi che intervengono nelle procedure di individuazione dei soggetti legittimati a ricevere contributi e di quantificazione degli stessi; adeguare l'assetto organizzativo degli organismi e degli enti di settore; rivedere il sistema dei controlli sull'impiego delle risorse assegnate e sugli effetti prodotti dagli interventi;

f) quanto alla materia di cui alla lettera d) del comma 1: armonizzare la legislazione ai principi generali a cui si ispirano gli Stati dell'Unione europea in materia di *doping*; riordinare i compiti dell'istituto per il credito sportivo, assicurando negli organi anche la rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali; garantire strumenti di finanziamento anche a soggetti privati;

g) quanto alla materia di cui alla lettera c) del comma 1: riordinare, anche nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati all'articolo 14, comma 1, lettera b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), il cui statuto dovrà assicurare un'adeguata presenza degli autori, degli editori e degli altri soggetti creativi negli organi dell'ente e la massima trasparenza nella ripartizione dei proventi derivanti dall'esazione dei diritti d'autore tra gli aventi diritto.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 indicano esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, reso nel medesimo termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorsi tali termini i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro due anni dalla data della loro entrata in vigore".

7.10 TURRONI
Al comma 1, sopprimere le parole da "Ferma restando" *fino a* "le attività culturali"

7.11 TURRONI
7.40 MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA
Al comma 1 sopprimere le parole: "il riassetto e".

7.9 TURRONI
Al comma, 1 sopprimere le parole: "e regolamentari".

7.8 PAGANO
Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c)

7.12 MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA
Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole da "anche allo scopo" *fino alla fine della lettera.*

7.13 MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA
Al comma 2, sopprimere la lettera d).

7.16 PASSIGLI
Al comma 2, lettera d), dopo le parole "del comma 1"*, inserire le seguenti*: "ferma restando la competenza dello Stato in materia di indirizzo scientifico, tutela e restauro".

7.18 PASSIGLI
Al comma 2, lettera d), dopo la parola "ambientali"*, inserire le seguenti:* "anche attraverso la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati".

7.14 MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA
7.24 TURRONI
Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole "anche attraverso la concessione ai privati".

7.23 MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA
Al comma 2, lettera d), sostituire le parole "anche attraverso la concessione a privati" *con le seguenti:* "al pubblico, al fine di soddisfare le esigenze dei visitatori".

7.17 PASSIGLI
Al comma 2, lettera d), dopo le parole "concessione a privati"*, inserire le parole*: "o la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati".

7.15 MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA
7.20 PASSIGLI
Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: "provvedere alla revisione del sistema sanzionatorio in materia di tutela;"

7.25 MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA
Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: "adeguare la disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali.".

7.21 PASSIGLI
Al comma 2, lettera d), dopo le parole: "adeguare la disciplina degli appalti dei lavori pubblici concernenti"*, inserire le parole* "favorendo la partecipazione di imprese artigiane specializzate di comprovata qualità ed esperienza".

7.27 TURRONI
Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole da "ridefinire le modalità" *fino alle seguenti:* "ed istituti culturali;".

7.19 PASSIGLI *Al comma 2, lettera d), sostituire le parole* "enti ed istituti"*, con le parole:* "enti, istituti e associazioni".

7.26 MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA
Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole da: "individuare forme" *fino alla fine della lettera.*

7.28 TURRONI
Al comma 2, lettera d), sostituire le parole "difesa militare" *con le seguenti:* "valorizzazione del patrimonio artistico e culturale".

7.29 MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA
7.30 TURRONI
Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole da: "e ridefinire le modalità" *fino a* "quantificazione degli stessi".

7.32 TURRONI
Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole da "armonizzare la legislazione" *fino a* "materia di *doping*".

7.31 MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA
Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole da "garantire strumenti" *fino alla fine della lettera.*

7.33 MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA
Al comma 2, sopprimere la lettera g).

7.22 PASSIGLI
Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "armonizzare la legislazione relativa alla produzione e diffusione di contenuti digitali e multimediali e di *software* ai principi generali cui si ispira l'Unione europea in materia di diritto d'autore e diritti connessi".

7.34 PASSIGLI
Al comma 3, sostituire le parole "sentiti le regioni e gli enti locali, previo parere"*, con le parole* "previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e".

7.35 MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA
Al comma 3, sostituire la parola "trenta" *con la seguente:* "sessanta".

7.36 MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA
Sopprimere il comma 4.

7.2 GUBERT
7.1 BETTA, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, SALZANO, RUVOLO, ANDREOTTI, ROLLANDIN
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
"4-*bis*. Sono in ogni caso fatte salve le maggiori competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione".

7.39 MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA
Alla rubrica, sopprimere le parole: "il riassetto e".

7.0.1 TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 7-…
(Interventi correttivi al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)
1. All'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: "misure di controllo nelle aree in cui sono presenti stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti".

7.0.2 IL GOVERNO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 7-…
(Trasferimento di uffici all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici)
1. All'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono trasferiti, con le relative risorse umane strumentali e finanziarie, gli Uffici biblioteca e documentazione già assegnati, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, nell'ambito dell'Ufficio sistema informativo unico, al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.".

7.0.3 IL GOVERNO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 7 -…
(Delega per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità)
1. Il governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) razionalizzare gli organismi titolari di competenze generali in materia di parità e di pari opportunità che operano a livello nazionale e le relative funzioni anche mediante accorpamento e riduzione del numero dei componenti;
b) ricondurre alla presidenza del Consiglio dei Ministri la funzione di coordinamento delle attività svolte da tutti gli organismi titolari di competenze generali in materia di parità e di pari opportunità che operano a livello nazionale".

Art. 8

8.2 BASSANINI
8.3 DE PETRIS, TURRONI
8.4 MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA
8.8 VILLONE, COVIELLO
Sopprimere l'articolo.

8.12 BASILE
Al comma 1, sopprimere le lettere a), c), d), e), f), g); alla lettera b), sostituire la parola "sette" *con le seguenti*: "sette esperti di alta qualificazione amministrativa, contabile e scientifica nominati dal Ministro. Quattro dei componenti sono designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano" *e sopprimere la seconda proposizione; sopprimere il comma 2.*

8.6 TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
"c-*bis)* all'articolo 9, comma 2, le parole "dello Statuto e dei regolamenti di cui all'articolo 7" sono sostituite dalle seguenti: "del piano di razionalizzazione di cui all'articolo 7, comma 5"".

8.1 MANCINO, DENTAMARO, BATTISTI
8.5 TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
8.7 BASSANINI
8.9 VILLONE, COVIELLO
Sopprimere il comma 2.

8.10 VILLONE, COVIELLO
Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: "esclusi gli organi per i quali composizione, designazione e nomina non siano state modificate dalla presente legge".

8.0.1 D'ONOFRIO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
"Art. 8-*bis*
1. All'Istituto di diritto agrario internazionale e comparato di Firenze, istituito con legge 13 febbraio 1957, n. 87, non si applica l'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

8.0.2 TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
"Art. 8-*ter*
(*Interventi correttivi al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*)
1. All'articolo 36, comma 1, lettera *d*) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, alla fine del periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "gestione del servizio idrico, ivi compresa la determinazione delle tariffe".

SENATO DELLA REPUBBLICA – XIV LEGISLATURA

Commissione I Affari costituzionali.

Giovedì 31 gennaio 2002.

91ª seduta.

Presidenza del presidente PASTORE.

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, SAPORITO e per l'Interno, MANTOVANO.

La seduta inizia alle ore 14:30.

omissis

Atto Senato 905:

Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici, approvato dalla Camera dei deputati.

Seguito dell'esame e rinvio.

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 30 gennaio, con l'esame degli emendamenti, già pubblicati in allegato al resoconto di quella seduta.

Il senatore TURRONI illustra gli emendamenti 7.10, 7.11, 7.9, 7.24, 7.27, 7.28, 7.30 e 7.32 rilevando come essi siano volti a precisare i principi e i criteri direttivi relativi all'esercizio della delega conferita al Governo dall'articolo 7, con particolare attenzione all'esigenza di sopprimere i riferimenti al settore dei beni culturali e ambientali. L'introduzione di ulteriori innovazioni legislative, a distanza di pochi mesi dall'emanazione di un testo unico relativo a tale delicata materia, oggetto di specifica tutela costituzionale, con una delega i cui criteri direttivi non sono ben precisati, oltre a determinare comprensibili dubbi di legittimità, potrebbe essere motivo di disorientamento nei cittadini e per i soggetti che operano nel settore.
Non ritenendo quindi sufficientemente chiari i motivi che inducono a novellare la materia, l'oratore evidenzia l'esigenza di procedere eventualmente a valutare l'adozione di nuove norme nel settore attraverso l'esame di un apposito provvedimento nella Commissione competente.
Nella formulazione del testo in esame figurano inoltre disposizioni che inducono a temere che interessi meritevoli di una protezione prioritaria, come la tutela dei beni culturali e ambientali, possano essere sacrificati in nome di obiettivi connessi alla semplificazione della normativa e all'incremento delle entrate.

Il senatore KOFLER dà per illustrato l'emendamento 7.1.

Il senatore TURRONI illustra quindi gli emendamenti 8.3, 8.6 e 8.5, che sono volti a procedere con maggiore cautela negli interventi correttivi dell'organizzazione della ricerca in agricoltura, tenendo conto di come tale settore sia connesso ad una problematica sensibile come quella degli organismi geneticamente modificati. L'emendamento 8.6 è volto in particolare a precisare le modifiche da introdurre al decreto legislativo n. 454 del 1999.
L'emendamento 8.0.2 aggiunge infine un articolo volto a ricongiungere le competenze inerenti alla tutela ed alla gestione delle acque, attualmente disperse fra vari dicasteri ed autorità.

Il senatore BASILE illustra l'emendamento 8.12 sottolineando l'esigenza di evitare, in un settore interessato alla ricerca e all'innovazione tecnologica quale l'agricoltura, come si evince anche dalle indicazioni dell'Unione europea, la soppressione di taluni organismi di ricerca ovvero la loro sottoposizione all'istituendo consiglio dei dipartimenti. Lo stesso emendamento è altresì volto ad assicurare la sussistenza dei requisiti di qualificazione contabile e scientifica da parte degli esperti nominati dal Ministro.

Il senatore MANCINO dà per illustrato l'emendamento 8.1.

Il PRESIDENTE invita quindi la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti relativi all'articolo 1.

La relatrice esprime il proprio avviso contrario sugli emendamenti 1.2, 1.1, 1.4, 1.5 e 1.0.2; esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti 1.3 e 1.0.1, a condizione che questo sia riformulato redigendo la lettera *a)* nei termini seguenti: «*a)* al comma 1, dopo le parole: "legge 23 agosto 1988, n. 400" la parola "sei" è sostituita dalla parola "diciotto"». Dall'emendamento, pertanto, va espunto l'ultimo, periodo della lettera *a).*

Il sottosegretario SAPORITO dichiara avviso conforme a quello espresso dalla relatrice e di conseguenza riformula l'emendamento (1.0.1 nuovo testo).

Verificata la presenza del numero legale si procede pertanto alla votazione degli emendamenti all'articolo 1.

Gli emendamenti 1.2 e 1.1 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

La Commissione approva quindi l'emendamento 1.3 e respinge l'emendamento 1.4.

Il senatore TURRONI, intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.5, rileva come una serie di proposte di modifica sia stata presentata per ristabilire, alla luce dell'esperienza derivante dalla modifica dell'organizzazione del Governo definita dalla precedente legislatura, un maggiore equilibrio fra il dicastero preposto alle opere pubbliche e quello competente per le politiche ambientali. L'emendamento in votazione, in particolare, è volto ad impedire che, in violazione della Costituzione, che prescrive la definizione di termini certi per l'esercizio della delega, sia attribuita al Presidente del Consiglio la facoltà di differire o gradualizzare a suo piacimento i termini per l'emanazione dei provvedimenti di competenza del Governo.

Il sottosegretario SAPORITO precisa che i termini oggetto delle disposizioni di cui al comma 4 non attengono al conferimento delle deleghe bensì all'esercizio della potestà regolamentare.

Il senatore PASSIGLI osserva che le disposizioni sul differimento dei termini appaiono pleonastiche se riferite alla potestà regolamentare del Governo.

Il presidente PASTORE pone quindi in votazione l'emendamento 1.5, che risulta respinto.

La Commissione approva successivamente l'emendamento 1.0.1 (nuovo testo).

Il senatore TURRONI interviene per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.0.2 evidenziando come esso, nel solco delle finalità precedentemente indicate, sia volto a razionalizzare le competenze inerenti alle aree urbane che, per la loro importanza nel campo della gestione dei servizi inerenti alla tutela dell'igiene, dell'ambiente e della salute, dovrebbero essere opportunamente ricondotte nella sfera di competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio piuttosto che in quella delle infrastrutture.

L'emendamento 1.0.2, posto ai voti, viene quindi respinto.

Su proposta del PRESIDENTE la Commissione conviene, quindi, di rinviare il seguito dell'esame.

omissis

La seduta termina alle ore 16:30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 905

Art. 1.
1.2
Malentacchi, Sodano, Malabarba
Sopprimere l'articolo.

1.1
Bassanini
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1.
(Deleghe di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59)
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per disciplinare il trasferimento alle regioni ed agli enti locali delle funzioni e dei compiti e delle corrispondenti risorse personali, strumentali, patrimoniali e finanziarie, ad essi spettanti ai sensi della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che non siano già ad essi conferiti in applicazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, o comunque siano ancora attribuiti o esercitati dalle amministrazioni dello Stato o da enti pubblici nazionali alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si atterrà, per quanto applicabili, ai principi e criteri direttivi contenuti negli articoli 3 e 4 della medesima legge 15 marzo 1997, n. 59. Si applica il disposto degli articoli 5, 6 e 7 della legge stessa.
3. All'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri per la puntuale individuazione dei beni e delle risorse umane, patrimoniali, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire a ciascuna regione e a ciascun ente locale, previsti dall'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede entro il termine di nove mesi dalla entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1.
4. Non prima di dodici mesi e non oltre quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenterà al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della riforma del Governo e dell'amministrazione centrale dello Stato realizzata in applicazione delle disposizioni degli articoli 11, comma 1, 12, 14 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Nella relazione saranno indicati analiticamente i risultati conseguiti, le difficoltà incontrate, i problemi da risolvere, le modifiche, le correzioni e le integrazioni da appontare alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore. Saranno inoltre indicate le misure legislative, regolamentari e organizzative adottate o da adottare per adeguare l'organizzazione del Governo e delle amministrazioni dello Stato alla nuova forma dello Stato definita dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e alla ridefinizione di compiti e funzioni statali conseguente all'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo.
5. Non oltre trenta giorni dalla presentazione della relazione di cui al comma 4, le Camere provvederanno ad adottare un apposito atto di indirizzo, indicante, sulla base degli elementi e delle proposte contenute nella relazione, le linee e i criteri direttivi da seguire per la definizione delle misure legislative, regolamentari ed organizzative di cui al comma 4, secondo e terzo periodo.
6. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla approvazione dell'atto parlamentare di indirizzo di cui al comma 5, uno o più decreti legislativi correttivi e modificativi dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 11, primo comma della legge 15 marzo 1997, n. 59, intesi ad apportare le modifiche, correzioni ed integrazioni all'organizzazione del Governo e delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 4 del presente articolo. Nell'esercizio della delega, il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi indicati negli articoli 12, 14, 17, 18 e 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e tiene conto degli indirizzi contenuti nell'atto parlamentare di cui al comma 5.
7. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono emanati previo parere della Commissione di cui all'articolo 5 della legge 1997, n. 59, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti potranno essere comunque emanati.

1.3
Il Governo
Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto dall'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dal successivo articolo 1-*bis*».

1.4
Turroni
Al comma 2, sostituire le parole «e 18» *con le seguenti:* «,18 e 19».

1.5
Turroni
Sopprimere il comma 4.

1.0.1
Il Governo
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 1-*bis.*
(Procedure per la trasformazione e la soppressione di enti pubblici)
1. All'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole "legge 23 agosto 1988, n. 400" sono soppresse le seguenti parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge". Conseguentemente è soppresso il primo periodo del comma 4;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-*bis.* Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il ministro per l'economia e le finanze può avvalersi della struttura interdisciplinare prevista dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300"».

1.0.1 (nuovo testo**)**
Il Governo
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 1-*bis.*
(Procedure per la trasformazione e la soppressione di enti pubblici)
1. All'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole "legge 23 agosto 1988, n. 400" la parola: "sei" è sostituita dalla parola: "diciotto"»;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-*bis.* Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze può avvalersi della struttura interdisciplinare prevista dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300"».

1.0.2
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Cancan
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«1-ter.
(Interventi correttivi al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)
1. All'articolo 36, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: "aree urbane"».

SENATO DELLA REPUBBLICA – XIV LEGISLATURA

Commissione I Affari costituzionali

Giovedì 7 febbraio 2002.

96ª seduta.

Presidenza del presidente PASTORE.

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, SAPORITO.

La seduta inizia alle ore 13:40.

omissis

Atto Senato 905

Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici, approvato dalla Camera dei deputati.

Seguito e conclusione dell'esame.

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 31 gennaio, con l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La relatrice IOANNUCCI esprime un parere favorevole sugli emendamenti 2.3 e 2.1. Si esprime in senso contrario sugli altri emendamenti.

Il sottosegretario SAPORITO pronuncia un parere conforme a quello della relatrice, riservandosi di presentare in occasione dell'esame in Assemblea una nuova formulazione dell'emendamento 2.3.

Posti ai voti, sono respinti l'emendamento 2.7, fatto proprio dal senatore BASSANINI in assenza del proponente, e gli emendamenti 2.2 e 2.4, di identico contenuto. L'emendamento 2.3 del Governo è accolto. Il senatore BASSANINI, in assenza del proponente fa proprio l'emendamento 2.5, che viene messo in votazione ed è respinto. E' poi accolto l'emendamento 2.1, mentre l'emendamento 2.0.1, fatto proprio dal senatore BASSANINI in assenza del proponente, è respinto.

Il PRESIDENTE avverte che la disposizione di cui all'emendamento 2.1 sarà inserita dopo l'articolo 2, quale articolo aggiunto.

La relatrice IOANNUCCI pronuncia un parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 3, nonché sugli emendamenti aggiuntivi 3.0.1 e 3.0.2.

Il sottosegretario SAPORITO, pronunciando un parere conforme a quello della relatrice, annuncia la disponibilità del Governo a considerare, in occasione dell'esame in Assemblea, una formulazione che soddisfi le esigenze rappresentate dal proponente dell'emendamento 3.6, soppressivo del comma 4.

Il senatore VILLONE, in assenza dei rispettivi proponenti, fa propri gli emendamenti all'articolo 3.
Gli emendamenti 3.1 e 3.2, posti congiuntamente ai voti, sono respinti. Sono respinti anche gli emendamenti 3.3, 3.4 e 3.5.

Il senatore VILLONE ritira l'emendamento 3.6, riservandosi di riproporlo in Aula, in considerazione della disponibilità annunciata dal rappresentante del Governo. Vengono infine posti ai voti e respinti gli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2.

La senatrice IOANNUCCI pronuncia un parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 4, nonché sull'aggiuntivo 4.0.2. Il sottosegretario SAPORITO si esprime nello stesso senso.

Il senatore VILLONE fa propri gli emendamenti all'articolo 4, considerata l'assenza dei rispettivi proponenti.

Sono posti in votazione e respinti gli emendamenti 4.1 e 4.2, identici, nonché l'emendamento 4.3. Sono respinti anche gli emendamenti 4.0.1 e, previa dichiarazione di voto contrario del senatore BASSANINI, il 4.0.2.

La relatrice IOANNUCCI esprime parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 5 e sugli aggiuntivi 5.0.1 e 5.0.2, tutti fatti propri dal senatore VILLONE in assenza dei rispettivi proponenti. Il sottosegretario SAPORITO si esprime in senso conforme.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3, 5.0.1 e 5.0.2 sono respinti.

La relatrice IOANNUCCI si esprime in senso contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 6, che il senatore VILLONE fa propri in assenza dei proponenti. Il sottosegretario SAPORITO esprime anch'egli parere contrario.

L'emendamento 6.1 viene posto ai voti ed è respinto.

Il senatore BASSANINI dichiara il voto contrario sull'emendamento 6.0.1, che determinerebbe un nuovo accentramento di competenze a suo tempo trasferite. Dichiara il voto contrario anche sull'emendamento 6.0.2, che rischia di complicare ulteriormente la già complessa distribuzione delle competenze.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 6.0.1 e 6.0.2 vengono respinti.

La relatrice IOANNUCCI invita il senatore Asciutti a ritirare il suo ordine del giorno riferito all'articolo 7 ed esprime parere favorevole sul subemendamento 7.6/1 (nuovo testo). Pronuncia parere favorevole anche sull'emendamento 7.6, nonché sugli aggiuntivi 7.0.2 e 7.0.3, del Governo. Si rimette al parere del Governo sui subemendamenti 7.6/4, 7.6/10 (nuovo testo), 7.16 e 7.22. Invita il proponente a ritirare o comunque a riformulare, in particolare, gli emendamenti 7.6/7 e 7.19, sostituendo il riferimento alle "associazioni" con la formula "anche se costituiti in forma associativa". Esprime infine parere contrario sugli altri emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il sottosegretario SAPORITO chiede che la Commissione approvi l'emendamento 7.6 presentato dal Governo assicurando la disponibilità, per l'esame in Assemblea, a considerare alcune delle proposte correttive avanzate. Il Governo intende in ogni caso rispettare pienamente la riforma del titolo V della parte II della Costituzione e pertanto si opporrà ad emendamenti tendenti a ripristinare un accentramento delle funzioni. Pronuncia quindi un parere contrario sui subemendamenti in esame, in particolare sul 7.6/4 e sul 7.6/10 (nuovo testo). Invita infine la relatrice a predisporre per l'Assemblea un emendamento teso a recepire la proposta di comprendere fra i soggetti cui si riferisce la delega anche gli enti costituiti in forma associativa. Si riserva di esprimere il parere sul subemendamento 7.6/1 (nuovo testo) al momento della votazione.

Il senatore VILLONE aggiunge la sua firma agli emendamenti 7.5 e 7.3.

Il senatore BASSANINI, dichiarando il voto favorevole del Gruppo DS sugli emendamenti 7.5 e 7.3, sottolinea come l'articolo 7 sia in palese contrasto con l'articolo 76 della Costituzione, che oltre a prescrivere che la delega sia limitata a un oggetto definito, stabilisce l'obbligo di indicare criteri e princìpi direttivi. Lo testimonia anche l'ordine del giorno presentato dal senatore Asciutti: esso propone una serie di princìpi e criteri direttivi, che però dovrebbero essere recepiti nel testo del disegno di legge. E' opportuno sopprimere o stralciare l'articolo, affidando alla Commissione di merito l'elaborazione dei princìpi e criteri direttivi, cui non può provvedere la Commissione affari costituzionali.

L'emendamento 7.5, posto ai voti, è respinto. Sono respinti altresì gli emendamenti interamente soppressivi dell'articolo (7.3, 7.4, 7.37 e 7.38). In assenza del proponente il senatore BASSANINI fa propri i subemendamenti 7.6/2 e 7.6/3, che vengono messi in votazione e sono respinti.

Il sottosegretario SAPORITO esprime parere favorevole sul subemendamento 7.6/1 (nuovo testo), ringraziando il senatore Asciutti e la 7ª Commissione permanente per il contributo fornito.
Il senatore ASCIUTTI rinuncia, pertanto, all'ordine del giorno riferito all'articolo 7.

Il subemendamento 7.6/1 (nuovo testo) viene posto in votazione ed è accolto. Gli emendamenti 7.6/4, 7.6/5 e 7.6/6 (nuovo testo), fatti propri dal senatore VILLONE in assenza del proponente, sono respinti.

Il senatore VILLONE sottoscrive il subemendamento 7.6/7 e lo ritira, in ragione della disponibilità manifestata al riguardo sia dalla relatrice sia dal rappresentante del Governo. I subemendamenti 7.6/8, 7.6/9 e 7.6/10 (nuovo testo), fatti propri dal senatore VILLONE in assenza del proponente, sono posti in votazione e respinti.

E' quindi accolto l'emendamento 7.6, nel testo modificato. Risultano preclusi o assorbiti gli emendamenti successivi, fino al 7.36.

Il senatore KOFLER ritira l'emendamento 7.1, mentre il 7.2 è dichiarato decaduto per assenza del proponente. Anche l'emendamento 7.39 risulta precluso.

L'emendamento 7.0.1, posto ai voti, è respinto, mentre il 7.0.2, del Governo, è accolto, dopo alcuni chiarimenti del sottosegretario SAPORITO.

Il senatore BASSANINI dichiara il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 7.0.3, che prevede una delega per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità, senza indicare i prescritti princìpi e criteri direttivi, risultando pertanto in contrasto con la norma costituzionale.

Il sottosegretario SAPORITO fa presente le molteplici istanze provenienti dalle istituzioni di pari opportunità per il riordino delle disposizioni vigenti in materia.

La relatrice IOANNUCCI osserva che si tratta di riordinare disposizioni già vigenti.

L'emendamento 7.0.3 è infine posto in votazione ed è approvato.

La relatrice IOANNUCCI invita i rispettivi proponenti a ritirare gli emendamenti 8.12 e 8.0.1. Pronuncia un parere favorevole sull'emendamento 8.100 del Governo e contrario sugli altri emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il sottosegretario SAPORITO si esprime in senso conforme alla relatrice. Si riserva di portare all'attenzione dei Ministri interessati le proposte di cui agli emendamenti 8.12 e 8.0.1, in modo da soddisfare le esigenze da essi prospettate.

Sono posti in votazione gli emendamenti 8.2, 8.3, 8.4 e 8.8, soppressivi dell'articolo, che vengono respinti.

Il senatore BASILE, apprezzando l'impegno dichiarato dal Governo, ritira l'emendamento 8.12 e preannuncia comunque la sua ripresentazione in Aula.

L'emendamento 8.6, fatto proprio dal senatore VILLONE in assenza dei proponenti, è respinto.

L'emendamento 8.100 del Governo è accolto. Sono respinti quindi gli emendamenti 8.1, 8.5, 8.7 e 8.9, di identico contenuto.

Il senatore VILLONE, dichiarando il voto favorevole del Gruppo DS sull'emendamento 8.10, rileva che il parere negativo della relatrice e del rappresentante del Governo dimostra la volontà del Governo di colpire le persone, piuttosto che gli organismi cui sono preposte e dissimula un intento sostanzialmente clientelare.

Il presidente PASTORE fa presente che il comma 2 va interpretato in senso diverso, poiché lo scioglimento è condizionato ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, e cioè all'adeguamento al nuovo assetto organizzativo.

L'emendamento 8.10 è infine posto ai voti ed è respinto.

Il senatore MAFFIOLI sottoscrive l'emendamento 8.0.1 e lo ritira, in ragione delle assicurazioni fornite in proposito dal rappresentante del Governo.

E' quindi respinto l'emendamento 8.0.2.

La Commissione approva infine la proposta del presidente di affidare alla relatrice il mandato a riferire favorevolmente sul disegno di legge all'Assemblea, proponendo le modifiche accolte nel corso dell'esame.

La seduta termina alle ore 14:45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 905

Art. 2

2.7
TURRONI
Sopprimere l'articolo.

2.2
BASSANINI
2.4
TURRONI
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole "pari al triplo", *con le seguenti* "pari al doppio".

2.3
IL GOVERNO
Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Tale contingente, per la parte eccedente quello spettante ai Sottosegretari di Stato, s'intende compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione stabilito per ciascun Ministro.".

2.5
TURRONI
Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

2.1
STIFFONI
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
"2-*bis*. All'articolo 60, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il numero 1) è sostituito dal seguente:"1) Il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori;"".

2.0.1
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Dopo l'articolo inserire il seguente:
"Art. 2-bis
(Interventi correttivi al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)
1. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: " e) profili ambientali, sociali ed economici della sicurezza stradale""

Art. 3

3.1
TURRONI
3.2
MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA
Sopprimere l'articolo.

3.4
MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
"1. Il Governo, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sottopone al parere parlamentare un documento contenente le linee direttive di una ristrutturazione del Ministero della difesa e delle Forze armate, anche in relazione alle riduzioni organiche previste dalla legge 14 novembre 2000, n. 331.

2. In tale documento dovranno essere specificate, per ciascuna delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa, in una proiezione almeno quinquennale:
a) i compiti, le missioni e le attribuzioni delle diverse componenti della Difesa;
b) i livelli organici prevedibili in relazione alle missioni e i modi di copertura degli organici stessi;
c) le spese prevedibili nel medesimo arco di tempo in relazione agli oneri di personale, di funzionamento e di investimento;
d) i programmi di investimento più rilevanti nazionali ed internazionali;
e) l'incidenza degli impegni internazionali, europei, NATO ed ONU sulla struttura delle Forze armate.

3. Entro sessanta giorni dalla presentazione, le Commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica esprimono un loro parere motivato sul documento di cui al comma 2."

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: " 2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1 il Governo " *con le seguenti:* "4. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di espressione del parere di cui al comma 3, uno o più decreti legislativi in conformità al parere espresso dalle Camere e attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:"

3.3

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Il Governo, anche al fine di adeguare gli ordinamenti militari alle riduzioni organiche previste dalla legge 14 novembre 2000, n. 331, presenta un apposito disegno di legge entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge."

3.5

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"Il termine è sospeso durante la sessione di bilancio e durante i periodi di chiusura feriale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica"

3.6

TURRONI

Sopprimere il comma 4.

3.0.1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 3-*bis*

(Interventi correttivi al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)

1. All'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "tutela e miglioramento dell'assetto idrogeologico"".

3.0.2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 3-*ter*

(Interventi correttivi nel settore del Corpo forestale dello Stato)

1. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie materiali ed umane, le funzioni e le competenze relative al Corpo forestale dello Stato."

Art. 4

4.1

TURRONI

4.2

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Sopprimere l'articolo.

4.3
MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA
Al comma 1, sopprimere le parole da: "visive, secondo" *fino alla fine del comma.*

4.0.1
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Dopo l'articolo inserire il seguente:
"Art. 4-*bis(Interventi correttivi al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)*
1. All'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "coordinamento degli uffici del Magistrato per il Po e del Magistrato alle acque di Venezia"."

4.0.2
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Dopo l'articolo inserire il seguente:
"Art. 4-*ter*
(Interventi correttivi nel settore della difesa del mare)
1. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione generale per la difesa del mare, sono trasferite le funzioni e le competenze relative al demanio marittimo e la vigilanza sui porti.".

Art. 5

5.1
MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA
Sopprimere l'articolo.

5.2
MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 5
1. Il Governo presenta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un disegno di legge sulla riforma degli organi collegiali della scuola.".

5.3
TURRONI
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 5
1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta alle Camere, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di organi collegiali della scuola, indicando i problemi organizzativi e le possibili soluzioni.
2. Non oltre trenta giorni dalla data di presentazione della relazione di cui al comma 1, le Camere adottano un apposito atto di indirizzo indicante, sulla base degli elementi e delle proposte contenute nella relazione, le linee e i criteri direttivi da seguire per la definizione di eventuali misure correttive.
3. Entro sei mesi dalla data di approvazione della relazione di cui al comma 2, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi già emanati ai sensi dell'articolo 21, comma 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, attenendosi ai principi e criteri direttivi contenuti nel citato articolo 21, comma 15."

5.0.1
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 5-*bis*
(Interventi correttivi al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)
1. All'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "lotta all'abusivismo edilizio"."

5.0.2
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Dopo l'articolo inserire il seguente:
"Art. 5-*ter*
(Interventi correttivi al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303)
1. All'articolo 10, comma 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come modificato dal decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito in legge il 9 novembre 2001, n. 401 le parole "all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e dei servizi tecnici" sono sostituite con le seguenti: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio"".

Art. 6

6.1
MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA
Sopprimere l'articolo.

6.0.1
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 6-*bis*
(Interventi correttivi al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)
1. All'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio".".

6.0.2
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 6-*bis*
(Interventi correttivi nel settore della protezione civile)
1. Al Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, le funzioni della Direzione centrale della protezione civile e dei servizi antincendio del Ministero dell'interno".

Art. 7

0/905/1/1
ASCIUTTI
"Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 905, recante riforma dell'organizzazione di Governo,
con riferimento all'articolo 7, recante una delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore,
considerato che esso individua 5 campi di intervento, per ciascuno dei quali opera una delimitazione di area, più che indicare puntualmente, ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, principi e criteri direttivi cui conformarsi nell'esercizio della delega, impegna il Governo ad esercitare la suddetta delega nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
1. l'identificazione di nuovi strumenti di individuazione, conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali non deve comportare ulteriori restrizioni alla proprietà privata, né l'abrogazione degli strumenti attuali (vincoli), e deve comunque conformarsi al puntuale rispetto degli accordi internazionali in particolare in materia di circolazione dei beni culturali;

2. la riorganizzazione dei servizi offerti anche attraverso la concessione a privati deve porsi in linea con l'articolo 33 della legge finanziaria 2002 facendo in particolare salvo il ruolo degli enti locali;
3. la revisione delle sanzioni amministrative in materia di tutela deve essere condotta secondo criteri di congruità e adeguatezza;
4. l'adeguamento della disciplina degli appalti di lavori pubblici deve tenere conto della specificità degli interventi di restauro dei beni culturali, con i quali non sono compatibili rallentamenti di carattere burocratico;
5. la ridefinizione delle modalità di costituzione e funzionamento degli organismi consultivi nelle procedure di concessione di contributi ed agevolazioni in favore di enti ed istituti culturali deve essere volta ad una precisa definizione delle responsabilità degli organi tecnici, secondo principi di separazione fra amministrazione e politica e con particolare attenzione ai profili di incompatibilità.

7.5
BASSANINI
Stralciare l'articolo.

7.3
BASSANINI
7.4
PAGANO
7.37
TURRONI
7.38
MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA
Sopprimere l'articolo.

7.6/2
PASSIGLI
All'emendamento 7.6, comma 1, sopprimere la lettera a).

7.6/3
PASSIGLI
All'emendamento 7.6, comma 1, sopprimere la lettera c).

7.6/1 (nuovo testo)
ASCIUTTI
All'emendamento 7.6, comma 2, lettera d), dopo le parole: "protezione dei beni culturali ed ambientali" *inserire le seguenti:* "senza determinare ulteriori restrizioni alla proprietà privata, né l'abrogazione degli strumenti attuali e comunque conformandosi al puntuale rispetto degli accordi internazionali in particolare in particolare in materia di circolazione dei beni culturali"; *dopo le parole:* "soggetti diversi dallo Stato" *inserire le seguenti:* "in linea con l'articolo 33 della legge 28 dicembre 2001, n. 448".

7.6/4
PASSIGLI
All'emendamento 7.6, comma 2, lettera d), dopo le parole: "dallo Stato", *aggiungere le seguenti*: "ferma restando la competenza dello Stato in materia di indirizzo scientifico, tutela e restauro".

7.6/5
PASSIGLI
All'emendamento 7.6, comma 2, lettera d), dopo le parole: "dallo Stato", *aggiungere le seguenti*: "anche attraverso la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati".

7.6/6 (nuovo testo)
PASSIGLI
All'emendamento 7.6, comma 2, lettera d), dopo le parole: "concernenti i beni culturali", *aggiungere le parole*: "con misure che permettano la partecipazione anche di imprese artigiane specializzate di comprovata qualità ed esperienza".

7.6/7
PASSIGLI
All'emendamento 7.6, comma 2, lettera d), dopo le parole: "di enti", *inserire la seguente*: "associazioni".

7.6/8
PASSIGLI
All'emendamento 7.6, comma 2, lettera e), sopprimere la parola: "soppressione".

7.6/9
PASSIGLI
All'emendamento 7.6, comma 2, lettera e), sopprimere le parole: "adeguare l'assetto organizzativo degli organismi e degli enti di settore".

7.6/10 (nuovo testo)
PASSIGLI
All'emendamento 7.6, comma 2, lettera g), dopo le parole: "tra gli aventi diritto" *inserire le seguenti*: "armonizzare la legislazione sui contenuti dei prodotti digitali e multimediali e sul *software* ai principi generali cui si ispira l'Unione europea in materia di diritto d'autore e diritti connessi".

7.6
IL GOVERNO
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 7
(*Delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore)*
1. Ferma restando la delega di cui all'articolo 1 per quanto concerne il Ministero per i beni e le attività culturali, il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e, limitatamente alla lettera a), la codificazione delle disposizioni legislative in materia di:
a) beni culturali e ambientali;
b) cinematografia;
c) teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo;
d) sport;
e) proprietà letteraria e diritto d'autore.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione;
b) adeguamento alla normativa comunitaria e agli accordi internazionali;
c) miglioramento dell'efficacia degli interventi concernenti i beni e le attività culturali, anche allo scopo di conseguire l'ottimizzazione delle risorse assegnate e l'incremento delle entrate: chiara indicazione delle politiche pubbliche di settore, anche ai fini di una significativa e trasparente impostazione del bilancio; snellimento e abbreviazione dei procedimenti; adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche;
d) quanto alla materia di cui alla lettera a) del comma 1: aggiornare gli strumenti di individuazione, conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali; riorganizzare i servizi offerti anche attraverso la concessione a soggetti diversi dallo Stato; adeguare la disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali, modificando le soglie per il ricorso alle diverse procedure di individuazione del contraente, ridefinendo i livelli di progettazione necessari per l'affidamento dei lavori, definendo i criteri di aggiudicazione e prevedendo la possibilità di varianti oltre i limiti percentuali ordinariamente previsti, in relazione alle caratteristiche oggettive e alle esigenze di tutela e conservazione dei beni: ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi consultivi che intervengono nelle procedure per la concessione di contributi e agevolazioni in favore di enti ed istituti culturali; individuare forme di collaborazione, in sede procedimentale, tra le amministrazioni per i beni e le attività culturali e della difesa, per la realizzazione di opere destinate alla difesa militare;

e) quanto alle materie di cui alla lettera b) e c) del comma 1: razionalizzare gli organismi consultivi e le relative funzioni, anche mediante soppressione accorpamento e riduzione del numero e dei componenti: snellire le procedure di liquidazione dei contributi e ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi che intervengono nelle procedure di individuazione dei soggetti legittimati a ricevere contributi e di quantificazione degli stessi; adeguare l'assetto organizzativo degli organismi e degli enti di settore; rivedere il sistema dei controlli sull'impiego delle risorse assegnate e sugli effetti prodotti dagli interventi;

f) quanto alla materia di cui alla lettera d) del comma 1: armonizzare la legislazione ai principi generali a cui si ispirano gli Stati dell'Unione europea in materia di *doping*; riordinare i compiti dell'istituto per il credito sportivo, assicurando negli organi anche la rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali; garantire strumenti di finanziamento anche a soggetti privati;

g) quanto alla materia di cui alla lettera e) del comma 1: riordinare, anche nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati all'articolo 14, comma 1, lettera b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), il cui statuto dovrà assicurare un'adeguata presenza degli autori, degli editori e degli altri soggetti creativi negli organi dell'ente e la massima trasparenza nella ripartizione dei proventi derivanti dall'esazione dei diritti d'autore tra gli aventi diritto.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 indicano esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta e quello delle Commissioni parlamentari competenti per materia, reso nel medesimo termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorsi tali termini i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro due anni dalla data della loro entrata in vigore".

7.10
TURRONI
Al comma 1, sopprimere le parole da "Ferma restando" *fino a* "le attività culturali"

7.11
TURRONI
7.40
MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA
Al comma 1 sopprimere le parole: "il riassetto e".

7.9
TURRONI
Al comma, 1 sopprimere le parole: "e regolamentari".

7.8
PAGANO
Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c)

7.12
MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA
Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole da "anche allo scopo" *fino alla fine della lettera.*

7.13
MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA
Al comma 2, sopprimere la lettera d).

7.16
PASSIGLI
Al comma 2, lettera d), dopo le parole "del comma 1"*, inserire le seguenti*: "ferma restando la competenza dello Stato in materia di indirizzo scientifico, tutela e restauro".

7.18
PASSIGLI
Al comma 2, lettera d), dopo la parola "ambientali"*, inserire le seguenti:* "anche attraverso la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati".

7.14
MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA
7.24
TURRONI
Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole "anche attraverso la concessione ai privati".

7.23
MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA
Al comma 2, lettera d), sostituire le parole "anche attraverso la concessione a privati" *con le seguenti:* "al pubblico, al fine di soddisfare le esigenze dei visitatori".

7.17
PASSIGLI
Al comma 2, lettera d), dopo le parole "concessione a privati"*, inserire le parole*: "o la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati".

7.15
MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA
7.20
PASSIGLI
Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: "provvedere alla revisione del sistema sanzionatorio in materia di tutela;"

7.25
MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA
Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: "adeguare la disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali.".

7.21
PASSIGLI
Al comma 2, lettera d), dopo le parole: "adeguare la disciplina degli appalti dei lavori pubblici concernenti"*, inserire le parole* "favorendo la partecipazione di imprese artigiane specializzate di comprovata qualità ed esperienza".

7.27
TURRONI
Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole da "ridefinire le modalità" *fino alle seguenti:* "ed istituti culturali;".

7.19
PASSIGLI
Al comma 2, lettera d), sostituire le parole "enti ed istituti"*, con le parole:* "enti, istituti e associazioni".

7.26
MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA
Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole da: "individuare forme" *fino alla fine della lettera.*

7.28
TURRONI
Al comma 2, lettera d), sostituire le parole "difesa militare" *con le seguenti:* "valorizzazione del patrimonio artistico e culturale".

7.29
MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA
7.30
TURRONI
Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole da: "e ridefinire le modalità" *fino a* "quantificazione degli stessi".

7.32
TURRONI
Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole da "armonizzare la legislazione" *fino a* "materia di *doping*".

7.31
MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA
Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole da "garantire strumenti" *fino alla fine della lettera.*

7.33
MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA
Al comma 2, sopprimere la lettera g).

7.22
PASSIGLI
Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "armonizzare la legislazione relativa alla produzione e diffusione di contenuti digitali e multimediali e di *software* ai principi generali cui si ispira l'Unione europea in materia di diritto d'autore e diritti connessi".

7.34
PASSIGLI
Al comma 3, sostituire le parole "sentiti le regioni e gli enti locali, previo parere"*, con le parole* "previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e".

7.35
MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA
Al comma 3, sostituire la parola "trenta" *con la seguente:* "sessanta".

7.36
MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA
Sopprimere il comma 4.

7.2
GUBERT
7.1
BETTA, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, SALZANO, RUVOLO, ANDREOTTI, ROLLANDIN
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
"4-*bis*. Sono in ogni caso fatte salve le maggiori competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione".

7.39
MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA
Alla rubrica, sopprimere le parole: "il riassetto e".

7.0.1
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 7-…
(Interventi correttivi al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)
1. All'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: "misure di controllo nelle aree in cui sono presenti stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti".

7.0.2
IL GOVERNO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 7-…
(Trasferimento di uffici all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici)
1. All'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono trasferiti, con le relative risorse umane strumentali e finanziarie, gli Uffici biblioteca e documentazione già assegnati, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, nell'ambito dell'Ufficio sistema informativo unico, al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.".

7.0.3
IL GOVERNO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 7 -…
(Delega per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità)
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) razionalizzare gli organismi titolari di competenze generali in materia di parità e di pari opportunità che operano a livello nazionale e le relative funzioni anche mediante accorpamento e riduzione del numero dei componenti;
b) ricondurre alla presidenza del Consiglio dei Ministri la funzione di coordinamento delle attività svolte da tutti gli organismi titolari di competenze generali in materia di parità e di pari opportunità che operano a livello nazionale".

Art. 8

8.2
BASSANINI
8.3
DE PETRIS, TURRONI
8.4
MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA
8.8
VILLONE, COVIELLO
Sopprimere l'articolo.

8.12
BASILE
Al comma 1, sopprimere le lettere a), c), d), e), f), g); alla lettera b), sostituire la parola "sette" *con le seguenti*: "sette esperti di alta qualificazione amministrativa, contabile e scientifica nominati dal Ministro. Quattro dei componenti sono designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano" *e sopprimere la seconda proposizione; sopprimere il comma 2.*

8.6
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
"c-*bis)* all'articolo 9, comma 2, le parole "dello Statuto e dei regolamenti di cui all'articolo 7" sono sostituite dalle seguenti: "del piano di razionalizzazione di cui all'articolo 7, comma 5"".

8.100
IL GOVERNO
Al comma 1, lettera g), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.".

8.1
MANCINO, DENTAMARO, BATTISTI
8.5
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
8.7
BASSANINI
8.9
VILLONE, COVIELLO
Sopprimere il comma 2.

8.10
VILLONE, COVIELLO
Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: "esclusi gli organi per i quali composizione, designazione e nomina non siano state modificate dalla presente legge".

8.0.1
D'ONOFRIO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
"Art. 8-*bis*
1. All'Istituto di diritto agrario internazionale e comparato di Firenze non si applica l'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

8.0.2
TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
"Art. 8-*ter*
(*Interventi correttivi al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*)
1. All'articolo 36, comma 1, lettera *d*) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, alla fine del periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "gestione del servizio idrico, ivi compresa la determinazione delle tariffe".

SEDE CONSULTIVA

SENATO DELLA REPUBBLICA – XIV LEGISLATURA

Sottocommissione per i pareri
(IV difesa)

Giovedì 13 dicembre 2001

4ª seduta.

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente CONTESTABILE, ha adottato, tra le altre, la seguente deliberazione:

alla 1ª Commissione,

Atto Senato 905

Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici, approvato dalla Camera dei deputati,

rinvio dell'esame.

SENATO DELLA REPUBBLICA – XIV LEGISLATURA

Sottocommissione per i pareri
(IV difesa)

Mercoledì 19 dicembre 2001

5ª seduta.

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente CONTESTABILE, ha adottato, tra le altre, la seguente deliberazione:

alla 1ª Commissione,

Atto Senato 905,

Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici, approvato dalla Camera dei deputati,

parere favorevole.

SENATO DELLA REPUBBLICA – XIV LEGISLATURA

Resoconto della V Commissione permanente
(Bilancio)

Martedì 29 gennaio 2002

77ª seduta.

Presidenza del presidente AZZOLLINI.

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'Economia e le finanze, Maria Teresa ARMOSINO e CONTENTO.

La seduta inizia alle ore 15:45.

Atto Senato 905:

Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici, approvato dalla Camera dei deputati.

Parere alla 1ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo, parere in parte favorevole, in parte favorevole con osservazione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti.

Il relatore MORO fa presente che si tratta del disegno di legge recante delega per la riforma dell'organizzazione del Governo, della Presidenza del Consiglio e di enti pubblici, già approvato dalla Camera dei deputati, nonché dei relativi emendamenti. Per quanto di competenza, segnala l'articolo 2 che stabilisce una quota fissa di personale riservato ai vice Ministri commisurata esattamente al triplo di quello previsto per le segreterie dei sottosegretari. Occorre a tal fine valutare se la previsione di un contingente numerico fisso e non adeguabile in base alle risorse attualmente stanziate possa essere compatibile con la clausola di invarianza degli oneri. Per garantire il rispetto della suddetta clausola, sembrerebbe quindi opportuno stabilire che il predetto contingente possa essere determinato nella misura massima del triplo di quello dei sottosegretari, che resti fermo, altresì, il contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione e che le nomine previste al comma 2 abbiano carattere facoltativo.
Segnala, altresì, l'articolo 8, nonché gli emendamenti 8.11 e 8.12, che prevedono l'ampliamento del numero di componenti di organi già costituiti ovvero l'istituzione di nuovi organi. Rispetto a tale previsione occorre acquisire indicazioni sulla possibilità che venga rispettata la clausola di invarianza degli oneri. Occorre, inoltre, valutare gli effetti degli emendamenti 1.0.2, 2.0.1, 3.0.1, 4.0.1, 4.0.2, 5.0.1, 6.0.1, 7.0.1 e 8.0.2 finalizzati all'ampliamento delle competenze di alcuni ministeri. Segnala, altresì, gli emendamenti 2.3, 6.0.2 e 8.0.1 che sembrano comportare maggiori oneri non coperti. In merito all'emendamento 7.0.3, occorre valutare se le disposizioni di cui alla lettera b) siano compatibili con la clausola di invarianza degli oneri. Occorre, infine, valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 8.5. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO concorda con l'opportunità di precisare che, all'articolo 2, il rapporto tra contingente di personale stabilito per i vice Ministri e quello per i sottosegretari costituisca un limite massimo, fermo restando il contingente complessivo già fissato con i regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione di ogni singola amministrazione. Concorda, altresì, con la previsione che le nomine previste al comma 2 del medesimo articolo abbiano carattere facoltativo.
Esprime, inoltre, il proprio avviso contrario sugli emendamenti 8.5, 8.11 e 8.12 in quanto suscettibili di comportare maggiori oneri non garantendo, in tal modo, il rispetto della clausola di invarianza degli oneri. Dichiara che le disposizioni contenute nell'emendamento 7.0.3 sono tali da escludere nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Esprime, infine, il proprio avviso favorevole sui restanti emendamenti, nonché sugli emendamenti 1.0.2, 2.0.1, 3.0.1, 4.0.1, 4.0.2, 5.0.1, 6.0.1, 7.0.1 e 8.0.2 per i quali non vi sono rilievi di ordine finanziario.

Il relatore MORO interviene per esprimere alcune perplessità circa l'assenza di effetti finanziari degli emendamenti da ultimo segnalati. Chiede, inoltre, se le modifiche proposte all'articolo 2 non siano superflue data la presenza di una clausola di invarianza degli oneri al comma 3 del medesimo articolo.

Il presidente AZZOLLINI, richiamando le dichiarazioni del rappresentante del Governo, ribadisce che gli emendamenti concernenti l'ampliamento delle competenze di alcuni Ministeri rivestono carattere sostanzialmente ordinamentale e non comportano di per sé oneri. Per quanto concerne, poi, la clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 3 dell'articolo 2, ritiene che, senza le modifiche segnalate, non sia garantita l'assenza di maggiori oneri.

Il senatore FERRARA chiede al rappresentante del Governo di fornire ulteriori indicazioni in merito all'applicazione dell'istituto del fuori ruolo (previsto per le segreterie particolare dei Ministri) anche ad altre qualifiche relative al personale in servizio nelle segreterie dei vice Ministri.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO conferma che l'istituto del fuori ruolo è riservato esclusivamente alle segreterie particolari dei Ministri e che non si applica anche alle nuove figure istituite nelle segreterie dei vice Ministri.

Il presidente AZZOLLINI, in merito all'emendamento 2.3, chiede al rappresentante del Governo di specificare se la formulazione sia tale da agire all'interno del contingente numerico complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO assicura, a tal riguardo, il rispetto del contingente complessivo.

La Commissione esprime, quindi, parere di nulla osta sul testo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 2: a) il comma 1, sia sostituito dal seguente: "1. Sino all'adeguamento dei regolamenti emanati ai sensi degli articoli 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle disposizioni introdotte dall'articolo 1 della legge 26 marzo 2001, n. 81, ai vice Ministri è riservato un contingente di personale fino al triplo di quello previsto per le segreterie dei sottosegretari di Stato, fermo restando il contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione stabilito per ciascun Ministero e il diritto di ciascun vice Ministro di avvalersi del complesso di tali uffici per l'esercizio delle funzioni delegate."; b) al comma 2, la parola: "nomina" venga sostituita, ovunque ricorra, dalle altre: "può nominare".
Esprime, altresì, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 8.11, 8.12 e 8.5.
Esprime, inoltre, parere di nulla osta sull'emendamento 2.3, nel presupposto che non venga superato il contingente complessivamente previsto per gli uffici di diretta collaborazione dei Ministri.
Esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti.

La seduta termina alle ore 16:05.

SENATO DELLA REPUBBLICA – XIV LEGISLATURA

Resoconto della V Commissione permanente
(Bilancio)

Martedì 12 marzo 2002

92ª seduta.

Presidenza del Presidente AZZOLLINI.

Interviene il ministro per la Funzione pubblica, FRATTINI e il sottosegretario di Stato per l'Economia e le finanze, Maria Teresa ARMOSINO.

La seduta inizia alle ore 15:15.

Atto Senato 905:

Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici, approvato dalla Camera dei deputati.

Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo; parere in parte favorevole, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti.

Il relatore MORO fa presente che si tratta del testo, proposto dalla Commissione di merito, per il disegno di legge recante delega per la riforma dell'organizzazione del Governo, della Presidenza del Consiglio e di enti pubblici, già approvato dalla Camera dei deputati, nonché dei relativi emendamenti. Per quanto di competenza, segnala che con riferimento all'articolo 3 del testo non risultano recepite le condizioni poste, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nel parere reso dalla Commissione bilancio. Non vi sono invece osservazioni sulle restanti parti del testo. Segnala poi gli emendamenti 7.0.1 (rispetto al quale occorre valutare se sussistano oneri per la gestione del fondo ivi indicato ed eventuali effetti finanziari negativi derivanti dal comma 5) e 9.0.1 (rispetto al quale sembra necessario acquisire specifici elementi di quantificazione al fine di verificare eventuali effetti compensativi delle norme proposte). Sembrano invece comportare maggiori oneri non quantificati, né coperti gli emendamenti 12.14, 12.17 e 12.24 (limitatamente alle lettere a) ed e)), mentre occorre valutare gli effetti degli emendamenti 12.15, 12.22, 12.23 e 12.24 (limitatamente alle lettere b) e d)). Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il ministro FRATTINI, con riferimento alle osservazioni sul testo, precisa che il Governo aveva previsto una formulazione di un contingente di personale riservato ai vice ministri pari al triplo di quello previsto per le segreterie dei sottosegretari di Stato, al fine di eliminare situazioni difformi all'interno dello stesso dicastero. Allo scopo di dirimere le questioni emerse su tale norma, ritiene, tuttavia, di poter accogliere una modifica del testo secondo le condizioni poste nel parere precedentemente reso dalla Commissione.

In merito all'emendamento 7.0.1, ritiene che si possa esprimere avviso favorevole in quanto non ci sono riflessi negativi per la finanza pubblica, trattandosi di norme che prevedono esclusivamente una diversa modalità di distribuzione di somme già stanziate. In relazione a tale modifica è previsto un coerente meccanismo di prelievo fiscale che non innova rispetto all'attuale disciplina e dunque non è suscettibile di produrre effetti finanziari per il bilancio dello Stato.

In merito all'emendamento 9.0.1, precisa che il Governo intende sopprimere il Nucleo per la semplificazione il cui personale viene solo in parte trasferito nelle nuove strutture che si intendono istituire. L'effetto finanziario delle disposizioni in esame dovrebbe quindi consistere in un risparmio di spesa. In ogni caso, ritiene di poter accogliere l'eventuale proposta della Commissione di introdurre una clausola di invarianza degli oneri.

Ai senatori MORO e PIZZINATO, che chiedono alcuni chiarimenti sui profili finanziari connessi all'emendamento in esame, replica il ministro FRATTINI, che precisa che, oltre al personale eventualmente non confermato, si provvederà ad una riduzione del numero di esperti attualmente impiegati.

Agli ulteriori chiarimenti richiesti dal senatore PIZZINATO circa l'assenza sia di una esplicita indicazione quantitativa del personale trasferito sia di un limite esplicito di spesa, replica il presidente AZZOLLINI segnalando, al riguardo, l'opportunità di inserire una apposita clausola di invarianza degli oneri.

Il sottosegretario ARMOSINO, intervenendo in merito agli emendamenti, esprime avviso conforme al relatore circa le proposte emendative suscettibili di comportare maggiori oneri non quantificati né coperti, mentre, relativamente ai restanti emendamenti segnalati, esprime avviso contrario in quanto ampliano la platea dei beneficiari, ovvero determinano un aumento del numero di componenti di organi collegiali.

Su proposta del relatore, la Commissione esprime, quindi, parere di nulla osta sul testo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 3, al comma 1, la parola: "pari" venga sostituita dalla seguente: "fino" e, al comma 2, la parola: "nomina" venga sostituita, ovunque ricorra, dalle altre: "può nominare". Esprime, altresì, parere di nulla osta sull'emendamento 9.0.1 a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che venga aggiunto il seguente comma: "6-*bis*. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per

il bilancio dello Stato". Esprime, inoltre, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 12.14, 12.17, 12.24 (ad eccezione della lettera c*)*), 12.15, 12.22 e 12.23. Esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti.

omissis

La seduta termina alle ore 16.

SENATO DELLA REPUBBLICA – XIV LEGISLATURA

Resoconto della VII Commissione permanente
(Istruzione)

Mercoledì 23 gennaio 2002

47ª seduta.

Presidenza del presidente ASCIUTTI.

Interviene il sottosegretario di Stato per i Beni e le attività culturali, BONO.

La seduta inizia alle ore 15:10.

Atto Senato 905:

Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici, approvato dalla Camera dei deputati.

Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio.

Il presidente-relatore ASCIUTTI rende noto preliminarmente ai commissari di essere intervenuto nel dibattito in corso sul disegno di legge in titolo presso la Commissione affari costituzionali per poter esprimere, in qualità di Presidente della 7a Commissione, le proprie riflessioni critiche in particolare sull'articolo 7 del provvedimento, recante la delega al Governo in materia di beni culturali, di spettacolo e di sport. Nonostante le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati al testo originariamente presentato dal Governo, sono ancora molti infatti i profili che suscitano preoccupazione, al punto che, a suo avviso, sarebbe preferibile procedere allo stralcio dell'articolo e ad una sua trasformazione in autonomo disegno di legge, così che la Commissione istruzione possa esaminarlo in via principale e non solamente in sede di espressione di un parere alla Commissione competente.
Entrando poi nel merito del provvedimento, egli si sofferma sugli articoli del disegno di legge che riguardano da vicino la competenza della 7a Commissione; più precisamente, sull'articolo 5, che conferisce al Governo la delega per la riforma degli organi collegiali territoriali della pubblica istruzione, sull'articolo 7 che reca la già citata delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore, nonché sull'articolo 8, concernente interventi correttivi all'organizzazione del settore della ricerca in agricoltura.
La prima delle due deleghe, quella di cui all'articolo 5, si fonda sull'esigenza di adeguare tali organi agli sviluppi e alle trasformazioni intervenute nel sistema dell'istruzione oltre che alla recente riforma del Titolo V della Costituzione. Proprio in ragione di tali finalità, la Commissione affari costituzionali dell'altro ramo del Parlamento ha ritenuto di dover emendare il progetto originario del Governo, adottando un testo che poi l'Assemblea della Camera ha lasciato immutato. L'intento che ha indotto i deputati ad apportare alcune modifiche ha tratto origine dall'opportunità sia di riferirsi alle competenze esclusive dello Stato, senza invadere le nuove competenze delle regioni alla luce del

nuovo articolo 117 della Costituzione, sia di restringere la portata della delega originariamente prevista. La formulazione governativa del testo, infatti, poneva in capo all'Esecutivo l'emanazione di decreti legislativi anche correttivi o modificativi di provvedimenti già emanati ai sensi della cosiddetta legge Bassanini n. 59 del 1997. Sulla base di tale disposto normativo, il precedente Governo aveva infatti emanato il decreto legislativo 30 settembre 1999, n. 233, che ha riformato gli organi collegiali territoriali della scuola, disponendo che l'entrata in vigore dei nuovi organi decorresse dal 1° settembre 2001. A tutt'oggi essi non sono tuttavia stati ancora costituiti, in gran parte per i ritardi nella definizione delle articolazioni territoriali dell'Amministrazione scolastica periferica, che hanno fra l'altro impedito l'individuazione della "base" delle rappresentanze elettive nei nuovi organi.
Sicché, da un lato il decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto la proroga dei vecchi organi collegiali fino al 31 dicembre 2002; dall'altro, il disegno di legge in esame reca una nuova delega per una loro ulteriore riforma, sia pure limitata – nel testo modificato dalla Commissione cultura e indi ratificato dall'Aula della Camera – alla correzione e modificazione dei decreti legislativi già emanati ai sensi della legge Bassanini. Con tale modifica, i deputati hanno infatti voluto escludere la possibilità di emanare decreti legislativi interamente innovativi ed hanno inteso ovviare al rischio che la norma venisse interpretata come generica autorizzazione al Governo a intervenire con decreto legislativo anche su materie attualmente disciplinate dai regolamenti.
Più complesso risulta essere stato l'*iter* relativo all'articolo 7. Non prevista dal disegno di legge governativo, la delega in materia di beni culturali è stata introdotta con emendamento del Governo nel corso dell'esame in Commissione affari costituzionali alla Camera. La proposta prevedeva di conferire al Governo stesso una delega assai ampia nella materia considerata, ma la VII Commissione dell'altro ramo del Parlamento ha espresso un parere critico nei confronti di quel testo, proponendo una riformulazione che andava in senso restrittivo dal punto di vista dei poteri delegati all'Esecutivo e che poi è stata sostanzialmente accolta dalla Commissione affari costituzionali e quindi dall'Assemblea.
Il provvedimento attualmente all'esame del Senato delega al Governo l'emanazione di decreti legislativi nelle materie di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali entro il termine di diciotto mesi, al fine di conseguire la codificazione delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti attraverso il loro riordino e la loro semplificazione.
Quanto ai princìpi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega, occorre anzitutto rilevare che essi, più che principi e criteri direttivi, rappresentano una mera delimitazione di area. Essi non costituiscono infatti veri e propri "paletti" da rispettare nell'esercizio della delega, ma si limitano a tracciare i confini della delega stessa. Il disegno di legge opera peraltro una distinzione a seconda dei settori contemplati, distinguendo il comparto dei beni culturali da quello della cinematografia, del teatro, della musica, della danza e di altre forme di spettacolo dal vivo, e da quello dello sport, mentre il tema della proprietà letteraria e del diritto d'autore non tocca la competenza della Commissione istruzione del Senato. In proposito, il Presidente relatore dà analiticamente conto dei singoli aspetti che, per ciascuno dei comparti di interesse della Commissione, dovrebbero costituire oggetto dell'intervento legislativo del Governo. Egli riferisce altresì sulle differenze – quasi tutte di carattere restrittivo rispetto alla delega da concedere al Governo – che distinguono il testo originario da quello licenziato dalla Camera dei deputati.
La competenza della 7ª Commissione è di nuovo chiamata in causa dall'articolo 8, introdotto con emendamento governativo durante l'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea della Camera. Intervenendo sul decreto legislativo n. 454 del 1999 di riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, il citato articolo 8 apporta alcune significative innovazioni alla materia, modificando il sistema degli organi del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) istituito dall'articolo 1 del predetto decreto legislativo. Infatti, gli esperti presenti nel consiglio di amministrazione del CRA e nominati dal Ministro delle politiche agricole e forestali vengono portati da 5 a 7, di cui uno sarà designato dal Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca, mentre il consiglio scientifico dello stesso CRA è sostituito da un consiglio dei dipartimenti. Quest'ultima sostituzione non è di poco momento, giacché il nuovo organo, oltre a compiti di programmazione, ha anche funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività scientifica e soprattutto, se il consiglio scientifico era composto anche da cinque membri eletti dai ricercatori e dai tecnologi dell'ente, la composizione del consiglio dei dipartimenti è invece rimessa allo statuto che verrà approvato dal consiglio di amministrazione. Lo stesso articolo 8 del disegno di legge in titolo innova inoltre la disciplina concernente l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA), l'Istituto

nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN), l'Ente nazionale delle sementi elette (ENSE) e il Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale.
Avviandosi alla conclusione, il Presidente-relatore ricorda peraltro che nei confronti delle disposizioni che l'articolo 8 si prefigge di introdurre nel nostro ordinamento si è levata la voce dei lavoratori e delle lavoratrici di alcuni istituti che verrebbero coinvolti dalla riforma, i cui rappresentanti sono stati anche auditi dall'Ufficio di Presidenza della Commissione. In particolare, gli appellanti valutano assai negativamente le misure contenute nella proposta governativa, fra l'altro predisposte senza il coinvolgimento dei lavoratori interessati, in quanto limiterebbero l'autonomia degli enti di ricerca in agricoltura sottoponendoli a un eccessivo controllo ministeriale e implicherebbero profili di dubbia costituzionalità alla luce della modifica del Titolo V della Costituzione.
Egli segnala infine un'ulteriore modifica che l'Assemblea della Camera dei deputati ha introdotto al testo licenziato dalla Commissione in sede referente: nella procedura di emanazione dei decreti legislativi, infatti, si è previsto non solo di acquisire il parere delle Commissioni parlamentari, ma anche di sentire le regioni e gli enti locali.

Prima che abbia inizio il dibattito, ha la parola il sottosegretario BONO, il quale sottolinea come l'esame del disegno di legge – ed in particolare dell'articolo 7 – da parte dell'altro ramo del Parlamento non sia stato affatto superficiale, ma abbia approfondito i contenuti e gli obiettivi della delega che viene richiesta dal Governo. Del resto, la stessa relazione introduttiva del presidente Asciutti ha messo giustamente in luce come la portata della delega sia stata asciugata rispetto al testo originario da parte della Camera dei deputati, dove si è peraltro assistito ad un serrato dibattito sia con gli schieramenti di opposizione, sia all'interno della stessa maggioranza. Egli evidenzia inoltre come su alcuni aspetti specifici della proposta di delega si sia registrato perfino il consenso della minoranza e ricorda che in ogni caso gli schemi dei decreti legislativi dovranno essere sottoposti al parere del Parlamento, le cui prerogative non vengono affatto messe in discussione.
Nonostante ogni proposta di delega legislativa venga in qualche modo considerata dal Parlamento come una forma di limitazione della propria sovranità, nel caso in specie questa reazione è ingiustificata ad avviso del Sottosegretario, trattandosi più semplicemente di dotare il Ministero dei necessari strumenti che gli consentano di svolgere la propria azione politica, in merito alla quale esso si trova a gestire realtà territoriali che rischiano di divenire esplosive. La concessione dei necessari poteri al Governo, peraltro correttamente limitati dai principi e dai criteri direttivi previsti nella proposta di delega, non può pertanto essere procrastinata.
Per quanto riguarda poi alcuni specifici punti del disegno di legge, il Sottosegretario rileva che, in tema di spettacolo, il dibattito presso l'altro ramo del Parlamento ha fatto emergere la consapevolezza che la pletora degli organismi attualmente esistenti rende poco chiaro il percorso attraverso il quale si perviene all'assunzione delle decisioni relative alle opere che meritano il sostegno pubblico. Si pone quindi l'esigenza di avviare una razionalizzazione del settore e di snellire le procedure di erogazione dei contributi, anche riconsiderando i metodi attraverso i quali individuare i soggetti destinatari di tali contributi.
Quanto ai contenuti della proposta di delega in materia di editoria, egli specifica che essi corrispondono ad una richiesta della SIAE ormai risalente nel tempo, mentre nel settore sportivo le ragioni di una nuova disciplina in tema di contrasto al fenomeno del *doping* si fondano sull'esigenza di armonizzare la legislazione nazionale con quelle degli altri Paesi europei, al fine di non penalizzare gli atleti italiani.
Il Sottosegretario si sofferma da ultimo sulla questione delle nomine dei vertici degli enti pubblici di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali, sottolineando con forza come esso abbia proceduto a nuove nomine in un numero assai limitato di casi, mentre la gran parte dei dirigenti risale alle scelte operate dal precedente Governo. Tale atteggiamento ha tuttavia impedito finora al Governo di svolgere appieno le proprie funzioni e ciò non corrisponde ai meccanismi tipici di una democrazia parlamentare, né di una repubblica presidenziale, richiamando piuttosto l'immagine di una "repubblica senza regole". Il Governo infatti deve essere messo in condizione di esercitare il proprio ruolo con tutti gli strumenti di cui necessita e solo successivamente la sua azione politica potrà essere giudicata.

Si apre la discussione generale.

Interviene in primo luogo la senatrice SOLIANI, che dichiara di dissentire dalla filosofia politica e dal modo di interpretare l'azione di Governo espressi dal Sottosegretario. Ella non ritiene peraltro che il disegno di legge in esame configuri una delega in senso proprio, contenendo piuttosto un vasto elenco di materie su cui si chiede di poter intervenire, accompagnato da un insieme di criteri assai generici che non costituiscono un effettivo limite all'azione legislativa del Governo. Né vengono indicate le motivazioni alla base di tale scelta e ciò impedisce perfino lo svolgimento di un dibattito nel merito delle questioni.
Di fronte all'affermazione del rappresentante del Governo, che ha sostenuto essere il Ministero pienamente consapevole delle linee guida che occorre seguire e che pertanto esso deve essere messo in grado di poter agire, l'oratrice eccepisce che, anche qualora l'Esecutivo abbia effettivamente la forza parlamentare per imporre le proprie scelte, sarebbe comunque più elegante e corretto, in un sistema democratico, avviare un aperto confronto con le opposizioni. E' infatti attraverso il convincimento che si raggiungono i risultati migliori e del resto le regole di funzionamento di una repubblica democratica sono altra cosa dalle scorciatoie che vorrebbe percorrere il Governo. Quest'ultimo, fra l'altro, vorrebbe agire non solo in fretta, ma anche in solitudine, in quanto si percepisce il fastidio che esso prova per le opinioni provenienti dalle categorie interessate; sicchè non sembra che alla tranquillità dei numeri che il Governo fa mostra di possedere corrisponda una tranquillità delle idee, che vengono invece sottratte al confronto.
Particolarmente criticabile appare poi la scelta di richiedere una delega per riformare il sistema degli organi collegiali della scuola in un momento in cui il Paese è pienamente attraversato dal dibattito attorno alla natura del sistema nazionale d'istruzione e alla futura configurazione che esso dovrà assumere, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione e quindi del nuovo ruolo che le scuole dovranno esercitare sul territorio. Vi è del resto corrispondenza profonda tra il carattere proprio degli organi collegiali della pubblica istruzione, che sono organi di rappresentanza e di partecipazione democratica, e il ruolo che dovrebbe esercitare anche in questa materia l'istituzione rappresentativa per eccellenza, vale a dire il Parlamento, il quale pertanto non può essere escluso dalle scelte di merito.
Per quanto concerne l'articolo 7 inoltre, ella ribadisce che ci si limita ad elencare gli oggetti per i quali il Governo richiede la delega legislativa, ma manca qualsiasi puntuale individuazione dei relativi princìpi e criteri direttivi.
In merito, infine, alla riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, ella si limita a ricordare l'andamento dell'audizione delle organizzazioni sindacali degli enti di ricerca interessati, che ha registrato un deciso malumore nei confronti dell'attuale stesura del provvedimento da cui traspare la volontà di ritornare a una gestione del settore di stampo centralistico.
In conclusione, ella avverte il Governo che, quanto più ampia sarà la delega che esso riuscirà ad ottenere, tanto più severo sarà il giudizio sull'operato di un Esecutivo che intende avocare a sé tutti i poteri eludendo ogni occasione di confronto e di discussione. Viceversa, in un sistema politico democratico, il confronto e la discussione rappresentano sempre un'opportunità in più che consente di individuare le soluzioni migliori; considerare tale opportunità come un intralcio all'attività esecutiva non corrisponde a una visione matura del ruolo che il Governo dovrebbe esercitare anche nell'ambito di un sistema maggioritario.

La senatrice ACCIARINI riconosce al Presidente relatore di aver assunto un atteggiamento di grande responsabilità nel porre in evidenza i limiti e gli aspetti critici del provvedimento in esame. Lamenta poi la difficoltà di apprendere le motivazioni che sono alla base della richiesta di una così ampia delega da parte del Governo.
Ella dichiara inoltre di nutrire seri dubbi sul fatto che la proposta governativa sia rispettosa del dettato costituzionale, ricordando come la Costituzione medesima preveda che l'esercizio della funzione legislativa possa essere delegato al Governo sulla base di limiti precisamente individuati. In proposito, particolarmente carente appare la determinazione dei principi e dei criteri direttivi. Concorda infatti con le osservazioni enunciate dalla senatrice Soliani, secondo la quale il disegno di legge contiene il mero elenco degli oggetti da disciplinare, senza che si possa desumere in quale direzione il Governo intenda esercitare la delega legislativa. Ciò configura una sorta di invasione di campo delle competenze proprie del Parlamento, a cui spetta legiferare, così come all'Esecutivo spetta appunto il compito di governare.
Ancor più incongrua appare la strategia del Governo se si considera che le materie di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali erano già state oggetto di un'azione riformatrice condotta durante la XIII legislatura mediante una serie di specifici provvedimenti; il che dimostra come non sia impossibile seguire la strada parlamentare anche in questi settori. Né può essere

valutata positivamente la scelta di inserire le disposizioni in questione in un disegno di legge di più ampia portata, che ha fatto sì che la 7a Commissione venisse relegata a svolgere un ruolo meramente consultivo. Del resto, non sono in gioco solamente le competenze delle singole Commissioni, né il ruolo dei parlamentari dell'opposizione, bensì più in generale si tratta di definire il rapporto che correttamente deve essere instaurato fra Governo e Parlamento. Il *vulnus* che si arreca alle funzioni proprie di quest'ultimo non viene peraltro sanato dalla prevista espressione del parere parlamentare sugli schemi dei decreti legislativi, atteso il suo carattere non vincolante. L'ipotesi dello stralcio dell'articolo 7 e della successiva presentazione di uno o più disegni di legge relativi ai diversi oggetti elencati nel testo in esame appare pertanto la più idonea e la più consona a garantire un corretto approccio alla questione.
Quanto alla delega richiesta con l'articolo 5, in materia di organi collegiali della scuola, ella si associa alle considerazioni della senatrice Soliani. E' singolare infatti il metodo seguito dal Governo che richiama i princìpi e i criteri direttivi già indicati dalla legge n. 59 del 1997, ma sostiene nel contempo che il nuovo assetto dell'ordinamento costituzionale richiede un intervento innovativo. Se tale valutazione è corretta, allora il Governo non può esimersi dall'esplicitare nuovi e diversi princìpi e criteri direttivi, come invece non avviene nel testo in esame.
Relativamente poi alla riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, il principale rilievo critico che occorre avanzare riguarda l'istituzione, in luogo del precedente consiglio scientifico, di un consiglio dei dipartimenti del CRA, al quale vengono attribuite le funzioni di indirizzo e di coordinamento dell'attività scientifica, contrariamente a quanto accade nella generalità degli enti di ricerca dove tali funzioni spettano ai consigli di amministrazione.
Appare infine fuori luogo, a suo avviso, il riferimento del rappresentante del Governo allo *spoil system*, dal momento che le nomine dei dirigenti degli enti pubblici non sono questione ricompresa nella proposta di delega in esame.

Il senatore TESSITORE dà atto al presidente relatore Asciutti di grande obiettività, tanto nei toni quanto nei contenuti. Ritiene tuttavia difficile imitarne la sia pur ferma pacatezza, soprattutto alla luce delle dichiarazioni preliminari del sottosegretario Bono, che hanno esplicitato una filosofia di governo a suo giudizio estremamente pericolosa ed atta a mettere in discussione la sostanza stessa del principio maggioritario. Egli ritiene infatti che, nel sistema maggioritario, l'elettore mantenga un significativo margine di azione, non delegando ma solo autorizzando i suoi rappresentanti a tutelare i propri interessi. Esso impone pertanto categorie concettuali nuove, che peraltro ben si collegano ai principi del federalismo, il quale presuppone uno statuto di partecipazione e non appunto di delega delle funzioni. La "repubblica senza regole" cui faceva riferimento il sottosegretario Bono rappresenta invece una categoria superata, che trova il suo precedente storico nel diritto libero che, attraverso la presupposta concessione di una delega di missione, ha rappresentato l'anticamera di soluzioni totalitarie.
L'autorizzazione è invece un principio etico, che poggia sul principio di responsabilità, il che non esime da un'ottica di razionalizzazione, che va tuttavia gestita in un clima di collaborazione da coloro che sono stati appunto "autorizzati".
Passando al merito del disegno di legge in esame, osserva che l'articolo 7 reca effettivamente una delega dai confini troppo vasti e del tutto priva di principi e criteri direttivi. In particolare, cita la prevista riforma della legislazione sugli appalti, l'identificazione di nuovi strumenti di individuazione, conservazione e protezione dei beni culturali e il riordino della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) che, pur non rientrando direttamente fra le competenze primarie della Commissione, pur desta incomprimibili preoccupazioni.
Quanto poi all'articolo 8, sottolinea la frettolosità con cui il testo intende procedere allo scioglimento degli attuali organi scientifici ed invita conclusivamente ad una maggiore attenzione per i provvedimenti già in atto, sì da non avere sempre la presunzione di elaborare riforme che azzerino gli ordinamenti previgenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

omissis

La seduta termina alle ore 16:25.

SENATO DELLA REPUBBLICA – XIV LEGISLATURA

Resoconto della VII Commissione permanente
(Istruzione)

Giovedì 24 gennaio 2002

48ª seduta.

Presidenza del presidente ASCIUTTI.

Intervengono i sottosegretari di Stato per i Beni e le attività culturali, BONO e SGARBI.

La seduta inizia alle ore 15:10.

Atto Senato 905:

Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici, approvato dalla Camera dei deputati.

Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni.

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nel dibattito prende la parola il senatore COMPAGNA, il quale ritiene che la discussione finora svolta abbia eccessivamente enfatizzato i rilievi di tipo istituzionale attinenti ai rapporti tra Governo e Parlamento e ai caratteri propri di un sistema politico democratico. Meglio sarebbe concentrare l'attenzione sulle questioni specifiche di competenza della Commissione. Al riguardo, laddove le disposizioni contenute nell'articolo 7 vengano valutate nel contesto più generale del provvedimento in esame, caratterizzato da una serie di norme volte a concedere al Governo la delega per disciplinare questioni non di primissimo piano, risalta ancor più l'ampia portata della delega che viene invece richiesta in materia di beni culturali. Il raffronto è oltre modo significativo ove si consideri che già nella scorsa legislatura era stata concessa una delega per lo stesso settore, ma che essa aveva avuto un'ampiezza decisamente più modesta, al punto che era in seguito sorta l'esigenza di ulteriori interventi legislativi.
Non sembra comunque, ad avviso dell'oratore, che specifici rilievi possano essere mossi alle norme concernenti il settore dello spettacolo e quello sportivo. Al contrario, in materia di beni culturali, non è condivisibile l'idea di una delega illimitata che coinvolga i profili della tutela, della valorizzazione e anche della fruizione del patrimonio nazionale. Al tempo stesso, è evidente che il comparto dei beni culturali richiede una razionalizzazione che metta ordine fra le numerose competenze che si sono sovrapposte nel tempo. Appare pertanto opportuno un intervento che riorganizzi soprattutto la struttura ministeriale, senza con ciò azzerare quella esistente, ma precisando meglio le competenze dei singoli organi e i raccordi fra le stesse.
Per le ragioni anzidette invita il Governo a indicare più puntualmente i principi e i criteri direttivi che dovrebbero guidarne l'azione di riassetto e di codificazione.

Il senatore D'ANDREA dichiara innanzitutto di aver apprezzato il dibattito che si è andato sviluppando sia attorno agli aspetti di merito, che sulle questioni più generali del ricorso alla delega legislativa, punto sul quale quasi *naturaliter* si contrappongono le esigenze dell'Esecutivo di avere a disposizione tutti i mezzi atti a conseguire nel modo più celere possibile gli obiettivi che si prefigge di raggiungere e del Parlamento di non veder pregiudicate le proprie prerogative in tema di legislazione.
Egli si sofferma poi in particolare su quanto prescritto dal comma 1 dell'articolo 1, che potrebbe recare conseguenze anche nei settori di competenza della Commissione istruzione. La norma citata delega infatti il Governo ad emanare decreti legislativi correttivi o modificativi di decreti legislativi già emanati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge n. 59 del 1997. Si tratta in sostanza del potere di intervenire nell'ambito dell'ordinamento dei Ministeri e degli enti pubblici nazionali, nonché del riordino e della razionalizzazione degli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica, oltre che gli organismi operanti nel settore stesso. Al di là degli

aspetti di merito, egli paventa il rischio che questo tipo di meccanismo legislativo serva a riaprire illimitatamente i termini entro i quali intervenire per correggere o modificare discipline introdotte in delegificazione o mediante delega legislativa. Ciò esproprierebbe realmente il Parlamento della funzione legislativa, mentre una corretta concezione dell'istituto della delega legislativa presupporrebbe la fissazione di termini temporali precisi anche per la successiva introduzione di disposizioni a correzione o modifica di quelle precedentemente approvate.
La formulazione dell'articolo 1, in effetti, non consente di dedurre se il Governo intenda realmente ricorrere a un simile espediente per riformare la normativa vigente; ma proprio per queste ragioni è opportuno che i principi e i criteri direttivi in base ai quali modificare le disposizioni che l'esperienza ha rivelato essere inefficaci o superate siano specificati più puntualmente nel disegno di legge. Del resto, senza voler enfatizzare il giudizio critico su determinate scelte dell'Esecutivo al punto da volerle configurare come una sorta di attentato alla democrazia, rimane tuttavia viva la preoccupazione per l'ampiezza e la genericità della delega proposta con il presente provvedimento, soprattutto se la si associa ad alcune previsioni della legge finanziaria per il 2002 che conferiscono al Governo un'ampia facoltà di normazione regolamentare in ambiti precedentemente disciplinati a livello primario. Peraltro, la dimensione delle deleghe e dei poteri regolamentari attribuiti al Governo non corrisponde a una strategia complessiva che renda chiaro in quale direzione esso intenda muoversi e ciò finisce per generare nella pubblica amministrazione un senso di precarietà che spesso comporta anche deresponsabilizzazione. Per tali ragioni egli invita il relatore a inserire nel parere che verrà espresso alla Commissione affari costituzionali un esplicito riferimento all'esigenza di chiarire meglio le finalità che il Governo, sulla base del disposto normativo di cui al comma 1 dell'articolo 1, ritiene di dover perseguire.
Per quanto riguarda il settore dello sport, dichiara di comprendere le ragioni che hanno indotto il Governo a richiedere – all'articolo 7 – i poteri per riordinare i compiti dell'Istituto per il credito sportivo. Meno comprensibile appare invece l'intenzione di armonizzare la legislazione nazionale in tema di *doping* ai principi generali validi negli altri Stati europei; giudica infatti tale scelta sbagliata dal punto di vista ordinamentale e preoccupante sotto il profilo della cultura giuridica. Questa posizione del Governo appare peraltro contraddittoria alla luce della recente battaglia che le forze politiche di maggioranza hanno condotto attorno alla questione dei rapporti fra il sistema giuridico nazionale e quello degli altri Paesi dell'Unione europea. Pur riconoscendo l'esigenza di non penalizzare la competitività dello sport italiano, egli ritiene che l'armonizzazione in oggetto dovrebbe semmai ispirarsi alla Convenzione europea già vigente in materia di *doping* o ai principi generali comuni nell'ambito dell'Unione europea, ma non ai singoli ordinamenti stranieri. Suggerisce pertanto di rilanciare l'adozione di un protocollo che rispecchi la posizione comune dei Governi europei, riprendendo una iniziativa già avviata dall'Italia assieme alla Francia.
Quanto al comparto dei beni culturali, egli ricorda che nel corso della XIII legislatura venne concessa al Governo dell'epoca una delega a emanare un testo unico delle disposizioni vigenti al solo fine di semplificarne le procedure. Nonostante ciò, il Ministero non ritenne di utilizzare fino in fondo la già limitata delega, sia perché già allora apparivano complessi i rapporti con le competenze regionali, sebbene non fosse stata ancora varata la modifica del Titolo V della Costituzione, sia perché si ritenne che utilizzare lo strumento legislativo per incidere anche sui profili amministrativi avrebbe generato un lungo contenzioso, riducendo per ciò stesso la certezza del diritto nella materia considerata. La delega ora proposta appare al contrario di eccessiva portata e consentirebbe all'Esecutivo di modificare senza alcun limite la normativa vigente, la quale non solamente disciplina il funzionamento della pubblica amministrazione, ma coinvolge anche diritti e interessi legittimi allocati al suo esterno.
In materia di spettacolo poi il Governo meglio avrebbe fatto a riprendere i disegni di legge – ovviamente modificandoli laddove lo avesse ritenuto necessario - che nella scorsa legislatura, rispettivamente nel campo del teatro e della musica, erano stati approvati da uno solo dei due rami del Parlamento. Si è preferito invece richiedere una delega generica dal punto di vista dei criteri che dovrebbero delimitarla e nel contempo eccessivamente dettagliata per quanto concerne il numero e la natura degli oggetti che dovrebbero essere disciplinati attraverso l'intervento normativo del Governo. Anche in questo caso egli auspica pertanto che gli elementi di riflessione critica emersi dal dibattito inducano il Governo a chiarire in maniera più puntuale i propri intendimenti.
Solleva infine l'esigenza di comprendere il modo in cui gli interventi nel settore della ricerca in agricoltura di cui all'articolo 8 si raccordino alle norme concernenti la ricerca scientifica introdotte dall'ultima legge finanziaria.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il sottosegretario BONO, il quale – rinviando alla fase di esame in 1ª Commissione o in Aula gli aspetti relativi all'articolo 1 – dà atto della legittimità della richiesta, da più parti avanzata, di voler comprendere le intenzioni del Governo con riguardo alla delega recata dall'articolo 7. Essa risente infatti di una certa genericità e non esplicita in pieno i reali intendimenti del Governo.
Al riguardo egli chiarisce pertanto che essa è in primo luogo volta a risolvere nel più breve tempo possibile alcune emergenze normative, quali il riordino della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e l'adeguamento della disciplina sul *doping* al contesto europeo.
Per quanto riguarda invece il settore dei beni culturali, attesa l'inopportunità di apportare modifiche testuali al provvedimento onde evitarne un ritorno alla Camera dei deputati, egli assicura che l'identificazione di nuovi strumenti di individuazione, conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali non comporterà ulteriori restrizioni alla proprietà privata, né l'abrogazione degli strumenti attuali, e dovrà comunque conformarsi al puntuale rispetto degli accordi internazionali in particolare in materia di circolazione dei beni culturali; la riorganizzazione dei servizi offerti anche attraverso la concessione a privati dovrà porsi in linea con l'articolo 33 della legge finanziaria 2002, tanto più che nella versione definitiva esso fu frutto di un'intesa con l'opposizione, facendo in particolare salvo il ruolo degli enti locali; la revisione delle sanzioni amministrative in materia di tutela sarà condotta secondo criteri di congruità e adeguatezza; l'adeguamento della disciplina degli appalti di lavori pubblici terrà conto della specificità degli interventi di restauro dei beni culturali, con i quali non sono compatibili rallentamenti di carattere burocratico; la ridefinizione delle modalità di costituzione e funzionamento degli organismi consultivi nelle procedure di concessione di contributi ed agevolazioni in favore di enti ed istituti culturali dovrà essere volta ad una precisa definizione delle responsabilità degli organi tecnici, secondo principi di separazione fra amministrazione e politica e con particolare attenzione ai profili di incompatibilità.
Per quanto riguarda infine il settore della cinematografia e dello spettacolo, egli precisa che la delega è esclusivamente volta al riordino degli strumenti di intervento, secondo criteri di razionalizzazione e semplificazione delle procedure, nonché accelerazione dei tempi di erogazione dei contributi. In tal senso, egli conferma il proprio richiamo allo *spoil system* già svolto nell'intervento di ieri: le procedure di erogazione dei contributi presuppongono infatti il parere di organi consultivi nominati dal Governo ma operanti in piena autonomia, dei quali deve essere garantita la sintonia con gli indirizzi di Governo. Rispondendo poi al senatore D'Andrea, chiarisce quindi che il recupero dei testi già approvati da un ramo del Parlamento nella scorsa legislatura sul teatro e sulla musica non sarebbe stato a tal fine utile. Al contrario, il Governo intende procedere con decisione sulla strada delle leggi di settore per lo spettacolo, che la delega di cui all'articolo 7 non mette affatto in discussione, come testimoniato fra l'altro dal prosieguo dell'*iter* presso la Camera dei deputati del disegno di legge sulla musica cui egli si augura si affianchino presto i provvedimenti relativi agli altri settori dello spettacolo.
Sollecita pertanto conclusivamente l'espressione di un parere favorevole sull'atto in titolo.

Agli intervenuti replica quindi il presidente-relatore ASCIUTTI, il quale illustra la seguente proposta di parere favorevole con osservazioni:
"La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.
In particolare, condivide l'esigenza di una nuova delega per la riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico, recata dall'articolo 5, del resto connessa alla proroga degli organi collegiali attualmente vigenti disposta dall'articolo 6 del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463.
Per quanto riguarda invece l'articolo 7, recante una delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore, la Commissione osserva che esso individua 5 campi di intervento, per ciascuno dei quali opera una delimitazione di area, più che indicare puntualmente, ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, principi e criteri direttivi cui conformarsi nell'esercizio della delega.
La Commissione manifesta tuttavia un orientamento favorevole a tale articolo prendendo atto delle dichiarazioni del sottosegretario Bono, secondo cui il Governo, per quanto riguarda la delega relativa al settore dei beni culturali, intende seguire le seguenti linee di indirizzo:
1. l'identificazione di nuovi strumenti di individuazione, conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali non deve comportare ulteriori restrizioni alla proprietà privata, né l'abrogazione degli strumenti attuali (vincoli), e deve comunque conformarsi al puntuale rispetto degli accordi internazionali in particolare in materia di circolazione dei beni culturali;

2. la riorganizzazione dei servizi offerti anche attraverso la concessione a privati deve porsi in linea con l'articolo 33 della legge finanziaria 2002 facendo in particolare salvo il ruolo degli enti locali;
3. la revisione delle sanzioni amministrative in materia di tutela deve essere condotta secondo criteri di congruità e adeguatezza;
4. l'adeguamento della disciplina degli appalti di lavori pubblici deve tenere conto della specificità degli interventi di restauro dei beni culturali, con i quali non sono compatibili rallentamenti di carattere burocratico;
5. la ridefinizione delle modalità di costituzione e funzionamento degli organismi consultivi nelle procedure di concessione di contributi ed agevolazioni in favore di enti ed istituti culturali deve essere volta ad una precisa definizione delle responsabilità degli organi tecnici, secondo principi di separazione fra amministrazione e politica e con particolare attenzione ai profili di incompatibilità.
Per quanto riguarda infine l'articolo 8, che reca alcune significative modifiche al decreto legislativo n. 454 del 1999, di riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, considerate le innovazioni recate al sistema degli organi del Consiglio di ricerca in agricoltura (CRA), ove il consiglio scientifico è sostituito da un "consiglio dei dipartimenti", con funzioni - oltre che di programmazione - di indirizzo e coordinamento dell'attività scientifica e la cui composizione (a differenza del consiglio scientifico, composto tra l'altro da cinque membri eletti dai ricercatori e dai tecnologi dell'ente) è rimessa allo statuto che sarà approvato dal consiglio di amministrazione, il quale sarebbe così esautorato dalle funzioni di indirizzo ad esso tipiche, considerate altresì le modifiche apportate alla disciplina concernente l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA), all'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN), all'Ente nazionale delle sementi elette (ENSE) e al Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale, invita la Commissione di merito ad una approfondita riflessione, atteso che le suddette modifiche sembrano poter compromettere l'autonomia scientifica degli enti, sottoponendoli a un forte controllo centrale."

Su tale proposta di parere, la senatrice PAGANO annuncia il proprio voto contrario, dando tuttavia atto al presidente-relatore di grande correttezza e rigore con particolare riferimento ai rilievi critici svolti sull'articolo 7 e sull'articolo 8.
Quanto all'articolo 5, non condivide invece il giudizio positivo sul rinnovo della delega sulla base degli stessi principi e criteri direttivi della cosiddetta legge Bassanini n. 59 del 1997. Ritiene infatti incongruo voler modificare decreti legislativi già vigenti sulla base degli stessi principi e criteri direttivi che ne furono alla base.
Pur apprezzando infine lo sforzo operato dal sottosegretario Bono nella definizione di linee di indirizzo più puntuali per l'esercizio della delega di cui all'articolo 7, manifesta preoccupazione per le dichiarazioni rese in ordine allo *spoil system* che, pur condivisibili in linea di principio, rischiano di comportare l'aberrante conseguenza per cui il sostegno economico sia dirottato su soggetti in linea con l'indirizzo politico del Governo.

Anche il senatore MONTICONE dichiara il proprio voto contrario, pur dando atto al presidente-relatore e al sottosegretario Bono di aver compiuto uno sforzo sinergico per chiarire le oscurità del testo ed attenuare l'impressione di imprecisione.
Auspica altresì che il richiamo ad una particolare attenzione ai profili di incompatibilità nella ridefinizione delle modalità di costituzione e funzionamento degli organismi consultivi non equivalga ad un giudizio ingeneroso sugli organismi attuali.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la sua proposta di parere favorevole con osservazioni è accolta a maggioranza.

La seduta termina alle ore 16:15.

SENATO DELLA REPUBBLICA – XIV LEGISLATURA

Resoconto della IX Commissione permanente
(Agricoltura e produzione agroalimentare)

Mercoledì 12 dicembre 2001.

25ª seduta.

Presidenza del presidente RONCONI.

Intervengono i sottosegretari di Stato alle Politiche agricole e forestali, DELFINO e DOZZO.

La seduta inizia alle ore 15:10.

Atto Senato 905:

Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici, approvato dalla Camera dei deputati.

Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni.

Il senatore BONGIORNO, relatore, rileva che l'A.S. n. 905 introduce all'articolo 8 una riforma strutturale del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura, nonché dell'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA), dell'Istituto Nazionale della Nutrizione (INRAN), dell'Ente Nazionale delle Sementi Elette (ENSE) e del Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale ("Centro Portici"). Evidenzia che l'articolo 8 del provvedimento legislativo in esame, al comma 1 lettera *a)* sostituisce al Consiglio scientifico, previsto dal decreto legislativo n. 454 del 1999, un nuovo organo, ossia il Consiglio dei dipartimenti, a cui sono attribuiti (articolo 8, comma 1, lettera *c)* compiti di indirizzo e coordinamento dell'attività scientifica dell'ente Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura. L'articolo 8, comma 1, lettera *b),* modifica la composizione del Consiglio di amministrazione, elevando il numero degli esperti di alta qualificazione amministrativa nominati dal Ministro da cinque a sette. Con la lettera *d*) si introduce una modifica alla struttura organizzativa dell'Istituto nazionale di economia agraria, dell'Istituto nazionale della nutrizione, dell'Ente nazionale delle sementi elette e del Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale, con sede a Portici. In particolare, viene aggiunto un nuovo organo, il consiglio scientifico, a cui vengono attribuiti compiti di indirizzo, di coordinamento e di controllo delle attività di ricerca degli Istituti e la cui composizione si articola in un presidente e in altri due membri nominati dal Ministro (lettera *g)).* La lettera *e)* specifica il criterio di scelta del presidente dei sopracitati enti, precisando che il requisito dell'alta qualificazione scientifica deve essere incentrato specificamente sulle materie oggetto delle attività di ricerca degli enti stessi. La lettera *f)* modifica la composizione del Consiglio di amministrazione dell'ENSE.
Il comma 2 dispone che al fine di attuare le modifiche organizzative disposte dal comma 1, vengano disciolti entro trenta giorni gli organi del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura, nonché gli organi dell' INEA, INRAN, ENSE e "Centro Portici".
Il relatore evidenzia che con l'articolo 8 del testo normativo in esame si persegue l'obiettivo di conferire un impulso al settore della ricerca e della sperimentazione in agricoltura, intervenendo sull'assetto strutturale degli enti aventi specifiche competenze in materia: la nuova diversa impostazione organizzativa comporta la necessità di procedere al rinnovo degli organi.
Propone infine di esprimere parere favorevole sul testo normativo in esame, integrato dall'osservazione in base alla quale le nuove strategie politiche ed economiche inerenti all'allargamento dell'Unione europea ai paesi dell'Est, alla creazione di nuovi rapporti con i paesi in via di sviluppo, soprattutto nel settore agricolo ed agroalimentare, come del resto il processo di globalizzazione dei mercati, attualmente in corso, hanno un notevole impatto sull'agricoltura nazionale, soprattutto per le regioni meridionali, rendendo auspicabile la creazione di un vero e proprio osservatorio permanente, atto a garantire un aggiornamento costante dei dati inerenti all'adeguatezza quantitativa e qualitativa delle produzioni nazionali (in relazione appunto agli effetti derivanti dalla libera circolazione delle merci sui mercati internazionali), al fine di tutelare il settore economico primario.

Interviene la senatrice DE PETRIS, auspicando che la Commissione faccia una pausa di riflessione, anche per consentire l'acquisizione di ulteriori elementi informativi sul disegno di legge in esame (anche attraverso audizioni di rappresentanti regionali, ove richieste).

Il PRESIDENTE rileva che la proposta inerente all'eventuale acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi tramite audizioni potrà essere prospettata di fronte alla 1ª Commissione, a cui è stato assegnato in sede referente il disegno di legge in esame.

Il senatore PIATTI rileva che la richiesta avanzata dalla senatrice DE PETRIS è ispirata da motivazioni importanti di carattere politico. Rileva infatti che la mancata acquisizione del parere della Conferenza Stato-regioni sulla disposizione in esame contraddice gli indirizzi politici sulla *devolution*, prospettati dall'attuale maggioranza. Ricorda a tal proposito che l'emanazione del decreto legislativo n. 454 del 1999 era stata preceduta da un ampio confronto dialettico con le regioni, che risulta invece del tutto assente in riferimento all'articolo 8 del disegno di legge in esame.
Rileva inoltre che la precedente normativa recepiva le istanze, provenienti da tutto il mondo scientifico, attinenti all'autonomia della ricerca scientifica.
Evidenzia in particolare che la ricerca scientifica in agricoltura, pur dovendo uniformarsi alle linee fondamentali attinenti alle politiche agricole promosse dal Ministero competente, deve svolgersi con un sufficiente grado di autonomia, non garantita adeguatamente, tuttavia, dal testo normativo in esame.
In riferimento alla sostituzione del Consiglio scientifico col Consiglio dei Dipartimenti, nell'ambito della struttura organizzativa del Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura, prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, rileva che tale disciplina risulta pregiudizievole per l'autonomia organizzativa degli enti in questione ed altresì è suscettibile di ledere il valore dell'autonomia della ricerca scientifica, sottoponendo gli enti di ricerca al rigido controllo del Ministero competente.
Esprime un giudizio negativo inoltre in ordine alla disposizione normativa contenuta al comma 2 dell'articolo 8 in esame, relativa allo scioglimento degli organi degli enti di ricerca in materia agricola, precisando altresì che la legittima aspettativa dell'attuale maggioranza a rivestire un ruolo più significativo, in relazione alla nomina degli organismi di vertice degli enti di ricerca, non doveva sicuramente trovare attuazione secondo le modalità prospettate dal testo normativo in esame. In particolare, rileva che le misure introdotte con l'articolo 8 , comma 2, del disegno di legge in esame pregiudicano il buon andamento dell'attività del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura, interrompendo tra l'altro i procedimenti amministrativi relativi alla formulazione degli statuti e dei regolamenti, già prossimi alla conclusione.
Rileva inoltre che il testo normativo in questione non tiene conto delle istanze emerse a livello sindacale, per quel che concerne i dipendenti del settore della ricerca. Conclude auspicando la concessione di una pausa di riflessione, finalizzata ad acquisire tutti gli elementi cognitivi necessari per l'esame del testo normativo in questione.

Il senatore MALENTACCHI dichiara che sussiste effettivamente, nella scelta legislativa operata dal Governo con l'articolo 8 all'esame della Commissione, il rischio di una forzatura rispetto ad una questione che è stata oggetto di lungo ed approfondito dibattito, prolungatosi nel corso della passata legislatura e concluso con il varo del decreto legislativo n. 165. Deve purtroppo registrare che il Governo in carica procede attraverso disposizioni che implicano "l'azzeramento" degli organi di gestione di molti degli enti pubblici e degli organismi operanti nell'ambito del MIPAF, a cominciare dall'AGEA e ora per il settore della ricerca: un tale modo di procedere non è sicuramente sintomatico di un confronto aperto con tutte le parti politiche.
Nell'auspicare che sia possibile una pausa di riflessione sulla disposizione in esame, ricorda che lo stesso ministro Alemanno si era impegnato a svolgere degli approfondimenti, il che dovrebbe consentire un confronto aperto, sia in sede di Conferenza Stato-regioni, sia con le organizzazioni sindacali della ricerca.

Il senatore COLETTI registra con rammarico che ancora una volta la maggioranza ricorre ad una modifica della legislazione vigente in merito agli assetti organizzativi degli enti di settore per provocare l'azzeramento degli organismi in carica, onde procedere a nuove nomine. Al riguardo, dichiara che – se si può considerare legittimo che gli assetti organizzativi degli enti sottoposti alla vigilanza o alla direzione del Ministero debbano consentire l'esplicazione dell'indirizzo politico governativo – occorre però evitare di procedere a continue e strumentali modifiche di norme, solo

per rinnovare gli organismi in carica, in quanto così si esautorano anche le prerogative del Parlamento rispetto al ruolo del Governo. Al riguardo ritiene preferibile ripetere quanto già previsto, a livello di ordinamento regionale (che collega alla scadenza del Governo regionale la decadenza dei dirigenti delle ASL): si tratta quindi di optare per una scelta più trasparente, che colleghi le nomine alla durata in carica dei Governi.

La senatrice DE PETRIS ricorda le modalità procedurali utilizzate dal Governo per la riforma del settore della ricerca in agricoltura nell'ambito del testo normativo in esame, evidenziando in particolare che tale disciplina è stata introdotta alla Camera dei deputati attraverso un *sub*-emendamento governativo, presentato tra l'altro verso il termine della seduta, e quindi quando non erano più disponibili adeguati tempi per la discussione dello stesso. Stigmatizza la scelta di tali strumenti procedurali, adottata dal Governo, rilevando che in tal modo vengono lese le prerogative del Parlamento.
Rileva altresì che la disciplina introdotta interrompe il processo di riforma del settore della ricerca, attualmente in corso di svolgimento, ricordando in particolare che si era già proceduto ad inviare gli schemi di regolamento e di statuto, relativi al Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura, al Ministero competente. Definisce la disciplina introdotta dal testo normativo in esame una "controriforma", non giustificata nemmeno da esigenze attinenti allo *spoil sistem*, e suscettibile di pregiudicare il buon andamento dell'attività amministrativa degli Enti pubblici in questione. Ricorda che l'emanazione del decreto legislativo n. 454 del 1999 era stata preceduta da un adeguato confronto con le regioni, con i sindacati e con il mondo scientifico, rilevando che tale impostazione è stata invece disattesa col procedimento legislativo attualmente *in itinere*. Ribadisce quindi l'opportunità di concedere alla Commissione agricoltura una pausa di riflessione, finalizzata all'acquisizione di tutti gli elementi conoscitivi esistenti in ordine alle tematiche in questione.

Il PRESIDENTE conferma la considerazione precedentemente espressa, in base alla quale la richiesta di audizioni va più opportunamente avanzata durante l'esame presso la 1ª Commissione.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il sottosegretario DOZZO rileva preliminarmente, in relazione al tenore delle osservazioni dei Senatori intervenuti nel dibattito, che l'articolo 8 non configura in alcun modo una "controriforma", come è stato affermato con accenti polemici, bensì sottolinea come la modifica nella composizione dei Consigli di amministrazione è funzionale ad aumentare lo spazio per la componente regionale, mentre l'innovazione prevista del Consiglio dei dipartimenti, con compiti di indirizzo e coordinamento, punta, diversamente da quanto affermato, a mettere in risalto il ruolo dei ricercatori e d'altronde è ben nota la posizione del Ministro e sua personale sul Consiglio della ricerca in agricoltura.
Quanto poi alle affermazioni sul mancato recepimento di molte richieste, dà conto di una informativa pervenuta da un organismo sindacale, da cui emergerebbe che da parte di chi ha redatto la bozza di statuto e di regolamento non si sarebbe proceduto alla obbligatoria consultazione sindacale. Dichiara infine che l'articolo 8 non ha nessun obiettivo recondito, ma costituisce lo strumento legislativo per realizzare una vera riforma degli assetti strutturale del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, perché è nota a tutte le componenti politiche l'esigenza di operare una inversione di rotta e richiama il valore degli atti legislativi *in itinere*, che certo non possono essere considerati "carta straccia". Quanto poi al supposto "azzeramento" degli organi dirigenti, dichiara che non si tratta di realizzare una logica di *spoil system*, ma che si vuole attuare un assetto organizzativo in grado di dare seguito agli indirizzi di Governo ed in particolare di realizzare una politica di ricerca che punti ai poli di eccellenza.

Al senatore PIATTI che chiede chiarimenti sul ruolo delle regioni e se sia stato acquisito il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, il sottosegretario DOZZO precisa di avere raggiunto delle intese di massima sulla rappresentanza paritetica delle regioni nell'ambito del CRA, informando che è comunque in corso una Conferenza Stato-regioni.

Il relatore BONGIORNO, rinunciando alla propria replica, ribadisce la proposta di parere favorevole con l'osservazione del tenore da lui proposto.

La Commissione, accertata la presenza del numero legale, conferisce mandato al relatore per la trasmissione di un parere favorevole con l'osservazione del tenore da lui proposto.

omissis

La seduta termina alle ore 16:30.

SENATO DELLA REPUBBLICA – XIV LEGISLATURA

Resoconto della X Commissione permanente
(Industria, commercio, turismo)

Sottocommissione per i pareri.

Martedì 22 gennaio 2002.

6ª seduta.

La Sottocommissione per i pareri, riunitasi sotto la presidenza del presidente D'AMBROSIO, ha adottato, tra le altre, la seguente deliberazione:

alla 1ª Commissione,

Atto Senato 905:

Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici,

parere favorevole con osservazioni.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(programmazione economica, bilancio)

estensore: Moro

29 gennaio 2002

sul disegno di legge e su emendamenti.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge e gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sul testo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 2: *a)* il comma 1, sia sostituito dal seguente: «1. Sino all'adeguamento dei regolamenti emanati ai sensi degli articoli 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle disposizioni introdotte dall'articolo 1 della legge 26 marzo 2001, n. 81, ai vice Ministri è riservato un contingente di personale fino al triplo di quello previsto per le segreterie dei sottosegretari di Stato, fermo restando il contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione stabilito per ciascun Ministero e il diritto di ciascun vice Ministro di avvalersi del complesso di tali uffici per l'esercizio delle funzioni delegate. »; *b)* al comma 2, la parola: «nomina» venga sostituita, ovunque ricorra, dalle altre: «può nominare».

Esprime, altresì, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 8. 11, 8. 12 e 8. 5.

Esprime, inoltre, parere di nulla osta sull'emendamento 2. 3, nel presupposto che non venga superato il contingente complessivamente previsto per gli uffici di diretta collaborazione dei ministri.

Esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti.

PARERE DELLA 7ª COMMISSIONE PERMANENTE
(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca)

estensore: Asciutti

24 gennaio 2002

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.

In particolare, condivide l'esigenza di una nuova delega per la riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico, recata dall'articolo 5, del resto connessa alla proroga degli organi collegiali attualmente vigenti disposta dall'articolo 6 del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463.

Per quanto riguarda invece l'articolo 7, recante una delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore, la Commissione osserva che esso individua cinque campi di intervento, per ciascuno dei quali opera una delimitazione di area, più che indicare puntualmente, ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, princìpi e criteri direttivi cui conformarsi nell'esercizio della delega.

La Commissione manifesta tuttavia un orientamento favorevole a tale articolo prendendo atto delle dichiarazioni del sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Bono secondo cui il Governo, per quanto riguarda la delega relativa al settore dei beni culturali, intende seguire le seguenti linee di indirizzo:

1. l'identificazione di nuovi strumenti di individuazione, conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali non deve comportare ulteriori restrizioni alla proprietà privata, né l'abrogazione degli

strumenti attuali (vincoli), e deve comunque conformarsi al puntuale rispetto degli accordi internazionali in particolare in materia di circolazione dei beni culturali;

2. la riorganizzazione dei servizi offerti anche attraverso la concessione a privati deve porsi in linea con l'articolo 33 della legge finanziaria 2002 facendo in particolare salvo il ruolo degli enti locali;

3. la revisione delle sanzioni amministrative in materia di tutela deve essere condotta secondo criteri di congruità e adeguatezza;

4. l'adeguamento della disciplina degli appalti di lavori pubblici deve tenere conto della specificità degli interventi di restauro dei beni culturali, con i quali non sono compatibili rallentamenti di carattere burocratico;

5. la ridefinizione delle modalità di costituzione e funzionamento degli organismi consultivi nelle procedure di concessione di contributi ed agevolazioni in favore di enti ed istituti culturali deve essere volta ad una precisa definizione delle responsabilità degli organi tecnici, secondo princìpi di separazione fra amministrazione e politica e con particolare attenzione ai profili di incompatibilità.

Per quanto riguarda infine l'articolo 8, che reca alcune significative modifiche al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, di riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura:

considerate le innovazioni recate al sistema degli organi del Consiglio di ricerca in agricoltura (CRA), ove il consiglio scientifico è sostituito da un «consiglio dei dipartimenti», con funzioni – oltre che di programmazione – di indirizzo e coordinamento dell'attività scientifica e la cui composizione (a differenza del consiglio scientifico, composto tra l'altro da cinque membri eletti dai ricercatori e dai tecnologi dell'ente) è rimessa allo statuto che sarà approvato dal consiglio di amministrazione, il quale sarebbe così esautorato dalle funzioni di indirizzo ad esso tipiche;

considerate altresì le modifiche apportate alla disciplina concernente l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA), l'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN), l'Ente nazionale delle sementi elette (ENSE) e il Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale;

invita la Commissione di merito ad una approfondita riflessione, atteso che le suddette modifiche sembrano poter compromettere l'autonomia scientifica degli enti, sottoponendoli a un forte controllo centrale.

Ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento, si chiede, infine, che il presente parere sia stampato in allegato alla relazione che la 1ª Commissione permanente presenterà all'Assemblea.

SENATO DELLA REPUBBLICA - XIV LEGISLATURA

Atto Senato 905-A

RELAZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, Affari della Presidenza del consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello stato e della pubblica amministrazione)

relatrice: IOANNUCCI

comunicata alla Presidenza il 14 febbraio 2002

sul disegno di legge

Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici

presentato dal presidente del Consiglio dei ministri e dal ministro per la Funzione pubblica di concerto col ministro della Difesa, col ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e col ministro per gli Affari regionali

approvato dalla Camera dei deputati il 27 novembre 2001

trasmesso dal presidente della Camera dei deputati alla presidenza il 29 novembre 2001.

Onorevoli senatori, la riforma dell'organizzazione del Governo introdotta con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ha posto, come è ben noto, numerosi problemi nella sua prima applicazione, sin dall'inizio della legislatura, anche a causa dell'incompiutezza della disciplina dettata per il trasferimento delle funzioni alle nuove strutture. A tali lacune non si è potuto provvedere con lo strumento del decreto delegato non essendo stata prevista, a differenza di casi analoghi, nella legge 15 marzo 1997, n. 59, un'apposita disposizione che consentisse l'adozione di decreti legislativi correttivi. Questa carenza di strumenti normativi ha reso necessaria l'iniziativa legislativa del Governo, in aggiunta alle misure previste dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, che ha già inciso sulla organizzazione del Governo disciplinata dal citato decreto legislativo n. 300 del 1999 con la costituzione dei Ministeri delle comunicazioni e della salute.

L'articolo 1 del disegno di legge – pervenuto al Senato nel testo già approvato dalla Camera dei deputati – riapre in sostanza i termini di alcune deleghe per la riforma dell'amministrazione centrale e degli enti pubblici nazionali contenute nell'articolo 11 della citata legge n. 59 del 1997, riproponendo essenzialmente i princìpi previsti da tale legge. Nel testo proposto dalla Commissione, il comma 1 è integrato con una clausola di salvaguardia dell'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002), successivamente intervenuta, concernente la trasformazione e soppressione di enti pubblici.

L'articolo 2 (articolo 3 nel testo della Commissione) colma una lacuna nella normativa recata dalla legge 26 marzo 2001, n. 81, disciplinando, seppure in via transitoria, gli uffici di diretta collaborazione dei vice Ministri. In proposito la Commissione propone una riformulazione del secondo periodo del comma 1, secondo la quale la parte eccedente del contingente di personale, rispetto a quello proprio dei sottosegretari, è compresa nel contingente complessivo stabilito per gli uffici di diretta collaborazione di ciascun Ministro. La Commissione non ha ritenuto di accogliere nel testo dell'articolo le modifiche indicate nel parere della Commissione programmazione economica, bilancio, considerato che il comma 3 garantisce comunque un vincolo di invarianza di spesa.

L'articolo 3 (confermato quale articolo 5 nel testo della Commissione) reca invece un'ampia delega per la ristrutturazione dell'organizzazione delle strutture della difesa, al fine di renderle coerenti con le riforme degli ultimi anni.

L'articolo 4 del testo approvato dalla Camera dei deputati, che la Commissione propone all'Assemblea quale articolo 6, ripropone una delega non esercitata nella passata legislatura, i cui princìpi vengono integrati con il riferimento ai parametri fissati dalla legge 3 aprile 2001, n. 138.

L'articolo 5 del testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento (articolo 7 nel testo della Commissione) contiene una delega per la riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione; anche in questo caso viene sostanzialmente riaperta una delega prevista dalla citata legge n. 59 del 1997. Una delega per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia è contenuta nell'articolo 8 del testo della Commissione (identico all'articolo 6 del testo approvato dalla Camera dei deputati): quella delega, a suo tempo già disposta e scaduta inutilmente, risulta tuttora necessaria data la complessità della normativa vigente in materia.

La delega prevista dall'articolo 7 come pervenuto in Senato, a sua volta, si rende necessaria anche per adeguare la disciplina in materia di beni culturali alla legge di revisione del Titolo V della seconda parte della Costituzione. Tale delega legislativa (ora contenuta nell'articolo 9 del testo della Commissione), è stata particolarmente discussa nel corso dell'esame in sede referente e sensibilmente riformulata, anche per tenere conto delle osservazioni formulate dalla 7ª Commissione permanente nel suo parere.

L'articolo 8 del disegno di legge nel testo della Camera – corrispondente all'articolo 12 del testo proposto dalla Commissione – viene sottoposto al Senato con una parziale modifica alla disposizione contenuta nel comma 1, lettera *g)*, che inserisce il comma 3-*bis* all'articolo 14 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, relativo agli enti di ricerca in agricoltura. La modifica proposta dalla Commissione si limita a prescrivere che uno dei componenti il consiglio scientifico,

organo di indirizzo di quegli enti, tra i due nominati dal Ministro, sia designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Anche tale articolo è stato oggetto di attenzione particolare nel corso dell'esame in Commissione, sollecitando l'impegno del Governo a prendere in considerazione eventuali correzioni e adattamenti per la discussione dinanzi all'Assemblea del Senato.

La Commissione, inoltre, propone alcuni articoli aggiuntivi rispetto al testo trasmesso dalla Camera dei deputati. L'articolo 2 reca alcune, limitate modifiche al già citato articolo 28 della legge finanziaria 2002, relativo alla trasformazione e alla soppressione di enti pubblici.

L'articolo 4 riformula la disposizione di cui all'articolo 60, comma 1, numero 1) del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, relativa alla ineleggibilità alle cariche di sindaco, consigliere comunale, presidente della provincia e consigliere provinciale per alcuni titolari di incarichi amministrativi nell'organizzazione del Governo: dal testo riformulato è omesso il riferimento ai capi di gabinetto dei Ministri.

L'articolo 10 riconduce nel proprio contesto organizzativo naturale l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, gli uffici biblioteca e documentazione che, per effetto del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono stati assegnati, nell'ambito dell'ufficio per il sistema informativo unico, al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 11, infine, introduce una ulteriore delega legislativa per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità.

Ioannucci, relatrice.

DISEGNO DI LEGGE	DISEGNO DI LEGGE
Approvato dalla Camera dei deputati	Testo proposto dalla Commissione
Art. 1 *(Deleghe di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59)*	Art. 1 *(Deleghe di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59)*
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni, uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi già emanati, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere *a), b), c)* e *d),* della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.	1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni, uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi già emanati, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere *a), b), c)* e *d),* della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. **Resta fermo quanto previsto dall'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'articolo 2 della presente legge.**
2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai princìpi e criteri direttivi indicati negli articoli 12, 14, 17 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.	2. *Identico.*
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati previo parere della Commissione di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.	3. *Identico.*
4. Al comma 6 dell'articolo 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora ricorrano specifiche e motivate esigenze, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, può, con proprio decreto, differire o gradualizzare temporalmente singoli adempimenti od atti, relativi ai procedimenti di riorganizzazione dei Ministeri».	4. *Identico.*

Art. 2.

(Procedure per la trasformazione la soppressione di enti pubblici)

All'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1, dopo le parole: «legge 23 agosto 1988, n. 400,» le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi»;
***b)* dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-*bis*. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze può avvalersi della struttura interdisciplinare prevista dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300».**

Art. 2.

(Disposizioni transitorie per gli uffici di diretta collaborazione)

1. Sino all'adeguamento dei regolamenti emanati ai sensi degli articoli 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle disposizioni introdotte dall'articolo 1 della legge 26 marzo 2001, n. 81, ai vice Ministri è riservato un contingente di personale pari al triplo di quello previsto per le segreterie dei sottosegretari di Stato. Tale contingente si intende compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione stabilito per ciascun Ministero, fermo restando il diritto di ciascun vice Ministro di avvalersi del complesso di tali uffici per l'esercizio delle funzioni delegate.

2. Nell'ambito del contingente di personale riservato ai vice Ministri ai sensi del comma 1, il vice Ministro nomina un capo della segreteria, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica, un addetto stampa nonché, ove necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari internazionali. Nell'ambito del medesimo contingente il vice Ministro, d'intesa con il Ministro, nomina un responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli uffici di

Art. **3**.

(Disposizioni transitorie per gli uffici di diretta collaborazione)

1. Sino all'adeguamento dei regolamenti emanati ai sensi degli articoli 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle disposizioni introdotte dall'articolo 1 della legge 26 marzo 2001, n. 81, ai vice Ministri è riservato un contingente di personale pari al triplo di quello previsto per le segreterie dei sottosegretari di Stato. **Tale contingente, per la parte eccedente quello spettante ai sottosegretari di Stato, s'intende compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione stabilito per ciascun Ministro.**

2. *Identico.*

diretta collaborazione inerenti le funzioni delegate e un responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

3. *Identico.*

Art. 4.

(Modifica all'articolo 60 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di ineleggibilità)

1. All'articolo 60, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il numero 1) è sostituito dal seguente: «1) il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori;».

Art. 3.

(Delega per l'aggiornamento dell'organizzazione delle strutture e dei comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa in seguito all'istituzione del servizio militare volontario)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi dei decreti legislativi 16 luglio 1997, n. 264, 16 luglio 1997, n. 265, 28 novembre 1997, n. 459, e 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, anche al fine di adeguarne le previsioni alle riduzioni organiche previste dalla legge 14 novembre 2000, n. 331, e dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1 il Governo riorganizza, anche mediante soppressione, accorpamento, razionalizzazione ovvero ridefinizione dei compiti anche in chiave interforze, le strutture e i comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-

Art. **5**.

(Delega per l'aggiornamento dell'organizzazione delle strutture e dei comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa in seguito all'istituzione del servizio militare volontario)

1. *Identico.*

industriale della Difesa, adeguandone l'assetto alla riconfigurazione delle Forze armate, favorendo l'ottimizzazione delle risorse ed assicurando, altresì, il rispetto di quanto previsto dalla legge 18 febbraio 1997, n. 25.

3. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, al fine di acquisire il parere delle competenti Commissioni permanenti, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.

4. Il Governo è altresì autorizzato, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, le modifiche necessarie al fine di adeguarlo a quanto previsto dal presente articolo.

Art. 4

(Delega per il riordino di emolumenti di natura assistenziale)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni, uno o più decreti legislativi, ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 novembre 2000, n. 328, secondo le procedure, i princìpi e i criteri direttivi contenuti nel citato articolo, nonché, ai fini della definizione e classificazione degli emolumenti riservati a soggetti affetti da minorazioni visive, secondo i parametri per la classificazione delle minorazioni visive di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 138.

Art. 5.

(Delega per la riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi già emanati, ai sensi dell'articolo 21, comma 15, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,

Art**. 6**.

(Delega per il riordino di emolumenti di natura assistenziale)

1. *Identico.*

Art. **7**.

(Delega per la riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico)

1. *Identico.*

attenendosi ai princìpi e criteri direttivi contenuti nel citato comma 15.

Art. 6.	Art. **8**.
(Delega per l'emanazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia)	*(Delega per l'emanazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia)*
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato istituzionale di cui all'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, riunendole e coordinandole fra loro e con le norme della legge 23 febbraio 2001, n. 38.	1. *Identico.*
Art. 7.	Art. **9**.
(Delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore)	*(Delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore)*
1. Ferma restando la delega di cui all'articolo 1, per quanto concerne il Ministero per i beni e le attività culturali il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la codificazione delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di:	1. Ferma restando la delega di cui all'articolo 1, per quanto concerne il Ministero per i beni e le attività culturali il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e**, limitatamente alla lettera *a)*,** la codificazione delle disposizioni legislative in materia di:
a) beni culturali e ambientali;	*a) identica;*
b) cinematografia;	*b) identica;*
c) teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo;	*c) identica;*
d) sport;	*d) identica;*
e) proprietà letteraria e diritto d'autore.	*e) identica.*
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, si attengono ai seguenti princìpi e criteri direttivi:	2. *Identico:*
a) adeguamento all'articolo 117 della Costituzione;	*a)* adeguamento **agli articoli** 117 **e 118** della Costituzione;
b) adeguamento alla normativa comunitaria e agli accordi internazionali;	*b) identica;*

c) miglioramento dell'efficacia degli interventi concernenti i beni e le attività culturali attraverso il riordino e la semplificazione della normativa anche allo scopo di conseguire l'ottimizzazione delle risorse assegnate e l'incremento delle entrate;

c) miglioramento dell'efficacia degli interventi concernenti i beni e le attività culturali, anche allo scopo di conseguire l'ottimizzazione delle risorse assegnate e l'incremento delle entrate; **chiara indicazione delle politiche pubbliche di settore, anche ai fini di una significativa e trasparente impostazione del bilancio; snellimento e abbreviazione dei procedimenti; adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche;**

d) quanto alla materia di cui alla lettera *a)* del comma 1: identificare nuovi strumenti di individuazione, conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali; riorganizzare i servizi offerti anche attraverso la concessione a privati; provvedere alla revisione delle sanzioni diverse da quelle penali in materia di tutela; adeguare la disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali; ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi consultivi che intervengono nelle procedure per la concessione di contributi e agevolazioni in favore di enti ed istituti culturali; individuare forme di collaborazione, in sede procedimentale, tra le amministrazioni per i beni e le attività culturali e della difesa, per la realizzazione di opere destinate alla difesa militare;

d) quanto alla materia di cui alla lettera *a)* del comma 1: **aggiornare gli** strumenti di individuazione, conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali, **senza determinare ulteriori restrizioni alla proprietà privata, né l'abrogazione degli strumenti attuali e, comunque, conformandosi al puntuale rispetto degli accordi internazionali, soprattutto in materia di circolazione dei beni culturali;** riorganizzare i servizi offerti anche attraverso la concessione **a soggetti diversi dallo Stato in linea con le disposizioni di cui alla lettera *b-bis)* dell'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;** adeguare la disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali**, modificando le soglie per il ricorso alle diverse procedure di individuazione del contraente, ridefinendo i livelli di progettazione necessari per l'affidamento dei lavori, definendo i criteri di aggiudicazione e prevedendo la possibilità di varianti oltre i limiti percentuali ordinariamente previsti, in relazione alle caratteristiche oggettive e alle esigenze di tutela e conservazione dei beni;** ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi consultivi che intervengono nelle procedure per la concessione di contributi e agevolazioni in favore di enti ed istituti culturali; individuare forme di collaborazione, in sede procedimentale, tra le amministrazioni per i beni e le attività culturali e della difesa, per la realizzazione di opere destinate alla difesa militare;

e) quanto alle materie di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1: razionalizzare gli organismi consultivi e le relative funzioni, anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero e dei componenti; snellire le procedure di liquidazione dei contributi e ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento

e) quanto alle materie di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1: razionalizzare gli organismi consultivi e le relative funzioni, anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero e dei componenti; snellire le procedure di liquidazione dei contributi e ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento

degli organismi che intervengono nelle procedure di individuazione dei soggetti legittimati a ricevere contributi e di quantificazione degli stessi; rivedere il sistema dei controlli sull'impiego delle risorse assegnate e sugli effetti prodotti dagli interventi;	degli organismi che intervengono nelle procedure di individuazione dei soggetti legittimati a ricevere contributi e di quantificazione degli stessi; **adeguare l'assetto organizzativo degli organismi e degli enti di settore;** rivedere il sistema dei controlli sull'impiego delle risorse assegnate e sugli effetti prodotti dagli interventi;
f) quanto alla materia di cui alla lettera *d)* del comma 1: armonizzare la legislazione ai princìpi generali a cui si ispirano gli Stati dell'Unione europea in materia di *doping;* riordinare i compiti dell'Istituto per il credito sportivo, assicurando negli organi anche la rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali; garantire strumenti di finanziamento anche a soggetti privati;	*f identica;*
g) quanto alla materia di cui alla lettera *e)* del comma 1: riordinare la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), il cui statuto dovrà assicurare un'adeguata presenza degli autori, degli editori e degli altri soggetti creativi negli organi dell'ente e la massima trasparenza nella ripartizione dei proventi derivanti dall'esazione dei diritti di autore tra gli aventi diritto.	*g)* quanto alla materia di cui alla lettera *e)* del comma 1: riordinare**, anche nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi indicati all'articolo 14, comma 1, lettera *b)* della legge 15 marzo 1997, n. 59,** la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), il cui statuto dovrà assicurare un'adeguata presenza degli autori, degli editori e degli altri soggetti creativi negli organi dell'ente e la massima trasparenza nella ripartizione dei proventi derivanti dall'esazione dei diritti di autore tra gli aventi diritto.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati, sentiti le regioni e gli enti locali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.	3**. I decreti legislativi di cui al comma 1 indicano esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale.** I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati, **sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previ pareri del Consiglio di Stato e** delle Commissioni parlamentari competenti per materia, **resi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.** Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
4. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro due anni dalla data della loro entrata in vigore.	*4. Identico*.

Art. 10.

(Trasferimento di uffici all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici)

1. All'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modicazioni, sono trasferiti, con le relative risorse umane strumentali e finanziarie, gli Uffici biblioteca e documentazione già assegnati, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, nell'ambito dell'Ufficio per il sistema informativo unico, al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 11.

(Delega per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, si attengono ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) **razionalizzare gli organismi titolari di competenze generali in materia di parità e di pari opportunità che operano a livello nazionale e le relative funzioni anche mediante accorpamento e riduzione del numero dei componenti;**

b) **ricondurre alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la funzione di coordinamento delle attività svolte da tutti gli organismi titolari di competenze generali in materia di parità e di pari opportunità che operano a livello nazionale.**

Art. 8. *(Interventi correttivi all'organizzazione del settore della ricerca in agricoltura)*	Art. **12**. *(Interventi correttivi all'organizzazione del settore della ricerca in agricoltura)*
1. Al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, sono apportate le seguenti modificazioni:	1. *Identico:*
a) all'articolo 4, comma 1, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: «*c)* il consiglio dei dipartimenti;»;	*a) identica;*
b) all'articolo 4, comma 3, secondo periodo, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sette»; al medesimo comma 3, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «e uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;	*b) identica;*
c) all'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente: «*4.* Il consiglio dei dipartimenti è l'organo di indirizzo e di coordinamento dell'attività scientifica del Consiglio ed elabora il piano triennale e gli aggiornamenti annuali di cui all'articolo 2. Il numero e la natura disciplinare dei dipartimenti e la composizione dell'organo sono determinati con lo statuto di cui all'articolo 7»;	*c) identica;*
d) all'articolo 14, comma 1, dopo la lettera *b),* è inserita la seguente: «*b*-bis) il consiglio scientifico;»;	*d) identica;*
e) all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «scientifica» sono inserite le seguenti: «nelle discipline oggetto delle attività di ricerca degli enti»;	*e) identica;*
f) all'articolo 14, comma 3, terzo periodo, le parole: «ed un rappresentante della categoria dei sementieri» sono sostituite dalle seguenti: «, un rappresentante per ciascuna delle due associazioni maggiormente rappresentative della categoria dei sementieri e un rappresentante della categoria dei moltiplicatori»;	*f) identica;*
g) all'articolo 14, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «*3*-bis. Il consiglio scientifico è l'organo di indirizzo, di coordinamento e di controllo delle attività di ricerca degli istituti ed è costituito dal presidente e da due membri nominati dal Ministro».	*g)* all'articolo 14, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «*3*-bis. Il consiglio scientifico è l'organo di indirizzo, di coordinamento e di controllo delle attività di ricerca degli istituti ed è costituito dal presidente e da due membri nominati dal Ministro, **di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano**».

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli organi del Consiglio e degli istituti di cui, rispettivamente, all'articolo 4 e agli articoli 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, sono disciolti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.	2. *Identico.*
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.	3. *Identico.*

LAVORI IN ASSEMBLEA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Martedì 12 marzo 2002.

134ª seduta pubblica.

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

La seduta inizia alle ore 16:32.

omissis

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE: dispone che l'Assemblea passi all'esame del disegno di legge n. 905.

Atto Senato 905.

Discussione del disegno di legge:

Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici, approvato dalla Camera dei deputati.

Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento.

PASTORE, f. f. relatore, illustra dettagliatamente il provvedimento nel testo proposto dalla Commissione, soffermandosi in particolare sull'articolo 1, che prevede la riapertura dei termini per le deleghe previste dalla legge n. 59 del 1997, che il Governo in carica ha ritenuto insufficienti anche alla luce dell'esperienza dei primi mesi di attività, e quindi bisognose di una migliore puntualizzazione in materia di competenze, strutture e funzioni dei Ministeri. L'articolo 9 ha suscitato un'approfondita discussione in quanto concerne il riassetto delle funzioni del Ministero per i beni e le attività culturali e rende necessario il coordinamento con la norma della legge finanziaria che prevede la possibilità dell'intervento dei privati nella gestione dei beni culturali. L'articolo 12 riguarda la costituzione degli organi di ricerca nel settore dell'agricoltura.

BASSANINI (DS-U), avanza una questione pregiudiziale motivata dalla palese incostituzionalità di alcune norme del disegno di legge. In particolare l'articolo 12 contiene norme di dettaglio sulla ricerca in agricoltura, che è ormai competenza esclusiva delle Regioni. L'articolo 9 contiene una delega al Governo per il riordino complessivo della materia dei beni e delle attività culturali, violando pertanto l'articolo 76 della Costituzione che prevede che la delega sia definita nell'oggetto e nei suoi criteri direttivi. Infine, pur non essendo pregiudizialmente contrario ad una riconsiderazione complessiva della riforma varata nella precedente legislatura, rileva che la stessa prevedeva da un lato il riassetto delle funzioni pubbliche secondo il principio della sussidiarietà e dall'altro la conseguente riorganizzazione dell'assetto statale, mentre l'articolo 1 interviene esclusivamente sul secondo versante, prescindendo inoltre dalle modifiche apportate al Titolo V della Costituzione, che tra l'altro assegnano alla legge regionale la competenza di stabilire le funzioni amministrative, così rischiando di esporre l'organizzazione statale al caos a seguito di probabili sentenze di illegittimità da parte della Corte costituzionale.

PRESIDENTE, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

omissis

La seduta termina alle ore 20:32.

SENATO DELLA REPUBBLICA - XIV LEGISLATURA

Giovedì 14 marzo 2002.

137ª seduta pubblica (antimeridiana).

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

La seduta inizia alle ore 9:30.

omissis

Atto senato 905.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici, approvato dalla Camera dei deputati.

Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento.

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta di martedì scorso è stata integrata la relazione scritta ed è stata sollevata una questione pregiudiziale di costituzionalità dal senatore Bassanini.

BATTISTI (Mar-DL-U). Avanza una questione sospensiva in quanto la delega in materia di beni e attività culturali non tiene in alcun conto l'esame avviato dalla Commissione di merito di provvedimenti inerenti la stessa materia. Tale delega, che comprime l'attività legislativa avviata dal Parlamento, trae origine da una forzatura da parte del Governo di centrodestra del rapporto tra Esecutivo e Parlamento, privilegiando l'operato del primo. Chiede pertanto una sospensiva di almeno 24 mesi per consentire il naturale iter parlamentare dei provvedimenti riguardanti le materie oggetto della delega.

MANCINO (Mar-DL-U). Dichiara il voto a favore della questione pregiudiziale sollevata dal senatore Bassanini. Infatti, la delega interferisce in materie destinate dalla Costituzione alla potestà legislativa delle Regioni o alla legislazione concorrente, come nel caso dei beni culturali e ambientali e dell'agricoltura. L'utilizzo di tale strumento dovrebbe accompagnarsi ad un'indicazione puntuale di criteri e di principi direttivi al fine di evitare lo sconfinamento su materie di competenza regionale, con il rischio di sollevare conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

TURRONI (Verdi-U). Si associa alla questione pregiudiziale del senatore Bassanini. L'uso eccessivo delle deleghe è sempre stato contrastato dai Verdi anche nella scorsa legislatura, ma nel caso dei beni culturali è contrario al dettato costituzionale perché interviene su una materia che riguarda anche le competenze delle Regioni e le prerogative di province e comuni. Inoltre è già stato varato il testo unico che racchiude le normative fondamentali in quel settore e che stabilisce il collegamento tra i diversi livelli istituzionali. Non c'è pertanto necessità di ulteriori interventi che si traducono magari in tentativi di gestire privatisticamente un patrimonio collettivo.

IOANNUCCI, relatrice. Il provvedimento in esame pone rimedio alle disfunzioni generate dal decreto legislativo n. 300 del 1999 riguardante la struttura del Governo. Peraltro, anche il centrosinistra era ricorso ampiamente allo strumento della delega, come nel caso della legge n. 59 del 1997 in materia di riforma della pubblica amministrazione. Inoltre, il provvedimento in esame prevede che nell'esercizio della delega il Governo si attenga ai principi e criteri direttivi stabiliti proprio in quella legge. Non appare fondata l'eccezione a proposito dei beni culturali e ambientali in

quanto la norma opera un espresso richiamo agli articoli 117 e 118 della Costituzione, così come anche per il settore della ricerca in agricoltura si tratta soltanto di interventi correttivi.

Con votazione seguita da controprova, chiesta dalla senatrice PAGANO (DS-U), il Senato respinge la questione pregiudiziale avanzata dal senatore Bassanini. E' altresì respinta la questione sospensiva, avanzata dal senatore Battisti.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

PASSIGLI (DS-U). Il provvedimento opera un'interpretazione estensiva della delega su materie che il Titolo V della Costituzione assegna alla legislazione concorrente, senza peraltro provvedere alla determinazione di principi e criteri direttivi. Ci si trova pertanto di fronte ad un accentramento dei poteri decisionali, peraltro ingiustificato considerata l'ampia maggioranza parlamentare, che si traduce in una limitazione dell'intervento legislativo del Parlamento. Ciò, oltre a restringere gli spazi dell'opposizione, limita anche il contributo al processo decisionale che può essere offerto dalla stessa maggioranza e lascia trasparire la formazione all'interno dell'Esecutivo di una sorta di direttorio che intende fare del Parlamento solo uno strumento di ratifica.

TURRONI (Verdi-U). La contrarietà al disegno di legge è motivata dalla mancanza di un disegno generale di riorganizzazione della struttura del Governo e dal rischio che il testo proposto produca instabilità del quadro normativo. E' inoltre necessario evitare le duplicazioni di competenze, spesso motivate dalle resistenze delle strutture burocratiche. Il Gruppo Verdi ritiene poi che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio debba essere in grado di bilanciare il potere del Ministero delle infrastrutture. Il provvedimento presenta molte lacune, non applica il principio di sussidiarietà, secondo il quale i problemi vanno risolti in base alla scala di grandezza con cui si manifestano, e vìola le competenze delle Regioni, cosa che sta peraltro diventando una costante, al di là delle petizioni di principio, in tutti i provvedimenti del Governo, come dimostra il continuo ricorso delle Regioni alla Corte costituzionale. Nel disegno di legge in esame, ad esempio, le norme in materia di organi collegiali, organismi di ricerca in agricoltura ed assistenza contrastano con il Titolo V della Costituzione, mentre l'articolo sui beni culturali non prevede una chiara individuazione dei criteri di delega.

BASSANINI (DS-U). L'articolo 1 del disegno di legge è per certi versi condivisibile, in quanto è ragionevole che una riforma impegnativa come quella approvata nella precedente legislatura in materia di riorganizzazione della pubblica amministrazione, seppure elaborata in una logica *bipartisan*, richieda una verifica e delle correzioni, anche alla luce della recente modifica della cornice costituzionale e del cambio di maggioranza di Governo. Semmai, l'attuale esecutivo avrebbe dovuto richiedere una delega più ampia, come proposto da un emendamento all'articolo 1, per ridefinire le funzioni a seguito della modifica del Titolo V e della conseguente necessità costituzionale di cedere funzioni agli enti locali. In caso contrario si potrebbe determinare la necessità di chiedere una nuova delega, con il rischio per il provvedimento in esame di accentuare la precarietà della pubblica amministrazione, mentre andrebbe posta maggiore attenzione sulla continuità del funzionamento della stessa, per cui le modifiche istituzionali susseguenti a mutamenti di maggioranze di Governo dovrebbero essere limitate all'indispensabile, pena il rischio di determinare l'incertezza ed il caos permanente. Il provvedimento in esame contiene inoltre una congerie di misure su materie del tutto estranee alla delega, quali l'assistenza o i beni culturali, che oltretutto presentano profili di dubbia costituzionalità, sia per l'indeterminatezza dei criteri di delega, sia perché ledono le competenze costituzionalmente assegnate alle Regioni.

BATTISTI (Mar-DL-U). Il provvedimento in esame rappresenta una controriforma rispetto alle scelte compiute negli anni '90 con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati al fine di rendere la pubblica amministrazione più moderna ed efficiente. Il testo in esame, invece, centralizza funzioni precedentemente assegnate agli enti locali e annulla la cultura delle riforme, ad esempio riportando la disciplina degli incarichi dirigenziali all'interno del regime pubblicistico. Il provvedimento pregiudica inoltre la serenità necessaria al funzionamento della macchina amministrativa e determinerà gravi incertezze dal punto di vista costituzionale.

PETRINI (Mar-DL-U). Il forte contingentamento dei tempi per la discussione svuota di significato la norma regolamentare che garantisce a ogni componente dell'Assemblea la possibilità di esprimere

il proprio pensiero e motivare il proprio voto su ciascun articolo e sul complesso del provvedimento, con grave svilimento della stessa funzione parlamentare.

PRESIDENTE. La Presidenza di turno si limita a dare attuazione alle determinazioni della Conferenza dei Capigruppo, che è la sede opportuna per simili osservazioni sull'organizzazione dei lavori.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 905.

PRESIDENTE. Riprende la discussione generale.

VILLONE (DS-U). Il disegno di legge delega rappresenta un esempio di come, a differenza di quanto accadeva nella scorsa legislatura, l'iniziativa legislativa e la normazione siano ormai totalmente affidate al Governo. Inoltre, viene stravolto lo stesso concetto di delega in quanto si confonde il suo oggetto con i principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 76 della Costituzione, ancora una volta lasciando il Governo totalmente libero di adottare discrezionalmente scelte che invece dovrebbero essere affidate al Parlamento. Non è chiara infatti la portata della delega in materia di adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione o degli interventi per i settori dei beni e delle attività culturali, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici e relativa progettazione. Il vero obiettivo che si intende perseguire emerge con l'articolo 12, che smantella tutti gli organi collegiali, sciogliendo persino quelli su cui non si interviene legislativamente, al fine di porre le premesse per rinnovare le nomine dei componenti; in tal modo si prefigura una possibile entropia della pubblica amministrazione, che non dovrebbe subire simili rivolgimenti ad ogni mutamento di maggioranza in un sistema fondato sull'alternanza parlamentare.

MAGNALBO' (AN). Non si comprendono le ragioni delle critiche di neocentralismo, motivate con il costante ed equivoco richiamo alle modifiche del Titolo V della Costituzione, quasi che tale riforma, accanto a quella elaborata dall'ex ministro Bassanini, possano impedire qualsiasi ulteriore proposta. Così come strumentali appaiono le critiche in ordine alla proposta di istituzione di un fondo di perequazione per i magistrati della giustizia amministrativa. Analizzando invece articolo per articolo tutte le deleghe prospettate, si evince come esse siano ampiamente giustificate, anche sotto il profilo dell'adeguamento alla normativa europea o del completamento di precedenti interventi legislativi di ampia portata, ad esempio per quanto riguarda l'istituzione del servizio militare volontario o la necessità di mettere mano, nel rispetto delle osservazioni degli operatori, al settore della pubblica istruzione dopo i disastri provocati dalla precedente maggioranza. Per tali ragioni annuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

IOANNUCCI, relatrice. Non interviene in replica.

FRATTINI, ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza. Ringrazia, oltre che la relatrice ed i colleghi intervenuti, anche gli esponenti dell'opposizione che hanno prospettato talune modifiche di grande respiro, dal Governo tuttavia non raccolte in quanto l'armonizzazione della nuova organizzazione della pubblica amministrazione con il nuovo quadro di competenze sancito dalla riforma del Titolo V della Costituzione è operazione complessa che verrà perfezionata sulla base del lavoro dell'apposita cabina di regia istituita per consentire il necessario confronto con le Autonomie locali. Vero è invece che quella riforma non prevedeva la normativa transitoria, la cui mancanza ha provocato gravi disfunzioni amministrative cui il Governo ha dovuto provvedere all'inizio della legislatura, così come nel decreto legislativo n. 300 del 1999 di attuazione della legge delega n. 59 del 1997 è mancata quella norma di autorizzazione a successive correzioni ed integrazioni, fino a quel momento sempre prevista a partire dalla riforma Cassese e necessaria per evitare continui interventi parlamentari. Pur riconoscendo che sono stati inseriti nel testo alcuni argomenti non di stretta attinenza, ribadisce che la portata complessiva del provvedimento è quella di una necessaria correzione del disordine istituzionale creato dalle recenti riforme introdotte nell'ordinamento. (Applausi dai Gruppi FI, AN e LP).

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione alla seduta pomeridiana e dà annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

La seduta termina alle ore 13:03.

SENATO DELLA REPUBBLICA - XIV LEGISLATURA

Giovedì 14 marzo 2002.

138ª seduta pubblica (pomeridiana).

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente SALVI

La seduta inizia alle ore 16:35.

omissis

Atto Senato 905.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici, approvato dalla Camera dei deputati.

Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento.

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana si è conclusa la discussione generale e ha avuto luogo la replica del rappresentante del Governo.

TURRONI (Verdi-U). Rileva l'assenza del rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. In attesa dell'arrivo del Ministro o di un Sottosegretario, sospende la seduta per quindici minuti.

La seduta, sospesa alle ore 16:42, è ripresa alle ore 16:55.

PRESIDENTE. Dà lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge e sugli emendamenti.
Passa all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione, invitando i presentatori ad illustrare gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

MALENTACCHI (Misto-RC). Coglie l'occasione per illustrare alcuni emendamenti all'articolato attraverso cui si manifesta la contrarietà dei senatori di Rifondazione Comunista al disegno di legge. In particolare, si propone di sopprimere l'articolo 1, che ripropone una serie di deleghe su questioni che necessiterebbero di approfondito esame, e l'articolo 7, riguardante la riforma degli organi collegiali della scuola, mentre gli emendamenti presentati all'articolo 12, che istituisce un ente strumentale in materia di ricerca in agricoltura privo di reale autonomia e del tutto scollegato dagli operatori agricoli, sono volti, oltre che alla soppressione della norma, anche alla salvaguardia dei diritti dei lavoratori di quel settore.

BASSANINI (DS-U). L'emendamento 1.1, sostitutivo dell'articolo, propone paradossalmente una delega più ampia ma sicuramente rispettosa del dettato costituzionale e dei poteri del Parlamento;

è bene infatti che la delega per la riforma del Governo e dell'amministrazione centrale dello Stato prenda le mosse dal Titolo V della Costituzione recentemente modificato, individuando e intervenendo sui settori che realmente necessitano di correzioni.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

IOANNUCCI, relatrice. Esprime parere favorevole sull'1.100 e contrario sui restanti emendamenti, anche se la contrarietà all'1.1 non attiene al merito della proposta ma al fatto che la questione sollevata troverà soluzione in una diversa iniziativa legislativa che scaturirà anche dal confronto in atto con le Autonomie locali.

SAPORITO, sottosegretario di Stato per la funzione pubblica. Il parere è conforme a quello della relatrice, anche in ordine alle considerazioni svolte con riferimento all'emendamento 1.1.

DE PETRIS (Verdi-U). Chiede la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte quindi che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 17:15, è ripresa alle ore 17:35.

PRESIDENTE. Riprende i lavori.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 1.2 e 1.1.

DE PETRIS (Verdi-U). Chiede che la votazione dell'emendamento 1.100 sia preceduta dalla verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte quindi che il Senato non è in numero legale.

omissis

La seduta termina alle ore 18:02.

SENATO DELLA REPUBBLICA - XIV LEGISLATURA

Martedì 19 marzo 2002.

141ª seduta pubblica (pomeridiana).

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

La seduta inizia alle ore 16:33.

omissis

Atto senato 905.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici, approvato dalla Camera dei deputati.

Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento.

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana del 14 marzo è iniziato l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del testo proposto dalla Commissione. Riprende le votazioni a partire dall'emendamento 1.100.

Previa verifica del numero legale, chiesta dalla senatrice PAGANO (DS-U), il Senato approva l'emendamento 1.100. Respinti gli emendamenti 1.4 e 1.5, il Senato approva l'articolo 1 nel testo emendato.

Vengono quindi respinti l'emendamento 1.0.1 e la prima parte dell'emendamento 1.0.2, fino alle parole "le seguenti parole", con conseguente preclusione della seconda parte e dei successivi emendamenti fino all'1.0.6. Allo stesso modo, a seguito del voto contrario sulla prima parte dell'emendamento 1.0.7, fino alle parole "comma 1", risultano preclusi la seconda parte dello stesso e gli emendamenti 1.0.8 e 1.0.9. Il Senato respinge infine gli emendamenti 1.0.10, 1.0.11, 1.0.12 e 1.0.13. Il Senato approva inoltre l'articolo 2.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

IOANNUCCI, relatrice. Invita il presentatore al ritiro dell'emendamento 3.6, esprimendo parere contrario su tutti gli emendamenti, ad esclusione di quelli a sua firma.

FRATTINI, ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza. Esprime parere conforme a quello della relatrice e parere favorevole sugli emendamenti 3.10 e 3.11.

Il Senato approva gli emendamenti 3.10 e 3.11, respingendo gli emendamenti 3.1, 3.5 e gli identici 3.3 e 3.4.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.6 si intende ritirato.

Previa verifica del numero legale, chiesta dalla senatrice DE PETRIS (Verdi-U), il Senato approva l'articolo 3 nel testo emendato. Viene altresì approvato l'articolo 4.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

IOANNUCCI, relatrice. Invita i presentatori al ritiro dell'emendamento 5.5, esprimendo parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

FRATTINI, ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza. Concorda con la relatrice.

TURRONI (Verdi-U). Mantiene l'emendamento 5.5.

Il Senato respinge tutti gli emendamenti ed approva l'articolo 5.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 6 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

IOANNUCCI, relatrice. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

FRATTINI, ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza. Concorda con la relatrice.

Il Senato respinge gli emendamenti ed approva l'articolo 6.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 7 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

IOANNUCCI, relatrice. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione del 7.0.1 sul quale il parere è favorevole.

FRATTINI, ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza. Il parere è conforme a quello della relatrice.

Sono quindi respinti gli emendamenti 7.1, 7.2 e 7.3. Il Senato approva l'articolo 7 e l'emendamento 7.0.1.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 8 e dell'emendamento 8.1 ad esso riferito, soppressivo dell'articolo, che si intende illustrato.

IOANNUCCI, relatrice. Esprime parere contrario.

FRATTINI, ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza. Anch'egli è contrario.

Il Senato approva il mantenimento dell'articolo 8.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 9 e della proposta di stralcio, degli emendamenti e dell'ordine del giorno ad esso riferiti.

IOANNUCCI, relatrice. Esprime parere contrario sulla proposta di stralcio.

FRATTINI, ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza. Anche il Governo è contrario.

Il Senato respinge la proposta di stralcio n. 1.

PASSIGLI (DS-U). Il contingentamento dei tempi per la discussione del provvedimento non consente alcun approfondimento della materia oggetto della delega di cui all'articolo 9.

MICHELINI (Aut). Ritira il 9.41.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

IOANNUCCI, relatrice. Invita al ritiro degli emendamenti 9.13, 9.16 e 9.19. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 9.14, 9.17, 9.21, 9.26 e 9.38, nonché sull'ordine del giorno G.1. Il parere è contrario sui rimanenti emendamenti.

FRATTINI, ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza. Esprime parere conforme a quello del relatore.

ACCIARINI (DS-U). Invita a votare a favore della soppressione dell'articolo 9 che di fatto rimette al solo intervento decisionale del Governo tutta la materia dei beni culturali. Peraltro, anche i Presidenti delle Regioni hanno espresso allarme per l'invasione delle competenze degli enti locali operata con la delega. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore TURRONI (Verdi-U), il Senato respinge gli identici emendamenti 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4. E' quindi respinto il 9.5. Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore TURRONI, sono respinti gli identici emendamenti 9.6 e 9.7. E' quindi respinta la prima parte del 9.8, fino alle parole "lettere a)", con conseguente preclusione della restante parte e del successivo. Previe distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore TURRONI, sono respinti il 9.10 e il 9.12. Risulta ancora respinto il 9.11.

PASSIGLI (DS-U). Mantiene l'emendamento 9.13 nonché il 9.16.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore TURRONI (Verdi-U), è respinto il 9.13. Il Senato approva quindi il 9.14. Sono altresì respinti il 9.15 e il 9.16. E' poi approvato il 9.17. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore TURRONI, è respinto il 9.18.

PASSIGLI (DS-U). Ritira il 9.19 e il 9.22.

Il Senato respinge il 9.20. E' quindi approvato il 9.21. Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore TURRONI, sono respinti il 9.23 e il 9.27. Risultano altresì respinti gli identici 9.24 e 9.25. Il Senato approva il 9.26. Sono ancora respinti gli emendamenti 9.28, 9.29, gli identici 9.30 e 9.31 nonché il 9.32.

TURRONI (Verdi-U). Chiede la votazione nominale elettronica dell'emendamento 9.33.

PRESIDENTE. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 17:10, è ripresa alle ore 17:30.

PRESIDENTE. Riprende i lavori.

Previe distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore TURRONI (Verdi-U), il Senato respinge il 9.33 e il 9.35. Sono quindi respinti il 9.34 e, con votazione nominale elettronica, chiesta sempre dal senatore TURRONI, il 9.36.

PASSIGLI (DS-U). Ritira il 9.37.

Il Senato approva l’emendamento 9.38 e respinge il 9.39 e il 9.40. Approva inoltre l’ordine del giorno G.1.

PRESIDENTE. Ricorda che l'emendamento 9.41 è stato ritirato.

TIRELLI (LP). Si augura che il decreto delegato sull'ordinamento sportivo, materia che rientra tra quelle a legislazione concorrente, stabilisca con grande chiarezza le rispettive competenze, tenuto conto dell'operatività del CONI e delle Federazioni internazionali, nonché degli altri enti di associazione sportiva. (Applausi dal Gruppo LP).

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore TURRONI (Verdi-U), approva l'articolo 9, nel testo emendato.

BASSANINI (DS-U). E’ contrario all'emendamento 9.0.1, anche nel testo riformulato. Inopinatamente il Governo, in seconda lettura, propone la soppressione del Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure, del cui eccellente lavoro ha continuato ad avvalersi per l'elaborazione dei Testi unici.

E’ approvato l’emendamento 9.0.1 (testo 2).

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 10 e dell'emendamento soppressivo ad esso riferito, che si intende illustrato.

IOANNUCCI, relatrice. Esprime parere contrario.

FRATTINI, ministro per la funzione pubblica e il coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza. Esprime parere conforme alla relatrice.

Il Senato approva il mantenimento dell'articolo 10.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 11 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

IOANNUCCI, relatrice. Invita i presentatori a ritirare l'11.1, altrimenti il parere è contrario, ed è favorevole ai restanti emendamenti.

FRATTINI, ministro per la funzione pubblica e il coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza. Concorda con la relatrice.

DE PETRIS (Verdi-U). Anche a nome della senatrice Donati e del senatore Battisti, sottoscrive l'emendamento 11.1 soppressivo dell'articolo 11.

MALENTACCHI (Misto-RC). Dichiara il voto favorevole dei senatori di Rifondazione Comunista alla soppressione dell'articolo 11, non ritenendo opportuna una delega per il riordino della legislazione in materia di parità e di pari opportunità.

STIFFONI (LP). Ritira l'emendamento 11.1.

BATTISTI (Mar-DL-U). Fa suo l’emendamento 11.1.

TOIA (Mar-DL-U). Il Gruppo della Margherita è favorevole alla soppressione di una delega, definita peraltro in maniera generica e troppo ampia, in materia di pari opportunità, in presenza di una iniziativa carente del ministro Prestigiacomo e del tentativo di svuotare l'azione degli organismi consultivi, che tendono ad attuare le direttive europee sulla parità.

DE PETRIS (Verdi-U). Annuncia il voto favorevole all'emendamento soppressivo, che comporterà l'annullamento del lavoro svolto in maniera unitaria da molte donne all’interno degli organismi per la parità, al di là della loro appartenenza politica.

MORO (LP). Il Gruppo della Lega ha ritirato la firma dall'emendamento soppressivo e preannuncia quindi la contrarietà, ritenendo sufficiente la garanzia offerta dagli emendamenti 11.2 e 11.3, che specificano trattarsi di parità esclusivamente tra uomo e donna.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore TURRONI (Verdi-U), respinge l’11.1. Sono quindi approvati l'11.2 e l'11.3, tra loro identici, nonché l'11.4 e l'11.5. E’ infine approvato l'articolo 11, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 12 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che sugli emendamenti 12.14, 12.17, 12.124 (ad eccezione della lettera c), 12.15, 12.22 e 12.23 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

PIATTI (DS-U). Consegna l'intervento scritto di illustrazione degli emendamenti. (v. Allegato B).

COVIELLO (Mar-DL-U). L'articolo 12 ha già suscitato in Commissione molte polemiche, tali da indurre la relatrice a proporre al Governo talune correzioni, in quanto non è previsto neppure il parere delle Regioni in una materia rientrante nella legislazione concorrente. Invita quindi l’Assemblea ad approvare almeno gli emendamenti 12.30, che esclude lo scioglimento degli organismi di ricerca la cui composizione non sia modificata dalla normativa, e 12.31, che non riguarda un ente di ricerca, bensì un istituto di formazione per giovani laureati. Sottoscrive infine gli emendamenti 12.7 e 12.25.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

IOANNUCCI, relatrice. Invita il presentatore a ritirare il 12.6, altrimenti esprime parere contrario, ed è contraria ai restanti emendamenti.

FRATTINI, ministro per la funzione pubblica e il coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza. Concorda con il parere della relatrice.

MALENTACCHI (Misto-RC). I senatori di Rifondazione Comunista sono favorevoli alla soppressione dell'articolo 12, che tende a ridimensionare le autonomie territoriali per rendere gli enti di ricerca in agricoltura funzionali al settore privato delle grandi aziende multinazionali.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice DE PETRIS (Verdi-U), respinge gli emendamenti 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 e 12.5, tra loro identici.

BASILE (FI). Ritira l'emendamento 12.6.

Il Senato respinge l'emendamento 12.7, fino alle parole "lettere a)"; conseguentemente risultano preclusi la seconda parte dello stesso e gli emendamenti 12.8 e 12.9. Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice DE PETRIS (Verdi-U), il Senato respinge l'emendamento 12.100. Sono inoltre respinti gli emendamenti 12.10, gli identici 12.11 e 12.12, nonché il 12.13.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 12.14, 12.15 e 12.17 sono improcedibili.

Il Senato respinge quindi l'emendamento 12.16. Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice DE PETRIS (Verdi-U), il Senato respinge gli identici 12.18 e 12.19, nonché gli emendamenti 12.20 e 12.21, anch'essi identici.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 12.22 e 12.23 sono improcedibili, così come l'emendamento 12.24, ad eccezione della lettera c).

Il Senato respinge la lettera c) dell'emendamento 12.24. Sono inoltre respinti gli emendamenti 12.25, 12.26, 12.27, 12.28 e 12.29, identici tra loro. Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 12.30 e 12.31 e approva l'articolo 12.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

MARINO (Misto-Com). Annuncia il voto contrario sul disegno di legge, che non solo espropria il Parlamento della sua funzione legislativa e gli enti locali delle loro competenze, ma incarna una visione neocentralista che confligge con la riforma del Titolo V della Costituzione, parzialmente vanificando il decentramento avviato nella precedente legislatura. Infatti il provvedimento concede al Governo delle deleghe in bianco anche per l'emanazione di norme di dettaglio su materie a competenza concorrente. Si associa infine alle valutazioni negative svolte in discussione generale in merito alla delega relativa ai beni culturali e ambientali, pur rilevando che, rispetto al testo della finanziaria, si prevede che la gestione possa essere concessa non solo ai privati ma anche a pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato. (Applausi dal Gruppo Misto-Com, Misto-RC e DS-U).

MALENTACCHI (Misto-RC). Esprime una valutazione nettamente negativa su un disegno di legge attraverso il quale il Governo espropria le prerogative del Parlamento, azzera la dialettica democratica al suo interno e lo estrania dalla politica e dalla società. Il provvedimento prevede un ricorso indiscriminato alla delega, vìola articolo 76 della Costituzione, nonché la recente riforma costituzionale che è stata confermata da un referendum popolare, e realizza un esasperato centralismo ledendo perfino la potestà regolamentare dei comuni.

TURRONI (Verdi-U). E' un provvedimento incostituzionale, che all'articolo 9 prevede norme che determinano incertezza sulla gestione del patrimonio culturale. Anche l'articolo 12 deve essere valutato negativamente in quanto prevede la riduzione delle risorse per la ricerca in agricoltura.

MAFFIOLI (UDC:CCD-CDU-DE). Il Governo ha dovuto ricorrere alla delega per ovviare alle carenze dei decreti legislativi susseguenti alla legge n. 59 del 1997 e rendere così possibile l'attuazione del proprio programma. Rileva l'irresponsabilità di chi, in mancanza della normativa di attuazione, dovesse impugnare il disegno di legge davanti alla Corte costituzionale per violazione delle norme riformate del Titolo V della Costituzione. (Applausi dal Gruppo UDC:CCD-CDU-DE e del senatore Carrara).

D'ANDREA (Mar-DL-U). Annuncia il voto contrario su un disegno di legge di delega che si presenta confuso e disomogeneo, incide sulla legislazione primaria e non chiarisce sufficientemente le

finalità, i princìpi e le modalità attuative, segnando pertanto il passaggio dalla fisiologia alla patologia della delega, che così ampia e indifferenziata rappresenta un esproprio dei poteri del Parlamento e ha pochi precedenti nella storia repubblicana. Il Governo evidenzia in tal modo un deludente rapporto con il Parlamento, dimostrando inoltre poca fiducia nella propria maggioranza e nessuna considerazione per i princìpi generali dell'ordinamento. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U e del senatore Labellarte).

STIFFONI (LP). Si dichiara favorevole al rinnovo della delega già concessa nella precedente legislatura, evidenziando che la stessa si rende necessaria anche in relazione alla professionalizzazione del personale militare, con l'affidamento a personale civile delle mansioni non strettamente operative. (Applausi dal Gruppo LP).

MAGNALBO' (AN). Annuncia il voto favorevole al disegno di legge rilevando che le pregiudiziali di incostituzionalità sollevate dall'opposizione sono assolutamente inconsistenti, soprattutto in confronto all'ampiezza della delega prevista dalla cosiddetta riforma Bassanini. (Applausi dai Gruppi AN e UDC:CCD-CDU-DE).

VILLONE (DS-U). Richiamando gli aspetti di maggiore contrarietà al disegno di legge in discussione, stigmatizza l'abuso del ricorso alla delega, che non distingue tra oggetto e princìpi direttivi. Inoltre una sbagliata visione dell'alternanza, sottesa al provvedimento, può esporre gli apparati pubblici al rischio di una destrutturazione e di una gestione clientelare. (Applausi dal Gruppo DS-U).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI.

FALCIER (FI). Annuncia il voto convintamente favorevole del Gruppo su un provvedimento necessario per la realizzazione del programma di Governo e per il miglioramento dell'apparato pubblico onde renderlo più efficiente e maggiormente al servizio dei cittadini. E' pertanto auspicabile che l'Esecutivo dimostri più coraggio dei Governi di centrosinistra per realizzare una profonda riforma della pubblica amministrazione, essenziale per la competitività del sistema. Ringrazia infine il ministro Frattini per la lucidità di analisi e la chiara individuazione degli obiettivi. (Applausi dai Gruppi FI, AN e UDC:CCD-CDU-DE e del senatore Carrara. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indìce la votazione nominale con scrutinio simultaneo. Avverte quindi che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per 20 minuti.

La seduta, sospesa alle ore 18:41, è ripresa alle ore 19:03.

PRESIDENTE. Indice nuovamente la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico del disegno di legge n. 905. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 19:05, è ripresa alle ore 19:29.

PRESIDENTE. Passa di nuovo alla votazione nominale elettronica del disegno di legge n. 905.

Con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il Senato approva il disegno di legge n. 905, nel testo emendato, autorizzando la Presidenza a effettuare le necessarie modifiche di coordinamento.

omissis

La seduta termina alle ore 19:57.

ALLEGATO A

Atto Senato 905.

Disegno di legge: **Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici.**

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1. (approvato con un emendamento)
(Deleghe di cui all'articolo 11 della legge15 marzo 1997, n. 59)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni, uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi già emanati, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere *a), b), c)* e *d),* della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'articolo 2 della presente legge.
2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai princìpi e criteri direttivi indicati negli articoli 12, 14, 17 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati previo parere della Commissione di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
4. Al comma 6 dell'articolo 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora ricorrano specifiche e motivate esigenze, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, può, con proprio decreto, differire o gradualizzare temporalmente singoli adempimenti od atti, relativi ai procedimenti di riorganizzazione dei Ministeri".

Emendamento 1.100 e seguenti:

1.100
Kofler, Thaler Ausserhofer, Peterlini, Andreotti, Betta, Michelini, Rollandin, Ruvolo, Salzano
Approvato
Al comma 1, dopo le parole: "nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni" *inserire le seguenti:* "e delle province autonome,".

1.4
Turroni
Respinto
Al comma 2, sostituire le parole: "e 18" *con le seguenti:* ",18 e 19".

1.5
Turroni
Respinto
Sopprimere il comma 4.

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1:

1.0.1
D'Onofrio
Respinto

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
"Art. 1-*bis.*
1. All'Istituto di diritto agrario internazionale e comparato di Firenze, istituito con legge 13 febbraio 1957, n. 87, non si applica l'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

1.0.2
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Le parole da: "*Dopo l'articolo*" a "seguenti parole" respinte; seconda parte preclusa.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
"Art. 1-bis.
(Interventi correttivi al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)
1. All'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: "coordinamento degli uffici del Magistrato del Po e del Magistrato alla acque di Venezia"".

1.0.3
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Precluso
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
"Art. 1-*bis.*
(Interventi correttivi al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)
1. All'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: "misure di controllo nelle aree in cui sono presenti stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti"".

1.0.4
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Precluso
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
"Art. 1-*bis.*
(Interventi correttivi al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)
1. All'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: "lotta all'abusivismo edilizio"".

1.0.5
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Precluso
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
"Art. 1-*bis.*
(Interventi correttivi al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)
1. All'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: "tutela e miglioramento dell'assetto idrogeologico"".

1.0.6
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Precluso
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
"Art. 1-*bis.*
(Interventi correttivi al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)
1. All'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: "programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio"".

1.0.7
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Le parole da: "*Dopo l'articolo*" a "comma 1" respinte; seconda parte preclusa.
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

"Art. 1-*bis.*
(Interventi correttivi al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)
1. All'articolo 36, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: "aree urbane"".

1.0.8
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Precluso
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
"Art. 1-*bis.*
(Interventi correttivi al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)
1. All'articolo 36, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: "gestione del servizio idrico, ivi compresa la determinazione delle tariffe"".

1.0.9
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Precluso
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
"Art. 1-*bis.*
(Interventi correttivi al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)
1. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
"*e)* profili ambientali, sociali ed economici della sicurezza stradale"".

1.0.10
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
"Art. 1-*bis.*
(Interventi correttivi nel settore della difesa del mare)
1. Al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, Direzione generale per la difesa del mare, sono trasferite le funzioni e le competenze relative al demanio marittimo e la vigilanza sui porti".

1.0.11
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
"Art. 1-*bis.*
(Interventi correttivi nel settore del Corpo forestale dello Stato)
1. Al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie materiali ed umane, le funzioni e le competenze relative al Corpo forestale dello Stato".

1.0.12
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
"Art. 1-*bis.*
(Interventi correttivi al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303)
1. Al comma 6, dell'articolo 10, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, così come modificato dal decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito in legge 9 novembre 2001, n. 401 sostituire le parole: "all'agenzia per la protezione dell'ambiente e dei servizi tecnici" con le seguenti: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio"".

1.0.13
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
"Art. 1-*bis.*
(Interventi correttivi nel settore della protezione civile)
1. Al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, le funzioni della Direzione centrale della protezione civile e dei servizi antincendio del Ministero dell'interno".

ARTICOLI 2 E 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2. (approvato)
(Procedure per la trasformazione e la soppressione di enti pubblici)

1. All'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "legge 23 agosto 1988, n. 400," le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi";
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-*bis*. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze può avvalersi della struttura interdisciplinare prevista dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300".

Art. 3. (approvato con emendamenti)
(Disposizioni transitorie per gli uffici di diretta collaborazione)

1. Sino all'adeguamento dei regolamenti emanati ai sensi degli articoli 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle disposizioni introdotte dall'articolo 1 della legge 26 marzo 2001, n. 81, ai vice Ministri è riservato un contingente di personale pari al triplo di quello previsto per le segreterie dei sottosegretari di Stato. Tale contingente, per la parte eccedente quello spettante ai sottosegretari di Stato, s'intende compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione stabilito per ciascun Ministro.
2. Nell'ambito del contingente di personale riservato ai vice Ministri ai sensi del comma 1, il vice Ministro nomina un capo della segreteria, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica, un addetto stampa nonché, ove necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari internazionali. Nell'ambito del medesimo contingente il vice Ministro, d'intesa con il Ministro, nomina un responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli uffici di diretta collaborazione inerenti le funzioni delegate e un responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Emendamenti
3.1
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Sopprimere l'articolo.

3.10
La relatrice
Approvato
All'articolo 3, comma 1, sostituire la parola: "pari" *con la seguente:* "fino".

3.3
Bassanini
Respinto
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "al triplo", *con le seguenti:* "al doppio".

3.4
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Id. em. 3.3
Al comma 1, sostituire le parole: "al triplo", *con le seguenti:* "al doppio".

3.5
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

3.11
La relatrice
Approvato
All'articolo 3, comma 2, sostituire la parola: "nomina", *ovunque ricorra, con le seguenti:* "può nominare".

3.6
Eufemi, Iervolino
Ritirato
Al comma 2, al secondo periodo sopprimere le parole: "d'intesa con il Ministro".

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4. (approvato)
(Modifica all'articolo 60 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di ineleggibilità)

1. All'articolo 60, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il numero 1) è sostituito dal seguente: "1) il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori;".

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 3 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5. (approvato)
(Delega per l'aggiornamento dell'organizzazione delle strutture e dei comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa in seguito all'istituzione del servizio militare volontario)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi dei decreti legislativi 16 luglio 1997, n. 264, 16 luglio 1997, n. 265, 28 novembre 1997, n. 459, e 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, anche al fine di adeguarne le previsioni alle riduzioni organiche previste dalla legge 14 novembre 2000, n. 331, e dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1 il Governo riorganizza, anche mediante soppressione, accorpamento, razionalizzazione ovvero ridefinizione dei compiti anche in chiave interforze, le strutture e i comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa, adeguandone l'assetto alla riconfigurazione delle Forze armate, favorendo l'ottimizzazione delle risorse ed assicurando, altresì, il rispetto di quanto previsto dalla legge 18 febbraio 1997, n. 25.
3. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, al fine di acquisire il parere delle competenti Commissioni permanenti, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.
4. Il Governo è altresì autorizzato, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, le modifiche necessarie al fine di adeguarlo a quanto previsto dal presente articolo.

Emendamenti:

5.1
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Sopprimere l'articolo.

5.100
Malentacchi, Sodano Tommaso, Malabarba
Id. em. 5.1
Sopprimere l'articolo.

5.2
Malentacchi, Sodano Tommaso, Malabarba
Respinto
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
"1. Il Governo, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sottopone al parere parlamentare un documento contenente le linee direttive di una ristrutturazione del Ministero della difesa e delle Forze armate, anche in relazione alle riduzioni organiche previste dalla legge 14 novembre 2000, n. 331.
2. In tale documento dovranno essere specificate, per ciascuna delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa, in una proiezione almeno quinquennale:
a) i compiti, le missioni e le attribuzioni delle diverse componenti della Difesa;
b) i livelli organici prevedibili in relazione alle missioni e i modi di copertura degli organici stessi;
c) le spese prevedibili nel medesimo arco di tempo in relazione agli oneri di personale, di funzionamento e di investimento;
d) i programmi di investimento più rilevanti nazionali ed internazionali;
e) l'incidenza degli impegni internazionali, europei, NATO ed ONU sulla struttura delle Forze armate.
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione, le Commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica esprimono un loro parere motivato sul documento di cui al comma 2."
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: "Nell'attuazione della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi" *con le seguenti:* "Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di espressione del parere di cui al comma 3, uno o più decreti legislativi in conformità al parere espresso dalle Camere e attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi".
Conseguentemente al comma 3 sostituire le parole: "indicati al comma 2" *con le seguenti:* "indicati al comma 4".

5.3
Malentacchi, Sodano Tommaso, Malabarba
Respinto
Sostituire il comma 1, con il seguente:
"1. Il Governo, anche al fine di adeguare gli ordinamenti militari alle riduzioni organiche previste dalla legge 14 novembre 2000, n. 331, è impegnato a presentare un disegno di legge, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge".

5.4
Malentacchi, Sodano Tommaso, Malabarba
Respinto
Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il termine è sospeso durante la sessione di bilancio e durante i periodi di chiusura feriale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica".

5.5
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Sopprimere il comma 4.

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 4 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 6. (approvato)
(Delega per il riordino di emolumenti di natura assistenziale)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni, uno o più decreti legislativi, ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 novembre 2000, n. 328, secondo le procedure, i princìpi e i criteri direttivi contenuti nel citato articolo, nonché, ai fini della definizione e classificazione degli emolumenti riservati a soggetti affetti da minorazioni visive, secondo i parametri per la classificazione delle minorazioni visive di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 138.

Emendamenti:

6.1
Malentacchi, Sodano Tommaso, Malabarba
Respinto
Sopprimere l'articolo.

6.100
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Id. em. 6.1
Sopprimere l'articolo.

6.3
Malentacchi, Sodano Tommaso, Malabarba
Respinto
Al comma 1, sopprimere le parole da: "visive, secondo" *fino alla fine del comma.*

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 5 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 7. (approvato)
(Delega per la riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi già emanati, ai sensi dell'articolo 21, comma 15, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, attenendosi ai princìpi e criteri direttivi contenuti nel citato comma 15.

Emendamenti:

7.1
Malentacchi, Sodano Tommaso, Malabarba
Respinto
Sopprimere l'articolo.

7.2
Malentacchi, Sodano Tommaso, Malabarba
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 7.
1. Il Governo presenta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un disegno di legge sulla riforma degli organi collegiali della scuola.".

7.3
Turroni
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 7.
1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta alle Camere, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di organi collegiali della scuola, indicando i problemi organizzativi e le possibili soluzioni.
2. Non oltre trenta giorni dalla data di presentazione della relazione di cui al comma 1, le Camere adottano un apposito atto di indirizzo indicante, sulla base degli elementi e delle proposte contenute nella relazione, le linee e i criteri direttivi da seguire per la definizione di eventuali misure correttive.
3. Entro sei mesi dalla data di approvazione della relazione di cui al comma 2, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi già emanati ai sensi dell'articolo 21, comma 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, attenendosi ai principi e criteri direttivi contenuti nel citato articolo 21, comma 15".

Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 7:

7.0.1.
Il Governo
Approvato
*Dopo l'*articolo 7*, inserire il seguente:*
"Art. 7-bis.
(Fondo di perequazione)
1. Il Segretario generale della giustizia amministrativa gestisce il fondo perequativo e previdenziale previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1993, n. 418, in conformità ai criteri fissati dal consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. Il fondo è alimentato dagli emolumenti indicati dal citato articolo 8, nonché dalle somme dovute a titolo di compenso per lo svolgimento di incarichi conferiti dal consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.
2. I soggetti tenuti al pagamento degli importi di cui al comma 1 versano quanto dovuto, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, alla competente struttura del segretario generale della giustizia amministrativa, secondo le modalità definite dal regolamento di contabilità adottato dal consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.
3. Il segretariato generale della giustizia amministrativa, sulla base dei criteri predeterminati dal consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, corrisponde a ciascun magistrato che ha svolto uno degli incarichi di cui al comma 1, una somma compresa tra il cinquanta per cento e l'ottanta per cento dell'importo versato al fondo, quale compenso per il predetto incarico, nonché l'intera somma versata al fondo a titolo di rimborso spese.
4. La residua consistenza del fondo è periodicamente ripartita fra i magistrati amministrativi, secondo le modalità e i criteri definiti dal consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, eventualmente anche per finalità di carattere assistenziale e previdenziale.
5. Le somme di cui ai commi 3 e 4 sono soggette al trattamento fiscale e previdenziale previsto per le retribuzioni dei magistrati amministrativi".

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 6 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 8. (approvato)
(Delega per l'emanazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato istituzionale di cui all'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-

Venezia Giulia, riunendole e coordinandole fra loro e con le norme della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

Emendamento
8.1
Malentacchi, Sodano Tommaso, Malabarba
Non posto in votazione (approvato il mantenimento dell'articolo).
Sopprimere l'articolo.

ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9. (approvato con emendamenti)
(Delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore)

1. Ferma restando la delega di cui all'articolo 1, per quanto concerne il Ministero per i beni e le attività culturali il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e, limitatamente alla lettera *a)*, la codificazione delle disposizioni legislative in materia di:
- *a)* beni culturali e ambientali;
- *b)* cinematografia;
- *c)* teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo;
- *d)* sport;
- *e)* proprietà letteraria e diritto d'autore.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, si attengono ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
- *a)* adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione;
- *b)* adeguamento alla normativa comunitaria e agli accordi internazionali;
- *c)* miglioramento dell'efficacia degli interventi concernenti i beni e le attività culturali, anche allo scopo di conseguire l'ottimizzazione delle risorse assegnate e l'incremento delle entrate; chiara indicazione delle politiche pubbliche di settore, anche ai fini di una significativa e trasparente impostazione del bilancio; snellimento e abbreviazione dei procedimenti; adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche;
- *d)* quanto alla materia di cui alla lettera *a)* del comma 1: aggiornare gli strumenti di individuazione, conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali, senza determinare ulteriori restrizioni alla proprietà privata, né l'abrogazione degli strumenti attuali e, comunque, conformandosi al puntuale rispetto degli accordi internazionali, soprattutto in materia di circolazione dei beni culturali; riorganizzare i servizi offerti anche attraverso la concessione a soggetti diversi dallo Stato in linea con le disposizioni di cui alla lettera *b-bis)* dell'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni; adeguare la disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali, modificando le soglie per il ricorso alle diverse procedure di individuazione del contraente, ridefinendo i livelli di progettazione necessari per l'affidamento dei lavori, definendo i criteri di aggiudicazione e prevedendo la possibilità di varianti oltre i limiti percentuali ordinariamente previsti, in relazione alle caratteristiche oggettive e alle esigenze di tutela e conservazione dei beni; ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi consultivi che intervengono nelle procedure per la concessione di contributi e agevolazioni in favore di enti ed istituti culturali; individuare forme di collaborazione, in sede procedimentale, tra le amministrazioni per i beni e le attività culturali e della difesa, per la realizzazione di opere destinate alla difesa militare;
- *e)* quanto alle materie di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1: razionalizzare gli organismi consultivi e le relative funzioni, anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero e dei componenti; snellire le procedure di liquidazione dei contributi e ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi che intervengono nelle procedure di individuazione dei soggetti legittimati a ricevere contributi e di quantificazione degli stessi; adeguare l'assetto organizzativo degli organismi e degli enti di settore; rivedere il sistema dei controlli sull'impiego delle risorse assegnate e sugli effetti prodotti dagli interventi;

f) quanto alla materia di cui alla lettera *d)* del comma 1: armonizzare la legislazione ai princìpi generali a cui si ispirano gli Stati dell'Unione europea in materia di *doping;* riordinare i compiti dell'Istituto per il credito sportivo, assicurando negli organi anche la rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali; garantire strumenti di finanziamento anche a soggetti privati;

g) quanto alla materia di cui alla lettera *e)* del comma 1: riordinare, anche nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi indicati all'articolo 14, comma 1, lettera *b)* della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), il cui statuto dovrà assicurare un'adeguata presenza degli autori, degli editori e degli altri soggetti creativi negli organi dell'ente e la massima trasparenza nella ripartizione dei proventi derivanti dall'esazione dei diritti di autore tra gli aventi diritto.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 indicano esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previ pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, resi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro due anni dalla data della loro entrata in vigore.

Proposta di stralcio:

1.
Bassanini
Respinta
Stralciare l'articolo 9.

Emendamenti

9.1
Bassanini
Respinto
Sopprimere l'articolo.

9.2
Pagano
Id. em. 9.1
Sopprimere l'articolo.

9.3
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Id. em. 9.1
Sopprimere l'articolo.

9.4
Malentacchi, Sodano Tommaso, Malabarba
Id. em. 9.1
Sopprimere l'articolo.

9.5
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, alinea, sopprimere le parole da: "Ferma restando" *fino a:* "le attività culturali".

9.6
Malentacchi, Sodano Tommaso, Malabarba
Respinto

Al comma 1 sopprimere le parole: "il riassetto e".

9.7
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Id. em. 9.6
Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: "il riassetto e".

9.8
Pagano
Le parole da: "*Al comma 1*" a "*lettere a)*" respinte; seconda parte preclusa.
Al comma 1, sopprimere le lettere a) e *c).*

9.9
Passigli, Acciarini
Precluso
Al comma 1, sopprimere la lettera a).

9.10
Passigli, Acciarini
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera c).

9.11
Malentacchi, Sodano Tommaso, Malabarba
Respinto
Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole da: "anche allo scopo" *fino alla fine della lettera.*

9.12
Malentacchi, Sodano Tommaso, Malabarba
Respinto
Al comma 2, sopprimere la lettera d).

9.13
Passigli
Respinto
Al comma 2, lettera d), *dopo le parole:* "del comma 1", *inserire le seguenti:* "ferma restando la competenza dello Stato in materia di indirizzo scientifico, tutela e restauro".

9.14
Passigli
Approvato
Al comma 2, lettera d), *dopo la parola:* "ambientali", *inserire le seguenti:* "anche attraverso la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati".

9.15
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 2, lettera d), *sopprimere le parole:* "anche attraverso la concessione a soggetti diversi dallo Stato".

9.16
Passigli, Acciarini
Respinto
Al comma 2, lettera d), *dopo le parole*: "dallo Stato", *aggiungere le seguenti*: "ferma restando la competenza dello Stato in materia di indirizzo scientifico, tutela e restauro".

9.17
Passigli, Acciarini

Approvato
Al comma 2, lettera d), *dopo le parole*: "dallo Stato", *aggiungere le seguenti*: "anche attraverso la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati".

9.18
Malentacchi, Sodano Tommaso, Malabarba
Respinto
Al comma 2, lettera d), *sopprimere le parole:* "adeguare la disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali".

9.19
Passigli
Ritirato
Al comma 2, lettera d), *dopo le parole:* "adeguare la disciplina degli appalti dei lavori pubblici concernenti", *inserire le parole:* "favorendo la partecipazione di imprese artigiane specializzate di comprovata qualità ed esperienza".

9.20
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 2, lettera d), *sopprimere le parole da:* "modificando le soglie" *fino a:* "conservazione dei beni".

9.21
Passigli, Acciarini
Approvato
Al comma 2, lettera d), *dopo le parole:* "individuazione del contraente", *aggiungere le parole:* "in maniera da consentire anche la partecipazione di imprese artigiane di comprovata specializzazione ed esperienza".

9.22
Passigli
Ritirato
Al comma 2, lettera d), *dopo le parole*: "dei lavori", *aggiungere le seguenti*: "favorendo la partecipazione di imprese artigiane specializzate di comprovata qualità ed esperienza".

9.23
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 2, lettera d), *sopprimere le parole da:* "ridefinire le modalità" *fino alle seguenti:* "ed istituti culturali;".

9.24
Passigli
Respinto
Al comma 2, lettera d), *sostituire le parole:* "enti ed istituti"*, con le parole:* "enti, istituti e associazioni".

9.25
Passigli, Acciarini
Id. em. 9.24
Al comma 2, lettera d), *dopo le parole*: "di enti", *inserire la seguente*: "associazioni".

9.26
Asciutti
Approvato

Al comma 2, lettera d), *dopo le parole*: "in favore di enti ed istituti culturali" *inserire le seguenti*: "al fine di una precisa definizione delle responsabilità degli organi tecnici, secondo princìpi di separazione fra amministrazione e politica e con particolare attenzione ai profili di incompatibilità".

9.27
Malentacchi, Sodano Tommaso, Malabarba
Respinto
Al comma 2, lettera d), *sopprimere le parole da:* "individuare forme" *fino alla fine della lettera.*

9.28
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 2, lettera d), *sostituire le parole:* "difesa militare" *con le seguenti:* "valorizzazione del patrimonio artistico e culturale".

9.29
Passigli, Acciarini
Respinto
Al comma 2, lettera e), *sopprimere la parola*: "soppressione".

9.30
Malentacchi, Sodano Tommaso, Malabarba
Respinto
Al comma 2, lettera e)*, sopprimere le parole da:* "e ridefinire le modalità", *fino a:* "quantificazione degli stessi".

9.31
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Cancan

Id. em. 9.30
Al comma 2, lettera e)*, sopprimere le parole da:* "ridefinire le modalità", *fino a:* "quantificazione degli stessi".

9.32
Passigli, Acciarini
Respinto
Al comma 2, lettera e), *sopprimere le parole*: "adeguare l'assetto organizzativo degli organismi e degli enti di settore".

9.33
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 2, lettera f)*, sopprimere le parole da:* "armonizzare la legislazione", *fino a:* "materia di *doping".*

9.34
Malentacchi, Sodano Tommaso, Malabarba
Respinto
Al comma 2, lettera f)*, sopprimere le parole da:* "garantire strumenti", *fino alla fine della lettera.*

9.35
Malentacchi, Sodano Tommaso, Malabarba
Respinto
Al comma 2, sopprimere la lettera g).

9.36
Passigli
Respinto

Al comma 2, lettera g)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: "armonizzare la legislazione su contenuti digitali, multimediali e *software* ai principi generali cui si ispira l'Unione europea in materia di diritto d'autore e diritti connessi".

9.37
Passigli, Acciarini
Ritirato
Al comma 2, lettera g)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: "armonizzare la legislazione relativa alla protezione dei contenuti dei prodotti digitali e multimediali e del *software* ai princìpi generali cui si ispira l'Unione europea in materia di diritto d'autore e diritti connessi".

9.38
Passigli
Approvato
Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "armonizzare la legislazione relativa alla produzione e diffusione di contenuti digitali e multimediali e di *software* ai principi generali cui si ispira l'Unione europea in materia di diritto d'autore e diritti connessi".

9.39
Malentacchi, Sodano Tommaso, Malabarba
Respinto
Sopprimere il comma 4.

9.40
Gubert
Respinto
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
"4-*bis*. Sono in ogni caso fatte salve le maggiori competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione".

9.41
Michelini, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Betta, Kofler, Peterlini, Rollandin, Ruvolo, Salzano
Ritirato
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
"4-*bis*. Sono in ogni caso fatte salve le maggiori competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione".

Ordine del giorno:

G.1
Asciutti
Approvato
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 905, recante riforma dell'organizzazione di Governo,
con riferimento all'articolo 9, recante una delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore,
considerato che esso individua 5 campi di intervento, per ciascuno dei quali opera una delimitazione di area, più che indicare puntualmente, ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, principi e criteri direttivi cui conformarsi nell'esercizio della delega,
impegna il Governo ad esercitare la suddetta delega nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

1. l'identificazione di nuovi strumenti di individuazione, conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali non deve comportare ulteriori restrizioni alla proprietà privata, né l'abrogazione degli strumenti attuali (vincoli), e deve comunque conformarsi al puntuale rispetto degli accordi internazionali in particolare in materia di circolazione dei beni culturali;

2. la riorganizzazione dei servizi offerti anche attraverso la concessione a privati deve porsi in linea con l'articolo 33 della legge finanziaria 2002 facendo in particolare salvo il ruolo degli enti locali;
3. la revisione delle sanzioni amministrative in materia di tutela deve essere condotta secondo criteri di congruità e adeguatezza;
4. l'adeguamento della disciplina degli appalti di lavori pubblici deve tenere conto della specificità degli interventi di restauro dei beni culturali, con i quali non sono compatibili rallentamenti di carattere burocratico;
5. la ridefinizione delle modalità di costituzione e funzionamento degli organismi consultivi nelle procedure di concessione di contributi ed agevolazioni in favore di enti ed istituti culturali deve essere volta ad una precisa definizione delle responsabilità degli organi tecnici, secondo principi di separazione fra amministrazione e politica e con particolare attenzione ai profili di incompatibilità.

Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 9:

9.0.1 (testo 2)
Il Governo
Approvato
Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:
"Art. 9-*bis.*
1. Il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure di cui all'articolo 3, della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, è soppresso a decorrere dal 30 giugno 2002. Dalla stessa data è abrogato l'articolo 3, della legge 8 marzo 1999, n. 50.
2. Presso il Dipartimento della funzione pubblica è istituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, un ufficio dirigenziale di livello generale, alle dirette dipendenze del Ministro per la funzione pubblica e composto da non più di due servizi, con il compito di coadiuvare il Ministro nell'attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono istituiti non più di due servizi con il compito di provvedere all'applicazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione di cui all'articolo 5, della legge 8 marzo 1999, n. 50, nonché alla predisposizione di sistemi informatici di documentazione giuridica a beneficio delle pubbliche amministrazioni e dei cittadini.
3. A fini di collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il Dipartimento della funzione pubblica nelle attività di cui al comma 2, sono nominati 18 esperti, anche nell'ambito di quelli assegnati al nucleo per la semplificazione al momento dell'entrata in vigore della legge. Gli esperti, nominati con le modalità di cui all'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un periodo non superiore a tre anni, rinnovabile, sono scelti fra soggetti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità nei settori della redazione di testi normativi, dell'analisi economica, della valutazione di impatto delle norme, della analisi costi-benefici, del diritto comunitario, del diritto pubblico comparato, della linguistica, delle scienze e tecniche dell'organizzazione, dell'analisi organizzativa, dell'analisi delle politiche pubbliche. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti sono collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita, anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, se appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali, si provvede secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, in ogni caso gli esperti collocati fuori ruolo non possono superare il limite di 9 unità. Agli esperti è corrisposto un compenso determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, sono stabiliti i contingenti di personale della segreteria del Nucleo e degli esperti di cui al comma 3 da assegnare rispettivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Dipartimento della funzione pubblica.
5. Ai dirigenti ai quali, in conseguenza della riorganizzazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, non sia confermato l'incarico svolto in precedenza, è attribuito altro incarico secondo le disposizioni della contrattazione collettiva. Il personale non dirigenziale di supporto assegnato al Nucleo per la semplificazione alla data dell'entrata in vigore della presente legge, è

mantenuto nella posizione giuridica ivi rivestita ed assegnato agli uffici di cui al comma 2, in relazione ai compiti rispettivamente attribuiti.
6. Gli stanziamenti ed ogni altra risorsa già di competenza del soppresso Nucleo sono attribuiti al Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che li assegna in conformità delle esigenze per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2; ogni riferimento normativo alle competenze del soppresso Nucleo si intende effettuato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Dipartimento per la funzione pubblica, secondo le rispettive competenze di cui al comma 2.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato".

ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10. (approvato)
(Trasferimento di uffici all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici)

1. All'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono trasferiti, con le relative risorse umane strumentali e finanziarie, gli Uffici biblioteca e documentazione già assegnati, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, nell'ambito dell'Ufficio per il sistema informativo unico, al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Emendamento:

10.1
Malentacchi, Sodano Tommaso, Malabarba
Non posto in votazione (approvato il mantenimento dell'articolo)
Sopprimere l'articolo.

ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 11. (approvato con emendamenti)
(Delega per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, si attengono ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
- *a)* razionalizzare gli organismi titolari di competenze generali in materia di parità e di pari opportunità che operano a livello nazionale e le relative funzioni anche mediante accorpamento e riduzione del numero dei componenti;
- *b)* ricondurre alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la funzione di coordinamento delle attività svolte da tutti gli organismi titolari di competenze generali in materia di parità e di pari opportunità che operano a livello nazionale.

Emendamenti:

11.1
Stiffoni, Monti (ritirato dai proponenti e fatto proprio dalle senatrici De Petris e Donati e dal senatore Battisti)
Respinto
Sopprimere l'articolo.

11.2
Stiffoni, Monti
Approvato
Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: "tra uomo e donna".

11.3
Il Governo
Id. em. 11.2
Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: "tra uomo e donna".

11.4
Stiffoni, Monti
Approvato
Al comma 2, lettera a), *dopo le parole:* "pari opportunità" *inserire le seguenti:* "fra uomo e donna".

11.5
Stiffoni, Monti
Approvato
Al comma 2, lettera b) *dopo le parole:* "pari opportunità" *inserire le seguenti:* "fra uomo e donna".

ARTICOLO 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 12. (approvato)
(Interventi correttivi all'organizzazione del settore della ricerca in agricoltura)

1. Al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4, comma 1, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: "*c)* il consiglio dei dipartimenti;";
   b) all'articolo 4, comma 3, secondo periodo, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "sette"; al medesimo comma 3, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: "e uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca";
   c) all'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente: "*4.* Il consiglio dei dipartimenti è l'organo di indirizzo e di coordinamento dell'attività scientifica del Consiglio ed elabora il piano triennale e gli aggiornamenti annuali di cui all'articolo 2. Il numero e la natura disciplinare dei dipartimenti e la composizione dell'organo sono determinati con lo statuto di cui all'articolo 7";
   d) all'articolo 14, comma 1, dopo la lettera *b),* è inserita la seguente: "*b*-bis) il consiglio scientifico;";
   e) all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: "scientifica" sono inserite le seguenti: "nelle discipline oggetto delle attività di ricerca degli enti";
   f) all'articolo 14, comma 3, terzo periodo, le parole: "ed un rappresentante della categoria dei sementieri" sono sostituite dalle seguenti: ", un rappresentante per ciascuna delle due associazioni maggiormente rappresentative della categoria dei sementieri e un rappresentante della categoria dei moltiplicatori";
   g) all'articolo 14, dopo il comma 3, è inserito il seguente: "*3*-bis. Il consiglio scientifico è l'organo di indirizzo, di coordinamento e di controllo delle attività di ricerca degli istituti ed è costituito dal presidente e da due membri nominati dal Ministro, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli organi del Consiglio e degli istituti di cui, rispettivamente, all'articolo 4 e agli articoli 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, sono disciolti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Emendamenti:

12.1
De Petris, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Sopprimere l'articolo.

12.2
Malentacchi, Sodano Tommaso, Malabarba
Id. em. 12.1
Sopprimere l'articolo.

12.3
Villone, Coviello
Id. em. 12.1
Sopprimere l'articolo.

12.4
Bassanini
Id. em. 12.1
Sopprimere l'articolo.

12.5
Piatti, Basso, Flammia, Murineddu, Vicini
Id. em. 12.1
Sopprimere l'articolo.

12.6
Basile
Ritirato
Al comma 1, sopprimere le lettere a), c), d), e), f), g); *alla lettera* b), *sostituire la parola:* "sette" *con le seguenti:* "sette esperti di alta qualificazione amministrativa, contabile e scientifica nominati dal ministro. Quattro dei componenti sono designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano" *e sopprimere la seconda proposizione; sopprimere il comma 2.*

12.7
Giaretta, Battisti
Le parole da: "*Al comma 1*" a "*lettere a)*" respinte; seconda parte preclusa
Al comma 1, sopprimere le lettere a) *e* c)*.*

12.8
Malentacchi, Sodano Tommaso, Malabarba
Precluso
Al comma 1, sopprimere la lettera a)*.*

12.9
Piatti, Murineddu, Vicini, Basso, Flammia
Precluso
Al comma 1, sopprimere la lettera a)*.*

12.100
Malentacchi, Sodano Tommaso, Malabarba
Respinto
Al comma 1, lettera b)*, sostituire la parola:* "cinque" *con la seguente:* "sei".

12.10
Malentacchi, Sodano Tommaso, Malabarba
Respinto

Al comma 1, lettera b)*, sopprimere le parola da:* "al medesimo" *fino a:* "della ricerca".

12.11
Malentacchi, Sodano Tommaso, Malabarba
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera c)*.*

12.12
Piatti, Murineddu, Vicini, Flammia, Basso
Id. em. 12.11
Al comma 1, sopprimere la lettera c)*.*

12.13
De Petris, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*
"c-*bis)* all'articolo 9, comma 2, le parole: "dello Statuto e dei regolamenti di cui all'articolo 7" sono sostituite dalle seguenti: "del piano di razionalizzazione di cui all'articolo 7, comma 5"".

12.14
Piatti, Basso, Flammia, Vicini, Murineddu
Improcedibile
Al comma 1, dopo la lettera c), *inserire la seguente:*
"c-*bis)* all'articolo 9, comma 5, dopo le parole: "sperimentazione agraria" inserire le seguenti: "e quello che ha maturato il diritto al riconoscimento del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 230 del 1962 del 1997", e dopo la parola "professionalità," inserire le seguenti: "nel profilo professionale relativo al titolo di studio posseduto e alle funzioni e mansioni effettivamente svolte,"".

12.15
Piatti, Basso, Flammia, Vicini, Murineddu
Improcedibile
Al comma 1, dopo la lettera c), *inserire la seguente:*
"c-*bis)* all'articolo 9, comma 5, dopo la parola: "professionalità," inserire le seguenti: "nel profilo professionale relativo al titolo di studio posseduto e alle funzioni e mansioni effettivamente svolte,"".

12.16
Piatti, Basso, Flammia, Vicini, Murineddu
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera c), *inserire la seguente:*
"c-*bis)* all'articolo 9, comma 7, dopo la parola: "servizio" inserire le seguenti: "o che abbia svolto attività come borsista o con rapporto di Formazione e lavoro nelle forme previste"".
Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
"1-*bis*. Le disposizioni di cui alla lettera *c*-bis del comma 1 decorrono dall'entrata in vigore della presente legge".

12.17
Piatti, Basso, Flammia, Vicini, Murineddu
Improcedibile
Al comma 1, dopo la lettera c), *inserire la seguente:*
"c-*bis)* all'articolo 9, comma 8, sopprimere la parola: "operaio"".

12.18
Malentacchi, Sodano Tommaso, Malabarba
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera e)*.*

12.19
Piatti, Vicini, Flammia, Basso, Murineddu

Id. em. 12.18
Al comma 1, sopprimere la lettera e).

12.20
Malentacchi, Sodano Tommaso, Malabarba
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera f).

12.21
Piatti, Murineddu, Basso, Flammia, Vicini
Id. em. 12.20
Al comma 1, sopprimere la lettera f).

12.22
Malentacchi, Sodano Tommaso, Malabarba
Improcedibile
Al comma 1, sostituire la lettera g) *con la seguente:*
"*g)* Il consiglio scientifico ha compiti in materia di programmazione dell'attività di ricerca dell'istituto, esprime parere vincolante sul piano triennale di attività di ricerca e gli aggiornamenti annuali, verifica la coerenza delle convenzioni e degli accordi stipulati dagli istituti con gli obiettivi della ricerca. Il Consiglio è composto da 5 membri oltre al Presidente. Due membri, di cui uno su designazione della Conferenza Stato-Regioni, scelti tra esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica, sono nominati dal Ministro e tre eletti tra ricercatori e tecnologici dell'Istituto secondo modalità definite nel regolamento di organizzazione e funzionamento dello stesso".

12.23
Piatti, Basso, Flammia, Murineddu, Vicini
Improcedibile
Al comma 1, lettera g)*, sostituire le parole:* "è costituito dal Presidente e da due membri nominati dal Ministro di cui", *con le seguenti:* "è costituito dal Presidente e da 4 membri nominati dal Ministro di cui uno designato dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca ed".

12.24
Malentacchi, Sodano Tommaso, Malabarba
Lettere a), b), d) ed e) improcedibili; respinta la restante parte
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
"1-*bis.* Al decreto legislativo n. 454 del 1999, all'articolo 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, sostituire le parole: "in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto" con le seguenti: "e quello che ha maturato il diritto al riconoscimento del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi della legge n. 230 del 1962 articolo 2 e n. 196 del 1997, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto";
b) al comma 5, dopo le parole: "verifica di professionalità" aggiungere: "nel profilo professionale relativo al titolo di studio posseduto ed alle funzioni e mansioni effettivamente svolte";
c) al comma 7, dopo la parola: "servizio" aggiungere: "o che abbia svolto attività come borsista o con rapporto di Formazione e lavoro nelle forme previste";
d) al comma 7, dopo la parola: "vigore" aggiungere: "delle presenti modifiche al decreto legislativo n. 454 del 1999 e alle eventuali modifiche statuarie e regolamentari derivanti dalle stesse";
e) al comma 8, sopprimere la parola: "operaio"".

12.25
Giaretta, Battisti
Respinto
Sopprimere il comma 2.

12.26
Bassanini
Id. em. 12.25

Sopprimere il comma 2.

12.27
Villone, Coviello
Id. em. 12.25
Sopprimere il comma 2.

12.28
De Petris, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Id. em. 12.25
Sopprimere il comma 2.

12.29
Battisti, Dentamaro, Mancino, Moncada
Id. em. 12.25
Sopprimere il comma 2.

12.30
Coviello, Formisano, Novi
Respinto
Al comma 2, sopprimere la seguente parola: "13".

12.31
Villone, Coviello
Respinto
Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: "esclusi gli organi per i quali composizione, designazione e nomina non siano state modificate dalla presente legge".

Allegato B.

Intervento del senatore PIATTI in sede di illustrazione degli emendamenti all'articolo 12 del disegno di legge n. 905

Signor presidente, vorrei intervenire sugli emendamenti che ho presentato all'articolo 12 del disegno di legge n. 905-A, nel testo proposto dalla Commissione che, come reca il titolo, propone: "Interventi correttivi all'organizzazione del settore della ricerca in agricoltura". Condivido naturalmente le valutazioni già svolte da molti colleghi - Bassanini, Mancino, Villone - sulle necessità di rispettare le innovazioni al Titolo V della Costituzione e mi stupisco non solo della posizione del Governo, ma anche della Conferenza Stato-Regioni e della mia stessa Regione, la Lombardia, così combattiva in passato, che si limitano a rivendicare una presenza nel Consiglio scientifico di alcuni istituti.
Dirò subito che le modifiche proposte dal Governo non sono per nulla migliorative, ma anzi sono lesive dell'autonomia della ricerca in agricoltura e mi fa piacere che tale valutazione sia condivisa dal parere della 7a Commissione che invita la Commissione di merito "ad una approfondita riflessione, atteso che le suddette modifiche sembrano poter compromettere l'autonomia scientifica degli Enti, sottoponendoli ad un forte controllo centrale".
La stessa relatrice, senatrice Ioannucci, nella relazione scritta, su questo punto "sollecita l'impegno del Governo a prendere in considerazione eventuali correzioni e adattamenti per la discussione dinanzi all'Assemblea del Senato".
Facciamo un passo indietro: per effetto della legge n. 59 del 1997, la cosiddetta Bassanini, il 29 ottobre 1999 veniva approvato il decreto legislativo n. 454 che affrontava finalmente la questione della ricerca in agricoltura. Perché dico "finalmente"? Perché da trent'anni si attendeva un intervento riformatore, capace di superare, nella ricerca agricola un'eccessiva frammentazione ed una situazione degli enti di ricerca totalmente dipendente dal Ministero delle politiche agricole.

Per brevità ricorderò tre elementi positivi della riforma: l'istituzione di un consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e posto sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali e dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria; il superamento della frammentazione degli enti di ricerca agricola che sono 24 e che in tal modo vengono unificati, stante l'autonoma possibilità di riorganizzarsi in modo nuovo in relazione agli obiettivi scientifici da perseguire; un nuovo rapporto con le autonomie funzionali, soprattutto sul territorio: Regioni, fondazioni scientifiche, Università, Camere di commercio, imprese, istituzioni europee.
Un processo di riforma, ripeto, atteso da anni, risultato positivo di una discussione lunga e partecipata, realizzato dai Governi e dalla maggioranza dell'Ulivo, ma non osteggiato dal centro-destra e che vedeva, a legge emanata, anche la nomina di un consiglio di amministrazione che, correttamente, ha assunto gli adempimenti conseguenti (statuto e regolamenti).
Questo processo di riforma rischia di essere vanificato dai contenuti dell'articolo 8, che elimina fra gli organi del consiglio per la ricerca e la sperimentazione, il consiglio scientifico sostituendolo con quello dei dipartimenti. E' solo una questione di termini? Assolutamente no. Chiunque abbia un minimo di dimestichezza con le attività di ricerca può capire che eliminare il consiglio scientifico, significa eliminare quella autonomia faticosamente conquistata con la riforma.
Il consiglio dei dipartimenti, infatti, non è la stessa cosa: si tratta infatti di uno strumento interno all'ente, il cui coordinamento è necessario per perseguire gli obiettivi, non certo per determinare gli indirizzi della ricerca, che in tutte le esperienze internazionali vengono determinati dai consigli scientifici. Si avrebbe davvero, se passasse questo orientamento, il caso unico di una coincidenza ed una sovrapposizione di ruoli fra chi dovrebbe indirizzare la ricerca in piena autonomia e chi poi deve realizzarla, svolgere concretamente un'attività di gestione.
Ed è una contraddizione grave che l'articolo 8 del decreto elimini il consiglio scientifico per il consiglio della ricerca e proponga poi di istituirlo per altri enti quali l'INEA, l'INRAN, l'ENSE e il Centro di Portici. Attendiamo una spiegazione che non c'è stata data: perché in questi enti il consiglio scientifico è necessario e nel consiglio per la ricerca no?
Affermare, come fa l'articolo 8, che "Il consiglio dei dipartimenti è l'organo di indirizzo e di coordinamento dell'attività scientifica" equivale ad affossare l'autonomia della ricerca ed affermare una linea neocorporativa. Identico "scivolone" e basso profilo riscontro alla lettera *e*) del citato articolo 8, quando si vorrebbe che i presidenti dell'INEA, dell'INRAN, dell'ENSE e del Centro di Portici, fossero scelti con alta qualificazione scientifica, ma recita l'emendamento del Governo, "nelle discipline oggetto delle attività di ricerca degli enti".
Riemerge anche qui un orientamento neo-corporativo; vi invito davvero a non sottovalutare che un Presidente di tali istituti dovrà, oltre ad essere scientificamente titolato, essere un *manager*, capace di far lavorare i propri ricercatori, avere rapporti con le istituzioni esterne, fare convenzioni e trovare le risorse finanziarie.
La norma della lettera *e)* è un discrimine autolesionista da eliminare.
Anche alla lettera *f)* riscontriamo una modifica assurda che porta nel consiglio d'amministrazione dell'ENSE (l'Ente per le sementi) al cinquanta per cento la presenza dei sementieri che diverranno così controllori e controllati.
Queste le nostre principali valutazioni e queste le ragioni per le quali indichiamo emendamenti soppressivi di tali commi che, naturalmente, prevedono anche che gli organi di tali istituti siano, tutti disciolti. Una controriforma per fare "piazza pulita", insomma. Mi sembra davvero eccessivo e deve essere ricordato che non solo vengono azzerati gli istituti di ricerca e scientifici agricoli, ma è stata commissariata l'AGEA e l'UNIRE e siamo a un anno dall'inizio del Governo Berlusconi.
Come può la pubblica amministrazione funzionare in questo modo? Poi vi stupite degli scioperi, dei girotondi e delle manifestazioni. Invitiamo il Governo e la maggioranza a ragionare su tali questioni e sui nostri emendamenti che non solo intendono difendere l'autonomia della ricerca, ma si pongono anche l'obiettivo, totalmente assente nel Decreto del Governo, di migliorare la situazione del personale, di sanare vecchie ingiustizie e situazioni di precarietà per determinare negli istituti di ricerca una situazione di serenità e di giustizia che favorirà una maggiore produttività degli stessi.
E' del tutto evidente che se non si riconosce autonomia alla ricerca, non si affronteranno nemmeno temi complessi come quello delle biotecnologie, che in agricoltura necessitano di valutazioni critiche, di sì e di no, allo scopo di utilizzare queste tecnologie per valorizzare qualità e sicurezza alimentare ed i contrasti fra i Ministri di questo Governo ne sono una prova evidente.

Senatore Piatti

SENATO DELLA REPUBBLICA – XIV LEGISLATURA

Atto Senato 905

Attesto che il Senato della Repubblica, il 19 marzo 2002, ha approvato, con modificazioni, il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici

Art. 1.
(Deleghe di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi già emanati, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere *a), b), c)* e *d),* della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'articolo 2 della presente legge.
2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai princìpi e criteri direttivi indicati negli articoli 12, 14, 17 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Commissione di cui all'articolo 5 della citata legge n. 59 del 1997, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
4. Al comma 6 dell'articolo 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora ricorrano specifiche e motivate esigenze, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, può, con proprio decreto, differire o gradualizzare temporalmente singoli adempimenti od atti, relativi ai procedimenti di riorganizzazione dei Ministeri».

Art. 2.
(Procedure per la trasformazione e la soppressione di enti pubblici)

1. All'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «legge 23 agosto 1988, n. 400,» le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi»;
   b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
   «*2*-bis. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze può avvalersi della struttura interdisciplinare prevista dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300».

Art. 3.
(Disposizioni transitorie per gli uffici di diretta collaborazione)

1. Sino all'adeguamento dei regolamenti emanati ai sensi degli articoli 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle disposizioni introdotte dall'articolo 1 della legge 26 marzo 2001, n. 81, ai vice Ministri è riservato un contingente di personale fino al triplo di quello previsto per le segreterie dei sottosegretari di Stato. Tale contingente, per la parte eccedente quello spettante ai sottosegretari di Stato, s'intende compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione stabilito per ciascun Ministro.
2. Nell'ambito del contingente di personale riservato ai vice Ministri ai sensi del comma 1, il vice Ministro può nominare un capo della segreteria, un segretario particolare, un responsabile della

segreteria tecnica, un addetto stampa nonché, ove necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari internazionali. Nell'ambito del medesimo contingente il vice Ministro, d'intesa con il Ministro, nomina un responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli uffici di diretta collaborazione inerenti le funzioni delegate e un responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 4.

(Modifica all'articolo 60 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di ineleggibilità)

1. All'articolo 60, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il numero 1) è sostituito dal seguente:
«1) il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori;».

Art. 5.

(Delega per l'aggiornamento dell'organizzazione delle strutture e dei comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa in seguito all'istituzione del servizio militare volontario)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi dei decreti legislativi 16 luglio 1997, n. 264, 16 luglio 1997, n. 265, 28 novembre 1997, n. 459, e 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, anche al fine di adeguarne le previsioni alle riduzioni organiche previste dalla legge 14 novembre 2000, n. 331, e dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1 il Governo riorganizza, anche mediante soppressione, accorpamento, razionalizzazione ovvero ridefinizione dei compiti anche in chiave interforze, le strutture e i comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa, adeguandone l'assetto alla riconfigurazione delle Forze armate, favorendo l'ottimizzazione delle risorse ed assicurando, altresì, il rispetto di quanto previsto dalla legge 18 febbraio 1997, n. 25.
3. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, al fine di acquisire il parere delle competenti Commissioni permanenti, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.
4. Il Governo è altresì autorizzato, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, le modifiche necessarie al fine di adeguarlo a quanto previsto dal presente articolo.

Art. 6.

(Delega per il riordino di emolumenti di natura assistenziale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni, uno o più decreti legislativi, ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 novembre 2000, n. 328, secondo le procedure, i princìpi e i criteri direttivi contenuti nel citato articolo, nonché, ai fini della definizione e classificazione degli emolumenti riservati a soggetti affetti da minorazioni visive, secondo i parametri per la classificazione delle minorazioni visive di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 138.

Art. 7.

(Delega per la riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi già emanati, ai sensi dell'articolo 21, comma 15, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, attenendosi ai princìpi e criteri direttivi contenuti nel citato comma 15.

Art. 8.
(Fondo di perequazione)

1. Il segretariato generale della giustizia amministrativa gestisce il fondo perequativo e previdenziale previsto dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1993, n. 418, in conformità ai criteri fissati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. Il fondo è alimentato dagli emolumenti indicati dal citato articolo 8, nonché dalle somme dovute a titolo di compenso per lo svolgimento di incarichi conferiti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.
2. I soggetti tenuti al pagamento degli importi di cui al comma 1 versano quanto dovuto, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, alla competente struttura del segretariato generale della giustizia amministrativa, secondo le modalità definite dal regolamento di contabilità adottato dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.
3. Il segretariato generale della giustizia amministrativa, sulla base dei criteri predeterminati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, corrisponde a ciascun magistrato che ha svolto uno degli incarichi di cui al comma 1, una somma compresa tra il 50 per cento e l'80 per cento dell'importo versato al fondo, quale compenso per il predetto incarico, nonché l'intera somma versata al fondo a titolo di rimborso spese.
4. La residua consistenza del fondo è periodicamente ripartita fra i magistrati amministrativi, secondo le modalità e i criteri definiti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, eventualmente anche per finalità di carattere assistenziale e previdenziale.
5. Le somme di cui ai commi 3 e 4 sono soggette al trattamento fiscale e previdenziale previsto per le retribuzioni dei magistrati amministrativi.

Art. 9.
(Delega per l'emanazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato istituzionale di cui all'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, riunendole e coordinandole fra loro e con le norme della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

Art. 10.
(Delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore)

1. Ferma restando la delega di cui all'articolo 1, per quanto concerne il Ministero per i beni e le attività culturali il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e, limitatamente alla lettera *a),* la codificazione delle disposizioni legislative in materia di:
   a) beni culturali e ambientali;
   b) cinematografia;
   c) teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo;
   d) sport;
   e) proprietà letteraria e diritto d'autore.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, si attengono ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione;

b) adeguamento alla normativa comunitaria e agli accordi internazionali;

c) miglioramento dell'efficacia degli interventi concernenti i beni e le attività culturali, anche allo scopo di conseguire l'ottimizzazione delle risorse assegnate e l'incremento delle entrate; chiara indicazione delle politiche pubbliche di settore, anche ai fini di una significativa e trasparente impostazione del bilancio; snellimento e abbreviazione dei procedimenti; adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche;

d) quanto alla materia di cui alla lettera *a)* del comma 1: aggiornare gli strumenti di individuazione, conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali, anche attraverso la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati, senza determinare ulteriori restrizioni alla proprietà privata, né l'abrogazione degli strumenti attuali e, comunque, conformandosi al puntuale rispetto degli accordi internazionali, soprattutto in materia di circolazione dei beni culturali; riorganizzare i servizi offerti anche attraverso la concessione a soggetti diversi dallo Stato mediante la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati, in linea con le disposizioni di cui alla lettera *b-bis)* del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni; adeguare la disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali, modificando le soglie per il ricorso alle diverse procedure di individuazione del contraente in maniera da consentire anche la partecipazione di imprese artigiane di comprovata specializzazione ed esperienza, ridefinendo i livelli di progettazione necessari per l'affidamento dei lavori, definendo i criteri di aggiudicazione e prevedendo la possibilità di varianti oltre i limiti percentuali ordinariamente previsti, in relazione alle caratteristiche oggettive e alle esigenze di tutela e conservazione dei beni; ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi consultivi che intervengono nelle procedure per la concessione di contributi e agevolazioni in favore di enti ed istituti culturali, al fine di una precisa definizione delle responsabilità degli organi tecnici, secondo princìpi di separazione fra amministrazione e politica e con particolare attenzione ai profili di incompatibilità; individuare forme di collaborazione, in sede procedimentale, tra le amministrazioni per i beni e le attività culturali e della difesa, per la realizzazione di opere destinate alla difesa militare;

e) quanto alle materie di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1: razionalizzare gli organismi consultivi e le relative funzioni, anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero e dei componenti; snellire le procedure di liquidazione dei contributi e ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi che intervengono nelle procedure di individuazione dei soggetti legittimati a ricevere contributi e di quantificazione degli stessi; adeguare l'assetto organizzativo degli organismi e degli enti di settore; rivedere il sistema dei controlli sull'impiego delle risorse assegnate e sugli effetti prodotti dagli interventi;

f) quanto alla materia di cui alla lettera *d)* del comma 1: armonizzare la legislazione ai princìpi generali a cui si ispirano gli Stati dell'Unione europea in materia di *doping;* riordinare i compiti dell'Istituto per il credito sportivo, assicurando negli organi anche la rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali; garantire strumenti di finanziamento anche a soggetti privati;

g) quanto alla materia di cui alla lettera *e)* del comma 1: riordinare, anche nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi indicati all'articolo 14, comma 1, lettera *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), il cui statuto dovrà assicurare un'adeguata presenza degli autori, degli editori e degli altri soggetti creativi negli organi dell'ente e la massima trasparenza nella ripartizione dei proventi derivanti dall'esazione dei diritti d'autore tra gli aventi diritto; armonizzare la legislazione relativa alla produzione e diffusione di contenuti digitali e multimediali e di *software* ai princìpi generali a cui si ispira l'Unione europea in materia di diritto d'autore e diritti connessi.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 indicano esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previi pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, resi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro due anni dalla data della loro entrata in vigore.

Art. 11.

(Ufficio per l'attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure)

1. Il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure di cui all'articolo 3, della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, è soppresso a decorrere dal 30 giugno 2002. Dalla stessa data è abrogato l'articolo 3 della citata legge n. 50 del 1999.
2. Presso il Dipartimento della funzione pubblica è istituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un ufficio dirigenziale di livello generale, alle dirette dipendenze del Ministro per la funzione pubblica e composto da non più di due servizi, con il compito di coadiuvare il Ministro nell'attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono istituiti non più di due servizi con il compito di provvedere all'applicazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione di cui all'articolo 5 della citata legge n. 50 del 1999, nonché alla predisposizione di sistemi informatici di documentazione giuridica a beneficio delle pubbliche amministrazioni e dei cittadini.
3. A fini di collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Dipartimento della funzione pubblica nelle attività di cui al comma 2, sono nominati diciotto esperti, anche nell'ambito di quelli assegnati al Nucleo per la semplificazione al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Gli esperti, nominati con le modalità di cui all'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per un periodo non superiore a tre anni, rinnovabile, sono scelti fra soggetti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità nei settori della redazione di testi normativi, dell'analisi economica, della valutazione di impatto delle norme, della analisi costi-benefici, del diritto comunitario, del diritto pubblico comparato, della linguistica, delle scienze e tecniche dell'organizzazione, dell'analisi organizzativa, dell'analisi delle politiche pubbliche. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti sono collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita, anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; se appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali, si provvede secondo le norme dei rispettivi ordinamenti. In ogni caso gli esperti collocati fuori ruolo non possono superare il limite di nove unità. Agli esperti è corrisposto un compenso determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, della citata legge n. 400 del 1988.
4. Con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, sono stabiliti i contingenti di personale della segreteria del soppresso Nucleo e degli esperti di cui al comma 3 da assegnare rispettivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della funzione pubblica.
5. Ai dirigenti ai quali, in conseguenza della riorganizzazione di cui al presente articolo, non sia confermato l'incarico svolto in precedenza, è attribuito altro incarico secondo le disposizioni della contrattazione collettiva. Il personale non dirigenziale di supporto assegnato al soppresso Nucleo per la semplificazione alla data dell'entrata in vigore della presente legge è mantenuto nella posizione giuridica ivi rivestita ed assegnato agli uffici di cui al comma 2, in relazione ai compiti rispettivamente attribuiti.
6. Gli stanziamenti ed ogni altra risorsa già di competenza del soppresso Nucleo sono attribuiti al Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, che li assegna in conformità delle esigenze per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2; ogni riferimento normativo alle competenze del soppresso Nucleo si intende effettuato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento per la funzione pubblica, secondo le rispettive competenze di cui al comma 2.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 12.

(Trasferimento di uffici all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici)

1. All'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modicazioni, sono trasferiti, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, gli Uffici biblioteca e documentazione già assegnati, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nell'ambito dell'Ufficio per il sistema informativo unico, al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 13.

(Delega per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità tra uomo e donna.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, si attengono ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) razionalizzare gli organismi titolari di competenze generali in materia di parità e di pari opportunità tra uomo e donna che operano a livello nazionale e le relative funzioni anche mediante accorpamento e riduzione del numero dei componenti;

b) ricondurre alla Presidenza del Consiglio dei ministri la funzione di coordinamento delle attività svolte da tutti gli organismi titolari di competenze generali in materia di parità e di pari opportunità tra uomo e donna che operano a livello nazionale.

Art. 14.

(Interventi correttivi all'organizzazione del settore della ricerca in agricoltura)

1. Al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente: «*c)* il consiglio dei dipartimenti;»;

b) all'articolo 4, comma 3, secondo periodo, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sette»; al medesimo comma 3, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «e uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

c) all'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* Il consiglio dei dipartimenti è l'organo di indirizzo e di coordinamento dell'attività scientifica del Consiglio ed elabora il piano triennale e gli aggiornamenti annuali di cui all'articolo 2. Il numero e la natura disciplinare dei dipartimenti e la composizione dell'organo sono determinati con lo statuto di cui all'articolo 7»;

d) all'articolo 14, comma 1, dopo la lettera *b),* è inserita la seguente: «*b*-bis) il consiglio scientifico;»;

e) all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «scientifica» sono inserite le seguenti: «nelle discipline oggetto delle attività di ricerca degli enti»;

f) all'articolo 14, comma 3, terzo periodo, le parole: «ed un rappresentante della categoria dei sementieri» sono sostituite dalle seguenti: «, un rappresentante per ciascuna delle due associazioni maggiormente rappresentative della categoria dei sementieri e un rappresentante della categoria dei moltiplicatori»;

g) all'articolo 14, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«*3*-bis. Il consiglio scientifico è l'organo di indirizzo, di coordinamento e di controllo delle attività di ricerca degli istituti ed è costituito dal presidente e da due membri nominati dal Ministro, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli organi del Consiglio e degli istituti di cui, rispettivamente, all'articolo 4 e agli articoli 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, sono disciolti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

IL PRESIDENTE

ATTI PARLAMENTARI XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

ATTO CAMERA N. 1534 B

DISEGNO DI LEGGE

Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici

presentato il

6 settembre 2001

dal presidente del Consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro per la Funzione pubblica
(FRATTINI)

di concerto con il ministro della Difesa
(MARTINO)

con il ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca
(MORATTI)

e con il ministro per gli Affari regionali
(LA LOGGIA)

approvato dalla Camera dei deputati il

27 novembre 2001

modificato dal Senato della Repubblica il

19 marzo 2002

trasmesso dal presidente del Senato della Repubblica il

20 marzo 2002

Testo approvato dalla Camera dei deputati	Testo modificato dal Senato della Repubblica
Art. 1.	Art. 1.
(Deleghe di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).	*(Deleghe di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).*
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni, uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi già emanati, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere *a), b), c)* e *d),* della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.	1. Il Governo è delegato ad **adottare,** entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni **e delle province autonome di Trento e di Bolzano,** uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi già emanati, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere *a), b), c)* e *d),* della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. **Resta fermo quanto previsto dall'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'articolo 2 della presente legge.**
2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai princìpi e criteri direttivi indicati negli articoli 12, 14, 17 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.	2. *Identico.*
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati previo parere della Commissione di cui all'articolo 5 della legge **15 marzo** 1997, n. 59, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.	3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono **adottati** previo parere della Commissione di cui all'articolo 5 della **citata** legge n. 59 **del** 1997, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque **adottati.**
4. Al comma 6 dell'articolo 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora ricorrano specifiche e motivate esigenze, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, può, con proprio decreto, differire o gradualizzare temporalmente singoli adempimenti od atti, relativi ai procedimenti di riorganizzazione dei Ministeri".	4. *Identico.*
	Art. 2. ***(Procedure per la trasformazione e la soppressione di enti pubblici).***
	1. All'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni: **a) al comma 1, dopo le parole: "legge 23 agosto 1988, n. 400," le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi";**

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze può avvalersi della struttura interdisciplinare prevista dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300".

Art. 2.

(Disposizioni transitorie per gli uffici di diretta collaborazione).

1. Sino all'adeguamento dei regolamenti emanati ai sensi degli articoli 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle disposizioni introdotte dall'articolo 1 della legge 26 marzo 2001, n. 81, ai vice Ministri è riservato un contingente di personale pari al triplo di quello previsto per le segreterie dei sottosegretari di Stato. Tale contingente si intende compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione stabilito per ciascun Ministero, **fermo restando il diritto di ciascun vice Ministro di avvalersi del complesso di tali uffici per l'esercizio delle funzioni delegate.**

2. Nell'ambito del contingente di personale riservato ai vice Ministri ai sensi del comma 1, il vice Ministro nomina un capo della segreteria, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica, un addetto stampa nonché, ove necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari internazionali. Nell'ambito del medesimo contingente il vice Ministro, d'intesa con il Ministro, nomina un responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli uffici di diretta collaborazione inerenti le funzioni delegate e un responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. **3.**

(Disposizioni transitorie per gli uffici di diretta collaborazione).

1. Sino all'adeguamento dei regolamenti emanati ai sensi degli articoli 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, e 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, alle disposizioni introdotte dall'articolo 1 della legge 26 marzo 2001, n.81, ai vice Ministri è riservato un contingente di personale **fino** al triplo di quello previsto per le segreterie dei sottosegretari di Stato. Tale contingente, **per la parte eccedente quello spettante ai sottosegretari di Stato,** si intende compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione stabilito per ciascun **Ministro.**

2. Nell'ambito del contingente di personale riservato ai vice Ministri ai sensi del comma 1, il vice Ministro **può nominare** un capo della segreteria, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica, un addetto stampa nonché, ove necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari internazionali. Nell'ambito del medesimo contingente il vice Ministro, d'intesa con il Ministro, nomina un responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli uffici di diretta collaborazione inerenti le funzioni delegate e un responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate.

3. *Identico.*

Art. 4.
(Modifica all'articolo 60 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, in materia di ineleggibilità).

1. All'articolo 60, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

	di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il numero 1) è sostituito dal seguente: **"1) il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori;".**
Art. 3. *(Delega per l'aggiornamento dell'organizzazione delle strutture e dei comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa in seguito all'istituzione del servizio militare volontario).*	Art. **5.** *(Delega per l'aggiornamento dell'organizzazione delle strutture e dei comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa in seguito all'istituzione del servizio militare volontario).*
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi dei decreti legislativi 16 luglio 1997, n. 264, 16 luglio 1997, n. 265, 28 novembre 1997, n. 459, e 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, anche al fine di adeguarne le previsioni alle riduzioni organiche previste dalla legge 14 novembre 2000, n. 331, e dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.	1. Il Governo è delegato ad **adottare,** entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi dei decreti legislativi 16 luglio 1997, n. 264, 16 luglio 1997, n. 265, 28 novembre 1997, n. 459, e 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, anche al fine di adeguarne le previsioni alle riduzioni organiche previste dalla legge 14 novembre 2000, n. 331, e dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1 il Governo riorganizza, anche mediante soppressione, accorpamento, razionalizzazione ovvero ridefinizione dei compiti anche in chiave interforze, le strutture e i comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa, adeguandone l'assetto alla riconfigurazione delle Forze armate, favorendo l'ottimizzazione delle risorse ed assicurando, altresì, il rispetto di quanto previsto dalla legge 18 febbraio 1997, n. 25.	2. *Identico.*
3. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, al fine di acquisire il parere delle competenti Commissioni permanenti, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.	3. *Identico.*
4. Il Governo è altresì autorizzato, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, le modifiche necessarie al fine di adeguarlo a quanto previsto dal presente articolo.	4. *Identico.*

Art. 4.

(Delega per il riordino di emolumenti di natura assistenziale).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni, uno o più decreti legislativi, ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 novembre 2000, n. 328, secondo le procedure, i princìpi e i criteri direttivi contenuti nel citato articolo, nonché, ai fini della definizione e classificazione degli emolumenti riservati a soggetti affetti da minorazioni visive, secondo i parametri per la classificazione delle minorazioni visive di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 138.

Art. 5.

(Delega per la riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi già emanati, ai sensi dell'articolo 21, comma 15, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, attenendosi ai princìpi e criteri direttivi contenuti nel citato comma 15.

Art. **6.**

(Delega per il riordino di emolumenti di natura assistenziale).

1. Il Governo è delegato ad **adottare,** entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni, uno o più decreti legislativi, ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 novembre 2000, n. 328, secondo le procedure, i princìpi e i criteri direttivi contenuti nel citato articolo, nonché, ai fini della definizione e classificazione degli emolumenti riservati a soggetti affetti da minorazioni visive, secondo i parametri per la classificazione delle minorazioni visive di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 138.

Art. **7.**

(Delega per la riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico).

1. Il Governo è delegato ad **adottare,** entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi già emanati, ai sensi dell'articolo 21, comma 15, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, attenendosi ai princìpi e criteri direttivi contenuti nel citato comma 15.

Art. 8.
(Fondo di perequazione).

1. Il segretariato generale della giustizia amministrativa gestisce il fondo perequativo e previdenziale previsto dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1993, n.418, in conformità ai criteri fissati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. Il fondo è alimentato dagli emolumenti indicati dal citato articolo 8, nonché dalle somme dovute a titolo di compenso per lo svolgimento di incarichi conferiti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.
2. I soggetti tenuti al pagamento degli importi di cui al comma 1 versano quanto dovuto, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, alla competente struttura del segretariato generale della giustizia

	amministrativa, secondo le modalità definite dal regolamento di contabilità adottato dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. **3. Il segretariato generale della giustizia amministrativa, sulla base dei criteri predeterminati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, corrisponde a ciascun magistrato che ha svolto uno degli incarichi di cui al comma 1, una somma compresa tra il 50 per cento e l'80 per cento dell'importo versato al fondo, quale compenso per il predetto incarico, nonché l'intera somma versata al fondo a titolo di rimborso spese.** **4. La residua consistenza del fondo è periodicamente ripartita fra i magistrati amministrativi, secondo le modalità e i criteri definiti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, eventualmente anche per finalità di carattere assistenziale e previdenziale.** **5. Le somme di cui ai commi 3 e 4 sono soggette al trattamento fiscale e previdenziale previsto per le retribuzioni dei magistrati amministrativi.**
Art. 6.	Art. **9.**
(Delega per l'emanazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia).	*(Delega per l'emanazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia).*
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato istituzionale di cui all'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, riunendole e coordinandole fra loro e con le norme della legge 23 febbraio 2001, n. 38.	1. Il Governo è delegato ad **adottare,** entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato istituzionale di cui all'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, riunendole e coordinandole fra loro e con le norme della legge 23 febbraio 2001, n. 38.
Art. 7.	Art. **10.**
(Delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore).	*(Delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore).*
1. Ferma restando la delega di cui all'articolo 1,	1. Ferma restando la delega di cui all'articolo 1,

per quanto concerne il Ministero per i beni e le attività culturali il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la codificazione delle disposizioni legislative **e regolamentari vigenti** in materia di:

a) beni culturali e ambientali;

b) cinematografia;

c) teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo;

d) sport;

e) proprietà letteraria e diritto d'autore.

per quanto concerne il Ministero per i beni e le attività culturali il Governo è delegato ad **adottare,** entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e, **limitatamente alla lettera a),** la codificazione delle disposizioni legislative in materia di:

a) identica;

b) identica;

c) identica;

d) identica;

e) identica.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, si attengono ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

2. *Identico:*

a) adeguamento all'articolo 117 della Costituzione;

a) adeguamento **agli articoli** 117 **e 118** della Costituzione;

b) adeguamento alla normativa comunitaria e agli accordi internazionali;

b) identica;

c) miglioramento dell'efficacia degli interventi concernenti i beni e le attività culturali **attraverso il riordino e la semplificazione della normativa** anche allo scopo di conseguire l'ottimizzazione delle risorse assegnate e l'incremento delle entrate;

c) miglioramento dell'efficacia degli interventi concernenti i beni e le attività culturali, anche allo scopo di conseguire l'ottimizzazione delle risorse assegnate e l'incremento delle entrate; **chiara indicazione delle politiche pubbliche di settore, anche ai fini di una significativa e trasparente impostazione del bilancio; snellimento e abbreviazione dei procedimenti; adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche;**

d) quanto alla materia di cui alla lettera *a)* del comma 1: identificare nuovi strumenti di individuazione, conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali; riorganizzare i servizi offerti anche attraverso la concessione a privati; **provvedere alla revisione delle sanzioni diverse da quelle penali in materia di tutela;** adeguare la disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali; ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi consultivi che intervengono nelle procedure per la concessione di contributi e agevolazioni in favore di enti ed istituti culturali; individuare forme di collaborazione, in sede procedimentale, tra le amministrazioni per i beni e le attività culturali e della difesa, per la realizzazione di opere destinate alla difesa militare;

d) quanto alla materia di cui alla lettera *a)* del comma 1: **aggiornare gli** strumenti di individuazione, conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali, **anche attraverso la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati, senza determinare ulteriori restrizioni alla proprietà privata, né l'abrogazione degli strumenti attuali e, comunque, conformandosi al puntuale rispetto degli accordi internazionali, soprattutto in materia di circolazione dei beni culturali;** riorganizzare i servizi offerti anche attraverso la concessione **a soggetti diversi dallo Stato mediante la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati, in linea con le disposizioni** di cui alla lettera **b-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo**

	20 ottobre 1998, n.368, e successive modificazioni; adeguare la disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali, **modificando le soglie per il ricorso alle diverse procedure di individuazione del contraente in maniera da consentire anche la partecipazione di imprese artigiane di comprovata specializzazione ed esperienza, ridefinendo i livelli di progettazione necessari per l'affidamento dei lavori, definendo i criteri di aggiudicazione e prevedendo la possibilità di varianti oltre i limiti percentuali ordinariamente previsti, in relazione alle caratteristiche oggettive e alle esigenze di tutela e conservazione dei beni;** ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi consultivi che intervengono nelle procedure per la concessione di contributi e agevolazioni in favore di enti ed istituti culturali, **al fine di una precisa definizione delle responsabilità degli organi tecnici, secondo princìpi di separazione fra amministrazione e politica e con particolare attenzione ai profili di incompatibilità;** individuare forme di collaborazione, in sede procedimentale, tra le amministrazioni per i beni e le attività culturali e della difesa, per la realizzazione di opere destinate alla difesa militare;
e) quanto alle materie di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1: razionalizzare gli organismi consultivi e le relative funzioni, anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero e dei componenti; snellire le procedure di liquidazione dei contributi e ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi che intervengono nelle procedure di individuazione dei soggetti legittimati a ricevere contributi e di quantificazione degli stessi; rivedere il sistema dei controlli sull'impiego delle risorse assegnate e sugli effetti prodotti dagli interventi;	*e)* quanto alle materie di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1: razionalizzare gli organismi consultivi e le relative funzioni, anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero e dei componenti; snellire le procedure di liquidazione dei contributi e ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi che intervengono nelle procedure di individuazione dei soggetti legittimati a ricevere contributi e di quantificazione degli stessi; **adeguare l'assetto organizzativo degli organismi e degli enti di settore;** rivedere il sistema dei controlli sull'impiego delle risorse assegnate e sugli effetti prodotti dagli interventi;
f) quanto alla materia di cui alla lettera *d)* del comma 1: armonizzare la legislazione ai princìpi generali a cui si ispirano gli Stati dell'Unione europea in materia di *doping;* riordinare i compiti dell'Istituto per il credito sportivo, assicurando negli organi anche la rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali; garantire	*f) identica;*

strumenti di finanziamento anche a soggetti privati;

g) quanto alla materia di cui alla lettera *e)* del comma 1: riordinare la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), il cui statuto dovrà assicurare un'adeguata presenza degli autori, degli editori e degli altri soggetti creativi negli organi dell'ente e la massima trasparenza nella ripartizione dei proventi derivanti dall'esazione dei diritti di autore tra gli aventi diritto.

g) quanto alla materia di cui alla lettera *e)* del comma 1: riordinare, **anche nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi indicati all'articolo 14, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59,** la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), il cui statuto dovrà assicurare un'adeguata presenza degli autori, degli editori e degli altri soggetti creativi negli organi dell'ente e la massima trasparenza nella ripartizione dei proventi derivanti dall'esazione dei diritti d'autore tra gli aventi diritto; **armonizzare la legislazione relativa alla produzione e diffusione di contenuti digitali e multimediali e di software ai princìpi generali a cui si ispira l'Unione europea in materia di diritto d'autore e diritti connessi.**

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati, sentiti le regioni e gli enti locali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. **I decreti legislativi di cui al comma 1 indicano esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.** I decreti legislativi di cui al comma 1 sono **adottati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, previ pareri del Consiglio di Stato e** delle Commissioni parlamentari competenti per materia, **resi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.** Decorso tale termine, **i decreti** legislativi possono essere comunque **adottati.**

4. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro due anni dalla data della loro entrata in vigore.

4. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere **adottate,** nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro due anni dalla data della loro entrata in vigore.

Art. 11.
(Ufficio per l'attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure).

1. Il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure di cui all'articolo 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, è soppresso a decorrere dal 30 giugno 2002. Dalla stessa data è abrogato l'articolo 3 della citata legge n.50 del 1999.

2. Presso il Dipartimento della funzione pubblica è istituito, con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri, un ufficio dirigenziale di livello generale, alle dirette dipendenze del Ministro per la funzione pubblica e composto da non più di due servizi, con il compito di coadiuvare il Ministro nell'attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono istituiti non più di due servizi con il compito di provvedere all'applicazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione di cui all'articolo 5 della citata legge n. 50 del 1999, nonché alla predisposizione di sistemi informatici di documentazione giuridica a beneficio delle pubbliche amministrazioni e dei cittadini.

3. A fini di collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Dipartimento della funzione pubblica nelle attività di cui al comma 2, sono nominati diciotto esperti, anche nell'ambito di quelli assegnati al Nucleo per la semplificazione alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli esperti, nominati con le modalità di cui all'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per un periodo non superiore a tre anni, rinnovabile, sono scelti fra soggetti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità nei settori della redazione di testi normativi, dell'analisi economica, della valutazione di impatto delle norme, della analisi costi-benefici, del diritto comunitario, del diritto pubblico comparato, della linguistica, delle scienze e tecniche dell'organizzazione, dell'analisi organizzativa, dell'analisi delle politiche pubbliche. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti sono collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita, anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; se appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali, si provvede secondo le norme dei rispettivi ordinamenti. In ogni caso gli esperti collocati fuori ruolo non possono superare il limite di nove unità. Agli esperti è corrisposto un compenso determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, della citata legge n.400 del 1988.

4. Con i decreti del Presidente del Consiglio

dei ministri di cui al comma 2, sono stabiliti i contingenti di personale della segreteria del soppresso Nucleo e degli esperti di cui al comma 3 da assegnare rispettivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della funzione pubblica.

5. Ai dirigenti ai quali, in conseguenza della riorganizzazione di cui al presente articolo, non sia confermato l'incarico svolto in precedenza, è attribuito altro incarico secondo le disposizioni della contrattazione collettiva. Il personale non dirigenziale di supporto assegnato al soppresso Nucleo per la semplificazione alla data di entrata in vigore della presente legge è mantenuto nella posizione giuridica ivi rivestita ed assegnato agli uffici di cui al comma 2, in relazione ai compiti rispettivamente attribuiti.

6. Gli stanziamenti ed ogni altra risorsa già di competenza del soppresso Nucleo sono attribuiti al Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, che li assegna in conformità delle esigenze per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2; ogni riferimento normativo alle competenze del soppresso Nucleo si intende effettuato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della funzione pubblica, secondo le rispettive competenze di cui al comma 2.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 12.
(Trasferimento di uffici all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici).

1. All'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono trasferiti, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, gli Uffici biblioteca e documentazione già assegnati, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, nell'ambito dell'Ufficio per il sistema informativo unico, al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 13.
(Delega per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità tra uomo e donna.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, si attengono ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) razionalizzare gli organismi titolari di competenze generali in materia di parità e di pari opportunità tra uomo e donna che operano a livello nazionale e le relative funzioni anche mediante accorpamento e riduzione del numero dei componenti;
b) ricondurre alla Presidenza del Consiglio dei ministri la funzione di coordinamento delle attività svolte da tutti gli organismi titolari di competenze generali in materia di parità e di pari opportunità tra uomo e donna che operano a livello nazionale.

Art. 8.

(Interventi correttivi all'organizzazione del settore della ricerca in agricoltura).

1. Al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:
"*c)* il consiglio dei dipartimenti;";

b) all'articolo 4, comma 3, secondo periodo, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "sette"; al medesimo comma 3, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: "e uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca";

c) all'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"*4.* Il consiglio dei dipartimenti è l'organo di indirizzo e di coordinamento dell'attività scientifica del Consiglio ed elabora il piano triennale e gli aggiornamenti annuali di cui all'articolo 2. Il numero e la natura disciplinare dei dipartimenti e la composizione dell'organo sono determinati con lo

Art. **14.**

(Interventi correttivi all'organizzazione del settore della ricerca in agricoltura).

1. *Identico:*

a) identica;

b) identica;

c) identica;

statuto di cui all'articolo 7";	
d) all'articolo 14, comma 1, dopo la lettera *b),* è inserita la seguente: "*b*-bis) il consiglio scientifico;";	*d) identica;*
e) all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: "scientifica" sono inserite le seguenti: "nelle discipline oggetto delle attività di ricerca degli enti";	*e) identica;*
f) all'articolo 14, comma 3, terzo periodo, le parole: "ed un rappresentante della categoria dei sementieri" sono sostituite dalle seguenti: ", un rappresentante per ciascuna delle due associazioni maggiormente rappresentative della categoria dei sementieri e un rappresentante della categoria dei moltiplicatori";	*f) identica;*
g) all'articolo 14, dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-*bis.* Il consiglio scientifico è l'organo di indirizzo, di coordinamento e di controllo delle attività di ricerca degli istituti ed è costituito dal presidente e da due membri nominati dal Ministro".	*g) identica;* "3-*bis.* Il consiglio scientifico è l'organo di indirizzo, di coordinamento e di controllo delle attività di ricerca degli istituti ed è costituito dal presidente e da due membri nominati dal Ministro, **di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".**
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli organi del Consiglio e degli istituti di cui, rispettivamente, all'articolo 4 e agli articoli 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, sono disciolti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.	2. *Identico.*
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.	3. *Identico.*

XIV Legislatura

Atto Camera 1534 B

Scheda lavori preparatori

Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici

Lavori in Commissione

Sede	Commissione	Seduta del
Referente	I Affari costituzionali	18.4.2002
	I Affari costituzionali	22.4.2002
	I Affari costituzionali	23.4.2002
	I Affari costituzionali	24.4.2002
	I Affari costituzionali	14.5.2002
	I Affari costituzionali	16.5.2002
	I Affari costituzionali	29.5.2002
	Comitato dei nove I Affari costituzionali	25.6.2002
Consultiva	Comitato pareri II Giustizia	8.5.2002
	Comitato pareri V Bilancio	28.5.2002
	Comitato pareri V Bilancio	29.5.2002
	Comitato pareri V Bilancio	25.6.2002
	VI Finanze	9.5.2002
	VII Cultura	7.5.2002
	VII Cultura	8.5.2002
	VII Cultura	14.5.2002
	VIII Ambiente	7.5.2002
	VIII Ambiente	8.5.2002
	XI Lavoro	15.5.2002
	XI Lavoro	28.5.2002
	XI Lavoro	29.5.2002
	XIII Agricoltura	7.5.2002
	XIV Politiche dell'Unione europea	8.5.2002
	Comitato Legislazione	7.5.2002

Lavori in Assemblea

Seduta	Fase procedimento
163 del 24 giugno 2002	Annunzio di una questione pregiudiziale; discussione sulle linee generali; repliche del relatore e del governo.
165 del 26 giugno 2002	Esame di una questione pregiudiziale; esame degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; esame degli ordini del giorno; dichiarazioni di voto finale; votazione finale e approvazione.

XIV Legislatura

Atto Camera 1534-B

Delega per la riforma dell' organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici

Iter	C. 1534	Iniziativa governativa Approvato Trasmesso all'altro ramo	: 6 settembre 2001. : 27 novembre 2001. : 29 novembre 2001.
	S. 905	Approvato con modificazioni Trasmesso all'altro ramo:	: 19 marzo 2002. : 20 marzo 2002.
	C. 1534B	approvato definitivamente:	: 26 giugno 2002
	Legge n. 137 del 6 luglio 2002 pubblicata sulla G.U. n. 158 dell'8 luglio 2002		

Iniziativa governativa : presidente del Consiglio dei ministri, Silvio Berlusconi (governo Berlusconi II), ministro senza portafoglio per la Funzione pubblica, Franco Frattini (governo Berlusconi II), di concerto con i ministri della Difesa, Antonio Martino, dell'Istruzione, università e ricerca, Letizia Moratti e del ministro senza portafoglio per gli Affari regionali, Enrico La Loggia.

Natura : ordinaria (contiene deleghe al governo).

Presentazione : trasmesso in data 20 marzo 2002; annunciato nella seduta n.120 del 21 marzo 2002.

Classificazione TESEO : legge delega, governo, presidente del Consiglio dei ministri, enti pubblici.

Articoli : Regione Friuli-Venezia Giulia *(art. 9)*, lingua slovena *(art. 9)*, Istituto per il credito sportivo *(art. 10)*, Società italiana autori ed editori (SIAE) *(art. 10)*, Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura *(art. 14)*, ministro per la Funzione pubblica *(art. 11)*, Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) *(art. 12)*, decreti legislativi delegati *(art. 4)*, proroga di termini *(artt. 1, 2)*, regolamenti *(art. 3)*, gabinetti e segreterie particolari *(artt .3, 4)*, sottosegretari *(art. 3)*, ministri *(art. 3)*, servizio militare volontario *(art. 5)*, organizzazione territoriale militare *(art. 5)*, assegni di invalidità *(art. 6)*, pensione di invalidità *(art. 6)*, ciechi *(art. 6)*, invalidi civili *(art. 6)*, commissioni consigli e comitati amministrativi *(artt. 7, 14)*, istruzione *(art. 7)*, testi unici *(art. 9)*, minoranze linguistiche *(art. 9)*, tutela dei beni culturali e ambientali *(art. 10)*, cinema e cinematografia *(art. 10)*, teatro *(art. 10)*, spettacolo *(art. 10)*, musica ed attività musicali *(art. 10)*, danza *(art. 10)*, sport *(art. 10)*, diritto d'autore *(art. 10)*, imprese private *(art. 10)*, contributi pubblici *(art. 10)*, centri e istituti culturali e artistici *(art. 10)*, edifici ed impianti militari *(art. 10)*, controlli amministrativi *(art. 10)*,

sanzioni amministrative *(art. 10)*, doping *(art. 10)*, ripartizione di somme *(artt. 10, 8)*, ricerca scientifica e tecnologica *(art. 14)*, agricoltura *(art. 14)*, soppressione di enti *(art. 2)*, privatizzazioni *(art. 2)*, ineleggibilità *(art. 4)*, sindaci di comuni *(art. 4)*, presidenti e vice presidenti *(art. 4)*, giunte provinciali *(art. 4)*, consiglieri comunali *(art. 4)*, consiglieri provinciali *(art. 4)*, circoscrizioni *(art. 4)*, fondi perequativi *(art. 8)*, giudici amministrativi *(art. 8)*, fondazioni *(art. 10)*, enti locali *(art. 10)*, banche istituti e aziende di credito *(art. 10)*, appalto concorso *(art. 10)*, software *(art. 10)*, soppressione e scioglimento di organi *(art. 11)*, abrogazione di norme *(art. 11)*, decreti ministeriali *(art. 11)*, uffici e organi amministrativi *(art. 11)*, rapporti tra istituzioni e società *(art. 11)*, basi di dati *(art. 11)*, legislazione *(art. 11)*, consulenti e attività consultiva *(art. 11)*, pubblico impiego *(art. 11)*, personale fuori ruolo *(art. 11)*, aspettativa dal servizio *(art. 11)*, retribuzione *(art. 11)*, ruoli e piante organiche *(art. 11)*, uffici *(art. 12)*, biblioteche *(art. 12)*, parità tra sessi *(art. 13)*.

Relatori : nominato alla Commissione il 18 aprile 2002 e all'Assemblea di maggioranza il 29 maggio 2002 l'onorevole Nuccio Carrara (AN), deliberata richiesta autorizzazione relazione orale. In data 29 maggio 2002 annunciata la relazione orale.

Assegnazione : assegnato alla 1ª Affari costituzionali in sede referente il 25 marzo 2002. Assegnazione annunciata nella seduta n. 122 dello stesso giorno.
Pareri della 2ª Giustizia; 5ª Bilancio, tesoro e programmazione; 6ª Finanze (ai sensi dell'art. 73 del regolamento della Camera); 7ª Cultura, scienza e istruzione; 8ª Ambiente, territorio e lavori pubblici; 11ª Lavoro pubblico e privato (ai sensi dell'art. 73 del regolamento della Camera); 13ª Agricoltura; 14ª Politiche dell'Unione europea; Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trattazione in Commissione

Sede referente

SEDUTA	ATTIVITA' (ESITO)	INTERVENUTI
Commissione 1ª Affari costituzionali in sede referente		
18 aprile 2002		On. Nuccio Carrara (AN) (come relatore) Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Funzione pubblica, Learco Saporito (governo Berlusconi II) On. Donato Bruno (Forza Italia) (come presidente)
22 aprile 2002	Fissato al 23 aprile 2002 per le 18:00 il termine per la presentazione degli emendamenti.	On. Donato Bruno (Forza Italia) (come presidente) On. Sesa Amici (Dem. Sin.-Ulivo)
23 aprile 2002	Fissato al 23 aprile 2002 per le 18:00 il termine per la presentazione degli emendamenti.	On. Donato Bruno (Forza Italia) (come presidente) On. Graziella Mascia (Rif. Comunista) On. Gianclaudio Bressa (Margherita, DL-Ulivo) On. Elettra Deiana (Rif. Comunista) On. Marco Boato (Misto, verdi-l'Ulivo) On. Laura Cima (Misto, verdi-l'Ulivo)
24 aprile 2002		On. Donato Bruno (Forza Italia) (come presidente) Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Funzione pubblica, Learco Saporito (governo Berlusconi II) On. Marco Boato (Misto, verdi-l'Ulivo) On. Graziella Mascia (Rif. Comunista) On. Egidio Sterpa (Forza Italia) On. Nuccio Carrara (AN) (come relatore) On. Gianclaudio Bressa (Margherita, DL-Ulivo) On. Sesa Amici (Dem. Sin.-Ulivo)

SEDUTA	ATTIVITA' (ESITO)	INTERVENUTI
Commissione 1ª Affari costituzionali in sede referente		
14 maggio 2002		On. Donato Bruno (Forza Italia) (come presidente)
16 maggio 2002		On. Donato Bruno (Forza Italia) (come presidente)
29 maggio 2002	Concluso l'esame	On. Donato Bruno (Forza Italia) (come presidente) On. Nuccio Carrara (AN) (come relatore)

Sede consultiva

SEDUTA	ATTIVITA' (ESITO)	INTERVENUTI
Commissione Comitato per la legislazione		
7 maggio 2002	Parere con osservazioni. Parere destinato alla commissione 1ª Affari costituzionali.	On. Giuseppe Detomas (Misto, Min. linguist) On. Sergio Mattarella (Margherita, DL-Ulivo) (come presidente) On. Giuliano Pisapia (Rif. Comunista)
Commissione 2ª Giustizia		
8 maggio 2002	Esito favorevole. Parere destinato alla commissione 1ª Affari costituzionali.	On. Vittorio Tarditi (Forza Italia)
Commissione 5ª Bilancio, tesoro e programmazione		
28 maggio 2002	Esame e rinvio. Parere destinato alla commissione 1ª Affari costituzionali.	On. Gaspare Giudice (Forza Italia) (come presidente) Sottosegretario di Stato per l'economia e finanze, Maria Teresa Armosino (governo Berlusconi II)

SEDUTA	ATTIVITA' (ESITO)	INTERVENUTI
Commissione 5ª Bilancio, tesoro e programmazione		
29 maggio 2002	Esito favorevole con osservazioni.	On. Gaspare Giudice (Forza Italia) (come presidente) On. Pietro Maurandi (Dem. Sin.-Ulivo) Sottosegretario di Stato per l'economia e finanze Vito Tanzi (governo Berlusconi II)
25 giugno 2002	Esito favorevole. Parere su nuovo testo. Parere destinato all'Aula. Esito in parte favorevole, in parte contrario. Parere su emendamenti.	On. Gaspare Giudice (Forza Italia) (come presidente) Sottosegretario di Stato per l'economia e finanze, Vito Tanzi (governo Berlusconi II)
Commissione 6ª Finanze		
9 maggio 2002	Esito favorevole. Parere destinato alla commissione 1ª Affari costituzionali.	On. Gianpietro Scherini (Forza Italia) Sottosegretario di Stato per l'economia e finanze, Maria Teresa Armosino (governo Berlusconi II) On. Giorgio Benvenuto (Dem. Sin.-Ulivo) On. Renzo Patria (Forza Italia) On. Gabriella Pistone (Misto, Comunisti italiani) On. Antonio Pepe (AN) On. Giorgio La Malfa (Misto) (come presidente)
Commissione 7ª Cultura, scienza e istruzione		
7 maggio 2002	Esame e rinvio. Parere destinato alla commissione 1ª Affari costituzionali.	On. Fabio Garagnani (Forza Italia) On. Carlo Carli (Dem. Sin.-Ulivo) On. Ferdinando Adornato (Forza Italia) (come presidente)

SEDUTA	ATTIVITA' (ESITO)	INTERVENUTI
Commissione 7ª Cultura, scienza e istruzione		
8 maggio 2002	Esame e rinvio.	On. Walter Tocci (Dem. Sin.-Ulivo) On. Franca Chiaromonte (Dem. Sin.-Ulivo) On. Ferdinando Adornato (Forza Italia) (come presidente)
14 maggio 2002	Esito: favorevole.	On. Titti De Simone (Rif. Comunista) On. Alba Sasso (Dem. Sin.-Ulivo) On. Giovanna Grignaffini (Dem. Sin.-Ulivo) On. Andrea Colasio (Margherita, DL-Ulivo) On. Fabio Garagnani (Forza Italia)
Commissione 8ª Ambiente, territorio e lavori pubblici		
7 maggio 2002	Esame e rinvio. Parere destinato alla commissione 1ª Affari costituzionali.	On. Antonio Barbieri (Forza Italia) On. Pietro Armani (AN) (come presidente)
8 maggio 2002	Esito favorevole.	On. Pietro Armani (AN) (come presidente)
Commissione 11ª Lavoro pubblico e privato		
15 maggio 2002	Esame e rinvio. Parere destinato alla commissione 1ª Affari costituzionali.	On. Antonino Lo Presti (AN) On. Elena Emma Cordoni (Dem. Sin.-Ulivo) On. Lalla TRUPIA (Dem. Sin.-Ulivo) On. Angelo Santori (Forza Italia) (come presidente)
28 maggio 2002	Esame e rinvio.	On. Domenico Benedetti Valentini (AN) (come presidente) Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Funzione pubblica, Learco Saporito (governo Berlusconi II)

SEDUTA	ATTIVITA' (ESITO)	INTERVENUTI
Commissione 11ª Lavoro pubblico e privato		
29 maggio 2002	Esito favorevole subordinato a emendamenti.	On. Domenico Benedetti Valentini (AN) (come presidente) On. Antonino Lo Presti (AN) On. Alfonso Gianni (Rif. Comunista)
Commissione 13ª Agricoltura		
7 maggio 2002	Esito favorevole. Parere destinato alla commissione 1ª Affari costituzionali.	On. Riccardo Ricciuti (Forza Italia) Sottosegretario di Stato per le politiche agricole, Gianpaolo Dozzo (governo Berlusconi II) On. Luca Marcora (Margherita, DL-Ulivo) On. Lino Rava (Dem. Sin.-Ulivo)
Commissione 14ª Politiche dell' Unione europea		
8 maggio 2002	Esito favorevole. Parere destinato alla commissione 1ª Affari costituzionali.	On. Marco Airaghi (AN) On. Rosella Ottone (Dem. Sin.-Ulivo) On. Andrea Di Teodoro (Forza Italia) On. Giacomo Stucchi (Lega Nord Padania) (come presidente)

Trattazione in Assemblea

SEDUTA	ATTIVITA' (ESITO)	INTERVENUTI
n. 163 24 giugno 2002	Proposta questione pregiudiziale. Il relatore svolge relazione orale.	On. Fabio Mussi (Dem. Sin.-Ulivo) (come presidente) On. Nuccio Carrara (AN) (introduzione del relatore) Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Funzione pubblica, Learco Saporito (governo Berlusconi II) (introduzione e conclusione del rappresentante del governo On. Laura Cima (Misto, verdi-l'Ulivo) On. Riccardo Marone (Dem. Sin.-Ulivo) On. Michele Saponara (Forza Italia)
n. 165 26 giugno 2002	Respinta questione pregiudiziale. Esaminati gli articoli da 1 a 14, emendamenti, odg. Approvato definitivamente. Dichiarazione di voto e votazione finale. Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 227, contrari 194, astenuti 0.	On. Mario Clemente Mastella (Margherita, DL-Ulivo) (come presidente) On. Laura Cima (Misto, verdi-l'Ulivo) (propone questione pregiudiziale) On. Franca Bimbi (Margherita, DL-Ulivo) (propone questione pregiudiziale) On. Elena Montecchi (Dem. Sin.-Ulivo) On. Nuccio Carrara (AN) On. Graziella Mascia (Rif. Comunista) On. Mario Clemente Mastella (Margherita, DL-Ulivo) (come presidente) (OdG) On. Pierluigi Mantini (Margherita, DL-Ulivo) (illustra emendamenti) On. Antonio Boccia (Margherita, DL-Ulivo) (per richiamo al regolamento) (intervento di merito) On. Nuccio Carrara (AN) Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Funzione pubblica, Learco Saporito (governo Berlusconi II) (OdG)

SEDUTA	ATTIVITA' (ESITO)	INTERVENUTI
n. 165 26 giugno 2002 *(segue)*		On. Gianclaudio Bressa (Margherita, DL-Ulivo) (illustra emendamenti) On. Marco Boato (Misto, verdi-l'Ulivo) On. Sesa Amici (Dem. Sin.-Ulivo) (illustra emendamenti) On. Andrea Martella (Dem. Sin.-Ulivo) On. Marcello Pacini (Forza Italia) On. Franca Bimbi (Margherita, DL-Ulivo) On. Titti De Simone (Rif. Comunista) (illustra emendamenti) On. Graziella Mascia (Rif. Comunista) (illustra emendamenti) On. Riccardo Marone (Dem. Sin.-Ulivo) On. Domenico Benedetti Valentini (AN) On. Piera Capitelli (Dem. Sin.-Ulivo) On. Giovanna Grignaffini (Dem. Sin.-Ulivo) On. Carlo Carli (Dem. Sin.-Ulivo) (illustra emendamenti) On. Giovanna Melandri (Dem. Sin.-Ulivo) On. Andrea Colasio (Margherita, DL-Ulivo) Sottosegretario di Stato per i Beni e attività culturali, Mario Pescante (governo Berlusconi II) On. Roberto Guerzoni (Dem. Sin.-Ulivo) On. Giampiero D'Alia (UDC (CCD-CDU)) On. Publio Fiori (AN) (come presidente) Ministro senza portafoglio per la Funzione Pubblica Franco Frattini (governo Berlusconi II) On. Guido Giuseppe Rossi (Lega Nord Padania) (sull’ordine dei lavori) On. Roberto Giachetti (Margherita, DL-Ulivo) (sull’ordine dei lavori)

SEDUTA	ATTIVITA' (ESITO)	INTERVENUTI
n. 165 26 giugno 2002 *(segue)*		On. Renzo Innocenti (Dem. Sin.-Ulivo) (sull'ordine dei lavori) On. Elettra Deiana (Rif. Comunista) On. Luana Zanella (Misto, verdi-l'Ulivo) On. Carla MAZZUCA (Margherita, DL-Ulivo) On. Beatrice Maria Magnolfi (Dem. Sin.-Ulivo) On. Mario Lettieri (Margherita, DL-Ulivo) On. Elena Emma Cordoni (Dem. Sin.-Ulivo) On. Luca Marcora (Margherita, DL-Ulivo) On. Lino Rava (Dem. Sin.-Ulivo) On. Lorenzo Acquarone (Margherita, DL-Ulivo) On. Mario Clemente Mastella (Margherita, DL-Ulivo) (come presidente) On. Giampiero D'Alia (UDC (CCD-CDU)) favorevole a nome del gruppo On. Sesa Amici (Dem. Sin.-Ulivo) contrario a nome del gruppo On. Marco Boato (Misto, verdi-l'Ulivo) contrario a nome del gruppo On. Michele Saponara (Forza Italia) favorevole a nome del gruppo On. Pietro Fontanini (Lega Nord Padania) favorevole a nome del gruppo On. Graziella Mascia (Rif. Comunista) contrario a nome del gruppo On. Gianclaudio Bressa (Margherita, DL-Ulivo) contrario a nome del gruppo On. Nicolò Cristaldi (AN) favorevole a nome del gruppo

LAVORI IN COMMISSIONE

SEDE REFERENTE - CONSULTIVA*

***** I documenti relativi, ove di interesse, possono essere richiesti via e-mail, alla redazione della rivista “Funzione Pubblica” all’indirizzo m.castrianni@funzionepubblica.it, o tramite fax al n. 06.6899.7196.

SEDE REFERENTE

CAMERA DEI DEPUTATI – XIV LEGISLATURA

Resoconto della I Commissione permanente
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

Giovedì 18 aprile 2002.

Testo aggiornato al 22 aprile 2002.

Presidenza del presidente Donato BRUNO.

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'Interno, Alfredo MANTOVANO, per la Funzione pubblica, Learco SAPORITO, e per le Riforme istituzionali, Aldo BRANCHER.

La seduta comincia alle 9:20.

omissis

Atto camera 1534 B:

Riforma dell'organizzazione del Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Esame e rinvio.

La Commissione inizia l'esame.

Nuccio CARRARA (AN), relatore, illustra le modifiche al testo apportate dal Senato. In merito all'articolo 1, osserva che è stato aggiunto un riferimento all'articolo 28 della legge finanziaria per il 2001, che reca una disposizione relativa al riordino di enti pubblici, agenzie ed amministrazioni e, in particolare, contiene un'autorizzazione al Governo alla delegificazione della materia. L'articolo 2, relativo alle procedure per la trasformazione e la soppressione di enti pubblici, è stato introdotto nel corso dell'esame al Senato, ad opera di un emendamento governativo. Esso modifica l'articolo 28 della legge finanziaria per il 2001 che prevede operazioni di trasformazione e soppressione di enti ed altri organismi pubblici con l'obiettivo di ridurre la spesa e di migliorare l'efficienza delle pubbliche amministrazioni. In particolare, sempre al fine di attuare processi di delegificazione, al comma 2-bis, si autorizza il ministro dell'economia e delle finanze ad avvalersi della struttura interdisciplinare prevista dal decreto legislativo n. 300 del 1999.
L'articolo 4, introdotto nel corso dell'esame al Senato, novella il comma 1 dell'articolo 60 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, escludendo i capi di gabinetto dei ministri dalle cause di ineleggibilità con le cariche di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale.
L'articolo 8, aggiunto nel corso dell'esame al Senato per effetto di un emendamento governativo, attribuisce al segretario generale della giustizia amministrativa compiti di gestione del fondo perequativo e previdenziale, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 418 del 1993, costituito da quote degli emolumenti percepiti per la partecipazione ai collegi arbitrali e diretto ad assicurare l'equa ripartizione dei compensi spettanti ai magistrati amministrativi per gli incarichi extragiudiziari svolti.
L'articolo 10, frutto dell'approvazione di un emendamento governativo in I Commissione alla Camera e ampiamente modificato in corso di esame al Senato, delega il Governo ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto il riassetto delle disposizioni legislative in materia di cinematografia teatro, musica, danza e forme di spettacolo dal vivo, sport, proprietà letterarie e diritto di autore, nonché il riassetto e la codificazione delle disposizioni legislative vigenti in materia di beni culturali ed ambientali. In particolare, la lettera *c)* prevede un adeguamento delle procedure informatiche alle nuove tecnologie; la lettera *d)* privilegia lo strumento delle fondazioni per la conservazione e la protezione dei beni culturali ed ambientali, senza determinare ulteriori restrizioni alla proprietà privata, nell'abrogazione degli strumenti attuali e, comunque,

conformandosi al puntuale rispetto degli accordi internazionali soprattutto in materia di circolazione dei beni culturali; la lettera *g),* concernente la proprietà letteraria e il diritto d'autore, prevede il riordino della SIAE e l'armonizzazione della legislazione relativa alla produzione e diffusione di contenuti digitali e multimediali e di software ai princìpi generali cui si ispira l'Unione europea in materia di diritto d'autore e diritti connessi.
L'articolo 11, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede la soppressione, dal 30 giugno 2002, del Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure istituito dalla legge n. 50 del 1999 presso la Presidenza del Consiglio e l'istituzione di un ufficio per l'attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure presso il dipartimento della funzione pubblica. Tale organismo coadiuva il ministro della funzione pubblica nell'attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure.
L'articolo 12, introdotto nel corso dell'esame al Senato ad opera di un emendamento governativo, prevede il trasferimento all'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici degli uffici biblioteca e documentazione che fanno attualmente parte dell'ufficio per il sistema informativo unico. Dalla disposizione in esame risulterebbe, pertanto, una separazione degli uffici biblioteca dai rimanenti due uffici informatica e telematica, e telecomunicazioni accorpati al dipartimento per l'innovazione e delle tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri.
L'articolo 13, che prevede una delega per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità, recepisce anche le indicazioni fornita dal ministro Prestigiacomo nel corso di audizioni svoltesi nella I Commissione.
L'articolo 14, recante interventi correttivi all'organizzazione del settore della ricerca in agricoltura, è stato emendato dal Senato limitatamente alle disposizioni relative al Consiglio scientifico degli istituti di ricerca, per il quale si prevede la designazione di un membro designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il sottosegretario Learco SAPORITO rileva che nel corso dell'esame da parte del Senato sono state apportate alcune modifiche al testo, per la gran parte che rispettose dell'impianto del provvedimento licenziato dalla Camera dei deputati e volte unicamente ad introdurre alcune precisazioni.
In materia di ineleggibilità, si è voluta precisare attraverso l'introduzione dell'articolo 4 la posizione di alcuni alti funzionari dello Stato, ritenendo che la prevista preclusione nei loro confronti non trovi giustificazione.
Il nuovo articolo 8 attribuisce, tra l'altro, al segretario generale della giustizia amministrativa compiti di gestione del fondo perequativo e previdenziale previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 418 del 1993.
Di natura più strettamente politica risulta viceversa la nuova definizione della delega di cui all'articolo 10 per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali, frutto del lavoro unanimemente svolto dai componenti della 7ª Commissione del Senato, anche sulla base di rilievi contenuti in alcuni pareri espressi, a seguito del quale sono stati altresì introdotti alcuni principi derivanti dal nuovo quadro costituzionale. In particolare, recependo alcuni emendamenti dell'opposizione, si è voluto consentire la partecipazione agli appalti di lavori pubblici anche alle imprese artigiane, frequentemente danneggiate da strutture organizzative più forti, rispettando i principi fissati in materia di legislazione anti-trust.
Relativamente all'articolo 11, precisa che la soppressione del Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure ha comportato la necessità di affidare i compiti dallo stesso precedentemente svolti ad altri organismi. È stata pertanto prevista l'istituzione presso il Dipartimento della funzione pubblica di un ufficio per l'attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure e di due servizi nell'ambito della Presidenza del Consiglio.

Donato BRUNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

omissis

La seduta termina alle 17:20.

CAMERA DEI DEPUTATI – XIV LEGISLATURA

Resoconto della I Commissione permanente
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

Lunedì 22 aprile 2002.

Testo aggiornato al 28 maggio 2002.

Presidenza del presidente Donato BRUNO.

Interviene il sottosegretario di Stato per la Funzione pubblica, Learco SAPORITO.

La seduta comincia alle 13:20.

Atto camera 1534 B:

Riforma dell'organizzazione del Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Seguito dell'esame e rinvio.

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 18 aprile 2002.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che nella seduta del 18 aprile è stata svolta la relazione sul disegno di legge.

Sesa AMICI (DS-U) ricorda che nel corso dell'esame in prima lettura la sua parte politica aveva espresso alcune riserve sull'impianto complessivo del provvedimento. In particolare, era stata sottolineata l'esigenza di verificare la congruità della previsione dell'articolo 1 con la ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni recata dal testo riformulato dall'articolo 117 della Costituzione, rilevando altresì, nel prevedere l'adozione dei diversi decreti legislativi, la non compiuta definizione dei principi e criteri direttivi.
Espresso apprezzamento per alcune delle modifiche apportate dal Senato, osserva tuttavia che nel provvedimento di delega sono state inserite disposizioni confuse, in particolare con riferimento agli articoli 8 e 10, riguardanti rispettivamente il fondo di perequazione e il Ministero dei beni culturali e ambientali. Per quanto riguarda l'articolo 13, ricorda la posizione recentemente assunta in Parlamento dal ministro per le pari opportunità, Stefania PRESTIGIACOMO, in merito alla riforma della commissione nazionale per le pari opportunità, le cui funzioni in gran parte si sovrappongono a quelle del dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio. Rilevato che l'annosa questione relativa alla sua composizione non può essere risolta con disposizioni delegate, ritiene che il disegno di legge nel suo complesso presenti un eccesso di delega quanto ai contenuti. Si tratta, a suo avviso, di un provvedimento omnibus che contraddice le regole di chiarezza ed omogeneità di contenuto proprie della delega legislativa. Esprime infine un giudizio generalmente negativo sul provvedimento in esame.

Donato BRUNO, presidente, preannuncia che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 18 di domani, 23 aprile 2002.
Nessun altro chiedendo di parlare, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13:25.

CAMERA DEI DEPUTATI – XIV LEGISLATURA

Resoconto della I Commissione permanente
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

Martedì 23 aprile 2002.

Testo aggiornato al 24 aprile e al 7 maggio 2002.

Presidenza del presidente Donato BRUNO.

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'Interno, Alfredo MANTOVANO, e per la Funzione pubblica, Learco SAPORITO.

La seduta comincia alle 12:20.

omissis

Atto Camera 1534 B:

Riforma dell'organizzazione del Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Seguito dell'esame e rinvio.

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta di lunedì 22 aprile 2002.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri è stato svolto un intervento di carattere generale.

Graziella MASCIA (RC) rileva che il Senato nel corso dell'esame del disegno di legge ha apportato rilevanti modifiche, tra cui richiama quella volta a conferire al Governo una delega per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità. Ritiene che l'argomento debba essere adeguatamente valutato e in tal senso sottolinea l'opportunità di prevedere lo svolgimento di una serie di audizioni.

Gianclaudio BRESSA (MARGH-U) ricorda che nel corso dell'esame del disegno di legge in prima lettura erano state espresse forti perplessità sul provvedimento in quanto privo di una coerenza complessiva. Nel corso dell'esame al Senato sono state successivamente introdotte alcune modifiche con le quali si prevede il conferimento di alcune deleghe senza indicare i principi e i criteri direttivi previsti dall'articolo 76 della Costituzione.
Richiama al riguardo il contenuto del nuovo articolo 13, nonché quanto previsto dalle lettere a) e d) dell'articolo 10 riguardante la delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, preannunciando la presentazione di questioni pregiudiziali sulle modifiche introdotte.
Quanto alla soppressione del Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure, da più parti indicato come uno degli strumenti più significativi ai fini della semplificazione dell'attività legislativa, sottolinea l'esigenza di salvaguardare l'alta professionalità del personale in esso impiegato prevedendo che venga totalmente riassorbito all'interno dell'ufficio dirigenziale di livello generale di cui si prevede l'istituzione presso il Dipartimento della funzione pubblica.
Si riserva infine di approfondire ulteriormente le questioni sollevate dal provvedimento nel prosieguo dell'esame del disegno di legge.

Elettra DEIANA (RC) esprime forte preoccupazione in merito all'introduzione dell'articolo 13, con il quale viene conferita al Governo una delega in bianco per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità, senza che sia stata compiuta un'adeguata riflessione e senza che il Parlamento abbia avuto la possibilità di pronunciarsi.
Sottolinea quindi la necessità di prevedere una serie di audizioni al fine di acquisire dati ed informazioni che consentano di procedere con cognizione di causa, sottolineando come molti parlamentari di questa legislatura non abbiano partecipato alle vicende che hanno portato all'istituzione della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità e, per altro verso, il Parlamento, nell'attuale composizione prevalentemente maschile, non possa assumere decisioni in materia di parità tra uomo e donna.

Marco BOATO (Misto-Verdi-U), dichiarato di condividere le considerazioni svolte dal deputato Bressa, si associa alla richiesta riguardante lo svolgimento di audizioni sul tema.

Laura CIMA (Misto-Verdi-U) ricorda di aver sollecitato, in occasione dell'audizione del ministro per le pari opportunità, l'illustrazione delle linee programmatiche del Governo in materia di pari opportunità con particolare riferimento alla razionalizzazione dell'attività degli organismi di parità. Esprime riserve sulla formulazione della lettera b) del comma 2 dell'articolo 13, laddove, nel ricondurre alla Presidenza del Consiglio la funzione di coordinamento delle attività svolte da tutti gli organismi titolari di competenze generali in materia di parità e di pari opportunità tra uomo e donna che operano a livello nazionale, non si fanno salve le competenze degli altri ministeri interessati.
Sottolineato come nel corso dell'esame al Senato il Governo non abbia offerto i chiarimenti richiesti sugli organismi titolari di competenze generali in materia indicati alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 13, evidenzia l'esigenza di prevedere l'audizione, oltre che del presidente della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità, dei presidenti del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e del Comitato per l'imprenditoria femminile, istituito presso il Ministero delle attività produttive. Al riguardo sottolinea che i rappresentanti di tali organismi non sono stati informati dell'iniziativa che il Governo intendeva assumere per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità.
Rilevata la situazione di estrema marginalità propria delle donne nella società italiana, dichiara di considerare particolarmente grave la previsione di cui al comma 2 dell'articolo 13, in base alla quale i decreti legislativi da adottare non devono determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Donato BRUNO, presidente, si riserva di valutare la richiesta di audizioni nell'ambito dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. Dichiara quindi concluso l'esame preliminare ed avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 18 della giornata odierna.
Rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

omissis

La seduta termina alle 15:20.

CAMERA DEI DEPUTATI – XIV LEGISLATURA

Resoconto della I Commissione permanente
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

Mercoledì 24 aprile 2002.

Presidenza del presidente Donato BRUNO.

Interviene il sottosegretario di Stato per la Funzione pubblica, Learco SAPORITO.

La seduta comincia alle 9:55.

Atto Camera 1534 B:

Riforma dell'organizzazione del Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Seguito dell'esame e rinvio.

La Commissione prosegue l'esame rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri è stato concluso l'esame preliminare.
Avverte che sono stati presentati emendamenti *(vedi allegato).*
Avverte altresì che sono da considerare inammissibili, ai sensi degli articolo 70, comma 2, e 89 del regolamento, gli emendamenti 10.1, 10.6, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.7, 10.8, 14.10, 14.15, 14.8 e 14.2 in quanto volti a sopprimere o a sostituire interamente articoli o commi che sono stati solo parzialmente modificati dal Senato e per i quali non è rinvenibile un nesso di immediata e oggettiva conseguenzialità con le modifiche introdotte dal Senato. L'approvazione di tali emendamenti comporterebbe, infatti, la soppressione, o la sostituzione integrale, di norme sulle quali le due Camere si sono già pronunciate favorevolmente sia pure con diversità di formulazione. Gli emendamenti sarebbero, invece, ammissibili, qualora riformulati nel senso di proporre la soppressione, o la sostituzione, delle sole modifiche introdotte dal Senato.
Avverte infine che gli emendamenti riferiti a parti del testo non modificate dal Senato rispetto al testo già approvato dalla Camera non sono stati inseriti nel fascicolo degli emendamenti in distribuzione e non saranno pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il sottosegretario Learco SAPORITO richiama le modifiche introdotte al Senato su cui nella seduta di ieri sono stati espressi alcuni rilievi critici.
Ricorda che il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure è stato previsto dalla legge di semplificazione 1998 in ossequio ad una logica di centralizzazione di tutte le attività volte al perseguimento dello specifico obiettivo. Viceversa, con il disegno di legge di semplificazione 2001, già approvato dal Senato e all'esame della Camera, si intende superare tale impostazione affidando a ciascuna amministrazione con proprio regolamento il riassetto normativo di settore, anche attraverso innovazioni sostanziali. In tale contesto l'articolo 11 sopprime il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure e prevede l'istituzione di un organismo di coordinamento delle attività delle singole amministrazioni.
Quanto al personale attualmente operate all'interno del nucleo, assicura che verrà impiegato nell'ambito del Dipartimento della funzione pubblica e della Presidenza del consiglio.
La formulazione dell'articolo 13, introdotto dal Senato, risponde all'esigenza di razionalizzare l'esistente sulla base di principi e criteri direttivi; al riguardo dichiara la disponibilità del Governo, in fase di attuazione della delega, a consultare gli organismi interessati.

Marco BOATO (Misto-Verdi-U), rilevata la netta separazione tra le funzioni del Governo e quelle del Parlamento, sottolinea che la consultazione degli organismi che si occupano di parità e di pari opportunità in sede di attuazione della delega è cosa diversa dallo svolgimento di audizioni presso la Camera prima dell'approvazione del provvedimento di delega.

Graziella MASCIA (RC), sottolineata la genericità dei principi e criteri direttivi contenuti nella delega, ribadisce l'opportunità di audire gli organismi che si occupano di parità e di pari opportunità.

Donato BRUNO, presidente, prospetta la possibilità di procedere alla votazione degli emendamenti presentati, accantonando l'esame dell'articolo 13, oppure di rinviare l'esame del provvedimento successivamente alla prevista riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, anche in considerazione della richiesta avanzata dal gruppo dei Democratici di sinistra di non procedere a votazioni fino alle 10:30.

Marco BOATO (Misto-Verdi-U) evidenzia l'esigenza comune a tutti i gruppi di procedere a consultazioni prima della votazione per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale.

Egidio STERPA (FI) paventa che, al termine della seduta del Parlamento in seduta comune, i deputati non partecipino ai lavori della Commissione.

Donato BRUNO, presidente, assicura che i lavori della Commissione procederanno comunque nell'ordine stabilito. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 10:25, è ripresa alle 11:45.

Donato BRUNO, presidente, invita il relatore ad esprimere il parere sugli emendamenti presentati.

Nuccio CARRARA (FI), relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

Il sottosegretario Learco SAPORITO concorda con il parere espresso dal relatore, invitando i presentatori a ritirare l'emendamento Montecchi 13.9 e a trasfondenderne il contenuto in un ordine del giorno che il Governo si impegna sin d'ora ad accogliere.

Gianclaudio BRESSA (MARGH-U), intervenendo sul complesso degli emendamenti, evidenzia la mancanza di coerenza dell'intero provvedimento e fa presente che gli emendamenti proposti sono volti a sopprimere il riferimento dell'articolo 1 all'articolo 28 della legge finanziaria per il 2001, a modificare le parti del testo in cui si conferiscono deleghe senza indicare principi e criteri direttivi, nonché a rettificare le disposizioni relative al Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure. Auspica infine che il Governo possa riconsiderare il testo nel corso dell'esame in Assemblea.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bressa 1.1, Boato 2.1, Amici 2.2, Mascia 4.1, Amici 11.1, Bressa 11.2, Amici 12.1, gli identici emendamenti Bressa 13.1 e Cima 13.7, fatto proprio dal deputato Amici, nonché l'emendamento Boato 13.8.

Donato BRUNO, presidente, chiede se i presentatori accedano all'invito del Governo a ritirare l'emendamento Montecchi 13.9.

Sesa AMICI (DS-U) insiste per la votazione dell'emendamento Montecchi 13.9, di cui è cofirmataria.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Montecchi 13.9, Amici 13.10, Cima 13.4, fatto proprio dal deputato Amici, Amici 13.11, Cima 13.5, fatto proprio dal deputato Amici, Amici 13.12. Respinge altresì gli emendamenti Cima 13.6, 13.3 e 13.2, fatti propri dal deputato Amici. Respinge infine gli emendamenti Amici 13.13 e 13.14 e Mascia 14.16.

Donato BRUNO, presidente, avverte che il testo del provvedimento sarà trasmesso alle competenti Commissioni per l'espressione dei prescritti pareri.

Rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.

omissis

La seduta termina alle 11:55.

ALLEGATO

Emendamenti

ART. 1.

Al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo.
1. 1. Bressa, Boato, Amici.

ART. 2.

Sopprimerlo.
2. 1. Boato, Amici, Bressa, Mascia.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
2. 2. Amici, Bressa, Boato.

ART. 4.

Sopprimerlo.
4. 1. Mascia, Bressa, Boato, Amici.

ART. 10.

Sopprimerlo.
10. 1. Bressa, Boato, Amici, Mascia.

Sopprimere il comma 2.
10. 6. Bressa, Boato, Amici.

Al comma 2 sopprimere la lettera a).
10. 2. Boato, Bressa, Amici.

Al comma 2 sopprimere la lettera c).
10. 3. Boato, Amici, Bressa.

Al comma 2 sopprimere la lettera d).
10. 4. Amici, Bressa, Boato.

Al comma 2 sopprimere la lettera g).
10. 5. Amici, Bressa, Boato.

Sopprimere il comma 3.
10. 7. Boato, Amici, Bressa.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Sono in ogni caso fatte salve le maggiori competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
10. 8. Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè.

ART. 11.

Sopprimerlo.
11. 1. Amici, Mascia, Bressa, Boato.

Sopprimere i commi 3, 4 e 5 con il seguente:
3. Ai fini della collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il dipartimento della funzione pubblica nelle attività di cui al comma 2, il personale e gli esperti del soppresso Nucleo per le semplificazioni delle norme e delle procedure sono trasferiti presso il Dipartimento della funzione pubblica, mantenendo i medesimi incarichi e funzioni.
11. 2. Bressa, Amici, Boato.

ART. 12.

Sopprimerlo.
12. 1. Amici, Mascia, Cima, Bresssa, Boato.

ART. 13.

Sopprimerlo.
13. 1. Bressa, Mascia, Boato, Amici.

Sopprimerlo.
13. 7. Cima, Boato, Amici.

Al comma 1 sostituire la parola: diciotto *con la seguente:* venticinque.
13. 8. Boato, Amici, Bressa.

Al comma 1, dopo le parole: della presente legge *aggiungere le seguenti:* e nel pieno rispetto delle norme comunitarie in materia.
13. 9. Montecchi, Amici.

Al comma 1, dopo le parole: delle disposizioni*, aggiungere le seguenti:* relative all'organizzazione degli organismi operanti.
13. 10. Amici, Montecchi, Leoni.

Al comma 2, sopprimere le parole: senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
13. 4. Cima, Boato, Amici.

Al comma 2, lettera a) *sopprimere le parole:* e le relative funzioni *ed aggiungere infine:* salvaguardando in ogni caso le funzioni originariamente previste dalle norme istitutive.
13. 11. Amici, Leoni.

Al comma 2, lettera a)*, sopprimere le parole da:* anche mediante *fino alla fine della lettera.*
13. 5. Cima, Boato, Amici.

Al comma 2, alla lettera a)*, aggiungere infine le seguenti parole:* garantendo comunque il principio del pluralismo delle fonti di nomina, nonché il rispetto degli eventuali ambiti di autonomia individuati nelle rispettive norme istitutive.
13. 12. Amici, Leoni, Mascia.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).
13. 6. Cima, Boato, Amici.

Al comma 2, lettera b)*, sostituire le parole:* attività *con le seguenti:* politiche.
13. 3. Cima, Boato, Amici.

Al comma 2, lettera b)*, aggiungere in fine le seguenti parole:* fatte salve le competenze di altri ministeri e quelle della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio, istituito con la legge n. 164 del 1990.
13. 2. Cima, Boato, Amici.

Al comma 2, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente:*
«*c)* assicurare, comunque, il perseguimento delle finalità individuate nelle rispettive norme istitutive degli organismi titolari di competenze generali in materia di parità e pari opportunità tra uomo e donna che operano a livello nazionale».
13. 13. Amici, Leoni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dal termine della delega. Ciascuna commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dall'assegnazione, indicando specificatamente le eventuali disposizioni ritenute con conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge.
13. 14. Amici, Montecchi, Deiana, Cima.

ART. 14.

Sopprimerlo.
14. 10. Rava, Franci, Rossiello, Preda, Sedioli, Amici.

Al comma 1, lettera g)*, sostituire il capoverso 3*-bis *con il seguente:*
«3-*bis*. Il consiglio scientifico ha compiti in materia di programmazione dell'attività di ricerca dell'istituto, esprime parere vincolante sul piano triennale di attività di ricerca e gli aggiornamento annuali, verifica la coerenza delle convenzioni e degli accordi stipulati dagli istituti con gli obiettivi della ricerca. Il Consiglio è composto da cinque membri, oltre al presidente. Due membri, di cui uno su designazione della Conferenza Stato-Regioni, scelti tra esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica, sono nominati dal Ministro, su designazione della Conferenza Stato-Regioni, e tre sono eletti tra i ricercatori e tecnologici dell'Istituto secondo modalità definite nel regolamento di organizzazione e funzionamento dello stesso».
14. 15. Mascia.

Al comma 1, sostituire la lettera g)*, con la seguente:*
«*g)* Il consiglio scientifico ha compiti in materia di programmazione dell'attività di ricerca dell'istituto, esprimere parere vincolante sul pianto triennale di attività di ricerca e gli aggiornamenti annuali, verifica la coerenza delle convenzioni e degli accordi stipulati dagli istituti con gli obiettivi della ricerca. Il Consiglio è composto da 5 membri oltre al Presidente. Due membri, di cui uno su designazione della Conferenza Stato-Regioni, scelti tra esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica, sono nominati dal Ministro e tre eletti tra ricercatori e tecnologici dell'Istituto secondo modalità definite nel regolamento di organizzazione e funzionamento dello stesso».
14. 8. Rava, Franci, Rossiello, Preda, Sedioli, Amici.

Al comma 1, lettera g)*, sostituire le parole:* è costituito dal Presidente e da due membri nominati dal Ministro di cui*, con le seguenti:* è costituito dal Presidente e da 4 membri nominati dal Ministro di cui uno designato dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca ed.
14. 2. Rava, Franci, Rossiello, Preda, Sedioli, Amici.

Al comma 1, lettera g)*, capoverso 3*-bis *sostituire le parole:* di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano *con le seguenti:* di cui uno, scelto tra esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica, è nominato dal Ministro, su designazione della Conferenza Stato-Regioni, e uno è eletto tra i ricercatori e tecnologici dell'Istituto secondo modalità definite nel regolamento di organizzazione e funzionamento dello stesso.
14. 16. Mascia.

CAMERA DEI DEPUTATI – XIV LEGISLATURA

Resoconto della I Commissione permanente
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

Martedì 14 maggio 2002.

Testo aggiornato al 28 maggio 2002.

Presidenza del presidente Donato BRUNO.

Intervengono i sottosegretari di Stato per la Funzione pubblica, Learco SAPORITO, e per le Riforme istituzionali e la devoluzione, Aldo BRANCHER.

La seduta comincia alle 13:40.

omissis

Atto Camera 1534 B:

Riforma dell'organizzazione del Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Seguito dell'esame e rinvio.

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 aprile 2002.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che nella seduta del 24 aprile 2002 la Commissione ha concluso l'esame delle proposte emendative relative al disegno di legge in esame.
Comunica quindi che le Commissioni II, VI, VII, VIII, XIII e XIV hanno espresso parere favorevole sul testo del provvedimento, mentre il Comitato per la legislazione, nell'esprimere il parere di competenza, ha formulato una condizione e alcune osservazioni.
Avverte altresì che le Commissioni V e XI si riuniranno nella giornata di giovedì 16 maggio 2002 per esprimere il parere di competenza.
In attesa dei suddetti pareri, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

omissis

La seduta termina alle 15:45.

CAMERA DEI DEPUTATI – XIV LEGISLATURA

Resoconto della I Commissione permanente.
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

Giovedì 16 maggio 2002.

Presidenza del presidente Donato BRUNO.

Interviene il sottosegretario di Stato per la Funzione pubblica, Learco SAPORITO.

omissis

Atto Camera 1534 B:

Riforma dell'organizzazione del Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Rinvio del seguito dell'esame.

Donato BRUNO, presidente, non essendo stati espressi i pareri delle Commissioni V e XI, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19:55.

CAMERA DEI DEPUTATI – XIV LEGISLATURA

Resoconto della I Commissione permanente.
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

Mercoledì 29 maggio 2002.

Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 15:50.

omissis

Atto Camera 1534 B:

Riforma dell'organizzazione del Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Seguito dell'esame e conclusione.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che nella seduta del 24 aprile 2002 la Commissione ha concluso l'esame delle proposte emendative relative alle modifiche al disegno di legge apportate dal Senato.
Avverte che la V Commissione ha espresso parere favorevole, mentre l'XI Commissione ha espresso un parere favorevole con condizione.

Nuccio CARRARA (AN), relatore, ritiene di non dover recepire l'indicazione contenuta nella condizione posta dalla XI Commissione nell'espressione del parere.

La Commissione delibera di dare mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo in esame.

Donato BRUNO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

omissis

La seduta termina alle 16.

CAMERA DEI DEPUTATI – XIV LEGISLATURA

Resoconto della I Commissione permanente.
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni)

Martedì 25 giugno 2002.

COMITATO DEI NOVE

Atto Camera 1534 B:

Riforma dell'organizzazione del Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Esame emendamenti.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 11 alle 11:05.

SEDE CONSULTIVA

CAMERA DEI DEPUTATI – XIV LEGISLATURA

Resoconto della II Commissione permanente.
(Giustizia)

Mercoledì 8 maggio 2002.

Comitato permanente per i pareri.

Presidenza del vicepresidente Enrico BUEMI.

La seduta comincia alle 16:45.

Atto Camera 1534 B:

Riforma organizzazione del Governo, approvato dal Senato.

Parere alla I Commissione.

Esame e conclusione - Parere favorevole.

La Commissione inizia l'esame.

Vittorio TARDITI (FI), relatore, illustra il provvedimento in esame, già approvato dalla Camera e successivamente modificato al Senato, che contiene disposizioni per la riforma dell'organizzazione del Governo e di enti pubblici.
In particolare, l'articolo 1, conferisce al Governo una delega per l'emanazione, entro 18 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, di uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi di provvedimenti già emanati ai sensi della legge n. 59 del 1997 così detta «legge Bassanini 1», diretti a: riorganizzare l'articolazione e le competenze dei ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri ; riordinare gli enti pubblici nazionali operanti nei settori diversi dall'assistenza e dalla previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate dallo Stato, che operano nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale; riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche; riordinare e razionalizzare gli interventi per la promozione e il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica e gli organismi operanti nel settore.
Per quanto riguarda più direttamente i profili di competenza della Commissione l'articolo 8, aggiunto nel corso dell'esame al Senato per effetto di un emendamento governativo, al comma 1 attribuisce al segretariato generale della giustizia amministrativa compiti di gestione del fondo perequativo e previdenziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 418 del 1993 in conformità ai criteri fissati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, precisando che tale fondo è alimentato oltre che dagli emolumenti derivanti dalla partecipazione ai collegi arbitrali anche dalle somme dovute quale compenso per lo svolgimento di incarichi conferiti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. Per quanto concerne l'alimentazione del fondo, il comma 2 stabilisce che le somme dovute sono versate, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, alla competente struttura del segretariato generale della giustizia amministrativa, secondo modalità da definirsi con regolamento di contabilità adottato dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.
A norma del successivo comma 3, il riparto dei compensi tra i magistrati che hanno svolto incarichi extragiudiziari è effettuato dal segretariato generale sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa: a ciascun magistrato viene corrisposta, quale compenso, una somma compresa tra il 50 e l'80 per cento dell'importo versato al fondo, nonché, a titolo di rimborso spese, l'intera somma versata al fondo stesso.
Il comma 4 dispone infine che la parte residua del fondo sia periodicamente ripartita fra tutti i magistrati amministrativi, secondo modalità e criteri definiti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, e che possa essere utilizzata anche per finalità di carattere assistenziale e previdenziale.
Presenta conclusivamente una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

omissis

La seduta termina alle 16:55.

CAMERA DEI DEPUTATI – XIV LEGISLATURA

Resoconto della V Commissione permanente.
(Bilancio, tesoro e programmazione)

Martedì 28 maggio 2002.

Comitato permanente per i pareri.

Presidenza del presidente Gaspare GIUDICE.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'Economia e le finanze, Maria Teresa ARMOSINO.

La seduta comincia alle 9:30.

omissis

Atto Camera 1534 B:

Riforma organizzazione del Governo, modificato dal Senato.

Parere alla I Commissione.

Esame e rinvio.

Il Comitato inizia l'esame.

Gaspare GIUDICE, presidente, relatore, soffermandosi sulle modifiche introdotte dal Senato rilevanti dal punto di vista degli effetti finanziari, osserva che l'articolo 2 proroga a diciotto mesi il termine - che l'articolo 28 della legge n. 448 del 2001 fissa a sei mesi - per l'emanazione dei regolamenti governativi nei quali sono individuati gli enti pubblici, le amministrazioni e le agenzie, finanziati direttamente o indirettamente dallo Stato o da altri enti pubblici, da trasformare in società per azioni o in fondazioni di diritto privato, oppure da accorpare, sopprimere o mettere in liquidazione. Al riguardo chiede al Governo di chiarire quali siano le conseguenze di tale proroga sui risparmi che la relazione tecnica della legge finanziaria per il 2002 ascriveva all'articolo 28 del provvedimento. Evidenzia l'opportunità di un chiarimento anche su eventuali effetti di incremento della spesa derivanti dalla previsione dell'articolo 3, comma 1, secondo la quale soltanto la parte eccedente il contingente di personale assegnato ai sottosegretari di Stato (e non l'intero contingente di personale assegnato viceministri, come previsto nel testo licenziato dalla Camera), sarebbe ricompreso nelle dotazioni ministeriali degli uffici di diretta collaborazione. Non ha nulla da osservare, infine, in ordine ai profili di carattere finanziario riguardo agli articoli 8, 11 e 12 introdotti dal Senato.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, precisato che la proroga disposta dall'articolo 2 non modifica la natura ordinatoria del termine previsto dall'articolo 28 della legge finanziaria, fa presente che non è possibile determinare con esattezza la misura dei risparmi ascrivibili al solo articolo 28 - finalizzato anche ad ottenere una maggiore efficienza - in quanto tali risparmi sono stati calcolati complessivamente in relazione agli originari articoli 19, 20 e 21 (attuali 28, 29 e 30) e sono

verificabili solo a consuntivo. In ogni caso la disposizione, qualificandosi come mera facoltà, non esclude che la trasformazione degli enti pubblici in questione abbia luogo nell'anno in corso. Per quanto riguarda il contingente di personale assegnato ai viceministri, osserva che la modifica introdotta dal Senato non comporta effetti finanziari in quanto si limita ad esplicitare formalmente che anche il personale eccedente l'ordinaria dotazione rientra nel contingente complessivo previsto per gli uffici di diretta collaborazione.

Gaspare GIUDICE, presidente, preso atto delle dichiarazioni del Governo, propone di rinviare il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana.

Il Comitato consente.

La seduta termina alle 10:15.

CAMERA DEI DEPUTATI – XIV LEGISLATURA

Resoconto della V Commissione permanente.
(Bilancio, tesoro e programmazione)

Mercoledì 29 maggio 2002.

Comitato permanente per i pareri.

Presidenza del presidente Gaspare GIUDICE.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'Economia e le finanze, Vito TANZI.

omissis

Atto Camera 1534 B:

Riforma organizzazione del Governo, modificato dal Senato.

Parere alla I Commissione.

Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole.

Il Comitato prosegue l'esame, iniziato nella seduta del 28 maggio 2002.

Gaspare GIUDICE, presidente relatore, ricorda che nella seduta di ieri il Governo ha fornito alcune precisazioni in ordine agli effetti finanziari attesi dall'attuazione di due norme modificate dall'altro ramo del Parlamento: l'articolo 2 - introdotto dal Senato -, recante la proroga del termine per l'emanazione dei regolamenti governativi per la trasformazione e la soppressione di enti pubblici, e l'articolo 3, recante disposizioni per l'assegnazione di un contingente di personale agli uffici dei viceministri.

Pietro MAURANDI (DS-U) ritiene che la modifica introdotta dal Senato al comma 1 dell'articolo 3 sia suscettibile di determinare maggiori oneri per il bilancio dello Stato, poiché la possibile esclusione di una parte del personale assegnato ai viceministri dal contingente complessivo adibito agli uffici di diretta collaborazione del ministro può determinare un superamento dei limiti numerici previsti.

Gaspare GIUDICE, presidente relatore, chiarisce che la nuova formulazione approvata dal Senato deve essere intesa - anche in base alle dichiarazioni rese dal Governo nella seduta di ieri - come un'ulteriore esplicitazione del vincolo che era già stato previsto, nel testo licenziato dalla Camera,

per l'assegnazione di personale agli uffici dei viceministri: la norma conferma, infatti, il limite derivante dall'inclusione di quel personale nel contingente complessivo previsto per gli uffici di diretta collaborazione del ministro.

Il sottosegretario Vito TANZI concorda con le osservazioni del presidente.

Gaspare GIUDICE, presidente relatore, formula quindi la seguente proposta di parere sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che il contingente di personale riservato ai viceministri, di cui all'articolo 3, sia integralmente compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione stabilito per ciascun Ministro.

Nessuno chiedendo di parlare, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

omissis

La seduta termina alle 9:40.

CAMERA DEI DEPUTATI – XIV LEGISLATURA

Resoconto della V Commissione permanente.
(Bilancio, tesoro e programmazione)

Martedì 25 giugno 2002.

Comitato permanente per i pareri.

Presidenza del presidente Gaspare GIUDICE.

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'Economia e le finanze, Vito TANZI e per la Difesa, Filippo BERSELLi.

La seduta comincia alle 10:05.

omissis

Atto Camera 1534 B:

Riforma organizzazione del Governo, modificato dal Senato.

Parere all'Assemblea.

Esame e conclusione - Parere favorevole - Parere su emendamenti.

Il Comitato inizia l'esame.

Gaspare GIUDICE, presidente relatore, ricorda che la Commissione bilancio ha già esaminato il testo del provvedimento nella seduta del 29 maggio 2002 ed ha espresso su di esso parere

favorevole. La Commissione di merito non ha successivamente apportato modifiche al testo medesimo.
Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario sugli emendamenti Mascia 13.4, Cima 13.10 e Mascia 13.5 in quanto volti a sopprimere ovvero a sostituire con altra formulazione non cogente la clausola di invarianza recata dal testo con riferimento alla delega per il riordino delle disposizioni in tema di parità e di pari opportunità tra uomo e donna.
Osserva infine che i restanti emendamenti trasmessi non presentano profili problematici dal punto vista finanziario.

Il sottosegretario Vito TANZI concorda con il relatore.

Gaspare GIUDICE, presidente relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito,

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea;

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 13.4 Mascia, 13.10 Cima, 13.5 Mascia, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

Il Comitato approva.

La seduta termina alle 10:15.

CAMERA DEI DEPUTATI – XIV LEGISLATURA

Resoconto della VI Commissione permanente.
(Finanze)

Giovedì 9 maggio 2002

Presidenza del presidente Giorgio LA MALFA.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'Economia e le finanze, Maria Teresa ARMOSINO.

La seduta comincia alle 14:25.

Atto Camera 1534 B:

Riforma dell'organizzazione del Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Parere alla I Commissione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria.

Esame e conclusione - Parere favorevole.

La Commissione inizia l'esame.

Gianpietro SCHERINI (FI), relatore, illustra il provvedimento nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*, formulando una proposta di parere favorevole.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO sottolinea come il provvedimento non presenti aspetti di natura fiscale.

Giorgio BENVENUTO (DS-U), richiamando preliminarmente la consuetudine della Commissione finanze a considerare nel loro complesso i provvedimenti sui quali è chiamata ad esprimere il proprio parere, rinvia al dibattito svoltosi nelle altre Commissioni per le motivazioni alla base del suo parere contrario.
Rileva una certa ironia nel fatto che il Governo presenti un disegno di legge di delega come quello in esame quando ad un anno dal suo insediamento non ha ancora provveduto ad assegnare le deleghe ai sottosegretari, con l'eccezione del sottosegretario Armosino, che peraltro apprezza per la proficua collaborazione con la Commissione finanze. L'impossibilità per i sottosegretari che partecipano ai lavori parlamentari di assumere le proprie responsabilità è infatti motivo di imbarazzo e di seri inconvenienti nel corso dell'iter dei provvedimenti.
Trova altresì bizzarra la prolissa proposta di semplificazione proposta dal ministro Frattini attraverso l'istituzione dell'ufficio a ciò preposto di cui all'articolo 11.
Annuncia quindi un voto contrario.

Renzo PATRIA (FI) annuncia il suo voto favorevole.

Gabriella PISTONE (Misto-Com.It.) annuncia il voto contrario sulla base delle motivazioni già espresse in sede di esame del provvedimento in prima lettura, sottolineando come sotto il profilo politico appaia a suo giudizio indispensabile, in settori delicati come quelli oggetto del provvedimento in esame, non procedere per deleghe, privilegiando al contrario il massimo confronto possibile. La preoccupa, in particolare, l'incertezza e la contraddittorietà degli interventi posti in essere dal Governo in materia di cultura e ricerca.

Antonio PEPE (AN), annuncia il voto favorevole su un provvedimento che non contiene riferimenti di natura fiscale e che valuta nel suo complesso positivo per l'organizzazione del Governo.

Giorgio LA MALFA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 14:40.

ALLEGATO 2

Relazione del deputato SCHERINI.

Il disegno di legge all'esame della Commissione, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, reca un ampio e articolata delega al Governo per la riforma della sua organizzazione e di altri enti pubblici.
Per quanto concerne i profili di competenza della VI Commissione si segnalano:
a) l'articolo 2, comma 1, lettera *b),* introdotto nel corso dell'esame al Senato ad opera di un emendamento governativo, il quale modifica l'articolo 28 della legge finanziaria per il 2002 autorizzando il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini dell'attuazione degli interventi di soppressione e trasformazione di enti pubblici e agenzie, ad avvalersi della struttura

interdisciplinare a carattere tecnico-scientifico prevista dal decreto legislativo n. 300 del 1999 di riforma dell'organizzazione del Governo;
b) l'articolo 8, comma 5, il quale dispone che le somme percepite dal fondo perequativo e previdenziale costituito dal decreto del Presidente della Repubblica 418/1993 siano soggette al trattamento fiscale e previdenziale previsto per le retribuzioni dei magistrati amministrativi;
c) l'articolo 10, comma 2, lettera *f),* diretta, nell'ambito dei principi e dei criteri direttivi della delega per il riassetto e la codificazione in materia di sport, a riordinare i compiti dell'Istituto per il credito sportivo, assicurando negli organi anche la rappresentanza delle Regioni e delle autonomie locali.

CAMERA DEI DEPUTATI – XIV LEGISLATURA

Resoconto della VII Commissione permanente.
(Cultura, scienza e istruzione)

Martedì 7 maggio 2002.

Presidenza del presidente Ferdinando ADORNATO.
La seduta comincia alle 14:05.

omissis

Atto camera 1534 B:

Riforma organizzazione del Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Parere alla I Commissione.

Esame e rinvio.

La Commissione inizia l'esame.

Fabio GARAGNANI (FI), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, recante la delega per la riforma dell'organizzazione di Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché degli enti pubblici, che è stato già esaminato dalla VII Commissione nel novembre dello scorso anno. Ricorda infatti che, dopo l'approvazione da parte della Camera il 27 novembre 2001, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, il provvedimento è ritornato all'esame di questo ramo del Parlamento.
Osserva che tra le diverse norme di cui si compone il provvedimento la più rilevante per la VII Commissione è quella relativa alla delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, sport, spettacolo, proprietà letteraria e diritto d'autore. Ricorda che, nel corso della prima lettura, la VII Commissione, nell'esaminare il testo elaborato in sede referente dalla I Commissione, espresse un parere favorevole con una condizione, volta a specificare meglio i principi ed i criteri direttivi per l'esercizio della delega che, nella loro prima formulazione, potevano apparire per alcuni aspetti un po' vaghi. Precisa che tale condizione, sostanzialmente accolta dalla I Commissione, interveniva in più punti del testo inizialmente proposto dal Governo, concentrando gran parte dei previsti interventi sulla riorganizzazione degli organismi consultivi operanti nei settori dei beni culturali, del cinema e dello spettacolo dal vivo.

Sottolinea che, nel corso dell'esame al Senato, le disposizioni in oggetto sono state ulteriormente modificate con l'introduzione di alcune dettagliate specificazioni sia di carattere generale sia in rapporto ai diversi settori d'intervento.
Per quanto riguarda gli aspetti di carattere generale, segnala le modifiche apportate alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 10, il cui nuovo testo, nel delineare le finalità cui dovrà mirare complessivamente il riassetto normativo, affianca a quella del miglioramento dell'efficacia degli interventi quelle della chiara indicazione delle politiche pubbliche di settore, dello snellimento dei procedimenti e dell'adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie.
Segnala, inoltre, le significative modifiche riguardanti anche i principi relativi al settore dei beni culturali e ambientali (lettera *d*) del comma 2). A tale proposito, in particolare, sottolinea che il nuovo testo prevede che, nell'opera di aggiornamento degli strumenti per l'individuazione, la conservazione e la protezione dei beni culturali, a cui si dovrà procedere senza sopprimere quelli esistenti, si possa provvedere alla costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati. Inoltre, si esclude la possibilità di introdurre ulteriori restrizioni alla proprietà privata e si fa espressamente salvo il vincolo del puntuale rispetto degli accordi internazionali vigenti in materia.
Anche per quanto riguarda i servizi in concessione, sottolinea che le modifiche apportate appaiono volte in primo luogo ad esplicitare la possibilità che essi siano affidati a fondazioni, cui possano partecipare soggetti pubblici e privati, in linea con quanto previsto dall'articolo 33 dell'ultima legge finanziaria.
Con riferimento agli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali, sottolinea che le soglie per il ricorso alle diverse procedure di individuazione del contraente dovranno essere modificate in modo da consentire la partecipazione di imprese artigiane di comprovata specializzazione ed esperienza.
Per quanto riguarda il riordino degli organismi consultivi, che intervengono nelle procedure per la concessione di contributi e di agevolazioni in favore di enti e di istituti culturali, viene previsto che le modalità per la costituzione ed il funzionamento siano ridefinite in modo da separare le responsabilità degli organi tecnici da quelle degli organi politici e facendo particolare attenzione ai profili di incompatibilità.
Con riferimento alla materia del cinema e dello spettacolo dal vivo, rileva che l'unica modifica introdotta riguarda la previsione che si possa intervenire per adeguare l'assetto organizzativo degli organismi e degli enti di settore.
Riguardo al tema della proprietà letteraria e del diritto d'autore, segnala la previsione che il riordino sia volto anche ad armonizzare la legislazione sulla produzione e diffusione di contenuti digitali e multimediali e di software ai principi generali cui si ispira l'Unione europea in materia di diritto d'autore e diritti connessi. Precisa che le ulteriori modifiche apportate all'articolo in oggetto hanno carattere prevalentemente formale.
Per quanto riguarda le altre parti del disegno di legge di competenza della VII Commissione, segnala i contenuti dell'articolo 7 che, sostanzialmente, «riapre» la delega per il riordino degli organi collegiali della scuola di livello nazionale e periferico. Ricorda che tale articolo, esaminato dalla VII Commissione nel corso della prima lettura, è rimasto praticamente immutato nel corso dell'esame al Senato.

Carlo CARLI (DS-U), intervenendo sui lavori della Commissione, ritiene che la grande rilevanza del provvedimento per le materie di competenza della VII Commissione, renda necessario un esame adeguatamente approfondito. Chiede pertanto che la Commissione non proceda alla votazione della proposta di parere del relatore né nella seduta odierna né in quella di domani.
Analoga proposta avanza in relazione al disegno di legge in materia di immigrazione, precedentemente esaminato.

Ferdinando ADORNATO, presidente, sottolinea che il provvedimento in materia di immigrazione è già iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea. Non sembra pertanto possibile alcun ritardo nella conclusione dell'esame in sede consultiva.
Per quanto riguarda il provvedimento recante la delega per la riforma dell'organizzazione di Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché degli enti pubblici, ritiene che i tempi di esame potranno essere valutati anche nella seduta di domani.
Rinvia, quindi, il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 14:35.

CAMERA DEI DEPUTATI – XIV LEGISLATURA

Resoconto della VII Commissione permanente.
(Cultura, scienza e istruzione)

Mercoledì 8 maggio 2002

Presidenza del presidente Ferdinando ADORNATO.

La seduta comincia alle 14:55.

omissis

Atto Camera 1534 B:

Riforma organizzazione del Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Parere alla I Commissione.

Seguito dell'esame e rinvio.

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta di ieri.

Walter TOCCI (DS-U) sottolinea preliminarmente la confusione normativa esistente in materia, laddove, ad esempio, con l'articolo 1 del disegno di legge in titolo si interviene sugli enti di ricerca, «intrecciando» la normativa adottata con la legge finanziaria alle previsioni della legge n. 59 del 1997. Nel rilevare che tale modo di procedere determina una situazione imbarazzante dal punto di vista della qualità normativa, invita il Governo e la maggioranza a chiarire finalmente la propria posizione in materia di enti di ricerca. Ad un anno dall'insediamento di questo Governo, infatti, il modo confuso di procedere dell'Esecutivo e della maggioranza rispetto a tale settore, ha determinato paralisi e disagio nel mondo della ricerca italiana. A tale riguardo, richiama le gravi difficoltà nelle quali versa il CNR che, a causa della mancata approvazione del proprio bilancio, è costretto ad operare usufruendo soltanto di un dodicesimo dello stesso.
Sottolinea l'inadeguatezza delle previsioni dell'articolo 2 del disegno di legge, con il quale si aumenta da sei a diciotto mesi il vincolo temporale, relativo alla data di entrata in vigore della legge finanziaria, entro il quale con uno o più regolamenti di delegificazione dovranno essere individuati gli enti pubblici «che non abbiano compiti di garanzia di diritti di rilevanza costituzionale, finanziati direttamente o indirettamente dallo Stato o da altri enti pubblici, al fine di disporne (...)» la trasformazione. Ritiene, infatti, che tale previsione determinerà un buco di bilancio.
In conclusione, preannuncia il voto contrario del suo gruppo.

Franca CHIAROMONTE (DS-U) esprime preliminarmente la preoccupazione del suo gruppo per le modifiche apportate dal Senato all'articolo 10 del disegno di legge, che reca la «delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore». Sarebbe pertanto opportuno, come peraltro è stato sostenuto dal presidente della Commissione cultura del Senato, stralciare dal testo del provvedimento tale articolo, che si limita soltanto a fare un mero elenco di materie senza indicare criteri o principi. Dalla lettura della lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 10, che indica i criteri direttivi e i principi ai quali si dovranno attenere i decreti legislativi attuativi della delega, si evince la totale mancanza di idee di questo Esecutivo ed emerge, a suo avviso, con chiarezza, che ci si trova di fronte ad una mera questione di potere, legittima, ma non accompagnata da alcun criterio e da alcun progetto a favore degli enti in questione.
In conclusione, nel preannunciare il voto contrario del suo gruppo, ribadisce la richiesta di stralcio dell'articolo 10 e di procedere alla discussione in Parlamento delle varie proposte di legge presentate sulle materie oggetto della delega.

Ferdinando ADORNATO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

omissis

La seduta termina alle 16.

CAMERA DEI DEPUTATI – XIV LEGISLATURA

Resoconto della VII Commissione permanente.
(Cultura, scienza e istruzione)

Martedì 14 maggio 2002

Presidenza del presidente Ferdinando ADORNATO.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'Istruzione, l'università e la ricerca, Stefano CALDORO.

La seduta comincia alle 14:15.

Atto Camera 1534 B:

Riforma organizzazione del Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Parere alla I Commissione.

Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole.

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 maggio 2002.

Titti DE SIMONE (RC) ricorda, preliminarmente, che il suo gruppo, nel corso della prima lettura del provvedimento, presentò in Assemblea una questione pregiudiziale di costituzionalità sull'articolo 10 del disegno di legge, che conferisce al Governo una serie di deleghe su materie di competenza della VII Commissione. Sottolinea che il Governo continua ad intervenire con deleghe su materie di estrema importanza, privando il Parlamento della possibilità di discutere anche su proposte di legge presentate dai rappresentanti dei gruppi di maggioranza.
Si tratta, a suo avviso, di una vera e propria delega in bianco, poiché, sostanzialmente, non vengono chiariti gli orientamenti e le scelte politiche di fondo del Governo nei settori della cultura e dei beni culturali, scippando di fatto il Parlamento delle proprie prerogative.
Nell'esprimere il totale dissenso del suo gruppo sull'utilizzo dello strumento della delega, che peraltro avrà una durata eccessiva di ventiquattro mesi, chiede formalmente al Governo di procedere allo stralcio dell'articolo 10 del provvedimento. Entrando nel merito di tale articolo, sottolinea che con esso si assegnerà a soggetti privati esterni la gestione di alcuni servizi e che tale modo di procedere darà vita ad un vero e proprio processo di svendita del patrimonio culturale del nostro paese.
Se si considerano congiuntamente il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 63 del 2002, discusso questa mattina in Assemblea, che, tra l'altro, delinea un processo di privatizzazione del nostro patrimonio artistico, ed il provvedimento in titolo, si chiarisce l'intenzione del Governo di trasferire l'intero patrimonio storico e demaniale al Ministero dell'economia e delle finanze, sottraendo le relative competenze al Ministero dei beni e delle attività culturali.
In conclusione, nel dichiarare il deciso voto contrario del suo gruppo sul disegno di legge in titolo, sottolinea l'estrema pericolosità dei due provvedimenti richiamati.

Alba SASSO (DS-U) richiama i contenuti del dibattito svoltosi in Commissione nel novembre scorso, nel corso del quale la sua parte politica evidenziò come il provvedimento in titolo avrebbe determinato per la scuola e per il governo della stessa una situazione precaria. Nel sottolineare che i decreti legislativi emanati dai Governi di centrosinistra configuravano una diversa idea della scuola nel territorio, rileva che oggi, contraddicendo le promesse fatte in campagna elettorale, con l'attuale Esecutivo si affermano dei principi di statalismo di carattere centralista e burocratico.

Giovanna GRIGNAFFINI (DS-U) es prime perplessità sulla procedura seguita nell'esame del provvedimento in titolo che, di fatto, è stata praticamente stravolta; infatti, solitamente, le modifiche ai provvedimenti vengono apportate in prima lettura, mentre nella seconda lettura ci si limita soltanto ad alcune limature del testo approvato dall'altro ramo del Parlamento. A tale riguardo, chiede al Governo precisazioni in merito alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 10 che, a suo avviso, non sono più oggetto dell'articolazione di questa delega, ma rientrano logicamente tra le previsioni del comma successivo sul riassetto degli organi di Governo. Ritiene che, dalla lettura del testo del provvedimento in titolo e delle parti sopra richiamate, si tragga la convinzione che il Governo non chieda la delega in materia di cinematografia e di spettacolo. Giudica inquietanti i modi seguiti per la definizione dei principi della delega e ritiene che, collegando i contenuti del disegno di legge di conversione n. 2657 del decreto legge n. 63 del 2002, esaminato nella seduta odierna dall'Assemblea, a quelli del provvedimento in titolo, si chiarisca il modello del Governo per quanto riguarda i beni culturali: anziché demandare ad autorità esterne competenti la gestione della materia, l'Esecutivo si attribuisce la facoltà di individuare che cosa sia o meno un «bene culturale». In tal modo si aliena il patrimonio e si conferisce la gestione dello stesso prima a società per azioni e poi a soggetti privati.
In conclusione, esprime inquietudine per la filosofia del Governo che, ricorrendo continuamente allo strumento della delega, esautora di fatto tutte le forme di rappresentanza.

Andrea COLASIO (MARGH-U), nel dichiarare il voto contrario del suo gruppo sul provvedimento in titolo, sottolinea che lo strumento della delega suscita talune perplessità con riferimento alle modalità con le quali il Governo ha inteso incardinare con un disegno di legge che trattava altre tematiche le questioni contenute nel provvedimento in esame. Sottolinea, tra l'altro, la genericità e l'indeterminatezza rispetto agli obiettivi della delega in questione che, ad esempio, non chiarisce il significato della cosiddetta «razionalizzazione della legislazione dei beni culturali». Pur considerando ragionevole il riassetto della normativa, anche alla luce della modifica del titolo V della Costituzione, giudica sbagliata la scelta del Governo di ricorrere allo strumento della delega che, di fatto, esautora il Parlamento della propria facoltà di emanare un atto di indirizzo forte sulle politiche di settore.

Fabio GARAGNANI (FI), relatore, formula una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

omissis

La seduta termina alle 15:50.

CAMERA DEI DEPUTATI – XIV LEGISLATURA

Resoconto della VIII Commissione permanente.
(Ambiente, territorio e lavori pubblici))

Martedì 7 maggio 2002.

Presidenza del presidente Pietro ARMANI.

La seduta comincia alle 15:15.

omissis

Atto Camera 1534 B:

Riforma organizzazione del Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Parere alla I Commissione.

Esame e rinvio.

La Commissione inizia l'esame.

Antonio BARBIERI (FI), relatore, riferisce in merito alle modifiche introdotte dal Senato al provvedimento in esame che investono gli ambiti di competenza dell'VIII Commissione. Rileva, pertanto, che il Senato ha introdotto, alla lettera d) dell'articolo 10, disposizioni relative a principi e criteri direttivi della delega riferiti allo specifico settore dei beni culturali e ambientali, al fine di adeguare la disciplina degli appalti di lavori pubblici, modificando le soglie per il ricorso alle diverse procedure di individuazione del contraente, in maniera da consentire anche la partecipazione di imprese artigiane di comprovata specializzazione ed esperienza, ridefinendo i livelli di progettazione necessari per l'affidamento dei lavori, definendo i criteri di aggiudicazione e prevedendo la possibilità di varianti oltre i limiti percentuali ordinariamente previsti, in relazione alle caratteristiche oggettive e alle esigenze di tutela e conservazione dei beni. Osservato che la disciplina di tale materia rientra nelle esclusive competenze dello Stato, ritiene opportune le modifiche introdotte dal Senato al testo già approvato dalla Camera.
Alla luce delle considerazioni espresse, formula una proposta di parere favorevole.

Pietro ARMANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

omissis

La seduta termina alle 15:40.

CAMERA DEI DEPUTATI – XIV LEGISLATURA

Resoconto della VIII Commissione permanente.
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

Mercoledì 8 maggio 2002

Presidenza del presidente Pietro ARMANI.

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'Ambiente e la tutela del territorio, Roberto TORTOLI e il viceministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Ugo MARTINAT.

La seduta comincia alle 14:05.

Omissis

Atto camera 1534 B:

Riforma organizzazione del Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Parere alla I Commissione.

Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole.

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta di ieri.

Pietro ARMANI, presidente, ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

omissis

La seduta termina alle 15:05.

CAMERA DEI DEPUTATI – XIV LEGISLATURA

Resoconto della XI Commissione permanente
(Lavoro pubblico e privato)

Mercoledì 15 maggio 2002.

Presidenza del vicepresidente Angelo SANTORI.

La seduta comincia alle 14:40.

Atto Camera 1534 B:

Riforma organizzazione del Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Parere alla I Commissione.

Esame e rinvio.

La Commissione inizia l'esame.

Antonino LO PRESTI (AN), relatore, ricorda che il provvedimento in esame è già stato approvato dalla Camera in prima lettura il 27 novembre scorso, ma avendo il Senato apportato significative integrazioni e modifiche, è necessario un ulteriore passaggio presso la Camera. Nel corso della prima lettura, la Commissione non era stata chiamata a dare il parere sul provvedimento, in quanto le norme che affrontano questioni di sua competenza sono state introdotte successivamente, in parte dall'Assemblea della Camera e in parte dal Senato.
Il provvedimento contiene disposizioni riguardanti l'organizzazione di vari uffici ministeriali e di altri enti pubblici, affrontando materie diverse e in alcuni casi aspetti molto specifici.
Per quanto di competenza della Commissione, osserva che l'articolo 3, introdotto nel corso della prima lettura del disegno di legge alla Camera e modificato in alcuni punti dal Senato, prevede l'attribuzione ai viceministri di un determinato contingente di personale, la cui consistenza numerica può arrivare fino al triplo di quella dei sottosegretari di Stato. La disposizione, nella formulazione

approvata dalla Camera, riservava ai viceministri un contingente fisso, pari al triplo di quello dei sottosegretari, e non variabile («fino al triplo»), come nel testo modificato nel corso dell'esame da parte del Senato.
La disposizione, comunque, è di carattere transitorio, essendo destinata a trovare applicazione fino all'adeguamento dei regolamenti che regolano, per ciascun ministero, gli uffici di diretta collaborazione del ministro.
Il contingente di personale di collaborazione dei viceministri si intende comunque compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione stabilito per ciascun ministro. Come specificato a seguito di una modifica introdotta al Senato, viene presa in considerazione - a questi fini - la quota di personale che eccede il contingente spettante ai sottosegretari di Stato. In altre parole, agli uffici di diretta collaborazione di ogni viceministro è destinata la quota di personale, prevista da ciascun regolamento di organizzazione di tali uffici, destinata alla segreteria del sottosegretario, più una quota supplementare (pari, al massimo, al doppio di tale contingente). Per questa quota aggiuntiva si deve far ricorso al personale degli uffici di diretta collaborazione del ministro.
In base al comma 3, inserito nel corso dell'esame in Assemblea della Camera, dall'attuazione dell'articolo in questione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
L'articolo 6 è volto a riordinare alcuni emolumenti di natura assistenziale previsti dalla legislazione vigente. A tal fine il Governo è delegato ad emanare entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi, ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 328 del 2000. Quest'ultima disposizione prevedeva già una delega al Governo per il riordino degli emolumenti derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo, attraverso l'emanazione di un (singolo) decreto legislativo «nel rispetto del principio della separazione tra spesa assistenziale e spesa previdenziale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». La delega non è stata peraltro esercitata entro il termine di sei mesi disposto dalla norma.
Per quanto riguarda l'articolo 8, sul fondo perequativo della giustizia amministrativa, c'è da premettere che il regolamento di disciplina degli incarichi extragiudiziari dei magistrati amministrativi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.418 del 1993,ha previsto la costituzione, su iniziativa del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, di un fondo di perequazione, con eventuali finalità previdenziali, costituito da quote degli emolumenti percepiti per la partecipazione ai collegi arbitrali e diretto ad assicurare l'equa ripartizione dei compensi spettanti ai predetti magistrati per gli incarichi svolti.
L'articolo in questione, aggiunto nel corso dell'esame al Senato per effetto di un emendamento governativo, al comma 1 attribuisce al segretariato generale della giustizia amministrativa compiti di gestione del fondo perequativo e previdenziale previsto dalla norma sopra menzionata, in conformità ai criteri fissati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, precisando che tale fondo è alimentato oltre che dagli emolumenti derivanti dalla partecipazione ai collegi arbitrali anche dalle somme dovute quale compenso per lo svolgimento di incarichi conferiti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.
Per quanto concerne l'alimentazione del fondo, il comma 2 stabilisce che le somme dovute sono versate, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, alla competente struttura del segretariato generale della giustizia amministrativa, secondo modalità da definirsi con regolamento di contabilità adottato dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.
A norma del successivo comma 3, il riparto dei compensi tra i magistrati che hanno svolto incarichi extragiudiziari è effettuato dal segretariato generale sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa: a ciascun magistrato viene corrisposta, quale compenso, una somma compresa tra il 50 e l'80 per cento dell'importo versato al fondo, nonché, a titolo di rimborso spese, l'intera somma versata al fondo stesso.
Il comma 4 dispone infine che la parte residua del fondo sia periodicamente ripartita fra tutti i magistrati amministrativi, secondo modalità e criteri definiti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, e che possa essere utilizzata anche per finalità di carattere assistenziale e previdenziale.
Tutte le somme percepite in base alle disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 sono soggette al trattamento fiscale e previdenziale previsto per le retribuzioni dei magistrati amministrativi (comma 5).
L'articolo 11, introdotto nel corso dell'esame al Senato, al comma 1 sopprime, dal 30 giugno 2002, il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure previsto dalla legge di semplificazione del 1998. I compiti svolti dal Nucleo vengono affidati dal comma 2 ad altri organismi. A questo scopo l'articolo in esame prevede l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,

presso il Dipartimento della funzione pubblica, di un Ufficio per l'attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure. Tale organismo coadiuva il ministro della funzione pubblica nell'attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure.
Sono inoltre istituiti nell'ambito della Presidenza del Consiglio, con la stessa procedura, due servizi con il compito di provvedere: all'applicazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), la cui sperimentazione è prevista dall'articolo 5 della legge n. 50 del 1999; alla predisposizione di sistemi informatici di documentazione giuridica da utilizzarsi da parte delle pubbliche amministrazioni e dei cittadini. La disposizione non specifica in quale Dipartimento della Presidenza del Consiglio saranno incardinati i due nuovi servizi, essendo comunque riservata al potere organizzatorio del Presidente del Consiglio la decisione in merito.
Il comma 3 detta disposizioni circa la nomina degli esperti (in numero di diciotto) che collaborano con gli organismi previsti dai commi precedenti nelle attività istituzionali: redazione dei testi normativi, valutazione di impatto delle norme; analisi delle politiche pubbliche; analisi economica, semplificazione delle norme e delle procedure. L'incarico può essere conferito per un periodo massimo di tre anni, rinnovabile. Gli esperti scelti, nel caso in cui appartengano ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, sono collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita. Per quanto concerne il compenso degli esperti, il comma in esame ripete la disposizione vigente, secondo la quale esso è determinato dal Presidente del Consiglio, con proprio decreto emanato d'intesa con il ministro dell'economia.
I successivi commi 4 e 5 dispongono in merito agli esperti, al personale della segreteria tecnica, ai dirigenti e al personale non dirigenziale attualmente in servizio presso il nucleo: il Presidente del Consiglio determinerà con propri decreti il numero di essi da assegnare alla Presidenza del Consiglio e al Dipartimento della funzione pubblica. Ai dirigenti non confermati nell'attuale incarico ne viene attribuito un altro, secondo le disposizioni della contrattazione collettiva; al personale non dirigenziale viene assicurato il mantenimento della posizione giuridica già rivestita presso il nucleo.
Il comma 6 prevede il trasferimento delle risorse finanziarie, ora assegnate al nucleo, al Segretariato generale della Presidenza del Consiglio, che ne dispone in relazione alle esigenze.
Il comma 7 reca una formula di invarianza della spesa derivante dall'attuazione delle disposizioni in esame.
L'articolo 13 - introdotto dal Senato - conferisce al Governo una delega per riordinare le disposizioni in materia di parità e di pari opportunità tra uomo e donna al fine di riordinare, ed eventualmente ridurre, gli organismi pubblici operanti nel settore e di affidare alla Presidenza del Consiglio compiti di coordinamento di tali organismi.
Viene autorizzata in sostanza la creazione di un testo unico del settore. Si tratta di un testo unico innovativo, come si ricava dai criteri direttivi esposti nel comma 2. Infatti, entrambi i principi ivi indicati prevedono la possibilità di modificare la legislazione vigente. In primo luogo, il decreto delegato dovrà razionalizzare gli organismi pubblici che hanno competenza in materia, anche attraverso la riduzione del loro numero per accorpamento e la riduzione dei loro membri. Il secondo principio direttivo prevede la creazione di un punto di riferimento centrale, individuato nella Presidenza del Consiglio dei ministri, cui siano affidati i compiti di coordinamento di tutti gli organismi operanti nel settore parità uomo- donna.
In conclusione propone di esprimere parere favorevole senza osservazioni né condizioni.

Elena Emma CORDONI (DS-U) osserva che l'articolo 13, introdotto dal Senato, conferisce al Governo una delega troppo ampia e generica per riordinare le disposizioni in tema di parità e di pari opportunità tra uomo e donna, riconducendo alla Presidenza del Consiglio compiti di coordinamento degli organismi pubblici operanti nel settore. A suo giudizio, si tratta di criteri inidonei e insufficienti a definire il percorso che il Governo intende seguire.
Ricordato che la legge n. 125 del 1991 prevede competenze specifiche sul tema dell'impiego, con una collocazione naturale presso il Ministero del lavoro, per favorire la parità nei luoghi di lavoro, paventa il rischio che attraverso il conferimento della delega al Governo si voglia intervenire sui contenuti della legge citata. Concorda sull'opportunità di una riorganizzazione delle competenze e delle funzioni degli organismi operanti nel settore, ma non condivide lo strumento attraverso il quale si cerca di intervenire nei meccanismi del lavoro, caratterizzati da una loro specificità.
Pertanto, proprio in considerazione della rilevanza della materia in discussione e tenendo conto del fatto che il disegno di legge n. 1534-B non è stato ancora inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea, chiede al presidente di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, preannunciando l'intenzione di presentare una proposta alternativa di parere.

Antonino LO PRESTI (AN), relatore, dichiara di non condividere le preoccupazioni espresse dal deputato Cordoni, atteso che i principi direttivi riguardano le competenze generali in materia di pari opportunità tra uomo e donna, relative a quegli organismi che le esercitano e che devono essere razionalizzati; la norma specifica citata attiene a competenze specifiche che non formano oggetto della delega. Conferma che si tratta di un'operazione di razionalizzazione del sistema e non di elusione o soppressione di talune competenze.

Lalla TRUPIA (DS-U) si associa ai rilievi formulati dal deputato Cordoni, sottolineando la necessità di poter disporre di un certo margine di tempo per approfondire il tema in discussione e arrivare all'espressione di un parere il più ponderato possibile. Ritiene che, se tutta la legislazione esistente in Italia in materia di parità, che dà vita a moltissimi organismi a livello nazionale e decentrato sul terreno del lavoro, dovesse rimanere inalterata, un'indicazione in questa direzione dovrebbe pur essere espressa nel parere che la Commissione si appresta a formulare; viceversa, se ci si muove verso una razionalizzazione e una revisione degli strumenti in materia di pari opportunità, il compito è senz'altro più complesso e non può limitarsi al conferimento di una delega generica che, come recita l'articolo 13, comma 2, lettera a) del provvedimento in esame, prevede «la razionalizzazione degli organismi titolari delle competenze generali in materia di parità e di pari opportunità tra uomo e donna che operano a livello nazionale e le relative funzioni anche mediante accorpamento e riduzione del numero dei componenti».

Angelo SANTORI, presidente, alla luce delle considerazioni emerse dal dibattito, anche per consentire all'opposizione di presentare, come preannunciato, una proposta alternativa di parere, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15:10.

CAMERA DEI DEPUTATI – XIV LEGISLATURA

Resoconto della XI Commissione permanente.
(Lavoro pubblico e privato)

Martedì 28 maggio 2002.

Presidenza del Presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.

Interviene il sottosegretario di Stato per la Funzione pubblica e coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, Learco SAPORITO.

La seduta comincia alle 15:35.

Atto Camera 1534 B:

Riforma dell'organizzazione del Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Parere alla I Commissione.

Seguito dell'esame e rinvio.

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta di mercoledì 15 maggio 2002.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, ricorda che nella precedente seduta è stata presentata una proposta di parere favorevole da parte del relatore; avverte che è stata presentata anche una proposta alternativa di parere *(vedi allegato 3)*.
Osserva che la norma prevista dall'articolo 5, comma 1, del provvedimento in esame deve essere raccordata con le disposizioni dell'articolo 28 della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria) che escludono dai processi di trasformazione e di soppressione gli enti, gli istituti, le agenzie ed gli altri

organismi che gestiscono a livello di primario interesse nazionale la previdenza sociale, che sono essenziali per esigenze della difesa o che svolgono funzioni di prevenzione e di vigilanza per la salute pubblica.

Il sottosegretario Learco SAPORITO, ricordato che il provvedimento è giunto alla terza lettura, precisa che molte disposizioni contenute nella delega sono state sollecitate dalle Commissioni di merito. Rilevato che nel corso della seconda lettura al Senato le competenti Commissioni hanno riesaminato le disposizioni introdotte dalle Commissioni di merito della Camera, sottolinea che nell'articolo 28 della legge finanziaria per il 2001 non erano previste le strutture utili all'innovazione tecnologica e che l'articolo 5, comma 2, configurandosi come norma *superveniens*, precisa più dettagliatamente il contenuto di quelle disposizioni. Assicura infine che nelle Commissioni di merito si terrà conto dei pareri espressi dall'XI Commissione.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, rilevato che il comma 2 dell'articolo 5 è senza dubbio norma *superveniens* rispetto all'articolo 28 della legge finanziaria per il 2001, osserva tuttavia che quest'ultimo è molto più specifico e dettagliato rispetto alla norma successiva.

Il sottosegretario Learco SAPORITO precisa che l'articolo 28 della legge n. 448 del 2001 si riferisce all'ordinamento degli enti pubblici in generale, mentre la delega prevista dal comma 2 dell'articolo 5 del disegno di legge C. 1534/B è rivolta soltanto alle strutture che operano nel settore della difesa.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, osserva che le strutture militari possono configurarsi come enti e che pertanto le disposizioni dell'articolo 28 della legge finanziaria per il 2001 possono ad esse applicarsi. Ribadisce che l'articolo 28 della legge n. 448 del 2001 è senza dubbio più dettagliato rispetto all'articolo 5, comma 2, del provvedimento in esame.

Ricordato che la Commissione nella giornata non procederà a votazioni, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

omissis

La seduta termina alle 16:10.

ALLEGATO 3.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE

La XI Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge A.C. 1534/B «Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici»;
constatato che il disegno di legge presenta elementi di forte disomogeneità nelle previsioni di intervento, solo parzialmente accomunate dal fatto di rinnovare o conferire deleghe legislative e che appare necessario definire con maggior precisione i principi e i criteri per l'esercizio delle deleghe legislative, anche di tipo «correttivo»;
rilevato che, stante la necessità di razionalizzare e coordinare gli strumenti di riordino e semplificazione normativa, per verificare ed integrare la riforma dell'organizzazione del Governo iniziata con la legge n. 59 del 1997, gli interventi proposti dal Governo non si inseriscono nella nuova cornice costituzionale rappresentata dalla Riforma del Titolo V della Costituzione, dalla quale non si può prescindere nella ridefinizione di funzioni e compiti assegnati a Regioni, Province ed Enti locali;
rilevato che all'articolo 3 la struttura di organico prevista per i vice Ministri appare eccessiva, potendo arrivare fino ad un triplo di quella prevista per i Sottosegretari di Stato e che, proprio in

considerazione della sua natura transitoria, la norma non va nella direzione di una semplificazione, bensì di un appesantimento dell'apparato governativo;
considerato che, all'articolo 11, non corrisponde a criteri di semplificazione e razionalizzazione della Pubblica Amministrazione la soppressione del Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure, prevedendo la sua sostituzione con Ufficio dirigenziale di livello generale presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, cioè con una struttura burocratica pesante, coadiuvata da un numero di esperti, diciotto, che appare eccessivo;
rilevato che all'articolo 13 viene concessa al Governo una delega senza criteri definiti e dai contenuti eccessivamente generici per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità;
considerato che la riforma attuata con il decreto legislativo n. 196 del 2000, che ha definito il ruolo e le competenze delle consigliere di parità a livello nazionale, regionale e provinciale, già ispirato a criteri di razionalizzazione e di decentramento, ha attribuito a questi organismi degli strumenti di intervento specifici e risorse finanziarie e che solo nell'aprile del 2002 è stato emanato il decreto attuativo con la ripartizione dei fondi per gli anni 1999 e 2000;
ritenuto che all'articolo 13, al comma 2, viene fatto impropriamente riferimento alla quantificazione degli oneri che la riforma comporterebbe, essendo il testo in esame un disegno di legge delegato e non un disegno di legge di bilancio;
rilevato che all'articolo 13, comma 2, lettera *a),* laddove si parla di razionalizzazione degli organismi titolari in materia di parità e di pari opportunità, viene specificata l'intenzione di accorpare e ridurre il numero dei componenti, delineando quindi un indirizzo di contenimento, mentre sarebbe necessario un loro rafforzamento e potenziamento, considerata la mole delle competenze attribuite a questi organismi, che vanno dalla promozione della parità di opportunità alla lotta contro le discriminazioni;
rilevato che nella nostra legislazione esistono, oltre alla Commissione Nazionale di Parità, con sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche degli organismi di parità specializzati, come quello presso il Ministero del Lavoro regolato dalla legge n. 125 del 1991 e quello presso il Ministero dell'industria, regolato dalla legge n. 215 del 1992, destinatari di Fondi e promotori di azioni positive e di politiche attive del lavoro e che quindi risulta incomprensibile un loro coordinamento alla Presidenza del Consiglio, così come previsto dall'articolo 13, comma 2, lettera *b)* del testo in esame,

esprime

PARERE CONTRARIO.

Trupia, Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Motta, Nigra, Buffo, Diana, Sciacca, Delbono, Sgobio.

CAMERA DEI DEPUTATI – XIV LEGISLATURA

Resoconto della XI Commissione permanente.
(Lavoro pubblico e privato)

Mercoledì 29 maggio 2002.

Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.

Interviene il sottosegretario di Stato per il Lavoro e le politiche sociali, Pasquale VIESPOLI.

La seduta comincia alle 15:15.

Atto Camera 1534 B:

Riforma organizzazione del Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Parere alla I Commissione.

Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizione.

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, ricorda come nella seduta di ieri avesse svolto alcune considerazioni in merito alla necessità di raccordare la normativa in esame con le disposizioni dell'articolo 28 della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria).

Antonino LO PRESTI (AN), relatore, recependo le osservazioni del presidente, formula una proposta di parere favorevole con condizione (vedi allegato 1).

Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, pone in votazione la proposta di parere del relatore, avvertendo che qualora essa venga approvata risulterà preclusa la proposta alternativa di parere dei deputati Trupia ed altri.

Alfonso GIANNI (RC) dichiara voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

omissis

La seduta termina alle 15:25.

ALLEGATO 1

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1534-B, recante delega per la riforma dell'organizzazione del Governo nonché di enti pubblici,
rilevato che all'articolo 3 l'introduzione di un margine di scelta discrezionale nella fissazione del numero di unità del contingente di personale non si accompagna ad un'espressa indicazione dell'organo avente il compito di effettuare tale scelta;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
con riferimento a tutte le singole materie in delega e particolarmente con riferimento a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, resti espressamente stabilito che ogni intervento di trasferimento, accorpamento e, a maggior ragione, soppressione di qualunque struttura, organismo o ente trovi preciso limite nella disposizione di cui all'articolo 28, comma 2, della legge finanziaria per il 2002 (legge n. 448 del 2001).

CAMERA DEI DEPUTATI – XIV LEGISLATURA

Resoconto della XIII Commissione permanente.
(Agricoltura)

Martedì 7 maggio 2002.

Presidenza del presidente Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI.

Interviene il sottosegretario di Stato per le Politiche agricole e forestali, Gianpaolo DOZZO.

La seduta comincia alle 15:20.

Atto Camera 1534 B:

Riforma organizzazione del Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Parere alla I Commissione.

Esame e conclusione - Parere favorevole.

La Commissione inizia l'esame.

Riccardo RICCIUTI (FI), relatore, dopo aver illustrato in modo dettagliato il contenuto del disegno di legge in esame, osserva, con riferimento ai profili di competenza della Commissione, che, oltre alle deleghe «generali» di cui all'articolo 1 e all'articolo 3 (concernenti, rispettivamente, la riforma dei ministeri e degli enti pubblici, e dunque anche il Ministero delle politiche agricole e forestali e gli enti ad esso collegati, e gli uffici di diretta collaborazione), viene in rilievo l'articolo 14, che apporta interventi correttivi al decreto legislativo n. 454 del 1999, riguardante l'organizzazione del settore della ricerca in agricoltura.
Si tratta di una disposizione inserita alla Camera con l'approvazione da parte dell'Assemblea di un emendamento governativo ed emendata dal Senato limitatamente alla lettera *g)* del comma 1. Essa prevede l'introduzione di alcune modifiche alla normativa di disciplina del settore della ricerca in agricoltura, novellando con il comma 1 il decreto legislativo n. 454 del 1999, di riorganizzazione del settore; contestualmente dispone, con il comma 2, lo scioglimento degli organi del Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura e degli altri soggetti attivi nella ricerca regolati dal citato decreto legislativo.
Più in particolare, il comma 1 dell'articolo 14 rivede le norme di disciplina degli organi del Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura, in primo luogo istituendo quale organo di programmazione, ma anche di indirizzo e coordinamento, il consiglio dei dipartimenti in sostituzione del consiglio scientifico. Di particolare rilievo è la previsione che siano le future norme statutarie del CRA a determinare numero e natura disciplinare dei dipartimenti, nonché la composizione dello stesso consiglio dei dipartimenti. Il numero dei membri del consiglio di amministrazione, cui spetta anche la delibera delle norme statutarie, è ora elevato a sette (rispetto ai cinque precedenti), mentre ai tre membri la cui designazione spetta alla Conferenza Stato-regioni ora si aggiunge il diritto di designazione di un membro da parte del dicastero dell'istruzione.
Il medesimo comma 1 dell'articolo 14 rivede anche le norme di disciplina degli organi dell'Istituto nazionale di economia agraria, dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, dell'Ente nazionale delle sementi elette e del Centro di specializzazione e ricerche economiche-agrarie per il Mezzogiorno di Portici (trasformato in Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale), istituendo anche per essi un consiglio scientifico quale organo di indirizzo, coordinamento e controllo dell'attività di ricerca degli istituti, così sottraendo tali competenze ai consigli di amministrazione. Il nuovo organo è costituito da tre membri (uno dei quali è il presidente) di nomina ministeriale; in virtù di un emendamento approvato dal Senato, un membro deve essere designato dalla conferenza Stato-regioni. Con la lettera f) viene ulteriormente ampliato il consiglio di amministrazione dell'ENSE, nel quale potranno sedere, al posto del rappresentante della categoria dei sementieri, due rappresentanti della stessa purché appartenenti alle due associazioni di categoria maggiormente rappresentative, nonché un rappresentante della categoria dei moltiplicatori.
Il comma 2 dispone lo scioglimento degli organi del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, dell'INEA., dell'INRAN, dell'ENSE e del Centro di specializzazione e ricerche economiche-agrarie per il Mezzogiorno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame. Lo scioglimento è pertanto disposto per tutti gli organi, ivi compresi quelli non toccati da

revisione normativa; tuttavia, come enunciato nel primo periodo del comma esaminato, lo scioglimento sarebbe ai fini dell'applicazione delle norme di cui al comma 1.
Infine, il comma 3 specifica che dall'attuazione dell'articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Conclusivamente, formula una proposta di parere favorevole sul disegno di legge in esame.

Il sottosegretario Gianpaolo DOZZO si riserva di intervenire in sede di replica.

Luca MARCORA (MARGH-U), nell'esprimere il giudizio contrario del suo gruppo sul provvedimento in esame, sottolinea il carattere positivo della riforma della ricerca in agricoltura attuata con la legge n. 59 del 1997 e con il successivo decreto legislativo n. 454 del 1999, tra l'altro ampiamente condivisa dall'opposizione di allora. Ritiene che l'articolo 14 del disegno di legge sia stato inserito nel testo con un vero e proprio colpo di mano da parte dell'esecutivo, che annulla la citata riforma introducendo un opinabile principio di *spoil system*. Si assiste, in sostanza, ad una manovra di potere, che colpisce il consiglio di amministrazione del CRA, legittimamente nominato in base alla predetta riforma.
Rileva, altresì, che l'azzeramento di tale consiglio di amministrazione determinerà il blocco dell'attività di ricerca e dell'innovazione in agricoltura, sottolineando che ciò contrasta con la dichiarata intenzione del Governo di incentivare la ricerca ai fini di una modernizzazione del settore agricolo.

Lino RAVA (DS-U), nell'associarsi ai rilievi critici del deputato Marcora, osserva che le disposizioni in esame contrastano con l'evoluzione dell'attività di ricerca nel settore agricolo e ledono altresì l'autonomia della stessa. Dopo aver rilevato come la legge n. 59 del 1997 e il decreto legislativo n. 454 del 1999, nel riformare la ricerca in agricoltura, abbiano posto alcuni importanti capisaldi, sottolinea che il testo in esame vanifica tale riforma e che la sostituzione del consiglio scientifico con il consiglio dei dipartimenti rischia di bloccare del tutto l'attività di ricerca nel settore agricolo.
Evidenzia, inoltre, la contraddizione consistente nel fatto che il consiglio scientifico, sostituito nel CRA dal consiglio dei dipartimenti, viene invece introdotto per gli altri enti o organismi operanti nel settore della ricerca in agricoltura.
In conclusione, esprime la netta contrarietà del suo gruppo sul provvedimento in esame.

Il sottosegretario Gianpaolo DOZZO dichiara di non comprendere le motivazioni sottese ai rilievi critici dell'opposizione, che a suo avviso denotano una lettura non attenta del provvedimento in esame. Dopo aver rilevato che le disposizioni richiamate sono in linea con la riforma della ricerca in agricoltura attuata con la legge n. 59 del 1997 e con il successivo decreto legislativo n. 454 del 1999, sottolinea che mentre per il CRA, data la complessità di tale organismo, si rende necessaria la sostituzione del consiglio scientifico con un consiglio dei dipartimenti, per gli altri enti, la cui struttura è più semplice, appare opportuna la previsione di un consiglio scientifico.
Quanto alle dichiarazioni in merito ad una presunta manovra di potere da parte del Governo, rileva come non vi sia stato alcun azzeramento del consiglio di amministrazione del CRA, che è nel pieno delle sue funzioni: a meno che non si faccia riferimento alle pressioni, giunte da più parti, per mantenere alcuni soggetti nei loro incarichi.
In conclusione, esprime un giudizio favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Lino RAVA (DS-U), intervenendo per una precisazione, osserva che da parte del suo gruppo non è stata mai esercitata alcuna pressione.

Il sottosegretario Gianpaolo DOZZO puntualizza che non risulta vi siano state pressioni da parte del gruppo a cui appartiene il deputato Rava.

Luca MARCORA (MARGH-U) dichiara di non condividere le affermazioni del rappresentante del Governo circa il mancato azzeramento del consiglio di amministrazione del CRA, in quanto, se il provvedimento in esame verrà approvato, tale ipotesi effettivamente si verificherà. Dopo aver precisato che anche il suo gruppo non intende esercitare pressioni volte a proteggere alcuno, ribadisce le sue preoccupazioni in ordine al rischio di un vero e proprio blocco dell'attività di ricerca in agricoltura.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

omissis

La seduta termina alle 15:50.

CAMERA DEI DEPUTATI – XIV LEGISLATURA

Resoconto della XIV Commissione permanente.
(Politiche dell'Unione europea)

Mercoledì 8 maggio 2002

Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'Interno, Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 14:55.

Atto Camera 1534 B:

Riforma organizzazione del Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Parere alla I Commissione.

Esame e conclusione - Parere favorevole.

Marco AIRAGHI (AN), relatore, illustrando il provvedimento in esame, approvato con modificazioni dal Senato, ricorda che esso conferisce al Governo una serie di deleghe legislative volte alla riorganizzazione dell'articolazione delle competenze dei ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri; a riordinare enti pubblici nazionali operanti in settori diversi, istituzioni di diritto privato e società per azioni, controllate dallo Stato, operanti nella promozione e sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale. Aggiunge che le deleghe in questione tendono inoltre a riordinare e razionalizzare gli interventi per la promozione ed il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, gli organismi operanti nel settore, a riorganizzare le strutture e i comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della difesa; a riformare gli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico, nonché ad emanare un testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia.
Evidenzia che, ad eccezione di quelle relative alla difesa, le deleghe in oggetto costituiscono - sostanzialmente - una riapertura dei termini per l'esercizio di deleghe recate da precedenti leggi, alle quali fanno quasi sempre espresso rinvio per la definizione dell'oggetto, dei principi e criteri direttivi e delle modalità di esercizio.
Richiama in particolare l'articolo 10 del disegno di legge che delega il Governo ad emanare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni legislative in materia di proprietà letteraria e diritto d'autore.
Passando ad esaminare il provvedimento in relazione alla normativa comunitaria, con riferimento al già citato articolo 10, sottolinea che, tra i principi ed i criteri direttivi che il Governo dovrà rispettare nell'emanazione dei decreti legislativi, si pone anche l'esigenza di armonizzare la legislazione relativa alla produzione e diffusione di contenuti digitali e multimediali e di software ai principi generali a cui si ispira l'Unione europea in materia di diritto d'autore e diritti connessi.
Per quanto concerne i principi cui si ispira l'Unione europea, segnala che il 27 luglio 1995 la Commissione europea ha presentato il proprio Libro verde sul diritto d'autore e diritti connessi nella società dell'informazione e che dopo tale pubblicazione la Comunità ha adottato una serie di direttive sul diritto d'autore e diritti connessi, fra le quali l'ultima pubblicata è la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione. Precisa che la direttiva ha come obiettivo l'adattamento della legislazione in materia di tutela del diritto d'autore alle evoluzioni

tecnologiche che hanno riguardato soprattutto la rete Internet, e particolarmente il recepimento a livello comunitario delle principali obbligazioni internazionali derivanti dai due trattati sul diritto d'autore e sui diritti connessi conclusi nel dicembre 1996.
Evidenzia che, nel dettaglio, la direttiva 2001/29/CE tratta tre importanti temi: il diritto di riproduzione, il diritto di comunicazione e il diritto di distribuzione.
Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole, precisando che il Governo dovrà operare il riassetto delle disposizioni legislative in materia di proprietà letteraria e diritto d'autore tenendo conto della citata direttiva e coordinando la propria produzione normativa con l'emanazione dell'apposito decreto legislativo di attuazione della stessa, e ricordando che la delega al Governo è già stata conferita dal Parlamento con l'articolo 30 della legge comunitaria 2001.

Rosella OTTONE (DS-U) esprime, a nome del suo gruppo, perplessità sull'impianto del provvedimento in esame che, prevedendo ancora una volta deleghe al Governo, sottrae al Parlamento la possibilità di una discussione e di un confronto approfonditi su materie importanti e non rispetta la ripartizione di competenze tra Stato e Regioni, alla luce delle modifiche introdotte al titolo V, seconda parte della Costituzione.
Sottolinea, in particolare, l'inaccettabilità dell'articolo 13 contenente la delega al Governo per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità tra uomo e donna. In questo modo il Governo avoca a sé ogni decisione su una materia che dovrebbe essere invece, a suo avviso, frutto del confronto e della concertazione con tutti gli organismi competenti in materia di pari opportunità a livello nazionale e territoriale.
Per le ragioni esposte, annuncia, a nome del suo gruppo, voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Andrea DI TEODORO (FI) richiama l'attenzione sull'articolo 13 del provvedimento in esame, ricordando che esso ripropone sostanzialmente la delega al Governo contenuta in un precedente provvedimento, prevedendo peraltro un termine temporale più ampio per l'esercizio della delega stessa. Sottolinea l'importanza della misura in esame, che rappresenta, a suo avviso, un segnale importante per la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia ed annuncia, a nome del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Giacomo STUCCHI, presidente, dà conto delle sostituzioni pervenute per la seduta odierna.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore *(vedi allegato 3)*.

omissis

La seduta termina alle 15:45.

ALLEGATO 3

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1534-B;
sottolineata la necessità di dare tempestiva attuazione alla direttiva 2001/29/CE riguardante una materia oggetto dell'articolo 10 del provvedimento;
rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

CAMERA DEI DEPUTATI – XIV LEGISLATURA

Resoconto del Comitato per la legislazione.

Martedì 7 maggio 2002.

La seduta comincia alle 14:05.

Presidenza del presidente Sergio MATTARELLA.

Interviene il sottosegretario di Stato alle Politiche agricole e forestali, Teresio DELFINO.

Esame ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 6-*bis*, del regolamento.

omissis

Atto Camera 1534 B:

Disegno di legge: **Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici.**

Parere alla I Commissione.

Esame e conclusione - Parere con condizione e osservazione.

Il Comitato inizia l'esame del disegno di legge.

Giuseppe DETOMAS, relatore, ricorda che il provvedimento è già stato esaminato dal Comitato per la legislazione, in occasione della prima lettura presso la Camera. Il contenuto del provvedimento risulta attualmente ancora più complesso ed articolato. Dopo aver dato conto del contenuto del disegno di legge, con riferimento ai profili di competenza del Comitato, illustra la seguente proposta di parere:
«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 1534 B;
rilevato che i rilievi formulati in occasione dell'esame del disegno di legge n. 1534 sono stati solo parzialmente accolti;
constatato l'accentuarsi della già forte disomogeneità delle previsioni contenute nel disegno di legge in esame solo parzialmente accomunate dal fatto di rinnovare o conferire deleghe legislative;
rilevata la necessità, già più volte segnalata dal Comitato, di razionalizzare e coordinare gli strumenti di riordino e semplificazione normativa, nonché di definire con maggior precisione i principi e i criteri per l'esercizio delle deleghe legislative, anche di tipo "correttivo";
ribadito che il titolo non risulta descrittivo del contenuto articolato e diversificato del disegno di legge;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

- sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
  - all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, si chiarisca la portata della clausola che fa salva l'applicazione dell'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Tale norma, analogamente al comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, ha ad oggetto il

riordino degli enti pubblici. Tuttavia, poiché, le due disposizioni prevedono modalità di riordino diverse appare opportuno che nella disposizione in esame siano individuati criteri in base ai quali procedere ai sensi di una disciplina piuttosto che dell'altra.

Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 10, comma 3, primo periodo, che stabilisce che i decreti legislativi indichino espressamente le disposizioni sostituite o abrogate, dovrebbe chiarirsi il significato del richiamo all'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale, norma quest'ultima che individua le due forme di abrogazione, espressa ed implicita;

all'articolo 11, comma 2, che prevede la costituzione di un ufficio presso il Dipartimento per la funzione pubblica, si interviene con norma di rango legislativo in una materia la cui disciplina, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è riservata alla decretazione del Presidente del Consiglio dei ministri;

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

le disposizioni recate dagli articoli 4 e 8, inserite nel corso dell'esame presso il Senato, non appaiono omogenee rispetto all'oggetto principale del disegno di legge, individuato nell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 10, comma 2, dovrebbe valutarsi l'opportunità di meglio individuare i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega in quanto alcuni fra quelli indicati sembrano talvolta configurarsi piuttosto come elementi atti a delimitare l'oggetto della delega stessa;

all'articolo 11, comma 3, secondo periodo, dovrebbe valutarsi l'opportunità di fare rinvio al comma 4 dell'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e non genericamente all'articolo i cui restanti commi sono stati abrogati ad opera dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 303 del 1999».

Sergio MATTARELLA, presidente, condividendo la proposta di parere testé illustrata sottolinea l'importanza dei rilievi contenuti nella premessa del parere. In particolare, rileva che il parere reso dal Comitato il 18 ottobre 2001, in occasione della prima lettura, ha trovato solo parziale accoglimento e che nel seguito dell'esame non si è proceduto a sopprimere gli articoli recanti disposizioni di carattere disomogeneo rispetto al contenuto principale del provvedimento.

Giuliano PISAPIA, rileva che le condizioni e le osservazioni poste dal Comitato con riferimento al profilo dell'omogeneità delle disposizioni recate dai progetti di legge in esame non vengono frequentemente accolte. Tale circostanza contribuisce a rendere meno conoscibile il complesso delle discipline contenute in ciascuna legge.

Il Comitato approva la proposta di parere illustrata dal relatore.

omissis

La seduta termina alle 14:35.

DISEGNO DI LEGGE

Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici

(relatore: CARRARA)

presentato dal presidente del Consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro per la Funzione pubblica
(FRATTINI)

di concerto con il ministro della Difesa
(MARTINO)

con il ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca
(MORATTI)

e con il ministro per gli Affari regionali
(LA LOGGIA)

approvato dalla Camera dei deputati il 27 novembre 2001

modificato dal Senato della Repubblica il 19 marzo 2002

trasmesso dal presidente del Senato della Repubblica il 20 marzo 2002

RELAZIONE N. 1534 C

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1534 B;
rilevato che i rilievi formulati in occasione dell'esame del disegno di legge n. 1534 sono stati solo parzialmente accolti;
constatato l'accentuarsi della già forte disomogeneità delle previsioni contenute nel disegno di legge in esame solo parzialmente accomunate dal fatto di rinnovare o conferire deleghe legislative;
rilevata la necessità, già più volte segnalata dal Comitato, di razionalizzare e coordinare gli strumenti di riordino e semplificazione normativa, nonché di definire con maggior precisione i principi e i criteri per l'esercizio delle deleghe legislative, anche di tipo "correttivo";
ribadito che il titolo non risulta descrittivo del contenuto articolato e diversificato del disegno di legge;

ritiene

che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, si chiarisca la portata della clausola che fa salva l'applicazione dell'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Tale norma, analogamente al comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, ha ad oggetto il riordino degli enti pubblici. Tuttavia, poiché, le due disposizioni prevedono modalità di riordino diverse appare opportuno che nella disposizione in esame siano individuati criteri in base ai quali procedere ai sensi di una disciplina piuttosto che dell'altra.

Il Comitato osserva altresì

che:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 10, comma 3, primo periodo, che stabilisce che i decreti legislativi indichino espressamente le disposizioni sostituite o abrogate, dovrebbe chiarirsi il significato del richiamo all'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale, norma quest'ultima che individua le due forme di abrogazione, espressa ed implicita;

all'articolo 11, comma 2, che prevede la costituzione di un ufficio presso il Dipartimento per la funzione pubblica, si interviene con norma di rango legislativo in una materia la cui disciplina, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è riservata alla decretazione del Presidente del Consiglio dei ministri;

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

le disposizioni recate dagli articoli 4 e 8, inserite nel corso dell'esame presso il Senato, non appaiono omogenee rispetto all'oggetto principale del disegno di legge, individuato nell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 10, comma 2, dovrebbe valutarsi l'opportunità di meglio individuare i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega in quanto alcuni fra quelli indicati sembrano talvolta configurarsi piuttosto come elementi atti a delimitare l'oggetto della delega stessa;

all'articolo 11, comma 3, secondo periodo, dovrebbe valutarsi l'opportunità di fare rinvio al comma 4 dell'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e non genericamente all'articolo i cui restanti commi sono stati abrogati ad opera dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 303 del 1999.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che il contingente di personale riservato ai vice Ministri, di cui all'articolo 3, sia integralmente compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione stabilito per ciascun Ministro.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
con riferimento a tutte le singole materie in delega e particolarmente con riferimento a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, resti espressamente stabilito che ogni intervento di trasferimento, accorpamento e, a maggior ragione, soppressione di qualunque struttura, organismo o ente trovi preciso limite nella disposizione di cui all'articolo 28, comma 2, della legge finanziaria per il 2002 (legge n. 448 del 2001).

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1534-B;
sottolineata la necessità di dare tempestiva attuazione alla direttiva 2001/29/CE riguardante una materia oggetto dell'articolo 10 del provvedimento;
rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

LAVORI IN ASSEMBLEA

CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA

Seduta n. 163.

Lunedì 24 giugno 2002.

Presidenza del vicepresidente FABIO MUSSI.

La seduta comincia alle 15.

omissis

Atto Camera 1534 B:

discussione del disegno di legge: **Riforma organizzazione Governo, Presidenza del Consiglio, enti pubblici**, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

PRESIDENTE avverte che è stata presentata la questione pregiudiziale Bressa n. 1 che, non essendo stata preannunziata in Conferenza dei presidenti di gruppo, sarà discussa in altra seduta. Avverte altresì che lo schema recante la ripartizione dei tempi per il dibattito è riprodotto in calce al calendario dei lavori dell'Assemblea.
Dichiara quindi aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

NUCCIO CARRARA, relatore, illustra le modifiche apportate dal Senato al testo del disegno di legge in discussione, già approvato, in prima lettura, dalla Camera; ricorda, in particolare, che l'articolo 11 istituisce, in sostituzione dell'organismo attualmente previsto dalla legge n. 50 del 1989, un ufficio per l'attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure e che l'articolo 13 conferisce al Governo una delega legislativa per il riordino delle disposizioni in tema di parità e di pari opportunità tra uomo e donna.

LEARCO SAPORITO, sottosegretario di Stato per la Funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, rileva che il disegno di legge in discussione, nel testo modificato dal Senato, è volto a riqualificare l'attività della pubblica amministrazione in coerenza con i criteri direttivi già delineati nell'ambito della cosiddetta riforma Bassanini. Sottolineata, in particolare, la rilevanza del disposto normativo degli articoli 10, 11 e 13, auspica la sollecita approvazione del provvedimento.

LAURA CIMA esprime contrarietà al contenuto dall'articolo 13 del disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato, che ritiene si ponga in contrasto con l'articolo 76 della Costituzione; manifestate perplessità , in particolare, sulla prevista razionalizzazione degli organismi titolari di competenze generali in tema di pari opportunità senza la previa consultazione di loro rappresentanti, auspica lo stralcio del richiamato articolo.

RICCARDO MARONE stigmatizza l'eccessivo numero di deleghe legislative previste dal disegno di legge in esame, nel testo trasmesso dal Senato, lamentando altresì la genericità dei principi e dei criteri direttivi ai quali il Governo si deve attenere nell'esercizio delle deleghe medesime.
Manifestate perplessità , in particolare, sugli articoli 4, 8, 10 e 11 del provvedimento, preannunzia voto contrario, ritenendo le modifiche apportate dal Senato peggiorative del testo già approvato dalla Camera.

MICHELE SAPONARA preannunzia il voto favorevole del gruppo di Forza Italia sul disegno di legge in esame, con il quale vengono conferite deleghe al Governo al fine di razionalizzare l'organizzazione e l'attività del Governo e degli enti pubblici.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato e prende atto che il relatore rinunzia alla replica.

LEARCO SAPORITO, sottosegretario di Stato per la Funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, ricorda che il Governo ha programmato una serie di audizioni con associazioni titolari di competenze generali in tema di pari opportunità ed assicura che procederà ad un mero riassetto delle norme in materia di beni culturali ed ambientali.

PRESIDENTE rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

omissis

La seduta termina alle 16:40.

CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA

Seduta n. 163.

Lunedì 24 giugno 2002.

Presidenza del vicepresidente MARIO CLEMENTE MASTELLA.

La seduta comincia alle 9:40.

omissis

Atto Camera 1534 B:

seguito della discussione del disegno di legge: **Riforma organizzazione Governo, Presidenza del Consiglio, enti pubblici**, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

PRESIDENTE avverte che lo schema recante la ripartizione dei tempi per il seguito del dibattito è riprodotto in calce al calendario dei lavori dell'Assemblea.
Ricorda che è stata presentata la questione pregiudiziale Bressa n. 1.

LAURA CIMA illustra la questione pregiudiziale Bressa n. 1, di cui è cofirmataria, sottolineando la vaghezza e la lacunosità dei criteri direttivi ai quali il Governo dovrebbe attenersi nell'esercizio della delega legislativa prevista dall'articolo 13 del disegno di legge in esame, nel testo approvato dal Senato: ritiene, pertanto, che la richiamata disposizione si ponga in contrasto con l'articolo 76 della Costituzione.

FRANCA BIMBI ritiene condivisibile il contenuto della questione pregiudiziale Bressa n. 1, atteso che l'articolo 13 del disegno di legge conferisce al Governo una sorta di delega in bianco per il coordinamento delle attività svolte da tutti gli organismi titolari di competenze in materia di parità e di pari opportunità tra uomo e donna, anche a livello regionale e locale.

ELENA MONTECCHI esprime un orientamento contrario all'articolo 13 del disegno di legge in esame con il quale, sulla base di una visione accentratrice e verticistica, si conferisce al Governo un'inammissibile delega in bianco per il riordino delle disposizioni in tema di parità e di pari opportunità tra uomo e donna.

NUCCIO CARRARA ritiene insussistenti le motivazioni addotte a sostegno della questione pregiudiziale Bressa n. 1.

GRAZIELLA MASCIA, giudicato particolarmente grave il conferimento al Governo di una sorta di delega in bianco che mette in discussione le vigenti disposizioni in tema di pari opportunità, ritiene che l'articolo 13 del disegno di legge si ponga in contrasto con l'articolo 76 della Costituzione.

PRESIDENTE avverte che il gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo ha chiesto la votazione nominale.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge la questione pregiudiziale Bressa n. 1.

ANTONIO BOCCIA, parlando per un richiamo all'articolo 16-bis del regolamento, osserva che, in violazione del comma 6, non sono state chiarite le ragioni per le quali la Commissione di merito non ha ritenuto di recepire le osservazioni formulate nel parere del Comitato per la legislazione: chiede pertanto che il relatore renda i dovuti chiarimenti al riguardo o, in subordine, che la Presidenza dia attuazione al comma 7 dell'articolo 16-bis del regolamento.

NUCCIO CARRARA, relatore, fornisce chiarimenti sulla portata normativa dell'articolo 1 del disegno di legge, nel testo modificato dal Senato.

PRESIDENTE passa all'esame degli articoli del disegno di legge modificati dal Senato e dei relativi emendamenti, avvertendo che la V Commissione ha espresso il prescritto parere.
Avverte altresì che, in relazione al numero di emendamenti presentati, la Presidenza applicherà l'articolo 85-bis del regolamento, procedendo in particolare a votazioni per principi o riassuntive; ai sensi dell'articolo 85, comma 8, ultimo periodo, fermo restando l'ordinario regime delle preclusioni e delle votazioni a scalare: il gruppo di Rifondazione comunista è stato invitato a segnalare gli emendamenti da porre comunque in votazione.
Passa quindi all'esame dell'articolo 1 e dell'unico emendamento ad esso riferito.

PIERLUIGI MANTINI lamenta l'estrema genericità dei criteri e dei principi direttivi fissati dal provvedimento in esame ai fini dell'esercizio della delega per il riordino dell'organizzazione del Governo e degli enti pubblici.

ANTONIO BOCCIA, nel lamentare l'eterogeneità delle materie disciplinate dal disegno di legge in esame, nel testo modificato dal Senato, sottolinea l'incoerenza di talune disposizioni in esso contenute, con particolare riferimento, all'articolo 11.

NUCCIO CARRARA, relatore, esprime parere contrario sull'emendamento Bressa 1.1.

LEARCO SAPORITO, sottosegretario di Stato per la Funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, concorda.

GIANCLAUDIO BRESSA illustra le finalità del suo emendamento 1.1.

MARCO BOATO lamenta l'indisponibilità della maggioranza ad instaurare un confronto costruttivo sulle ragionevoli proposte emendative presentate dall'opposizione.

SESA AMICI richiama le finalità dell'emendamento Bressa 1.1, di cui è cofirmataria.

La Camera, con votazioni nominali elettroniche, respinge l'emendamento Bressa 1.1 ed approva l'articolo 1.

PRESIDENTE passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti.

NUCCIO CARRARA, relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti presentati.

LEARCO SAPORITO, Sottosegretario di Stato per la Funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, concorda.

GIANCLAUDIO BRESSA riterrebbe opportuna un'ulteriore riflessione sulla normativa in esame, che peraltro modifica inopinatamente disposizioni recentemente approvate dal Parlamento.

ANDREA MARTELLA paventa i rischi derivanti dall'eventuale trasformazione o soppressione di enti pubblici quali le università e gli enti di ricerca.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento Boato 2.1.

GIANCLAUDIO BRESSA illustra le finalità dell'emendamento Amici 2.2, di cui è cofirmatario.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento Amici 2.2.

PRESIDENTE, preso atto che sono state segnalate alcune irregolarità nelle operazioni di voto, dispone il controllo delle tessere di votazione.

MARCELLO PACINI dichiara voto favorevole sull'articolo 2 del disegno di legge, che affronta opportunamente, tra l'altro, i problemi di importanti settori quali l'università e la ricerca.

ANDREA MARTELLA giudica allarmante la politica finora seguita dal Governo in tema di ricerca ed università.

FRANCA BIMBI paventa le deleterie conseguenze che potranno derivare dall'attuazione dell'articolo 2 del disegno di legge in esame.

TITTI DE SIMONE dichiara con convinzione voto contrario sull'articolo 2, rilevando che la politica attuata dal Governo in tema di istruzione e ricerca tende a penalizzare il sistema pubblico a vantaggio delle strutture private.

La Camera, con votazioni nominali elettroniche, approva l'articolo 2, nonché l'articolo 3, al quale non sono riferiti emendamenti.

PRESIDENTE passa all'esame dell'articolo 4 e degli emendamenti ad esso riferiti.

NUCCIO CARRARA, relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti presentati.

LEARCO SAPORITO, sottosegretario di Stato per la Funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, concorda.

GRAZIELLA MASCIA manifesta perplessità sull'opportunità di inserire nel provvedimento in esame le disposizioni contenute nell'articolo 4, concernenti la materia dell'ineleggibilità.

RICCARDO MARONE giudica sorprendente l'inserimento dell'articolo 4, nel testo licenziato dal Senato, in materia di ineleggibilità.

La Camera, con votazioni nominali elettroniche, respinge l'emendamento Mascia 4.1 ed approva l'articolo 4.

PRESIDENTE passa all'esame dell'articolo 5, al quale non sono riferiti emendamenti.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI sottolinea la necessità che, in sede di attuazione dell'articolo 5 del disegno di legge in esame, siano rispettati i criteri ed i limiti fissati dall'articolo 28 della legge finanziaria per il 2002: chiede pertanto che il Governo si pronunzi fin d'ora sull'impegno in tal senso contenuto nel suo ordine del giorno n. 5.

La Camera, con votazioni nominali elettroniche, approva gli articoli 5 e 6, ai quali non sono riferiti emendamenti.

PRESIDENTE passa all'esame dell'articolo 7, al quale non sono riferiti emendamenti.

PIERA CAPITELLI, giudicato assolutamente inopportuno il ricorso allo strumento della delega legislativa per la riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione, dichiara voto contrario sull'articolo 7.

TITTI DE SIMONE dichiara voto contrario sull'articolo 7, che conferisce inopportunamente al Governo la delega per la riforma degli organi collegiali della scuola.

La Camera, con votazioni nominali elettroniche, approva gli articoli 7, 8 e 9, ai quali non sono riferiti emendamenti.

PRESIDENTE passa all'esame dell'articolo 10 e degli emendamenti ad esso riferiti.

GIOVANNA GRIGNAFFINI paventa i rischi connessi all'attuazione dell'articolo 10, nel testo modificato dal Senato, che, ove approvato, esproprierebbe il Parlamento della potestà legislativa in materia di beni culturali ed ambientali, spettacolo e sport; auspica, inoltre, la sollecita approvazione della proposta di legge volta a fissare limiti stringenti alla possibilità di alienare beni pubblici.

MARCO BOATO precisa che era intendimento di tutti i gruppi parlamentari del centrosinistra, nonche´ del gruppo di Rifondazione comunista, esprimere voto favorevole sull'articolo 9.

NUCCIO CARRARA, relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 10.

LEARCO SAPORITO, sottosegretario di Stato per la Funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, concorda.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento Grignaffini 10.3.

TITTI DE SIMONE illustra le finalità del suo emendamento 10.7 e ne raccomanda l'approvazione.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento Titti De Simone 10.7.

CARLO CARLI richiama le finalità dell'emendamento Grignaffini 10.15, di cui è cofirmatario.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento Grignaffini 10.15.

TITTI DE SIMONE illustra le finalità del suo emendamento 10.8, manifestando netta contrarietà al processo di privatizzazione che il Governo intende promuovere.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento Titti De Simone 10.8.

TITTI DE SIMONE illustra le finalità del suo emendamento 10.14.

PIERLUIGI MANTINI dichiara di condividere le finalità dell'emendamento Titti De Simone 10.14 e ritira il suo emendamento 10.1; richiama, inoltre, le finalità del suo emendamento 10.2.

La Camera, con votazioni nominali elettroniche, respinge gli emendamenti Titti De Simone 10.14 e 10.9, nonché gli identici Mantini 10.2 e Titti De Simone 10.10.

GIOVANNA MELANDRI richiama le finalità dell'emendamento Grignaffini 10.16, di cui è cofirmataria.

ANDREA COLASIO dichiara di condividere le finalità dell'emendamento Grignaffini 10.16.

La Camera, con votazioni nominali elettroniche, respinge gli emendamenti Grignaffini 10.16 e 10.4 e Titti De Simone 10.12 e 10.13.

MARCO BOATO dichiara il voto contrario dei deputati Verdi-L'Ulivo sull'articolo 10.

TITTI DE SIMONE dichiara il voto contrario dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista sull'articolo 10.

CARLO CARLI dichiara il voto contrario del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo sull'articolo 10, ritenendo che l'esercizio della delega conferita al Governo possa rivelarsi controproducente per la tutela del patrimonio artistico e culturale dello Stato, nonché per il settore dello sport.

MARIO PESCANTE, sottosegretario di Stato per i Beni e le attività culturali, precisa che non intende avvalersi della delega conferita al Governo nell'ambito del disegno di legge in esame per modificare la legge sul doping.

La Camera, con votazione nominale elettronica, approva l'articolo 10.

PRESIDENTE rinvia il seguito del dibattito al prosieguo della seduta.

omissis

La seduta, sospesa alle 16, è ripresa alle 16:15.

omissis

Si riprende la discussione del disegno di legge n. 1534 B.

PRESIDENTE passa all'esame dell'articolo 11 e degli emendamenti ad esso riferiti.

NUCCIO CARRARA, relatore, nell'esprimere parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, osserva che l'articolo 11, del quale richiama il contenuto, è volto essenzialmente a consentire economie di spesa; fornisce inoltre rassicurazioni in merito alla situazione del personale distaccato presso il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure, di cui si prevede la soppressione.

LEARCO SAPORITO, sottosegretario di Stato per la Funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, giudicate infondate le critiche di scarsa trasparenza relative alle finalità sottese all'articolo 11 del disegno di legge, concorda con il parere espresso dal relatore.

ROBERTO GUERZONI, nell'auspicare la soppressione dell'articolo 11, come previsto nell'emendamento Amici 11.1, ritiene che il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure è uno strumento efficace ed efficiente.

GIAMPIERO D'ALIA osserva che la necessità di addivenire alla semplificazione di norme e procedure è resa evidente dai pareri espressi negli ultimi mesi dal Comitato per la legislazione; ritiene, inoltre, che il Nucleo, di cui l'articolo 11 del disegno di legge dispone la soppressione, non abbia svolto adeguatamente le indispensabili funzioni di coordinamento.

FRANCO FRATTINI, ministro per la Funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, precisa che la previsione di un nuovo ufficio in sostituzione dell'organismo previsto dalla legge n. 50 del 1999 è funzionale all'esigenza di disporre, presso il Dipartimento della funzione pubblica, di una struttura stabile di riferimento per l'attività di semplificazione delle norme e delle procedure.

GUIDO GIUSEPPE ROSSI, parlando sull'ordine dei lavori, chiede una sospensione della seduta, atteso che i deputati della Lega nord Padania sono impegnati in un'importante riunione del gruppo parlamentare e pertanto non possono assicurare la propria presenza in aula.

PRESIDENTE, pur sottolineando il carattere irrituale della richiesta formulata dal deputato Guido Giuseppe Rossi, ritiene che, non essendovi obiezioni, i lavori dell'Assemblea possono essere sospesi per circa 15 minuti.

Sospende pertanto la seduta.

La seduta, sospesa alle 16:35, è ripresa alle 17.

ROBERTO GIACHETTI, parlando sull'ordine dei lavori, lamenta il ritardo con il quale è ripresa la seduta.

PRESIDENTE se ne duole, precisando tuttavia di aver tenuto conto, in assenza di obiezioni, dell'istanza prospettata alla Presidenza da un gruppo parlamentare.

RENZO INNOCENTI, parlando sull'ordine dei lavori, lamenta il fatto che non sono specificamente indicati gli orari di inizio e di conclusione delle sedute dell'Assemblea.

PRESIDENTE assicura che riferirà al presidente della Camera la rilevante questione posta dal deputato Innocenti, che peraltro potrà essere oggetto di valutazione da parte della Conferenza dei presidenti di gruppo e dell'Ufficio di Presidenza.

Presidenza del vicepresidente MARIO CLEMENTE MASTELLA.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento Amici 11.1.

GIANCLAUDIO BRESSA lamenta il fatto che la Commissione di merito non abbia tenuto conto dell'osservazione formulata dal Comitato per la legislazione relativamente all'articolo 11, comma 2, del disegno di legge, nel testo modificato dal Senato, che interviene con norma di rango legislativo in una materia che dovrebbe essere disciplinata con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento Mascia 11.3.

GIANCLAUDIO BRESSA illustra le finalità del suo emendamento 11.2.

La Camera, con votazioni nominali elettroniche, respinge l'emendamento Bressa 11.2 ed approva l'articolo 11.

PRESIDENTE, preso atto che sono state segnalate irregolarità nelle operazioni di voto, dispone il controllo delle tessere di votazione.
Passa all'esame dell'articolo 12 e dell'unico emendamento ad esso riferito.

NUCCIO CARRARA, relatore, esprime parere contrario sull'emendamento Amici 12.1, interamente soppressivo dell'articolo 12.

LEARCO SAPORITO, sottosegretario di Stato per la Funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, concorda.

La Camera, con votazione nominale elettronica, approva il mantenimento dell'articolo 12.

PRESIDENTE passa all'esame dell'articolo 13 e degli emendamenti ad esso riferiti.

SESA AMICI lamenta l'indeterminatezza dei principi e criteri direttivi della delega conferita al Governo per la razionalizzazione degli organismi titolari di competenze generali in tema di pari opportunità : auspica pertanto la soppressione dell'articolo 13 del disegno di legge.

FRANCA BIMBI, richiamate le ragioni che hanno portato all'istituzione di organismi titolari di competenze generali in tema di parità e di pari opportunità, sottolinea la necessità di mantenere la distinzione fra strutture di governo ed organi consultivi: giudica, pertanto, incongrua, inopportuna ed errata nel merito la delega conferita all'Esecutivo dall'articolo 13 del disegno di legge.

MARCO BOATO, nell'associarsi alle considerazioni svolte dai deputati Amici e Bimbi, stigmatizza l'introduzione, da parte del Senato, dell'articolo 13 del disegno di legge che, prevedendo una sorta

di delega in bianco, consentirà al Governo di modificare la normativa in tema di pari opportunità: ne auspica pertanto la soppressione.
Preannunzia infine il ritiro del suo emendamento 13.2.

ELETTRA DEIANA sottolinea il carattere generico ed indefinito della delega prevista dall'articolo 13 del disegno di legge, sul quale esprime un orientamento nettamente contrario.

LUANA ZANELLA manifesta stupore per il tenore di una norma proposta dal ministro per le pari opportunità che non consentirà un efficace riordino della materia.

CARLA MAZZUCA POGGIOLINI preannunzia voto favorevole sugli identici emendamenti soppressivi dell'articolo 13, le cui finalità risultano in contraddizione con la recente modifica dell'articolo 51 della Costituzione e con gli obiettivi perseguiti dalle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia in tema di pari opportunità.

NUCCIO CARRARA, relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 13.

LEARCO SAPORITO, sottosegretario di Stato per la Funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, concorda.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge gli identici emendamenti Bressa 13.1 e Cima 13.9.

GRAZIELLA MASCIA illustra le finalità del suo emendamento 13.3.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento Mascia 13.3.

GRAZIELLA MASCIA illustra le finalità del suo emendamento 13.4, identico all'emendamento Cima 13.10, e ne raccomanda l'approvazione.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge gli identici emendamenti Mascia 13.4 e Cima 13.10.

GRAZIELLA MASCIA illustra le finalità del suo emendamento 13.5.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento Mascia 13.5.

BEATRICE MARIA MAGNOLFI dichiara voto favorevole sull'emendamento Mascia 13.6, sottolineando l'opportunità di garantire l'autonomia e l'indipendenza degli organismi competenti in tema di parità tra uomo e donna.

La Camera, con votazioni nominali elettroniche, respinge gli emendamenti Mascia 13.6 e Cima 13.11 e 13.12.

GRAZIELLA MASCIA illustra le finalità del suo emendamento 13.7.

La Camera, con votazioni nominali elettroniche, respinge gli emendamenti Mascia 13.7 e Cima 13.13 e 13.14.

MARCO BOATO dichiara di voler sottoscrivere l'emendamento Mascia 13.8, del quale raccomanda l'approvazione.

LEARCO SAPORITO, sottosegretario di Stato per la Funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, invita al ritiro dell'emendamento Mascia 13.8.

MARIO LETTIERI invita il sottosegretario Saporito a riconsiderare l'invito al ritiro rivolto ai presentatori dell'emendamento Mascia 13.8, che dichiara di voler sottoscrivere.

GRAZIELLA MASCIA dichiara di non comprendere le ragioni dell'orientamento contrario espresso dal rappresentante del Governo sul suo emendamento 13.8.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge l'emendamento Mascia 13.8.

MARCO BOATO invita il rappresentante del Governo ad assumere un formale impegno nel senso di trasmettere alle Camere, per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 dell'articolo 13.

LEARCO SAPORITO, sottosegretario di Stato per la Funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, assicura che il Governo intende trasmettere alle competenti Commissioni parlamentari gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 dell'articolo 13.

ELENA EMMA CORDONI, giudicate incomprensibili le ragioni per le quali il Governo intende sottrarsi ad un costruttivo confronto in tema di parità e di pari opportunità , dichiara voto contrario sull'articolo 13 del disegno di legge.

La Camera, con votazione nominale elettronica, approva l'articolo 13.

PRESIDENTE passa all'esame dell'articolo 14, al quale non sono riferiti emendamenti segnalati dai gruppi parlamentari.

LUCA MARCORA ritiene che il vero obiettivo perseguito con l'articolo 14 sia di introdurre una forma di spoil system nel settore della ricerca in agricoltura.

LINO RAVA esprime un giudizio negativo sull'articolo 14 del disegno di legge, che limita l'autonomia degli istituti di ricerca operanti nel settore dell'agricoltura.

LORENZO ACQUARONE si associa alle considerazioni svolte dai deputati Martora e Rava, ritenendo che la formulazione dell'articolo 14 presenti profili di illegittimità costituzionale.

La Camera, con votazione nominale elettronica, approva l'articolo 14.

PRESIDENTE passa alla trattazione degli ordini del giorno presentati.

LEARCO SAPORITO, sottosegretario di Stato per la Funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, accetta gli ordini del giorno Carrara n. 1 e Benedetti Valentini n. 5; accetta altresì, purché riformulati, gli ordini del giorno Pacini n. 2, Cima n. 4 e Magnolfi n. 6; accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno D'Alia n. 3, purché riformulato.

PRESIDENTE prende atto che i presentatori accettano le riformulazioni dei rispettivi documenti di indirizzo proposte dal rappresentante del Governo.
Passa quindi alle dichiarazioni di voto finale.

GIAMPIERO D'ALIA dichiara il voto favorevole dei deputati del gruppo dell'UDC (CCD-CDU).

SESA AMICI, nel dichiarare voto contrario sul disegno di legge, lamenta l'indeterminatezza della delega conferita al Governo ed esprime, in particolare, ferma contrarietà al contenuto dell'articolo 13.

MARCO BOATO, nel dichiarare il voto contrario dei deputati Verdi-L'Ulivo sul disegno di legge, lamenta il fatto che la maggioranza non ha inteso recepire alcuna modifica migliorativa del testo.

MICHELE SAPONARA dichiara il voto favorevole del gruppo di Forza Italia.

PIETRO FONTANINI dichiara il voto favorevole dei deputati del gruppo della Lega nord Padania.

GRAZIELLA MASCIA dichiara il voto contrario del gruppo di Rifondazione comunista su un disegno di legge che contribuirà ad accrescere il *deficit* di democrazia nel Paese.

GIANCLAUDIO BRESSA sottolinea l'eterogeneità delle materie disciplinate dal disegno di legge in esame, sul quale esprime un orientamento nettamente contrario, ritenendo, tra l'altro, che si ponga in contrasto con il titolo V della parte seconda della Costituzione.

NICOLO' CRISTALDI dichiara il voto favorevole del gruppo di Alleanza nazionale su un disegno di legge che consentirà di modernizzare l'apparato burocratico dello Stato.

La Camera, con votazione finale elettronica, approva il disegno di legge n. 1534 B.

omissis

La seduta termina alle 20:05.

ESPERIENZE AMMINISTRATIVE

IL RUOLO DEL COLLEGIO SINDACALE NELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI E NELLE AZIENDE OSPEDALIERE [13]

di Aurelio Cristallo,
esperto di revisione contabile e amministrativa

1. Alcune riflessioni sul tema

Dalla lettura temporalmente scandita della legislazione che si occupa del tema si evince con chiarezza che il Collegio dei revisori è stato contemplato nella legislazione riguardante l'ordinamento delle Unità Sanitarie Locali dalla legge n. 833/78, e tale è stato confermato sino alla legge n. 517/93.

Con la legge n. 229/99 tale Organo viene a mutare la sua denominazione da Collegio dei revisori in Collegio sindacale.

Analizzando l'evoluzione delle norme sopra citate, non si comprende come mai il legislatore abbia inteso operare il cambiamento dell'organo di controllo da "Collegio dei Revisori" a "Collegio Sindacale" dopo sette anni, cioè in un tempo successivo a quello in cui questo cambiamento si sarebbe dovuto verificare, cioè con il decreto legislativo n. 502/1992.

Ricordiamo, infatti, che per la prima volta dal 1978, un cambiamento epocale nel Servizio Sanitario Nazionale si è avuto con il decreto legislativo n. 502/92 che ha conferito, tra l'altro, alla Unità Sanitaria Locale personalità giuridica pubblica, e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.

Nasce, quindi, l'"Azienda" Sanitaria Locale o Ospedaliera (art. 3, c.1, del decreto legislativo n. 502/92), ma tale "Azienda" viene intesa in un modo completamente diverso rispetto all'accezione giuridico-contabile contenuta nel codice civile (art.2555 c.c.).

C'è chi ha correttamente sottolineato: «Se non sorge dubbio alcuno nell'attribuire l'espressione "Collegio dei revisori" al consesso espletante funzioni di riscontro presso Enti ed Organismi pubblici, sul piano terminologico, giova evidenziare che il termine Collegio sindacale viene comunemente usato dal legislatore con specifico riferimento agli Organismi societari privati ed Enti pubblici economici» [14]

Per quanto sopra detto, non essendo l'Azienda Sanitaria o Ospedaliera né un organismo societario privato né un ente pubblico economico, sembra essere anomalo il fatto che il legislatore abbia voluto per queste Aziende mutare la denominazione del Collegio, da Revisori a Sindaci. Questo cambiamento sembra essere, in realtà, apparentemente più formale che sostanziale in quanto il legislatore spesso usa indifferentemente l'uno o l'altro termine.

Le differenze, che individuiamo tra la normativa che regolamenta il Collegio sindacale nelle Aziende sanitarie e la previsione del codice civile, possiamo così riassumerle:

I sindaci nominati nelle ASL devono essere iscritti nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, ad eccezione dei componenti di nomina del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che possono essere scelti tra funzionari della stesso Ministero che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti di collegi sindacali.

I sindaci nominati in una società devono essere tutti iscritti nel Registro dei revisori contabili istituito presso il suindicato Ministero della Giustizia (art. 2397 c.c.).

---

[13] Intervento tenuto al Convegno sul tema "La revisione contabile nella sanità e nella scuola", promosso dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, Avellino, 5 ottobre 2002. Aurelio Cristallo è funzionario del Ministero della salute.

[14] Così nota Carlo Tixon in "Politica e Mezzogiorno", nuova serie, anno V, n. 1, gennaio/marzo 1996, Roma, Poligrafico e Zecca dello Stato.

Il Presidente del Collegio viene, nelle ASL, eletto dai revisori all'atto della prima seduta.

In una società il Presidente di tale organismo di controllo viene nominato dall'assemblea (art. 2398 c.c.).

Nelle ASL, a differenza delle Società (art. 2401 c.c.), non esistono sindaci supplenti, in quanto si provvede, in caso di mancanza di uno o due componenti, con nuove designazioni da parte degli Enti, ed in caso di mancanza di più di due componenti, con la ricostituzione di un nuovo Collegio, o, nel caso di inadempienza del direttore generale per la ricomposizione, con la nomina di un Collegio straordinario.

I sindaci nelle società devono assistere alle adunanze del Consiglio di amministrazione, ed alle assemblee (art. 2405 c.c.). Detto obbligo non esiste per i sindaci delle ASL., anche per mancanza dell'organo collegiale in questione.

I sindaci delle società private, non rivestono la qualifica di pubblici ufficiali, mentre – invece - ai sindaci delle ASL, spetta tale qualifica secondo quanto affermato nei "Principi di revisione per il controllo di regolarità amministrativa e contabile negli Enti Pubblici Istituzionali" a cura del Ministero dell'economia e delle finanze/Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (febbraio 2002).

Il fatto che i Sindaci, per espresso disposto normativo, siano designati o nominati in rappresentanza delle amministrazioni vigilanti, nonché la possibilità di scegliere gli stessi tra funzionari del Ministero dell'Economia e delle Finanze, lascia chiaramente intendere che il controllo debba estendersi non solo alla verifica di legalità degli atti, ma anche all'esame di merito inteso quale controllo di "legalità sostanziale" e non meramente formale.

L'esame deve essere teso alla verifica dell'osservanza delle norme tecniche di "corretta amministrazione", al fine di prevenire operazioni pregiudizievoli, pur senza la possibilità di sospendere, nell'immediato, la validità degli atti posti in essere.

E' necessaria la verifica della proficuità e della convenienza economica del provvedimento all'esame, in quanto, in caso contrario, si verrebbe a configurare una violazione del principio di economicità della gestione, che è principio giuridico posto a presidio del rispetto del buon andamento ex art. 97 Cost..

Giova a questo proposito ricordare quanto è stato stabilito dalla legge n. 112/2002, che ha convertito il decreto legge n. 63/2002, il cui art.3, punto 9bis, recita : "Il Collegio sindacale delle aziende sanitarie ed ospedaliere segnala periodicamente al direttore generale dell'azienda, al Presidente della Regione e al Ministero dell'Economia e delle Finanze gli eventuali scostamenti della spesa effettuata rispetto ai livelli programmati nei documenti contabili vigenti di finanza pubblica. Il direttore generale dell'azienda dà comunicazione dei provvedimenti adottati per assicurare il rispetto dei limiti di spesa previsti".

Nelle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere la designazione dei componenti del Collegio è effettuata da Enti (Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della salute, Regione, Conferenza dei sindaci) i quali - ognuno per diversi aspetti – vengono a partecipare alla gestione dell'Azienda.

Alla diversità riscontrabile nei criteri di gestione e in quelli di nomina del Collegio delle ASL/AO, rispetto agli analoghi organismi societari privati, dovrebbero corrispondere diversità nell'operato dei singoli componenti il collegio, in quanto gli stessi, nell'esercizio delle loro funzioni, dovrebbero tenere presenti gli interessi dell'Ente che li ha nominati.

Di conseguenza, essendo tenuti a operare con criteri di programmazione e dovendosi esaltare le professionalità presenti all'interno di tale organismo collegiale, essi dovrebbero attivare anche quei controlli che garantiscano la riuscita e/o corretta applicazione dei dettati normativi o di quant'altro sia prodotto, in termini di prescrizioni tecnico-normative, dal "loro" Ente.

A conferma di questo orientamento, basti ricordare il tenore dell'invito rivolto dal Ragioniere Generale dello Stato ai propri revisori, con la circolare dal titolo "Vademecum per la revisione amministrativo-contabile negli Enti pubblici" n. 47 del 21.12.2001 : " Il Revisore dei conti, designato o nominato in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, non può prescindere dai legami col proprio Dicastero ma al contrario, con l'invio dei bilanci e dei verbali del Collegio di cui è componente, deve mettere questa Amministrazione vigilante in grado di svolgere la propria azione di coordinamento della finanza pubblica basata sulla conoscenza della dinamica e delle patologie di tale finanza".

A sostegno della tesi esposta si possono indicare altre situazioni sulle quali applicare l'attenzione nell'interesse che il perseguimento del "bene comune" richiede:

a) il rappresentante del Ministero della Salute potrebbe, ricorrendo agli Uffici competenti all'interno della ASL, effettuare un monitoraggio sull'attività intramoenia; accertarsi dell'attivazione del Centro unico di prenotazione; monitorare le liste d'attesa, nonché il grado di soddisfazione da parte degli assistiti soprattutto per l'attività che i medici conducono nei propri studi privati in assenza di idonei spazi interni all'Azienda; etc;

b) per il rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze già provvede il proprio dicastero di appartenenza ad avanzare richieste puntuali in materia di contenimento e di monitoraggio della spesa pubblica;

c) il rappresentante della Conferenza dei Sindaci potrebbe, con gli Uffici competenti all'interno della ASL, controllare l'attivazione di servizi effettivamente necessari e richiesti dal bacino di utenza ricadente nella ASL; potrebbe controllare in termini quali/quantitativi l'attività dei Distretti ed il grado di soddisfazione degli assistiti; etc;

d) i rappresentanti della Regione dovrebbero vigilare sull'applicazione delle direttive impartite dall'Ente Regione stessa.

Questo auspicabile rapporto di stretta e reciproca intesa dei vari Enti verso i rispettivi componenti del Collegio dagli stessi designati, sarebbe auspicabile per meglio "servire" il sistema nell'espletamento delle proprie funzioni.

Dopo aver brevemente posto l'attenzione su alcuni aspetti del "Sindaco" nelle Aziende Sanitarie, passiamo ora ad illustrare i compiti del Collegio in termini di controllo "contabile" e controllo di "legittimità".

Riguardo all'attività di controllo in senso lato, che è posta a carico dei Revisori, la circolare *vademecum* n. 47 del 21.12.2001 per la revisione amministrativo-contabile negli enti pubblici sottopone all'attenzione degli stessi alcune riflessioni:

1. l'attività in questione deve assumere le caratteristiche della collaborazione qualificata prestata agli uffici amministrativi ed agli organi deliberanti dell'Ente ai fini del buon andamento della gestione; ciò sia perché il Revisore è parte di un Organo dell'Ente, legislativamente e statutariamente previsto, sia perché la funzione del controllo è tanto più efficace quanto più sia stata preceduta dall'attività di collaborazione.

Tale collaborazione, però, non va intesa nel senso che i revisori ed i sindaci possono partecipare all'attività degli Organi di amministrazione, in quanto resterebbe annullata, o di molto attenuata, la dialettica cui devono essere improntati i rapporti tra gli Organi deliberanti e quelli di controllo. Il Revisore, pertanto, si asterrà dal fornire all'Ente presso cui è applicato prestazioni diverse da quelle dovute per la carica rivestita;

2. il Collegio dei revisori dei conti, o organo equipollente, deve improntare la propria azione a criteri di programmazione, esaltando le professionalità di quanti compongono il Collegio medesimo e rifuggendo dalla pedissequa e stanca ripetizione, nel tempo, di monotoni atti di accertamento;

3. il Collegio dei revisori dei conti, o organo equipollente, coordina la propria attività con quella degli altri organismi di controllo interni o esterni all'Ente (Servizio di controllo interno o nuclei di valutazione ex decreto lgs. 286/99, società di revisione e certificazione, Magistrati della Corte dei conti, etc.) ove esistenti od officiati ad operare, al fine di esaltare l'attività revisionale evitando ridondanze, duplicazioni e sprechi; lo "spessore" dell'attività di altri organismi di controllo deve influenzare quello dell'attività del Collegio che qui interessa.

I revisori devono dimostrare una certa sensibilità a indirizzare la loro attività soprattutto nelle aree tradizionalmente, anche se a torto, poco controllate quali, ad esempio:

- i comportamenti omissivi, spesso caratterizzanti la Pubblica amministrazione (il "non fare" della P.A.) che talvolta non soggiacciono al sindacato in quanto non produttivi di atti, essendo usualmente il singolo atto oggetto preferenziale del controllo;

- la gestione dei beni, l'attività dei consegnatari, dei magazzinieri ed i correlativi passaggi di consegna, essendo in genere "preferite", da parte dei controllori, le gestioni finanziarie;

- il proficuo conseguimento delle entrate e delle risorse proprie dell'Ente, indirizzandosi i controlli tradizionali più sul versante delle spese che su quello delle entrate;

Su un altro punto – quello della figura del Presidente del Collegio, va detto qualcosa: va rispettata la centralità della sua figura, gravando su di lui la non lieve responsabilità di dover garantire la funzionalità dell'Organo di controllo.

Sarà il Presidente, pertanto, a convocare i revisori, a incitarli o frenarli, a seconda dei casi, a premere su quanti si dimostrino poco solleciti nell'intervenire alle adunanze o ad operare come singoli o collegialmente, a ricevere gli atti trasmessi al Collegio, a conservare i documenti a quello pertinenti, etc.

Si comprende, a questo punto, come il Collegio operante in ambito pubblico abbia un taglio professionale diverso da quello operante nelle aziende private.

Le Aziende sanitarie in questione, come gli enti pubblici in generale, operano per il soddisfacimento di bisogni della collettività, hanno una struttura contabile e di gestione diversamente caratterizzata da ente ad ente, ed ancor più profondamente diversa rispetto alle aziende private.

C'è anche da dire come esse hanno obblighi di rendicontazione contabile diversa, rispetto alle aziende private, verso gli Organi di governo sia centrale che regionale.[15]

2. Il controllo contabile

L'art. 2 del decreto legislativo n. 286/1999 disciplina alcuni aspetti del controllo interno di regolarità amministrativa e contabile tipico degli organi di revisione, e prevede, che le verifiche di regolarità amministrativa e contabile devono rispettare, in quanto applicabili alla pubblica amministrazione, i principi generali della revisione aziendale così come asseverati dagli Ordini e Collegi professionali operanti nel settore.

Lo stesso decreto, pur applicandosi in via immediata alle sole amministrazioni centrali, estende di fatto la sua validità anche a tutte le restanti amministrazioni pubbliche in forza del disposto dell'art.10, c.4, dello stesso decreto.

Il decreto distingue il controllo di regolarità amministrativa e contabile, tra interno ed esterno, facendo rientrare tra i primi gli organi di revisione, gli uffici di ragioneria, i servizi ispettivi (quelli della

[15] Si veda per le Aziende sanitarie lo schema di bilancio delle aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicato in G.U. n. 63 del 15.3.2002, nonché i decreti del Ministero della sanità Dipartimento della programmazione del 23.12.1996; del 16.2.2001; del 28.5.2001, relativi ai flussi di governo - modelli economici e statistici in generale.

Ragioneria Generale dello Stato e quelli con competenza di carattere generale); tra i secondi, la Corte dei conti.

Gli organi di revisione, per procedere al controllo di regolarità amministrativo-contabile, devono preventivamente valutare ed analizzare l'impianto esistente all'interno dell'Azienda che assicura il controllo interno (analisi del sistema contabile nonché dell'eventuale sistema di applicativi informatici necessari allo stesso; procedure per gli adempimenti di leggi o regolamenti che impongono alla stessa Azienda il rispetto di restituzione di determinate informazioni ad Autorità diverse; etc.).

Per il riscontro su quanto detto, sarà cura dei sindaci operare secondo quanto stabilito dai "principi di comportamento del Collegio sindacale" predisposto a cura del Consiglio nazionale dei Dottori e Ragionieri, Commercialisti.

I controlli, amministrativi e contabili, devono essere eseguiti con la tecnica dei sondaggi a campione.

Anche qui si richiama l'applicazione dei "Principi di comportamento" sopra detti, ed in particolare la "Tavola dei numeri casuali"; giova anche richiamare la sentenza della Corte dei conti (Sezioni giurisdizionali - del 12.10.1985 n. 441/A): "… Sul Collegio dei revisori dei conti non incombe l'obbligo del controllo analitico di tutti i titoli di spesa; tale obbligo non è previsto dagli artt. 2403 e 2407 del codice civile e neppure da alcuna norma disciplinante Enti, Aziende ed Istituti pubblici e le funzioni dei revisori e dei sindaci e, inoltre per essere asseverato in concreto, richiederebbe un'organizzazione ed un corpo di impiegati adeguato alle strutture organico-amministrative dell'Ente controllato".

Il Collegio deve sincerarsi dell'esistenza nonché della corretta tenuta di tutti i libri contabili richiesti per legge; quindi, anche di quelli fiscali ove necessario.

Gli stessi possono essere tenuti anche in forma meccanografica, e dovranno essere numerati, prima della messa in uso.

Per quanto attiene ai libri, si rammenta la necessità di istituire anche un libro per i beni ricevuti in comodato o per quei beni che, comunque, entrano a far parte, anche se temporaneamente, del patrimonio dell'Azienda, con obbligo di restituzione a scadenza stabilita; e ciò in considerazione, a volte, della numerosità nonché del valore elevato, al fine di tenere gli stessi ben distinti da quelli di proprietà dell'Azienda.

Si rammenta, inoltre, la rilevanza dell'obbligo di effettuare le periodiche verifiche di cassa, prendendo in esame preliminarmente l'apposita convenzione deliberata dall'Azienda e stipulata con la banca tesoriera.

La circolare *vademecum*, sopra meglio esplicitata, definisce la verifica di cassa come "un sub-procedimento amministrativo-contabile che si concretizza in un riscontro inteso ad accertare se quanto emerge dalle scritture tenute dall'Ente trovi o meno riscontro nella realtà rappresentata presso il sistema bancario, incluse le Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, e/o postale o in carico ad un soggetto e – aggiungasi – è la risultante di un insieme di atti, di operazioni intellettuali e materiali compendiati nel "verbale".

Da quest'ultimo – ancorché definito mero atto di accertamento, di natura, quindi, non negoziale – possono scaturire ulteriori atti di natura propositiva o sindacatoria e, con il concorso di altri Organi a ciò preposti, repressiva o impeditiva di efficacia".

Il Collegio sindacale deve ulteriormente adoperarsi per la verifica sia del bilancio di previsione che di quello a consuntivo, con i relativi allegati.

Di fondamentale importanza è il fatto che il Collegio debba esprimersi sul bilancio, sia esso preventivo che consuntivo, con un "sintetico giudizio circa la congruità, la coerenza e l'attendibilità della proposta di bilancio proponendone l'approvazione o meno. Non può ritenersi ammissibile da

parte del Collegio dei revisori di un ente pubblico istituzionale una dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio" [16].

3. Controllo amministrativo e di legittimità

Il controllo in questione si intende come verifica della conformità al complesso delle norme giuridiche (anche di fonte comunitaria) e delle disposizioni statutarie e regolamentari interne, che riguardano l'attività dell'ente, il funzionamento dei suoi Organi, i rapporti con le Autorità di vigilanza.

"Si ribadisce che il controllo deve essere di "legalità sostanziale" e non meramente formale esteso all'osservanza delle norme tecniche di "corretta amministrazione" il quale comporta anche una valutazione della proficuità economico-finanziaria degli atti di gestione, che invece ai sindaci non è richiesta." [17].

Particolare rilevanza riveste la verifica della conformità ai principi di corretta amministrazione, intesa quale accertamento della razionalità e della proficuità economica degli atti e deliberazioni degli Organi amministrativi dell'ente e, più in generale, della correttezza economica e finanziaria della gestione.

Si rammenta l'importanza "dell'atto" nonché della "deliberazione", tipiche forme di relazione tra l'ente ed i soggetti terzi; specifiche della Pubblica amministrazione, a differenza degli Organismi privati.

4. In tema di obbligo di denuncia di danno[18]

Ai Revisori dei conti negli enti pubblici, in assenza di una normativa specifica sulla responsabilità degli stessi presso gli organismi pubblici, si estende la normativa civilistica, art. 2407 del c.c., opportunamente adattata.

I Revisori hanno l'obbligo, ogni volta che rilevano, nell'esercizio delle loro funzioni, situazioni che possano configurare un danno erariale, di inoltrare immediata denuncia al competente Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti.

In altri termini, la denuncia deve essere effettuata non appena si è venuti a conoscenza di un fatto o di un comportamento illecito dai quali sia derivato un danno per il pubblico bilancio. L'obbligo primario di denuncia è a carico agli Organi amministrativi dell'ente.

Il Collegio deve intervenire, in sostituzione di questi, se la denuncia non è stata presentata. Inoltre, poiché il Revisore negli enti pubblici è un "pubblico ufficiale" ai fini penali, egli è tenuto a presentare denuncia degli atti che configurano estremi di reati accertati nell'esercizio delle proprie funzioni.

Di fatto la Procura generale presso la Corte dei Conti recita: "Agli Organi di controllo, siano essi interni o appartenenti organizzativamente a diversa amministrazione od anche misti, è stata da sempre ritenuta sussistente la loro competenza nella denuncia di fatti dannosi per la finanza pubblica".

La denuncia di danno non può mai consistere in una mera trasmissione di atti ma deve concretarsi in un documento che contenga le indicazioni prescritte dalla legge.

---

[16] Estratto da : "Principi di revisione per il controllo di regolarità amministrativa e contabile negli enti pubblici istituzionali" a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

[17] Estratto da : "Principi di revisione per il controllo di regolarità amministrativa e contabile negli enti pubblici istituzionali" a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

[18] Estratto da: "Circolare vademecum per la revisione amministrativo contabile negli enti pubblici" n. 47 del 21.12.2001 (a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze)

5. Come lavora il Collegio sindacale: la verbalizzazione

In conclusione, è interessante riportare qui alcune considerazioni svolte in merito alla verbalizzazione delle riunioni degli Organi di controllo diramate con la circolare n. 80 del 20.12.1993 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (recepita anche dal Consiglio Nazionale dei dottori Commercialisti) e con la circolare n.27 del 25.6.2001.

"Il risultato dell'attività di revisione deve formare oggetto di appositi verbali, nei quali far constatare l'esito degli accertamenti svolti dal Collegio, che non devono essere eccessivamente sintetici, ma devono contenere la chiara illustrazione dell'attività di controllo effettuata, nonché la compiuta indicazione delle irregolarità riscontrate e delle norme eventualmente violate… i verbali devono contenere almeno le seguenti indicazioni:

numerazione progressiva, ad iniziare dalla prima riunione di insediamento dell'organo di controllo;

compiuta indicazione della data e del luogo di riunione, dell'ora e di inizio e di termine di seduta;

individuazione dei componenti presenti, specificandone la qualifica, ed indicazione delle assenze;

eventuali altri partecipanti alle seduta;

indicazione dei dati identificativi e l'oggetto di tutti i provvedimenti controllati."

In ordine alle modalità di verbalizzazione delle riunioni del Collegio si ritiene opportuno segnalare che il verbale è un atto dovuto ed è compiuto nell'esercizio di funzioni pubbliche; in presenza di controinteressati, produce certezze legali fino a querela di falso e per questo deve assumere la forma scritta (art. 2403, 5°comma, c.c.).

ALLEGATO A

L'evoluzione normativa

Si elencano di seguito le norme che, dal momento dell'istituzione del S.S.N., hanno previsto, dapprima, l'istituzione del Collegio dei revisori per poi giungere a quella del Collegio sindacale.

Legge 23.12.1978, n. 833, "Istituzione del Servizio Sanitario nazionale":

Art. 15 : Organi della USL sono: … Il Collegio dei revisori composto di tre membri uno dei quali designato dal Ministero del tesoro ed uno dalla Regione. La legge regionale disciplina i compiti e le modalità di funzionamento del Collegio. Il Collegio dei revisori è tenuto a sottoscrivere i rendiconti di cui all'art.50, 2^ c. ed a redigere una relazione trimestrale sulla gestione amministrativo-contabile delle USL da trasmettere alla Regione e ai Ministeri della sanità e del tesoro.

Art. 49 : I provvedimenti vincolanti delle USL attinenti allo stato giuridico e al trattamento economico del personale dipendente… sono trasmessi al Collegio dei revisori.

Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502, "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della legge 23.10.92 n. 421":

Art. 3, c. 4 : Sono Organi della USL il Direttore generale ed il Collegio dei revisori…

Art. 3, c. 13 : Il Collegio dei revisori dura in carica cinque anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dalla Regione, uno designato dal Ministero del tesoro, scelto tra i funzionari della Ragioneria generale dello stato ed uno designato dal sindaco o dalla conferenza dei sindaci o dai presidenti dei consigli circoscrizionali. Il predetto Collegio è integrato da altri due membri, dei quali uno designato dalla Regione ed uno designato dal Ministero del tesoro, scelto tra i funzionari della Ragioneria generale dello stato per le USL il cui bilancio di previsione comporti un volume di spesa di parte corrente superiore a duecento miliardi.

I revisori ad eccezione del rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono scelti tra i revisori contabili iscritti nel Registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27.1.1992, n. 88.

Il direttore generale dell'unità sanitaria locale nomina i revisori con specifico provvedimento e li convoca per la prima seduta. Ove a seguito di decadenza, dimissioni o decessi il Collegio risultasse mancante di uno o più componenti, il direttore generale provvede ad acquisire le nuove designazioni dalle Amministrazioni competenti. In caso di mancanza di più di due componenti dovrà procedersi alla ricostituzione dell'intero Collegio. Qualora il direttore generale non proceda alla ricostituzione del Collegio entro trenta giorni, il Ministro della sanità, su segnalazione del Commissario del governo, provvede a costituirlo in via straordinaria con due funzionari designati dal Ministero del tesoro ed un funzionario designato dal predetto Commissario del governo.

Il Collegio straordinario cessa le proprie funzioni all'atto dell'insediamento del Collegio ordinario.

L'indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio dei revisori è fissata in misura pari al 10% degli emolumenti del direttore generale dell'USL. Al presidente del Collegio compete una maggiorazione pari al 20% dell'indennità fissata per gli altri componenti.

Il Collegio dei revisori:

vigila sull'osservanza delle leggi;

verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;

esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni ed assestamento.

Il Collegio accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al direttore generale sull'andamento dell'USL.

I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Decreto Legislativo 7.12.1993, n. 517, "Modificazioni al decreto legislativo 502/92":

Il c. 13 dell'art.3 sopra riportato, resta identico tranne nella parte in cui si parla di ricostituzione del Collegio in via straordinaria: qui si prevede per la designazione del Collegio, al posto del Ministro della sanità la Regione, quale Ente preposto per la nomina.

Decreto Legislativo 19.6.1999, n. 229, "Norme per la razionalizzazione del SSN a norma dell'art.1 legge 30.11.1998, n.419":

Art. 3, c.1 quater : Sono Organi dell'Azienda il Direttore generale ed il Collegio sindacale …

Art. 3, c. 13 : Il direttore generale dell'USL nomina i revisori con specifico provvedimento e li convoca per la prima seduta. Il presidente del Collegio viene eletto dai revisori all'atto della prima seduta. Ove a seguito di decadenza, dimissioni o decessi il collegio risultasse mancante di uno o più componenti, il direttore generale provvede ad acquisire le nuove designazioni dalle amministrazioni competenti. In caso di mancanza di più di due componenti dovrà procedersi alla ricostituzione dell'intero Collegio. Qualora il direttore generale non proceda alla ricostituzione del Collegio entro trenta giorni, la regione provvede a costituirlo in via straordinaria con un funzionario della regione e due designati dal Ministro del tesoro. Il Collegio straordinario cessa le proprie funzioni all'atto dell'insediamento del Collegio ordinario. L'indennità annua lorda spettante, ai componenti del Collegio dei revisori è fissata in misura pari al 10% degli emolumenti del direttore generale dell'USL. Al presidente del Collegio compete una maggiorazione pari al 20% dell'indennità fissata per gli altri componenti.

Art. 3 ter :

1 - Il Collegio sindacale:

verifica l'amministrazione dell'azienda sotto il profilo economico;

vigila sull'osservanza della legge;

accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, ed effettua periodicamente verifiche di cassa;

riferisce almeno trimestralmente alla regione, anche su richiesta di quest'ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità; trasmette periodicamente, e comunque con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull'andamento dell'attività dell'Usl, o dell'azienda ospedaliera, rispettivamente alla Conferenza dei sindaci o al sindaco del Comune capoluogo della provincia dove è situata l'azienda stessa.

2 – I componenti del Collegio sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente.

3 – Il Collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri, di cui due designati dalla Regione, uno designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dal Ministro della sanità e uno dalla Conferenza dei sindaci; per le aziende ospedaliere quest'ultimo componente è designato dall'Organismo di rappresentanza dei Comuni.

I componenti del Collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, ovvero tra i funzionari del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di Revisori dei conti o di componenti dei Collegi sindacali.

4 – I riferimenti al Collegio dei revisori delle aziende Usl e delle aziende ospedaliere contenuti nella normativa vigente si intendono applicabili al Collegio sindacale di cui al presente articolo.

L'UFFICIO DEL CANCELLIERE TEDESCO: ORGANIZZAZIONE, FUNZIONI, RISORSE UMANE*

di Ferdinand Müller-Rommel,
docente presso l'Università di Lüneburg

Premessa

Dal punto di vista costituzionale, il Cancelliere (Bundes Kanzler), che rappresenta il Capo dell'Esecutivo della Repubblica Federale di Germania, occupa un posto di assoluto rilievo nel contesto del sistema di governo.

Oltre a quelle che si possono considerare le missioni fondamentali, il Cancelliere fissa gli obiettivi politici prioritari e dà le direttive necessarie per la loro messa in opera.

Tuttavia, nella pratica, i suoi poteri sono limitati da un certo numero di vincoli. Questi ultimi derivano dalle dinamiche della coalizione governativa e dal rapporto di forza tra i partiti politici, ai quali si aggiungono la frammentazione dell'Esecutivo e la distribuzione dei poteri nel sistema federale.

Non è, quindi, concepibile che il Capo dell'Esecutivo possa fare fronte alle molteplici e complesse incombenze che ineriscono alla conduzione del governo senza il sostegno amministrativo (e qualche volta anche politico) dell'Ufficio del Cancelliere.

Anche se la Costituzione non offre una base di legittimazione all'Ufficio in questione, esso si dimostra di fondamentale importanza per il buon funzionamento dell'Esecutivo.

1. Dalla Confederazione tedesca del Nord alla creazione della Repubblica Federale

L'Ufficio del Cancelliere federale (Bundes Kanzleramt) presenta la stessa anzianità del Cancelierato; così che le due istituzioni hanno avuto una evoluzione più o meno parallela.

In conformità a quanto prevede la Costituzione della Confederazione della Germania del Nord del 1866, l'Ufficio fu creato per coadiuvare il Cancelliere.

Dopo l'unificazione e la creazione del Reich tedesco nel 1871, l'Ufficio fu chiamato diversamente (Reichs Kanzleramt).

All'epoca, esso funzionava come il servizio amministrativo personale del Cancelliere.

Nel quadro della Costituzione democratico-liberale della Repubblica di Weimar, la natura dell'Ufficio cambiò. Pur continuando ad essere un servizio personale del Cancelliere, divenne parallelamente l'ufficio del Gabinetto.

Le sue attività si estesero ed esso fu incaricato di assicurare le informazioni necessarie al Cancelliere, il coordinamento tra i Ministeri, l'assistenza del Gabinetto e la vigilanza sull'applicazione delle decisioni prese da quest'ultimo.

In seguito alla disfatta militare del Terzo Reich e durante l'occupazione della Germania, l'amministrazione passò nelle mani degli Alleati…

2. Il ruolo del Capo dell'Ufficio del Cancelliere

Le attività dell'Ufficio del Cancelliere federale non sono definite dalla Costituzione.

---

* La dr.ssa Veronica Baldini ha curato la traduzione dal francese; ha effettuato ricerche e indagini sui temi della pubblica amministrazione e sui sistemi di controllo interno presso l'Istituto "Max Weber".

Le sue missioni consistono essenzialmente nella diffusione delle informazioni, il coordinamento interministeriale, la formulazione e la supervisione di certe politiche governative.

Il coordinamento di queste missioni dipende in gran parte dalla personalità del Cancelliere e dalla coalizione governativa.

Tra il 1955 e il 1966, per esempio, all'epoca della "grande coalizione" tra la CDU e il SPD, la missione di coordinamento era predominante, tanto che tra il 1969 e il 1972 è prevalsa questa funzione di elaborazione delle politiche.

Il responsabile dell'Ufficio non è il Cancelliere ma il Capo dell'Ufficio, designato secondo una procedura amministrativa su proposta del Cancelliere.

Dopo il 1949, quattordici capi d'ufficio si sono succeduti; dieci tra essi erano dei funzionari e gli altri quattro avevano la qualità di ministro federale, con delle responsabilità speciali.

Il Capo dell'Ufficio è prima di tutto il segretario del Gabinetto (Consiglio dei ministri).

Egli fissa la data e l'ordine del giorno delle riunioni del Gabinetto a seguito delle istruzioni del Cancelliere.

Tuttavia, il suo ruolo si estende ben al di là delle sole questioni di procedura: egli assiste in maniera regolare alle sessioni di lavoro del Gabinetto e sorveglia che le decisioni siano realizzate.

Egli è in qualche modo il filtro ultimo tra il Cancelliere e i responsabili di governo.

Ugualmente il Capo dell'Ufficio deve distinguere gli affari importanti da quelli che lo sono meno e, in tal caso, trattare questi ultimi personalmente al fine di sollevare da tali incombenze il Cancelliere.

Egli determina quali affari devono essere trattati diffondendo delle note scritte nei diversi ministeri e quali rapporti devono essere sottoposti alla valutazione del Gabinetto.

Infine, egli è responsabile dell'organizzazione e della pianificazione del lavoro dell'Ufficio del Cancelliere così come del suo funzionamento quotidiano.

- *La crescita e la complessità delle strutture*

L'Ufficio è organizzato secondo una articolazione gerarchica.

Le strutture di base sono denominate "Referat"; esse sono 41.

In un solo caso, queste unità sono organizzate in quindici sotto-divisioni (Gruppen), raggruppate in 6 divisioni (Abteilungen).

Le sei divisioni sono le seguenti:

1. la divisione centrale, che si occupa del personale, del bilancio e dell'organizzazione dell'ufficio, così come del lavoro governativo
2. la divisione della politica estera, sicurezza esterna e aiuto allo sviluppo
3. affari interni, sociali e dell'ambiente
4. affari economici e finanziari
5. le analisi sociali e politiche, la comunicazione e le relazioni con la stampa
6. i raccordi federali e il coordinamento dei servizi che si occupano dei raccordi.

Quelle unità che formano la struttura di base dell'ufficio del Cancelliere assicurano l'essenziale della gestione del lavoro governativo. Dirette da un alto funzionario, queste unità comprendono ugualmente da uno a tre funzionari e una segreteria.

Esistono due specie di “unità”, che si distinguono per i rapporti che esse intrattengono con i Ministeri.

Le “unità specchio” hanno in carico l’attività politica di un solo e dello stesso ministero; l’unità 311, per esempio, segue i dossiers del Ministero del lavoro e degli affari sociali. Al contrario, le “unità intersettoriali” sono così definite in rapporto a una politica pubblica data e comprendono le attribuzioni di più Ministeri. Il loro ruolo è quello di facilitare l’azione di governo nel campo dell’ambiente.

Infine, l’Ufficio privato del Cancelliere è una “unità” a parte che lavora direttamente per il Cancelliere di cui organizza gli spostamenti e tratta la corrispondenza personale…

L’Ufficio del Cancelliere coordina, tra l’altro, le relazioni tra il potere esecutivo e il Parlamento. Due Segretari di Stato incaricati dei rapporti con il Parlamento, ambedue membri del Bundestag, sono assegnati presso la Cancelleria a tal fine.

Dopo la fine degli anni ’40, l’Ufficio del Cancelliere ha formato oggetto di un certo numero di riorganizzazioni che hanno portato alla creazione di nuove strutture e, di conseguenza, a un sistema che è diventato sempre più complesso.

Nel 1949, non si avevano più di due divisioni. Esse furono disarticolate in più divisioni nel 1953, ma questa misura non ebbe gli effetti desiderati e si ritornò allo schema iniziale nel 1960.

Una nuova ristrutturazione fu adottata nel 1969 con la messa a punto di cinque divisioni, portate a sette nel 1997.

Dieci sotto-divisioni apparvero nel 1967; oggi esse sono sedici.

Il numero delle unità è passato da nove del 1949 a quarantuno nel 1966. Nello stesso tempo, il personale e il bilancio dell’ufficio del Cancelliere sono considerevolmente aumentati: le spese si sono accresciute di 170 volte tra il 1949 e il 1989, e sono triplicate tra il 1969 e il 1989.

Dopo la creazione dell’ufficio del Cancelliere, la crescita degli organici e del bilancio è stata continua.

Dal 1950 al 1990, il personale in servizio è aumentato del 4,3% l’anno.

- *I funzionari, i politici*

L’Ufficio del Cancelliere comprende due categorie di personale: i politici e i funzionari.

Su 450 persone circa, solo una minoranza appartiene alla prima categoria: il Capo dell’Ufficio del cancelliere e i capi delle 6 divisioni.

Questi responsabili politici dirigono i cinquanta/sessanta alti funzionari dell’ufficio, i loro collaboratori e i loro consiglieri tecnici, ripartiti nelle differenti unità.

Anche se assai diversi possono apparire i modi di reclutamento e i percorsi professionali dei membri dell’Ufficio del Cancelliere – politici o funzionari – i seguenti criteri sono, in ogni caso, essenziali: le qualità professionali, la bontà del carattere, la volontà di riuscire, l’investimento personale sono i tratti comuni alle due categorie di personale.

I membri dell’Ufficio devono egualmente essere capaci di fare fronte alle più disparate esigenze del loro lavoro; con l’eccezione di coloro che si occupano della redazione dei discorsi, degli incaricati dei rapporti con la stampa e dei collaboratori personali, la maggior parte dei membri dell’Ufficio del Cancelliere sono dei funzionari con grande esperienza.

Oltre alla motivazione personale, si attende dai funzionari lealtà verso l’organizzazione e senso del pubblico servizio, in conformità allo spirito etico che caratterizza la funzione pubblica.

Il senso politico è un'altra delle qualità richieste per far parte dell'Ufficio in questione. I suoi membri eseguono le istruzioni del Capo della Cancelleria diffuse secondo la via gerarchica.

Pur essendo le loro missioni chiaramente definite, qualche volta i responsabili sono portati a prendere delle decisioni politiche. Essi seguono da vicino l'attività politica attraverso i discorsi, le dichiarazioni così come le interviste del Cancelliere e delle personalità politiche del suo entourage.

L'esperienza acquisita in seno al partito o al Parlamento è ugualmente assai utile.

- *L'influenza degli stili di governo*

Tutti i Cancellieri della Repubblica federale hanno tratto profitto dalle risorse dell'ufficio, ciascuno secondo il suo stile di governo, che si ripercuote, d'altra parte, sul funzionamento del servizio.

1. L'Ufficio del Cancelliere Adenauer: strumento di una gestione alquanto autoritaria.

Per Konrad Adenauer, primo Cancelliere federale, l'Ufficio è stato uno strumento utilizzato per una gestione assai puntuale, in molti casi al limite dell'autoritarismo.

Adenauer creò l'Ufficio del Cancelliere il giorno della sua elezione, prima ancora di comporre il suo gabinetto.

Egli riteneva le indicazioni che sarebbero potute provenire da quest'ultimo come secondarie, privilegiando, invece, l'avviso espresso dall'ufficio (al servizio del Capo del Governo e non del Gabinetto).

Sotto Adenauer l'impegno essenziale dell'Ufficio era quello di preparare le decisioni politiche del Cancelliere.

A tal riguardo, le relazioni con i Ministeri, il Parlamento, il partito e i gruppi di pressione rivestivano una importanza capitale.

L'Ufficio del Cancelliere divenne allora lo strumento privilegiato del potere esecutivo, in particolare nei settori degli affari esteri e della difesa che erano stati affidati all'ufficio all'inizio degli anni '50. Esso concentrava tutte le decisioni strategiche. Così i primi ragionamenti segreti tra il Governo tedesco e le autorità americane sul tema della messa a punto di un servizio speciale tedesco ebbero luogo in seno all'Ufficio del Cancelliere.

In effetti, la preparazione delle decisioni politiche di Adenauer era effettuata nella maggio parte dei casi dai membri dell'ufficio. Questo lavoro si ripercuoteva sui Ministeri e l'Ufficio si qualificò uno strumento di direzione efficace nelle mani del Cancelliere.

2. L'indebolimento dell'Ufficio a partire dal 1963 e il tentativo di riorganizzazione di Kiesinger.

L'arrivo del successore di Adenauer, l'anziano ministro dell'economia, Ludwig Erhard (1963-1966) segnò la fine del legame interno e confidenziale che Konrad Adenauer aveva creato con i membri dell'Ufficio del Cancelliere.

Ludwig Erhard non aveva alcun talento per l'organizzazione e dava raramente e a malincuore istruzioni precise.

L'attenzione posta invece alla minuzia e al rigore scientifico nei dibattiti finirono per sminuire l'assunzione delle decisioni politiche.

Non avendo relazioni amichevoli con i ministri del suo gabinetto, Ludwig Erhard lasciò a loro carico una responsabilità che Adenauer non aveva dato loro, indebolendo la posizione dell'Ufficio del Cancelliere. A poco a poco, quest'ultimo non fu più che un Ufficio che raccoglieva informazioni, senza alcuna influenza sui servizi ministeriali.

Il successore di Ludwig Erhard, Hans-Georg Kiesinger (1966-1969) tentò di riorganizzare l'Ufficio del Cancelliere. Ispirandosi a un suggerimento che gli proveniva dal capo dell'ufficio federale della contabilità, il Cancelliere creò un servizio di pianificazione, incaricato di definire una strategia di lungo periodo e di trattare gli affari più urgenti.

Kiesinger dubitava della capacità dell'Ufficio del Cancelliere di iscriversi in una visione di lungo periodo, premessa indispensabile ai suoi occhi per prendere delle decisioni.

Tale fu il ruolo dell'Ufficio della pianificazione posto sotto l'autorità del capo della Cancelleria, Werner Knieper, un amante dei metodi moderni di gestione che aveva prima lavorato al Ministero della difesa.

Ventisei membri di questo Ministero raggiunsero l'Ufficio del Cancelliere, che conobbe in questa occasione un consistente aumento degli organici.

Nello stesso tempo, la politica di reclutamento dell'ufficio mutò: l'equilibrio da curare con le regioni e con le confessioni religiose diventava meno importante rispetto al passato.

Kiesinger e Knieper costituirono uno staff più professionale. Decidendo di calcare la mano sull'esperienza amministrativa accumulata, essi si rivolsero a dei responsabili dei Länder e delle comunità locali.

Nel 1967, Kiesinger e Knieper innovarono ancora, creando la categoria dei "funzionari politici", permettendo al Cancelliere e ai Ministri di nominare degli uomini politicamente vicini (come lo erano i collaboratori personali o i segretari di Stato) ai posti più alti dell'amministrazione.

Gli interessati acquisirono lo status di funzionario; ma potevano essere temporaneamente rimossi all'elezione di un nuovo Cancelliere o in caso di alternanza politica.

Queste nomine politiche permettono al Cancelliere di posizionare degli uomini fedeli e dei simpatizzanti ai posti più alti dell'Ufficio del Cancelliere, e successivamente questa pratica è stata inserita nella legge federale.

Kiesinger e Knieper condussero queste riforme in pieno accordo ma i rapporti tra i due uomini divennero rapidamente tesi. Dei conflitti nacquero in ragione delle loro differenti personalità riguardo al modo di governare.

La "moderna gestione" mal si adattava alle abitudini neo-feudali di Kiesinger.

Inoltre, le qualità professionali dei membri della Cancelleria non si dimostrarono all'altezza delle attese di Knieper, interessato ad esercitare le funzioni di coordinamento tanto che l'ufficio del piano non giunse a funzionare come era previsto.

Così, sotto la direzione di Knieper, l'Ufficio della Cancelleria fu appena più di una "cassetta per le lettere" per le proposte del gabinetto che non erano realmente esaminate.

A causa di queste imperfezioni tecniche e funzionali, il servizio si ritrovò ad essere irrimediabilmente sovraccaricato e Kiesinger, così come l'Ufficio del Cancelliere, furono tacciati di incompetenza politica.

Verso la fine del suo mandato, Kiesinger fece nuovamente appello alla Cancelleria; ma l'organizzazione e il funzionamento di quest'ultima gli impedirono di diventare il centro reale del potere politico.

3. L'orchestrazione della Ostpolitik del Cancelliere Willy Brandt e lo sviluppo della pianificazione.

Sotto il governo di Willy Brandt (1969-1974), l'organizzazione e il ruolo dell'Ufficio del Cancelliere cambiarono di nuovo.

Il successo della politica di apertura all'Est (Ostpolitik) condotta da Brandt è dovuta, in larga misura, al ruolo giocato dall'Ufficio della Cancelleria.

Fin dal suo arrivo al potere, Brandt annunciò la sua intenzione di modernizzare l'apparato e i modi di funzionamento dell'Ufficio, e le riforme furono largamente ispirati dal nuovo Capo della Cancelleria, Ernst Ehmke. Quest'ultimo avviò una sostanziale ristrutturazione del servizio, ponendo le fondamenta dell'organizzazione attuale.

L'apparato che egli aveva ereditato era stato organizzato su tre divisioni:

a) gli affari esteri, la difesa e le relazioni con la Repubblica Democratica Tedesca;
b) l'economia e le finanze;
c) gli affari interni e l'amministrazione della Cancelleria.

C'era anche un servizio di pianificazione che si ispirava più o meno a quello creato da Kiesinger.

Ehmke riorganizzò le tre divisioni, ne aggiunse una nuova per l'amministrazione e la legislazione; poi, trasformò l'ufficio della pianificazione in una divisione della pianificazione.

Nel corso di queste ristrutturazioni, gli effettivi dell'Ufficio della Cancelleria passarono da 250 a poco più di 400.

Le due missioni della nuova divisione della pianificazione erano le seguenti: a) il coordinamento delle politiche pubbliche e b) la pianificazione di lungo periodo di progetti particolari.

Il ragionamento era che i Ministri dovevano coordinarsi dopo l'avvio la gestione dei principali progetti del governo.

Un calendario realistico della messa in opera delle politiche doveva essere stabilito, tenuto conto dei mezzi finanziari e delle risorse umane disponibili.

Per fare fronte ai bisogni della pianificazione di lungo periodo, è importante, in effetti, avere una visione globale dell'attività di governo, affinché le nuove priorità si inscrivano in un quadro generale e coerente.

All'inizio, questo dispositivo pianificatorio funzionò relativamente bene. Tuttavia, l'orchestrazione dell'attività governativa da parte dell'Ufficio del Cancelliere finì per suscitare reticenze tra i Ministri e gli alti funzionari.

Durante il primo mandato di Brandt, l'essenziale della politica di apertura verso l'Est fu portato avanti bene; ma l'obiettivo di trasformazione dell'Ufficio del Cancelliere al centro della pianificazione governativa non era stato completamente capito. Dopo le elezioni del 1972, l'entusiasmo che si era avuto con l'avvio favorevole della pianificazione era diminuito.

4. 1974-1982: uno strumento efficace di coordinamento e di guida dell'Esecutivo.

Sotto il governo di Helmut Schmidt (1974-1982), l'Ufficio del Cancelliere divenne uno strumento efficace di coordinamento e di guida dell'Esecutivo.

Il Cancelliere intratteneva dei contatti personali stretti con i capi delle divisioni, delle sotto-divisioni e delle unità politiche dell'ufficio, domandando loro di accompagnarlo spesso a riunioni pubbliche o private, escludendo naturalmente quelle strettamente politiche.

Coinvolgendo così i membri dell'Ufficio, il Cancelliere riusciva a creare un sostanziale "spirito di corpo", sviluppando il loro senso di responsabilità e incoraggiandoli, così, ad assumere delle iniziative.

I canali di comunicazione e di azione seguivano la via gerarchica: dopo le unità politiche attraverso le sub-divisioni e le divisioni fino al Capo dell'Ufficio del Cancelliere.

Tuttavia, alcune volte i canali formali potevano essere superati quando i risultati potevano essere perseguiti seguendo dei circuiti informali. Così, benché la comunicazione tra due unità specializzate si verificava ufficialmente al livello della sub-divisione, le unità erano sollecitate a comunicare direttamente tra loro. Inoltre, le attribuzioni delle sub-divisioni erano fissate per settori politici, e il loro ruolo andava ben al di là della semplice gestione o del coordinamento.

In ragione delle loro responsabilità, il loro ruolo divenne simile a quello delle unità, il che favorì la cooperazione collegiale al livello delle sub-divisioni.

Bisogna egualmente richiamare all'attenzione i gruppi di lavoro (Arbeitstab) nel contesto dell'organizzazione, posizionati al di fuori delle gerarchie.

Dopo il 1978, per esempio, un gruppo di lavoro era incaricato di seguire le relazioni con la Germania dell'Est, e posizionato sotto il diretto controllo del Capo dell'Ufficio del Cancelliere.

I gruppi di lavoro erano particolarmente ben adatti per trattare le questioni a valenza interministeriale con una capacità di risposta più breve del normale.

Le "riunioni informative" sono un altro esempio della qualità organizzativa dell'Ufficio del Cancelliere sotto il governo Schmidt: esse si presentavano sotto forma di un incontro quotidiano sulla situazione politica generale, al quale partecipavano, ogni mattino, gli alti responsabili amministrativi e politici della Cancelleria.

Raccogliendo intorno al tavolo il Capo dell'Ufficio della Cancelleria, dei Ministri e dei Segretari di Stato, i capi-divisione e il capo della segreteria particolare del Cancelliere, esse erano in grado di assicurare il collegamento tra i responsabili amministrativi e politici.

Esse davano luogo a delle discussioni generali, a dei dibattiti sui temi che interessavano più divisioni, e permettevano di eliminare le incertezze e di formulare nuove indicazioni.

Dopo le elezioni del Bundestag, nel 1980, Schmidt cambiò l'équipe dirigente dell'Ufficio del Cancelliere.

Tuttavia, la nuova équipe fallì nel suo lavoro e la precedente équipe fu immediatamente richiamata alle sue antiche funzioni.

Schmidt ha usato con abilità la struttura della Cancelleria per convogliare le informazioni e raccogliere dei consigli, promuovere le sue scelte politiche e salvaguardare la sua posizione in seno al governo.

I servizi dei Ministeri erano disponibili a seguire l'autorità che era riuscita a conquistarsi l'Ufficio del Cancelliere.

5. Lo stile del Cancelliere Kohl e i cambiamenti intervenuti dopo il 1982.

Sotto il governo di Helmut Kohl (a cominciare dal 1982), il Capo della Cancelleria, Waldemar Schreckenberger, era un confidente del Cancelliere fin dai banchi dell'università.

Sotto la guida di Schreckenberger, l'Ufficio del Cancelliere cessò di funzionare come un servizio di coordinamento.

Non restò più niente dei precedenti tentativi di armonizzazione delle attività tra i servizi ministeriali e le unità della Cancelleria.

Per il Capo del Governo, l'Ufficio della Cancelleria era quasi esclusivamente un servizio d'informazione.

Le strutture gerarchiche della Cancelleria sono state progressivamente indebolite di fatto dalla tendenza di Kohl a non consultare che alcune persone nelle quali riporre confidenza, qualunque fosse il loro livello o la loro posizione nella catena gerarchica.

Egli è arrivato come Cancelliere a contattare direttamente i capi delle divisioni o delle sub-divisioni senza che il Capo della Cancelleria ne fosse al corrente; il che ha suscitato, nei primi anni, una demotivazione generalizzata seguita da rivalità e malcontento.

Il cattivo coordinamento e la confusione hanno caratterizzato le crisi politiche del 1984.

Sotto la pressione di alcuni dirigenti della CDU, Kohl ha dovuto rimpiazzare Schreckenberger con Wolfgang Schäuble, anziano presidente del gruppo parlamentare CDU al Bundestag e che è diventato il nuovo capo dell'Ufficio.

Schäuble ha riorganizzato con efficacia l'Ufficio del Cancelliere e ha cominciato a rimaneggiare le équipes.

"Nel 1986, solo 20 dei 55 alti funzionari apolitici erano sempre nel posto che essi occupavano prima dell'arrivo di Kohl al potere".

Essendo un amministratore intelligente, Schäuble ha migliorato rapidamente i rapporti tra l'Ufficio e i Ministeri, il che ha permesso di rimotivare i dipendenti dell'Ufficio.

Egli ha dimostrato ugualmente una competenza e una finezza notevoli nei rapporti con l'insieme dei parlamentari del Bundestag e con i responsabili politici della Germania dell'Est.

Nell'aprile del 1989, Kohl ha promosso il suo "amico" Schäuble al posto di Ministro federale per l'interno. Il suo successore all'Ufficio della Cancelleria, Rudolf Seiters, era prima segretario del gruppo parlamentare del partito.

Dietro le istruzioni del Cancelliere Kohl, il lavoro preparatorio del trattato di riunificazione tra le due Germanie è stato realizzato dall'Ufficio del Cancelliere.

Ma la mancanza di consultazione con i Ministeri sul progetto del trattato ha suscitato dei rancori e delle critiche un po' dappertutto.

Questo fenomeno si era già verificato al tempo della elaborazione del progetto del sistema monetario europeo da parte dell'Ufficio del Cancelliere sotto la guida di Helmut Schmidt; la Bundesbank e i Ministeri competenti erano stati informati del processo in corso ma nessun dettaglio era stato fornito loro.

Era stato ugualmente l'Ufficio del Cancelliere che, sotto il governo Brandt, si era impegnato a preparare con la Germania dell'Est i relativi trattati.

Il Cancelliere Kohl non ha mai cercato di far esprimere al massimo grado la potenzialità dell'Ufficio del Cancelliere; egli ha sempre preferito fare affidamento sui consigli dei suoi collaboratori più vicini.

Sono stati, prima Schäuble e, poi, Seiter coloro che hanno soprattutto sviluppato le attribuzioni della Cancelleria sul terreno della pianificazione e della gestione strategica dell'attività politica.

La terminologia usata. *

Gabinetto (Cancelliere + Ministri federali)	=	Consiglio dei Ministri (Presidente + Ministri)
Cancelliere	=	Presidente del Consiglio
Ufficio del Cancelliere	=	Presidenza del Consiglio dei Ministri
Capo dell'Ufficio del Cancelliere	=	Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri

(*) Lo schema è stato curato dal Centro Studi "Max Weber".

COINVOLGERE I CITTADINI NEI PROCESSI DECISIONALI POLITICI: INFORMAZIONE, CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE PUBBLICA*

Acquisire benefici…

Il rafforzamento dei rapporti con i cittadini rappresenta un duraturo investimento per il miglioramento dei processi decisionali politici ed un elemento di buon governo di centrale importanza.

Ciò permette ad ogni Governo di sfruttare nuove risorse per l'acquisizione di idee politiche, di informazioni e di mezzi necessari per ogni decisione.

È importante, altresì, contribuire a costruire la fiducia del pubblico nella pubblica amministrazione, migliorando la qualità della democrazia e rafforzando il senso civico. Questo tipo di approccio rafforza la democrazia rappresentativa, dove i Parlamenti giocano un ruolo centrale.

…compiere passi concreti…

Nel rafforzare le loro relazioni con i cittadini, i governi devono assicurare che:

- l'informazione sia completa, obiettiva, attendibile, facile da acquisire e comprensibile;
- la consultazione abbia chiari obiettivi e regole, che definiscono i limiti del suo esercizio e l'impegno del governo nel giustificarne il suo uso nei rapporti con i cittadini;
- la partecipazione richieda tempo sufficiente e flessibilità, perché vengano prese in considerazione nuove idee emergenti e proposte da parte dei cittadini, oltre che i meccanismi di integrazione nei processi decisionali politici da parte del governo.

…realizzare il coinvolgimento necessario…

I governi devono investire tempo adeguato, risorse e impegno nel costruire una robusta base legale, una politica e modelli istituzionali, sviluppando strumenti appropriati e valutando la loro missione nel coinvolgimento dei cittadini nei processi decisionali politici.

Se gli strumenti dell'informazione e per la consultazione si presentano scarni ed inadeguati e se la partecipazione attiva nel processo decisionale politico è anch'essa insufficiente, i rapporti governo-cittadino rischiano di essere minati alla base.

I governi possono tentare di informare, consultare e coinvolgere i cittadini, al fine di incrementare la qualità, la credibilità e la legittimità delle loro decisioni politiche…si produce l'effetto opposto se i cittadini scoprono che i loro sforzi per essere informati, coinvolti e per una loro partecipazione attiva sono ignorati, non hanno nessun impatto sulle decisioni raggiunte o se queste ultime rimangono poco comprensibili.

Questo rapporto sulle politiche pubbliche descrive una serie di misure concrete e suggerisce 10 principi guida per il rafforzamento dei rapporti del governo con i cittadini e con la società civile in generale.

(*) La traduzione dall'inglese del "Rapporto sulle politiche pubbliche" n. 10, del luglio 2001, è stata curata da Giusy Volucello, funzionario in servizio presso il Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il rapporto ed il relativo manuale sono stati pubblicati ad ottobre 2001 e possono essere acquistati attraverso la libreria in rete dell'OCSE (http://www.oecd.org/bookshop/). Questo rapporto di sintesi ed il manuale sono gratuitamente in rete nel sito internet del PUMA (http://www.oecd.org/puma/citizens/). Per maggiori informazioni sui lavori del PUMA sui rapporti governo-cittadino, contattare joanne.caddy@oecd.org.

Perché rafforzare i rapporti governo-cittadini?

I Paesi dell'OCSE stanno rafforzando i loro rapporti con i cittadini, al fine di:

- migliorare la qualità della politica, consentendo al governo di sfruttare fonti più complete di informazioni, prospettive e soluzioni potenziali, per affrontare le sfide dei processi decisionali politici, con l'intento di incrementare la complessità, l'interdipendenza politica e di snellire i tempi di decisione.
- affrontare le sfide dell'emergente società dell'informazione, prepararsi per più importanti e più veloci interazioni con i cittadini e assicurarsi una migliore conoscenza gestionale.
- integrare i suggerimenti dei cittadini nei processi decisionali politici, al fine di rispondere all'aspettativa che la loro voce può essere ascoltata e che le loro opinioni possono essere prese in considerazione nella fase decisionale del governo.
- rispondere alle richieste di una maggiore trasparenza del governo e ad una più marcata responsabilità, oltre all'attenzione delle azioni del governo verso il pubblico ed i media, al fine di migliorare i livelli della vita pubblica, così come codificati e messi in risalto.
- rafforzare la fiducia del pubblico nel governo e ribaltare la graduale erosione della partecipazione al voto, durante il periodo elettorale, accompagnato dal crollo delle iscrizioni ai partiti politici e dai sondaggi che dimostrano il declino della fiducia nelle istituzioni pubbliche fondamentali.

Definire i rapporti governo-cittadino nei processi decisionali politici

I rapporti governo-cittadino coprono un ampio spettro di interazioni ad ogni stadio del ciclo di decisioni politiche: dall'emanazione dei disegni di legge alla loro fase attuativa e valutativa. Nel rivedere questo complesso genere di rapporti, l'indagine dell'OCSE ha utilizzato le seguenti parole chiave:

- **informazione: relazione a senso unico**, in cui il governo produce e decide l'informazione che potrà essere utilizzata dal cittadino. Questo tipo di relazione copre sia l'accesso "passivo" all'informazione, su richiesta dei cittadini, sia misure "positive" del governo, per la diffusione dell'informazione ai cittadini.

- **consultazione: rapporto a due vie**, in cui i cittadini ricevono informazioni dal governo. Si tratta di un'importante definizione concernente il fatto che il governo ricerca il punto di vista del cittadino e, su quella base, fornisce l'informazione.

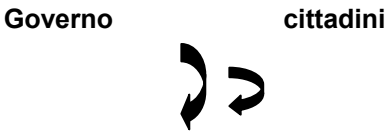

Partecipazione attiva: una relazione basata sulla collaborazione con il governo, in cui i cittadini sono coinvolti attivamente nei processi decisionali politici. In questa forma di partecipazione i cittadini svolgono un ruolo propositivo delle opzioni politiche e contribuiscono a modellare il dialogo politico sebbene la responsabilità della decisione finale o della definitiva formulazione politica resti in capo al governo.

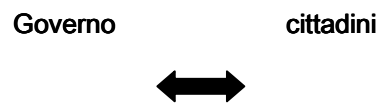

I principali andamenti

L'elaborazione legislativa, in tutti i Paesi dell'OCSE, è la base della democrazia rappresentativa. Secondo questa impostazione, molti Paesi dell'OCSE hanno tradizioni antiche che riguardano un ampio coinvolgimento del cittadino.

Tutti i governi stanno guardando verso nuove e complementari vie, per introdurre il coinvolgimento dei cittadini nei processi decisionali politici. Gli andamenti dimostrano che:

- **l'informazione**, per i cittadini, rappresenta un **obiettivo da condividere con tutti i Paesi dell'OCSE**. Il campo d'azione, da un punto di vista quantitativo e della qualità dell'informazione che il governo offre al pubblico, è cresciuto enormemente negli ultimi dieci anni.

- In netta crescita, ma ad un ritmo lento sono la **consultazione** e le opportunità per i cittadini di essere informati sulle proposte inerenti le politiche pubbliche. Grandi sono le differenze che rimangono ancora fra i Paesi dell'OCSE.

- **Partecipazione attiva** e sforzi per coinvolgere i cittadini nei processi decisionali politici, su una base di collaborazione, sono elementi rari che riguardano soltanto pochissimi Paesi pilota dell'OCSE.

LA COSTRUZIONE DI MODELLI LEGALI, POLITICI ED ISTITUZIONALI

L'informazione come pre-condizione basilare.

Accedere all'informazione richiede una stabile legislazione, chiari meccanismi istituzionali per la sua applicazione, autorità indipendenti di vigilanza ed una magistratura che assicuri il rispetto delle leggi.

Inoltre, ai cittadini deve essere data la possibilità di conoscere e capire i loro diritti e di essere pronti di agire in base ad essi.

- **Leggi**: la legislazione sull'accesso all'informazione ha raggiunto buoni risultati negli ultimi anni. Nel 1980 solo il 20% dei paesi dell'OCSE aveva una legislazione sull'accesso all'informazione (anche conosciuta come libera informazione o FOI, leggi). Nel 1990, questo istituto ha raggiunto il 40% e, alla fine del 2000, ha raggiunto l'80%. In numerosi paesi dell'OCSE, l'accesso è la regola e la segretezza l'eccezione. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi abbraccia anche il meccanismo dei ricorsi, in caso di rifiuto da parte delle pubbliche amministrazioni.

- **Politiche**: l'esistenza di una base legale, per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, dà effettività alla sua tutela giuridica, attraverso l'impegno del governo, volto ad offrire un'informazione oggettiva ed attendibile.

Sono necessarie sia politiche 'passive' (tempi di risposta o impegni futuri), sia politiche 'attive' di informazione (politiche di comunicazione istituzionale).

- **Istituzioni**: la regola dell'accesso all'informazione dei testi normativi è estesa a tutte le pubbliche amministrazioni. L'implementazione del diritto di accesso può essere coordinata (dal governo centrale) e soggetta al controllo esterno (dell'autorità indipendente).

Tutti i Paesi dell'OCSE devono armonizzare il diritto di accesso, da un lato, con il diritto alla riservatezza di ogni individuo, dall'altro, con la necessità di dovere salvaguardare la riservatezza quando la diffusione di un'informazione potrebbe nuocere al pubblico interesse.

Il bilanciamento dell'esercizio del diritto di accesso con la tutela della riservatezza e con i confini del segreto di stato, rappresenta una sfida significativa, specialmente in considerazione della rapida evoluzione delle tecnologie per l'informazione e la comunicazione (ICTs).

La consultazione considerata elemento centrale delle decisioni politiche

Solo recentemente la consultazione è stata considerata, dalla maggior parte dei Paesi dell'OCSE, un elemento essenziale nella formazione delle politiche pubbliche, ma non è stata ancora estesa alla formazione delle leggi, alla politica in generale ed ai modelli istituzionali.

- **Leggi**: la legislazione sulla consultazione pubblica può essere più ampia (può riguardare il diritto di petizione, i *referenda* consultivi), oppure può avere un campo d'azione più ristretto (può riguardare la consultazione con le organizzazioni sindacali, con le associazioni professionali o con le popolazioni locali, nella fase della produzione legislativa).

- **Politiche**: alcuni Paesi dell'OCSE fondano la loro politica pubblica in tema di consultazione essenzialmente sulle regole (ordini di gabinetto, linee guida, livelli di riferimento) e sulla prassi informale.

Numerosi Paesi ricorrono alla pubblica consultazione sui nuovi regolamenti (attraverso procedure di valutazione dell'impatto della normativa), in linea con la raccomandazione del consiglio dell'OCSE del 1995, sul miglioramento della qualità normativa d'iniziativa del governo.

- **Istituzioni**: numerosi Paesi dell'OCSE hanno una consolidata esperienza in tema di accordi con le varie istituzioni (fori tripartiti, a livello governativo, per la conclusione di accordi o per la predisposizione di politiche del lavoro).

Molti Paesi hanno dato vita ad organismi ad hoc con funzioni consultive o a commissioni, comprese anche vere e proprie associazioni.

La partecipazione attiva è una nuova frontiera.

La partecipazione attiva riconosce la capacità dei cittadini di discutere e di proporre scelte politiche in modo indipendente.

Ciò richiede che i governi condividano l'organizzazione dell'agenda comune e assicurino che le proposte politiche, formulate congiuntamente, saranno prese in considerazione per il raggiungimento della decisione finale.

Solo pochi Paesi dell'OCSE hanno iniziato ad esplorare questo tipo di approcci e di esperienze avviate da poco tempo.

- **Leggi**: in alcuni Paesi dell'OCSE i cittadini hanno diritto di proporre una nuova legge o una politica pubblica (leggi di iniziativa popolare o referenda promossi dagli stessi cittadini). Ciò richiede, generalmente, la previa raccolta di firme, da parte di una certa percentuale di elettori, in un determinato arco di tempo.

- **Politiche**: pochi Paesi dell'OCSE hanno adottato politiche di supporto, nuovi e flessibili approcci, volti ad assicurare un più ampio grado di partecipazione attiva dei cittadini nelle politiche pubbliche (collaborazione fra gruppi di lavoro).

- **Istituzioni**: non esiste un'unica interfaccia istituzionale. I pochi esempi che si ricordano sono stati tracciati ai vari livelli di governo in diversi ambiti politici. La politica delle amministrazioni centrali può giocare un ruolo dominante nella raccolta di buone prassi, nell'acquisizione della consapevolezza e nella predisposizione di linee-guida.

Adeguare gli strumenti agli obiettivi

Il primo passo per il successo del piano sull'informazione, sulla consultazione e sulla partecipazione attiva alle decisioni politiche, consiste nel definire con chiarezza l'obiettivo del programma stesso, sulla base del quale il gruppo che rappresenta una determinata categoria (i cittadini, le comunità rurali, i giovani) può essere identificato e solo successivamente potrà essere scelto lo strumento appropriato.

- **Non un singolo strumento o approccio** può essere considerato adeguato ad ogni paese o situazione. Spesso è richiesto un insieme di strumenti che, a sua volta, può dover essere adattato alle tradizioni e alle prassi locali. La scelta degli strumenti dipende, altresì, dalle risorse a disposizione (finanziarie e umane), dal tempo e dalle competenze a disposizione.

- **Informazione**: anche l'accesso 'passivo' all'informazione richiede l'utilizzo di strumenti che consentano ai cittadini di potere trovare ciò che cercano (cataloghi e indici). Quando sono i governi a fornire in modo 'attivo' l'informazione, i prodotti all'uopo utilizzati sono i più diversi (rapporti annuali, opuscoli, volantini pieghevoli) ed i meccanismi possono essere diretti (centri di informazione, numeri verdi) o indiretti (servizi dei media, pubblicità, società con funzione di intermediazione)

- **Consultazione**: i governi possono utilizzare differenti strumenti per conoscere le reazioni di un ampio pubblico su questioni politiche (sondaggi d'opinione, inchieste) o su progetti di legge o su leggi già entrate in vigore (commenti o analisi di alcuni momenti storici). I governi possono, inoltre, usare strumenti di consultazione che consentono di raggiungere alti livelli di interazione (punti di ascolto, gruppi obiettivo, gruppi di esperti, seminari o convegni) con piccoli gruppi di cittadini.

- **Partecipazione attiva**: il coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni politiche richiede l'utilizzo di specifici strumenti, per consentirne la comprensione, i dibattiti e per la preparazione di proposte concrete (fori di discussione, conferenze, giurie di cittadini).

Sbloccare il potenziale dell'ICT

Tutti i Paesi dell'OCSE considerano la nuova tecnologia dell'informazione e della comunicazione (ICTs) come uno strumento di potere e stanno compiendo sforzi **significativi** per portare le loro amministrazioni ed i loro cittadini "in rete".

Malgrado molti credano che le ICTs abbiano un grande potenziale, per il coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni politiche, oggi gli stessi rimangono ancora legati agli strumenti tradizionali. Molti governi dell'OCSE stanno lavorando per colmare il "divario digitale" e riconoscono la necessità di assicurarsi che tutti i cittadini, in rete e non, continuino ad esercitare uguali diritti di partecipazione nella sfera pubblica.

- **Informazione**: tutti i governi dei Paesi dell'OCSE forniscono un ammontare crescente di informazioni in rete (attraverso i siti internet ed i portali), sebbene la quantità, la qualità e la tipologia delle notizie varino enormemente.

- **Consultazione**: l'utilizzo delle ICTs, al fine di conoscere le reazioni e l'efficacia della consultazione, è ancora allo stadio iniziale in tutti i Paesi dell'OCSE (indirizzi di posta elettronica inseriti nei siti istituzionali, liste di indirizzi di posta elettronica, possibilità di effettuare interviste attraverso la rete).

- **Partecipazione attiva**: solo pochissimi Paesi dell'OCSE hanno iniziato a sperimentare gli strumenti in rete, per coinvolgere attivamente i cittadini nelle decisioni politiche (gruppi di discussione in rete, giochi interattivi).

E', dunque, necessario che si attui l'integrazione dei mezzi della ICT, con i consolidati strumenti e con le tipologie di approccio'non in rete'.

Valutazione delle prestazioni

Tutti i Paesi dell'OCSE riconoscono **la necessità di sviluppare gli strumenti** e di migliorare la loro capacità di valutazione.

L'indagine mostra il notevole squilibrio tra il tempo complessivamente a disposizione, le disponibilità finanziarie e l'energia che i Paesi dell'OCSE investono – nel rafforzamento dei rapporti governo-cittadino – e l'attenzione complessiva che richiede l'attività di valutazione dell'efficacia e dell'impatto delle politiche pubbliche.

Ad oggi, nessun Paese dell'OCSE svolge una valutazione sistematica dell'operato del governo nel fornire l'informazione, nello svolgere consultazioni e nel coinvolgere i cittadini nelle decisioni politiche.

Principi guida per il coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni politiche.

L'indagine suggerisce i seguenti principi guida perché l'informazione, la consultazione e la partecipazione attiva nelle decisioni politiche abbiano successo:

1. IMPEGNO: l'esistenza di una dirigenza professionalmente preparata e di un forte impegno che assicuri l'accesso all'informazione, alla consultazione ed alla partecipazione attiva nella fase della formazione delle decisioni politiche, sono richiesti a tutti i livelli: dai politici, agli alti dirigenti, ai funzionari, in generale.

2 DIRITTI: il diritto di accesso dei cittadini all'informazione, alla conoscenza delle risposte ai quesiti, ad essere consultati e a partecipare attivamente ai processi di decisioni politiche, devono trovare fondamento o in una legge o in una determinazione politica. L'obbligo del governo di rispondere ai cittadini che esercitano i loro diritti deve essere definito in modo chiaro. L'esistenza di autorità indipendenti che sorveglino o di altre strutture equivalenti, è essenziale per la tutela effettiva di questi diritti.

3 CHIAREZZA: fin dall'inizio devono essere fissati gli obiettivi, i limiti dell'informazione, della consultazione e della partecipazione attiva alle politiche pubbliche. I ruoli rispettivi e le responsabilità dei cittadini (nel provocare le risposte) e del governo (nel prendere decisioni, per le quali essi sono responsabili) devono essere chiari per tutti.

4 TEMPO: la consultazione del pubblico e la partecipazione attiva dovrebbero essere intraprese, nel processo politico, il più presto possibile, per consentire una più ampia gamma di soluzioni politiche, per fare emergere e mettere in risalto le opportunità di successo nella fase attuativa. Deve essere messo a disposizione un tempo adeguato per la consultazione e per assicurare l'effettiva partecipazione attiva. L'informazione è richiesta a tutti gli stadi del ciclo politico.

5 OBIETTIVITÀ: l'informazione fornita dal governo, durante la formazione delle decisioni politiche, deve essere obiettiva, completa ed accessibile. Tutti i cittadini devono avere un uguale trattamento, quando esercitano i loro diritti di accesso all'informazione e di partecipazione.

6 RISORSE: perché l'informazione istituzionale, la consultazione e la partecipazione attiva alle decisioni politiche siano effettive è necessario che le risorse finanziarie, umane e tecniche siano adeguate. I funzionari amministrativi devono possedere competenze adeguate, capacità di direzione e formazione sufficiente, oltre che una cultura organizzativa che supporti i loro sforzi.

7 COORDINAMENTO: il coordinamento dovrebbe riguardare le iniziative volte ad informare e le richieste di risposta da parte del governo, per migliorare la conoscenza dell'amministrazione, per assicurare la coerenza della politica, per evitare duplicazioni e ridurre il rischio "della fatica della consultazione" fra i cittadini e le organizzazioni associative (CSOs). Gli sforzi del coordinamento non dovrebbero ridurre la capacità delle istituzioni della pubblica amministrazione di perseguire l'innovazione e di assicurare la flessibilità.

8 RESPONSABILITA': attraverso la consultazione pubblica e la partecipazione attiva i governi conoscono le reazioni dei cittadini verso l'operato della pubblica amministrazione. Perché cresca la responsabilità del governo in generale è determinante l'esistenza di misure che assicurino che il processo di decisione politica sia aperto, trasparente e sottoposto alle osservazioni e alle critiche dei soggetti estranei.

9 VALUTAZIONE: i governi hanno bisogno di strumenti, di informazioni e di capacità, per valutare il loro impegno nel fornire l'informazione, nel condurre la consultazione e nel coinvolgere i cittadini, per adattarsi ai nuovi bisogni e alle mutate condizioni di formazione delle decisioni politiche.

10 POPOLAZIONE ATTIVAMENTE COINVOLTA: i governi traggono beneficio dalla partecipazione attiva dei cittadini e dalla presenza di una socità civile dinamica e possono compiere concrete azioni, volte a facilitare l'accesso all'informazione e la partecipazione, a stimolare la consapevolezza, a rafforzare l'educazione civica dei cittadini e le competenze, oltre che a supportare la collaborazione esterna di varie società.